Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

6
9
1
7

COSTITUZIONI

ANTICHE E MODERNE

Digitized by Google

Digitized by Google

6
9
354

RACCOLTA

DI TUTTE

LE

COSTITUZIONI

ANTICHE E MODERNE

VOLUME SECONDO

TORINO
TIPOGRAFIA DI G. CASSONE
1849

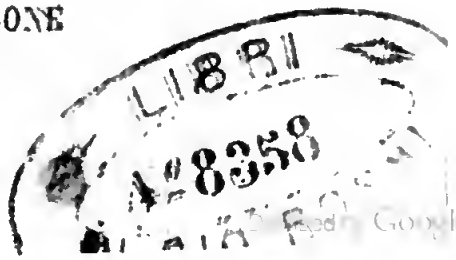

Per le Costituzioni tradotte dalle lingue straniere l'Editore intende godere del privilegio accordato dalle vigenti leggi.

6.9.354

COSTITUZIONE

DELLA CITTA' LIBERA E ANSEATICA

DI LUBECCA

Potere supremo dello stato.

I. Il potere supremo risiede in comune ed egualmente nel senato e nella borghesia.

Del senato.

II. Il senato è composto di quattro borgomastri, di cui tre giureconsulti e uno negoziante, e di sedici senatori. Il senato è presieduto da uno dei borgomastri. Egli ha due sindaci i quali hanno voce consultiva nelle deliberazioni: essi sono incaricati sia delle relazioni all' estero che degli affari generali dell'interno e delle redazioni degli atti del senato: sono pur anco relatori, tanto nel civile quanto nel criminale, negli affari recati davanti al senato. Il loro posto è dopo quello dei borgomastri. Il senato ha per soprappiù un protonotaio o un primo segretario, due altri segretarii e un archivista, i quali sono incaricati della redazione

dei processi verbali, della spedizione e della conservazione degli atti e della direzione della cancelleria.

Il senato sceglie e nomina i sindaci, segretarii ed archivisti: sceglie e nomina pure i suoi proprii membri a ciascuna vacanza. Per essere eleggibile ad un posto di senatore, importa avere trent'anni compiuti e non essere addetto ad alcun servizio straniero: finalmente non essere parente in linea discendente od ascendente, nè collaterale fino al quarto grado, nè al primo grado d'affinità per alleanze, con alcuno degli altri membri del senato.

Il nuovo senatore eletto, oltre al giuramento generale di cittadino, presta un giuramento particolare come membro del senato.

Un borgomastro o senatore eletto, è tenuto ad accettare o ad abbandonare la città, lasciando al tesoro pubblico la decima parte della sua fortuna.

Della borghesia.

III. La borghesia, godente del diritto di suffragio, è divisa in dodici collegi. Il primo è composto di patrizi: i sei seguenti di parecchie altre compagnie di negozianti all'ingrosso: due altri, di mercanti al minuto: i tre ultimi, di birrai, padroni di navi e operai. Ognuno di loro è presieduto da un certo numero di anziani, ha il suo luogo particolare d'assemblea, dove delibera e prende le sue determinazioni intorno agli affari che lo riguardano. Nelle deliberazioni sugli affari dello stato, ciascun collegio ha un voto: la pluralità di questi voti forma il voto della borghesia. Quelli tra i borghesi che non sono membri dei dodici collegi sovranominati, non pigliano alcuna parte nelle deliberazioni riguardanti la cosa pubblica.

Il senato comunica colla borghesia, sia per iscritto sia verbalmente, nominando una commissione incaricata di conferire con quelli tra gli anziani i quali sono oratori dei loro rispettivi collegi.

È il senato che conferisce il diritto di borghesia e che riceve il giuramento dei nuovi borghesi. I protestanti, i riformati e i cattolici vi sono egualmente ammessi.

Attribuzioni del senato.

IV. Il senato è rivestito della doppia funzione del governo e dell'amministrazione della giustizia.

§ I. *Governo.* — Il senato, costituito in corpo governante, sia in seduta generale che nelle sue deputazioni permanenti o sezioni, esercita la sorveglianza superiore e il potere esecutivo: vigila in qualità di magistratura di polizia alla sicurezza e alla salute generale: nomina agli impieghi pubblici dell'interno, sceglie gli agenti diplomatici e di commercio impiegati all'estero, cura gli affari pubblici in tutta la loro estensione e tratta colle potenze estere.

§ II. *Giustizia.* — Costituito in corpo giudiziario, il senato amministra la giustizia, tanto nel civile che nel criminale, a norma dei regolamenti pubblicati dalle procedure e a norma del diritto lubecchese, adottando sussidiariamente il diritto comune romano e il diritto canonico.

Il senato giudica in prima instanza coll'organo dei senatori delegati a quest'uopo, a cui vengono aggiunti cancellieri ed altri uffiziali nei vari tribunali inferiori proposti e stabiliti, tanto per la città quanto pei sobborghi e territorio.

Egli giudica in seconda instanza nel civile e nel criminale, in sedute generali o udienze tenute a quest'uopo.

Negli affari civili, la parte che si tiene lesa ha ancora una via d'appello aperta: è la revisione e l'invio degli atti della procedura alla facoltà dei giureconsulti d'un'università.

Il senato gode del diritto di far grazia delle pene capitali o di mitigarle.

Esercita la tutela superiore sotto la direzione di uno dei borgomastri, assistito da dodici senatori.

La cessione e l'ipoteca dei beni immobili ha luogo pubblicamente davanti al senato ed è quindi inscritta formalmente dal protonotaio nel libro delle ipoteche.

Dei diritti della borghesia.

V. Il senato non può agire senza il consenso e l'accordo della borghesia nei casi seguenti:

1° Nella confezione delle leggi (eccettuato quanto è del dominio della polizia, in cui il senato decide solo) e in tutto ciò che concerne i punti costituzionali.

2° Nel caso di alleanze e trattati da conchiudere con potenze estere.

3° Nell' accrescere o nel diminuire la forza armata , detta guarnigione, e nei mutamenti da farsi nelle misure di difesa.

4° Nel permesso da accordarsi all' esercizio di qualunque nuovo culto.

5° Nella disposizione dei beni e nell' amministrazione degli instituti destinati ai poveri.

6° Nell'acquisto e nell'alienazione dei beni demaniali della città, come di tutto ciò che appartiene al tesoro pubblico.

7° Nello stabilimento delle imposte di ogni specie, sia dirette che indirette.

8° Nelle concessioni da farsi sulla cassa della città , cassa nella quale si versano tutte le rendite ordinarie e straordinarie della città e che supplisce a tutte le spese pubbliche. L' amministrazione di questa cassa con tutti gli affari che vi hanno tratto, è confidata in comune a deputati del senato e della borghesia, i quali soggiacciono a questo riguardo alla prestazione di un giuramento particolare davanti al senato radunato.

Su tutti questi punti diversi, l'iniziativa della proposizione appartiene al senato: egli è che pronunzia quindi sulla maggioranza dei voti dei collegi, le cui determinazioni debbono essergli trasmesse in iscritto. In caso di eguaglianza di voti , il senato decide. Quando egli ha pronunziato , la proposizione ha forza di legge: ma egli ha il diritto di respingere, in tutto o in parte, le modificazioni che sarebbero state fatte. Ha pure il diritto di riprodurre proposizioni le quali fossero già state rigettate dalla borghesia. Questa, alla sua volta, ha il diritto di manifestare i suoi voti al senato e di provocare così proposizioni o disposizioni convenienti.

Dei collegi comunali.

VI. Gli otto collegi comunali nominati qui sopra sono ap-

pellati in particolare a deliberare e ad acconsentire nei casi che seguono:

1° In ciò che concerne gl'interessi del commercio in generale o di uno de' suoi rami e le disposizioni che possono avervi tratto.

2° Nella confezione dei nuovi regolamenti sia generali che speciali in affari di commercio.

3° Quando trattasi di accordare privilegi a manifatture e a fabbriche.

4° Quando trattasi di qualche disposizione riguardante le monete.

Imposte.

VII. La città esige due sorta d'imposte, le dirette e le indirette.

Tra le prime, le une sono fondiarie e le altre sono personali.

Le imposte dirette consistono sovrattutto in dazii sulle derrate di consumo, dritti di bollo, tasse sugli oggetti di lusso e pedaggio prelevato sulle merci.

Stato militare.

VIII. La guarnigione che è agli ordini del senato e che consiste ora in quattro compagnie formanti quattrocento uomini in totalità, è destinata al mantenimento del riposo e della sicurezza pubblica. Nei casi straordinarii, la borghesia, divisa a quest'uopo in ventisei compagnie, occupa le porte.

Culto e instruzione pubblica.

IX. Le tre confessioni cristiane godono della libertà nell' esercizio del loro culto: tuttavolta, i cattolici e i riformati non hanno che cappelle od oratorii, serviti da sacerdoti di loro nomina. Il senato esercita la sorveglianza suprema in materie ecclesiastiche. Da lui dipendono pure gli stabilimenti d'instruzione pubblica e i regolamenti a questo proposito.

Stato degli abitanti del territorio.

X. Gli abitanti dei sobborghi sono considerati come borghesi esterni e non esercitano i diritti di cittadini attivi. Quelli del resto del territorio, fuori dei sobborghi, sono soggetti alla città, ma liberi, eccettuate le imposte e le rendite. Essi sono sotto la giurisdizione del senato. La loro prima instanza è un tribunale particolare. Gli abitanti della città di Trevemunda hanno una magistratura nominata dal senato, la quale forma la loro prima instanza.

Digitized by Google

COSTITUZIONE

DELLA CITTA' LIBERA E ANSEATICA

DI BREMA

Potere supremo dello stato.

I. Il potere supremo risiede nel senato col concorso della borghesia.

Composizione del senato e scelta de' suoi membri.

II. Il senato è composto di quattro borgomastri. Egli si divide in quattro sezioni, ciascuna d'un borgomastro e di sei senatori. Il senato è presieduto da uno dei borgomastri. Egli ha due o un maggior numero di sindaci, quando sia necessario, i quali hanno voto consultivo nelle deliberazioni e pigliano parte tanto agli affari del governo, quanto a quelli dell'esercizio giudiziario, nel civile e nel criminale. I segretarii e gli archivisti sono ristretti all'uffizio di cancelleria e non hanno ingresso al senato che nelle sedute giudiziarie.

Il senato sceglie e nomina i sindaci, segretarii, archivisti alla maggioranza di voti: sceglie pure e sostituisce i suoi proprii

membri. La scelta di un borgomastro è rimessa alla sezione dei sei senatori in cui il posto è vacante, e questi scelgono su tutto il senato. La scelta di un senatore è conferita ad una commissione elettiva di quattro membri, che vengono estratti a sorte a quest'uopo e che prestano un giuramento particolare. Per essere eleggibile ad un posto di senatore, importa avere ventiquattro anni compiuti, essere borghese della città, non avere alcun vincolo di parentela nel senato fino al grado di cugino germano inclusivo e non essere addetto ad alcun servizio straniero. Il nuovo senatore presta giuramento davanti alla borghesia radunata.

Della borghesia.

III. La borghesia è divisa in quattro sezioni per quartieri. Ella non si raduna mai in pieno numero, ma il senatore convoca i notabili parecchie volte all'anno. Le assemblee dei notabili, nominate convenzioni della borghesia, la rappresentano in fatto, ascoltano le proposizioni del senato, poi si dividono, per deliberare, in quattro sezioni, che scelgono a ciascuna volta un presidente. Ciascuna sezione ha un voto e la maggioranza di tre suffragi forma il voto della borghesia. L'assemblea dei notabili e il senato nominano pure deputati, che si riuniscono e formano in certi casi comitati, ad oggetto di deliberare sulle contribuzioni e sul loro uso. Tuttavolta, il senato ha il diritto di confermare la nomina dei deputati notabili.

Nei casi che richieggono il segreto od una pronta spedizione, la borghesia nomina una deputazione d'alcuni membri presi nelle diverse sezioni: questa deputazione, dopo aver prestato davanti al senato un giuramento particolare, si unisce a lui per deliberare sull'affare presente e provvedere alla sua esecuzione.

È il senato quello che conferisce il diritto di borghesia agli stranieri e che riceve il giuramento dei nuovi borghesi. Per essere abile a venir chiamato fra i notabili, bisogna possedere un fondo di almeno 3,000 scudi.

Attribuzioni del senato.

IV. Il senato è rivestito della doppia funzione del governo e dell'amministrazione della giustizia.

§ 1. *Governo.* — Il senato, costituito in corpo governante, esercita la sorveglianza superiore e il potere esecutivo: vigila in qualità di magistratura di polizia alla sicurezza e alla salute generale: nomina agli impieghi pubblici dell'interno, sceglie gli agenti diplomatici e di commercio impiegati all' estero, cura gli affari pubblici in tutta la loro estensione e tratta colle potenze straniere.

§ II. *Giustizia.* — Costituito in corpo giudiziario, il senato amministra la giustizia tanto nel civile quanto nel criminale, dietro alle norme pubblicate dalle procedure e secondo il diritto bremese, adottando sussidiariamente il diritto comune romano.

La giustizia si amministra in prima instanza da parecchi tribunali inferiori, stabiliti tanto per la città quanto pei comuni rurali e che hanno tutti alla loro testa uno o parecchi senatori, assistiti da alcuni uffiziali di giustizia.

Il tribunale superiore è formato da due delle quattro sezioni del senato, riunite a quest'uopo per turno e che prestano un giuramento particolare relativo a questa funzione.

Tuttavolta, questo tribunale è prima instanza per certi casi particolari e per le liti al disopra di 300 scudi. In questo caso, l'appello dalle sentenze consiste in una semplice revisione. Nulladimeno, quando il valore dell'oggetto in litigio sorpassa i mille scudi, ad oggetto di sostituire l'antico appello ai tribunali supremi dell'impero, fu stabilita una revisione superiore sotto il titolo di epurazione. Il giudizio può essere pure nell'uno e nell' altro caso confidato alla facoltà di giurisprudenza di una università.

I tribunali superiori e inferiori, per evitare in quanto è possibile i processi, hanno diritto di nominare nei casi che ne sono suscettibili, una commissione di conciliazione, la quale conferisce colle parti e può essere indifferentemente composta di membri del senato e della borghesia, che sono tenuti di non mai rifiutarsi a commissioni di questo genere. Quanto a ciò che riguarda gli affari litigiosi marittimi, esiste a questo riguardo una

giustizia di pace o commissione conciliatrice permanente, che consiste in due membri del senato, due negozianti e due padroni di nave.

Il senato ha il diritto di far grazia.

L'esercizio della tutela superiore nomina tutti i tutori e rivede i loro conti.

La cessione e l'ipoteca dei beni immobili ha luogo davanti alle due sezioni giudiziarie del senato, e uno de' segretarii inscrive questa cessione nel libro delle ipoteche.

Diritti della borghesia.

V. Il senato domanda il consenso e l'accordo della borghesia, rappresentata dai notabili, nei casi che seguono:

1° Nella confezione delle leggi, eccettuato ciò che è del dominio della polizia, in cui il senato decide solo.

2° Nell'acquisto o nella alienazione dei beni demaniali.

3° In tutto ciò che riguarda lo stabilimento e l' uso delle pubbliche imposte.

4° In tutto ciò che concerne l'amministrazione delle casse pubbliche.

5° Nell'accrescimento o nella diminuzione della forza armata.

6° Nei casi d' alleanze e di trattati da conchiudersi colle potenze estere.

7° Finalmente nelle occasioni di alta importanza e che riguardano il più caro interesse dello stato.

Su tutti questi diversi punti, l'iniziativa della proposizione appartiene al senato: le risoluzioni della borghesia gli sono trasmesse in iscritto: e se questa vi aggiunge qualche modificazione, il consenso del senato è necessario per dar forza di legge all'atto.

Quantunque l'iniziativa appartenga costituzionalmente al senato, nullameno l'uso è invalso e mantenuto, che un qualunque membro dell'assemblea dei notabili può prendere l' iniziativa e fare alla sua assemblea una proposizione, cui questa, se lo creda a proposito, adotta e porta davanti al senato secondo le solite forme.

Partecipazione del commercio.

VI. Il commercio è presieduto dagli anziani, che formano un collegio a cui il senato comunica tutto ciò che può interessare il commercio in generale. Gli anziani convocano allora un'assemblea dei principali negozianti, per comunicar loro il messaggio, e portano quindi al senato il risultamento delle deliberazioni dell'assemblea.

Il consiglio degli anziani del commercio possiede archivii, in cui conserva il processo verbale delle deliberazioni del senato colla borghesia.

Imposte.

VII. La città esige due sorta d'imposte, le dirette e le indirette. Le prime non sono che fondiarie e non personali.

Le imposte indirette consistono sovrattutto in dazii sulle derrate di consumo, in tasse sugli oggetti di lusso, pedaggi e via.

Gli instituti in favore dei poveri si mantengono col mezzo delle contribuzioni volontarie.

Stato militare.

VIII. Il corpo militare che è agli ordini del senato e che consiste ora in tre compagnie di 150 uomini ciascuna, è destinato al mantenimento della quiete e della sicurezza pubblica. Nei casi straordinarii e per lo stesso scopo, il senato provoca la convocazione della borghesia armata, che è a tale oggetto organizzata in compagnie.

Culto e instruzione pubblica.

IX. Le tre confessioni cristiane godono della libertà nell' esercizio del loro culto e dei diritti civili in perfetta eguaglianza.

I ministri del culto nelle quattro prime chiese sono di nomina dei parrocchiani: il senato sceglie gli altri.

Digitized by Google

Il senato esercita la sorveglianza suprema in materie ecclesiastiche. Da lui dipendono pure gli stabilimenti di pubblica instruzione.

Abitanti del territorio.

X. Il territorio è diviso in distretti, presieduti ciascuno da un membro del senato sotto titolo di balio: egli giudica in prima instanza e a lui sono portate tutte le querele. Il senato è l'instanza superiore. Oltracciò, in ciascun distretto e in ciascun villaggio v' hanno i giurati, presi fra gli abitanti. Il borgo di Vegesack ha un' amministrazione municipale. Finchè non abbiano acquistato il diritto di borghesia, gli abitanti dei comuni rurali sono soggetti alla città, ma senza alcuna traccia di servitù. Essi sopportano colla città una parte delle imposte, sono esenti d' un'altra parte e pagano invece una modica contribuzione fondiaria.

Digitized by Google

COSTITUZIONE

DELLA CITTA' LIBERA E ANSEATICA

DI AMBORGO

Potere supremo dello stato.

I. Il potere legislativo e sovrano risiede in comune ed egualmente nel senato e nella borghesia.

Del senato e della scelta de' suoi membri.

II. Il senato è composto di quattro borgomastri, di cui tre giureconsulti ed uno negoziante, e di ventiquattro senatori, di cui undici giureconsulti, e gli altri tredici presi fra i negozianti all'ingrosso, borghesi della città.

Il senato è presieduto da uno dei tre borgomastri giureconsulti. Egli ha quattro sindaci che hanno voto consultivo nelle deliberazioni: i sindaci sono incaricati dei rapporti, tanto nelle relazioni estere che negli affari generali dell' interno, non che della redazione degli atti del senato: eglino prendono posto dopo i borgomastri. Il senato ha inoltre quattro segretarii incaricati della redazione dei processi verbali, della spedizione e

della conservazione degli atti. Uno di loro è protonotaio e un altro archivista.

Il senato sceglie e nomina i sindaci e i segretarii: sceglie e nomina pure i suoi proprii membri a ciascuna vacanza. Per essere eleggibile ad un posto di senatore, bisogna essere borghese della città, avere trent'anni compiuti, professare la religione protestante della confessione d'Augusta, non essere addetto ad alcun servizio straniero e non essere parente in linea ascendente o discendente, nè essere genero o suocero di alcun membro del senato. Due cognati possono sedere in senato nel tempo stesso: non possono esservi però più di cinque parenti o affini al terzo grado.

Il nuovo senatore eletto presta in piede il giuramento riguardante le elezioni e in ginocchio il giuramento particolare del senatore. Egli ascolta, nella stessa positura, la lettura della costituzione cui giura di osservare.

Un borgomastro o senatore eletto è obbligato ad accettare o a lasciare la città, abbandonando al tesoro pubblico la decima parte della sua fortuna.

Della borghesia.

III. La borghesia è divisa in cinque sezioni per parrocchie o quartieri: alla testa di ciascuna di queste sezioni v'hanno anziani, poi diaconi, poi sotto diaconi.

I tre anziani di ciascuna parrocchia si riuniscono e formano un collegio di quindici membri, detto il collegio degli anziani: un altro collegio, detto dei sessanta, si forma della riunione di quarantacinque diaconi, nove per ciascuna parrocchia, ai quindici anziani: quello detto dei centottanta si forma della riunione di centoventi sotto diaconi, ventiquattro per parrocchia, al collegio dei sessanta.

Gli anziani hanno i loro archivii particolari e un segretario particolare: scelgono, per riempiere i posti vacanti nel loro collegio, fra i diaconi: due membri del senato assistono a questa elezione: eleggono pure diaconi fra i sotto diaconi e i sotto diaconi sono eletti dai diaconi fra i borghesi. V'hanno ancora in ciascuna parrocchia sei supplenti, nominati aggiunti, destinati a sostituire i sotto diaconi.

Digitized by Google

Oltre a questi collegi superiori, che sono tenuti sotto pena di ammenda a concorrere a tutte le convocazioni della borghesia, qualunque altro borghese proprietario d'una casa, sul prezzo della quale egli possiede almeno 1,000 scudi di banca, e 2,000 scudi se questa casa è situata fuori delle mura sul territorio della città, ha il diritto di assistere all'assemblea generale della borghesia e di votarvi, come lo hanno i capitani della milizia borghese, i deputati della camera, quelli del commercio e gli anziani dei corpi e mestieri, quand'anche i deputati di queste ultime classi non fossero possessori di case. Le deliberazioni hanno luogo per parrocchie ad un voto, e la pluralità forma il voto della borghesia.

Il senato comunica coll'assemblea generale della borghesia, tanto in corpo quanto per una deputazione di due membri: e comunica coi collegi superiori, coll'intermediario di questa medesima deputazione.

È il senato quegli che conferisce il diritto di borghesia e riceve il giuramento del nuovo borghese. I soli borghesi della confessione d'Augusta hanno il diritto di essere eletti membri dei collegi superiori e di mostrarsi alle assemblee della borghesia.

Attribuzioni del senato.

IV. Il senato è rivestito della doppia funzione del governo o potere esecutivo e dell' amministrazione della giustizia.

§ I. *Governo.* — Il senato costituito in corpo governante esercita la sorveglianza superiore e il potere esecutivo, tanto in corpo che col mezzo de'suoi membri, ai quali vengono attribuite particolarmente varie funzioni del governo: vigila nella sua qualità di magistratura di polizia alla sicurezza e alla salute generale: nomina gli agenti diplomatici e quelli del commercio impiegati all' estero: ha la gestione degli affari pubblici in tutta la loro ampiezza e tratta colle potenze straniere: convoca le assemblee della borghesia quando lo crede necessario, coll'obbligo di farlo almeno ogni tre mesi: e quando crede potersene dispensare, è tenuto di farne conoscere i motivi al collegio degli anziani.

Questo li trasmette agli altri collegi, per sapere se non vi abbia luogo a desiderare convocata un'assemblea.

§ II. *Giustizia.* — Il senato, costituito in corpo giudiziario, amministra la giustizia, sì nel civile che nel criminale, dietro ai regolamenti pubblicati dalle procedure e a seconda del diritto comune romano.

Il senato giudica in prima instanza per mezzo dei suoi membri delegati a quest' uopo, cioè: i borgomastri in materia civile e i pretori in materia civile, criminale e di polizia.

Egli giudica in seconda instanza, nel civile in sedute per sezioni, e nel criminale in sedute generali: in questo caso è presieduto solamente da due borgomastri.

Il senato gode del diritto di far grazia ai delitti capitali, ma solamente in quanto che ne mitiga le pene.

Esercita la tutela superiore.

La cessione e l'ipoteca dei beni immobili ha luogo pubblicamente davanti al senato ed è quindi formalmente inscritta da un segretario nel libro delle ipoteche.

Dei diritti della borghesia.

V. La borghesia divide pienamente col senato il potere legislativo.

Il senato non può agire senza il consentimento e l'accordo della borghesia nei casi seguenti:

1° Nella confezione delle leggi e in tutto ciò che riguarda i punti costituzionali.

2° Nei casi di alleanze e di trattati da conchiudersi colle potenze straniere.

3° Nell' accrescimento o nella diminuzione della forza armata detta guarnigione e nei cambiamenti da introdurre nelle misure di difesa.

4° Nel permesso da accordarsi al libero esercizio di qualche nuovo culto.

5° Nella disposizione dei beni e nella amministrazione degli instituti destinati ai poveri.

6° Nell' acquisto e nella alienazione dei beni demaniali della città, come di tutto ciò che appartiene al tesoro pubblico.

7o Nello stabilimento di imposte d'ogni genere, sia dirette che indirette.

8o Nella concessione di nuovi privilegi.

9o Nelle concessioni da farsi sulla cassa della città, cassa nella quale si versano tutte le rendite ordinarie e straordinarie della città e che provvede a tutte le spese pubbliche. L'amministrazione di questa cassa unitamente a tutti gli affari che vi hanno tratto, è confidata a dieci deputati della borghesia, eletti da essa a tal uopo per sei anni: nel corso di questa gestione, i deputati non possono essere eletti senatori.

Su tutti questi punti, l'iniziativa della proposizione appartiene al senato. Tuttavolta, il collegio degli anziani, una delle funzioni del quale è di vegliare a ciò che la condotta del senato non s'allontani mai dai principii costituzionali, ha il diritto di prendere l'iniziativa, quando la borghesia avendo messo innanzi un voto e avendolo fatto conoscere al senato, questo ricusa di convertire il voto in una proposizione formale.

La risoluzione generale o il voto della borghesia viene rimesso per iscritto al senato. Se la borghesia ha acceduto, la proposizione ha forza di legge: ma il senato ha il diritto di respingere le modificazioni che fossero state fatte alla proposizione, comunicando tuttavolta i suoi motivi di rifiuto alla borghesia. Egli ha pure il diritto di riprodurre fino alla terza volta proposizioni declinate dalla borghesia. Se dopo la terza volta il senato persiste nella sua opinione e la borghesia nel suo rifiuto, si instituisce da una parte e dall'altra un comitato di conciliazione composto di otto o dieci senatori e di otto o dieci borghesi estratti a sorte, il quale decide sovranamente dell'accettazione o del rifiuto della proposizione: queste sedute non debbono durare più di quindici giorni.

La borghesia gode ancora particolarmente del diritto di nominare la maggior parte dei membri delle deputazioni borghesi nei varii dipartimenti e gli amministratori di varie fondazioni.

Collegi commerciali.

VI. Il commercio della città è rappresentato in generale da una deputazione composta di sei membri eletti da tutto il corpo del commercio e a cui viene aggiunto uno degli anziani del corpo dei padroni di nave. I sei membri negozianti sono rinnovati uno ad uno ogni anno. Questa deputazione vigila alla salute del commercio ed esercita una sorveglianza attiva su tutto ciò che concerne questa parte: essa concorre alla nomina degli agenti di cambio e determina con loro il corso commerciale.

Il collegio dei borghesi dell' ammiragliato ha l'amministrazione dei pedaggi del porto e di tutto ciò che concerne la sicurezza della navigazione dell' Elba fino alla sua imboccatura.

Imposte.

VII. La città esige due sorta d' imposte, le dirette e le indirette.

Le imposte indirette consistono sovrattutto in dazii sulle derrate di consumo , in tasse sugli oggetti di lusso, in pedaggi sulle mercanzie.

Ciascun borghese paga per ogni anno un quarto per cento del valore de'suoi beni immobili. Questa contribuzione si paga segretamente e l' ammontare è lasciato alla coscienza e alla buona fede di ciascuno. Nei casi straordinarii, si leva una contribuzione di un quarto per cento su tutti i beni, tanto immobili che mobili: il pagamento ha luogo nel modo medesimo.

Stato militare.

VIII. La guarnigione, che consiste in un reggimento di fanteria di 1500 uomini, una compagnia di dragoni di 72 e una artiglieria di 92 uomini, è destinata al mantenimento della quiete e della sicurezza pubblica. L'amministrazione della guarnigione è affidata ad un consiglio di guerra, composto di sei membri del senato e dieci borghesi. Il comando ne è affidato al senato, che tuttavolta non può far marciare più di trenta uomini senza

darne avviso al collegio degli anziani. La borghesia è pure costituita in guardia nazionale e divisa in cinquantacinque compagnie.

Culto e istruzione pubblica.

IX. Tutte le confessioni cristiane, come anche gli Ebrei, godono della libertà nell'esercizio del loro culto: tuttavolta, veduto il loro piccolo numero, i cattolici, i riformati e gli altri non hanno che oratorii serviti da sacerdoti di loro nomina.

Il senato, riunito al collegio dei sessanta, esercita la sorveglianza suprema in materie ecclesiastiche: riunito al collegio degli anziani, esercita la sorveglianza sugli stabilimenti superiori di pubblica instruzione: le scuole inferiori dipendono dai consigli delle chiese o dai consigli particolari.

Abitanti del territorio.

X. Gli abitanti del territorio hanno la loro giurisdizione particolare. Ciascun distretto ha un pretore, membro del senato, che giudica in prima instanza: il senato è l'instanza superiore. Un distretto solamente è sotto la giurisdizione del collegio degli anziani. Il porto di Cuxhaven e la città di Ritzebüttel formano un baliaggio particolare. Il balio è un senatore che riunisce in sè tutti i poteri.

Digitized by Google

Digitized by Google

Confederazione Germanica

ATTO COSTITUZIONALE FEDERATIVO DELL' ALEMAGNA

(8 GIUGNO 1815)

In nome della santissima e indivisibile Trinità:

I principi sovrani e le città libere dell' Alemagna, animate dal desiderio di mettere ed eseguimento l' articolo 6 del trattato di Parigi del 30 maggio 1814, e convinti dei vantaggi che risulteranno dalla loro solida e durevole unione per la sicurezza e per l'indipendenza dell'Alemagna e per l' equilibrio dell' Europa, convennero di formare una confederazione perpetua ed hanno per tale effetto munito dei loro pieni poteri i loro inviati e deputati al congresso di Vienna, cioè: *(qui seguono i nomi dei plenipotenziarii).*

E conformemente alla succennata risoluzione, i plenipotenziarii sovrannominati, dopo essersi ricambiati i loro pieni poteri trovati in buona forma, concertarono e sancirono gli articoli che seguono:

I. *Disposizioni generali.*

1. I principi sovrani e le città libere d' Alemagna comprendono in questa transazione le loro maestà l'imperatore d'Austria

e i re di Prussia, di Danimarca e dei Paesi Bassi, e segnatamente:

L' imperatore d' Austria e il re di Prussia per tutti quelli fra i loro dominii che anticamente hanno appartenuto all' impero germanico:

Il re di Danimarca, pel ducato di Holstein:

Il re dei Paesi Bassi, pel gran ducato di Lussemborgo.

Stabiliscono inoltre fra loro una confederazione perpetua che porterà il nome di Confederazione Germanica.

2. Lo scopo di questa confederazione è il mantenimento della sicurezza esterna ed interna dell' Alemagna, dell'indipendenza e dell' inviolabilità degli stati confederati.

3. I membri della confederazione, come tali, hanno eguali diritti: eglino si obbligano in egual modo a mantenere l'atto che costituisce la loro unione.

4. Gli affari della confederazione saranno confidati ad una dieta federativa, nella quale tutti i membri voteranno per mezzo dei loro plenipotenziarii, sia individualmente, sia collettivamente, nel modo che segue, senza pregiudizio del loro grado:

		voti
1	Austria	1
2	Prussia	1
3	Baviera	1
4	Sassonia	1
5	Hanovre	1
6	Wurtemberg	1
7	Bade	1
8	Assia elettorale	1
9	Granducato di Assia	1
10	Danimarca per Holstein	1
11	Paesi Bassi per Lussemborgo . . .	1
12	Case granducali e ducali di Sassonia . .	1
13	Brunswick e Nassau	1
14	Mecklemborgo-Schwerin e Strelitz . .	1
15	Holstein-Oldemborgo, Anhalt e Schwartzborgo	1

	voti
16 Hohenzollern, Lichtenstein, Reuss, Schaumborgo-Lippe, Lippe e Waldek	1
17 Le città libere di Lubecca, Francoforte, Brema e Amborgo	1
Totale	17

5. L'Austria presiederà alla dieta federativa. Ciascuno stato della confederazione ha il diritto di far proposizioni: e quello che presiede è tenuto a porle in deliberamento in uno spazio di tempo che verrà stabilito.

6. Quando si tratterà di leggi fondamentali da discutere o di cambiamenti da apportare nelle leggi fondamentali della confederazione, di misure da prendersi in rapporto all'atto federativo medesimo, di instituzioni organiche o di altre cose di un interesse comune da adottare, la dieta formerassi in assemblea generale, e in questo caso la distribuzione dei voti avrà luogo nella maniera seguente, calcolata sulla estensione rispettiva degli stati individuali:

	voti
L' Austria avrà	4
La Prussia	4
La Sassonia	4
La Baviera	4
L' Hanovre	4
Il Wurtemberg	4
Bade	3
Assia elettorale	3
Granducato di Assia	3
Holstein	3
Lussemborgo	3
Brunswick	2
Mecklemborgo-Schwerin	2
— Nassau	2
Sassonia-Weimar	1

	voti
Sassonia-Gotha	1
— Coborgo	1
— Meiuingen	1
— Hidburghausen	1
Mecklemborgo-Strelitz	1
Holstein-Oldemborgo	1
Anhalt Dessau	1
— Bernborgo	1
— Cothen	1
Schwarzborgo Sondershausen	1
— Rudolstadt	1
Hohenzollern-Hechingen	1
Lichtenstein	1
Hohenzollern-Sigmaringen	1
Waldeck	1
Reuss, ramo primogenito	1
— cadetto	1
Schaumborgo-Lippe	1
Lippe	1
La città libera di Lubecca	1
— Francoforte	1
— Brema	1
— Amborgo	1
Totale	69

La dieta, occupandosi delle leggi organiche della confederazione, esaminerà se si debbano accordare voti collettivi agli antichi stati dell' impero mediatizzati.

7. La quistione di sapere se un affare debba essere discusso dall'assemblea generale, conformemente ai principii sovra stabiliti, sarà decisa nella assemblea ordinaria a maggioranza di suffragi.

L'assemblea medesima preparerà i progetti di risoluzione che debbono essere portati all' assemblea generale e fornirà a quest'ultima tutto ciò che sarà necessario per adottarli o respingerli. Si deciderà per maggioranza di suffragi, tanto nell' as-

semblea ordinaria quanto nell'assemblea generale, colla differenza però, che nella prima basterà la maggioranza assoluta, mentre nell'altra i due terzi dei voti saranno necessarii per formare la maggioranza. Quando vi abbia parità di suffragi nell'assemblea ordinaria, il presidente deciderà la quistione. Tuttavia, ogniqualvolta si tratterà di accettazione o di cambiamenti di leggi fondamentali, d'instituzioni organiche, di diritti individuali o di cose di religione, la pluralità dei voti non basterà nè nell'assemblea ordinaria nè nell'assemblea generale.

La dieta è permanente. Ella può nulladimeno, quando gli oggetti portati alle sue determinazioni saranno al loro termine, aggiornarsi ad un tempo stabilito, non però al di là di quattro mesi.

Tutte le disposizioni ulteriori relative all'aggiornamento e alla spedizione degli affari d'urgenza che potessero sopraggiungere durante l'aggiornamento, sono riserbati alla dieta che se ne occuperà trattando della redazione delle leggi organiche.

8. Quanto all'ordine nel quale voteranno i membri della confederazione, è stabilito che, fino a quando la dieta sarà occupata della redazione delle leggi organiche, non vi avrà alcuna regola a questo riguardo: e qualunque sia l'ordine che verrà tenuto, esso non potrà pregiudicare ad alcuno dei membri, nè stabilire una massima per l'avvenire. Dopo la redazione delle leggi organiche, la dieta delibererà sul modo di stabilire a questo riguardo una norma permanente, per cui si allontanerà il meno possibile da quelle che ebbero luogo nell'antica dieta, e segnatamente dopo il decreto della deputazione dell'Impero del 1803. L'ordine che verrà adottato non influirà d'altronde per nulla sul grado e sulla presidenza dei membri della confederazione fuori de' loro rapporti colla dieta.

9. La dieta siederà a Francoforte sul Meno. La sua apertura è stabilita al primo settembre 1815.

10. Il primo oggetto da trattarsi dalla dieta dopo la sua apertura, sarà la redazione delle leggi fondamentali della confederazione o delle instituzioni organiche relativamente a' suoi rapporti esterni, militari ed interni.

11. Gli stati della confederazione s'impegnano a difendere

contro qualunque assalto, tanto l'Alemagna intiera quanto ciascuno stato individuale dell' unione, e si guarentiscono reciprocamente tutti quelli dei loro dominii che trovansi compresi in questa unione.

Quando la guerra è dichiarata dalla confederazione, nessun membro può intavolare negoziati particolari col nemico, nè stringere la pace o un armistizio senza il consenso degli altri.

I membri della confederazione, riserbandosi il diritto di formare alleanze, si obbligano tuttavolta a non contrarre alcun impegno che fosse diretto contro la sicurezza della confederazione o degli stati individuali che la compongono.

Gli stati confederati s'impegnano pure di non farsi la guerra sotto verun pretesto e di non terminare le loro differenze colla forza delle armi, cui sommetteranno alla dieta. Questa si proverà con una commissione a tranquillare le parti: se non vi riesce e quando una sentenza giuridica diviene necessaria, sarà provveduto con un giudizio austregale *(austregal instanz)* bene organizzato, a cui le parti in litigio si rasseguerauno senza appello.

II. *Disposizioni particolari.*

Oltre ai punti regolati dagli articoli precedenti, relativi allo stabilimento della confederazione, gli stati confederati sonosi nello stesso tempo convenuti di stabilire, in rapporto ai seguenti oggetti, le disposizioni contenute negli articoli qui sotto, i quali debbono avere la stessa forza e valore che quelli che precedono.

12. I membri della confederazione, i cui dominii non contano una popolazione di 300,000 anime, si riuniranno a case regnanti della stessa famiglia o ad altri stati della confederazione, la cui popolazione, unita alla loro, raggiungerà il numero indicato, per formare in comune un tribunale supremo.

Tuttavolta, negli stati di una popolazione meno numerosa dove già esistono cosiffatti tribunali di terza instanza, saranno conservati nella loro qualità attuale, purchè la popolazione degli stati a cui appartengono non sia al di sotto di 150,000 anime.

Digitized by Google

Le quattro città libere avranno il diritto di riunirsi fra loro per l'instituzione di un tribunale supremo comune.

Ciascuna delle parti che saranno in litigio davanti a questi tribunali supremi comuni, sarà autorizzata ad esigere il rimando della procedura alla facoltà di diritto d'una università straniera per farvi portare sentenza definitiva.

13. Vi avranno assemblee di stati in tutti i paesi della confederazione.

14. Per assicurare agli antichi stati dell' Impero che furono mediatizzati nel 1806 e nei susseguenti anni, diritti eguali in tutti i paesi della confederazione e conformi ai rapporti attuali, gli stati confederati stabiliscono le seguenti massime:

1° Le case dei principi e corti mediatizzate non appartengono per ciò meno all' alta nobiltà d' Alemagna e conservano i diritti d' eguaglianza di nascita colle case sovrane, come finora ne godettero.

2° I capi di queste case formano la prima classe degli stati nei paesi a cui appartengono: essi sono, come anche le loro famiglie, nel novero dei maggiormente privilegiati, massime in materia d' imposte.

3° Conservano in generale per le loro persone, le loro famiglie e i loro beni, tutti i diritti e le prerogative inerenti alle loro proprietà e che non appartengono all' autorità suprema o agli attributi del governo. Fra i diritti loro assicurati da questo articolo saranno specialmente e segnatamente compresi:

(*a*) La libertà illimitata di soggiornare in ciascuno stato appartenente alla confederazione, trovandosi in pace con esso.

(*b*) Il mantenimento dei patti di famiglia, conformemente all' antica costituzione d' Alemagna e la facoltà di legare i loro beni e i membri delle loro famiglie con disposizioni obbligatorie, le quali nulladimeno debbono essere portate a cognizione del sovrano e delle autorità pubbliche. Le leggi per cui questa facoltà fu ristretta finora non sono applicabili ad alcun caso avvenire.

(*c*) Il privilegio di non essere giustiziabili che dai tribunali superiori e l'esenzione da qualunque circoscrizione militare per essi e per le loro famiglie.

Digitized by Google

(*d*) L'esercizio della giurisdizione civile e criminale in prima instanza, e se i dominii sono abbastanza considerevoli, in seconda instanza, della giurisdizione forestale, della polizia locale e della inspezione delle chiese, delle scuole e delle fondazioni pie: ogni casa in conformità delle leggi del paese a cui rimangono sottomessi, non che ai regolamenti militari e alla sorveglianza suprema riserbata al governo, relativamente agli oggetti delle prerogative surriferite.

Per meglio determinare queste prerogative, come in generale, per regolare e consolidare i diritti dei principi, conti e signori mediatizzati in un modo uniforme in tutta la confederazione germanica, l' ordinanza pubblicata a quest' uopo da S. M. il re di Baviera nel 1807 sarà adottata come regola generale.

L'antica nobiltà immediata dell' Impero godrà dei diritti enunziati nei paragrafi (*a*) e (*b*), di quello di sedere nell'assemblea degli stati, d' esercitare la giurisdizione patrimoniale e forestale, la polizia locale, il patronato delle chiese, non che quello di non essere giustiziabile dai tribunali ordinarii. Questi diritti non saranno tuttavolta esercitati che a norma di regolamenti stabiliti in proposito dalle leggi del paese nel quale i membri di questa nobiltà hanno i loro dominii.

Nelle province staccate dall'Alemagna dalla pace di Luneville del 9 febbraio 1801 e che ora di nuovo le vennero restituite, l'applicazione dei principii sovraccennati relativamente all'antica nobiltà immediata dell' Impero, sarà soggetta alle modificazioni rese necessarie dalle relazioni che in queste province esistono.

15. La continuazione delle rendite dirette e sussidiarie assegnate sul dazio della navigazione del Reno, non che le disposizioni prese dalla deputazione dell' Impero del 25 febbraio 1803, relativamente al pagamento dei debiti e pensioni accordate a persone ecclesiastiche o laiche, saranno guarentite dalla confederazione.

I membri dei cessati capitoli delle chiese cattedrali, come pure quelli dei capitoli liberi dell' Impero, hanno il diritto di godere delle pensioni che loro sono assegnate dal suddetto de-

creto della deputazione, in qualunque siasi paese, trovantesi in pace colla confederazione germanica.

I membri dell' ordine teutonico che non hanno ancora ottenuto pensioni sufficienti, le otterranno a norma dei principii stabiliti pei capitoli delle chiese cattedrali dalle determinazioni della deputazione dell' Impero del 1803: e i principi che acquistarono antichi dominii dell' ordine teutonico, pagheranno queste pensioni proporzionatamente alla loro parte nei beni dell'ordine medesimo.

La dieta della confederazione si occuperà delle misure da prendersi per la cassa di sostentamento e per le pensioni dei vescovi ed altri ecclesiastici dei paesi sulla riva sinistra del Reno, le quali pensioni saranno trasferite ai possessori attuali dei suddetti paesi: questa bisogna verrà regolata nello spazio d'un anno, e fino a quell' epoca il pagamento delle pensioni avrà luogo come lo ebbe finadesso.

16. La differenza delle confessioni cristiane nei paesi e territorii della confederazione germanica non ne recherà alcuna nel godimento dei diritti civili e politici. La dieta prenderà in considerazione i mezzi di operare nel modo più uniforme il miglioramento dello stato civile di coloro che professano la religione ebraica in Alemagna, e si occuperà particolarmente delle misure per cui si potrà loro assicurare e guarentire negli stati della confederazione germanica la permanenza dei diritti civili, a condizione ch' eglino si sottomettano a tutti gli obblighi degli altri cittadini. Intanto, i diritti già accordati ai membri di questa religione pel tale o tale altro atto speciale, saranno loro conservati.

17. La casa dei principi Tour-et-Taxis conserverà il dominio e le rendite delle poste negli stati confederati, quali le furono assicurate dal decreto della deputazione dell' Impero del 25 febbraio 1803 o da convenzioni posteriori, per ciò che non sarà altramente disposto da nuove convenzioni liberamente stipulate dall' una e dall' altra parte. In ogni caso, i diritti e le pretese di questa casa, sia alla conservazione delle poste, sia ad una giusta indennità, quali furono dal suddetto decreto stabiliti, saranno mantenuti. Questa disposizione applicasi pure ai casi

in cui l' antica amministrazione delle poste fosse stata abolita dopo il 1803, in contravvenzione al disposto della deputazione dell' Impero, a meno che l' indennità non fosse stata definitivamente stabilita da una convenzione particolare.

18. I principi e le città libere d' Alemagna sono intese di assicurare ai sudditi degli stati confederati i diritti seguenti:

1° Quello di acquistare e di possedere beni immobili fuori dei confini dello stato in cui hanno domicilio, senza che lo stato straniero possa assoggettarli a contribuzioni o carichi diversi da quelli che i proprii sudditi sostengono.

2° (*a*) Quello di passare da uno stato confederato ad un altro, purchè sia provato che quello in cui si stabiliscono, li riceve come sudditi.

(*b*) Di entrare al servizio civile o militare di qualunque stato confederato, beninteso tuttavolta che l' esercizio dell' uno e dell' altro di questi diritti non comprometta l' obbligazione al servizio militare imposto dall' antica patria. E perchè a questo riguardo la differenza delle leggi sull' obbligo del servizio militare non conduca a risultati ineguali e nocevoli al tale o tale altro stato particolare, la dieta della confederazione delibererà intorno ai mezzi di stabilire una legislazione uniforme per quanto è possibile su questo proposito.

3° L'affrancamento da ogni specie di diritto d' uscita o di detrazione od altra imposta particolare, nel caso in cui eglino trasportassero la loro fortuna da uno stato confederato ad un altro, purchè non sia stato altramente disposto da convenzioni particolari e reciproche.

4° La dieta si occuperà nella sua prima riunione di una legislazione uniforme sulla libertà della stampa e sulle misure da prendersi per guarentire gli autori e gli editori contro la contraffazione delle loro opere.

19. Gli stati confederati si riserbano il diritto di deliberare nella prima riunione della dieta a Francoforte, sul modo di regolare le relazioni di commercio e di navigazione da uno stato all' altro, dietro ai principii addotti dal congresso di Vienna.

20. Il presente atto sarà ratificato da tutte le parti contraenti, e le ratificazioni saranno, nello spazio di sei settimane

o più presto se sia possibile, indirizzate alla cancelleria di corte e di stato di S. M. l'imperatore d' Austria a Vienna: esse saranno pure depositate negli archivi della confederazione nell'apertura della dieta.

In fede del che, tutti i plenipotenziarii firmarono il presente instromento e vi apposero il suggello delle loro armi.

A Vienna, 8 giugno 1815.

(Seguono le segnature.)

Digitized by Google

Digitized by Google

ATTO FINALE

Delle conferenze ministeriali tenute per compiere e consolidare l' organizzamento della Confederazione Germanica.

I principi sovrani e le città libere di Alemagna, considerando l' impegno da loro preso nella fondazione della confederazione germanica di consolidare e perfezionare la loro unione, dando lo sviluppo necessario alle disposizioni fondamentali dell'atto federale: considerando inoltre che, per rendere indissolubili i vincoli che riuniscono la totalità degli stati d' Alemagna in un sistema di pace e di reciproca benevolenza, essi non dovevano più indugiare a soddisfare con deliberazioni prese in comune all' obbligo loro imposto e ad un bisogno generalmente sentito, nominarono a tale uopo i loro plenipotenziarii, i quali riuniti a Vienna in conferenze di gabinetto, dopo lo scambio dei pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno maturamente esaminato e combinato le viste e le proposizioni dei loro governi rispettivi, e in seguito a questo lavoro, si sono definitivamente intesi circa gli articoli che seguono:

Art. 1. La confederazione germanica è l' unione federativa dei principi sovrani e delle città libere d'Alemagna, unione che poggia sul diritto pubblico dell'Europa ed è formata pel mantenimento dell' indipendenza e della inviolabilità degli stati che vi sono compresi, come anche per la sicurezza interna ed esterna dell' Alemagna in generale.

2. Quanto alle sue relazioni interne, questa confederazione forma un corpo di stati indipendenti fra loro e legati da diritti e da doveri reciprocamente e liberamente stipulati. Quanto alle sue relazioni esterne, ella costituisce una potenza collettiva stabilita sur un principio di unità politica.

3. L'estensione e i limiti che la confederazione ha prescritti all' esercizio de' suoi poteri, sono indicati dall'atto federale, che è il patto primitivo e la prima legge fondamentale di questa unione. Enunziando lo scopo della confederazione, quest'atto determina nel tempo medesimo i suoi diritti e i suoi obblighi.

4. Il diritto di sviluppare e di compiere il patto fondamentale, quando lo scopo che esso ha consacrato lo richiede, appartiene alla riunione dei membri della confederazione. Tuttavolta, le risoluzioni da prendere per quest' uopo non potranno nè trovarsi in contraddizione coi principii dell' atto federale, nè allontanarsi dal carattere primitivo dell' unione.

5. La confederazione è indissolubile pel principio stesso della sua instituzione: per conseguenza, nessuno de' suoi membri è libero di staccarsene.

6. La confederazione non comprendendo, secondo la sua instituzione primitiva, che gli stati i quali ne fanno attualmente parte, l' ammessione di un nuovo membro non può aver luogo che quando essa è unanimemente giudicata compatibile colle relazioni esistenti e coll' interesse generale degli stati confederati.

7. La dieta federativa formata dai plenipotenziarii di tutti gli stati confederati, rappresenta la confederazione nel suo complesso: ella è l'organo costituzionale e perpetuo della sua volontà e della sua azione.

8. I plenipotenziarii alla dieta sono individualmente dipendenti dai loro sovrani rispettivi e responsabili verso essi soli della esecuzione fedele delle loro instruzioni, come in generale dell' esercizio delle funzioni loro.

9. La dieta federativa non adempie a' suoi obblighi e non esercita i suoi poteri se non nei limiti che le sono assegnati, tanto dalle disposizioni dell' atto federale, quanto dalle leggi fondamentali posteriormente stabilite in conformità di questo atto, e in difetto di queste leggi, dallo scopo dell' unione quale fu enunziato nell'atto federale medesimo.

10. La volontà generale della confederazione si manifesta per mezzo dei decreti della dieta, emanati nelle forme legali: sarà tenuto per legale e obbligatorio qualunque decreto il quale, nei limiti della competenza della dieta, sarà stato votato liberamente

Digitized by Google

in seguito di una deliberazione, sia nel consiglio permanente o consiglio dei diecisette, sia nell' assemblea generale, secondo ciò che viene stabilito a questo proposito dalle disposizioni delle leggi fondamentali.

11. Come regola generale, le risoluzioni relative alla direzione degli affari comuni della confederazione sono prese nel consiglio dei diecisette a maggioranza assoluta di voti. Questa forma avrà luogo in tutti i casi in cui si tratti di applicare principii generali già stabiliti o di mettere in esecuzione leggi o risoluzioni precedentemente adottate. Essa sarà seguita generalmente per tutte le deliberazioni che non trovansi eccettuate dall' atto federale o da regolamenti posteriori.

12. La dieta non formasi in consiglio generale se non nei casi espressamente specificati dall' atto federale: oltre a ciò, la dieta formerassi in generale consiglio quando si tratti d'una dichiarazione di guerra, o della ratificazione di un trattato di pace, ovvero dell'ammessione di un nuovo membro nella confederazione. Se in un caso particolare vi abbia dubbio sulla forma da scegliere, il consiglio dei diecisette ha il diritto di decidere la questione. Le risoluzioni dell' assemblea generale esigono una maggioranza dei due terzi dei voti.

13. Nessuna decisione a pluralità di suffragi può aver luogo nei casi che seguono:

1° Per adottare nuove leggi fondamentali o per modificare quelle che già esistono:

2° Per le instituzioni organiche servienti di mezzi d' esecuzione in riguardo ad oggetti direttamente legati allo scopo della confederazione:

3° Per l'introduzione di un nuovo membro nella confederazione:

4° Per gli affari concernenti la religione.

Non vi potrà tuttavia aver luogo definitiva decisione intorno ad oggetti di questa natura, senza che i membri i quali si oppongono all'avviso della maggioranza abbiano comunicati i motivi della loro opposizione e senza che questi motivi siano stati debitamente esaminati e discuss .

14. Per ciò che riguarda in particolare le instituzioni or-

ganiche, non solamente la quistione preventiva, se v'abbia luogo ad occuparsene nelle circostanze date, ma anche le basi e le disposizioni essenziali dei piani presentati a quest' uopo saranno risoluti in assemblea generale e ad unanimità di suffragi. Se la decisione è favorevole al progetto, le deliberazioni sulle circostanze dell' esecuzione saranno del dominio del consiglio permanente, il quale deciderà a pluralità di voti tutte le quistioni relative, e potrà, se lo creda conveniente, nominare fra i suoi membri una commissione incaricata di conciliare le opinioni diverse, soddisfacendo per quanto è possibile agli interessi e alle viste di ciascun governo.

15. Negli affari in cui si tratta dei diritti individuali e che non riguardano gli stati confederati come membri dell' unione, ma nella loro qualità di stati indipendenti, nessuna risoluzione obbligatoria potrebbe essere presa senza il libero consenso di coloro che vi sono specialmente interessati. Lo stesso avviene nel caso in cui fossero richieste da uno stato della confederazione, prestazioni e contribuzioni particolari, non comprese nelle obbligazioni comuni a tutti.

16. Quando i dominii di una delle case sovrane dell' Alemagna passano per successione ad un'altra di queste case, appartiene al corpo della confederazione il decidere se il nuovo possessore debba godere dei voti inerenti ai detti dominii nell'assemblea generale, atteso che nel consiglio permanente ciascun membro della confederazione non possa avere più di un voto.

17. La dieta è chiamata a conservare intatto lo spirito dell'atto ederale, pronunziando conformemente allo scopo dell'unione sui dubbi che l'una o l'altra delle disposizion idi quest'atto possa far nascere, assicurandogli la sua giusta applicazione in tutti i casi n cui fosse necessario interpretarlo.

18. Il mantenimento inviolabile della pace nel seno della confederazione essendo uno dei principali oggetti di questa unione, ogni volta che la tranquillità interna del corpo germanico sarà minacciata o turbata in un modo qualunque, la dieta prenderà le determinazioni necessarie per conservarla o per ristabilirla, conformandosi per questo effetto alle disposizioni enunciate negli rticoli che seguono.

19. Quando sono a temersi le vie di fatto, od hanno effettivamente avuto luogo fra i membri della confederazione, la dieta procederà a misure provvisorie, onde prevenire o arrestare qualunque impresa mirante ad ottenere giustizia con mezzi violenti. Essa veglierà anzitutto al mantenimento dello stato di possesso.

20. Quando la dieta trovisi nel caso di riempiere questo dovere sulla richiesta di un membro della confederazione e lo stato di possesso sia dubbioso, ella è spezialmente autorizzata ad invitare uno dei governi confederati posto nella vicinanza del territorio, a far esaminare sommariamente e senza indugio dalla corte di giustizia suprema il fatto dell' ultimo possesso legale e le circostanze che diedero luogo al litigio: salvo alla dieta di assicurare con tutti i mezzi posti a sua disposizione in tal caso l' esecuzione della sentenza pronunziata dalla detta corte, se lo stato contro cui essa è diretta non si arrenda liberamente all'intimazione che gliene fosse stata fatta.

21. Nelle differenze tutte sottoposte alla dieta in virtù dell'atto federale, la dieta proverà anzitutto le vie di conciliazione, mediante una commissione a cui se ne affiderà l' incarico. Se l'affare non possa così comporsi, la dieta ne provocherà la decisione con un giudizio austregale, osservando, per quanto non sarà stabilito altramente, le regole prescritte sulle giurisdizioni austregali dal decreto del 16 giugno 1817, non che le instruzioni particolari ch' ella riceverà congiuntamente al presente atto.

22. Alloraquando, conformemente al suddetto decreto, la corte suprema di uno stato confederato fu scelta per servire di corte austregale, ad essa sola appartiene la direzione del processo e la decisione dell' affare in tutti i suoi punti principali ed accessorii, senza che nè la dieta nè il governo del paese vi possano concorrere. Tuttavolta quest' ultimo, se ne sia richiesto dalla parte litigante, debbe prendere le misure necessarie per accelerare il giudizio.

23. In difetto di altre regole di decisione, il tribunale austregale pronunzierà dietro alle autorità giuridiche sussidiariamente ammesse in cause di questa natura dagli antichi tribunali del-

' Impero e in quanto esse troverannosi applicabili alle attuali relazioni degli stati confederati.

24. L' instituzione del giudizio austregale per la confederazione non deroga alle giurisdizioni austregali stabilite da patti di famiglia o da altre convenzioni anteriori, e sarà sempre libero ai governi confederati di convenire a loro grado, sia per un caso speciale, sia per tutte le contestazioni che potrebbero sopraggiungere fra loro.

25. Il mantenimento dell' ordine e della tranquillità nell' interno degli stati confederati appartiene ai governi soli: tuttavolta l' interesse comune della confederazione e l'obbligo de'suoi membri di prestarsi aiuto vicendevolmente, ammettono come eccezione a questo principio la cooperazione generale, nel caso d'una resistenza formale provata da un governo, in quello d'una aperta ribellione e in quello di movimenti pericolosi minaccianti ad un tempo più d'uno stato della confederazione.

26. Quando in uno stato confederato la tranquillità pubblica è compromessa da atti di resistenza formale alle autorità stabilite e vi abbia luogo a temere che il movimento sedizioso si comunichi agli stati vicini, o quando una rivolta sia veramente scoppiata e il governo, dopo avere esauriti tutti i mezzi offerti gli dalla sua legislazione, invochi egli medesimo l'assistenza della confederazione, la dieta è tenuta di far recare i soccorsi più pronti pel ristabilimento dell'ordine legale. Se in quest' ultimo caso il governo in quistione non sia notoriamente in istato di reprimere la rivolta e sia nel tempo stesso impedito dalle circostanze di chiedere il soccorso della confederazione, la dieta prenderà, senza esservi chiamata, le misure ch'ella crederà opportune. In nessun caso queste misure potranno estendersi oltre al termine cui il governo al quale venne prestata l'assistenza, crederà dover indicare egli medesimo perchè cessino.

27. Il governo che avrà ricevuto un soccorso cosiffatto è tenuto ad informare la dieta delle cause che diedero luogo ai torbidi, non che delle misure adottate per ristabilire e render solido l'ordine legale.

28. Quando la tranquillità pubblica è minacciata in parecchi stati confederati da associazioni e da macchinazioni pericolose

contro cui le misure comuni possono sole offerire una barriera sufficiente, la dieta delibererà e pronunzierà su queste misure, dopo essersi messa d' accordo coi governi più immediatamente esposti al pericolo.

29. Se il caso di rifiuto o di sospensione di giustizia ha luogo in uno stato confederato, e se la parte lesa non può ottenere la riparazione dei torti ad essa fatti per le vie ordinarie e legali, la dieta trovasi nell' obbligo di ricevere le lagnanze che le verranno indirizzate a questo riguardo, di esaminarle nel senso della costituzione e della legislazione del paese a cui si riferiscono, e di sollecitare il governo che le ha provocate a porvi rimedio nelle forme giudiziarie.

30. Se avviene che non possa essere fatta ragione ai richiami messi in campo da privati, perchè l' obbligo di soddisfarvi è dubbioso o contestato fra parecchi stati confederati, la dieta, sulla domanda degli stati interessati, si proverà anzitutto ad una conciliazione all' amichevole: e se ciò non ha luogo e in un termine da stabilirsi gli stati cui la lite concerne non possano intendersi sur un compromesso, farà decidere la quistione con un giudizio austregale.

31. La dieta ha il diritto e l' obbligo di vigilare alla esecuzione dell'atto federale e delle altre leggi fondamentali, degli ordini da essa emanati in virtù della sua competenza, delle sentenze pronunziate dalle corti austregali, delle decisioni arbitrali portate in seguito al suo intervento e degli accomodamenti avvenuti sotto la sua mediazione, non che al mantenimento delle guarentigie speciali di cui è incaricata la confederazione. Se gli altri mezzi costituzionali non bastano ad ottenere questo risultamento, ella ricorrerà alle misure di esecuzione propriamente dette, osservando strettamente l'andamento e le forme prescritte a questo riguardo nella regola di esecuzione redatta separatamente da questo atto.

32. Ciascun governo della confederazione avendo l' obbligo di tener mano all' esecuzione delle leggi e delle risoluzioni comuni, e la dieta non essendo autorizzata ad intervenire negli affari interni degli stati confederati, le misure di esecuzione non possono essere dirette che contro i governi medesimi. Vi ha ec-

Digitized by Google

cezione a questa regola quando un governo, nel caso d'insufficienza de' suoi proprii mezzi, ha chiesto il soccorso della confederazione, o quando la dieta, nelle congiunture previste dall' articolo 26, ha concorso al ristabilimento dell'ordine pubblico senza essere stato richiesto. Nel primo caso però, si procederà sempre d'accordo col governo a cui fu prestato il soccorso: e lo stesso avverrà nel secondo caso, appena il governo in discorso avrà ricuperata la sua autorità.

33. Le misure di esecuzione saranno stabilite e mandate ad effetto in nome della confederazione. A quest' uopo la dieta, avuto riguardo alle circostanze locali e alle relazioni particolari, incaricherà uno o più governi non interessati nella questione di tutto ciò che ha tratto con queste misure. Ella determinerà nel tempo medesimo le forze militari da impiegare e la durata del loro impiego, calcolata sull'oggetto dell'esecuzione.

34. Il regolamento che riceve una commissione cosiffatta e di cui è obbligato a incaricarsi come di un dovere federale, nominerà a quest' uopo un commissario civile, il quale condurrà direttamente le misure di esecuzione, conformandosi all' instruzione speciale redatta sulle disposizioni della dieta dal governo da cui egli tiene i suoi poteri. Se la commissione fu data a parecchi governi, la dieta designerà quello che debbe nominare il commissario civile. Il governo investito di questa missione instruirà la dieta dei risultamenti dell'esecuzione e le annunzierà il termine appena la bisogna sarà ultimata intieramente.

35. La confederazione germanica ha il diritto, come potenza collettiva, di dichiarare la guerra, fare la pace, contrarre alleanze e negoziare trattati d'ogni genere. Tuttavolta, dietro allo scopo della sua instituzione, quale venne enunziato all'articolo 2o dell' atto federale, ella non esercita questi diritti che per sua propria difesa, per l'integrità e la sicurezza del suo territorio e per l' inviolabilità di ciascuno de' suoi membri.

36. Gli stati confederati avendo preso, in virtù dell' articolo 11 del patto federale, l' impegno di difendere contro qualunque assalto l'Alemagna nel suo complesso e di guarentirsi reciprocamente l'integrità dei loro dominii compresi nell'unione, nessuno stato confederato può essere leso da una potenza estera,

senza che la lesione graviti nel tempo medesimo e allo stesso grado su tutta la confederazione.

Da un altro canto, gli stati confederati impegnansi a non dar luogo ad alcuna provocazione dalla parte delle potenze estere e a non esercitarne alcuna verso di loro. Nel caso in cui uno stato straniero portasse querela alla dieta di una lesione che egli avesse provata dalla parte di un membro della confederazione, la dieta, dopo avere verificato il fatto, prenderà le misure necessarie perchè una riparazione pronta e soddisfacente sia data da colui che ha leso lo stato straniero e perchè qualunque complicazione ostile sia allontanata per tempo.

37. Quando sopravvengano vertenze fra una potenza estera e uno stato della confederazione e quest'ultimo richieda l'intervento della dieta, questa esaminerà a fondo l'origine della vertenza e lo stato reale della quistione. Se risulti da questo esame che il diritto non è dalla parte dello stato confederato, la dieta farà valere le più serie ragioni per impegnarlo a desistere dalla vertenza, gli ricuserà il suo intervento e penserà in caso di bisogno ai mezzi convenienti pel mantenimento della pace. Se l'esame preventivo prova il contrario, la dieta adopererà i suoi buoni uffizi nel modo più efficace e andrà avanti quanto è necessario per assicurare alla parte reclamante soddisfazione piena e piena sicurezza.

38. Quando l'avviso di un membro della confederazione od altri dati autentici portino a credere che l'uno o l'altro degli stati confederati, o la confederazione intiera, sono minacciati di un assalto nemico, la dieta esaminerà senza alcun ritardo se il pericolo è reale e pronunzierà in proposito nel più breve tempo possibile. Se il pericolo è riconosciuto, la risoluzione che lo dichiarerà sarà seguìta immediatamente dal decreto relativo alle misure di difesa a cui, in questo caso, ella ricorrerà sul campo.

La risoluzione, come pure il decreto che l'accompagnà, sono del dominio del consiglio permanente, che procede a pluralità di voti.

39. Quando il territorio della confederazione è invaso da una potenza straniera, lo stato di guerra è stabilito dal fatto dell'in-

vasione medesima: e qualunque sia la decisione ulteriore della dieta, saranno adottate senza ritardo misure difensive proporzionate al pericolo.

40. Se la confederazione si vede obbligata a dichiarare formalmente la guerra, questa dichiarazione non può emanare che dall' assemblea generale, procedendo, secondo la regola stabilita, a maggioranza dei due terzi dei voti.

41. La risoluzione pronunziata in consiglio permanente sulla realtà del pericolo d'un assalto nemico, rende tutti gli stati confederati solidarii delle misure di difesa che la dieta avrà credute necessarie. Nel modo stesso, la dichiarazione di guerra, pronunziata nell' assemblea generale, costituisce tutti gli stati confederati in parti attive nella guerra comune.

42. Se la quistione preventiva, relativa all' esistenza del pericolo, è decisa negativamente dalla maggioranza dei voti, quelli degli stati confederati che non partecipano all'avviso della maggioranza, conserveranno il diritto di concertare fra loro le misure di comune difesa.

43. Quando il pericolo e la difesa non riguardino che il tale o il tale altro stato confederato, e che l'una o l'altra delle parti litiganti ne appelli alla mediazione della dieta, questa, se giudichi la proposizione compatibile collo stato delle cose e colla sua propria attitudine, e se l'altra parte vi acconsenta, s'incaricherà della mediazione: beninteso che non ne risulterà alcun pregiudizio al proseguimento delle misure generali per la sicurezza del territorio della confederazione, e meno ancora alcun ritardo nella esecuzione di quelle che già si trovassero stabilite.

44. Quando la guerra è dichiarata, è libero ad ogni stato confederato di fornire alla difesa comune una forza più considerevole che non quella del suo contingente legale, senza però che questo incremento l'autorizzi a mettere in campo pretese in danno della confederazione.

45. Se, in una guerra fra potenze straniere o a motivo di altri avvenimenti, v' abbia a temere un' infrazione alla neutralità del territorio della confederazione, la dieta prenderà senza indugio in consiglio permanente le misure straordinarie ch' ella crederà proprie al mantenimento di questa neutralità.

46. Quando uno stato confederato, avente dominii fuori dei confini della confederazione, intraprende una guerra nella sua qualità di potenza europea, la confederazione, di cui questa guerra non tocca nè gl' interessi nè i doveri, vi rimane assolutamente neutrale.

47. Nel caso che uno stato si trovasse minacciato o assalito ne' suoi dominii non compresi nella confederazione, questa non è obbligata a prendere misure difensive o una parte attiva alla guerra, se non dopo che la dieta avesse riconosciuto in consiglio permanente e a pluralità di voti l'esistenza di un pericolo pel territorio della confederazione. In questo caso, tutte le disposizioni degli articoli precedenti troverebbero egualmente la loro applicazione.

48. La disposizione dell'atto federale secondo la quale, quando la guerra è dichiarata dalla confederazione, nessuno de' suoi membri può intavolare negoziazioni particolari col nemico nè segnare la pace o un armistizio, è indistintamente obbligatoria per tutti gli stati confederati, posseggano essi o non posseggano paesi fuori del territorio della confederazione.

49. Quando si tratta di negoziazioni per conchiudere la pace o un armistizio, la dieta ne confiderà la direzione speciale ad un comitato ch' ella stabilirà a quest' uopo. Nominerà pure plenipotenziarii per condurre le negoziazioni a norma delle instruzioni di cui saranno muniti. L'accettazione e la conferma di un trattato di pace non possono essere pronunziate che in assemblea generale.

50. Per rapporto agli affari stranieri in generale, la dieta ha l' obbligo:

1° Di vegliare, come organo della confederazione, al mantenimento della pace e delle relazioni d'amicizia cogli stati esteri.

2° Di ricevere gli inviati delle potenze estere accreditati presso la confederazione, e di nominarne, se lo creda conveniente, per rappresentare la confederazione presso le potenze estere.

3° Di condurre, quando vi abbia luogo, le negoziazioni e di conchiudere i trattati per la confederazione.

4° Di interporre i suoi buoni uffizi presso i governi stranieri pei membri della confederazione che li reclamassero e di

adoperarsi presso gli stati confederati in cose nelle quali i governi stranieri le richiedessero il suo intervento.

51. La dieta è pure incaricata di provvedere alle instituzioni organiche le quali si riferiscono al sistema militare della confederazione, non che agli stabilimenti di difesa richiesti dalla sicurezza del suo territorio.

52. Siccome per raggiungere lo scopo della confederazione e per assicurare l'amministrazione de' suoi affari gli stati che la compongono debbono fornire contingenti pecuniarii, è nelle attribuzioni della dieta:

1° Stabilire l'ammontare delle spese costituzionali ordinarie, per quanto ciò può aver luogo in generale:

2° Indicare le spese straordinarie che richieste saranno dai bisogni della confederazione dietro ai decreti della dieta, basati sulle leggi fondamentali, e determinare i contingenti necessarii per pagare queste spese:

3° Regolare la proporzione matricolare secondo la quale ciascuno degli stati confederati debbe contribuire alle spese comuni:

4° Dirigere l'azione, l'impiego e la contabilità dei contingenti.

53. Quantunque l'atto federale, guarentendo l'indipendenza degli stati confederati, deviasse in principio generale ogni interposizione del potere federativo nell'organizzazione e nell'amministrazione interna di questi stati, i membri della confederazione sono tuttavolta intesi, nella seconda parte dell'atto federale, intorno ad alcune disposizioni particolari, riferendosi, sia alla guarentigia di certi diritti confermati dal detto atto, sia a vantaggi comuni ai sudditi di tutti i governi tedeschi. La dieta è tenuta a far eseguire gl'impegni presi in virtù di queste disposizioni, quando sia sufficientemente constatato, dalle dichiarazioni delle parti interessate, ch'esse non furono eseguite. Nulladimeno, l'applicazione ai casi particolari delle leggi e ordinanze generali emanate in conformità delle dette norme, sarà riservata ai soli governi.

54. Siccome, dietro all'articolo 13 dell'atto federale e alle dichiarazioni posteriori che ebbero luogo a questo riguardo, deb-

bono avervi assemblee di stati in tutti i paesi della confederazione, la dieta vigilerà a che questa stipulazione non rimanga senza effetto in alcuno stato confederato.

55. Appartiene ai principi sovrani della confederazione il regolare questo affare di legislazione interna nell'interesse dei loro paesi rispettivi, avuto riguardo agli antichi diritti delle assemblee di stati, non che alle relazioni attualmente in vigore.

56. Le costituzioni delle assemblee di stati ora in forza, non potranno essere cambiate che in via costituzionale.

37. La confederazione germanica essendo, ad eccezione delle città libere, formata di principi sovrani, il principio fondamentale di questa unione esige che tutti i poteri della sovranità restino riuniti nel capo supremo del governo e che la cooperazione degli stati non possa restringerlo nell' esercizio di questi poteri se non nei casi specialmente determinati dalle costituzioni del paese.

58. Nessuna costituzione particolare può nè arrestare nè restringere i principi sovrani confederati nell' esecuzione dei doveri loro imposti dall' unione federativa.

59. Nei paesi in cui la pubblicità delle deliberazioni è riconosciuta dalla costituzione, debbesi provvedere con un regolamento d' ordine a che, nè nelle discussioni medesime, nè nella loro pubblicazione, i limiti legali della libertà delle opinioni siano oltrepassati a detrimento della tranquillità pubblica del paese o dell'Alemagna intiera.

60. Quando un membro della confederazione sollecita la guarentigia generale per la costituzione delle assemblee degli stati stabilita nel suo paese, la dieta è autorizzata ad incaricarsene. Ella acquista per ciò il diritto di mantenere questa costituzione, quando l'una o l'altra delle parti interessate ne chiede la guarentigia, e di spianare le difficoltà che potrebbero sollevarsi sulla sua interpretazione o sulla sua esecuzione, vuoi per via di mediazione, vuoi per decisione arbitrale, a meno che la detta costituzione non abbia ella medesima provveduto ad altri mezzi di conciliare le differenze di questa natura.

61. Fuori del caso della guarentigia speciale e del mantenimento dei principii sovraenunciati relativamente all' articolo 18

dell'atto federale, la dieta non è autorizzata ad intervenire negli affari relativi alle assemblee di stati nè nelle discussioni che potrebbero aver luogo fra queste assemblee ed i loro sovrani, finchè queste discussioni non oltrepasseranno quei limiti, al di là dei quali esse si confondono coi casi accennati nell'articolo 26, le cui disposizioni, come anche quelle dell'articolo 27, loro sarebbero applicabili.

Ciò che è stabilito dall'articolo presente non sarà creduto derogare all'articolo 46 dell' atto del congresso di Vienna del 1815, relativo alla costituzione della città libera di Francoforte.

62. Le disposizioni precedenti relative all'articolo 13 dell'atto federale, si applicano alle città libere, membri della confederazione, per quanto le loro costituzioni e relazioni particolari lo permettano.

63. La dieta è chiamata a sorvegliare all'adempimento esatto ed intiero delle stipulazioni contenute all'articolo 14 dell' atto federale, relativamente agli antichi stati dell' Impero mediatizzati e alla cessata nobiltà immediata dell'Alemagna. I sovrani, nei paesi in cui i dominii dei principi, conti e signori mediatizzati si trovano incorporati, sono tenuti verso la confederazione del mantenimento invariabile dei rapporti del diritto pubblico fondati dalle dette stipulazioni: e quantunque le contestazioni particolari che potranno elevarsi sull'applicazione delle ordinanze emanate o delle convenzioni stipulate in conformità dell'articolo 14 dell' atto federale, debbano essere sottomesse alla decisione delle autorità competenti degli stati in cui sono situati i dominii dei mediatizzati, questi avranno sempre la facoltà, ogniqualvolta non ottenessero giustizia colle vie legali e costituzionali, ovvero ogniqualvolta, mediante interpretazioni arbitrarie, fossesi recato danno ai diritti loro assicurati dall' atto federale, di ricorrere alla dieta, la quale, venendo il caso, sarà obbligata a ricevere le loro lagnanze e a farvi ragione quando ella le trovi fondate.

64. Quando i membri della confederazione proporranno alla dieta misure di ben pubblico il cui eseguimento non potesse aver luogo che coll'accordo di tutti gli stati confederati, e quando la dieta riconoscesse in massima l'utilità delle misure proposte e

la possibilità di mandarle a compimento, si occuperà con sollecitudine dei mezzi di farlo e intraprenderà tutte le vie necessarie per ottenere in loro favore il consenso libero e unanime dei governi della confederazione.

65. La dieta continuerà ad occuparsi degli oggetti che, in virtù delle stipulazioni degli articoli 16, 18 e 19 dell'atto federale, sono sottomessi alla sua deliberazione, onde pervenire di comune accordo a norme uniformi, quanto la natura stessa di questi oggetti lo potrà permettere.

Il presente atto sarà recato alla dieta, mediante una proposizione presidiale, siccome risultato di un impegno invariabile contratto fra i governi confederati, per esservi, in seguito alle loro unanimi dichiarazioni, convertito da una risoluzione formale in legge fondamentale della confederazione, la quale avrà la medesima forza e il medesimo valore dell'atto federale del 1815 e sarà strettamente osservata ed eseguita come tale dalla dieta.

(Seguono le segnature.)

Digitized by Google

COSTITUZIONE

DEGLI STATI UNITI D'AMERICA

Noi, popolo degli Stati Uniti, volendo rendere più perfetta la nostra unione, consolidar la giustizia, assicurare la tranquillità interna, provvedere alla comune difesa, aumentare il ben essere generale e rendere durevoli, per noi come pei figli nostri, i benefizi della libertà, ordiniamo e decretiamo per gli Stati Uniti d'America la presente costituzione.

ARTICOLO PRIMO

SEZIONE I.

1. Un congresso degli Stati Uniti, composto di un senato e di una camera di rappresentanti, sarà investito di tutti i poteri legislativi determinati dai rappresentanti.

SEZIONE II.

1. La camera dei rappresentanti sarà composta di membri eletti ad ogni biennio dal popolo dei vari stati: e gli elettori di ciascuno stato dovranno avere le qualificazioni richieste negli elettori della parte più numerosa della legislatura dello stato.

Digitized by Google

2. Niuno potrà essere rappresentante se non avrà raggiunto l'età di venticinque anni, non sarà stato per lo spazio di anni sette cittadino degli Stati Uniti, e non sarà, al tempo della sua elezione, abitante dello stato che lo avrà eletto.

3. I rappresentanti e le contribuzioni dirette saranno ripartiti fra i diversi stati che potranno far parte dell' unione, giusta il rispettivo numero dei loro abitanti: qual numero verrà determinato aggiungendo al numero totale degli uomini liberi, compresi in questi quelli che servono per un tempo limitato, e non compresi gli Indiani non soggetti a contribuzione, tre quinti del rimanente della popolazione. Il censimento per l' epoca attuale ne sarà fatto tre anni dopo la prima riunione del congresso degli Stati Uniti, e successivamente di decennio in decennio, secondo le norme che verranno stanziate per legge. Il numero dei rappresentanti non eccederà quello di uno per trenta mila abitanti: ciascuno stato però avrà un rappresentante almeno. Finchè siasi operato il censimento, lo stato di *New-Hampshire* ne manderà tre, *Massachusetts* otto, *Rhode-Island* e le *Piantagioni di Provincia* uno, *Connecticut* cinque, *New-York* sei, *New-Iersey* quattro, la *Pensilvania* otto, il *Delaware* uno, *Maryland* sei, la *Virginia* dieci, la *Carolina settentrionale* cinque, la *Carolina meridionale* cinque e la *Giorgia* tre.

4. Allorchè nella rappresentanza di uno stato rimarranno seggi vacanti, l'autorità esecutiva dello stato convocherà il corpo elettorale onde sieno occupati.

5. La camera dei rappresentanti eleggerà i suoi oratori ed altri uffiziali: a lei sola è devoluta la podestà di mettere in accusa, per causa politica (*impeachments*).

SEZIONE III.

1. Il senato degli Stati Uniti si comporrà di due senatori per ciascuno stato, eletti dalla legislatura di quello, ed ogni senatore avrà un voto.

2. Immantinente dopo la riunione loro, in seguito alla prima loro elezione, saranno divisi, per quanto sarà possibile, in tre

classi eguali. I seggi dei senatori della prima classe resteranno vacanti in capo al secondo anno, quelli della seconda classe in capo al quarto anno e quelli della terza allo spirare del sesto anno, per forma che ad ogni biennio un terzo del senato sia rieletto. Dove, per dimissione o per altra causa qualsiasi, vi restino posti vacanti, si farà, nell' intervallo tra le sessioni della legislatura di ciascuno stato, una nomina provvisoria dal potere esecutivo di esso stato, sino a tanto che la legislatura possa conferire il seggio vacante.

3. Nessuno potrà essere senatore, se non avrà compiuta l' età di trent' anni, non sarà stato per anni nove cittadino degli Stati Uniti, e non sarà, all' epoca della sua elezione, abitante dello stato che lo avrà scelto.

4. Il vicepresidente degli Stati Uniti sarà presidente del senato: il medesimo però non avrà voto, salvo nel caso che vi abbia parità di voti.

5. Il senato nominerà gli altri suoi uffiziali, come pure un presidente *pro tempore*, il quale presiederà in assenza del vicepresidente, e quando questi eserciterà l'ufficio di presidente degli Stati Uniti.

6. Il solo senato avrà il potere di giudicare intorno alle accuse mosse dalla camera dei rappresentanti (*impeachments*). Dovendo adempiere a quest'ufficio, i suoi membri presteranno giuramento od assevereranno. Se l'inquisito è il presidente degli Stati Uniti, vi presiederà il capo di giustizia. Niun accusato può essere dichiarato colpevole fuorchè alla maggioranza dei due terzi dei membri presenti.

7. Le condanne pronunciate sopra un' accusa data non avranno altro effetto che di privar l'accusato del posto che occupa e di dichiararlo incapace di possedere negli Stati Uniti qualsivoglia dignità, qualsivoglia impiego di confidenza o di lucro: ma la parte convinta potrà essere sottoposta a procedimento, giudicata e punita, a tenor delle leggi, dai tribunali ordinarii.

SEZIONE IV.

1. Il tempo, il luogo e il modo di procedere alle elezioni dei senatori e dei rappresentanti saranno regolati in ciascuno stato dalla legislatura. Però il congresso può, con una legge, mutare quei regolamenti o farne di nuovi, salvo nondimeno in ciò che riflette il luogo ove i senatori debbono essere eletti.

2. Il congresso si riunirà almeno una volta l'anno, e tale riunione sarà fissata pel primo lunedì di dicembre, salvochè una legge la fissi per altro giorno.

SEZIONE V.

1. Ciascuna camera sarà giudice delle elezioni e dei diritti e titoli de' suoi membri. A trattar gli affari basterà che vi sia una maggioranza per ciascuna: ma un numero inferiore alla maggioranza può prorogare la seduta di giorno in giorno, ed è autorizzata a forzare i membri assenti ad intervenire alle sedute con quelle pene che ciascuna camera potrà sancire.

2. Ciascuna camera farà il proprio regolamento, punirà i suoi membri pei disonesti loro portamenti, e potrà, alla maggioranza dei due terzi, escluderne un numero.

3. Ciascuna camera terrà un diario delle sue deliberazioni e lo pubblicherà di epoca in epoca, ad eccezione di ciò che vi parrà dover rimanere segreto: ed i voti negativi o approvativi dei membri di ciascuna camera, sopra una quistione qualunque, saranno, sulla domanda di un quinto dei membri presenti, consegnati nel diario.

4. Nessuna delle due camere potrà, durante la sessione del congresso e senza il consenso dell'altra camera, rimandare la sua adunanza oltre a tre giorni, nè trasferire le sue tornate in luogo diverso da quello in cui seggono le due camere.

SEZIONE VI.

1. I senatori ed i rappresentanti riceveranno pei loro servigi un' indennità che verrà fissata per legge e pagata dall' erario

degli Stati Uniti. In nessun caso, eccettuati quelli di tradimento, di fellonia e di turbamento della pubblica quiete, potranno essere catturati, sia durante la loro presenza alla sessione, sia nel recarsi a questa o nel far ritorno alle loro case. In nessun altro luogo potranno i medesimi essere molestati od interrogati, per ragion di discorsi pronunziati o di opinioni emesse nelle rispettive loro camere.

2. Niun senatore o rappresentante potrà, durante il tempo per cui venne eletto, essere nominato ad un impiego nell' ordine civile sotto l'autorità degli Stati Uniti, allorchè quest' impiego sarà stato instituito, o gli emolumenti ne saranno stati accresciuti durante quell' epoca. Niuno che occupi un impiego sotto l' autorità degli Stati Uniti potrà, finchè conserverà tale impiego, essere membro di una delle due camere.

SEZIONE VII.

1. Tutti i *bills* che creano imposte debbono muovere dalla camera dei rappresentanti: però il senato vi può concorrere come negli altri *bills* per via di emendazioni.

2. Qualunque *bill* che avrà ottenuto l'approvazione del senato e della camera dei rappresentanti, sarà presentato, innanzi che diventi legge, al presidente degli Stati Uniti. Se questo l'approva, vi apporrà la sua firma: in caso contrario, lo rimanderà colle sue osservazioni alla camera in cui sarà stato proposto, la quale inserirà integralmente nel suo diario siffatte osservazioni e discuterà nuovamente il *bill*. Se dopo questa seconda discussione, due terzi della camera si dichiarano in favore del *bill*, il medesimo sarà mandato colle osservazioni del presidente all' altra camera, da cui sarà similmente discusso: e se la stessa maggioranza l'approva, diventerà legge. Ma in somigliante caso, i voti delle camere debbono essere espressi per un *sì* e *no*, e i nomi dei votanti in pro o contro saranno inscritti sul diario delle rispettive loro camere. Se dentro i dieci giorni (non comprese le domeniche) il presidente non rimanda un *bill* che gli sarà stato presentato, questo *bill* avrà forza di legge, non altrimenti che s' egli l' avesse firmato, a meno che

tuttavia il congresso non prevenga, coll'aggiornarsi, il rinvio: nel qual caso, il *bill* non farà legge.

8. Ogni ordine, ogni risoluzione o voto pei quali è necessario il concorso delle due camere (salvo però si tratti di aggiornamento) debb' essere presentato al presidente degli Stati Uniti, e da lui approvato innanzi che abbia esecuzione: s'ei lo rigetta, debb' essere nuovamente adottato dai due terzi delle due camere, conformemente alle regole prescritte pei *bills*.

SEZIONE VIII.

Il congresso avrà facoltà:

1. Di creare e far riscuotere tasse, diritti, imposte ed assise: di soddisfare ai debiti pubblici, e di provvedere alla difesa comune ed al bene generale degli Stati Uniti: i diritti però, imposte ed assise dovranno essere gli stessi in tutti gli Stati Uniti.

2. Di pigliar danaro in prestanza sul credito degli Stati Uniti.

3. Di regolare il commercio colle nazioni straniere, fra i diversi stati e colle tribù Indiane.

4. Di stabilire una regola generale per la naturalità, e leggi generali sulle bancherotte negli Stati Uniti.

5. Di battere moneta, di fissare il valore così di questa come delle monete forestiere, e di fissar la base dei pesi e misure.

6. Di accertare la punizione della contraffazione della moneta corrente e della carta monetata degli Stati Uniti.

7. Di stabilire uffizi e strade postali.

8. Di favorire il progresso delle scienze e delle arti utili, guarentendo, per tempi limitati, agli autori ed inventori, l'esclusivo diritto dei loro scritti e delle loro scoperte.

9. Di costituire tribunali subordinati alla corte suprema.

10. Di definire e punire le piraterie e fellonie commesse in alto mare, non che le offese contro il diritto delle genti.

11. Di dichiarar la guerra, di accordar patenti di rappresaglia, di fare regolamenti concernenti le catture su terra e su mare.

12. Di assoldare e intrattenere armate: niuna somma però potrà a quest' oggetto essere votata per più di due anni.

13. Di creare e intrattenere una forza marittima.

14. Di stabilir regole per l'amministrazione e l'organamento delle forze di terra e di mare.

15. Di provvedere a che la milizia sia convocata per mandar ad effetto le leggi dell' unione, per reprimere le insurrezioni e respingere le invasioni.

16. Di provvedere acciò la milizia sia organata, armata e disciplinata, e di disporre di quella parte della milizia che può trovarsi impiegata al servizio degli Stati Uniti, lasciando ai rispettivi stati la nomina degli uffiziali e la cura di introdurre nella milizia la disciplina prescritta dal congresso.

17. Di dare, in qualunque caso ed esclusivamente, leggi a quel distretto (non eccedente dieci miglia quadrate) che per la azione degli stati particolari e per l'accettazione del congresso potrà divenir sede del governo degli Stati Uniti , e di esercitare una simile autorità in tutti i luoghi acquistati per compra, previo l' assenso della legislatura dello stato in cui saranno situati, e che serviranno alla fondazione di fortezze, di magazzini, di arsenali, di cantieri ed altri stabilimenti di utilità pubblica.

18. E per ultimo, il congresso avrà facoltà di ordinar tutte le leggi necessarie o convenienti, onde mandar ad effetto i poteri che gli furono accordati , e tutti gli altri poteri onde la presente costituzione ha investito il governo degli Stati Uniti, ovvero una delle sue parti.

SEZIONE IX.

1. La migrazione o l'introduzione di quelle persone , la cui ammessione può parer conveniente agli stati attualmente esistenti, non sarà vietata dal congresso prima dell'anno 1808: ma una tassa o diritto non eccedente i dieci dollari per capo può essere imposta sopra simile introduzione.

2. Il privilegio dell' *habeas corpus* non sarà sospeso fuorchè nel caso di ribellione o di invasione, e quando così esiga la sicurezza pubblica.

3. Non potrà essere decretato alcun *bill d'attainder*, nè alcuna legge *ex post facto*.

3. Niuna capitazione od altra tassa diretta potrà essere introdotta, se non in proporzione del censimento prescritto in una sessione precedente.

4. Niuna tassa o diritto potrà essere stabilita sopra articoli esportati da uno stato qualunque. Niuna preferenza sarà data da regolamenti commerciali o fiscali, ai porti di uno stato sopra quelli di un altro: i vascelli destinati per uno stato od uscenti da' suoi porti non potranno essere forzati ad entrare in quelli di un altro od a quivi pagar diritti.

5. Nessuna somma sarà tratta dalla tesoreria se non in virtù di disposizioni prese per legge: e si pubblicherà di tempo in tempo un quadro regolare delle entrate e delle spese pubbliche.

6. Niun titolo di nobiltà sarà conceduto dagli Stati Uniti: e niuno che occupi un posto lucroso o di confidenza sotto l'autorità loro, potrà, senza il consentimento del congresso, accettar donativi, emolumenti, posto o titolo di sorta, da un re, principe o stato forestiero.

SEZIONE X.

1. Niuno stato potrà contrarre trattato, od alleanza o confederazione, nè accordar patenti di rappresaglia, nè batter moneta, nè emettere *bills* di credito, nè dichiarare che si debba accettare in pagamento di debiti altra cosa fuor della moneta d'oro o d'argento, nè dar passo ad alcun *bill* d'*attainder* od a qualche legge *ex post facto*, ovvero che scemi la forza delle obbligazioni dei contratti, nè accordar titolo veruno di nobiltà.

2. Niuno stato potrà, senza il consenso del congresso, creare un'imposta o diritto qualsivoglia sulle importazioni od esportazioni, ad eccezione di ciò che gli sarà assolutamente necessario per l'eseguimento delle sue leggi d'ispezione: ed il prodotto netto di tutti i diritti e contribuzioni imposte da qualunque stato sulle importazioni ed esportazioni, sarà alla disposizione della tesoreria degli Stati Uniti: ed ogni legge in proposito andrà soggetta alla revisione ed al sindacato del congresso. Niuno stato potrà, senza il consenso del congresso, introdurre diritto di sorta sulla tonnellata, mantener truppe o vascelli di guerra in tempo

di pace, contrarre trattato od unione con altro stato o con un potentato straniero, od impegnarsi in una guerra, fuorchè nel caso d' invasione o di un danno siffattamente imminente da non ammettere verun indugio.

ARTICOLO SECONDO

SEZIONE I.

1. Il presidente degli Stati Uniti sarà investito del potere esecutivo. Egli terrà il suo posto per lo spazio di quattro anni: la sua elezione e quella del vicepresidente nominato per lo stesso termine avranno luogo nel seguente modo:

2. Ciascuno stato nominerà, nel modo che verrà prescritto dalla sua legislatura, un numero di elettori eguale al numero totale di senatori e di rappresentanti ch'esso stato manda al congresso: ma niun senatore o rappresentante, nè alcun altro avente un impiego di lucro o di confidenza sotto l'autorità degli Stati Uniti, può essere nominato elettore.

3. Gli elettori si riuniranno nei rispettivi loro stati, e voteranno allo scrutinio per due individui, un dei quali almeno non sarà abitante del medesimo stato. Essi formeranno una lista di tutti coloro che ottennero suffragi, e del numero di suffragi che ciascun di quelli avrà ottenuto: firmeranno ed accerteranno tale lista, e la trasmetteranno sigillata alla sede del governo degli Stati Uniti, coll' indirizzo al presidente del senato, il quale, in presenza del senato e della camera dei rappresentanti, aprirà tutti i certificati e conterà i voti. Colui che avrà ottenuto il maggior numero di voti sarà presidente, se questo numero forma la maggioranza degli elettori: se più sono quelli che hanno ottenuto simile maggioranza, e due o più fra essi riuniscano la stessa quantità di suffragi, la camera dei rappresentanti sceglierà in tal caso un di essi a presidente per via dello squittinio. Se niuno ha riunito quella maggioranza, la camera ne estrarrà i

cinque che vi si avvicinarono davvantaggio e sceglierà fra questi il presidente nel modo stesso. Ma nell' eleggere in tal guisa il presidente, i voti saranno presi per stato, la rappresentazione di ciascuno stato avendo un voto: dovranno essere presenti un membro o membri dei due terzi degli stati, e la maggioranza di tutti questi stati sarà indispensabile alla validità della scelta. In tutti i casi, fatta la scelta del presidente, quello che riunirà un maggior numero di voti sarà vicepresidente. Se due o più candidati hanno ottenuto un numero eguale di voti, il senato sceglierà fra questi candidati il vicepresidente per via di squittinio.

4. Il congresso può determinar l' epoca della riunione degli elettori e il giorno in cui daranno il loro voto: questo giorno dovrà essere lo stesso per tutti gli Stati Uniti.

5. Nissuno, tranne un cittadino nato negli Stati Uniti, od avente la qualità di cittadino al tempo dell' adozione della presente costituzione, può essere eleggibile all'ufficio di presidente: niuno sarà eleggibile a quest'ufficio, se non avrà raggiunto l'età di trentacinque anni e non conterà quattordici anni di residenza negli Stati Uniti.

6. Venendo il presidente ad essere privato del suo ufficio, od avverandosi il caso di morte, di dimissione o di inabilità ad adempiere le funzioni e i doveri di tale ufficio, esso verrà affidato al vicepresidente, e il congresso può con una legge provvedere al caso di licenziamento, di morte, di dimissione o di inabilità sì del presidente che del vicepresidente, e indicare il funzionario pubblico che in simiglianti casi terrà la presidenza, insino a tanto che la causa dell' inabilità cessi o sia stato eletto un presidente nuovo.

7. Il presidente riceverà pe' suoi servigi, ad epoche fisse, una indennità la quale non potrà essere accresciuta nè diminuita durante il periodo pel quale sarà stato eletto: e non potrà, durante il medesimo intervallo, ricevere alcun altro emolumento dagli Stati Uniti o da uno di essi stati.

8. Prima di entrar in ufficio, egli presterà il giuramento od affermazione che segue:

9. « Io giuro (ovvero io assevero) solennemente che adempierò fedelmente all' ufficio di presidente degli Stati Uniti,

e che ogni mia cura sarà rivolta a conservare, proteggere e difendere la costituzione degli Stati Uniti. »

SEZIONE II.

1. Il presidente sarà comandante in capo dell' armata e delle flotte degli Stati Uniti, non che della milizia dei varii stati, allorchè sia chiamata al servizio attivo degli Stati Uniti: egli può richiedere l'opinione in iscritto del principal funzionario in ciascuno dei compartimenti esecutivi, su qualsivoglia oggetto relativo ai doveri dei rispettivi loro uffici: egli avrà pure il potere di concedere diminuzione di pena e grazia per delitti verso gli Stati Uniti, salvo nel caso di accusa mossa dalla camera dei rappresentanti.

2. Egli avrà il potere di conchiudere trattati mediante il parere ed il consenso del senato, purchè i due terzi dei senatori presenti vi diano la loro approvazione: nominerà, col parere e consenso del senato, e designerà gli ambasciatori, gli altri ministri pubblici ed i consoli, i giudici delle corti supreme e tutti gli altri funzionarii degli Stati Uniti, alle nomine dei quali non si sarà altrimenti provveduto colla presente costituzione, e che verranno instituiti per legge. Potrà però il congresso, con una legge, attribuire le nomine di simili impiegati subalterni al presidente solo, alle corti giudiziarie ovvero ai capi dei compartimenti.

3. Il presidente avrà il potere di investire di tutti i posti vacanti nell' intervallo delle sessioni del senato, coll' accordare deputazioni le quali spireranno in fine della prossima sessione.

SEZIONE III.

1. Il presidente darà, di tempo in tempo, ragguagli al congresso dello stato dell'unione, e richiamerà l'attenzione di quello sulle misure che per lui si riputeranno necessarie e convenienti: egli può, in contingenze straordinarie, convocare le due camere, ovvero una di esse, e nel caso di dissenso fra le medesime sul tempo di loro appuntamento, può appuntarle a quell' epoca che

gli parrà conveniente: riceverà gli ambasciatori e gli altri ministri pubblici: veglierà alla esatta osservanza delle leggi: e darà ordini a tutti i funzionarii degli Stati Uniti.

SEZIONE IV.

Il presidente, il vicepresidente, ed ogni altro funzionario civile potranno essere dimessi dal loro ufficio se, in seguito ad un'accusa, vengono convinti di tradimento, di sperpero del pubblico danaro o di altri gravi crimini e di inonesti portamenti *(misdemeanours)*.

ARTICOLO TERZO

SEZIONE I.

Il potere giudiziario degli Stati Uniti verrà affidato ad una corte suprema e alle altre corti inferiori che il congresso può di tempo in tempo formare e stabilire. I giudici, sì delle corti supreme che delle corti inferiori, conserveranno il loro impiego finchè la loro condotta non soffrirà biasimo, e riceveranno pei loro servigi, ad epoche fisse, un' indennità che non potrà essere diminuita finchè conserveranno il loro posto.

SEZIONE II.

1. Il potere giudiziario si estenderà a tutte le cause in fatto di leggi e di equità, che verranno mosse sotto l'impero della presente costituzione . delle leggi degli Stati Uniti e dei trattati fatti o che saranno fatti sotto l'autorità loro: a tutte le cause concernenti ambasciatori, altri pubblici ministri o consoli: a tutte le cause dell' ammiragliato o della giurisdizione marittima: alle contestazioni in cui gli Stati Uniti saranno parte: alle contestazioni tra due o più stati, tra uno stato e cittadini di un altro

stato, tra cittadini di stati diversi, tra cittadini di uno stesso stato i quali reclamino terre in virtù di concessioni emanate da varii stati, e tra uno stato o cittadini di questo stato, e stati, cittadini o sudditi stranieri.

2. In tutti i casi che riflettono gli ambasciatori, altri ministri pubblici, ovvero consoli, e nelle cause in cui sarà parte uno stato, la corte suprema eserciterà la giurisdizione ordinaria. In tutti gli altri casi summenzionati, la corte suprema avrà la giurisdizione di appello, tanto per rispetto alla legge che al fatto, con quelle eccezioni e con quei regolamenti che il congresso potrà fare.

3. In tutti i crimini, salvo il caso di accusa intentata dalla camera dei rappresentanti, avrà luogo il giudizio per giurati: questo giudizio interverrà nello stato in cui sarà stato commesso il delitto: ma se il delitto non si sarà commesso in uno degli stati, la sentenza emanerà in questo o in quel luogo che il congresso avrà per legge a tal proposito designato.

SEZIONE III.

1. Il tradimento contro gli Stati Uniti consisterà unicamente nell' impugnar le armi contro ai medesimi o nel riunirsi ai loro inimici, porgendo a questi soccorso. Niuno sarà convinto di tradimento fuorchè sulla deposizione di due testimonii affermanti lo stesso atto patente, ovvero allorchè quello si sarà riconosciuto colpevole dinanzi la corte.

2. Il congresso avrà il potere di fissar la pena del tradimento: ma questo crimine non trarrà seco la corruzione del sangue, nè la confisca, se non nel vivente del condannato.

ARTICOLO QUARTO

SEZIONE I.

Si attribuirà in ciascheduno stato piena fede e credito agli atti pubblici ed ai procedimenti giudiziarii di ogni altro stato: e il congresso può, per leggi generali, determinare la forma pro-

bante di quegli atti e procedimenti, non che gli effetti che vi andranno annessi.

SEZIONE II.

1. I cittadini di ciascuno stato avranno diritto a tutti i privilegi ed immunità inerenti al titolo di cittadini negli altri stati.

2. Un individuo accusato, in uno stato, di tradimento, di fellonia o di altro crimine, che si sottrarrà alla giustizia e sarà trovato in un altro stato, sarà sulla domanda dell' autorità esecutiva dello stato ove si evase, consegnato e condotto nello stato avente giurisdizione su tal delitto.

3. Niuno che sia tenuto al servizio od al lavoro in uno stato, sotto le leggi di questo stato, e siasi rifugiato in un altro, potrà, in virtù di una legge o regolamento dello stato in cui si è ricoverato, andar immune da simile servizio o lavoro, ma verrà consegnato sul richiamo della parte a cui detto servizio e lavoro sono dovuti.

SEZIONE III.

1. Il congresso potrà ammettere nell' unione nuovi stati: ma niuno stato nuovo sarà eretto o formato nella giurisdizione di un altro stato: similmente niuno stato sarà formato della riunione di due o di più stati, ovvero di alcune porzioni di stato, senza il consenso della legislatura degli stati interessati e senza quello del congresso.

2. Il congresso avrà la facoltà di disporre del territorio e delle altre proprietà appartenenti agli Stati Uniti e di adottare in tal proposito tutti i regolamenti e misure opportune: e nulla verrà nella presente costituzione interpretato in senso pregiudicevole ai diritti che possono far valere gli Stati Uniti, ovvero alcuni stati particolari.

SEZIONE IV.

Gli Stati Uniti guarentiscono a tutti gli stati dell' unione una forma di governo repubblicano, e proteggeranno ciascuno di

essi contro ad ogni invasione, come pure contro ad ogni alterazione interna, sulla domanda della legislatura, o non potendo questa essere convocata, del potere esecutivo.

ARTICOLO QUINTO

Il congresso, tuttavolta che i due terzi delle due camere lo ravviseranno necessario, proporrà emendazioni alla presente costituzione: ovvero convocherà, sulla domanda di due terzi delle legislature dei vari stati, una convenzione onde proporre emendazioni, le quali saranno, in ambi i casi, siccome parte della presente costituzione, valide in tutto e per tutto allorchè saranno state ratificate dalle legislature di tre quarti dei vari stati, o dai tre quarti delle convenzioni formate in seno a ciascun di essi: secondo che l'uno o l'altro modo di ratifica sarà stato prescritto dal congresso, a condizione però, che niuna emendazione fatta innanzi l'anno 1808. affetti in qualunque modo la prima e la quarta clausola della sezione nona del 1° articolo, e niuno stato venga, senza il suo consenso, privato del proprio suffragio nel senato.

ARTICOLO SESTO

1. Tutti i debiti contratti e le obbligazioni assunte prima della presente costituzione saranno per rispetto agli Stati Uniti sotto l'attual costituzione non meno validi che sotto la confederazione.

2. Tale costituzione e le leggi degli Stati Uniti, che in dipendenza di essa verranno fatte, non che tutti i trattati conclusi o che si conchiuderanno sotto l'autorità dei detti Stati Uniti, comporranno la suprema legge del paese: i giudici di ciascheduno stato saranno tenuti a conformarvisi, non ostante qualunque disposizione, che nelle leggi o nella costituzione di qualsivoglia stato, fossero in opposizione con quella legge suprema.

3. I senatori ed i rappresentanti sopra menzionati, ed i membri delle legislature degli stati e tutti gli ufficiali del potere esecutivo e giudiziario, sì degli Stati Uniti, che dei varii stati, saranno tenuti, per giuramento o per affermazione, ad appog-

giare la presente costituzione: ma nessun giuramento religioso verrà mai richiesto qual condizione per coprire un ufficio o carica pubblica sotto l'autorità degli Stati Uniti.

ARTICOLO SETTIMO

1. La ratifica data dai consessi dei nove stati sarà bastante allo stabilimento della presente costituzione fra gli stati che l'avranno in tal guisa ratificata.

2. Fatto in consesso, ad unanime consenso degli stati presenti, il 17 giorno di settembre, l'anno del Signore 1787 e dell' indipendenza degli Stati Uniti il 12, in fede del che, noi abbiamo apposto qui sotto i nomi nostri.

Giorgio Washington,

Presidente e deputato di Virginia.

EMENDAZIONI

ARTICOLO I.

Il congresso non potrà fare alcuna legge relativa allo stabilimento di una religione, od all'oggetto di proibirne alcuna: ei non potrà similmente restringere la libertà della parola o della stampa, nè impugnare il diritto che ha il popolo di adunarsi pacificamente e di mandar petizioni al governo onde ottener riparazione de' suoi danni.

ARTICOLO II.

Una milizia bene ordinata essendo necessaria alla sicurezza di uno stato libero, non si potrà restringere il diritto che ha il popolo di tenere e portar armi.

ARTICOLO III.

Niun soldato avrà, in tempo di pace, albergo in una casa senza il consenso del proprietario: e neppure in tempo di guerra, salvo nel modo che verrà prescritto per legge.

ARTICOLO IV.

Il diritto che ai cittadini spetta di godere della sicurezza della loro persona, del loro domicilio, delle loro carte e robe, al riparo da indagini e sequestri irragionevoli, non potrà essere violato: non si rilascierà alcun mandato fuorchè su presunzioni fondate, corroborate dal giuramento o dall'asseverazione: e simili

mandati dovranno contenere la designazione speciale del luogo in cui le perquisizioni avranno a farsi, non che delle persone od oggetti che si dovranno staggire.

ARTICOLO V.

Niuno sarà in obbligo di rispondere ad una accusa capitale od infamante, salvo il caso in cui ella emani da un gran giurì, ad eccezione dei delitti commessi da individui appartenenti alle truppe di terra o di mare, od alla milizia quand' essa è in servizio attivo, in tempo di guerra o di pubblico pericolo: il medesimo non potrà soggiacer due volte per uno stesso delitto ad un procedimento che compromettesse la sua vita od uno dei suoi membri. In nessun piato criminale, l'accusato potrà essere forzato a deporre contro se medesimo, nè potrà essere privato della vita, della libertà o dei beni se non in seguito a procedimento legale. Ninna proprietà privata potrà essere volta ad uso pubblico senza un giusto compenso.

ARTICOLO VI.

In ogni procedimento criminale, l'accusato avrà il diritto di essere giudicato prontamente e pubblicamente da un giurì imparziale dello stato e del distretto in cui il delitto sarà stato commesso, i limiti del qual distretto saranno stati previamente per legge segnati: egli verrà informato della natura e del motivo dell' accusa: sarà posto a confronto coi testimonii che contr' esso depongono; avrà la facoltà di far comparire testimonii in suo favore ed avrà per la propria difesa l'assistenza di un consiglio.

ARTICOLO VII.

Nelle cause che dovranno essere giudicate a norma della legge comune *(in suits at common law)*, il giudizio per giurati sarà mantenuto ogniqualvolta il valsente dell'oggetto litigioso eccederà i venti dollari: e niun fatto giudicato da un giurì potrà essere sottoposto alla disamina di un' altra corte negli Stati Uniti, fuorchè conformemente alla legge comune.

ARTICOLO VIII.

Non si potranno esigere cauzioni esorbitanti, nè imporre ammende eccessive, nè irrogar pene crudeli e dissuete.

ARTICOLO IX.

L'enumerazione fatta nella presente costituzione di alcuni diritti non potrà essere interpretata in modo che ne rimangano esclusi o debilitati altri diritti conservati dal popolo.

ARTICOLO X.

I poteri non delegati agli Stati Uniti dalla costituzione, o quelli ch' essa non vieta agli stati di esercitare, sono riservati ai rispettivi stati, ovvero al popolo.

ARTICOLO XI.

Il potere giudiziario degli Stati Uniti non sarà organato in modo che possa venire esteso per interpretazione ad una processura qualunque, iniziata contro ad uno degli stati dai cittadini di un altro stato, o dai cittadini o sudditi di un governo straniero.

ARTICOLO XII.

1. Gli elettori si riuniranno nei rispettivi loro stati e voteranno allo squittinio per la nomina del presidente e vicepresidente, uno dei quali almeno non sarà abitante del medesimo stato a cui gli elettori appartengono: nei bollettini, questi ultimi nomineranno la persona per cui votano come presidente, e in bollettini distinti, quella ch' essi portano alla vicepresidenza. I medesimi formeranno liste distinte di tutte le persone portate alla presidenza, e di tutte quelle che vennero designate per la vicepresidenza, e del numero dei voti per ciascuna di esse: tali liste saranno dagli elettori firmate e certificate, e trasmesse, sigillate, alla sede del governo degli Stati Uniti, coll'indirizzo al

presidente del senato. Il presidente del senato, astanti le due camere, aprirà tutti i verbali, ed i voti saranno numerati. Colui che riunirà il maggior numero di suffragi, per la presidenza, sarà presidente se tale numero forma la maggioranza di tutti gli elettori riuniti; e dove niuno avesse una simile maggioranza, la camera dei rappresentanti sceglierà in tal caso immediatamente fra i tre candidati che ottennero per la presidenza maggior numero di voti, il presidente per via di squittinio. Ma in questa scelta del presidente, i voti si conteranno per stato, non avendo la rappresentanza di ciascuno stato che un voto: a quest'operazione dovranno essere presenti un membro o membri di due terzi degli stati, e la maggioranza di tutti gli stati sarà necessaria per la scelta. E se la camera dei rappresentanti non sceglie il presidente, allorchè questa scelta sarà a lei devoluta, prima del quarto giorno del seguente mese di marzo, il vicepresidente sarà presidente, non altrimenti che nel caso di decesso o di altra inabilità costituzionale del presidente.

2. Colui che riunisce un maggior numero di suffragi per la vicepresidenza, sarà vicepresidente, se detto numero forma la maggioranza del numero totale degli elettori riuniti: e se niuno ottenne questa maggioranza, il senato sceglierà in tal caso il vicepresidente fra i due candidati che ebbero maggior numero di voti: la presenza dei due terzi de' senatori e la maggioranza del numero totale sono necessarie per questa scelta.

3. Niuno che sia costituzionalmente ineleggibile all' ufficio di presidente, sarà eleggibile a quello di vicepresidente degli Stati Uniti.

COSTITUZIONE

DELLA NUOVA YORK

Pieni di riconoscenza verso la divina bontà che ci concesse di scegliere la forma del nostro governo, noi, Popolo dello stato di Nuova York, abbiamo sancita la presente costituzione:

ARTICOLO I.

1. Il potere legislativo dello stato sarà affidato ad un senato e ad una camera dei rappresentanti.

2. Il senato si comporrà di trentadue membri.

I senatori saranno eletti fra i possidenti e nominati per quattro anni.

L'assemblea dei rappresentanti avrà cento ventotto membri, i quali andranno ogni anno soggetti a nuova elezione.

3. Nell'una e nell'altra camera deciderà la maggioranza assoluta.

Ciascuna formerà i suoi regolamenti interni e rivedrà i poteri de' suoi membri.

Ciascuna nominerà i proprii ufficiali.

Il senato si eleggerà un presidente temporario, allorchè il luogotenente governatore non presiederà, ovvero farà le veci di governatore.

4. Ciascuna camera terrà un verbale delle proprie sedute. Questi verbali saranno pubblicati per intiero, salvochè si renda necessario tenerne una parte segreta.

Digitized by Google

Le sedute saranno pubbliche: possono però aver luogo a porte chiuse, qualora sia richiesto dall'interesse generale.

Una camera non potrà aggiornarsi oltre due giorni senza il consenso dell'altra.

5. Lo stato sarà diviso in otto distretti, i quali piglieranno il nome di distretti senatoriali. Saranno scelti quattro senatori per ciascuno.

Appena congregato il senato, dopo le prime elezioni che avranno luogo in seguito alla presente costituzione, il medesimo si dividerà in quattro classi. Ognuna di queste classi si comporrà di otto senatori, per forma che v'abbia per ciascuna classe un senatore di ciascun distretto. Queste classi saranno numerizzate per prima, seconda, terza e quarta.

I seggi della prima classe saranno vacanti in fine del primo anno, quelli della seconda in fine del secondo, quelli della terza in fine del terzo e quelli della quarta in fine del quarto anno. Per tal guisa, verrà in ciascun distretto senatoriale annualmente nominato un senatore.

6. Il censimento degli abitanti dello stato si farà nel 1825 sotto la direzione del potere legislativo: successivamente avrà luogo ad ogni decennio.

Ad ogni sessione che terrà dietro ad un censimento, il legislatore fisserà di nuovo la circoscrizione dei distretti, acciocchè si trovi sempre, se fia possibile, in ciascun d'essi un numero di abitanti eguale. Gli stranieri, gl' indigenti e gli uomini di colore che non sono censiti non saranno in questi calcoli connumerati. La circoscrizione dei distretti non potrà essere mutata che nelle epoche sopra designate. Ogni distretto senatoriale avrà un territorio compatto: e per formarlo, si divideranno i contadi (*comtés*).

7. I rappresentanti saranno eletti dai contadi, ogni contado nominando un numero di deputati proporzionale al numero dei suoi abitanti. Gli stranieri, i poveri e gli uomini di colore che non pagano tassa non saranno compresi in questo calcolo. La legislatura fisserà nella sessione che terrà dietro a un censimento il numero dei deputati che ciascun contado dee mandare, e questo numero sarà invariabile insino al censimento seguente.

Ciascuno dei contadi anticamente formati ed organati sepa-

ratamente, invierà un membro all'assemblea dei rappresentanti. Non si formeranno contadi nuovi, eccetto che la loro popolazione dia loro il diritto di eleggere almeno un rappresentante.

8. Le due camere tengono egualmente il diritto d'iniziativa per tutti i *bills*.

Un bill adottato da una camera può essere riformato dall'altra.

9. Verrà aggiudicata ai membri della legislatura per modo d'indennità una somma che sarà stanziata per legge e pagata dall'erario pubblico.

La legge che aumentasse l'ammontare di questa indennità, non potrebbe avere effetto fuorchè nell'anno susseguente a quello in cui fosse stata decretata. Non si potrà accrescere l'ammontare dell'indennità conceduta ai membri del corpo legislativo che sino a concorrenza della somma di tre dollari (ital. lire 16 e 5 centesimi).

10. Niun membro delle due camere, finchè durerà il suo mandato, potrà essere nominato ad impieghi dell' ordine civile dal governatore, dal senato o dalla legislatura.

11. Non potrà sedere nelle due camere alcun membro del congresso, od altra persona la quale copra un ufficio giudiziario o militare per gli Stati Uniti.

Dove un membro della legislatura venisse chiamato al congresso, o nominato ad un impiego civile o militare pel servizio degli Stati Uniti, la sua opzione per questi nuovi ufficii farà vacante il suo seggio.

12. Qualunque bill che avrà ricevuto la sanzione del senato e della camera dei rappresentanti, dovrà, prima che diventi legge dello stato, essere presentato al governatore.

Se il governatore sancisce il bill, lo firmerà: se all'incontro lo disapprova, lo rimanderà, spiegando i motivi del proprio rifiuto, a quella delle camere che fu prima a proporlo. Questa inserirà per intiero i motivi del governatore nel verbale delle sedute, e procederà a nuovo esame. Se, dopo aver discusso una seconda volta il bill, i due terzi dei membri astanti si dichiarano nuovamente in suo favore, il bill sarà in tal caso rimandato unitamente alle obbiezioni del governatore, all'altra camera:

questa lo sottoporrà similmente a nuovo esame, e se i due terzi dei membri presenti l'approvano, questo bill avrà forza di legge. Ma in questi ultimi casi, i voti saranno espressi per un *sì* od un *no*, e si inserirà nel verbale il voto di ciascun membro.

Ogni bill, che dopo essere stato presentato al governatore, non sarà da questi rimandato dentro i dieci giorni (eccettuata la domenica), avrà forza di legge non altrimenti che se il governatore l'avesse firmato, salvo che nell'intervallo dei dieci giorni il corpo legislativo venga ad aggiornarsi. Nel qual caso il bill si avrà come non introdotto.

13. I magistrati, i cui ufficii non sono temporarii (*holding their offices during good behaviour*), possono tuttavia essere rivocati dal voto simultaneo delle due camere. Ma è d'uopo che i due terzi fra tutti i rappresentanti eletti e la maggiorità dei membri del senato consentano alla revoca.

14. L'anno politico avrà incominciamento col 1° gennaio, e il corpo legislativo dovrà annualmente essere congregato il primo martedì di gennaio, salvo che altro giorno sia per legge ordinato.

15. Le elezioni per la nomina del governatore, del luogotenente governatore, dei senatori e dei rappresentanti, avranno principio il primo lunedì di novembre 1822.

Tutte le elezioni successive interverranno sempre pressochè al medesimo tempo, vale a dire in ottobre od in novembre, secondochè sarà stato per legge fissato dalla legislatura.

16. Il governatore, il luogotenente governatore, i senatori ed i rappresentanti che saranno i primi eletti in forza della presente costituzione, entreranno nell' esercizio dei rispettivi loro ufficii il 1 gennaio 1823.

Il governatore, il luogotenente governatore, i senatori ed i membri della camera dei rappresentanti attualmente in ufficio, continueranno ad esercitarlo sino al 1 gennaio 1823.

ARTICOLO II.

1. Avrà il diritto di votare nella città o nel quartiere in cui tiene la sua residenza, e non altrove, per la nomina di tutti

e qualunque funzionario che di presente o per l'avvenire sarà eletto dal popolo, ogni cittadino in età di ventun'anno che avrà dimorato in questo stato un anno prima dell'elezione a cui vuole concorrere, che avrà inoltre dimorato duranti i sei ultimi mesi nella città o nel contado in cui può dare il suo voto, e che nell'anno preceduto alle elezioni avrà pagato allo stato od al contado una tassa fondiaria o personale, ovvero che, essendo armato e fornito di tutto punto, avrà durante l'anno adempiuto ad un servizio militare nella milizia. Queste ultime condizioni non saranno richieste da coloro che la legge esime da ogni imposta, o che non fanno parte della milizia, perchè servono in qualità di pompieri.

Avranno egualmente il diritto di votare i cittadini in età di ventun'anno che risiederanno nello stato duranti i tre anni che precederanno un'elezione, e durante l'ultimo anno nella città o nel contado in cui possono dare il loro suffragio, e che avranno inoltre nel corso di quello stesso anno contribuito della loro persona alla riparazione delle strade, o pagato l'equivalente del proprio lavoro, secondochè è dalla legge regolato.

Nissun uomo di colore avrà il diritto di votare, eccetto che sia da tre anni cittadino dello stato, possegga da un anno prima delle elezioni una proprietà fondiaria del valore di 250 dollari (lire ital. 1,337 e 50 centesimi) scevra di ogni debito ed ipoteca. L'uomo di colore che sarà stato imposto per una simile proprietà ed avrà pagato la tassa, sarà ammesso a votare in qualunque elezione.

Se gli uomini di colore non posseggono uno stabile nel modo sopra indicato, non pagheranno alcuna contribuzione diretta.

2. Si potrà con leggi ulteriori escludere dal diritto di suffragio coloro che furono o fossero colpiti da pena infamante.

3. Sarà per leggi regolato il modo in cui i cittadini debbono far constare del diritto elettorale le cui condizioni furono testè indicate.

4. Tutte le elezioni avranno luogo per bollettini scritti, ad eccezione di quelle riguardanti i funzionarii municipali. Il modo

con cui quest' ultime si hanno a fare sarà determinato per legge.

ARTICOLO III.

1. Il potere esecutivo sarà affidato ad un governatore, l'ufficio del quale durerà due anni.

Contemporaneamente e per uno stesso periodo si eleggerà un luogotenente governatore.

2. Per essere eleggibile all'ufficio di governatore convien essere cittadino nato degli Stati Uniti, libero possidente, aver aggiunta l'età di trent' anni e aver dimorato cinque anni nello stato, salvo che in quest' intervallo l' assenza sia stata causata da un pubblico servizio per lo stato e per gli Stati Uniti.

3. Il governatore e il luogotenente governatore saranno eletti nello stesso tempo e negli stessi luoghi dai membri della legislatura ed a pluralità di voti. Nel caso di parità di suffragi tra due o più candidati per l'ufficio di governatore o di luogotenente governatore, le due camere della legislatura eleggeranno fra questi candidati, con uno squittinio di ballottazione comune ed a pluralità di voti, il governatore ed il luogotenente governatore.

4. Il governatore sarà comandante in capo della milizia ed ammiraglio della marineria dello stato: egli potrà in contingenze straordinarie, convocare la legislatura od il senato solamente. Dovrà all'apertura di ciascuna sessione, comunicare per un messaggio, alla legislatura, il ragguaglio della situazione dello stato, e raccomandarle quelle misure che riputerà necessarie: dirigerà gli affari amministrativi, civili e militari congiuntamente coi funzionarii del governo: promulgherà le decisioni della legislatura e veglierà accuratamente alla fedele osservanza delle leggi.

A ricompensa de' suoi servigi, egli riceverà, in epoche determinate, una somma che non potrà essere accresciuta nè sminuita durante il tempo pel quale sarà stato eletto.

5. Il governatore avrà il diritto di far grazia o di sospendere l'esecuzione dopo la condanna, salvo nel caso di tradimento o di accusa intentata dai rappresentanti: in quest' ultimo caso, la

sospensione non può essere protratta che alla prossima sessione della legislatura, la quale può o far grazia, o comandar l' esecuzione della sentenza, ovvero prolungare la sospensione.

6. Nel caso di accusa contro al governatore, o di destituzione, di demissione, di decesso o di assenza dallo stato del medesimo, i diritti e i doveri del suo posto trapasseranno nel luogotenente governatore, il quale li conserverà pel rimanente del tempo determinato, ovvero se la vacanza è cagionata da un' accusa o dall'assenza, sinchè il governatore rimanga prosciolto od abbia fatto ritorno.

Il governatore continuerà però ad essere comandante in capo di tutte le forze militari dello stato, allorchè la sua assenza sarà causata dalla guerra e autorizzata dalla legislatura, onde comandare la forza armata dello stato.

7. Il luogotenente governatore sarà presidente del senato, ma non avrà voce deliberativa fuorchè nel caso di parità di voti. Se, durante l'assenza del governatore, il luogotenente governatore si rende assente egli pure, abdica, muore, oppure viene accusato o destituito, il presidente del senato farà le veci del governatore sino a tanto che siasi provveduto alla surrogazione, o l'incapacità sia cessata.

ARTICOLO IV.

1. Gli ufficiali della milizia saranno eletti e nominati nel seguente modo:

I sottoufficiali ed ufficiali sino ai capitani inclusive, per i voti in iscritto dei membri delle rispettive loro compagnie.

I capi di battaglione ed ufficiali superiori dei reggimenti, pei voti in iscritto degli ufficiali de' loro battaglioni e reggimenti.

I brigadieri generali, dagli ufficiali superiori delle rispettive loro brigate.

Finalmente i maggiori generali, i brigadieri generali ed i colonnelli dei reggimenti o capi di battaglione nomineranno gli ufficiali di stato maggiore delle rispettive loro divisioni, brigate, reggimenti o battaglioni.

Digitized by Google

2. Il governatore nominerà, e, coll'autorizzazione del senato, installerà i maggiori generali, gl'inspettori di brigate e i capi di stato maggiore, eccettuato il commissario generale e l'aiutante generale. Quest'ultimo sarà installato dal governatore solo.

3. La legislatura determinerà con una legge l'epoca e il modo di elezione degli ufficiali di milizia, non che il modo di notificarla al governatore.

4. Gli ufficiali riceveranno i loro brevetti dal governatore. Nessun ufficiale munito di brevetto potrà essere privato del suo impiego che dal senato e dietro inchiesta del governatore, la quale indichi i motivi per cui si reclama la destituzione, ovvero in virtù di una decisione di una corte marziale, in conformità della legge.

Gli ufficiali attuali della milizia conserveranno alle condizioni sopra stabilite i brevetti o gl'impieghi loro.

5. Nel caso in cui l'anzidetto modo di elezione e di nomina non producesse miglioramenti nella milizia, la legislatura potrà abrogarlo e sostituirne per legge un altro, a condizione che intervenga l'assenso dei due terzi dei membri presenti in ciascuna camera.

6. Il cancelliere di stato, il controllore, il tesoriere, l'avvocato generale, l'ispettore generale e il commissario generale saranno nominati nella seguente maniera:

Il senato e l'assemblea presenteranno ciascuno un candidato per ognuna di quelle cariche, e quindi si riuniranno. Se simili scelte cadono sugli stessi candidati, le persone in tal modo elette verranno installate nelle cariche a cui saranno state nominate. Se vi ha divergenza nelle presentazioni, la scelta si farà per un comune squittinio, ed alla maggioranza dei suffragi del senato e dell'assemblea riuniti.

Il tesoriere sarà eletto a ciascun anno. Il segretario di stato, il controllore, l'avvocato generale, l'ispettore generale e il commissario generale conserveranno il loro ufficio per un triennio, salvo che siano rivocati con una decisione comune del senato e dell'assemblea.

7. Il governatore nominerà per missiva in iscritto, e coll'assenso del senato instituirà tutti gli ufficiali giudiziarii, ec-

cettuati i giudici di pace, i quali verranno nominati nella maniera che segue:

La commissione dei *sorveglianti (supervisors)* di ciascuno dei cantoni dello stato si riunirà nel giorno indetto dalla legislatura, e designerà, a maggioranza di voti, un numero d'individui eguale al numero dei giudici di pace da stabilirsi nelle città del cantone; i giudici delle corti di cantone si riuniranno pure e nomineranno similmente un numero eguale di candidati: appresso all'epoca e nel luogo dalla legislatura indicati, i sorveglianti e i giudici di pace del cantone si riuniscono ed esaminano le rispettive loro scelte. Allorchè avvi unanimità sopra alcune scelte, ne fanno constare con un certificato che depongono negli archivi del segretario del cantone, e la persona o le persone in essi certificati nominate sono giudici di pace.

Se vi ha dissenso totale o parziale nelle scelte, la commissione dei sorveglianti e i giudici dovranno trasmettere le diverse loro elezioni al governatore, il quale designerà e instituirà fra quei candidati altrettanti giudici di pace, quanti ne saranno richiesti ad occupare i seggi vacanti.

I giudici di pace rimarranno in seggio per lo spazio di quattro anni, salvochè vengano rivocati dalle corti dei cantoni, le quali dovranno specializzare i motivi della revoca: questa revoca però non può aver luogo senza che il giudice di pace abbia preventivamente ricevuto contezza dei fatti imputati, ed abbia potuto produrre la propria difesa.

8. I sceriffi, i segretarii dei cantoni e gli archivisti, come pure il segretario della città e cantone di Nuova York, saranno scelti ad ogni triennio, o quando il posto rimarrà vacante, dagli elettori di questi cantoni rispettivi. I sceriffi non potranno esercitare verun altro ufficio, e non potranno essere rieletti che tre anni dopo l'uscita loro dal servizio. Si può dai medesimi pretendere, in conformità alla legge, che rinnovino di tempo in tempo le loro malleverie, e dove queste non somministrino, il loro impiego sarà tenuto come vacante.

Il cantone non sarà mai responsale degli atti del sceriffo. Il governatore può destituire questo magistrato non meno che i segretarii e gli archivisti dei cantoni, non però mai senza aver

loro comunicato le accuse contr'essi intentate, e dato loro facoltà di fare le proprie difese.

9. I segretarii delle corti, eccettuati quelli menzionati nella sezione precedente, saranno nominati dalle corti appo le quali saranno in esercizio, e i procuratori di distretti dalle corti di cantone. Questi segretarii e procuratori rimarranno in carica per un triennio, salvo il caso di revoca pronunciata dalle corti che li avranno nominati.

10. I sindaci di tutte le città di questo stato saranno nominati dai consigli comunali di esse città rispettive.

11. I coronarii (*coroners*) saranno eletti a guisa dei sceriffi, e per lo stesso spazio di tempo: la loro revoca non avrà luogo che nelle medesime forme. La legislatura ne determinerà il numero, il quale però non potrà essere maggiore di quattro per cantone.

12. Il governatore nominerà, e, coll'assenso del senato, installerà i mastri e uditori di cancelleria, i quali terranno il loro ufficio per un triennio, salvo il caso di revoca pronunciata dal senato, sopra domanda del governatore. I segretarii e subsegretarii saranno nominati e surrogati ad arbitrio dal cancelliere.

13. Il segretario della corte d' *oyer* e *terminer*, e delle sessioni generali di pace, per la città e cantone di Nuova York, sarà nominato dalla corte delle sessioni generali della città, e starà in esercizio finchè piacerà alla corte. Gli altri commessi ed impiegati della corte, la cui nomina non è qui determinata, saranno a scelta delle diverse corti, o del governatore, coll' assenso del senato, secondo che sarà dalla legge indicato.

14. I giudici speciali e loro arroti, egualmente che i segretarii loro nel comune di Nuova York, saranno nominati dal consiglio comunale di esso comune. Il loro ufficio avrà la stessa durata di quello dei giudici di pace degli altri cantoni, e non potranno rivocarsi che sotto le medesime forme.

15. Tutti i funzionarii che di presente vengono nominati dal popolo continueranno ad essere da questo eletti. Gl'impieghi alla cui nomina non è colla presente costituzione provveduto, o che si potranno creare nell'avvenire, saranno similmente di nomina del popolo, salvo che la legge altrimenti disponga.

Digitized by Google

16. La durata degl' impieghi non fissata dalla presente costituzione potrà essere determinata da una legge: diversamente sarà in balia dell' autorità che nominerà a simili impieghi.

ARTICOLO V.

1. Il tribunale innanzi a cui si debbono portare le accuse politiche (*trials by impeachment*) ed i processi relativi alla correzione degli errori *(correction of errors)* si comporrà del presidente del senato, dei senatori, del cancelliere, dei giudici della corte suprema o della maggior parte di essi. Allorchè una simile accusa verrà intentata contro al cancelliere o ad un giudice della corte suprema, l'accusato sarà sospeso dal proprio ufficio sino a che venga prosciolto.

Nelle appellazioni dalle sentenze di cancelleria, il cancelliere ragguaglierà il tribunale dei motivi della sua prima decisione, ma non avrà voce deliberativa: e se l' appellazione ha luogo per errore in un giudicato della corte suprema, i giudici di questa corte esporranno del pari i motivi della sentenza data, ma non potranno pigliar parte alla deliberazione.

2. La camera dei rappresentanti ha diritto di porre in accusa tutti gl'impiegati civili dello stato, per corruzione o malversamento nell'esercizio del loro ufficio, per crimini o per delitti: ma è necessario in ciò l' assenso della maggioranza di tutti i membri eletti.

I membri della corte incaricati di pronunciare su tale accusa prometteranno con giuramento o per asseverazione, nei primordii del procedimento, di giudicare e pronunciare allo stato delle prove. La condanna non potrà essere profferita che ai due terzi delle voci dei membri presenti. La pena da pronunciarsi non può essere altra fuor della revoca dell'ufficio e di una dichiarazione d'incapacità nel condannato di coprire alcuna carica e di godere di onore od utile di sorta nello stato: ma il condannato può dopo di ciò essere nuovamente accusato, secondo le forme ordinarie, e punito in conformità alla legge.

3. Il cancelliere e i giudici della corte suprema conserveranno il loro ufficio finchè lo eserciteranno bene *(during good behaviour)*, non però oltre l'età di sessant'anni.

4. La corte suprema si comporrà di un presidente e di due giudici: ma un solo dei tre può tenere udienza.

5. Lo stato sarà, con una legge, diviso in un proporzionato numero di circuiti. Questi non saranno meno di quattro nè più di otto. La legislatura potrà di tempo in tempo, secondo il bisogno, mutare siffatta divisione. Ciascun circuito avrà un giudice che sarà nominato nel modo stesso e per lo stesso tempo dei giudici della corte suprema. Questi giudici di circuito avranno il medesimo potere dei giudici della corte suprema giudicanti da soli, e nei giudizi di cause portate in prima istanza alla corte suprema, e nelle corti d' *oyer* e *terminer* e delle assise. La legislatura potrà inoltre, secondo il bisogno, accordare a questi giudici od alle corti di cantone, ovvero ai tribunali inferiori, una giurisdizione di equità *(equity powers)*, subordinandola però sempre all'appello del cancelliere.

6. I giudici delle corti di cantone, ed i *recorders* dei municipii saranno nominati per cinque anni; ma possono essere destituiti dal senato su la domanda motivata del governatore.

7. Il cancelliere, i giudici della corte suprema e i giudici di circuito non potranno esercitare verun altro ufficio pubblico: ogni suffragio che fosse lor dato per impieghi elettivi dalla legislatura o dal popolo, è nullo.

ARTICOLO VI.

1. I membri della legislatura e tutti i funzionarii amministrativi o giudiziarii, eccettuati gl'impiegati subalterni dispensati dalla legge, dovranno, prima di entrare in ufficio, pronunciare e firmare la formola seguente di giuramento o di asseverazione:

« Io giuro solennemente (ovvero secondo il caso io assevero) » che manterrò la costituzione degli Stati Uniti e la costituzione » dello stato di Nuova York, e che adempierò fedelmente e nel » miglior modo possibile, alle funzioni di . . . . . »

Niun altro giuramento, dichiarazione o dimostrazione potranno essere richiesti, di qualunque impiego o servizio pubblico si tratti.

Digitized by Google

ARTICOLO VII.

1. Niun membro dello stato di Nuova York potrà essere privato dei diritti e privilegi guarentiti a tutti i cittadini dello stato, fuorchè in forza delle leggi del paese e per sentenza pronunciata da suoi pari.

2. Il giudizio per giurati sarà inviolabilmente e perpetuamente mantenuto in tutte le cause a cui sino al presente è stato applicato. Nessun nuovo tribunale verrà introdotto, salvochè per procedere secondo la legge comune, eccettuate le corti di equità, che la legislatura è dalla presente costituzione autorizzata a stabilire.

3. La professione e il libero esercizio di tutte le credenze religiose e di tutti i culti, senza veruna preeminenza, sono e saranno mai sempre permessi a ciascuno; ma la libertà di coscienza guarentita da quest'articolo non si può estendere a tanto da scusare atti licenziosi e pratiche incompatibili colla pace e colla sicurezza dello stato.

4. Atteso che i ministri del vangelo sono, per la loro professione, addetti al servizio di Dio ed alla cura delle anime, e non debbono essere distratti dagli alti doveri del loro stato, niun ministro del vangelo o sacerdote, qualunque sia la sua denominazione, potrà, in qualunque circostanza, e per qualsivoglia motivo, essere per elezione od altrimenti chiamato ad alcun ufficio civile o militare.

5. La milizia dello stato dovrà sempre essere armata, disciplinata e pronta al servizio; ma ogni abitante dello stato appartenente ad una religione qualunque, la quale per iscrupoli di coscienza condanni l'uso dell'armi, sarà dispensato, pagando in danaro una compensa che la legislatura determinerà con una legge e che si valuterà dietro il dispendio di tempo e di danaro che cagiona ad un buon milite.

6. Il privilegio dell'atto d' *habeas corpus* non potrà essere sospeso fuorchè nel caso di ribellione o d'invasione, allorchè la salute pubblica necessita una simile sospensione.

7. Niuno potrà essere tradotto in giudizio per un' accusa capitale od infamante, salvochè sull'accusa o sulla relazione di un

gran giurì. Questo principio soffre parecchie eccezioni: la prima è, quando trattasi di un' accusa mossa dai rappresentanti: la seconda, quando si procede contro ad un milite in servizio attivo e ad un soldato in tempo di guerra (ovvero in tempo di pace, se il congresso ha permesso allo stato di mantener truppe): la terza, quando si tratti soltanto di lievi furti *(little larceny)*: la legislatura fisserà quali.

In ogni giudizio per accusa dei rappresentanti o del gran giurì, l'accusato potrà essere sempre assistito da un consiglio, non altrimenti che nelle cause civili.

Niuno potrà essere sottoposto a procedimento due volte per lo stesso fatto sopra un' accusa capitale, nè venir forzato a deporre contro se medesimo in una causa criminale, nè essere privato della sua libertà, della sua proprietà o della vita, fuorchè conformemente alla legge.

L'espropriazione per causa di utilità pubblica non potrà aver luogo che previo un giusto compenso.

8. Ogni cittadino può manifestare, scrivere e pubblicar liberamente le proprie opinioni sopra qualunque argomento, e rimane responsabile dell'abuso che può fare di un tal diritto. Nessuna legge potrà introdursi onde restringere la libertà della parola o della stampa. In tutte le istanze od accuse per libello sarà ammessa la prova dei fatti; e se il giurì opina che i fatti siano veri, che la loro pubblicazione fu suggerita da buoni motivi e da un fine vantaggioso, l'accusato andrà prosciolto. Il giurì in queste cause, deciderà non meno in diritto che in fatto.

9. L'assenso di due terzi dei membri eletti per ciascun ramo della legislatura è necessario per l'applicazione dei proventi e la disposizione delle proprietà dello stato, per le leggi d' interesse particolare o locale, per creare, prolungare, rinnovare o modificare le associazioni politiche o private.

10. Il prodotto della vendita o cessione di tutte le terre appartenenti allo stato, ad eccezione di quelle riservate od appropriate ad un uso pubblico, o cedute agli Stati Uniti, e il fondo chiamato delle scuole comunali, formeranno e rimarranno un fondo perpetuo, i cui interessi saranno inviolabilmente applicati al mantenimento delle scuole comunali dello stato.

Un diritto di barriere sarà percetto su tutte le parti navigabili del canale, tra i grandi laghi dell' Ovest e del Nord e l'Oceano Atlantico, le quali sono o verranno stabilite in seguito. Questi diritti non saranno inferiori a quelli percetti dai commissarii dei canali, e specializzati nella loro relazione alla legislatura sotto il 12 marzo 1831.

Simile diritto non altrimenti che quello su tutte le saline, introdotto dalla legge del 15 aprile 1817, e i diritti sulle vendite all'incanto (eccettuata una somma di 33,500 dollari onde dispone questa stessa legge), e per ultimo l'ammontare del reddito stanziato per decisione della legislatura del 13 marzo 1820 (in cambio della tassa sui passeggieri dei bastimenti a vapore), sono e rimarranno inviolabilmente applicati al compimento dei lavori di comunicazione per acqua, al pagamento dell' interesse ed al rimborso del capitale delle somme già tolte in prestito, o che in seguito si togliessero per mandar a termine somiglianti lavori.

Gli anzidetti diritti di barriere sulle comunicazioni navigabili, quelli sulle saline, quelli sulle vendite all'incanto, stabiliti colla legge del 15 aprile 1817, non altrimenti che l' ammontare del reddito fissato dalla legge del 13 marzo 1820, non si potranno ridurre od applicare diversamente, sino al totale e perfetto pagamento degl'interessi e del capitale delle somme mutuate, o che ancora si mutuassero per quei lavori.

La legislatura non potrà mai vendere, nè alienare le sorgenti saline appartenenti allo stato, nè le terre contigue che possono essere necessarie alla loro usufruttuazione, nè in tutto nè in parte, le comunicazioni navigabili, tutto ciò essendo e dovendo rimaner sempre proprietà dello stato.

11. Niuna lotteria sarà ormai autorizzata: e la legislatura proibirà con una legge la vendita in questo stato dei biglietti di lotterie diverse da quelle per lo addietro dalla legge autorizzate.

12. Nissun contratto, per l'acquisto di terreni cogl' Indiani, che fosse stato fatto o si facesse nello stato, a far tempo del 14 ottobre 1775, sarà valido se non concorre il consenso e l'autorizzazione della legislatura.

13. Continueranno ad essere leggi dello stato, colle mutazioni che la legislatura crederà opportuno d'introdurvi, le parti del diritto costumiere (*common law*) e degli atti della legislatura della colonia di Nuova York, che componevano la legge di questa colonia ai 19 aprile 1775 e le risoluzioni del congresso di questa colonia e della convenzione dello stato di Nuova York, vigenti il 20 aprile 1777, che non sono perente e non furono rivocate o modificate, come pure i decreti della legislatura di questo stato presentemente in vigore: ma tutte le parti di quel diritto costumiere e degli atti summentovati che non sono in armonia colla presente costituzione, rimangono abrogati.

14. Qualunque concessione di terra fatta nello stato dal re della Gran Brettagna o dalle persone esercenti la sua autorità, dopo il 14 ottobre 1775, è nulla e come non intervenuta; ma nulla nella presente costituzione varrà ad infirmare le concessioni di terra anteriormente fatte dal detto re e da' suoi predecessori, o ad annullare le carte concedute, innanzi a quell'epoca, da lui da esse, e le concessioni e carte fatte dipoi dallo stato o dalle persone esercenti la sua autorità, nè infine, ad infirmare le obbligazioni o debiti contratti dallo stato, dagli individui e dalle corporazioni, e i diritti di proprietà, i diritti eventuali, le rivendicazioni od istanze di sorta nelle corti giudiziarie.

ARTICOLO VIII.

1. È lecito al senato od alla camera dei rappresentanti il proporre una o più ammende alla presente costituzione. Se la proposizione di ammenda è sostenuta dalla maggiorità dei membri eletti dalle due camere, l'ammenda o le ammende proposte saranno riferite sui loro registri coi voti pro e contro, e rimesse alla decisione della successiva legislatura.

Tre mesi prima dell'elezione di questa legislatura, simili ammende saranno rese pubbliche: e se al tempo in cui questa nuova legislatura entrerà in ufficio, le proposte ammende sono adottate dai due terzi di tutti i membri eletti in ciascuna camera, la legislatura dovrà sottoporle al popolo nell'epoca e nel modo stesso che verrà da lei prescritto.

Se il popolo, vale a dire, se la maggioranza di tutti i cittadini aventi diritto di votare per l'elezione dei membri della legislatura, approva e ratifica siffatte ammende, diventeranno parte integrante della costituzione.

ARTICOLO IX.

1. La presente costituzione avrà effetto a far tempo dal 31 dicembre 1822. Tutto quanto in essa ha tratto al diritto di suffragio, alla divisione dello stato in distretti senatoriali, al numero dei membri eligendi alla camera dei rappresentanti ed alla convocazione degli elettori pel primo lunedì di novembre 1822, alla prolungazione delle funzioni dell'attual legislatura sino al 1° gennaio 1823, alla proibizione delle lotterie od al divieto di applicare proprietà e redditi pubblici ad interessi locali o privati, alla creazione, mutazione, rinnovazione o proroga delle carte delle corporazioni politiche, sarà esecutivo a contare dal giorno ultimo del prossimo febbraio.

Il primo lunedì del prossimo marzo, i membri dell'attual legislatura presteranno e firmeranno il giuramento ovvero l'obbligo di mantener la costituzione allora vigente.

I sceriffi, i segretarii di cantone e i coronarii saranno eletti nelle elezioni fissate dalla presente costituzione al primo lunedì di novembre 1822: ma non entreranno in ufficio che il 1° gennaio successivo. I brevetti di tutti coloro che occupano nel 31 dicembre 1822 impieghi civili spireranno in quello stesso giorno: ma i titolari potranno continuare nel loro ufficio sinchè siansi fatte le nuove nomine od elezioni prescritte dalla presente costituzione.

2. Le leggi attualmente esistenti sulla convocazione delle elezioni, sul loro ordine, sul modo di votare, di raccogliere i suffragi e di proclamare il risultato, saranno osservate nelle elezioni fissate dalla presente costituzione pel primo lunedì di novembre 1822, in tutto ciò che sarà applicabile, e la legislatura attuale ordinerà conformemente alla presente costituzione le leggi che potessero ancora essere necessarie per quelle elezioni.

Fatto in Consesso, nel campidoglio della città di Albany, il dieci novembre mille ottocentoventuno, e il quarantesimosesto dell'indipendenza degli Stati Uniti di America.

In fede del che noi abbiamo sottoscritto.

DANIELE D. TOMPKINS, *Presidente.*

GIOANNI F. BACON, } *Segretarii.*
SAMUELE S. GARDINER, }

Digitized by Google

COSTITUZIONE

DELLA VIRGINIA

(15 GENNAIO 1830)

CAPITOLO PRIMO.

La dichiarazione dei diritti fatta il 12 giugno 1776 dai rappresentanti del buon popolo di Virginia non richiedendo, dietro l'avviso dell'attuale convenzione, alcuno ammendamento, sarà posta come titolo della presente costituzione.

CAPITOLO SECONDO.

I dipartimenti del potere esecutivo e del potere giudiziario saranno separati e distinti in guisa, che gli impieghi i quali appartengono all'uno e all'altro, non verranno nè potranno venire confusi nelle stesse persone. Non vi avrà eccezione che pei membri delle corti di giustizia dei contadi, i quali potranno essere eletti all'una o all'altra delle camere legislative.

Digitized by Google

CAPITOLO TERZO.

I. La legislatura sarà formata di due rami distinti, la cui riunione formerà la compiuta legislatura sotto il nome di assemblea generale della Virginia.

II. Uno di questi rami sarà chiamato camera dei deputati e si comporrà di 134 membri, i quali verranno eletti annualmente nei varii contadi, città e borghi della repubblica (qui segue lo spartimento).

III. L'altra camera dell'assemblea generale sarà chiamata senato e si comporrà di 32 membri, i quali verranno pure eletti dai comitati, città e borghi, divisi a quest'uopo in 32 distretti. Ciascun contado dei distretti rispettivi, all'epoca della elezione dei deputati, voterà per l'elezione di un senatore. I voti saranno aperti e spogliati dagli sceriffi ed altri uffiziali direttori delle operazioni elettorali, nei cinque giorni susseguenti l'elezione, e proclameranno quello che avrà ottenuto il maggior numero di voti nel distretto. Questa camera sarà rinnovata annualmente per un quarto, in maniera che dopo l'elezione generale compiuta, i distretti saranno divisi in quattro serie, fra cui la sorte fisserà l'ordine di votazione (segue il classamento dei contadi, città e borghi fra i diversi distretti).

IV. La legislatura dovrà una volta nello spazio di dieci anni, e nell'anno 1841 per la prima volta, stabilire una nuova spartizione elettorale fra i contadi, città e borghi, avendo riguardo alla instituzione dei nuovi contadi, all'incremento o al decremento della popolazione delle città, senza che nullameno per questa prima volta ella possa accrescere il numero succennato dei membri dell'uno e dell'altro ramo del corpo legislativo.

V. Dopo l'anno 1841 e dopo ciascuno spazio di dieci anni, a cominciare dall'anno presente, l'assemblea generale potrà, essendo riuniti i due terzi dei membri di ciascuna camera, fare una nuova spartizione dei deputati e dei senatori nei varii luoghi della repubblica, senza che mai il numero degli eletti possa oltrepassare i 150 pei deputati e i 36 pei senatori.

VI. Il numero dei membri che la repubblica ha il diritto di inviare alla camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, sarà

ripartito fra i contadi, città, borghi e comuni, avuto riguardo alla loro popolazione rispettiva, la quale sarà determinata aggiungendo alle persone libere, fra cui si contano gli *ingaggiati* per un tempo fisso e non gl' Indiani non soggetti a tassa, i tre quinti di tutti gli altri individui.

VII. Potrà essere eletto senatore o deputato chiunque abbia venticinque anni, risieda e possegga attualmente nel distretto o nel contado in cui ha luogo l'elezione ed abbia qualità per votare egli medesimo conformemente alla costituzione. Non sono esclusi che gli esercenti mestieri o funzioni salariate o aventi un titolo sacerdotale qualunque.

VIII. I membri delle due camere riceveranno una indennità che verrà stabilita dalla legge: ma nessuna legge portante accrescimento di questa indennità potrà avere effetto prima del termine della sessione susseguente a quella che avrà sancita la legge. Nessun senatore o deputato potrà, nella durata del tempo per cui venne eletto, accettare un impiego stipendiato, fuor quelli che gli saranno conferiti dall' elezione popolare.

IX. L'assemblea generale si radunerà una volta all' anno o più spesso. Una delle due camere non potrà senza l' assistenza dell'altra, durante la sessione, prorogarsi per più di tre giorni, nè in altro luogo trasferirsi da quello in cui fu convocata. La maggioranza dei membri sarà necessaria per la deliberazione delle due camere: ma un più piccolo numero potrà pronunziare l'aggiornamento e chiamare i membri morosi, comminando quella pena che crederà a proposito. Ciascuna camera sceglierà il suo oratore (presidente), nominerà i suoi uffiziali, farà il suo regolamento e porterà pure i mandati di elezione in caso di vacanze, salvo la durata dell'intervallo delle sessioni in cui questo sarà l'uffizio del governatore. Ciascuna camera verificherà le elezioni e potrà punire gli atti riprensibili de' suoi membri ed anche a maggioranza di due terzi espellere un membro, non però una seconda volta per lo stesso motivo.

X Tutte le leggi discusse dalla camera dei deputati saranno approvate o respinte dal senato ovvero ammendate, col consenso della camera dei deputati.

XI. Il privilegio del writ d' *habeas corpus* non potrà es-

sere in alcun caso sospeso: la legislatura non potrà emanare alcun bill d'*attainder*, nè alcuna legge *ex post facto*, nè alcuna legge gravitante sulla validità dei contratti, o sulla proprietà privata in vista d'utilità pubblica, senza un giusto compenso, o sulla libertà della parola o della stampa. Nessuno potrà essere costretto a sostenere i ministri di una religione qualunque nè tampoco verrà turbato nelle sue opinioni religiose: tutti saranno per lo contrario liberi di professare e difendere le opinioni religiose che crederanno meglio, senza che i loro diritti civili possano in qualche modo soffrirne: la legislatura non prescriverà alcun giuramento religioso e non accorderà alcun privilegio nè vantaggio particolare ad una setta qualunque: essa non potrà fare alcuna legge per ammettere una società religiosa qualunque o per autorizzare gli abitanti d'una parte della repubblica a quotarsi per l'erezione d'una chiesa o pel mantenimento dei ministri: sarà solamente a scelta d'ognuno cercarsi quell'instruttore religioso che gli converrà e dare pel suo mantenimento quelle disposizioni private che crederà a proposito.

XII. La legislatura provvederà d'or innanzi a che nessuno che si sia battuto in duello, abbia inviata o accettata una sfida o servito di padrino, possa mai occupare nel territorio della repubblica alcun impiego o carica, civile, militare, legislativo o giudiziario qualunque.

XIII. Il governatore, i giudici della corte d'appello e delle corti superiori e qualunque altro funzionario potranno essere accusati dalla camera dei deputati di malversazione, di corruzione, dimenticanza nei loro doveri o di qualunque altro delitto. L'accusa sarà fatta davanti il senato, che sederà allora sotto giuramento o affermazione. L'accusato non potrà essere convinto senza il concorso dei due terzi dei membri presenti: la pena non potrà estendersi oltre la privazione dell'impiego esercitato e la dichiarazione d'incapacità ulteriore a qualunque altro impiego, senza pregiudizio dei processi che possono aver luogo per le vie ordinarie.

XIV. Qualunque cittadino bianco maschio della repubblica, il quale vi risiede, ha ventun anno e gode del diritto di suffragio per la precedente costituzione e possiede inoltre un bene

stabile vita durante o una porzione di beni stabili in un dominio indiviso del valore di 25 dollari, o è dotato sur un bene stabile, sotto a qualunque titolo risalente a più di sei mesi di data, d'una rendita di 50 dollari: ovvero avrà da due anni almeno un podere in affitto, la cui ferma sarà di cinque anni e la rendita annuale di 20 dollari: ovvero finalmente da dodici mesi sarà capo di casa e di famiglia nel contado, borgo, città o distretto di elezione e contribuirà per sua parte alle rendite della repubblica, sarà, ad esclusione di tutti gli altri cittadini, qualificato per votare la nomina dei membri dell'assemblea generale nel luogo in cui risiede. Nelle proprietà possedute in comune vi avranno solamente tanti voti quante volte la rendita presenterà la quotità necessaria per votare, e la legislatura provvederà al modo in cui i voti saranno dati in questo caso. Beninteso che il diritto di suffragio non potrà mai essere esercitato da persone mentecatte, poste sulle liste di poveri o da uffiziali non commissionati, da soldati o marinai al servizio degli Stati Uniti o da persone convinte di qualche azione disonorante.

XV. In tutte le elezioni ad un posto qualunque, i voti saranno dati apertamente o *viva voce*.

CAPITOLO QUARTO.

I. Il potere esecutivo della repubblica sarà esercitato da un governatore, il quale verrà eletto dal voto riunito delle due camere dell'assemblea. Le sue funzioni dureranno tre anni a partire dal 1 gennaio che seguirà la sua elezione o dal giorno che verrà designato dalla legislatura. Egli non potrà essere rieletto pei tre anni che seguiranno immediatamente il termine della sua carica.

II. Nessuno potrà essere eletto governatore se non abbia trenta anni, non sia nato cittadino degli Stati Uniti o solamente cittadino dopo la sanzione della costituzione federale e cittadino della repubblica dai cinque anni che precedettero la sua elezione.

III. Il governatore riceverà gli emolumenti che verranno stabiliti dalla legge, nè potranno essere accresciuti o diminuiti per tutta la durata delle sue funzioni.

Digitized by Google

IV. Egli veglierà a che le leggi siano fedelmente eseguite: comunicherà alla legislatura, a ciascuna sessione, lo stato della repubblica, e le raccomanderà le misure da lui credute necessarie. Comanderà le forze di terra e di mare. Potrà incorporare la milizia quando lo richiegga la sicurezza pubblica: convocherà le camere sul voto espresso da un certo numero di deputati o quando l'interesse dello stato parrà domandarlo: avrà il diritto di grazia, fuorchè quando i processi avranno avuto luogo davanti alla camera dei deputati o quando la legge glielo vieterà formalmente: seguirà nelle forme volute le relazioni cogli stati esteri e nominerà nell'intervallo delle sessioni a tutti gl'impieghi a cui la legislatura ha diritto di provvedere: è inteso però che queste nomine non saranno valide se non fino alla prossima sessione.

V. Vi avrà un consiglio di stato composto di tre membri, di cui uno solo può agire senza gli altri: essi saranno eletti dal voto riunito delle due camere e rimarranno in carica per tre anni. Quanto ai tre primi eletti, uno di loro estratto a sorte sarà sostituito in capo ad un anno e un altro in capo a due. Le vacanze che potranno aver luogo saranno riempiute collo stesso modo di elezione. Il governatore dovrà, prima di esercitare il potere discrezionario che gli è conferito dalla costituzione, richiedere l'avviso del consiglio di stato. Questo avviso sarà scritto sopra un registro segnato dai membri presenti, e le camere potranno chiederne visione quando lo crederanno conveniente. Il consiglio nominerà egli stesso il suo segretario, il quale presterà giuramento di custodire il segreto delle deliberazioni. In caso di morte, di dimissione, d'incapacità del governatore, il più attempato dei consiglieri ne farà le veci.

VI. La legge determinerà il modo di nominare gli uffiziali della milizia: ma nessun uffiziale sotto il grado di brigadiere generale sarà nominato dalle camere.

VII. Le commissioni e le grazie saranno date in nome della repubblica di Virginia, segnate dal governatore e improntate col sigillo dello stato.

CAPITOLO QUINTO.

I. Il potere giudiziario consisterà in una corte suprema d'appello, in un numero di corti superiori che la legislatura crederà conveniente instituire, le corti dei contadi e le giustizie di pace. La legislatura potrà egualmente attribuire la giurisdizione che stimerà utile ai magistrati appartenenti al corpo municipale. I giudici della corte suprema d'appello e quelli delle corti superiori rimarranno in carica finchè adempiranno ai loro doveri, nè potranno essere rimossi che nelle forme volute dalla costituzione, a meno che non abbiano accettato un altro impiego qualunque, nel qual caso il loro posto sarà considerato come vacante.

II. Nessuna legge abolitrice di una corte potrà privare un giudice della sua carica, a meno che i due terzi dei membri presenti di ciascuna camera votino questa misura: allora gli verrà dalla legislatura medesima assegnata un' altra carica equivalente.

III. I giudici attuali della corte suprema e delle corti superiori resteranno in funzione solamente fino al termine della prima sessione legislativa formata a norma della presente costituzione.

IV. I suddetti giudici saranno eletti dal voto riunito delle due camere.

V. Essi riceveranno emolumenti che non potranno essere accresciuti nè diminuiti nella durata delle loro funzioni.

VI. I giudici possono essere tolti dalla loro carica dal voto riunito delle camere a maggioranza di due terzi dei membri presenti, e i motivi della destituzione saranno registrati nei processi verbali. Il giudice minacciato di destituzione dalla legislatura debbe ricevere, venti giorni prima che venga pronunziata la sua sentenza, una copia delle accuse mossegli contro.

VII. Quando saranno eretti nuovi contadi, i giudici di pace vi saranno nominati la prima volta nel giorno voluto dalla legge. Quando vi saranno vacanze ovvero se sia creduto necessario accrescerne il numero, tocca al governatore il nominare, sulla raccomandazione delle corti di contado.

VIII. Il procuratore generale sarà eletto dalle camere e com-

missionato dal governo. Egli rimarrà in funzione finchè la legislatura lo crederà conveniente. I cancellieri delle varie corti, in caso di vacanze, saranno nominati da esse. La legge darà norma a tutto ciò che riguarda questi impiegati. Gli sceriffi e i coroneri saranno nominati dalle corti dei contadi e approvati e commissionati dal governatore. I giudici di pace nomineranno i constabili. La legge determinerà lo stipendio di tutti questi funzionarii.

IX. I mandati saranno in nome della repubblica di Virginia e porteranno le segnature dei cancellieri delle varie corti. Le accuse conchiuderanno contro la pace e la dignità della repubblica.

CAPITOLO SESTO.

Un tesoriere sarà nominato annualmente dalle camere.

CAPITOLO SETTIMO.

Il dipartimento del potere esecutivo rimarrà quale è ordinato al presente, e il governatore e i consiglieri privati rimarranno in funzione fino a che un nuovo governatore eletto secondo la costituzione presente non entri in uffizio. Tutte le persone in carica quando venne sancita questa costituzione, vi resteranno fino a che loro siano dati successori, a meno che la legge non dica il contrario. Similmente, le corti di giustizia continueranno a sedere senza alcun cambiamento nelle loro giurisdizioni rispettive, a meno che non venga recata dalla legislatura qualche modificazione nell'ordine giudiziario.

Fatto in convenzione nella città di Richemond, il 15 gennaio dell'anno 1830 di nostro Signore e il 54.mo dell'indipendenza degli Stati Uniti.

FILIP.-P. BARBOUZ
Presidente della Convenzione.

D. BRIGGS
Segretario della Convenzione.

COSTITUZIONE

DI MASSACHUSSET

Forma di governo.

Il popolo abitante del territorio chiamato per l'addietro la provincia della baia di Massachusset, è convenuto solennemente, e tutti gl'individui che lo compongono, convengono a vicenda di formarsi in un corpo politico o stato libero, sovrano e indipendente, sotto il nome di repubblica di Massachusset.

CAPITOLO PRIMO.

Del potere legislativo.

SEZIONE PRIMA. — *Corte generale.*

Art. 1. Il dipartimento della legislazione sarà composto di due camere, un senato ed una camera di rappresentanti, di cui ciascuna avrà il diritto negativo sull'altra.

Il corpo legislativo si radunerà ogni anno l'ultimo mercoedì del mese di maggio e in tutte le altre epoche in cui sarà creduto necessario: esso si intitolerà la corte generale di Massachusset.

2. Nessun bill o determinazione del senato o della camera dei rappresentanti avrà forza di legge, se non dopo essere stato presentato al governatore per la sua revisione. Se il governatore lo approva, farà conoscere la sua approvazione firmandolo. Se avrà qualche osservazione da fare in contrario, lo rimanderà aggiungendovi le sue obbiezioni in iscritto, al senato o alla camera dei rappresentanti, vale a dire a quella delle camere legislative in cui l'atto avrà avuto origine, e la camera registrerà in disteso le obbiezioni del governatore e procederà ad un nuovo esame. Se, dopo ciò, i due terzi del senato o della camera dei rappresentanti sono d'avviso, doversi adottar l'atto a malgrado delle obbiezioni, queste e quelle saranno inviate all'altra camera per un altro nuovo esame: e quando i due terzi dei membri avranno approvato, l'atto avrà forza di legge. In tutti questi casi, la votazione nelle due camere si farà per si e per no, e i nomi dei votanti pro o contro il bill o la determinazione, saranno inscritti sui registri pubblici della repubblica. E ad oggetto di prevenire tutti i ritardi inutili, se il bill o la determinazione non è rimandato dal governatore cinque giorni dopo la presentazione. avrà forza di legge.

3. La corte generale avrà d'or innanzi pieno potere ed autorità di erigere e stabilire tribunali e corti che avranno registri e che non ne avranno. Tutte queste corti agiranno in nome della repubblica. Esse informeranno, procederanno e giudicheranno su ogni sorta di delitti, crimini, discussioni, processi, liti, azioni, cause e cose qualunque che si eleveranno o avverranno nella repubblica, fra o riguardanti le persone abitanti, risiedenti o condotte nel suo territorio, sia che queste cause siano civili o criminali, che i detti crimini siano capitali o non capitali e che le dette discussioni siano reali, personali o miste. Le corti faranno eseguire le loro sentenze e potranno dare a quest' uopo gli ordini necessarii.

Vengono loro puranche dati e accordati dalla presente costituzione pieni poteri e autorità di amministrare nell' occasione il giuramento o l'affermazione, onde meglio scoprire la verità in qualunque materia di lite vertente nanti a loro.

4. Inoltre, sono dati e accordati alla suddetta corte generale

pieni poteri ed autorità di ordinare e stabilire nell'occasione ogni specie di leggi, statuti, decreti, direzioni e insinuazioni salutari e ragionevoli, affiggendovi o no ammende, in maniera però che questi atti non ripugnino e non siano contrarii alla presente costituzione, e di fare tutto quello che crederà conveniente pel bene e pel vantaggio di questa repubblica, pel governo e pel buon ordine della repubblica e de' suoi sudditi e pel mantenimento e la difesa del governo medesimo. La corte generale avrà pure pieni poteri di nominare e stabilire annualmente o di provvedere con leggi stabili alla nomina di tutti gli uffiziali civili della repubblica, all' elezione e all' instituzione dei quali non si sarà pensato altramente nella presente forma di governo: di stabilire i varii doveri e poteri e i loro limiti per gli ufficiali civili e militari della repubblica: di prescrivere la forma dei giuramenti o delle asseverazioni che questi uffiziali dovranno prestare per entrare in funzione, in modo che però tutte queste cose non ripugnino e non siano contrarie alla presente costituzione. La detta corte generale avrà ancora pieni poteri e autorità di imporre e riscuotere contribuzioni proporzionali e ragionevoli su tutti gli abitanti e i residenti e su tutti i beni immobili situati nel territorio della repubblica, come pure d' imporre e levare diritti ragionevoli su tutte le produzioni, beni, derrate, merci e generi qualunque importati, prodotti o manufatturati, esistenti nel territorio, affinchè la rendita derivante da queste contribuzioni e diritti, sia distribuita ed applicata, in virtù di ordinanze firmate dal governatore attuale della repubblica, dell' avviso e dell'assenso del consiglio, ai varii servizi pubblici, sia per la difesa necessaria e il mantenimento del governo della repubblica, sia per la protezione e conservazione dei cittadini, conformemente agli atti che sono e saranno in vigore.

Intanto che i carichi pubblici del governo saranno in tutto o in parte imposti per capi o su beni immobili nel modo usato fino al presente, l'estimo dei beni immobili della repubblica sarà rinnovato una volta almeno ogni dieci anni e più sovente ancora, se la corte generale lo ordini, affinchè la distribuzione possa essere fatta con giustizia.

SEZIONE SECONDA. — *Il senato.*

Art. 1. Saranno eletti annualmente dai proprietarii e dagli altri abitanti della repubblica aventi le qualità richieste dalla costituzione, quaranta uomini, per essere consiglieri o senatori nell'annata che segue l'elezione. Questi quaranta uomini saranno scelti fra gli abitanti dei distretti in cui la repubblica potrà essere divisa a quest' uopo, secondo i tempi, dalla corte generale. E la corte generale, assegnando il numero dei membri del senato che i distretti dovranno rispettivamente eleggere, piglierà norma dalla proporzione delle tasse pagate dai suddetti distretti e farà conoscere a tempo agli abitanti della repubblica i confini di ciascun distretto e il numero dei consiglieri e dei senatori che dovrà essere scelto in ciascuno: il numero però dei distretti non sarà mai al di sotto di tredici e nessun distretto sarà tanto grande da dover eleggere più di sei senatori.

E fino a che la corte generale giudichi conveniente di mutare la divisione ora esistente, i varii contadi della repubblica saranno riputati distretti per la scelta dei consiglieri e senatori, eccetto i contadi di Duc e di Nantucket, i quali formeranno un distretto solo. Essi eleggeranno il numero seguente di consiglieri e senatori, cioè: Suffolk, sei: Essex, sei: Middlesex, cinque: Hampshire, quattro: Plymouth, tre: Barnstable, uno: Bristol, tre: York, due: Duc e Nantucket, uno: Worcester, cinque: Cumberland, uno: Lincoln, uno: Berkshire, due.

2. Il senato sarà la prima camera della legislatura, e i senatori saranno eletti nel modo che segue. Vi avrà sempre il primo lunedì d' aprile di ciascun anno, un'assemblea di abitanti di ciascuna città nei varii contadi della repubblica: questa assemblea sarà convocata dagli uffiziali municipali e annunziata secondo le forme prescritte, sette giorni almeno avanti al primo lunedì di aprile, all'uopo di eleggere i candidati per essere senatori o consiglieri. In queste assemblee, ogni abitante maschio di ventun anno compiuto e possedente un bene immobile nella repubblica di tre sterlini di rendita o un bene qualunque del valore di sessanta sterlini, avrà il diritto di votare pei senatori del suo distretto. E per allontanare ogni specie di dubbio intorno al

senso della parola *abitante* nella presente costituzione, sarà riputato abitante chiunque, ad oggetto di eleggere o d'essere eletto a qualunque carica dello stato, nella città, distretto o borgata in cui dimorerà o avrà la sua casa.

Gli uffiziali municipali delle varie città presiederanno a queste assemblee imparzialmente. Essi riceveranno i voti di tutti gli abitanti presenti della città che avranno le qualità necessarie per l'elezione dei senatori, li estrarranno e li conteranno in piena assemblea e in presenza del cancelliere della città, il quale registrerà esattamente in piena assemblea e in presenza degli uffiziali municipali il nome di ciascuno abitante per cui si sarà votato e il numero dei suffragi che avrà ottenuto. Sarà fatta una spedizione di questo registro che verrà certificata dagli uffiziali municipali e dal cancelliere della città, suggellata e indirizzata al segretario della repubblica attualmente in carica, con una soscrizione che indicherà gli oggetti del contenuto: il cancelliere la rilascierà al sceriffo del contado in cui ha luogo l'elezione, trenta giorni almeno prima dell'ultimo mercoledì di maggio di ciascun anno: ovvero sarà rilasciata nell'uffizio del segretario diciassette giorni almeno prima del detto mercoledì di maggio: e il sceriffo di ciascun contado rilascierà pure nell'uffizio del segretario i certificati che avrà ricevuti, diciassette giorni prima dell'epoca suddetta.

Gli abitanti delle borgate che non hanno ancora carte di incorporazione, possedendo le qualità domandate dalla legge ed essendo o essendo per essere autorizzati ad imporsi tasse pel mantenimento del governo, avranno lo stesso diritto di votare pei consiglieri e pei senatori della borgata in cui risiedono, come gli abitanti delle città nelle loro sedi rispettive. Le assemblee delle borgate a quest'uopo si terranno annualmente lo stesso primo lunedì d'aprile, nel luogo indicato per ciascuna dagli assessori rispettivi, i quali assessori avranno per convocare gli elettori e per raccogliere i suffragi e darne conto, la stessa autorità che gli uffiziali municipali e i cancellieri delle città, in virtù della presente costituzione. Qualunque altra persona la quale, avendo le qualità succennate e vivendo in luoghi che non appartengono ancora ad alcuna corporazione, sarà tassata pel man-

tenimento del governo dagli assessori di una città adiacente, avrà il privilegio di votare nella elezione dei consiglieri e dei senatori nella città in cui pagherà le tasse, e sarà in conseguenza avvertita a quest'uopo del luogo dell'assemblea dagli uffiziali municipali della città medesima.

3. Affinchè possa avervi un'assemblea compiuta dei senatori l'ultimo mercoledì di maggio di ciascun anno, il governatore e cinque membri del consiglio attualmente in carica esamineranno al più presto possibile le spedizioni dei registri che saranno stati inviati: e quattordici giorni prima del detto mercoledì ultimo di maggio, il governatore spedirà le sue lettere di convocazione a coloro che appariranno essere stati scelti dalla pluralità dei suffragi, perchè si rechino e piglino le loro sedute in quel giorno: ma pel primo anno, le dette spedizioni dei registri saranno esaminate dal presidente e da cinque membri del consiglio dell'antica costituzione di governo, e il detto presidente spedirà le sue lettere di convocazione alle persone già elette perchè vengano a prender seduta, come si è detto.

4. Il senato sarà giudice sovrano e in ultima istanza delle elezioni, dei certificati e delle qualità dei suoi membri, dietro le norme stabilite dalla costituzione: e il suddetto ultimo mercoledì di maggio di ciascun anno deciderà e dichiarerà chi siano le persone elette a senatori in ciascun distretto a maggioranza di voti: e se avviene che nel numero compiuto dei senatori portati sulle spedizioni dei registri apparisca che alcuni non saranno stati eletti nel loro distretto a pluralità di suffragi, si supplirà nel modo seguente, cioè: i membri della camera dei rappresentanti e quelli dei senatori che saranno stati dichiarati debitamente eletti, prenderanno i nomi di coloro che nel distretto avranno riunita la maggior quantità di voti senza essere stati eletti, fino alla concorrenza del doppio dei senatori mancanti, se v' ha un numero sufficiente, ed eleggeranno a squittinio fra questi il numero dei senatori necessario per riempiere il vuoto del distretto. In tal modo, tutti i posti vacanti in tutti i distretti della repubblica saranno riempiuti e si supplirà così al più presto possibile a tutte le vacanze dei posti di senatore, sia per morte, per allontanamento o per qualunque altro motivo.

5. Nessuno potrà essere eletto senatore se non possiede in suo proprio e privato nome uno stabile nel territorio della repubblica del valore di almeno trecento sterlini, o di un oggetto mobile del valore di almeno seicento, o di due facienti insieme questa somma, se egli non fu abitante della repubblica nei cinque anni che avranno immediatamente preceduto la sua elezione e se non è nel tempo della sua elezione abitante del distretto che lo avrà nominato.

6. Il senato avrà il potere di aggiornarsi egli medesimo, purchè non sia più di due giorni per volta.

7. Il senato sceglierà il suo presidente, nominerà i suoi uffiziali e stabilirà le sue forme di procedere.

8. Il senato sarà corte di giustizia con piena autorità per sentire e decidere tutte le accuse di delitti di stato intentate dalla camera contro qualunque o tutti gli uffiziali della repubblica per cattiva condotta o malversazione nei loro doveri. Ma prima di procedere sopra un'accusa di delitto di stato, i membri del senato saranno rispettivamente tenuti di prestare giuramento di procedere e giudicare sull'accusa in quistione sinceramente e imparzialmente secondo le prove: il loro giudizio tuttavolta, non potrà estendersi più oltre della destituzione dall' uffizio e della incapacità di possedere alcun posto d'onore, di confidenza o di lucro al servizio della repubblica: ma la parte così convinta sarà però soggetta ad essere inquisita in virtù di un processo davanti ai tribunali ordinarii e sottoposta alla procedura e alla punizione a norma delle leggi del paese.

9. Non vi vorrà meno di sedici membri del senato per formare un *quorum* che possa operare legittimamente.

SEZIONE III. — *Camera dei rappresentanti.*

Art. 1. Vi avrà nella legislatura della repubblica una rappresentanza del popolo, eletta annualmente e fondata sul principio dell'eguaglianza.

2. E ad oggetto di provvedere ad una rappresentanza dei cittadini della repubblica fondata sul principio dell'eguaglianza, ogni città formante corporazione la quale conterrà centocinquanta

teste tagliabili potrà eleggere un rappresentante: ogni città formante corporazione e contenente trecento sessantacinque persone imponibili, potrà eleggerne due: ogni città formante corporazione e contenente seicento abitanti imponibili, potrà eleggerne tre: e seguendo questa progressione, duecento venticinque abitanti imponibili avranno il diritto di eleggere un rappresentante di più.

Tuttavolta, ogni città formante attualmente corporazione, quantunque non abbia centocinquanta teste tagliabili, potrà eleggere un rappresentante: ma in avvenire, non si concederà carta d'incorporazione con privilegio di eleggere un rappresentante, a qualsiasi luogo, a meno che vi abbiano centocinquanta abitanti imponibili.

La camera dei rappresentanti potrà, venendo il caso, condannare ad un' ammenda le città che trascureranno di scegliere rappresentanti e d'inviare il processo verbale della loro elezione conformemente alla presente costituzione.

Le spese di viaggio per recarsi all' assemblea e tornarne, saranno pagate una volta solamente in ciascuna sessione e non più, dal governo, sui fondi del tesoro pubblico, a ciascun membro il quale, a giudizio della camera, si sarà presentato il più esattamente possibile e non sarà partito senza il permesso della camera medesima.

3. Ogni membro della camera dei rappresentanti sarà eletto per voti scritti: egli dovrà essere stato abitante della città da cui sarà stato eletto, almeno durante l'anno che avrà preceduta immediatamente la sua elezione, e possedere nel suo territorio, in suo proprio e privato nome, uno stabile del valore di cento sterlini o un bene imponibile qualunque del valore di duecento: egli cesserà di rappresentare la detta città, appena perderà alcuna delle qualità domandate.

4. Qualunque abitante maschio di ventun anno compiuto e risiedente da un anno in una città della repubblica, avente nel territorio di essa città uno stabile di tre sterlini di rendita o un bene qualunque del valore di sessanta sterlini, avrà diritto di votare nella elezione del rappresentante o dei rappresentanti della città.

5. I membri della camera dei rappresentanti saranno scelti ogni anno nel mese di maggio, dieci giorni almeno prima dell'ultimo mercoledì di questo mese.

6. La camera dei rappresentanti sarà la gran corte d'inchieste della repubblica, e tutte le accuse di delitti di stato fatte da essa saranno intese e giudicate dal senato.

7. Tutti i bill di danaro avranno origine nella camera dei rappresentanti: ma il senato potrà proporvi cambiamenti o concorrervi con emendazioni come negli altri bill.

8. La camera dei rappresentanti avrà il potere di aggiornarsi da sè, non mai però per più di due giorni in una volta.

9. Non vi vorranno meno di sessanta membri per formare un *quorum* che trattar possa degli affari.

10. La camera dei rappresentanti sarà giudice dei certificati, delle elezioni e delle qualità dei membri, secondo le norme stabilite dalla costituzione. Ella sceglierà il suo oratore, nominerà i suoi ufficiali e prenderà le sue norme di procedimento. Avrà autorità di punire del carcere chiunque, anche non suo membro, si renda colpevole d'irriverenza verso di essa, sia cagionando disordini, sia tenendo discorsi ingiuriosi o sprezzanti alla sua presenza, sia che, nella città in cui avrà sede la corte generale e durante il tempo delle sue sessioni, minaccerà alcuno de' suoi membri nella persona o nelle sostanze per una cosa detta o fatta nella camera, o assalirà un membro per simile motivo, o assalirà od arresterà qualche testimonio o qualunque altra persona mandata dalla camera, sia andando che ritornando, o finalmente libererà qualcuno arrestato per ordine della camera stessa.

Nessun membro della camera dei rappresentanti potrà essere arrestato nè tenuto di dare malleveria per un'azione civile, durante il suo viaggio onde recarsi alla camera o nel suo ritorno, o nel tempo in cui vi siederà.

11. Il senato avrà gli stessi poteri nei casi medesimi: il governatore e il consiglio avranno pure la stessa autorità per punire in simili casi, purchè nessuno incarceramento in virtù d'un *warrant* o di un ordine del governatore, del consiglio, del senato o della camera dei rappresentanti per alcuno

dei delitti sovraccennati, non oltrepassi il termine di trenta giorni.

Il senato e la camera dei rappresentanti potranno esaminare e decidere col mezzo di comitati composti di rispettivi loro membri o in quale altro modo crederanno rispettivamente convenevole, tutti i casi che riguarderanno i loro diritti e privilegi e tutti quelli che, in virtù della costituzione, essi avranno il diritto di esaminare e decidere.

CAPITOLO SECONDO.

Potere esecutivo.

SEZIONE I. — *Governatore.*

Art. 1. Vi avrà un primo magistrato incaricato specialmente del potere esecutivo, col titolo di governatore della repubblica di Massachusset e cogli onori di Eccellenza.

2. Il governatore sarà scelto tutti gli anni: e nessuno sarà eleggibile a questa carica, se nel tempo della sua elezione egli non era abitante della repubblica nei sette anni che immediatamente precedono, se al tempo pure dell'elezione non era possessore in suo proprio e privato nome d'uno stabile nel territorio della repubblica, del valore di mille sterlini, e se non si dichiari d'appartenere alla religione cristiana.

3. Le persone aventi qualità per votare alle elezioni dei senatori e dei rappresentanti nelle varie città della repubblica daranno, in un'assemblea convocata a quest'uopo il primo lunedì d'aprile di ciascun anno, il loro suffragio per un governatore agli uffiziali municipali che presiederanno a questa assemblea: e il cancelliere della città, assistito dagli uffiziali municipali in piena assemblea, estrarrà e conterà i voti e formerà una lista delle persone per cui si sarà votato, col numero rispettivo dei suffragi, e ne farà quindi lettura ad alta e intelligibile voce nell'assemblea. Egli suggellerà in presenza degli elettori spedizioni di questa lista certificate da lui e dagli ufficiali municipali e le manderà al sceriffo del comitato, trenta giorni almeno

prima dell'ultimo mercoledì di maggio. Il sceriffo le manderà agli uffizi del segretario, diciassette giorni almeno prima del suddetto ultimo mercoledì di maggio, ovvero gli uffiziali municipali potranno farvi pervenire tali spedizioni diciassette giorni almeno prima del giorno indicato, e il segretario le presenterà l'ultimo mercoledì di maggio al senato e alla camera dei rappresentanti per esservi esaminate. Nel caso in cui uno dei ballottati abbia la pluralità sul numero totale dei voti, la scelta sarà dichiarata e proclamata dalle due camere: ma se nessuno ha riunita questa pluralità in suo favore, la camera dei rappresentanti eleggerà due candidati fra i quattro che avranno il maggior numero di voti, se vi abbia luogo, e se no, ne eleggerà due fra i ballottati e presenterà al senato i due eletti fra cui il senato ne trarrà uno a squittinio e lo dichiarerà a governatore.

4. Il governatore avrà, nell'occasione e a suo talento, l'autorità di radunare e convocare i consiglieri della repubblica attualmente in carica: e con questi consiglieri o almeno con cinque di loro, dovrà e potrà all'uopo tenere un consiglio per ordinare e dirigere gli affari della repubblica, conformemente alla costituzione e alle leggi del paese

5. Il governatore, coll'avviso del consiglio, avrà pieno potere ed autorità, durante la sessione della corte generale, di aggiornarla o di prorogarla pel tempo desiderato dai due terzi, come pure di scioglierla la vigilia dell'ultimo mercoledì di maggio: potrà pure, nelle vacanze della detta corte, prorogarla da un tempo all'altro, non mai però più di novanta giorni in una sola vacanza, non che di radunarla prima dell'epoca a cui sarà stata aggiornata o prorogata, se il bene della repubblica lo esiga: e nel caso in cui si dichiarasse qualche malattia contagiosa nel luogo in cui la detta corte dovesse radunarsi, o per qualunque altra causa si ponesse in pericolo la salute e la vita dei membri della corte nel loro servizio, egli potrà ordinare che la sessione si tenga in qualche altro luogo dello stato, che si presenti più comodo e più opportuno.

Il governatore scioglierà la detta corte generale la vigilia dell'ultimo mercoledì di maggio.

6. Nel caso di disparere fra le due camere relativamente alla

necessità, alla convenienza o al tempo di un aggiornamento o di una prorogazione, il governatore coll' avviso del consiglio potrà aggiornare o prorogare la corte generale, ma non mai più di novanta giorni, secondo che lo richiegga il ben pubblico.

7. Il governatore della repubblica in esercizio, sarà il comandante supremo dell' esercito, della marina e di tutte le forze dello stato di terra e di mare: avrà pieno potere per sè, o per un comandante, o per qualunque uffiziale, di disciplinare, d'instruire, esercitare e governare la milizia e la marina: e quando la difesa speciale e la sicurezza della repubblica lo richiederanno, potrà radunare gli abitanti, metterli in piede di guerra, comandarli e condurli, e alla loro testa cercare, respingere, cacciare e inseguire colle armi, sì in mare che in terra, nei limiti della repubblica e fuori di essi, come pure uccidere e distruggere se sia necessario, vincere e prendere con tutti i mezzi convenienti tutte quelle persone che potrebbero tentare o intraprendere in modo ostile di distruggere, invadere o turbare la repubblica o nuocerle in qualsiasi guisa: potrà stabilire ed esercitare nell' esercito, sulla marina e sulla milizia in attività, la legge marziale in tempo di guerra o d'invasione, non che in tempo di ribellione dichiarata dalla legislatura, quando il caso lo richiegga: potrà inoltre prendere e sospendere con tutti i mezzi possibili, coi loro vascelli, armi, munizioni ed altri effetti, quelle persone tutte che assaliranno o tenteranno d'assalire e conquistare la repubblica o nuocerle. Finalmente, il governatore sarà rivestito di tutti questi poteri e di tutti gli altri appartenenti agli uffizi di capitano generale, comandante in capo ed ammiraglio, onde esercitarli conformemente alle norme della costituzione ed alle leggi del paese, e non altramente.

Ma il suddetto governatore, in nessun tempo nè in virtù d'alcun potere accordatogli dalla presente costituzione o che potrà venirgli in appresso accordato dalla legislatura, non trasporterà alcuno degli abitanti della repubblica nè li obbligherà a marciare fuori delle frontiere, senza il loro libero e volontario consenso o senza il consenso della corte generale, fuorchè nei casi in cui sarebbe necessario farli marciare o trasportarli per

terra o per acqua fuori delle frontiere per la difesa d'una parte dello stato a cui non si potesse altramente pervenire.

8. Il governatore, per e coll'avviso del consiglio, avrà il potere di far grazia, fuorchè nei delitti di cui gli accusati fossero stati convinti davanti al senato, delitti di stato con accusa intentata dalla camera. Ma nessuna grazia accordata dal governatore coll'avviso del consiglio prima della convinzione del reo potrà avere effetto per chi ne domandi l'eseguimento, non ostante tutte le espressioni generali o particolari contenute, specificanti il delitto o i delitti che si avrà voluto perdonare.

9. Tutti gli uffiziali di giustizia, il procuratore generale, il sollecitatore generale, i sceriffi, i coronarii e guardaregistri delle verificazioni, saranno nominati e installati dal governatore, coll'avviso e col consenso del consiglio, e tutte queste nomine saranno fatte dal governatore, almeno sette giorni prima dell' installazione.

10. I capitani e gli uffiziali subalterni della milizia saranno eletti dai suffragi scritti della totalità delle loro compagnie rispettive e dovranno aver compiuti i ventun anni: gli uffiziali superiori dei reggimenti saranno eletti dai suffragi scritti dei capitani e degli uffiziali subalterni dei reggimenti rispettivi: i brigadieri saranno eletti nello stesso modo che gli uffiziali superiori nelle loro rispettive brigate: tutti questi uffiziali poi saranno brevettati dal governatore che regolerà il loro grado.

La legislatura regolerà con leggi fisse il tempo e il modo di convocare gli elettori, di raccogliere i suffragi e di presentare e certificare al governatore l'elezione degli uffiziali.

I maggiori generali saranno nominati dal senato e dalla camera dei rappresentanti che avranno il diritto negativo reciprocamente uno sull'altro, e saranno brevettati dal governatore.

Se gli elettori dei brigadieri, uffiziali superiori, capitani od uffiziali subalterni trascurano o ricusano di fare queste elezioni quando saranno state notificate debitamente conforme alle leggi allora in vigore, il governatore coll'avviso del consiglio nominerà a questi impieghi egli medesimo.

Nessun uffiziale debitamente brevettato per comandare nella

milizia potrà essere privato del suo impiego se non in virtù di un indirizzo delle due camere al governatore o da una procedura in una corte marziale, conforme alle leggi vigenti della repubblica.

Gli uffiziali comandanti i reggimenti nomineranno i loro aiutanti e i loro quartiermastri, i brigadieri nomineranno i loro maggiori di brigata, i maggiori generali i loro aiutanti e il governatore nominerà l'aiutante generale.

Il governatore, coll'avviso del consiglio, nominerà tutti gli uffiziali dell'esercito continentale, che per la confederazione degli Stati Uniti sono a disposizione della repubblica, e nominerà pure tutti gli uffiziali delle guarnigioni delle fortezze.

La divisione della milizia in brigate, reggimenti e compagnie, fatta in conseguenza delle leggi della milizia in vigore, sarà riputata la vera e conveniente divisione della milizia fino a che non siasi cambiata in virtù di una legge futura.

11. Non sarà tratto alcun danaro dal tesoro della repubblica nè fatta alcuna disposizione di danaro (eccettuate le somme destinate al riscatto dei bill di credito, o per le rescrizioni del tesoriere, o pel pagamento degli interessi risultanti da questi bill o rescrizioni), se non in virtù di un *warrant* (ordinanza) segnato dal governatore in carica, coll'avviso e col consenso del consiglio per la difesa necessaria e il mantenimento della repubblica e per la protezione e la conservazione de' suoi abitanti, conformemente agli atti e alle determinazioni della corte generale.

12. Tutti gli uffizi pubblici, il commissario generale, tutti gli uffiziali sovr'intendenti dei magazzeni e approvigionamenti appartenenti alla repubblica, e tutti gli uffiziali comandanti nelle fortezze e guarnigioni dello stato, una volta ogni tre mesi, d'uffizio e senza richiesta, come pure in ogni altro tempo quando ne verranno richiesti dal governatore, dovranno presentargli uno stato di tutte le derrate, effetti, provigioni, munizioni, cannoni coi loro equipaggi, piccole armi con tutto ciò che ne dipende e di tutto quanto è affidato alle rispettive loro cure come proprietà pubblica, designando le quantità, numeri, qualità e specie di ciascuna cosa il più ragguagliatamente possibile, non che la

situazione delle guarnigioni e delle fortezze. Il detto uffiziale comandante presenterà al governatore, quando ne sarà richiesto da lui, i piani esatti e veri delle fortezze del paese e del mare, del porto o dei porti adiacenti.

I detti uffizi e tutti gli uffiziali pubblici comunicheranno al governatore, appena le avranno ricevute, tutte le lettere, i dispacci e le notizie riguardanti il pubblico che potranno essere loro rispettivamente indirizzate.

13. Siccome il bene pubblico esige che il governatore non possa dipendere in alcun modo nel suo ministero da alcun membro della corte generale nè provare alcuna influenza dalla parte d'alcuno di loro: siccome egli debbe agire in ogni caso con libertà e imparzialità pel generale vantaggio, e la sua attenzione non debbe essere sviata da questo punto per portarsi su cose d'interesse particolare: siccome finalmente egli debbe sostenere la dignità della repubblica nel suo carattere di primo magistrato: è necessario ch'egli abbia una mercede onorifica, d'un valore fisso e permanente e regolato da leggi costanti. Sarà questo uno dei primi atti di cui la corte generale dovrà occuparsi dopo lo stabilimento della presente costituzione, quello cioè di stabilire questa mercede con una legge.

Saranno pure stabiliti da una legge stipendii onorevoli e permanenti pei giudici della suprema corte di giustizia.

E se trovisi che alcuno dei succennati stipendii sia insufficiente, sarà accresciuto come la corte generale crederà conveniente.

SEZIONE II. — *Luogotenente del governatore.*

Art. 1. Sarà eletto ogni anno un luogotenente del governatore della repubblica di Massachusset, il cui titolo sarà Vostro Onore ed a cui si richiederà quanto alla religione, gli stabili o rendite e la residenza, le stesse qualità che nel governatore. Il giorno, la forma della sua elezione e le qualità degli elettori saranno le stesse che per l'elezione del governatore. Il processo verbale dei suffragi per questo uffiziale e la dichiarazione della sua elezione si faranno nel modo stesso. E se non trovisi pel processo verbale alcun individuo che riunisca la pluralità di suffragi, la vacanza sarà riempiuta dal senato e dalla camera dei

rappresentanti nel modo usato nella elezione del governatore, allora quando nessuno ha riunito la pluralità richiesta dalla legge per questo uffizio.

2. Il governatore, e in sua assenza, il luogotenente del governatore, sarà il presidente del consiglio, ma non avrà voto: e il luogotenente del governatore sarà sempre membro del consiglio, fuorchè quando il posto di governatore sarà vacante.

3. Ogni qual volta il posto di governatore sarà vacante per morte, assenza dallo stato o altramente, il luogotenente del governatore in carica ne adempirà tutte le funzioni durante la vacanza: egli avrà ed eserciterà tutti i poteri e tutta l'autorità di cui il governatore è rivestito dalla costituzione quando è presente.

SEZIONE III. — *Consiglio e modo di regolare le elezioni per la legislatura.*

Art. 1. Vi avrà un consiglio per consigliare il governatore nella parte esecutiva del governo: questo consiglio sarà composto di nove persone, oltre il luogotenente del governatore: e il governatore attualmente in carica avrà pieno potere e autorità di convocarlo all'occasione e ogni volta egli lo creda utile.

Il governatore, assistito dai suoi consiglieri o almeno da cinque di loro, potrà e dovrà all'uopo formare e tener consiglio per ordinare o dirigere gli affari della repubblica, conformemente alle leggi del paese.

2. Saranno scelti nell'ultimo mercoledì del mese di maggio di ciascun anno a scrutinio riunito dei senatori e dei rappresentanti convocati in una stessa camera, nove consiglieri fra gli individui che saranno stati eletti dalle città o distretti a consiglieri o senatori: e nel caso in cui per questa prima scelta non si trovasse l'intiero numero di nove uomini accettanti il posto nel consiglio, i suddetti elettori sceglieranno nella universalità del popolo il numero necessario per riempiere il consiglio: i senatori che rimarranno dopo questa scelta, comporranno il senato per l'anno. I posti degli individui così scelti nel senato e che avranno accettato il posto nel consiglio, rimarranno vacanti nel senato medesimo.

3. Nelle cerimonie della repubblica, i consiglieri verranno immediatamente dopo il luogotenente del governatore.

4. Non saranno scelti più di due consiglieri in uno stesso distretto della repubblica.

5. Le risoluzioni e gli avvisi del consiglio saranno portati sur un registro e firmati dai membri presenti: l'una e l'altra delle due camere della legislatura potranno farsi presentare questo registro ogni qual volta lo credano a proposito: e qualunque membro del consiglio potrà inserirvi il suo avviso, alloraquando esso sarà contrario a quello della pluralità.

6. Tutte le volte che le cariche di governatore o di luogotenente del governatore saranno vacanti per morte, assenza od altramente, il consiglio o la pluralità di esso avrà, durante questa vacanza, il potere di fare e di eseguire tutti e ciascuno degli atti o cose che il governatore o il luogotenente del governatore potrebbero, in virtù della costituzione, fare ed eseguire, se fossero l'uno o l'altro presenti personalmente.

7. Attesochè le elezioni indicate nella presente costituzione da farsi l'ultimo mercoledì di maggio per le due camere della legislatura non possono essere compiutamente finite in quel giorno, le dette elezioni potranno essere aggiornate da un giorno all'altro sino a che siano terminate, e si faranno nell'ordine seguente: i posti vacanti nel senato se ve n' ha, saranno riempiuti pei primi: il governatore e il luogotenente verranno in seguito, nel caso in cui la scelta non fosse stata fatta dal popolo: finalmente, le due camere procederanno all'elezione del consiglio.

SEZIONE IV. — *Segretario*, *Tesoriere*, *Commissario*, *ecc.*

Art. 1. Il segretario, il tesoriere e ricevitore generale, il commissario generale, i notai pubblici e i controllori di porto, saranno scelti ogni anno a scrutinio riunito dei senatori e dei rappresentanti radunati in una stessa camera. E affinchè i cittadini della repubblica possano essere assicurati a quando a quando che il denaro rimanente nel pubblico tesoro, dopo la resa e la liquidazione dei conti pubblici, è proprietà loro, nessuno sarà eleggibile a tesoriere e ricevitore generale più di cinque anni di seguito.

2. I registri della repubblica saranno custoditi negli uffizi del segretario, che potrà nominare i suoi commessi, della condotta dei quali sarà risponsabile e si recherà agli ordini del governatore e del consiglio, dei senatori e della camera dei rappresentanti, personalmente o per mezzo de' suoi commessi, ogni qual volta ne verrà domandato.

CAPITOLO TERZO.

Potere giudiziario.

Art. 1. I diritti e le funzioni che saranno attribuite dalla legge a ciascun uffiziale e il tempo ch' egli dovrà rimanere in carica saranno espressi nelle loro commissioni rispettive. Tutti gli uffiziali di giustizia debitamente nominati, provveduti di commissioni e che avranno prestato giuramento, conserveranno i loro uffizi finchè si condurranno bene, eccettuati quelli per cui sarà stata fatta una disposizione diversa nella costituzione. Ma il governatore, col consenso del consiglio, potrà destituirli dietro un indirizzo delle due camere legislative.

2. L'una e l'altra delle camere legislative, come pure il governatore e il consiglio, avranno il diritto di domandare l' avviso dei giudici della corte suprema di giustizia sulle questioni di leggi importanti e nelle occasioni solenni.

3. Affinchè il popolo non sia esposto a danni per la lunga continuazione in carica di un giudice di pace che non riempisse le sue funzioni con fedeltà e con abilità, tutte le commissioni di giudice di pace spireranno e diverranno nulle nel termine di sette anni dalle rispettive loro date, e quando una di queste commissioni spirerà, sarà rinnovata se credasi necessario, ovvero si nominerà un'altra persona, secondo che converrà meglio al bene della repubblica.

4. I giudici per la verificazione dei testamenti e per accordare le lettere d'amministrazione, terranno le loro corti a giorni fissi e nel luogo o luoghi più comodi al pubblico. E la legislatura designerà in appresso questi giorni e questi luoghi: ma fino a quell'epoca, le suddette corti si terranno nei giorni e nei luoghi che i giudici rispettivi designeranno.

5. Tutte le cause di matrimonio, di divorzio e di provvisione alimentare e tutti gli appelli dei giudici verificatori dei testamenti, saranno decise dal governatore e dal consiglio, fino a che la legislatura abbia prese con una legge altre disposizioni a questo riguardo.

CAPITOLO QUARTO.

Delegati al congresso.

I delegati della repubblica al congresso degli Stati Uniti saranno eletti nel mese di giugno di ciascun anno a scrutinio riunito del senato e della camera dei rappresentanti radunati in una camera stessa, onde servire al congresso per lo spazio di un anno, a contare dal primo lunedì del susseguente novembre: essi avranno commissioni segnate dal governatore e improntate dal gran sigillo della repubblica: ma potranno essere rivocati in qualunque tempo dell'anno e ne potranno essere scelti altri nel modo stesso e i quali saranno muniti delle commissioni medesime.

CAPITOLO QUINTO.

Università di Cambridge, incoraggiamento delle lettere, ecc.

SEZIONE I. — *Università.*

Art. 1. Atteso che i nostri savii e pii antenati, nell'anno 1636, gittarono le fondamenta del collegio di Havard, nella quale università molti illustri ed eminenti personaggi furono, per la benedizione di Dio, iniziati alle arti ed alle scienze, il cui studio li ha resi atti agli impieghi pubblici nella chiesa e nello stato: atteso che l'incoraggiamento delle arti e delle scienze e di tutti i generi di buona letteratura tende alla gloria di Dio, al vantaggio della religione cristiana e all'onore dello stato e degli altri Stati Uniti dell' America, è dichiarato che il presidente e i membri del collegio di Havard, considerati come corpo, e i loro successori nella stessa qualità, i loro uffiziali e servitori saranno continuati e mantenuti nell'esercizio e nel godimento di tutti i poteri, autorità, dritti, libertà, privilegi, immunità e franchigie che posseggono attualmente o che hanno diritto d'avere, tenere, usare ed esercitare e di cui godono ed hanno di-

ritto di godere. E tutti i suddetti diritti, poteri, ecc., sono ratificati dalla presente costituzione e confermati per sempre ai suddetti presidente e membri del collegio di Havard e ai loro uffiziali e servitori rispettivamente.

2. E atteso che furono fatti fino al presente, da varie persone e in varii tempi, doni, concessioni, legati di terre, di case, derrate, capitali, legati e trasporti di varie specie di beni, sia al collegio di Havard a Cambridge nella Nuova Inghilterra, sia ai presidenti e membri del collegio di Havard o al detto collegio sotto qualche altra designazione, è dichiarato che tutti i suddetti doni, legati, trasporti e concessioni sono dalla presente costituzione confermati al presidente e ai membri del collegio di Havard e ai loro successori nella suddetta qualità, conformemente al vero disegno e alle vere intenzioni del o dei donatori, testatori o concedenti.

3. Atteso che per un atto della corte generale della colonia della baia di Massachusset, passato nell'anno 1642, il governatore e il deputato governatore in esercizio e tutti i magistrati di questa giurisdizione, erano congiuntamente al presidente e ad un numero di ecclesiastici designati nel suddetto atto stabiliti ispettori del collegio di Havard: e atteso che è necessario determinare in questa nuova costituzione chi siano i personaggi riputati successori dei detti governatore, deputato e magistrati, è dichiarato che il governatore, il luogotenente, il consiglio e il senato della repubblica sono e saranno riputati i loro successori, e che, congiuntamente al presidente del collegio di Havard in esercizio e ai ministri delle chiese congregazionali di Cambridge, Watertown, Charlestown, Boston, Roxbury e Dorchester, ricordate nel suddetto atto, saranno e sono dalla presente costizione rivestiti di tutti i poteri ed autorità appartenente o dovente in qualunque modo appartenere agli ispettori del collegio di Havard, purchè da questa disposizione nulla si possa inferire che impedisca la legislatura della repubblica di portare nell'amministrazione della detta università i cambiamenti che potranno tendere al suo vantaggio e all' interesse della repubblica delle lettere. colla stessa piena autorità con cui avrebbero potuto essere fatti dalla legislatura della già provincia della baia di Massachusset,

SEZIONE II. — *Incoraggiamento delle lettere.*

Siccome è necessario che la saviezza e le cognizioni siano, al paro della virtù, generalmente sparse fra il popolo per la conservazione de' suoi diritti e della libertà, e siccome importa a quest'uopo spandere i mezzi e i vantaggi dell' educazione nelle diverse parti del paese e fra i diversi ordini del popolo, sarà dovere della legislatura e dei magistrati in tutti i futuri tempi della repubblica, curare gl'interessi delle lettere, delle scienze e di tutte le instituzioni che possono contribuire al loro progresso, specialmente l'università di Chambridge, le scuole pubbliche e le scuole grammaticali delle varie città, d'incoraggiare le società particolari e le instituzioni pubbliche, le ricompense e le immunità pei progressi dell'agricoltura, delle arti, delle scienze, del commercio, del negozio, delle manifatture e della storia naturale del paese, di mantenere e d'inculcare fra il popolo i principii d'umanità e di benevolenza generale, della carità pubblica e particolare, dell' industria e della frugalità, dell' onestà e della esattezza negli affari, della sincerità, di tutte le affezioni sociali e di tutti i sentimenti generosi.

CAPITOLO SESTO.

Giuramento e segnature. Incompatibilità ed esclusione degli uffizi. Fissazione delle proprietà per aver diritto ad eleggere o ad essere eletto. Ammissioni. Atti. Conferma delle leggi. Habeas corpus. Stile delle ordinanze. Continuazione degli uffiziali. Regolamento provvisorio per una futura revisione della costituzione.

Art. 1. Qualunque individuo scelto a governatore o luogotenente, a consigliere, senatore o rappresentante, il quale accetterà il posto, dovrà fare e segnare la dichiarazione seguente, prima di cominciare le funzioni della sua carica o del suo impiego:

« Io N. dichiaro di credere alla religione cristiana, di essere fermamente persuaso della sua verità, di essere possessore e godente nel mio proprio e privato nome della proprietà che la costituzione richiede come condizione necessaria per la carica o per l'impiego a cui sono stato eletto »

Il governatore, il luogotenente e i consiglieri faranno e sottoscriveranno la detta dichiarazione in presenza delle due camere legislative: i primi senatori e rappresentanti eletti sotto la presente costituzione faranno e segneranno la stessa dichiarazione davanti al presidente e cinque consiglieri della costituzione antica. E coloro che saranno eletti in appresso, adempiranno a questa formalità davanti al governatore e al consiglio allora in carica.

Qualunque individuo scelto a qualcuna delle cariche o a qualcuno degli impieghi suddetti, come pure qualunque individuo nominato o avente commissione per un ufficio di giudicatura, di potere esecutivo, impiego militare od altro posto qualunque, sotto il governo del paese, dovrà fare o sottoscrivere la dichiarazione e il giuramento o l'asseverazione del tenore seguente, prima di entrare in esercizio della sua carica e del suo impiego:

« Io N. riconosco, professo, testimonio e dichiaro con verità e sincerità, che la repubblica di Massachusset è ed ha diritto di essere uno stato libero, sovrano e indipendente: e giuro di conservare vera fedeltà e obbedienza alla detta repubblica, di difenderla contro qualunque cospirazione o tradimento e contro qualunque tentativo ostile: giuro di misconoscere e di abiurare qualunque sommessione ed obbedienza al re, alla regina o al governo della Gran Bretagna, qualunque ei sia, od a qualunque altra potenza straniera: e giuro che nessun principe, nessuna persona, nessun prelato, stato o potentato straniero non hanno e non debbono avere alcuna giurisdizione, superiorità nè preminenza, nessuna autorità di dispensare nè altro potere qualunque in qual sia materia civile, ecclesiastica o spirituale in questa repubblica, eccettuata l'autorità e il potere di cui il congresso degli Stati Uniti è o sarà rivestito. E testimonio e dichiaro inoltre che nessun individuo o corpo d'uomini non ha nè può avere alcun diritto di assolvermi o di sgravarmi dall'obbligo della presente dichiarazione, nè dal presente giuramento od asseverazione: ed io faccio questa riconoscenza, professione e testimonianza, questa dichiarazione, rinunzia ed abiurazione di buon cuore e con verità conformemente al significato ed all'ac-

cettazione comune dei termini suespressi, senza alcun equivoco, restrizione mentale nè riserva segreta qualunque: che Dio m'aiuti.

« Io N. giuro e affermo solennemente che eseguirò e adempierò fedelmente e imparzialmente tutti i doveri che mi sono imposti in qualità di . . . . . per quanto i miei talenti e la mia intelligenza me lo permetteranno, conformemente alle norme della costituzione e alle leggi della repubblica: che Dio m'aiuti ».

Ma quando una persona scelta o nominata, come fu più sopra riferito, apparterrà alla setta dei Quaccheri, e ricuserà per conseguenza di prestare il detto giuramento, ella darà invece la sua affermazione nella forma precedente e la sottoscriverà, omettendo le parole: « io giuro » e « io abiuro » non che le altre « giuramento » e « abiurazione » nel primo giuramento: e quanto al secondo, le parole « io giuro » e in tutti e due, le altre parole: « Dio m'aiuti » invece delle quali dirà « io do la presente affermazione sotto le pene o ammende dello spergiuro ».

I suddetti giuramenti o affermazioni saranno fatti e segnati dal governatore, dal luogotenente e dai consiglieri, davanti al presidente del senato, in presenza delle due camere legislative: e dai senatori e rappresentanti, i primi eletti sotto la presente costituzione, davanti al presidente e cinque consiglieri della precedente costituzione: coloro che saranno eletti in appresso, compiranno a questa formalità davanti al governatore e al consiglio allora in carica: quanto al resto degli uffiziali succennati, davanti le persone e nel modo che sarà prescritto dalla legislatura.

2. Nessun governatore, luogotenente o giudice della corte suprema di giustizia, possederanno alcuna altra carica od impiego sotto l'autorità della repubblica, se non quelli la cui conservazione e il cui godimento loro sono permessi dalla presente costituzione, eccettuato l'ufficio di giudice di pace nello stato, che i giudici della detta corte suprema potranno possedere: e nessuno dei suddetti uffiziali potrà tenere o possedere alcuna carica od impiego, nè ricevere alcuna pensione o stipendio da alcun altro stato, governo o potenza qualunque.

Nessuno potrà possedere od esercitare nel tempo medesimo

più di uno dei seguenti uffizi nello stato, cioè: giudice verificatore dei testamenti, sceriffo, custode dei registri dei testamenti o degli atti: nè mai più di due uffizi che saranno di nomina del governatore solo, o del governatore unitamente al consiglio, o del senato, o della camera dei rappresentanti, nè tampoco uffizi eletti dall'universalità del popolo o dal popolo di un contado particolare, fuori degli impieghi militari e dell'uffizio di giudice di pace, che potranno essere posseduti da una stessa persona.

Nessuno, provveduto di un uffizio di giudice della corte suprema di giustizia, di segretario, procuratore generale, sollecitatore generale, tesoriere o ricevitore generale, giudice verificatore dei testamenti, commissario generale, presidente, professore o institutore del collegio di Havard, sceriffo, cancelliere della camera dei rappresentanti, custode dei registri dei testamenti o degli atti, cancelliere della corte suprema di giustizia, cancelliere della corte inferiore delle liti comuni, uffiziale di dogana, compreso il controllore di porto, potrà avere nel tempo stesso un posto nella camera dei rappresentanti o nel senato: ma quando sarà stato nominato o scelto a qualcuno di questi uffizi, la sua accettazione porterà seco la dimissione dal posto nel senato o nella camera dei rappresentanti e si provvederà al posto rimasto così vacante.

La stessa regola si osserverà nel caso in cui qualche giudice della corte suprema di giustizia o giudice verificatore dei testamenti, accetterà un posto nel consiglio, o quando qualche consigliere accetterà alcuno degli uffizi sovraccennati.

Nessuno il quale, dopo un processo debitamente fatto, sarà stato convinto d'aver praticata la corruzione con doni od altro mezzo, per ottenere un'elezione o una nomina, potrà essere ammesso ad un posto nella legislatura nè ad alcun altro uffizio di confidenza o d'importanza nella repubblica.

3. E in tutti i casi in cui è parlato di somme di danaro nella presente costituzione, il valore sarà considerato in argento, a sei sterlini e otto soldi per oncia, e la legislatura avrà il potere di accrescere in appresso, quanto alla quotità della proprietà, le qualità richieste nelle persone che devono essere elette pei varii uffizi, secondo che lo richieggano le circostanze della repubblica.

4. Tutte le commissioni saranno in nome della repubblica di Massachusset, sottoscritte dal governatore e certificate dal segretario o dal suo commesso, e saranno improntate del gran sigillo della repubblica.

5. Tutti gli atti spediti dai cancellieri di alcuna delle corti di giustizia, lo saranno in nome della repubblica di Massachusset e verranno improntati del sigillo della corte da cui emaneranno. Essi saranno certificati dal primo giudice della corte a cui saranno indirizzati e che non ne farà parte, e firmati dal cancelliere di questa corte.

6. Tutte le leggi che furono fin adesso adottate, usitate ed approvate nella provincia, colonia o stato della baia di Massachusset, e comunemente praticate nelle corti di giustizia, rimarranno in pieno vigore fino a che non siano state cambiate o rivocate dalla legislatura, ad eccezione solamente delle parti che ripugnano ai diritti ed alle libertà contenute nella presente costituzione.

7. Il godimento del privilegio e del benefizio della legge di *habeas corpus* sarà mantenuto in questa repubblica nel modo più libero, più facile, meno dispendioso, più spiccio e più ampio: e non potrà essere sospeso dalla legislatura, fuorchè nei casi più urgenti e per un tempo limitato, che non potrà eccedere i dodici mesi.

8. Lo stile di ordinanza, facendo e passando tutti gli atti, statuti e leggi, sarà: « È ordinato dal senato e dalla camera dei rappresentanti riuniti in corte generale e per loro autorità ».

9. Affinchè il corso della giustizia non sia interrotto e la repubblica non provi nè pericolo nè danno dal cambiamento nella forma del governo, tutti gli uffiziali civili e militari provveduti di commissioni sotto l'autorità del governo del popolo della baia di Massachusset nella Nuova Inghilterra e tutti gli altri uffiziali dei detti governo e popolo all'epoca in cui la presente costituzione incomincierà ad avere effetto, conserveranno l'esercizio e il godimento di tutti i poteri e di tutta l'autorità che loro fu concessa ed affidata, fino a che non siansi nominate altre persone al loro luogo. Tutte le corti di giustizia continueranno a sbrigare gli affari nel loro dipartimento rispettivo: e tutti gli uffiziali o corpi rivestiti di

un' autorità qualunque per esercitare il potere legislativo od esecutivo, rimarranno in pieno vigore e in pieno godimento ed esercizio di tutti i loro impieghi e dell' autorità che loro sarà stata affidata, fino a che la corte generale e gli uffiziali del potere esecutivo siano designati e rivestiti dei loro impieghi e della loro autorità.

10. Per aderire d' un modo più efficace ai principii della costituzione e per correggere le infrazioni che possono esservi fatte con qualsiasi mezzo, come pure per farvi i cambiamenti che l'esperienza vi dimostrerà necessarii, la corte generale che si terrà nell'anno del Signore 1795 spedirà avvertimenti agli uffiziali municipali delle varie città ed agli assessori delle borgate che non hanno ancora carte d' incorporazione, con ordine di radunare tutti gli abitanti aventi qualità per votare nelle loro città e abitazioni rispettive, onde raccogliere le loro opinioni sulla necessità o sull' utilità di fare una revisione della costituzione, ad oggetto di introdurvi correzioni o cambiamenti.

E quando apparisse, dietro ai processi verbali che saranno compilati da queste assemblee, che i due terzi degli abitanti dello stato aventi qualità per votare, riuniti e porgenti il loro avviso in conseguenza dei succennati avvertimenti, siano d'accordo per la revisione o per la correzione, la corte generale spedirà o darà ordine che siano spediti negli uffizi del segretario, avvertimenti alle varie città per eleggere delegati, i quali si raccoglieranno e formeranno una *convenzione* per occuparsi di questa revisione o correzione.

I detti delegati saranno scelti nel modo stesso e nella stessa proporzione con cui i loro rappresentanti nella seconda camera legislativa esserlo debbono in virtù della presente costituzione.

11. La presente forma di governo sarà trascritta su pergamena e depositata negli archivi del segretario e sarà una parte delle leggi dello stato: e ne sarà stampata una copia in testa del libro che contiene le leggi della repubblica, in tutte le edizioni che si faranno in avvenire di queste leggi medesime.

COSTITUZIONE

DI NUOVA JERSEY

(1776)

Art. 1. Il governo di Nuova Jersey risiederà in un governatore, un consiglio legislativo ed un'assemblea generale.

2. I detti consiglio legislativo ed assemblea generale saranno scelti per la prima volta il secondo martedì del prossimo mese di agosto: i loro membri saranno in numero ed avranno le qualità accennate qui sotto: questi due corpi saranno e rimarranno rivestiti di tutti i poteri e di tutta l'autorità che devono oramai appartenere al consiglio legislativo o all'assemblea generale di questa colonia, fino al secondo martedì di ottobre dell'anno di Nostro Signore 1777.

3. Il secondo martedì di ottobre di ogni anno, e così a perpetuità (con facoltà di aggiornamento da un giorno all'altro se sia necessario), i varii contadi sceglieranno, ciascuno per sè, una persona per essere membro del consiglio legislativo di questa colonia. Bisognerà che la persona eletta si trovi e sia stata abitante e proprietaria nel contado per cui sarà scelta, durante l'intiero anno che precederà immediatamente l'elezione, e sia

almeno in possesso di mille lire, in beni reali e personali, nel contado medesimo. Ciascun contado eleggerà pure nel tempo stesso tre membri per l'assemblea, e nessuno potrà ottenere il diritto di sedere nella detta assemblea, a meno di essere o di essere stato nell'intiero anno che precederà immediatamente l'elezione, abitante nel contado che dovrà rappresentare, e a meno di possedere nel contado medesimo beni immobili o mobili del valore almeno di cinquecento lire.

Il secondo martedì dopo il giorno della elezione, il consiglio e l'assemblea generale si raduneranno separatamente e il consenso delle due camere sarà necessario per qualunque legge. La presenza di sette membri basterà per porre in attività il consiglio e nessuna legge passerà nei due capi che a pluralità dei suffragi dei membri presenti e consenzienti.

Se in appresso, una maggioranza dei rappresentanti di questa provincia, nel consiglio e nell'assemblea generale riuniti, creda conveniente e giusto l'accrescere o diminuire il numero, cambiare per uno o parecchi contadi di questa colonia la proporzione dei membri dell'assemblea generale, questi cambiamenti diretti a stabilire maggiore eguaglianza nella rappresentanza, potranno essere introdotti legittimamente, non ostante ciò che può esservi di contrario nella presente carta, purchè tuttavolta il numero totale dei rappresentanti nell'assemblea generale non sia mai minore di trentanove.

4. Tutti gli abitanti di questa colonia di una età competente, che vi possederanno cinquanta lire e avranno risieduto nel contado in cui pretenderanno dare il loro suffragio, per lo spazio dei due mesi che avranno immediatamente preceduto l'elezione, avranno questo diritto per l'elezione dei rappresentanti nel consiglio e nell'assemblea generale, non che di tutti gli altri ufficiali pubblici che saranno eletti dalla totalità del popolo del contado.

5. L'assemblea generale, incominciando le sue sedute, avrà il potere di scegliere il suo oratore e gli altri suoi impiegati, di giudicare delle qualità e della validità delle elezioni de' suoi membri, di dar norma alle sue sedute e a'suoi aggiornamenti, di preparare i bill che debbono passare in leggi e di autorizzare

il suo oratore a convocarla tutte le volte che qualche circostanza straordinaria sia per richiederlo.

6. Il consiglio avrà pure il potere di preparare i bill che debbono passare in leggi, avrà tutti i diritti e poteri dell' assemblea generale e sarà sotto ogni riguardo una parte libera e indipendente della legislatura di questa colonia, eccetto che non potrà nè preparare i bill d'imposta nè portarvi cambiamento, dovendo questo diritto appartenere privativamente e per privilegio all' assemblea generale.

Il consiglio sarà convocato tratto tratto dal governatore o dal vicepresidente, ma dovrà esserlo ogniqualvolta risegga l' assemblea generale: e in conseguenza l'oratore della camera dell'assemblea, appena dopo i suoi aggiornamenti, darà avviso al governatore o al vicepresidente del tempo e del luogo a cui la sua camera sarà aggiornata.

7. Il consiglio e l'assemblea, nella prima loro seduta dopo ciascuna elezione annuale, eleggeranno a pluralità di voti una persona su tutta la colonia per essere governatore per lo spazio di un anno: il governatore sarà sempre presidente del consiglio e avrà voce preponderante nelle sue deliberazioni. Il consiglio tutto solo sceglierà fra i suoi membri un vicepresidente, il quale agirà come tale nell' assemblea del governatore.

8. Il governatore (e in sua assenza il vicepresidente del consiglio lo supplirà in tutte le sue funzioni) avrà il potere esecutivo, sarà il cancelliere e il generale ordinario e surrogato della colonia: egli sarà pure capitano generale e comandante in capo di tutta la milizia e di tutte le altre truppe dello stato: tre o un maggior numero di membri del consiglio formeranno un consiglio privato che il governatore consulterà in ogni occasione.

9. Il governatore e il consiglio, di cui sette membri formeranno un numero sufficiente per dargli attività, saranno come furono fino al presente, la corte d'appello in ultima instanza in tutti i processi: e avranno il diritto di far grazia ai colpevoli dopo la condanna per tutti i casi di tradimento, di fellonia e di altri delitti.

10. I capitani e tutti gli altri uffiziali subalterni saranno scelti dalle compagnie nei loro contadi rispettivi: ma gli uffi-

ziali generali e superiori saranno nominati dal consiglio e dall' assemblea.

11. Il consiglio e l'assemblea avranno il potere di ordinare il gran sigillo di questa colonia, il quale sarà sotto la guardia del governatore, e in sua assenza, del vicepresidente del consiglio, per essere adoperato da loro quando ne sarà bisogno. Questo sigillo si chiamerà il gran sigillo della colonia della Nuova Jersey.

12. I giudici della corte suprema di giustizia conserveranno i loro uffizi per lo spazio di sette anni: i giudici della corte delle liti comuni nei diversi contadi, i giudici di pace, i cancellieri della corte suprema, i cancellieri delle corti inferiori, il procuratore generale e il segretario provinciale non conserveranno i loro che per cinque anni e il tesoriere provinciale non rimarrà che un anno al suo posto. Tutti questi uffiziali saranno nominati, ciascuno in particolare, dal consiglio e dall'assemblea, nel modo suespresso, e riceveranno le loro commissioni dal governatore, o in sua assenza dal vicepresidente del consiglio. Beninteso che ciascuno dei detti uffiziali in particolare potrà essere nominato di nuovo allo spirare di ciascun termine rispettivamente stabilito, e che ciascuno degli uffiziali medesimi potrà essere destituito quando verrà giudicato colpevole di cattiva condotta dal consiglio, sur un'accusa di delitto di stato intentata dall'assemblea.

13. Gli abitanti di ciascun contado aventi diritto di suffragio in virtù delle condizioni succennate, eleggeranno ogni anno nei luoghi e nei tempi indicati per l'elezione dei rappresentanti, un sceriffo e uno o più coronarii: potranno anche rieleggere la stessa persona per entrambi questi uffizi, fino a che li abbia riempiuti per tre anni, ma non di più: dopo questo tempo dovrà passare un intervallo di tre anni prima che la stessa persona possa essere rieletta. Quando l'elezione sarà stata notificata al governatore e al vicepresidente del ministero di sei proprietarii del contado da cui sarà stata fatta, gli uffiziali eletti riceveranno immediatamente le loro commissioni per entrare in esercizio nei loro uffizi rispettivi.

14. I distretti delle città si sceglieranno rispettivamente i con-

nestabili nelle loro assemblee annuali per l'elezione degli altri uffiziali: essi sceglieranno inoltre tre proprietarii o un maggior numero, uomini capaci e di buona fama, per ricevere e giudicare definitivamente gli appelli relativi alle imposte ingiuste: questi commissarii degli appelli terranno le loro sedute nei tempi e nei luoghi da loro creduti opportuni, e il popolo ne sarà pubblicamente avvertito prima.

15. Le leggi di questa colonia comincieranno colla formola seguente: «Sia stabilito dal consiglio e dall'assemblea generale di questa colonia: ed è stabilito dalla loro autorità». Tutte le commissioni date dal governatore o dal vicepresidente comincieranno pure con questa formola: «La colonia di Nuova Jersey a N. N. salute». Tutti gli atti pubblici si faranno in nome della colonia e tutte le liti termineranno con queste parole: «contro la pace della colonia, contro il suo governo e la sua dignità».

16. Tutti i rei saranno ammessi, quanto ai testimonii e ai consigli, agli stessi privilegi di cui godranno i loro persecutori e avranno diritto di godere.

17. I beni di coloro che si uccideranno da sè non saranno confiscati in conseguenza di questo delitto, ma passeranno alle persone che li avrebbero dovuti raccogliere se la morte fosse stata naturale: le cose che potranno cagionare accidentalmente la morte di alcuno non saranno d'or innanzi considerate come *acquistate a Dio* e non saranno più confiscate sotto alcun pretesto.

18. Nessuno in questa colonia potrà mai essere privato dell'inestimabile privilegio di adorare l'onnipotente nel modo dettatogli dalla sua coscienza, nè costretto sotto verun pretesto a recarsi nei luoghi in cui si pratica un culto contrario alla sua fede e alla sua convinzione. Nessuno in questa colonia potrà essere obbligato a pagar decime, tasse o altre contribuzioni qualunque per l'edificazione e la riparazione delle chiese o per istipendiare i ministri d'una religione ch'egli non crede vera e che non si è impegnato a praticare volontariamente e deliberatamente.

19. Non vi avrà in questa provincia stabilimento di alcuna setta particolare di religione di preferenza d'un'altra: nessun

protestante che abiti in questa colonia potrà essere privato del godimento di alcun diritto civile pel solo motivo de' suoi principii religiosi: ma chiunque professi la credenza di qualche setta protestante di qualunque genere e si conduca onestamente, non turbando il governo quale si trova stabilito, potrà essere eletto a tutti gl'impieghi, sia lucrativi sia di pura confidenza, essere scelto a membro dell' una o dell'altra camera legislativa e godere liberamente e pienamente di tutti i privilegi e di tutte le immunità di cui godono gli altri sudditi di questo governo.

20. Affinchè i corpi legislativi di questa colonia possano essere, per quanto è possibile, al coperto da ogni sospetto di corruzione, nessuno dei giudici delle corti supreme, dei sceriffi nè alcuna altra persona rivestita di qualche impiego lucrativo sotto l'autorità del governo, eccettuati i giudici di pace, potranno essere eletti membri delle assemblee legislative: e per quanto riguarda questi ultimi, i loro uffizi sono dichiarati vacanti appena saranno stati eletti e sederanno nell'assemblea.

21. Tutte le leggi di questa provincia contenute nell'edizione pubblicata ultimamente da Allinon, eccettuate quelle che saranno incompatibili colla presente carta, saranno e rimarranno in pieno vigore, fino a che siano state cambiate dall'autorità legislativa, e saranno eseguite in tutti i punti da tutti gli uffiziali civili od altri e da tutto il buon popolo di questa colonia.

22. La legge comune d'Inghilterra, come anche la legge degli statuti, rimarranno pure in vigore, quali furono praticate fino al presente in questa colonia, finchè non siano state cambiate da una futura legge dell' autorità legislativa, ad eccezione delle parti che saranno contrarie ai diritti e ai privilegi contenuti nella presente carta: e il diritto inestimabile della procedura per giurati sarà e rimarrà confermato come una parte della legge di questa colonia che non si potrà cambiare.

23. Chiunque sarà stato eletto nel modo suddescritto a membro del consiglio legislativo o dell'assemblea generale, prima di sedere nell'una o nell'altra di queste camere, dovrà prestare il giuramento o l'asseverazione che segue:

« Io N. dichiaro che, come membro del consiglio legislativo (o dell'assemblea generale, secondo il caso) della colonia di Nuova Jersey, non acconsentirò ad alcuna legge, ad alcuna deliberazione, ad alcun atto che mi sembri dannoso al ben pubblico di questa colonia, o il cui effetto possa essere l'abrogazione o l'alterazione della parte del terzo articolo di questa carta, il quale stabilisce che le elezioni dei membri del consiglio legislativo e dell'assemblea saranno annullate, non che della parte del ventesimosecondo articolo della carta medesima, che riguarda la procedùra per giurati, nè acconsentirò ad alcuna cosa che abbia per iscopo di abrogare o alterare alcune parti del diciottesimo e decimonono articolo della suddetta carta. Tutte le persone elette, come fu detto più sopra, sono dalla presente costituzione autorizzate a domandare il detto giuramento o la detta asseverazione ai detti membri e a riceverli da loro.

Ma è dichiarato, ed è questa la vera intenzione del congresso, che se vi avesse una riconciliazione fra la Gran Bretagna e queste colonie, e queste ultime rientrassero di nuovo sotto la protezione del governo britannico, la presente carta sarebbe come nulla e non convenuta: nel caso contrario, essa verrà stabilita fermamente e inviolabilmente.

In congresso provinciale di Nuova Jersey, a Burlington, 2 luglio 1776. Per ordine del congresso.

COSTITUZIONE

DI PENSILVANIA

CAPITOLO PRIMO

Forma del governo.

Art. 1. La repubblica o stato di Pensilvania sarà d'or innanzi governata da un'assemblea dei rappresentanti degli uomini liberi dello stato e da un presidente ed un consiglio, nel modo e nella forma che segue.

2. Il supremo potere legislativo sarà affidato ad una camera composta dei rappresentanti degli uomini liberi della repubblica o stato di Pensilvania.

3. Il supremo potere esecutivo sarà affidato ad un presidente e ad un consiglio.

4. Saranno stabilite corti di giustizia nella città di Filadelfia e in ciascuno dei contadi che compongono lo stato.

5. Gli uomini liberi dello stato e i loro figli maschi saranno armati e disciplinati per la sua difesa, sotto quelle norme, restrizioni ed eccezioni che l'assemblea generale avrà stabilite con una legge, conservando sempre al popolo il diritto di scegliere i colonnelli e gli altri uffiziali di grado inferiore, nel modo e colle elezioni che le suddette leggi prescriveranno.

6. Qualunque uomo libero, dell'età di ventun anno compiuto, che avrà risieduto nello stato un anno intiero immediatamente

prima del giorno in cui avrà luogo l'elezione dei rappresentanti e avrà pagato le tasse per quel tempo, godrà del diritto di suffragio: ma i figli dei proprietarii avranno a ventun anno questo stesso diritto, quantunque non paghino tasse.

7. La camera dei rappresentanti degli uomini liberi di questa repubblica sarà composta delle persone più commendevoli per dottrina e per virtù, che saranno elette rispettivamente dagli uomini liberi di ciascuna città e contado dello stato. Nessuno potrà essere eletto a meno d'aver risieduto nella città o nel contado da cui sarà stato scelto due anni intieri immediatamente prima dell' elezione: e nessun membro di questa camera, finchè sarà tale, potrà possedere alcun altro impiego che nella milizia.

8. Nessuno potrà essere eletto membro della camera dei rappresentanti degli uomini liberi di questa repubblica più di quattro anni su sette.

9. I membri della camera dei rappresentanti saranno scelti annualmente a scrutinio degli uomini liberi della repubblica, il secondo martedì d'ottobre, e si raduneranno il quarto lunedì dello stesso mese: eglino s'intitoleranno « assemblea generale dei rappresentanti degli uomini liberi di Pensilvania » e avranno il diritto di scegliere il loro oratore, il tesoriere dello stato e i loro altri uffiziali. Le loro sedute saranno indicate e regolate dai loro proprii aggiornamenti: essi prepareranno i bill e daranno loro forza di leggi: giudicheranno della validità delle elezioni e delle qualità dei loro membri: potranno espellere uno dei loro membri, ma non mai due volte per la stessa causa: potranno ordinare il giuramento o l'asseverazione dietro l'esame di testimonii e far diritto sulle lagnanze che saranno loro rappresentate, intentare le accuse per delitto di stato, accordar carte di corporazioni, costituire città, borghi e contadi: avranno tutti gli altri poteri necessarii al corpo legislativo d'uno stato libero o repubblica, ma non avranno autorità di nulla aggiungere nè mutare in alcuna parte della presente costituzione, nè di abolirla o di infirmarla in alcuna delle sue parti.

10. I due terzi del numero intiero dei membri eletti faranno un *quorum* nella camera dei rappresentanti. Appena saranno

radunati ed avranno scelto il loro oratore, prima di occuparsi d'alcuna cosa, ciascun membro farà e sottoscriverà, oltre al giuramento od asseverazione di fedeltà e di obbedienza che verrà ordinato da uno degli articoli seguenti, un giuramento od asseverazione concepito nei termini qui sotto:

« Io giuro (o affermo) che, come membro di questa assemblea, non proporrò alcun bill, voto o determinazione, nè darò il mio assenso ad alcun atto che mi sembri dannoso al popolo: nulla farò nè acconsentirò ad alcun atto o ad alcuna cosa qualunque, la quale tenda a indebolire o diminuire i diritti e i privilegi del popolo quali sono consacrati dalla costituzione dello stato: ma mi condurrò in ogni circostanza da onesto e fedele rappresentante e custode del popolo, seguendo ciò che il mio giudizio e i miei lumi mi indicheranno di meglio ».

E ciascun membro, prima di sedere, farà e sottoscriverà la dichiarazione seguente:

« Io credo in un solo Dio, creatore e governatore dell'universo, che premia i buoni e punisce i cattivi: e riconosco che le scritture dell'antico e nuovo testamento furono fatte per inspirazione divina ».

Nè mai verrà domandata una professione di fede diversa nè più estesa di questa da alcun uffiziale civile o magistrato dello stato.

11. I delegati a rappresentare lo stato al congresso, saranno eletti a scrutinio dalla futura assemblea generale nella sua prima seduta, e così in appresso ogni anno, finchè questa rappresentanza sarà necessaria. Qualunque delegato potrà essere dimesso, in qualunque tempo, senza altra formalità che la nomina di un altro al suo posto per parte dell'assemblea generale. Nessuno potrà sedere al congresso più di due anni di seguito e non potrà essere rieletto se non dopo tre anni di intervallo: nessuno provveduto di un impiego alla nomina del congresso potrà essere d'or innanzi eletto per rappresentarvi la repubblica.

12. Se accadesse che una o più città, uno o più contadi trascurassero o ricusassero di eleggere o d'inviare rappresentanti all'assemblea generale, i due terzi dei membri delle città o contadi che avranno eletto e inviato i loro, avranno tutti i poteri

dell'assemblea generale, pienamente e ampiamente come se la totalità vi fosse, purchè nullameno, quando si raduneranno, trovinsi deputati della maggioranza delle città e dei contadi.

13. Le porte della camera nella quale i rappresentanti degli uomini liberi dello stato terranno l'assemblea generale, saranno e rimarranno aperte: e l'ingresso ne sarà libero a chiunque si comporti decentemente, fuorchè i casi in cui il bene dello stato domandasse che fossero chiuse.

14. Il giornale delle sedute dell'assemblea generale sarà stampato ogni settimana durante la sessione, e quando due membri lo domanderanno, si stamperanno i *sì* e i *no* su qualunque quistione, fuorchè quando i voti saranno stati presi a scrutinio: e in questo caso medesimo, ciascun membro ha il diritto d' inserire nel giornale, se lo crede a proposito, i motivi del suo avviso.

15. Affinchè le leggi possano essere più maturamente esaminate prima di ricevere il loro ultimo carattere e affine di prevenire, per quanto è possibile, l'inconveniente delle risoluzioni precipitate, tutti i bill che avranno un oggetto pubblico saranno stampati per essere sottomessi all'esame del popolo, prima dell'ultima lettura che debbe farsene all'assemblea generale: e fuori del caso in cui la celerità fosse indispensabilmente necessaria, non passeranno in legge che nella sessione dell' assemblea seguente. Ad oggetto poi di soddisfare al pubblico nel più perfetto modo possibile, le ragioni e i motivi che avranno condotto alla sanzione di quella legge saranno compiutamente e chiaramente sviluppati nel preambolo.

16. Lo stile delle leggi di questa repubblica sarà il seguente: « Sia stabilito: e qui è stabilito dai rappresentanti degli uomini liberi della repubblica di Pensilvania sedenti in assemblea generale e per loro autorità. » E l'assemblea generale apporrà il suo sigillo a ciascun bill, alloraquando gli darà la forza di legge. Questo sigillo sarà tenuto in custodia dall'assemblea stessa e verrà chiamato il sigillo delle leggi di Pensilvania nè servirà ad alcun altro uso.

17. La città di Filadelfia e ciascun contado di questa repubblica rispettivamente, sceglieranno nel primo martedì di no-

vembre del presente anno e il secondo martedì d'ottobre negli anni seguenti, mille settecento settantasette e mille settecento settantotto, dieci persone per rappresentarli nell'assemblea generale. Ma siccome la rappresentanza in proporzione del numero degli abitanti che pagano tasse è il solo principio che possa in ogni tempo assicurare le libertà e fare che la legge del paese sia l'espressione vera del voto della maggioranza del popolo, l'assemblea generale farà redigere compiute liste dei cittadini paganti tasse nella città e in ciascun contado della repubblica e ordinerà che le siano inviate, al più tardi all'epoca dell'ultima seduta dell'assemblea eletta nell'anno mille settecento settantotto, la quale stabilirà il numero dei rappresentanti per la città e per ciascun contado in proporzione di quello dei cittadini paganti tassa, portati in ciascuna di queste liste. La rappresentanza così stabilita, sussisterà sullo stesso piede nei sette anni seguenti, in capo ai quali sarà fatto un nuovo censimento degli abitanti paganti tassa e sarà stabilita dall'assemblea generale una nuova proporzione di rappresentanza: la stessa operazione si ripeterà ogni settimo anno per l'avvenire. Gli onorarii dei rappresentanti nell'assemblea generale e tutte le altre cariche dello stato saranno pagate dal tesoro della repubblica.

18. Affinchè gli uomini liberi di questa repubblica possano godere, per quanto è possibile egualmente, del benefizio dell'elezione, fino a che la rappresentanza, quale è ordinata dall'articolo precedente, possa cominciare, ciascun contado potrà dividersi a suo grado in altrettanti distretti, tenere le elezioni in questi distretti medesimi ed eleggervi i rappresentanti e gli altri uffiziali elettivi, come sarà stabilito dall'assemblea a questo riguardo. Ciascun abitante dello stato non avrà voto più di una volta ogni anno, all'elezione dei rappresentanti all'assemblea generale.

19. Il supremo consiglio incaricato in questo stato del potere esecutivo, sarà composto per ora di dodici persone elette nel seguente modo. Gli uomini liberi della città di Filadelfia e dei contadi di Filadelfia, di Chester e di Bucks, nel tempo medesimo e nello stesso luogo in cui si farà l'elezione dei rappresentanti all'assemblea generale, sceglieranno a scrutinio rispettivo

una persona per la città e una per ciascuno dei contadi suddetti, e queste persone così elette dovranno servire nel consiglio tre anni e non più. Gli uomini liberi dei contadi di Lancastre, York, Cumberland e Berks, eleggeranno nello stesso modo una persona per ciascheduno dei loro contadi rispettivi, e queste serviranno come consiglieri due anni e non più. I contadi di Northampton, Bedford, Northumberland e Westmereland, eleggeranno pure nel modo medesimo una persona per ciascun contado: ma queste persone non serviranno nel consiglio più di un anno.

Spirato il tempo per cui ciascun consigliere sarà stato eletto, gli uomini liberi della città di Filadelfia e di ciascuno dei contadi dello stato, sceglieranno rispettivamente una persona per essere membro del consiglio durante lo spazio di tre anni e non di più: e così sarà fatto in seguito ogni tre anni.

Col mezzo di elezioni così combinate e di questa rotazione continua, vi avrà maggior numero d'uomini accostumati a trattare la cosa pubblica: si noverera così nel consiglio, ciascuno degli anni seguenti, un certo numero di persone instrutte di ciò che si sarà fatto l'anno prima: e con ciò gli affari saranno condotti in modo più continuato ed uniforme. Questo metodo avrà il vantaggio anche maggiore di prevenire efficacemente qualunque pericolo di fondare nello stato un' aristocrazia, la quale non potrebbe essere che nocevole.

Tutti i posti vacanti nel consiglio, per morte, rinunzia o altramente, saranno riempiuti alla prima elezione dei rappresentanti nell'assemblea generale, a meno che il presidente e il consiglio non credano a proposito di indicare per questo oggetto un'elezione particolare più vicina. Nessun membro dell'assemblea generale nè alcun delegato al congresso potrà essere eletto membro del consiglio.

Il presidente e il vicepresidente saranno scelti annualmente a scrutinio dall'assemblea generale e dal consiglio riuniti: ma saranno sempre scelti fra i membri del consiglio medesimo. Chiunque sarà stato per tre anni consecutivi consigliere, non potrà essere rivestito dello stesso uffizio se non dopo un intervallo di quattro anni. Qualunque membro del consiglio, in virtù

del suo uffizio, sarà giudice di pace per tutta la repubblica.

Nel caso in cui si erigessero in questo stato uno o parecchi nuovi contadi, questo o questi contadi aggiunti eleggeranno un consigliere e saranno annessi ai contadi più vicini onde prendere con loro il proprio turno.

Il consiglio si radunerà ciascun anno nel tempo medesimo e nel medesimo luogo che l'assemblea generale.

Il tesoriere dello stato, i commissarii dell'ufficio del prestito pubblico, i controllori dei porti, i collettori delle dogane e dell'accisa, il giudice dell'ammiragliato, i procuratori generali, i sceriffi e i protonotarii non potranno essere eletti per sedere, nè all'assemblea generale, nè al consiglio, nè al congresso continentale.

20. Il presidente, e in sua assenza il vicepresidente col consiglio, di cui cinque membri formeranno un *quorum*, avranno il potere di nominare e brevettare i giudici, i controllori dei porti, il giudice dell'ammiragliato, il procuratore generale e tutti gli altri uffiziali civili e militari, ad eccezione di quelli la cui nomina sarà stata riservata all'assemblea generale e al popolo dalla presente forma di governo e dalle leggi che saranno fatte in appresso. Eglino potranno commettere all'esercizio di qualunque ufficio, il quale vacherà per morte, rinunzia, interdizione o destituzione, fino a che possa esservi provveduto nel tempo e nel modo ordinati dalla legge o dalla presente costituzione.

Corrisponderanno cogli altri stati, daranno compimento a tutti gli affari cogli uffiziali del governo, civili e militari, e prepareranno ciò che crederanno necessario presentare all'assemblea generale. Sederanno come giudici per sentire e giudicare le accuse di delitti di stato e si faranno assistere in queste occasioni dai giudici della corte suprema, solamente per avere il loro avviso. Avranno il diritto di far grazia e di rimettere le ammende in tutti i casi, di qualunque natura siano, fuorchè pei delitti di stato: nei casi di tradimento e di omicidio, avranno diritto di accordare, non già la grazia, ma una dilazione sino al termine della prossima sessione dell'assemblea generale. Quanto ai delitti di stato, il capo legislativo avrà solo ed esclusivamente il diritto di rimettere o di mitigare la pena.

Il presidente e il consiglio veglieranno pure a ciò che le leggi siano fedelmente eseguite: essi saranno incaricati dell'esecuzione delle misure che saranno state prese dall'assemblea generale e potranno trarre sul tesoro per le somme di cui l'assemblea avrà fatta la destinazione. Potranno pure mettere l'*embargo* su tutte le derrate e merci e proibirne l'esportazione per un tempo che non ecceda i trenta giorni, ma ciò solamente nelle vacanze dell'assemblea generale. Potranno accordare permessi nei casi in cui la legge avrà giudicato a proposito di astringere l'uso di certe cose a questa formalità, e avranno il potere di convocare, quando lo crederanno opportuno, l'assemblea generale per un termine più vicino di quello a cui trovisi aggiornata. Il presidente sarà comandante in capo delle truppe dello stato, ma non potrà comandare in persona se non quando ne sarà autorizzato dal consiglio e solo pel tempo approvato dal consiglio medesimo.

Il presidente e il consiglio avranno un segretario e terranno un giornale in regola di tutto ciò che si farà nel consiglio stesso, nel qual giornale ciascun membro potrà inserire il suo avviso contrario all'avviso della pluralità e colle sue ragioni in appoggio.

21. Tutte le commissioni saranno date « in nome e per l'autorità degli uomini liberi della repubblica di Pensilvania »: esse saranno improntate col sigillo dello stato, firmate dal presidente o dal vicepresidente e certificate dal segretario. Questo sigillo sarà custodito dal consiglio.

22. Qualunque uffiziale dello stato, sia di giustizia, sia d'amministrazione, potrà essere inquisito dall'assemblea generale per malversazione, tanto nel tempo che sarà rivestito del suo uffizio, quanto dopo averlo lasciato per dimissione, destituzione o spirazione del termine. Tutte queste cause saranno recate davanti al presidente o vicepresidente e al consiglio, che ne porteranno giudizio.

23. I giudici della corte suprema di giustizia avranno onorarii fissi: le loro commissioni saranno per sette soli anni, in capo al qual termine potranno essere nominati di nuovo. Essi saranno amovibili in ogni tempo per cattiva condotta dall'as-

semblea generale. Non potranno essere eletti membri del congresso continentale del consiglio incaricato del potere esecutivo, nè dell'assemblea generale. Non potranno possedere alcun altro uffizio civile e militare, ed è loro espressamente proibito di prendere o ricevere onorarii o diritti di sorta.

24. La corte suprema e le varie corti di liti comuni di questa repubblica, avranno, oltre ai poteri che loro sono ordinariamente attribuiti, i poteri di corti di cancelleria per tutto ciò che avrà relazione alla conservazione delle testimonianze, all'acquisto delle prove nei luoghi posti fuori dello stato e alla cura delle persone e dei beni di coloro che la legge dichiara incapaci di governarsi da sè: esse avranno tutti gli altri poteri che le future assemblee generali giudicheranno opportuno di accordar loro e che non saranno incompatibili colla presente costituzione.

25. Le instruzioni si faranno, come si praticò sempre fino al presente, per giurati, e viene raccomandato al corpo legislativo dello stato di provvedere con leggi contro qualunque corruzione o parzialità nella confezione delle liste, nella scelta o nella nomina dei giurati.

26 Le corti delle sessioni, di liti comuni e le corti degli orfanelli saranno tenute ogni tre mesi in ciascuna città o contado: il corpo legislativo avrà il potere di stabilire tutte e tali altre corti che crederà a proposito pel bene degli abitanti dello stato. Tutte le corti saranno aperte e la giustizia verrà amministrata imparzialmente, senza corruzione e senz'altro indugio che quelli indispensabilmente necessarii. Tutti i loro uffiziali riceveranno gli stipendii proporzionati ai loro servizi, ma modici: e se qualche uffiziale pigliasse direttamente o indirettamente altri o maggiori diritti che quelli stabiliti dalla legge, diverrebbe incapace di possedere mai più alcun uffizio nello stato.

27. Tutti i processi cominceranno con queste parole: « In nome e coll'autorità degli uomini liberi della repubblica di Pensilvania. » Tutte le liti saranno terminate con queste altre parole: « contro la pace e la dignità degli uomini liberi della città di Pensilvania. » L'intitolazione di tutte le procedure nello stato sarà « la repubblica di Pensilvania. »

28. Ogni qualvolta non vi avrà una forte presunzione di frode,

un debitore non sarà tenuto in prigione, quando avrà fatta di buona fede cessione ai suoi creditori di tutti i suoi beni immobili e mobili, nel modo che sarà stabilito dalla legge. Tutti i prigionieri saranno rilasciati quando presentino cauzioni sufficienti, eccetto per delitti capitali, se vi abbiano prove evidenti o presunzioni fortissime.

29. Non si esigeranno cauzioni eccessive nei casi in cui la cauzione sarà ammessa, e tutte le ammende saranno modiche.

30. Saranno eletti giudici di pace dai proprietarii di ciascuna città e contado rispettivamente: vale a dire che saranno scelte due o più persone per ciascun quartiere, sobborgo o distretto, come sarà ordinato dalla legge: e i nomi di queste persone saranno presentati in consiglio al presidente, che darà commissioni ad una o più persone pel quartiere, il sobborgo o il distretto che le avrà presentate. Queste commissioni saranno per sette anni e i provveduti saranno amovibili per cattiva condotta dall'assemblea generale. Ma se alcuna città o contado, quartiere, sobborgo o distretto della repubblica, volesse cambiare alcuna cosa nel modo stabilito in questo articolo di nominare i suoi giudici di pace, l'assemblea generale potrà far leggi in proposito, dietro al desiderio e alla domanda d'una maggioranza di proprietarii della città, quartiere, contado, sobborgo o distretto. Nessun giudice di pace potrà divenir membro dell'assemblea generale, a meno che rinunzi a questo uffizio: nè gli sarà permesso di percevere diritti, stipendii od onorarii qualunque se non quelli che verranno stabiliti dal futuro corpo legislativo.

31. I sceriffi e i coronarii saranno eletti annualmente in ciascuna città e contado dagli uomini liberi, cioè: due persone per ciascuno di questi uffizi, all'una delle quali il presidente in consiglio darà la commissione dell'uffizio per cui sarà stata presentata. Nessuno potrà continuare più di tre anni consecutivi nell'uffizio di sceriffo, nè potrà essere rieletto che dopo un' interruzione di quattro anni. L'elezione dei sceriffi e dei coronarii si farà nel tempo e nei luoghi stabiliti per l'elezione dei rappresentanti: i commissarii, assessori ed altri uffiziali scelti dal popolo saranno pure eletti nel modo e nei luoghi soliti finora, a meno che il futuro corpo legislativo dello stato giudichi a proposito di farvi cambiamenti e di ordinare altramente.

Digitized by Google

32. Tutte le elezioni, sia del popolo sia dell'assemblea generale, si faranno a scrutinio e saranno libere e volontarie. Qualunque elettore riceverà qualche regalo o ricompensa pel suo suffragio, sia in danaro, sia in commestibili, in liquori o in qual siasi altro modo, perderà il suo diritto di votare per questa volta e subirà quell'altra pena che le leggi future ordineranno. Chiunque, per essere eletto, prometterà o darà qualche ricompensa direttamente o indirettamente, sarà per ciò stesso reso incapace di essere impiegato l'anno seguente.

33. Tutti gli onorarii, permissioni a prezzo di danaro, ammende e confische le quali finora erano accordate e pagate al governatore e a' suoi deputati per le spese governative, saranno d' or innanzi pagate al tesoro pubblico, a meno che il futuro corpo legislativo non le abolisca o non vi porti cambiamento.

34. Sarà stabilito in ciascuna città e contado un uffizio per la verificazione dei testamenti e per accordar lettere d'amministrazione, e un altro pel deposito degli atti. Gli uffiziali saranno nominati dall'assemblea generale, amovibili a sua volontà, e riceveranno le loro commissioni dal presidente in consiglio.

35. La stampa sarà libera per tutte le persone che vorranno esaminare gli atti del corpo legislativo o qualsiasi altro ramo di governo.

36. Siccome, per conservare la sua indipendenza, ogni uomo libero (se non abbia un bene sufficiente) debbe avere qualche professione o qualche mestiere, esercitare qualche commercio o tenere qualche affittanza che possano provvedergli un' onesta sussistenza, non vi può essere nè necessità nè utilità a stabilire impieghi lucrativi i cui effetti ordinarii sono, in coloro che li possedono o che vi aspirano, una dipendenza ed una servitù indegne d'uomini liberi: e nel popolo, querele, fazioni, corruzione e disordine. Ma se un uomo è chiamato al servizio del pubblico in pregiudizio dei suoi proprii affari, ha diritto ad un indennizzamento ragionevole. Ogni volta che, per accrescimento dei suoi stipendii o per altro motivo, un impiego diverrà tanto lucrativo da muovere il desiderio e attirarsi le domande di parecchie persone, il corpo legislativo provvederà a diminuirne i profitti.

37. Il futuro corpo legislativo dello stato regolerà le sostituzioni, in modo da impedirne la perpetuità.

38. Le leggi penali tenute finora saranno riformate il più presto possibile dal corpo legislativo dello stato. Le punizioni saranno in alcuni casi rese meno sanguinarie e in generale più proporzionate ai delitti.

39. Per ovviare più efficacemente ai delitti in vista dei castighi continui, di lunga durata e soggetti a tutti gli occhi, e per rendere meno necessarii i castighi sanguinarii, saranno stabilite case di forza in cui tutti i rei convinti di delitti non capitali saranno puniti con rozzi lavori: essi saranno adoperati in opere pubbliche o per riparare il torto accagionato a privati. Tutti avranno a certe ore il permesso di entrarvi per vedere i prigionieri al lavoro.

40. Qualunque uffiziale, sia di giustizia sia d'amministrazione, esercente qualche porzione d'autorità nella repubblica, farà il giuramento o l'asseverazione di fedeltà del tenore seguente: daranno pure il loro giuramento agli uffiziali prima d'entrare in funzione.

Giuramento o asseverazione di fedeltà. — « Io N. giuro (o affermo) che sono sinceramente attaccato e fedele alla repubblica di Pensilvania, e che nè direttamente nè indirettamente farò alcun atto nè alcuna cosa nocevole alla costituzione o al governo, quali furono stabiliti dalla convenzione ».

Giuramento o asseverazione degli uffiziali. — « Io N. giuro (o affermo) che adempirò fedelmente all'uffizio di . . . . . pel tempo di . . . . . e farò diritto imparzialmente, e renderò esatta giustizia a tutti, come il mio giudizio e i miei lumi me lo suggeriranno, secondo la legge ».

41. Non sarà imposta sul popolo dello stato e non sarà pagata da lui alcuna tassa, dogana o contribuzione qualunque, se non in virtù di una legge. E prima che si faccia una legge per ordinare qualche levata, è d'uopo che apparisca chiaramente al corpo legislativo, che l'oggetto per cui s'imporrà la tassa, sarà più utile allo stato che non lo sarebbe il danaro sborsato a ciascun particolare. Questa regola così osservata, le tasse non diventeranno mai un peso.

42. Qualunque straniero di buoni costumi, il quale verrà a stabilirsi nello stato, appena fatto il giuramento o l'asseverazione di fedeltà allo stato, potrà comprare o acquistare con tutte le

vie giuste, possedere e trasmettere i suoi beni mobili e immobili: dopo un anno di residenza, sarà riputato vero e libero cittadino e parteciperà a tutti i diritti dei sudditi naturali e nativi dello stato, fuorchè non potrà essere eletto rappresentante se non dopo una residenza di due anni.

43. Gli abitanti dello stato avranno la libertà di cacciare tutte le specie di animali nelle convenienti stagioni sulle terre che possederanno e su tutte le altre terre che non saranno chiuse: sarà loro permesso di pescare in tutti i fiumi navigabili o altre acque che non saranno proprietà particolare.

44. Saranno stabilite dal corpo legislativo una o parecchie scuole in ciascun contado, perchè i giovani possano esservi convenientemente e comodamente instrutti: sarà fissato ai maestri sui fondi pubblici uno stipendio che li ponga in grado di curare l'educazione di tutte le classi di cittadini, e tutte le cognizioni utili saranno debitamente incoraggiate e perfezionate in una o più università.

45. Saranno fatte leggi per l'incoraggiamento della virtù e per prevenire i vizi e la depravazione dei costumi: queste leggi saranno costantemente mantenute in vigore e si prenderanno tutte le cautele necessarie perchè siano puntualmente eseguite. Tutte le società religiose o corpi che si sono finora formati e riuniti per l'avanzamento della religione e delle cognizioni o per altri pii e caritatevoli oggetti, saranno incoraggiati e conservati nel godimento dei loro privilegi, immunità e beni di cui fruiscono o di cui avevano diritto di fruire sotto le leggi e l'antica costituzione dello stato.

46. È stabilito dal presente articolo che la *dichiarazione dei diritti* fa parte della costituzione della repubblica e non debbe mai essere violata sotto qualsivoglia pretesto.

47. Affinchè la libertà della repubblica possa essere per sempre inviolabilmente conservata, il secondo martedì di ottobre del 1783 e il secondo martedì d'ottobre in ciascun settimo anno, saranno scelte dagli uomini liberi in ciascuna città e contado rispettivamente due persone. Questi varii membri formeranno una corte chiamata il consiglio dei censori, che si radunerà il secondo lunedì di novembre dopo l'elezione. La maggioranza

dei membri di questo consiglio formerà in tutti i casi un numero sufficiente per decidere, fuorchè se si trattasse di convocare una convenzione: per questo caso solamente bisognerà che i due terzi della totalità dei membri vi acconsentano. Il dovere di questo consiglio sarà di esaminare se la costituzione fu conservata in tutte le sue parti senza la menoma infrazione e se i corpi incaricati del potere legislativo ed esecutivo adempirono alle loro funzioni come guardiani del popolo, o se si arrogarono ed esercitarono altri o maggiori diritti di quelli loro accordati dalla costituzione. Dovranno pure esaminare se le tasse pubbliche furono imposte e percepite giustamente in tutte le parti della repubblica, qual uso si fece dei fondi pubblici e se le leggi furono bene e debitamente eseguite.

Per ottenere questo scopo, avranno il potere di far comparire tutte le persone e di farsi presentare tutte le carte e registri necessarii: avranno autorità di far censure pubbliche, ordinare i processi per delitti di stato e raccomandare al corpo legislativo l'abrogazione delle leggi che loro parranno essere fatte su principii contrarii alla costituzione. Avranno questi poteri per un anno, a contare dal giorno dell'elezione e non oltre.

Il consiglio dei censori avrà anche il potere di convocare una convenzione che dovrà radunarsi nei due anni seguenti alla sessione del detto consiglio, se sia loro parso che vi abbia una necessità assoluta di correggere qualche articolo difettoso della costituzione, spiegarne alcuno non espresso chiaramente o aggiungerne che fossero necessarii alla conservazione della prosperità e dei diritti del popolo. Ma gli articoli che si proporrà di correggere e le correzioni proposte, non che gli articoli da aggiungere o da abrogare, saranno autenticamente pubblicati almeno sei mesi prima del giorno stabilito per l'elezione della convenzione, onde il popolo abbia agio ad esaminarli e dare a quest'uopo le sue instruzioni a' suoi delegati.

A Filadelfia, 28 settembre 1776.

COSTITUZIONE

DI DELAWARE

Art. 1. Il governo dei contadi di Newcastle, di Kent e di Sussex sul fiume Delaware sarà d'or innanzi chiamato in tutti gli atti pubblici ed altri documenti lo stato di Delaware.

2. La legislatura sarà composta di due corpi distinti che si raduneranno una volta all'anno o più spesso se occorra, e che riuniti insieme si chiameranno l'assemblea generale di Delaware.

3. Uno dei corpi della legislatura si chiamerà la camera d'assemblea, e sarà composta di sette rappresentanti per ciascun contado, scelti da ciascuno dei contadi rispettivamente fra i suoi proprietarii.

4. L'altro corpo si chiamerà il consiglio e sarà composto di nove membri, tre per ciascun contado: essi saranno eletti da ciascuno dei contadi rispettivamente fra i suoi proprietarii, nel tempo medesimo che verrà fatta l'elezione dell'assemblea: avranno compiuta l'età di vent'anni. Dopo trascorso un anno dall'elezione generale, il consigliere che avrà ottenuto il minor numero di voti in ciascun contado, uscirà dal suo posto: e le vacanze prodotte da questa uscita saranno riempiute da una nuova elezione che gli uomini liberi di ciascun contado faranno nella maniera sopra esposta, nella stessa persona o in un'altra. In capo

a due anni dopo la prima elezione generale, quello dei consiglieri che non sarà stato se non il secondo pel numero dei voti ottenuti in ciascun contado, uscirà esso pure dal suo luogo: e le vacanze cagionate da questa seconda uscita saranno similmente riempiute da una nuova elezione. In capo al terzo anno, il consigliere che nella prima elezione generale avrà avuto in ciascun contado il minor numero di voti, uscirà alla sua volta, e queste vacanze verranno riempiute da una novella elezione nella forma che già descrivemmo.

Questa rotazione per cui uno dei consiglieri di ciascun contado uscirà dal suo posto in capo a tre anni e sarà sostituito da una nuova scelta, avrà sempre luogo e sarà sempre esattamente osservata in appresso, ciascun anno, nell'ordine precritto: in maniera che, la prima elezione eccettuata, ciascun consigliere rimarrà al posto tre anni, a contare dalla sua elezione e a questa ciascuna elezione vi avrà in ciascun contado un consigliere il cui posto diverrà vacante e sarà riempiuto da una nuova scelta, sia nella stessa persona, sia in un'altra. Con questo mezzo, dopo che gli eletti nella prima nomina generale avranno cessato dalle loro elezioni, ciascun consigliere rimarrà tre anni al suo posto: a tutte le elezioni vi avrà in ciascun contado un consigliere uscente e lo stesso cittadino o un altro sarà eletto in sua vece.

5. Il diritto di suffragio per le elezioni dei membri delle due camere continuerà ad essere esercitato come lo è ora in virtù della legge: ciascuna delle camere sceglierà il suo oratore, nominerà i suoi uffiziali, giudicherà delle qualità e della validità delle elezioni de' suoi membri, farà regolamenti per le sue forme di procedere e invierà le lettere di elezione nei casi di vacanze nell'intervallo da una elezione generale ad un'altra. Esse potranno pure, ciascuna particolarmente, espellere i loro membri per cattiva condotta, ma non mai due volte per lo stesso fallo nella stessa sessione, se l'espulso è rieletto dopo la prima: e le due camere avranno tutti gli altri poteri necessarii all' esercizio del potere legislativo di uno stato libero e indipendente.

Tutti i bill di levata di danaro pel sostenimento del governo saranno proposti nella camera dell' assemblea corretti o

rifiutati dal consiglio legislativo. Tutti gli altri bill potranno essere proposti indifferentemente nella camera d'assemblea o in quella del consiglio legislativo, e potranno rispettivamente essere cambiati, corretti o rifiutati dall'altra camera.

6. Sarà eletto a scrutinio dalle due camere riunite il presidente o primo magistrato: lo scrutinio si prenderà nella camera d'assemblea: l'urna sarà esaminata dagli oratori delle due camere, in presenza degli altri membri: e nel caso in cui le due persone che riuniranno il maggior numero di voti ne avessero un numero eguale, l'oratore del consiglio avrà un nuovo voto per deliberare. La nomina della persona che avrà ottenuta la pluralità dei suffragi sarà registrata in disteso sulle minute e sui giornali delle due camere: al presidente eletto ne sarà rilasciata una copia in pergamena, certificata e firmata rispettivamente dai due elettori e improntata col gran sigillo dello stato ch'essi avranno, in virtù della presente costituzione, il diritto di apporre. Il presidente rimarrà tre mesi al suo posto, vale a dire fintantochè si convochi la sessione seguente dell' assemblea generale e non oltre: e non sarà eleggibile di nuovo se non dopo l'intervallo d'un triennio.

Gli saranno assegnati nel suo esercizio onorarii sufficienti, ma modici: egli potrà trarre sui tesorieri le somme di cui l'assemblea generale avrà decretata la destinazione e disporne: egli ne sarà contabile verso l'assemblea medesima. Nell'assenza dell'assemblea generale, potrà coll'avviso del consiglio privato mettere l' *embargo* sulle merci o proibirne l'esportazione per un tempo che non eccederà i trenta giorni. Avrà il diritto di far grazia o di accordare more, fuorchè quando il processo sia intentato in nome della camera di assemblea o quando la legge avrà ordinato diversamente. In questi due casi, non potrà essere accordata nè grazia nè mora, se non per un decreto della camera stessa.

Finalmente, il presidente avrà tutto il potere esecutivo del governo, nei limiti e colle restrizioni stabiliti dalla presente costituzione e conformemente alle leggi dello stato.

In caso di morte, di inabilità del presidente o di sua assenza dallo stato, l'oratore attuale del consiglio legislativo sarà

vicepresidente per interim: e nei casi in cui questo secondo venisse a morire, fosse inabile o assente dallo stato, l'oratore della camera d'assemblea avrà tutti i poteri ed eserciterà tutte le funzioni del presidente fino a che l'assemblea generale abbia fatta una nuova nomina.

8. Sarà eletto a scrutinio un consiglio privato composto di quattro membri, di cui due saranno scelti dal consiglio legislativo e due dalla camera d'assemblea: sotto l'espressa riserva che nessun uffiziale regolare di terra o di mare, al servizio e agli stipendii del continente o di questo stato o di qualunque altro, potrà essere eletto, e qualunque membro, sia del consiglio legislativo che della camera d'assemblea, il quale sarà eletto pel consiglio privato ed accetterà, perderà il suo posto nell'una e nell'altra delle due camere.

La presenza di tre membri del consiglio privato basterà per metterlo in attività: il loro avviso e tutti gli atti del consiglio saranno inscritti sul un registro e firmati dai membri presenti (con facoltà a coloro che diversamente opinassero, di inserirlo), onde essere presentati all'assemblea generale quando ne farà richiesta.

Due dei membri del consiglio privato ne saranno tolti a scrutinio in capo a due anni, uno dal consiglio legislativo e l'altro dalla camera d'assemblea: quelli che rimarranno, usciranno l'anno seguente, e gli uni e gli altri non ridiverranno eleggibili che dopo l'intervallo di un triennio.

Queste vacanze, come quelle prodotte da morte o da incapacità, saranno riempiute da nuove elezioni nella stessa forma. E questa rotazione dei consiglieri privati sarà continuata ogni anno a perpetuità nell'ordine prescritto. Il presidente potrà convocare il consiglio privato in ogni tempo, quando i pubblici affari lo richieggano e nel luogo che egli crederà più conveniente: i consiglieri saranno tenuti di rispondere all'invito.

9. Il presidente potrà, coll'avviso e col consenso del consiglio privato, irreggimentare la milizia e far le funzioni di capitano generale e di comandante in capo di questa milizia e delle altre forze militari dello stato, conformemente alle leggi del paese.

10. L'una e l'altra camera dell'assemblea generale potranno

aggiornarsi esse medesime rispettivamente. Il presidente non avrà il potere di prorogare, aggiornare o disciogliere l'assemblea generale: ma potrà, coll'avviso del consiglio privato o sulla domanda del maggior numero dei membri dell' una e dell' altra camera, convocarla per un tempo più prossimo di quello a cui sarà stabilito l'aggiornamento. Le due camere terranno sempre le loro sedute nello stesso tempo e nello stesso luogo, in effetto del che l'oratore della camera d'assemblea, dopo ciascuno aggiornamento, informerà l'oratore dell' altra camera del giorno a cui la prima sarà aggiornata.

11. I delegati per lo stato di Delaware al congresso degli Stati Uniti d'America, saranno scelti ogni anno o rivocati e sostituiti nell'intervallo, a scrutinio, dalle due camere riunite in assemblea generale.

12. Il presidente e l'assemblea generale riuniti nomineranno a scrutinio tre giudici della corte suprema per tutto lo stato, uno dei quali sarà giudice capo (presidente del tribunale), e un giudice dell'ammiragliato: nomineranno pure nel modo medesimo per ciascun contado quattro giudici delle corti di liti comuni, delle corti degli orfanelli, di cui uno in ciascuna corte avrà il titolo di giudice capo. In caso di eguaglianza di suffragi nello scrutinio per queste diverse elezioni, il presidente avrà un nuovo voto per deliberare. Tutti questi giudici riceveranno dal presidente una commissione improntata dal gran sigillo: essi conserveranno i loro uffizi finchè si condurranno bene e i giudici della corte suprema e delle corti di liti comuni non potranno, finchè rimangono al loro posto, possedere alcun altro impiego, tranne nella milizia.

Tutti i giudici di tutte le dette corti avranno l'autorità di aprire e di aggiornare la loro corte, nel caso in cui i loro colleghi non venissero. Saranno loro assegnati nella durata del loro esercizio onorarii fissi sufficienti, ma modici.

Il presidente e il consiglio privato nomineranno il segretario, il procuratore generale, gli uffiziali per registrare e verificare i testamenti e accordare le lettere d'amministrazione, i guarda-ruoli in cancelleria, gli scrivani per le corti di liti comuni e per le corti degli orfanelli e i cancellieri di pace, che

riceveranno commissioni come sopra dicemmo e conserveranno i loro uffizi per cinque anni se si condurranno bene. Durante questo tempo, i detti uffiziali in cancelleria e i detti scrivani non potranno essere giudici in alcuna delle dette corti, in cui serviranno, ma avranno autorità di firmare tutti gli atti emanati da loro e di prendere cognizione delle cauzioni.

I giudici di pace saranno nominati dalla camera di assemblea, vale a dire che questa sceglierà per ciascun contado ventiquattro persone, fra cui il presidente, coll' approvazione del consiglio privato, ne sceglierà dodici che riceveranno commissioni nella forma suddetta, conserveranno i loro uffizi per sette anni, se ben si conducano: nei casi di vacanze, o se la legislatura giudichi a proposito di accrescerne il numero, saranno scelti e nominati nel modo medesimo.

I membri del consiglio legislativo e del consiglio privato saranno giudici di pace per tutto lo stato finchè rimarranno al loro posto: e i giudici delle corti di liti comuni saranno conservatori della pace nei loro contadi rispettivi.

13. I giudici delle corti di liti comuni e delle corti degli orfanelli avranno il potere di tenere le corti inferiori di cancelleria, come praticarono fino al presente, a meno che la legislatura non ordini altramente.

14. I cancellieri della corte suprema saranno nominati dal giudice in capo di questa corte e i custodi dei registri degli atti lo saranno dai giudici delle corti di liti comuni per ciascun contado rispettivamente. Questi uffiziali riceveranno dal presidente commissioni improntate dal gran sigillo e conserveranno i loro posti per cinque anni se si condurranno bene.

15. I sceriffi e i coronarii dei contadi rispettivi saranno scelti annualmente nel modo sopra accennato: e chiunque avrà servito tre anni nella qualità di sceriffo non sarà nuovamente eleggibile se non dopo l'intervallo di un triennio. Il presidente e il consiglio privato saranno così, nel modo stesso che il governatore nel governo passato, rivestiti del potere di nominare su due individui presentati per ciascuno dei detti uffizi di sceriffo e di coronario, quello che loro sembrerà esserne più degno.

16. L'assemblea generale riunita nominerà per via di scruti-

nio gli uffiziali generali superiori e tutti gli altri uffiziali di terra o di mare di questo stato. E il presidente potrà nominare pel tempo ch'egli crederà a proposito, fino a che il potere legislativo abbia altramente ordinato, tutti gli uffiziali civili necessarii che non sono ricordati nella presente costituzione.

17. Nelle materie di legge e d'equità, vi avrà appello dalla corte suprema di Delaware ad una corte di sette persone, composta del presidente in esercizio che la presiederà e di altri sei membri nominati, tre dal consiglio legislativo e tre dalla camera d'assemblea, che riceveranno dal presidente commissioni improntate del gran sigillo e conserveranno i loro uffizi finchè vi si condurranno bene. Questa corte si chiamerà la corte degli appelli e avrà la medesima autorità e tutti i poteri che la legge attribuiva per l'addietro in ultima instanza al re in consiglio sotto l'antico parlamento. Il segretario sarà il cancelliere di questa corte, e venendo qualche vacanza d'alcuno di questi uffiziali per morte o per incapacità, vi sarà provveduto con una nuova elezione nel modo prescritto.

18. I giudici della corte suprema e delle corti di liti comuni, i membri del consiglio privato, il segretario, i commissarii dell'uffizio del prestito pubblico e i cancellieri delle corti delle liti comuni, finchè rimarranno in carica, non che tutti gli intraprenditori di forniture pel servizio di terra o di mare, non saranno eleggibili per l'una nè per l'altra camera dell'assemblea, e tutti i membri delle due camere che accetteranno alcuno dei detti uffizi, fuor quelli di giudice di pace, perderanno i loro posti che saranno dichiarati vacanti e a cui si provvederà col mezzo di una nuova elezione.

19. Il consiglio legislativo e l'assemblea avranno il potere di ordinare il gran sigillo dello stato, che sarà custodito dal presidente, o in sua assenza, dal vicepresidente, per essere adoperato da loro quando ne sarà il bisogno. Questo sigillo si chiamerà il gran sigillo di Delaware e sarà apposto a tutte le leggi e commissioni.

20. Le commissioni si daranno in nome dello stato di Delaware e saranno segnate in certificato dal presidente. Gli atti si intitoleranno nel modo medesimo: saranno segnati in certifi-

cato dal giudice capo o dal primo giudice nominato dalle commissioni in ciascuna delle corti, e saranno improntati coi sigilli pubblici delle corti rispettive. Le liti si termineranno con queste parole: « contro la pace e la dignità dello stato ».

21. Accadendo la vacanza di alcuno degli uffiziali che debbono, in virtù dei precedenti articoli, esser nominati dal presidente e dall'assemblea generale, sarà provveduto al loro esercizio dal presidente e dal consiglio privato, fino a che la nuova elezione abbia potuto aver luogo.

22. Chiunque sarà scelto membro dell'una o dell'altra camera, o nominato a qualche uffizio od impiego di confidenza, prima di sedere o di entrare in esercizio del suo uffizio, dovrà prestare il giuramento o fare l'asseverazione seguente, se la sua coscienza gli faccia scrupolo:

« Io N. serberò una sincera fedeltà allo stato di Delaware e mi sommetterò alla sua costituzione e alle sue leggi e non farò scientemente alcuna cosa che possa nuocere alla sua libertà ».

La stessa persona sarà pure tenuta di fare la dichiarazione seguente:

« Io N. faccio professione di credere in Dio padre, in Gesù Cristo suo figliuolo unico e nello spirito santo, un solo Dio benedetto in eterno: e riconosco le sante scritture del vecchio e del nuovo testamento siccome fatte per inspirazione divina ».

Tutti gli uffiziali presteranno inoltre il giuramento del loro uffizio.

23. Il presidente e tutti gli altri uffiziali che saranno sospetti di delitti verso lo stato, sia per malversazione, corruzione, o per qualunque altra causa per cui la sicurezza della repubblica fosse compromessa, potranno essere accusati dalla camera d'assemblea davanti al consiglio legislativo, cioè il presidente quando sarà uscito di carica e nei diciotto mesi che seguono, e tutti gli altri nei diciotto mesi dopo il delitto commesso. L'accusa sarà intentata dal procuratore generale o da quella o quelle persone a cui la camera d'assemblea potrà commettere questo uffizio, conformemente alle leggi del paese. Colui o coloro che sull'accusa saranno trovati colpevoli, verranno dichiarati incapaci d'eserci-

tare alcun uffizio sotto l'autorità del governo, o destituiti dai loro impieghi per un tempo illimitato, o puniti secondo l' esigenza dei casi colle pene pecuniarie od altre portate dalla legge. Qualunque uffiziale sarà destituito pei tre motivi seguenti, sur un giudizio delle corti di legge comune che lo dichiari convinto di malversazione, sur un'accusa di delitto di stato in nome della camera d'assemblea nanti al consiglio legislativo, o sur un indirizzo dell'assemblea generale.

24. Tutti gli atti delle antiche assemblee che avevano forza di legge nello stato all'epoca del 15 maggio scorso, e che non sono punto cambiate dalla presente costituzione, nè contrarie alle risoluzioni sia del congresso sia dell'ultima sessione della camera d'assemblea dello stato, rimarranno in vigore fino a che non siano abrogate o modificate dalla legislatura dello stato. Se tuttavolta questi atti non fossero stati fatti che per un determinato tempo, cesseranno d' essere eseguiti nei termini della loro durata.

25. La legge comune d'Inghilterra, come anche la legge degli statuti, rimarranno in vigore quali furono eseguite fino al presente, a meno che non siano cambiate da una legge futura della legislatura, fuori i soli punti che si trovassero in contraddizione coi diritti e coi privilegi contenuti nella presente costituzione e nella dichiarazione dei diritti, decretate dalla convenzione.

26. Nessuno venuto dall'Africa in questo stato sarà d'or innanzi tenuto in ischiavitù sotto alcun pretesto: nessuno schiavo negro, indiano o mulatto sarà condotto in questo stato, da qualsiasi parte del mondo, per esservi venduto.

27. La prima elezione per l'assemblea generale dello stato si terrà il 21 ottobre prossimo e nel modo usato fino al presente per l'elezione dell'assemblea, se non sia quanto alla scelta degli inspettori e degli assessori nei luoghi in cui questi ultimi non furono scelti il 16 del presente mese di settembre: in questo caso, saranno scelti il mattino stesso del giorno dell'elezione dagli elettori abitanti dei distretti rispettivi in ciascun contado.

I sceriffi e i coronarii pei detti contadi saranno pure rispettivamente eletti lo stesso giorno: gli sceriffi attuali dei con-

tadi di Newcastle e di Kent potranno essere rieletti nel loro uffizio fino al primo ottobre dell'anno di grazia 1779: e il sceriffo attuale del contado di Sussex potrà essere rieletto nel suo fino al primo ottobre dell' anno di grazia 1778, purchè gli uomini liberi credano a proposito di rieleggerli a ciascuna elezione generale. I sceriffi e i coronarii attuali continueranno ad esercitare i loro uffizi fino a che i nuovi sceriffi e coronarii che debbono essere eletti il 21 ottobre, abbiano ricevuto le loro commissioni e prestato il loro giuramento di fedeltà.

I membri del consiglio legislativo e dell'assemblea si raduneranno per trattare gli affari dello stato il 28 ottobre prossimo e conserveranno il loro impiego fino al primo ottobre 1777, nel qual giorno e al primo ottobre di ciascun anno a perpetuità, il consiglio legislativo, l'assemblea, i sceriffi, i coronarii saranno scelti a scrutinio nel modo prescritto dalle varie leggi dello stato per regolare le elezioni dei membri dell' assemblea, dei sceriffi e dei coronarii. L'assemblea generale aprirà le sue sedute regolarmente il 20 ottobre di ciascun anno per attendere agli affari dello stato. Quando uno dei detti giorni primo e venti ottobre si troverà essere in domenica, le elezioni o l'apertura dell'assemblea, secondo il caso, si faranno la domane.

28. Onde prevenire qualunque violenza o via di fatto nelle dette elezioni, nessuno potrà assistervi armato: nessuna rivista militare potrà farsi in quel giorno: gli individui di nessun battaglione o compagnia non potranno dare i loro suffragi immediatamente uno dopo l'altro, se qualche votante voglia interromperli per dare il suo: nessun battaglione nè compagnia al soldo del continente, dello stato o di qualunque altro stato potrà rimanere nel luogo e al momento in cui si fanno le elezioni, nè alla distanza di un miglio dai detti luoghi rispettivamente, duranti ventiquattro ore prima dell'apertura nè ventiquattro ore dopo chiuse le elezioni, onde nulla possa opporsi a ciò ch' esse si facciano liberamente e comodamente: ma quelli degli elettori che possano trovarsi in questi corpi di truppe, avranno facoltà, il giorno dell'elezione, di venir a dare il loro suffragio con decenza e tranquillità.

29. Non vi avrà nello stato stabilimento di alcuna setta religiosa con preferenza sopra un altro: e nessun ecclesiastico o predicatore del vangelo, a qualunque comunione appartenga, potrà adempiere alcun uffizio civile nello stato, nè esser membro dell' una o dell' altra delle camere legislative, finchè continuerà ad esercitare le funzioni ecclesiastiche.

30. Nessun articolo della dichiarazione dei diritti e delle regole fondamentali dello stato, consacrati dalla presente convenzione, nè il primo, secondo e quinto (ad eccezione della parte che concerne il diritto di suffragio), nè il ventesimosesto e il ventesimonono articolo della presente costituzione potranno mai essere violati sotto qualsiasi pretesto. Nessun' altra delle sue parti potrà essere alterata, cambiata o diminuita, senza il consenso dei cinque settimi della camera d'assemblea e di sette dei membri del consiglio legislativo.

Digitized by Google

COSTITUZIONE

DEL MARYLAND

Art. 1. La legislatura sarà composta di due corpi distinti, un senato ed una camera dei delegati, che riuniti piglieranno il titolo di assemblea generale del Maryland.

2. La camera dei delegati sarà eletta nel modo seguente: gli uomini liberi oltre all'età di ventun anno, aventi un podere di cinquanta acri di terra nel contado in cui pretenderanno di votare e in cui risiedono, e tutti gli uomini liberi aventi un bene nello stato pel valore al di sopra di trenta lire denaro corrente e risiedenti nel comitato per cui vorranno votare, da un anno intiero immediatamente prima dell'elezione, avranno diritto di suffragio nell'elezione dei delegati pel contado stesso. Tutti gli uomini liberi godenti di queste qualità si raduneranno il primo lunedì d'ottobre mille settecento settantasette, e ogni anno in avvenire sempre a quel giorno, nella casa comune dei detti contadi o in qualunque altro luogo verrà ordinato dalla legislatura: e quando saranno riuniti, procederanno a viva voce all'elezione di quattro delegati pei loro contadi rispettivi, fra i più saggi, i più illuminati e i più prudenti del popolo, che abbiano risieduto nel contado da cui saranno scelti un anno intiero immediatamente prima dell'elezione, abbiano compiuto i ventun

anno e posseggano nello stato in beni immobili e mobili un valore al di sopra di cinquecento lire moneta corrente: e dopo che il conto definitivo dei voti sarà terminato, le quattro persone che si troveranno averne il maggior numero, saranno dichiarate e denominate nel processo verbale in forma, siccome debitamente elette per rappresentare i loro contadi rispettivi.

3. Il sceriffo di ciascun contado, o in caso di malattia del sceriffo, il suo delegato (chiamando due giudici del detto contado necessarii per vegliare al mantenimento della tranquillità) sarà giudice dell'elezione e potrà aggiornarla da un giorno all'altro se sia necessario, fino a che giunga al suo termine, in guisa che qualunque elezione sia compiuta in quattro giorni: egli ne rimetterà poscia il processo verbale, firmato di suo pugno, al cancelliere dello stato attualmente in carica.

4. Tutte le persone aventi qualità in virtù della carta di Annapoli per eleggere borghesi rappresentanti, si raduneranno lo stesso primo lunedì d'ottobre mille settecento settantasette, e così tutti gli anni avvenire, ed eleggeranno a pluralità di suffragi dati a viva voce due delegati, aventi qualità conformemente alla carta medesima. Il podestà, l'assessore e gli alderman della detta città tutti insieme, o almeno tre di loro, saranno giudici dell'elezione e designeranno il luogo della città in cui dovrà aver luogo: essi potranno aggiornarla da un giorno all'altro, come fu detto nell'articolo precedente, e ne faranno pure nel modo medesimo il processo verbale: ma gli abitanti della detta città non avranno diritto di suffragio all'elezione dei delegati pel contado d'Anna Arundel, a meno che non abbiano un podere di cinquanta acri di terra nel contado e fuori della città.

5. Tutte le persone abitanti la città di Baltimora e aventi tutte le qualità richieste per gli elettori nei contadi, si raduneranno pure il primo lunedì d'ottobre del mille settecento settantasette, e così ogni anno avvenire, nel luogo di detta città che i giudici designeranno, ed eleggeranno a pluralità di suffragi dati a viva voce due delegati aventi qualità conformemente alla legge. Ma se il numero degli abitanti della detta città diminuisce al segno, che il numero delle persone aventi diritto di suffragio fosse, per lo spazio di sette anni consecutivi, minore della

metà del numero dei votanti in qualcuno dei contadi dello stato, a cominciare da quest'epoca, detta città cesserà d'inviare due delegati o rappresentanti alla camera, fino a che trovisi avere un numero di votanti eguale alla metà di quello dei votanti di alcuno dei contadi dello stato.

6. I commissarii della detta città, o tre o un maggior numero di loro in carica, saranno giudici dell'elezione e potranno aggiornarla redigendone il processo verbale come fu detto più sopra: ma gli abitanti della detta città non avranno titolo per eleggere nè per essere eletti delegati pel contado di Baltimora, e reciprocamente gli abitanti del contado di Baltimora, fuori dei confini della città, non avranno titolo per eleggere nè per essere eletti delegati della città medesima.

7. In caso di rifiuto, morte, inettitudine, dimissione od assenza dallo stato di qualche delegato, come pure nel caso in cui sarebbe fatto governatore o membro del consiglio, l'oratore manderà un ordine di eleggere un altro delegato per riempiere il posto vacante: e sarà data cognizione di questa nuova elezione dieci giorni prima, non compreso quello dell'avviso nè quello dell' elezione.

8. Sarà sempre necessaria la presenza della maggioranza del numero totale dei delegati col loro oratore (cui eleggeranno a scrutinio) per mettere in attività la camera e porla in istato di trattare qualunque bisogna, fuorchè di aggiornarsi.

9. La camera dei delegati giudicherà della validità delle elezioni e delle qualità dei delegati.

10. La camera dei delegati potrà fare in prima instanza tutti i bill di levata di danaro, proporre bill al senato o ricevere quelli che gli saranno stati inviati da questo corpo, darvi il suo assenso, respingerli o proporvi emendamenti: essa potrà prendere informazioni, dietro giuramento dei testimonii, di tutte le liti, lagnanze o delitti ed eserciterà tutte le funzioni del grande inchiedente dello stato: potrà far condurre qualunque persona per qualunque specie di delitto nelle prigioni pubbliche, dove rimarranno fino a che ne siano liberate con una procedura regolare: potrà espellere chiunque de' suoi membri per grave malversazione, ma non mai una seconda volta per la causa mede-

Digitized by Google

sima: potrà esaminare ed assestare tutti i conti dello stato relativi, sia alla riscossione, sia all'uso delle rendite, o nominare auditori per regolarli ed appurarli: potrà farsi presentare tutte le carte o registri pubblici e dei varii uffizi e chiamare le persone ch'ella crederà necessarie nelle corti delle ricerche concernenti gli affari relativi all'interesse pubblico: potrà, riguardo a tutti gl'impieghi contratti per adempiere ad un pubblico servizio, sotto l'ammenda di somme pagabili a profitto dello stato, far perseguire in giustizia pel pagamento coloro che non avessero adempiuto al dovere a cui s'impegnarono.

11. Affinchè il senato possa essere pienamente e perfettamente libero di seguire il suo proprio avviso nel sancire le leggi, e affinchè egli non possa essere costretto dalla camera dei delegati, sia a respingere un bill di levata di danaro che le circostanze rendessero necessario, sia ad acconsentire a qualche altro atto di legislazione ch'egli considerasse nella sua coscienza e secondo il suo giudizio siccome dannoso all'interesse pubblico, la camera dei delegati non dovrà in alcuna occasione nè sotto alcun pretesto annettere ad alcun bill di levata di danaro nè frammescere al suo tenore alcuna materia, clausula od altra cosa qualunque che non sia immediatamente relativa e necessaria all'imposizione, levata o destinazione di tasse o sussidii che debbono essere percepiti pel mantenimento del governo o per le spese ordinarie dello stato. E ad oggetto di ovviare ad ogni briga in questi bill, è dichiarato che nessuno dei bill i quali imporranno diritti o dogane puramente per regola di commercio, o che infliggeranno ammende per la riforma dei costumi, o per fortificare l'esecuzione delle leggi, quantunque debba derivare dalle loro disposizioni una rendita accidentale, sarà considerato come bill di levata di danaro: ma tutti i bill per levare, stabilire o destinare tasse pel mantenimento del governo, o per le spese correnti dello stato, o per versar somme nel tesoro pubblico, saranno riguardati senza eccezione siccome veri bill di levata di danaro.

12. La camera dei delegati potrà punire di carcere chiunque si sia reso colpevole di mancanza di rispetto in sua presenza con qualche atto di disordine o querela, o colle minacce, o con

cattivi trattamenti verso alcuno dei suoi membri, o finalmente mettendo ostacolo alle sue deliberazioni: essa potrà anche punire colla medesima pena chiunque sia colpevole d'infrazione a' suoi privilegi, facendo arrestare per debiti o attaccando alcuno dei suoi membri durante la sessione o per via, sia nell'andata che nel ritorno: attaccando alcuno dei suoi uffiziali o turbandoli nell'eseguimento di qualche ordine o nel corso di qualche procedura: attaccando o turbando qualche testimonio o qualunque altra persona domandata dalla camera, nel suo tragitto sia andando che ritornando: o finalmente liberando qualche persona arrestata per ordine della camera. Il senato avrà i medesimi poteri nelle medesime circostanze.

13. I tesorieri (uno per la costa dell'ovest e un altro per quella dell'est) e i commissarii dell'uffizio del prestito pubblico saranno scelti dalla camera dei delegati per coprire questi impieghi finchè ella lo crederà a proposito: in caso di rifiuto, morte, dimissione, difetto o perdita di qualità richieste, o assenza fuori dello stato di alcuno dei detti commissarii o tesorieri, durante la vacanza dell' assemblea generale, il governatore, sull' avviso del consiglio, potrà nominare e brevettare una persona atta all' impiego vacante, per esercitarlo fino alla prossima sessione dell'assemblea generale.

14. Il senato sarà eletto nel modo seguente: tutte le persone aventi qualità, come fu detto più sopra, per votare nell'elezione dei delegati nei contadi, eleggeranno il primo lunedì di settembre mille settecento ottantuno, e nello stesso giorno ogni cinque anni avvenire, a viva voce e a pluralità di suffragi, due persone pei loro contadi rispettivi, aventi qualità come fu detto, per essere elette delegati nei contadi: e queste persone così elette saranno elettori del senato. Il sceriffo di ciascun contado, o in caso di malattia del sceriffo, il suo deputato (chiamando due giudici del contado, necessarii per vegliare al mantenimento della tranquillità), presiederà la detta elezione, ne sarà giudice e redigerà il suo processo verbale, come già si è detto. E tutte le persone aventi qualità per votare all'elezione dei delegati, nella città di Annapoli e nella città di Baltimora, lo stesso primo lunedì di settembre mille settecento ottantuno e nello stesso

giorno ogni cinque anni avvenire, eleggeranno a viva voce e a pluralità di suffragi un individuo per ciascuna delle dette città rispettivamente, avente qualità come di sopra fu detto, per essere eletto delegato: la detta elezione si terrà nel modo medesimo che quella pei delegati delle dette città e il diritto di scegliere il detto elettore resterà alla città di Baltimora finchè le resterà il diritto di eleggere i delegati.

15. I detti elettori del senato si raduneranno nella città di Annapoli o in qualunque altro luogo verrà designato dall' assemblea legislativa, il terzo lunedì di settembre mille settecento ottantuno e nello stesso giorno ogni cinque anni avvenire, ed essi o ventiquattro di loro così radunati, procederanno all' elezione a scrutinio di quindici senatori (di cui nove residenti nella costa dell'ovest e sei in quella dell'est), fra gli uomini più distinti per saviezza, esperienza e virtù, che abbiano compiuti i venticinque anni, risiedano nello stato da più di tre intieri anni immediatamente prima dell'elezione e vi posseggano in beni mobili o immobili un valore di più di mille lire moneta corrente.

16. I senatori saranno ballottati in un solo e stesso turno, e fra gli individui risiedenti sulla costa dell'ovest che saranno proposti a senatori, i nove che, all'apertura degli scrutinii, si troveranno avere maggior numero di suffragi in loro favore, saranno in conseguenza dichiarati debitamente eletti e se ne redigerà il processo verbale: nel modo medesimo, fra gli individui residenti sulla costa dell'est che saranno proposti a senatori, i sei che all' apertura degli scrutinii avranno il maggior numero di suffragi in loro favore, saranno in conseguenza dichiarati debitamente eletti e se ne redigerà il processo verbale. Se due o più della stessa costa abbiano un numero eguale di voti, locchè impedirebbe che la scelta non fosse determinata nel primo ballottamento, allora gli elettori faranno, prima di separarsi, un nuovo turno, in cui si limiteranno alle persone che ebbero un numero di suffragi eguale, e quelli che ne avranno di più in questa seconda ballottazione, saranno in conseguenza dichiarati debitamente eletti e ne sarà redatto il processo verbale. Ma se il numero totale dei senatori non fosse ottenuto in questa

maniera, perchè due o più dei candidati avessero ancora in loro favore una eguale quantità di suffragi nel secondo turno, allora l'elezione si deciderebbe col mezzo della sorte fra quelli che avessero ottenuta questa eguaglianza di voti: sarà quindi redatto il processo verbale certificato e segnato dagli elettori, del modo con cui avranno proceduto e come l'elezione si sarà passata, affinchè questo processo verbale sia rimesso al cancelliere in carica.

17. Gli elettori dei senatori giudicheranno delle qualità e della validità delle elezioni dei membri del loro corpo: e se vi abbia contestazione su qualche elezione, ammetteranno a sedere come elettore la persona avente le qualità richieste che loro parrà avere in suo favore il maggior numero di suffragi legittimi.

18. Gli elettori, all'istante medesimo in cui si raduneranno e prima di procedere all'elezione dei senatori, daranno il giuramento di mantenere questo stato e di serbargli fedeltà, quale sarà ordinato dalla presente convenzione o dalla legislatura: daranno inoltre un giuramento di eleggere, senza favore, parzialità nè prevenzione, a senatori le persone che crederanno, secondo il loro giudizio e la loro coscienza, più capaci di questo uffizio.

19. In caso di rifiuto, morte, dimissione, difetto di qualità richieste o assenza dallo stato di qualche senatore, o s'egli divenga governatore o membro del consiglio, il senato eleggerà sul campo o nella sua prossima seduta, per via di scrutinio e nello stesso modo che venne ordinato agli elettori per la scelta dei senatori, un'altra persona al posto vacante pel resto del termine di cinque anni.

20. Sarà sempre necessaria la presenza della maggioranza del numero totale dei senatori col loro presidente (che debb' essere eletto da loro a scrutinio) per istabilire l'attività della camera e metterla in istato di trattare qualunque affare, meno l'aggiornamento.

21. Il senato giudicherà della validità delle elezioni dei senatori.

22. Il senato potrà fare in prima instanza ogni specie di bill,

Digitized by Google

fuor quelli di levata di danaro, che dovrà accettare o respingere puramente e semplicemente: e potrà ricevere tutti gli altri bill della camera dei delegati e accettarli, o respingerli, o proporvi ammendamenti.

23. L'assemblea generale si radunerà ciascun anno il primo lunedì di novembre e più spesso se sia necessario.

24. Ciascuna delle due camere nominerà i suoi proprii uffiziali e stabilirà le sue norme e il suo modo di procedere.

25. Il secondo lunedì di novembre mille settecento settantasette e nello stesso giorno ogni anno avvenire, sarà scelta dallo scrutinio riunito delle due camere una persona di una saviezza, esperienza e virtù a tutte prove per essere governatore. Lo scrutinio avrà luogo in ciascuna camera rispettivamente: esso sarà deposto nella sala delle conferenze in cui le urne verranno esaminate da un comitato riunito di ciascuna delle due camere, e a ciascuna sarà fatto un rapporto separato del numero dei voti, affinchè la nomina vi possa essere registrata: questo modo di fare lo scrutinio riunito delle due camere sarà adottato in tutte le circostanze. Ma se due o parecchie persone hanno un numero eguale di suffragi in loro favore e l'elezione non possa quindi essere decisa nella prima ballottazione, si procederà ad una seconda che sarà ristretta alle persone, le quali nella prima avranno avuto un egual numero di suffragi: e se questa seconda ballottazione producesse ancora un' eguaglianza fra due o più persone, allora l'elezione del governatore si deciderà col mezzo della sorte fra coloro che avranno questa eguaglianza: se il governatore viene a morte, o si dimette, o si allontana dallo stato, o rifiuta di agire (durante la sessione dell'assemblea generale), il senato e la camera dei delegati procederanno sul campo ad una nuova elezione nel modo prescritto.

26. Il secondo lunedì di novembre mille settecento settantasette e nello stesso giorno ogni anno avvenire, i senatori e i delegati eleggeranno a scrutinio riunito e nel modo stabilito per l'elezione dei senatori, cinque cittadini tra i più savii, prudenti ed esperimentati, aventi compiuto i venticinque anni, risiedenti nello stato da più di tre anni immediatamente prima dell'elezione e possedenti un podere del valore di più di mille lire moneta cor-

rente: questi cinque cittadini formeranno il consiglio del governatore. Tutti gli atti e le deliberazioni di questo consiglio saranno inscritti sopra un registro e su qualunque parte del quale qualsivoglia membro avrà sempre il diritto di scrivere il suo voto contrario a ciò che si sarà stabilito: e se il governatore o qualcuno dei membri lo richiede, gli avvisi saranno dati in iscritto e segnati rispettivamente dai membri che dati li avranno. Il registro delle deliberazioni del consiglio sarà presentato al senato o alla camera dei delegati quando lo domanderanno, sia entrambe le camere insieme, sia una di loro. Il consiglio potrà nominare il suo cancelliere, che dovrà prestare il giuramento di mantenere questo stato e di serbargli fedeltà, quale verrà ordinato dalla presente convenzione o dalla legislatura, non che il giuramento del segreto nelle materie che gli verrà ordinato dal consiglio di tenere celate.

27. I delegati di questo stato al congresso saranno scelti annualmente, o rivocati o sostituiti nell'intervallo, a scrutinio riunito delle due camere dell'assemblea, e sarà stabilita una rotazione, in modo che tutti gli anni ve n' abbia sulla totalità almeno due nuovi: nessuno potrà essere eletto delegato al congresso più di tre anni su sei e nessuno rivestito di qualche impiego lucrativo alla nomina del congresso, sarà eleggibile per esservi delegato: se al contrario un delegato è nominato a qualcuno di questi impieghi, il suo posto al congresso sarà vacante per questo solo fatto. Nessuno sarà eleggibile a delegato al congresso, a meno d'aver compiuti i ventun anno, aver risieduto nello stato più di cinque anni prima dell'elezione e possedere nello stato in beni reali o personali un valore di più di mille lire moneta corrente.

28. I senatori e i delegati, aprendo la loro sessione annuale e prima di procedere ad alcuna discussione, e qualunque persona eletta in appresso a senatore o a delegato, prima d'entrare in esercizio, presteranno il giuramento di mantenere lo stato e di serbargli fedeltà, come fu già detto: e prima dell' elezione del governatore o dei membri del consiglio, ne presteranno un altro d'eleggere senza favore, affezione nè motivo di partito, a governatore o a membro del consiglio la persona che crede-

Digitized by Google

ranno secondo la loro coscienza e il loro giudizio la più atta a questa carica.

29. Il senato e la camera dei delegati potranno aggiornarsi rispettivamente da loro medesimi: ma se le due camere non si accordano circa al tempo e s'aggiornano ad epoche diverse, il governatore indicherà e notificherà uno di questi giorni o un giorno intermedio, e l'assemblea si rimetterà per conseguenza alla sua decisione. Nei casi di necessità, il governatore potrà, coll'avviso del consiglio, convocare l' assemblea per un termine più prossimo che quello a cui ella si sarà aggiornata in qualunque siasi modo, dando avviso della sua convocazione almeno dieci giorni prima: ma il governatore non aggiornerà l'assemblea in modo diverso dal succennato e non potrà in alcun tempo nè prorogarla nè scioglierla.

30. Nessuno sarà eleggibile alla carica di governatore, a meno che non abbia più di venticinque anni, risegga nello stato da più di cinque anni immediatamente prima dell' elezione e possieda nello stato in beni mobili o immobili un valore di più di cinque mila lire moneta corrente, di cui mille almeno in beni stabili.

31. Il governatore non potrà continuare nella sua carica più di tre anni consecutivi e non potrà essere eletto di nuovo a governatore se non dopo trascorsi quattro anni dalla sua uscita di carica.

32. In caso di morte, di dimissione del governatore, o in caso di sua assenza fuori dello stato, quello dei membri componenti attualmente il consiglio che sarà stato nominato il primo, adempirà le funzioni di governatore, dopo avere prestato il giuramento richiesto: ma egli convocherà sul campo l' assemblea generale, dando avviso della sua convocazione quattordici giorni almeno prima: e in questa sessione sarà nominato nel modo prescritto un altro governatore pel rimanente dell'anno.

33. Il governatore, coll'avviso e col consenso del consiglio, potrà radunare la milizia: e quando ella sarà riunita, egli ne avrà solo la direzione, come avrà pure la direzione di tutte le truppe regolari di terra e di mare, conformandosi alle leggi dello stato: ma egli non comanderà in persona, a meno di es-

servi autorizzato dall'avviso del consiglio e non oltre al tempo che verrà dallo stesso consiglio determinato: egli potrà far solo tutti gli altri atti del potere esecutivo del governo, per cui il concorso del consiglio non è richiesto, conformandosi alle leggi dello stato, e accordare mora o grazia per qualunque delitto, fuorchè nei casi in cui la legge provvederà altramente: potrà nella vacanza dell'assemblea generale mettere l' *embargo* per impedire la partenza di qualche nave o l'esportazione di qualche derrata, per un termine che non eccederà i trenta giorni in un anno e col carico di convocare l'assemblea generale nel tempo della durata dell' *embargo*: potrà anche ordinare ad un vascello di far quarantena e costringervelo se il vascello medesimo o il porto da cui viene siano fondatamente sospetti d'essere infetti dalla peste: ma il governatore non eserciterà sotto alcun pretesto nessuna autorità, nè si arrogherà nessuna prerogativa, in virtù dalcuna legge, statuto o uso dell' Inghilterra o della Gran Bretagna.

34. I nembri del consiglio radunati in numero di tre o più, formeranno un uffizio competente per trattar gli affari: il governatore in carica presiederà il consiglio, avrà il diritto di dare il suo voto in tutte le quistioni in cui vi avrà divisione di pareri nel consiglio: e in assenza del governatore, il membro del consiglio primo nominato presiederà e in questa qualità voterà in ogni caso in cui le opinioni dei membri fossero divise.

35. In caso di rifiuto, morte, dimissione, difetto di qualità richieste e assenza dallo stato di alcuno dei membri eletti del consiglio, gli altri membri eleggeranno sul campo o alla prossima sedua a scrutinio un'altra persona avente qualità, come venne prescritto, onde riempiere il posto vacante pel rimanente dell'anno.

36. Il consiglio avrà il potere di ordinare il gran sigillo dello stato, che sarà sotto la custodia del cancelliere in carica e apposto a tute le leggi, commissioni, concessioni ed altre spedizioni pubbliche, come fu fino al presente praticato nello stato.

37. Nessun senatore, delegato dell'assemblea o membro del consiglio, se accetta e presta giuramento in questa qualità, pos-

sederà nè eserciterà alcun impiego lucrativo, nè riceverà i profitti d'alcun impiego esercitato da altra persona durante il tempo per cui sarà eletto: nessun governatore, finchè sarà in carica, potrà possedere alcun impiego lucrativo nello stato: e nessuna persona rivestita di un impiego lucrativo o ricevente una porzione di profitti, o ricevente tutti od in parte i profitti risultanti da qualche commissione, mercato o impresa qualunque, per l'abbigliamento od altre forniture dell' esercito di terra o della marina, o rivestito di qualche impiego sotto l'autorità, sia degli Stati Uniti, sia di alcuno di loro, nè alcun ministro predicatore del vangelo, a qualunque setta appartenga, nè alcuna persona impiegata, sia nelle truppe regolari di terra, sia nella marina di questo stato o degli Stati Uniti, potranno sedere nell'assemblea generale nè nel consiglio dello stato.

38. Qualunque governatore, senatore, delegato al congresso o all'assemblea, e qualunque membro del consiglio, prima di entrare nell' esercizio delle loro funzioni, presteranno giuramento di non ricevere nè direttamente nè indirettamente nè in qualsivoglia tempo alcuna parte dei profitti d' alcun impiego posseduto da alcun' altra persona, finchè eserciteranno le funzioni di governatore, senatore, delegato al congresso o all'assemblea, o di membro del consiglio, non che di non ricevere nè in tutto nè in parte i profitti derivanti da alcuna commissione, mercato o impresa qualunque per l'abbigliamento od altre forniture dell'esercito di terra o della marina.

39. Se qualche senatore, delegato al congresso o all' assemblea, o membro del consiglio, possiede od esercita qualche impiego lucrativo, o tocca, sia direttamente sia indirettamente, in tutto o in parte, i profitti di un impiego esercitato da un' altra persona, durante il tempo ch'egli eserciterà le funzioni di senatore, delegato al congresso o all'assemblea, o di membro del consiglio, sarà, dietro a convinzione in una corte di legge sul giuramento di due testimonii degni di fede, privato del suo posto, punito come colpevole di corruzione o di spergiuro volontario, o bandito a perpetuità dallo stato, o dichiarato per sempre incapace di possedere alcun impiego lucrativo o di confidenza, secondo che verrà deciso dalla corte.

40. Il cancelliere, tutti i giudici, il procuratore generale, gli scrivani della corte generale, quelli delle corti dei contadi, i custodi dei registri di concessioni di terra e quelli dei registri dei testamenti conserveranno le loro cariche finchè faranno il loro dovere e non saranno rivocabili che per cattiva condotta e dopo convinzione di una corte di legge.

41. Sarà nominato per ciascun contado un conservatore dei registri dei testamenti, il quale riceverà la sua commissione dal governatore, sulla presentazione riunita della camera dei delegati e del senato: in caso di morte, dimissione, destituzione o assenza dallo stato di un conservatore dei registri dei testamenti durante la vacanza dell'assemblea generale, il governatore, coll'avviso del consiglio, potrà nominare e brevettare una persona atta a sostenere l'impiego vacante, per esercitarlo fino alla sessione dell'assemblea generale.

42. Gli sceriffi saranno eletti ogni tre anni a scrutinio in ciascun contado, vale a dire che si eleggeranno per l'uffizio di sceriffo due individui per ciascun contado, e quello dei due che avrà la pluralità dei suffragi, o se entrambi ne avranno un numero eguale, uno dei due, a volontà del governatore, riceverà da lui la commissione del detto uffizio: dopo averlo tenuto per tre anni, egli non potrà essere eletto di nuovo nei quattro anni susseguenti. La persona eletta presenterà, secondo l'uso, la sua obbligazione guarentita di pagare una somma fissa, s'egli manca nell'adempiere fedelmente a' suoi doveri, e nessuno potrà esercitare le funzioni di sceriffo prima d'aver fornita quest' obbligazione. In caso di morte, rifiuto, dimissione, difetto di qualità richieste o assenza dal contado prima del termine di tre anni, la persona seconda eletta riceverà dal governatore una commissione per esercitare il detto uffizio durante il rimanente dei tre anni, fornendo la sua obbligazione guarentita, come venne prescritto: e in caso di morte, rifiuto, dimissione di quest' ultimo, difetto di qualità richieste o assenza dal contado prima della scadenza dei tre anni, il governatore, coll'avviso del consiglio, potrà nominare e brevettare una persona atta a quell' uffizio, onde esercitarlo pel rimanente tempo, coll'incarico di fornire ella pure, come venne prescritto, la sua obbligazione guarentita.

Digitized by Google

L'elezione dei sceriffi si farà nello stesso luogo e nel tempo stesso indicato per quella dei delegati, e i giudici incaricati di mantenere la tranquillità, saranno giudici di questa elezione e delle qualità dei candidati: questi nomineranno uno scrivano per raccogliere le schede. Qualunque uomo libero avente più di ventun anno, possedente un podere di cinquanta acri di terra nel contado per cui pretenderà votare e in esso risiedente, e qualunque uomo libero, dell'età di oltre ventun anno, avente nello stato una proprietà del valore di più di trenta lire moneta corrente e risiedente nel contado per cui pretenderà votare da un anno intiero immediatamente prima dell' elezione, vi avrà diritto di suffragio. Nessuno potrà essere eletto sceriffo per un contado, a meno di essere abitante del detto contado, d'avere più di ventun anno e possedere nello stato beni mobili o immobili del valore di più di mille lire moneta corrente. I giudici di cui fu già parlato esamineranno le schede, e i due canditati aventi le qualità richieste, che avranno in ciascun contado la pluralità dei voti legali, saranno dichiarati debitamente eletti per l'uffizio di sceriffi nel contado e se ne farà relazione al governatore o al consiglio, a cui sarà inviato nel tempo medesimo un certificato del numero di suffragi ottenuto da ciascuno di loro.

43. Chiunque si presenterà per votare all' elezione sia dei delegati, sia degli elettori del senato, sia dei sceriffi, dovrà (se tre persone aventi diritto di suffragio lo richieggano) fare, prima d'essere ammesso a votare, il giuramento o l' asseverazione di mantenere lo stato e di serbargli fedeltà, come la presente convenzione o la legislatura avranno ordinato.

44. Un giudice di pace potrà essere eletto senatore, delegato o membro del consiglio e continuare ad esercitare l'uffizio di giudice di pace.

45. Nessun uffiziale superiore nella milizia potrà essere eletto senatore, delegato nè membro del consiglio.

46. Tutti gli uffiziali civili che saranno nominati in avvenire dai differenti contadi dello stato, dovranno avere risieduto nel contado rispettivo per cui saranno nominati, da sei mesi immediatamente prima della nomina, e dovranno continuare a risiedervi finchè rimarranno al loro posto.

47. I giudici delle corti generali e quelli delle corti di contado potranno nominare i cancellieri delle loro corti rispettive, e in caso di rifiuto, dimissione, difetto di qualità richieste o assenza, sia dallo stato che dalle corti rispettive, dei cancellieri della corte generale o di alcuno di loro, la detta corte essendo in vacanza, e in caso di rifiuto, morte, dimissione, difetto di qualità richieste o assenza dal contado di alcuno dei cancellieri di contado, la corte a cui servono essendo in vacanza, il governatore, col parere del consiglio, potrà nominare e brevettare una persona atta all'impiego vacante rispettivamente, onde esercitarlo fino alla sessione della prossima corte generale o corte di contado, secondo il caso.

48. Il governatore in carica, coll'avviso e col consenso del consiglio, potrà nominare il cancelliere e tutti i giudici di pace, il procuratore generale, i controllori di porto, gli uffiziali delle truppe regolari di terra e di mare, i commissarii e tutti gli altri uffiziali civili del governo (ad eccezione solamente degli assessori, dei constabili e degli inspettori delle strade): egli potrà pure interdire o destituire qualunque uffiziale civile, la cui commissione non porti ch'egli conserverà il suo impiego, finchè farà il proprio dovere: egli potrà interdire per un mese qualunque uffiziale di milizia, e interdire o destituire qualunque uffiziale delle truppe regolari di terra o di mare: finalmente, il governatore potrà interdire o destituire qualunque uffiziale di milizia, in esecuzione del giudizio di una corte marziale.

49. Tutti gli uffiziali civili di nomina del governatore e del consiglio, la cui commissione non dovrà portare ch'essi conserveranno il loro impiego finchè faranno il proprio dovere, saranno nominati annualmente nella terza settimana di novembre: ma se alcuno di loro è nominato una seconda volta, potrà continuare le sue funzioni senza aver bisogno nè di ricevere una nuova commissione nè di prestare di nuovo il giuramento d'ordine: e qualunque uffiziale, quantunque non nominato di nuovo, continuerà ad esercitare il suo uffizio, finchè la persona nominata al suo posto e provveduta di una commissione siasi messa in regola.

50. Il governatore, qualunque membro del consiglio e qua-

Digitized by Google

lunque giudice o giudice di pace, prima di esercitare le loro funzioni, presteranno rispettivamente il giuramento di non votar mai per la nomina ad alcun impiego, inspirati da favore, affetto o motivo qualunque di partito, ma di dar sempre il loro suffragio alla persona, che nella loro coscienza e dietro il loro giudizio crederanno la più atta all'impiego e la più capace di mantenerlo, non avendo mai fatto nè essendo per fare alcuna promessa, non avendo mai preso nè essendo per prendere alcun impiego di dare il loro voto o di adoperare presso chicchessia il loro credito.

51. Vi avranno due conservatori dei registri delle concessioni di terra, uno sulla costa dell'ovest e l'altro sulla costa dell'est: saranno fatti a spese del pubblico brevi estratti delle concessioni, certificati di ricognizione e limitazioni dei terreni sulle due coste rispettivamente in libri separati, che saranno deposti negli archivi dei detti conservatori, nel modo che verrà in avvenire prescritto dall'assemblea generale.

52. Qualunque cancelliere, giudice, conservatore dei registri dei testamenti, commissario dell'uffizio del prestito pubblico, procuratore generale, sceriffo, tesoriere, controllore del porto, conservatore dei registri delle concessioni di terra, custode dei registri della corte di cancelleria e qualunque scrivano delle corti di legge comune, commissario, auditore dei conti pubblici, prima di cominciare l'esercizio delle sue funzioni presterà giuramento di non ricevere direttamente nè indirettamente alcun altro diritto nè ricompensa per compiere al suo impiego di . . . . . se non ciò che gli è o gli sarà dato dalla legge: ch'egli non perceverà direttamente nè indirettamente i profitti nè alcuna parte dei profitti d'alcun impiego posseduto da qualche altra persona: ch'egli non tiene il suo impiego per conto nè come mandatario di chicchessia.

53. Se qualche governatore, cancelliere, giudice, custode dei registri dei testamenti, procuratore generale, custode dei registri delle concessioni di terre, commissario dell'uffizio del prestito pubblico, custode dei registri della corte di cancelleria, o se qualche cancelliere delle corti di legge comune, tesoriere, controllore di porto, sceriffo, commissario o auditore dei conti pub-

blici, perceve direttamente o indirettamente, in qualsiasi tempo, i profitti o parte dei profitti di qualche impiego posseduto da un' altra persona, nel tempo ch'egli eserciterà l'impiego a cui fu nominato, la sua elezione, la sua nomina e la sua commissione saranno annullate dietro convinzione in una corte di legge, sul giuramento di due testimonii degni di fede, e sarà punito come colpevole di corruzione e di spergiuro volontario, o bandito a perpetuità dallo stato, o dichiarato per sempre incapace di possedere alcun impiego lucrativo o di confidenza, secondo che verrà dalla corte deciso.

54. Se alcuno dà qualche regalo, salario o ricompensa, o qualche promessa o sicurtà di pagare o rilasciare danaro o qualunque altra cosa, ad oggetto di ottenere o di procurare altrui un suffragio per essere eletto governatore, senatore, delegato al congresso o all'assemblea, membro del consiglio o giudice, o di essere nominato ad alcuno dei detti uffizi o a qualche impiego lucrativo o di confidenza, attualmente creato o che sarà creato in seguito nello stato, la persona che avrà dato e quella che avrà ricevuto, saranno, dietro a convinzione in una corte di legge, dichiarate per sempre incapaci di possedere alcun impiego, sia lucrativo che di confidenza, nello stato.

55. Chiunque nominato a qualche impiego lucrativo o di confidenza, prima di entrare in funzione, farà il giuramento che segue:

« Io N. giuro che non mi tengo obbligato all' obbedienza verso il re della Gran Bretagna, che sarò fedele e conserverò una vera obbedienza allo stato di Maryland ». Oltracciò, egli segnerà una dichiarazione di credere alla religione cristiana.

56. Vi avrà una corte degli appelli, composta di persone integre e versate nella conoscenza delle leggi, i cui giudizi saranno difinitivi e in ultima instanza in tutti i casi d' appello, sia dalla corte generale, sia dalla corte di cancelleria, sia dalla corte dell'ammiragliato. Sarà nominata a cancelliere una persona integra e versata nella conoscenza delle leggi. Finalmente, tre persone del paro integre e versate nella conoscenza delle leggi, saranno nominate giudici della corte, ora appellata corte provinciale, e che si chiamerà in avvenire e si conoscerà sotto il

nome di corte generale. Questa corte terrà le sue sessioni sulle coste dell'ovest e dell'est, per trattare e decidere sugli affari di ciascuna costa rispettivamente, nei tempi e nei luoghi che saranno stabiliti e designati dalla futura legislatura dello stato.

57. L'intitolazione di tutte le leggi sarà la formola seguente: « sia stabilito ecc., dall'assemblea generale del Maryland ». Tutte le commissioni pubbliche e tutte le concessioni incominceranno così: « Lo stato del Maryland » e saranno firmate dal governatore, certificate dal cancelliere e munite del sigillo dello stato, eccettuate le commissioni militari che non saranno nè certificate dal cancelliere, nè munite del sigillo dello stato. Si arrecherà lo stesso cambiamento nello stile di tutti gli atti pubblici che saranno certificati, suggellati e firmati nel modo seguente: « contro la pace, il governo e la dignità dello stato ».

58. Tutte le ammende e le confische le quali hanno appartenuto finadesso al re o al proprietario, apparterranno d'or innanzi allo stato, ad eccezione di quelle che l'assemblea generale potrà abolire o alle quali ella assegnerà un' altra destinazione.

59. La presente forma di governo, nè la dichiarazione dei diritti, nè alcuna parte dell'una e dell'altra potranno essere alterate, cambiate o abrogate, a meno che l'assemblea generale non abbia passato un bill per queste alterazioni, cambiamenti o abrogazioni, che questo bill non sia stato pubblicato almeno tre mesi prima d'una nuova elezione e non sia stato confermato dall'assemblea generale dopo una nuova elezione di delegati nella prima sua sessione dopo la detta nuova elezione. Dichiarasi però, che nulla di ciò che nella presente forma di governo è relativo alla costa dell' est in particolare, potrà essere cambiato nè alterato in alcuna maniera, se non quando i due terzi almeno di ciascuna delle camere dell'assemblea generale avranno acconsentito al cambiamento e alla sua conferma.

60. Qualunque bill passato dall'assemblea generale sarà, dopo essere stato messo in netto, presentato nel senato dall' oratore della camera dei delegati al governatore in carica, che lo firmerà e vi apporrà il gran sigillo in presenza dei membri delle due camere. Tutte le leggi saranno registrate alla cancelleria

della corte generale della costa dell' ovest, e in uno spazio di tempo ragionevole saranno stampate, pubblicate, certificate sotto il gran sigillo e inviate alle varie corti di contado, come fu usato finadesso.

61. La presente forma di governo fu consentita e passata nella convenzione dei delegati degli uomini liberi del Maryland, cominciata e tenuta nella città di Annapoli, il giorno decimoquarto d'agosto dell' anno di Nostro Signore mille settecento settantasei.

Digitized by Google

COSTITUZIONE

DI VIRGINIA

Art. 1. I poteri legislativo, esecutivo e giudiziario formeranno dipartimenti distinti e separati, in modo che uno dei tre non eserciti mai l'autorità che dovrà propriamente appartenere all'altro: e la stessa persona non eserciterà mai alcun impiego in più d'uno di questi dipartimenti nel tempo medesimo: i giudici delle corti di contado però potranno essere eletti per l' una o per l'altra delle camere dell'assemblea.

2 Il dipartimento di legislazione sarà formato di due corpi distinti, che comporranno insieme la legislatura nella sua pienezza. Eglino si raduneranno una o più volte ciascun anno e si chiameranno assemblea generale di Virginia.

3. Uno di questi corpi si chiamerà la camera dei delegati e sarà composta di due rappresentanti scelti annualmente da ciascun comitato, e pel distretto di West Augusta, dagli abitanti rispettivi qui residenti attualmente e possessori di un podere o aventi le qualità richieste dalla legge. Entrerà pure in questa camera un rappresentante annualmente, scelto dalla città di Williamsburg, un altro pel borgo di Norfolk ed uno per ciascuna delle città o borghi a cui l'autorità legislativa accorderà in appresso questo diritto di rappresentanza particolare: ma

quando la popolazione di ciascuna città o borgo sarà diminuita a segno, che per sette successivi anni il numero degli abitanti aventi diritto di suffragio sia minore della metà del numero dei votanti in alcuno dei contadi della Virginia, questa città o questo borgo cesserà d'inviare all' assemblea un delegato o rappresentante.

4. L'altro corpo, parte della legislatura, si chiamerà il senato e sarà composto di ventiquattro membri, di cui tredici presenti formeranno un *quorum*. Per l'elezione di questo senato, la totalità di venti contadi sarà compartita in ventiquattro distretti: e ciascun contado del distretto rispettivo, nel tempo stesso che eleggerà i suoi delegati, eleggerà eziandio un senatore, il quale sia un abitante attualmente residente e proprietario nel distretto o avente le qualità richieste dalla legge e con venticinque anni compiuti. I sceriffi di ciascun contado, nello spazio di cinque giorni al più, dopo l'elezione dell'ultimo dei contadi del distretto, si raduneranno nel luogo più comodo, e dopo l'esame degli scrutinii presi nei loro contadi rispettivi, dichiareranno senatore la persona che avrà la pluralità dei voti nella totalità del distretto. Perchè la composizione di quest'assemblea cambi di turno, i distretti saranno divisi in quattro classi eguali che saranno numerate col mezzo della sorte. Alla fine del primo anno, dopo l'elezione generale, i sei membri eletti dalla prima classe usciranno dal loro posto e la vacanza così prodotta sarà riempiuta nel suddetto modo da una nuova elezione della stessa classe o divisione. Il turno passerà da una classe ad un' altra, secondo il numero di ciascuna, e questa rotazione continuerà ogni anno nell'ordine sopraccennato.

5. Il diritto di suffragio alle elezioni dei membri delle due camere rimarrà tale quale trovasi attualmente esercitato, e ciascuna camera sceglierà il suo oratore, nominerà i suoi uffiziali, stabilirà le sue norme di procedura e invierà le lettere indicative della elezione per riempiere le vacanze intermediarie.

6. Tutte le leggi saranno prima d'ogni cosa proposte nella camera dei delegati e saranno quindi portate al senato per esservi approvate o respinte o per provarvi cambiamenti, col consenso della camera dei delegati, ad eccezione solamente dei

bill di levata di danaro che non potranno essere cambiati dal senato, ma che dovranno esservi approvati o reietti puramente e semplicemente.

7. Sarà eletto annualmente un governatore o primo magistrato a scrutinio riunito delle due camere: questo scrutinio si prenderà in ciascuna camera rispettivamente, sarà deposto nella sala di conferenza dove le urne saranno esaminate congiuntamente da un comitato di ciascuna camera, e sarà fatta a ciascuna separatamente relazione del numero dei voti, affinchè la nomina possa esservi registrata. Tale sarà il modo costante di prendere in tutti i casi lo scrutinio riunito delle due camere. Il governatore non potrà conservare la sua carica più di tre anni consecutivi e non potrà essere rieletto se non dopo un intervallo di quattro anni. Gli sarà assegnato durante il suo esercizio un appannaggio sufficiente, ma modico: egli eserciterà, coll'avviso del consiglio di stato, il potere esecutivo del governo, conformemente alle leggi della repubblica, e sotto nessun pretesto si arrogherà nessuna autorità o usurperà nessuna prerogativa in virtù di alcuna legge, statuto o usanza d'Inghilterra, ma avrà il potere di accordare mora o grazia, coll'avviso del consiglio di stato, eccetto il caso in cui il processo del delitto sia stato fatto in nome della camera dei delegati, o in quei casi in cui la legge per qualche particolare disposizione abbia altramente ordinato. In tutti questi casi, non potrà essere accordata dilazione o grazia se non sur un decreto della camera dei delegati.

8. L'una e l'altra camera dell'assemblea generale potranno aggiornarsi da sè rispettivamente: il governatore non potrà nè prorogare nè aggiornare l'assemblea durante la sessione, nè discioglierla in alcun tempo, ma dovrà, se sia necessario o coll'avviso del consiglio di stato, o sulla domanda del maggior numero dei membri della camera dei delegati, convocarla per un termine più prossimo di quello a cui l'assemblea fu prorogata ovvero aggiornata.

9. Sarà eletto a scrutinio riunito delle due camere dell'assemblea un consiglio privato o consiglio di stato, composto di otto persone prese fra i membri stessi dell'assemblea o dalla universalità del popolo, ad oggetto di assistere il governatore

nell'amministrazione del governo. Questo consiglio si sceglierà fra i suoi membri un presidente, che in caso di morte, incapacità od assenza necessaria del governatore, farà le funzioni di luogotenente del governatore medesimo. La presenza di quattro dei membri di questo consiglio basterà per renderlo legale: il loro avviso e le loro determinazioni saranno scritte sur un registro e firmate dai membri presenti, affinchè questo registro venga presentato all'assemblea generale quando ne farà domanda: ciascun membro del consiglio potrà inserirvi il suo avviso contrario alla risoluzione che sarà stata presa dalla maggioranza. Questo consiglio nominerà il suo cancelliere, che avrà stipendi fissati dalla legge e che presterà giuramento di custodire il segreto sulle materie che il consiglio gli avrà prescritto di tener nascoste. Sarà destinata una somma di danaro, la quale verrà compartita ogni anno fra i membri del consiglio in ragione della loro assiduità: finchè rimarranno membri di questo consiglio, non potranno sedere nè nell'una nè nell'altra delle camere dell'assemblea.

Alla fine di ciascun anno, due membri di questo consiglio ne saranno staccati a scrutinio riunito delle due camere dell'assemblea e non potranno essere rieletti se non dopo l' intervallo d' un triennio. Queste vacanze, come anche quelle prodotte da morte o da incapacità, saranno riempiute da una nuova elezione nella forma medesima.

10. I delegati per la Virginia al congresso continentale saranno scelti annualmente o destituiti, o sostituiti nell' intervallo a scrutinio riunito delle due camere dell'assemblea.

11. Gli uffiziali attuali della milizia continueranno nel loro esercizio e gli impieghi vacanti saranno riempiuti dalla nomina del governatore, coll'avviso del consiglio privato, sulla raccomandazione delle corti dei contadi rispettivi: ma il governatore e il consiglio avranno il potere d'interdire qualunque uffiziale, di ordinare l'assemblea delle corti marziali sulle accuse di mala condotta o d'incapacità, e di provvedere alla sostituzione degli impieghi vacanti nel caso del servizio attuale. Il governatore potrà radunare la milizia coll'avviso del consiglio privato, e quando sarà radunata, egli avrà solo il comando, conformemente alle leggi del paese.

12. Le due camere dell'assemblea nomineranno coi loro scrutinii riuniti i giudici della corte suprema degli appelli e della corte generale, i giudici in cancelleria, quelli dell'ammiragliato, il segretario e il procuratore generale, tutti i quali uffiziali riceveranno le loro commissioni dal governatore e conserveranno i loro uffizi finchè si condurranno bene. In caso di morte, di incapacità o dimissione, il governatore, coll'avviso del consiglio privato, nominerà per riempiere gli uffizi vacanti individui che saranno quindi approvati o licenziati dalle due camere. Questi uffiziali avranno stipendii fissi e sufficienti, e saranno tutti, come anche quelli che occuperanno impieghi lucrativi e tutti i ministri del vangelo di qualunque comunione siano, incapaci di essere eletti membri dell'una o dell'altra delle camere dell'assemblea o del consiglio privato.

13. Il governatore, coll'avviso del consiglio privato, nominerà giudici di pace pei contadi: e nei casi di vacanza o di necessità d'accrescere in seguito il numero di questi uffiziali, queste nomine si faranno sulla raccomandazione delle corti dei contadi rispettivi. Il segretario di Virginia attualmente in carica e i cancellieri di tutte le corti di contado saranno conservati. In caso di vacanze, sia per morte, incapacità o dimissione, sarà nominato un segretario come è più sopra prescritto, e i cancellieri saranno nominati dalle corti rispettive. I cancellieri presenti e avvenire conserveranno il loro posto finchè si condurranno bene, locchè sarà giudicato e determinato dalla corte generale. I sceriffi e i coronarii saranno nominati dalle corti rispettive, approvati dal governatore coll'avviso del consiglio privato e riceveranno le loro commissioni dal governatore medesimo. I giudici di pace nomineranno i constabili: e tutti i diritti degli uffiziali suddetti saranno stabiliti dalla legge.

14. Il governatore, quando sarà fuor di posto, e tutte le altre persone incolpate di delitti contro la cosa pubblica per malversazione, corruzione od altre azioni capaci di mettere in pericolo la sicurezza dello stato, potranno essere accusati di delitto di stato dalla camera dei delegati. Queste accuse saranno intentate nella corte generale conformemente alle leggi del paese dal procuratore generale o da altre persone che la camera potrà com-

Digitized by Google

mettere a quest'uopo: nel caso in cui fossero trovati rei, gli accusati, governatore od altri, saranno dichiarati incapaci di possedere alcun uffizio sotto l'autorità del governo, o destituiti dai loro uffizi per un tempo determinato, o condannati alle pene pecuniarie od altre portate dalla legge.

15. Se tutti o alcuno dei giudici della corte generale fossero, su presunzioni fondate di cui la camera dei delegati dovrà giudicare la validità, accusati di alcuno dei delitti nominati nell'articolo precedente, la camera dei delegati potrà mettere in processo nel modo medesimo il giudice o i giudici così accusati e intentare la procedura davanti alla corte degli appelli: quello o quelli che saranno dichiarati colpevoli, soggiaceranno alle stesse pene stabilite dal precedente articolo.

16. Tutte le commissioni e concessioni cominceranno con queste parole: « In nome della repubblica di Virginia »: esse saranno firmate in certificato dal governatore e il sigillo della repubblica vi sarà apposto. Tutti gli atti pubblici saranno intitolati egualmente e firmati dai cancellieri delle varie corti. Finalmente tutte le lagnanze saranno terminate dalla formola: « Contro la pace e la dignità della repubblica ».

17. Sarà nominato ogni anno un tesoriere a scrutinio riunito delle due camere dell'assemblea.

18. Tutte le ammende, le multe o le confische le quali andavano in addietro a profitto del re, anderanno a profitto della repubblica, ad eccezione di quelle che la legislatura potrà abolire o su cui potrà stabilire altramente.

19. I territorii conceduti dalle carte di erezione delle colonie del Maryland, della Pensilvania e delle Caroline settentrionale e meridionale, sono dalla presente costituzione conceduti, rilasciati e confermati per sempre ai popoli di queste varie colonie rispettivamente, con tutti i diritti di proprietà, giurisdizione e governo, e tutti gli altri diritti quali siano che potevano essere in alcun tempo fino ad ora riclamati dalla Virginia: la quale nullameno si riserba la libera navigazione e l'uso dei fiumi Potomaque e Pokomoke, non che la proprietà delle coste o rive di questi fiumi dal lato della Virginia e di tutti i miglioramenti che furono o potranno essere fatti su queste rive. L' estensione

della Virginia al nord e all'ovest rimarrà per tutti gli altri riguardi quale fu stabilita dalla carta del re Giacomo primo nel 1609 e dal trattato di pace fra le corti della Gran Bretagna e di Francia pubblicato nel 1763: a meno che per un atto della legislatura dello stato non siano conceduti uno o più territorii e stabiliti governi all'ovest dei Monti Allegheny. Non saranno comperate terre dalle nazioni indiane se non per uso e vantaggio pubblico e per autorità dell'assemblea generale.

20. Per mettere in attività la presente forma di governo, i rappresentanti del popolo, radunati in convenzione generale, sceglieranno un governatore e un consiglio privato, non che quelli tra gli altri uffiziali la cui elezione debbe in seguito appartenere alle due camere, ma che sarà creduto necessario dover nominare sul campo. Il senato cui il popolo avrà eletto per la prima volta rimarrà in carica fino all'ultimo giorno di marzo prossimo, e gli altri uffiziali fino al termine della sessione seguente dell'assemblea generale. In caso di vacanze, l'oratore dell'una o dell'altra camera invierà le lettere per annunziare le nuove elezioni.

COSTITUZIONE

DELLA

CAROLINA SETTENTRIONALE

Art. 1. L'autorità legislativa sarà confidata a due corpi distinti e separati, entrambi dipendenti dal popolo, un senato e una camera dei comuni.

2. Il senato sarà composto di rappresentanti scelti annualmente a scrutinio, uno per ciascun contado dello stato.

3. La camera dei comuni sarà composta di rappresentanti scelti annualmente a scrutinio, due per ciascun contado e uno per ciascuna delle municipalità di Edentown, Newbern, Wilmington, Salisbury, Hillsboroug e Hallifax.

4. Il senato e la camera riuniti pel fatto della legislazione, si chiameranno l'assemblea generale.

5. Qualunque membro del senato debbe avere abitualmente risieduto durante l'intiero anno che precederà immediatamente la sua elezione, nel contado per cui sarà scelto, e debbe aver posseduto durante il medesimo tempo e continuare a possedere nel contado ch'egli rappresenta almeno trecento acri di terra in proprio.

6. Qualunque membro della camera dei comuni debbe avere

abitualmente risieduto nel contado per cui sarà scelto, per tutto l'intiero anno che precederà immediatamente l'elezione, e debbe aver posseduto per sei mesi e continuare a possedere nel contado ch' egli rappresenterà, almeno cento acri di terra in proprio o almeno vita durante.

7. Tutti gli uomini liberi oltre ai ventun anno che saranno stati abitanti d'uno dei contadi dello stato duranti i dodici mesi immediatamente anteriori al giorno dell' elezione, che avranno posseduto nello stesso contado un podere di cinquanta acri di terra ne' sei mesi precedenti e continueranno a possederlo il giorno dell'elezione, avranno diritto di suffragio per l'elezione di un membro del senato.

8. Tutti gli uomini liberi di oltre ventun anno che saranno stati abitanti di uno dei contadi dello stato pei dodici mesi immediatamente anteriori al giorno dell'elezione e avranno pagate le tasse pubbliche, godranno il diritto di suffragio nell'elezione dei membri della camera dei comuni pel contado in cui risiedono.

9. Tutte le persone possedenti un podere in alcuna delle municipalità dello stato che hanno diritto d'avere un rappresentante, non che tutti gli uomini liberi che avranno abitato in questa municipalità pei dodici mesi immediatamente anteriori al giorno dell'elezione, che vi abiteranno il detto giorno e avranno pagato le tasse pubbliche, avranno diritto di suffragio all'elezione d'un membro per rappresentare la suddetta municipalità nella camera dei comuni. Ma nulla si potrà inferire dal presente articolo per dare ad un abitante la detta municipalità il diritto di suffragio all'elezione dei membri della camera dei comuni pel contado in cui risiederà, nè ad alcun proprietario del detto contado, che risiederà al di fuori o al di là dei confini della municipalità, il diritto di suffragio all'elezione di un membro per la municipalità medesima.

10. Il senato e la camera dei comuni, quando saranno radunati, avranno ciascuno rispettivamente il diritto di scegliersi un oratore e gli altri loro uffiziali: saranno giudici delle qualità e della validità delle elezioni dei loro membri: terranno le loro sedute sui loro proprii aggiornamenti dall' oggi alla domane e

Digitized by Google

prepareranno bill che dovranno passare in leggi. Le due camere spediranno lettere di elezione per provvedere alle vacanze intermediarie e s'aggiorneranno a scrutinio riunito al giorno e al luogo che crederanno a proposito.

11. Tutti i bill saranno letti tre volte in ciascuna camera prima d'essere passati in leggi e saranno firmati dagli oratori delle due camere.

12. Qualunque persona scelta ad essere membro del senato o della camera dei comuni, o nominata ad alcuna carica od impiego di confidenza, presterà un giuramento allo stato prima di sedere o d'entrare in funzione, e tutti gli uffiziali presteranno il giuramento particolare del loro uffizio.

13. L'assemblea generale nominerà a scrutinio riunito delle due camere i giudici della corte suprema di legge e d'equità, i giudici d'ammiragliato e il procuratore generale, che riceveranno le loro commissioni dal governatore e terranno le loro cariche finchè si condurranno bene.

14. Il senato e la camera dei comuni avranno il potere di nominare gli uffiziali generali e superiori della milizia e tutti gli uffiziali delle truppe regolari dello stato.

15. Il senato e la camera dei comuni eleggeranno congiuntamente nella prima loro seduta, dopo l'annuale elezione e per via di scrutinio, un governatore per un anno, il quale non sarà eleggibile a questa carica più di tre anni sopra sei consecutivi. Nessuno sarà eleggibile a governatore a meno d'avere trent'anni, aver risieduto più di cinque anni nello stato e possedervi un podere di terre o case del valore di dieci mila lire sterline.

16. Il senato e la camera dei comuni congiuntamente eleggeranno a scrutinio, nella loro prima seduta dopo ciascuna elezione annuale, sette persone per formare durante un anno un consiglio di stato che assisterà il governatore nelle funzioni della sua carica: quattro di questi consiglieri faranno un *quorum:* i loro avvisi e le loro deliberazioni saranno registrati sopra un giornale tenuto a questo solo uopo e firmato dai membri presenti: ogni membro presente potrà farvi registrare il suo parere diverso da quello che sarà adottato. Questo giornale si presenterà all'assemblea generale ogni qualvolta questa ne faccia domanda.

17. Vi avrà un sigillo dello stato, dato in guardia al governatore per servirsene all'uopo: si chiamerà il gran sigillo dello stato della Carolina Settentrionale e sarà apposto a tutte le concessioni e commissioni.

18. Il governatore in esercizio sarà capitano generale e comandante in capo della milizia: e nelle vacanze dell' assemblea generale, avrà il potere, coll'avviso del consiglio di stato, di convocare e irreggimentare la milizia quando la sicurezza pubblica lo voglia.

19. Il governatore in esercizio potrà ordinare il pagamento e l'impiego delle somme votate dall'assemblea generale pei bisogni dello stato e ne sarà contabile all'assemblea medesima. Potrà pure coll'avviso del consiglio di stato mettere l' *embargo* su certe derrate o proibirne l' esportazione nelle vacanze dell' assemblea generale, ma per trenta giorni solamente. Avrà il potere di accordar grazie e dilazioni, fuorchè quando il processo sarà fatto dall'assemblea generale e quando la legge ordinerà altramente: in questi casi, potrà nelle vacanze accordar dilazione fino alla più prossima seduta dell' assemblea generale, e potrà esercitare le altre funzioni del potere esecutivo del governo, restringendosi nei limiti prescritti dalla presente costituzione e conformandosi alle leggi dello stato. Nel caso in cui il governatore venga a morire, sia dichiarato inabile o trovisi assente dallo stato, l'oratore del senato allora in esercizio, e in caso di morte, d'inabilità o di assenza dallo stato anche di questo, l' oratore della camera dei comuni eserciterà le funzioni di governatore dopo la morte o durante l'assenza o l'inabilità del governatore o dell'oratore del senato, fino a che l'assemblea generale abbia fatta una nuova elezione.

20. Nel caso di morte di qualunque uffiziale la cui nomina appartiene all'assemblea generale, o quando vacherà in qualsiasi modo una carica o impiego di sua nomina duranti le vacanze, il governatore potrà, coll'avviso del consiglio di stato, provvedere al posto vacante con una commissione momentanea che spirerà alla fine della prossima sessione dell' assemblea generale.

21. Il governatore, i giudici della corte suprema di legge e

d'equità, i giudici d'ammiragliato e il procuratore generale avranno onorarii fissi e bastevoli finchè saranno in carica.

22. L'assemblea generale nominerà ciascun anno a scrutinio riunito delle due camere uno o parecchi tesorieri per lo stato.

23. Il governatore e gli altri uffiziali che si rendessero colpevoli di delitti contro lo stato, sia violando qualche parte della presente costituzione, sia per malversazione o corruzione, potranno essere processati sur un'accusa di delitto di stato fatta dall'assemblea generale o sulla decisione del gran giurì di alcuna delle corti superiori dello stato medesimo.

24. L'assemblea generale nominerà ogni tre anni un segretario per lo stato, a scrutinio riunito delle due camere.

25. Nessuno di loro che furono fino al presente o saranno in appresso ricevitori del pubblico danaro, potrà aver posto nell'una o nell'altra camera dell'assemblea generale, nè essere eleggibile ad alcuna carica dello stato, se non dopo aver reso conto e aver pagato alla tesoreria tutte le somme di cui era contabile e che potrebbe avere.

26. Nessun tesoriere avrà posto al senato, nè alla camera dei comuni, nè al consiglio di stato, finchè rimarrà in carica, nè prima di avere appurati i suoi conti col pubblico per tutto il danaro appartenente allo stato che potrà essere in sua mano nel tempo in cui uscirà di carica, nè prima d'aver saldato nelle mani del tesoriere suo successore tutto ciò di cui sarà reliquatario.

27. Nessun uffiziale di truppe regolari o di marina al servizio e alla paga, sia degli Stati Uniti, sia dello stato, sia di qualunque altro, come pure nessun agente per le somministranze di viveri o di vestiarii a truppe regolari o ad una marina qualunque, potranno avere posto nè al senato, nè alla camera dei comuni, nè al consiglio di stato, e non saranno eleggibili per alcuno di questi posti: qualunque membro del senato, della camera dei comuni o del consiglio di stato che fosse nominato a qualche impiego di questa natura e l'accettasse, renderebbe per ciò solo vacante il suo posto.

28. Nessun membro del consiglio di stato avrà posto nel senato nè nella camera dei comuni.

29. Nessun giudice delle corti superiori di legge e di equità, nessun giudice di ammiragliato avranno posto nè al senato, nè alla camera dei comuni, nè al consiglio di stato.

30. Nessun segretario di stato, nessun procuratore generale, nessuno dei cancellieri di corte, avrà posto al senato, nè alla camera dei comuni, nè al consiglio di stato.

31. Nessun ministro o predicatore del vangelo, di qualunque comunione sia, potrà essere membro del senato, nè della camera dei comuni, nè del consiglio di stato, finchè continuerà ad esercitare le funzioni ecclesiastiche.

32. Chiunque non riconoscerà l'esistenza di Dio, la verità della religione protestante e l'autorità divina dell'antico e nuovo testamento, o professerà principii religiosi incompatibili colla libertà e colla sicurezza dello stato, non potrà possedere alcuna carica nè impiego lucrativo o di confidenza nel dipartimento civile dello stato.

33. I giudici di pace pei contadi dello stato saranno in avvenire presentati e raccomandati al governatore in esercizio dai rappresentanti dei contadi rispettivi nell'assemblea generale, e il governatore loro darà commissioni: i giudici di pace, così provveduti di commissioni, conserveranno le loro cariche finchè si condurranno bene e non saranno destituiti dall'assemblea generale, a meno di cattiva condotta, assenza o incapacità legale.

34. Non vi avrà nello stato alcuno stabilimento per una chiesa o una setta religiosa qualunque di preferenza ad un altro, e nessuno, sotto qualunque pretesto, sarà costretto a recarsi ad un luogo particolare di culto contro la sua fede e la sua opinione, nè obbligato a pagare per la compra di un terreno, o per la costruzione d'una casa destinata al culto religioso, o pel mantenimento dei ministri o d'un ministro di religione, contro ciò che egli crederà giusto e ragionevole o contro ciò che si sarà quotato volontariamente e personalmente. Tutti avranno il libero esercizio del loro culto, ben inteso che nulla potrà inferirsi dal presente articolo per esimere i predicatori che facessero discorsi sediziosi e miranti al tradimento, dall'essere presi e puniti secondo la legge.

35. Nessuno nello stato potrà possedere in una volta più di

un impiego lucrativo: ma nessun impiego nella milizia, nè gli uffizi di giudici di pace saranno considerati come lucrativi.

36. Tutte le commissioni e concessioni saranno date in nome dello stato della Carolina Settentrionale e saranno certificate e firmate dal governatore. Tutti gli atti pubblici saranno intitolati nel modo stesso e saranno certificati e firmati dai cancellieri delle corti rispettive. Le querele saranno terminate con queste parole: « contro la pace e la dignità dello stato ».

37. I delegati per lo stato al congresso continentale, finchè sarà necessario inviarvene, saranno scelti annualmente a scrutinio dall'assemblea generale, ma potranno essere rivocati nel modo stesso nel corso dell'anno e nessuno sarà eletto in questa qualità più di un triennio consecutivo.

38. In ciascuno dei contadi dello stato vi avrà un sceriffo, uno o più coronarii e constabili.

39. Ad eccezione dei casi in cui vi fosse una forte presunzione di frode, la persona di un debitore non potrà essere tenuta in carcere dopo che avrà fatta di buona fede una cessione di tutti i suoi beni mobili e immobili a profitto dei creditori, nel modo che verrà stabilito dalla legge. Tutti i prigionieri saranno rilasciati sotto cauzioni sufficienti, fuor quelli per delitti capitali, quando vi avranno prove evidenti o forti presunzioni.

40. Qualunque straniero venga a stabilirsi in questo stato, dopo avere preventivamente prestato giuramento di fedeltà, potrà comprare o acquistare in qualunque altro modo, possedere o trasferire terre o altri immobili: e dopo un anno di residenza sarà riputato cittadino libero.

41. Saranno stabilite dalla legislatura una o più scuole per dare alla gioventù una conveniente educazione, con onorari pagati dal pubblico pei maestri, che li pongano in istato di dare un'educazione a modico prezzo: tutte le cognizioni utili saranno debitamente incoraggiate e perfezionate in una o più università.

42. Non sarà fatta alcuna compra di terre dagli Indiani che a profitto del pubblico e per autorità dell'assemblea generale.

43. Le legislature avvenire regoleranno le sostituzioni in modo da evitarne la perpetuità.

44. È stabilito che la dichiarazione dei diritti fa parte della costituzione dello stato e non debbe essere violata sotto qualunque pretesto.

45. Qualunque membro dell'una o dell'altra camera dell' assemblea generale avrà la libertà di avvisare diversamente e di protestare contro tutti gli atti o determinazioni da lui riguardate come dannose al pubblico, facendo registrare sui giornali i motivi del suo avviso contrario.

46. Nè l'una nè l'altra camera dell'assemblea generale potrà procedere alla spedizione degli affari pubblici, a meno che non sia presente la maggioranza dei membri: e quando una proposizione sarà stata appoggiata, il *sì* e *no* saranno presi sulla quistione e registrati sui giornali: i giornali degli atti e delle deliberazioni dell'una e dell'altra camera saranno stampati e pubblicati immediatamente dopo il loro aggiornamento.

La presente costituzione non dovrà impedire al congresso, attualmente radunato per la sua confezione, di fare regolamenti provvisorii e momentanei pel buon ordine dello stato, fino a che l'assemblea generale impianti il governo, conforme al modo indicato a suo luogo.

COSTITUZIONE

DELLA

CAROLINA MERIDIONALE

Art. 1. Il titolo di questo paese sarà d'or innanzi Stato della Carolina Meridionale.

2. Il potere legislativo verrà affidato ad un'assemblea generale composta di due corpi distinti e separati, un senato ed una camera dei rappresentanti: ma la legislatura di questo stato, tale quale fu stabilita dalla costituzione passata il 26 marzo 1776, sarà continuata e rimarrà in pieno vigore fino al ventinove novembre prossimo.

3. Appena sarà possibile, dopo la prima seduta del senato e della camera dei rappresentanti che saranno prossimamente eletti, e quindi ad ogni prima seduta del senato e della camera che saranno eletti in avvenire in virtù della presente costituzione, questi due corpi riuniti nella camera dei rappresentanti sceglieranno a scrutinio, sia fra i loro proprii membri, sia nell'universalità del popolo, un governatore e comandante in capo e un luogotenente governatore, i quali entrambi rimarranno in carica per lo spazio di due anni, e i membri del consiglio privato che tutti, come anche il governatore e il luogotenente, saranno della

religione protestante: ma fino a che questa scelta non sia fatta, l'antico presidente o governatore e comandante in capo, l'antico vicepresidente o luogotenente governatore secondo il caso, e l'antico consiglio privato, continueranno nell'esercizio delle loro funzioni.

4. Quando un membro del senato o della camera dei rappresentanti sarà scelto a governatore e comandante in capo o a luogotenente ed entrerà in esercizio, il posto ch' egli occupava nell'uno o nell'altro di questi corpi vacherà e vi si provvederà con una nuova elezione.

5. Qualunque eletto governatore e comandante in capo, luogotenente o membro del consiglio privato, dovrà dar prova delle qualità seguenti, cioè: pel governatore e pel luogotenente, d'aver risieduto nello stato pei dieci, e quanto ai membri del consiglio privato, pei cinque anni che avranno immediatamente preceduto alla loro elezione: gli uni e gli altri, di possedere nello stato in proprio e privato nome un podere del valore di dieci mila sterlini, alla tassa in corso e libero da ogni debito: dopo la loro elezione, dovranno certificare le loro qualità con giuramento nella camera dei rappresentanti.

6. Nessun governatore e comandante in capo rimasto due anni in carica, sarà più eleggibile se non dopo quattro anni dacchè avrà cessato dal suo uffizio.

7. Il governatore e il luogotenente dello stato non potranno essere rivestiti nel tempo medesimo di altra carica, accettare alcun'altra commissione, nè avere alcun altro impiego, fuorchè nella milizia, sia nello stato, sia in alcun altro, sia sotto l'autorità del congresso continentale.

8. Nel caso in cui il governatore e comandante in capo fosse accusato di delitto di stato, fosse destituito, morisse, desse la sua dimissione o si assentasse, il luogotenente gli succederebbe nella carica e il consiglio privato sceglierebbe fra' suoi membri un luogotenente. E nel caso di un' accusa di delitto di stato contro il luogotenente, o di destituzione, o di morte, o di dimissione, o di assenza, il consiglio privato gli sceglierà un successore fra i suoi membri: e gli uffiziali così eletti in sostituzione continueranno ad esercitare le loro funzioni fino a che sarà prov-

veduto dal senato e dalla camera dei rappresentanti alla nomina di nuovi titolari pel tempo che rimarrebbe ancora al governatore o al luogotenente accusati, destituiti, morti, dimessi o assenti.

9. Il consiglio privato sarà composto del luogotenente governatore in esercizio e di altri otto membri, di cui cinque faranno un *quorum:* essi saranno eletti nel modo suddescritto, quattro per rimanere due anni in carica e quattro per un anno solamente. Spirato il primo anno, ne saranno scelti altri quattro per sostituire i primi, ma i quattro nuovi eletti lo saranno per due anni: in appresso, tutti i membri del consiglio privato saranno eletti per due anni, onde v'abbia ogni anno un' elezione nuova della metà del consiglio privato e vi si stabilisca una rotazione costante: nessun membro del consiglio privato che sarà stato due anni in carica, sarà eleggibile di nuovo se non quattro anni dopo. Nessun uffiziale di truppe regolari di terra o di mare, sia al servizio dello stato che al servizio continentale, e nessun giudice d'alcuna corte di giustizia, saranno eleggibili pel consiglio privato, come non lo saranno il padre, i figli o i fratelli del governatore in esercizio durante la sua amministrazione. Quando un membro del senato o della camera dei rappresentanti sarà scelto per far parte del consiglio privato, il posto che egli occupava non vacherà per questa elezione: ma se egli fu scelto per essere luogotenente, vacherà sull'istante e vi sarà provveduto. Il consiglio privato ha missione di consigliare il governatore e comandante in capo quando egli lo richiegga: ma questi non sarà obbligato a consultarli se non nei casi prescritti dalla legge. Se un membro del consiglio privato muore od esce dallo stato nelle vacanze dell'assemblea generale, il consiglio sceglierà un altro per occupare il suo luogo finchè vi sia provveduto dal senato e dalla camera. Il cancelliere del consiglio privato terrà un giornale esatto di tutto ciò che si passerà, registrando il *sì* e il *no* in ogni quistione, non che gli avvisi di tutti i membri che lo desidereranno, coi loro motivi in disteso: questo giornale sarà presentato alla legislatura ogni qual volta l'una o l'altra camera lo voglia.

10. Nel caso in cui il governatore e il luogotenente si assenteranno dal capoluogo del governo e in caso di malattia del-

l'uno o dell'altro, il governatore darà un'autorizzazione munita della sua firma e del suo sigillo ad un membro del consiglio privato per fare le funzioni di governatore o di luogotenente: e questa nomina non potrà far vacare il posto del consigliere nel consiglio privato, nel senato nè nella camera dei rappresentanti.

11. Il potere esecutivo sarà affidato al governatore e comandante in capo nel modo prescritto dalla presente costituzione.

12. Ciascuna parrocchia o distretto dello stato eleggerà a scrutinio un membro del senato nell'ultimo lunedì di novembre prossimo e nella domane: ogni anno in tali giorni vi sarà una cosiffatta elezione. Ma il distretto delle parrocchie di S. Filippo e di San Michele a Charlestown, in eccezione alla regola gerale, ne eleggerà due: vi avrà pure eccezione pel distretto situato fra Broadriver e il fiume di Saludy, che è diviso in tre spartimenti, il basso distretto, il distretto del piccolo fiume e alto distretto o distretto di Sparta, di cui ciascuno eleggerà un senatore, mentre al contrario le parrocchie di San Matteo e d'Orange ne eleggeranno uno solo, e le due parrocchie del principe Giorgio e di Ognissanti ne eleggeranno uno fra due. L'elezione dei senatori per queste ultime quattro parrocchie si farà fino a che non sia ordinato altramente dalla legislatura nella parrocchia di San Giorgio per essa e quella d'Ognissanti, e nella parrocchia di San Matteo per essa e quella di Orange. Il senato dovrà radunarsi il primo lunedì di gennaio che seguirà la sua elezione, nel capoluogo del governo, a meno che gli avvenimenti della guerra o qualche malattia contagiosa non permettano di radunarsi con sicurezza: nel qual caso il governatore potrà, coll'avviso e col consenso del consiglio privato, designare con un proclama un altro luogo più sicuro e più comodo. Il senato così eletto durerà due anni, a contare dall'ultimo lunedì di novembre, e nessuno sarà eleggibile a senatore se non sia protestante, non abbia almeno trent'anni e non abbia risieduto cinque anni nello stato. Non vi vorranno meno di tredici membri del senato per formare un *quorum:* ma il presidente solo o tre senatori potranno aggiornarlo alla domane. Nessun residente in una parrocchia o distretto per cui sarà nominato potrà occupare

un posto di senatore, a meno di possedere in suo proprio e privato nome nella detta parrocchia o distretto un bene in valori o un podere di almeno due mila sterlini, alla tassa corrente e libero da ogni peso: nessuno non residente sarà eleggibile ad un posto di senatore, a meno di possedere in proprio e privato nome, nella parrocchia o nel distretto che l'avrà nominato, un bene o un podere di almeno sette mila sterlini, alla tassa corrente e libero da debiti.

13. L'ultimo lunedì del prossimo novembre e il giorno seguente, e gli stessi giorni di ciascun secondo anno in seguito, i membri della camera dei rappresentanti saranno eletti per radunarsi nel capoluogo del governo il primo lunedì del seguente gennaio, a meno che gli avvenimenti della guerra o qualche morbo contagioso non permettano di radunarvisi in sicurezza, nel qual caso il governatore in esercizio potrà, coll'avviso e col consenso del consiglio privato, designare con un proclama un luogo più sicuro e più comodo: la camera dei rappresentanti così eletta durerà due anni, a contare dall'ultimo lunedì di novembre.

Si procederà all'elezione dei rappresentanti nel modo più possibilmente conforme alle direzioni del presente o dei futuri atti d'elezione. Per le parrocchie o distretti in cui non vi ha chiesa o in cui non vi hanno santesi, la camera dei rappresentanti designerà a tempo sufficiente, prima di separarsi, i luoghi d'elezione e incaricherà persone per ricevere i suffragi e stendere i processi verbali. Quanto alle qualità per essere elettore, saranno regolate come segue: qualunque bianco, libero (e nessun altro vi sarà ammesso) il quale riconosca l'esistenza d'un Dio e creda ad uno stato futuro di premii e di castighi, abbia l'età di ventun anno ed abbia risieduto e abitato nello stato un anno intiero prima dell'elezione in cui pretenderà di votare, abbia un podere di cinquanta acri di terra almeno e sia legalmente riconosciuto proprietario di questi beni almeno sei mesi prima dell'elezione, o avrà pagate le tasse l'anno precedente, o nell'anno corrente, sei mesi almeno prima dell'elezione, sarà stato suscettibile d'una tassa eguale a quella di cinquanta acri di terra pel mantenimento del governo, avrà diritto di

suffragio e sarà capace di eleggere uno o più membri del senato o della camera dei rappresentanti, per la parrocchia o distretto in cui risiede attualmente, o per qualunque parrocchia od altro distretto dello stato in cui possederà un bene cosiffatto. Gli elettori giureranno o affermeranno d'avere le qualità prescritte, se ne siano richiesti dall'uffiziale incaricato del processo verbale. Nessuno sarà eleggibile ad un posto nella camera dei rappresentanti, a meno di essere protestante e d'aver risieduto nello stato tre anni prima dell'elezione. Le qualità degli eletti, se risiedono nella parrocchia o nel distretto per cui sono nominati, saranno quelle ricordate nell'atto d'elezione, ben inteso che il loro bene sarà libero da debiti. Ma se non risiedano nella parrocchia o distretto da cui sono nominati, bisognerà che siano proprietarii in loro proprio e privato nome nella parrocchia o distretto di un valore o di un podere di almeno tre mila cinquecento sterlini all'estimo corrente e sgombro da peso.

14. Se qualche parrocchia o distretto trascura o ricusa di eleggere rappresentanti, o se qualche rappresentante eletto non si reca al luogo della sessione, coloro che vi si troveranno avranno tutti i poteri dell'assemblea generale. Vi bisogneranno sessantanove membri presenti almeno per costituire un *quorum* della camera dei rappresentanti: l'oratore però o sette rappresentanti potranno aggiornarla alla domane.

15. In capo a sette anni dopo la pubblicazione della presente costituzione e in capo a ciascun quattordicesimo anno in appresso, sarà fatto un nuovo scompartimento di rappresentanza per tutto lo stato, nella proporzione più eguale e più esatta, a norma della popolazione assoluta e relativa e a norma delle proprietà imponibili in ciascuna parte dello stato, avuto riguardo al numero degli abitanti bianchi e alle proprietà suscettibili di tasse.

16. Tutti i bill di levata di danaro per sovvenire al mantenimento del governo saranno prima proposti nella camera dei rappresentanti: il senato potrà respingerli puramente e semplicemente, ma non alterarli o cambiarli. Non potrà essere tratto danaro dal tesoro pubblico se non dall'autorità legislativa. Tutti gli altri bill od ordinanze potranno essere proposti in prima instanza nel senato e nella camera ed essere cambiati, corretti

o respinti dall'una o dall'altro. Gli atti e le ordinanze passati nell'assemblea generale saranno improntati del gran sigillo da un comitato composto delle due camere, che anderà a prendere il sigillo dal governatore e a restituirglielo: saranno firmati nella camera del senato dal presidente e in quella dei rappresentanti dall'oratore: avranno allora forza di legge e saranno deposti negli archivi del segretario. Il senato e la camera dei rappresentanti godranno rispettivamente di tutti i privilegi che saranno stati in qualunque tempo pretesi o esercitati dalla camera dei comuni dell'assemblea.

17. Nè il senato nè la camera dei rappresentanti potranno aggiornarsi essi medesimi per un tempo maggiore di tre giorni, senza il mutuo consenso. Il governatore non potrà aggiornarli, nè prorogarli, nè scioglierli: ma nel caso di necessità potrà, col consenso del consiglio privato, convocare questi due corpi prima del termine a cui si saranno aggiornati. Quando un bill sarà stato respinto dall'una o dall'altra camera, non potrà essere proposto di nuovo durante la stessa sessione, senza il permesso di questa camera, e in questo caso si darà avviso sei giorni prima della nuova proposizione che debbe esserne fatta.

18. Il senato e la camera dei rappresentanti sceglieranno i loro uffiziali rispettivi per via di scrutinio, senza controllo dell'uno dei corpi sull'altro. E quando saranno in vacanza, il presidente del senato e l'oratore della camera dei rappresentanti spediranno le lettere per riempiere i posti che vacheranno per morte nelle loro camere rispettive, dando conoscenza del tempo stabilito per l'elezione, tre settimane almeno o trentacinque giorni al più prima.

19. Se qualche parrocchia o distretto trascura di eleggere uno o più membri il giorno dell' elezione, o se alcuno degli eletti per l'una o per l'altra camera ricusa di far prova delle sue qualità o di prendere la sua seduta, se viene a morire o se esce dallo stato, il senato o la camera dei rappresentanti, secondo il caso, indicheranno giorni convenienti per la nuova elezione di uno o più nuovi membri, se vi ha luogo.

20. Se alcun membro del senato o della camera dei rappresentanti accetta qualche impiego lucrativo o qualche commissione,

fuorchè gl'impieghi della milizia, gli uffizi di giudice di pace o quelli che sono eccettuati dall'articolo 10, il suo posto di senatore o di rappresentante vacherà e vi sarà provveduto con una nuova elezione: ma egli non sarà inabile a rientrarvi se è rieletto, a meno che non sia stato nominato segretario di stato, commissario della tesoreria, uffiziale delle dogane, custode dei registri degli atti di vendite, a richiesta di una delle corti di giustizia, sceriffo, ricevitore delle polveri, segretario del senato o commissario degli approvvigionamenti militari: tutti gli uffiziali sovraccennati sono dichiarati dalla presente costituzione inabili ad essere senatori o rappresentanti.

21. Siccome i ministri del vangelo sono consacrati dalla loro professione al servizio di Dio e alla cura delle anime, e non debbono essere sviati dai doveri importanti che questi uffizi loro impongono, nessun ministro del vangelo nè alcun predicatore pubblico, a qualunque comunione appartenga, sarà eleggibile a governatore, luogotenente senatore, rappresentante o membro del consiglio privato, finchè eserciterà le funzioni ecclesiastiche nè due anni dopo averle lasciate.

22. I delegati per rappresentare lo stato nel congresso degli Stati Uniti, saranno eletti a scrutinio riunito del senato e della camera dei rappresentanti in quest'ultima. E nulla si potrà interpretare nella presente costituzione per far riguardare come vacante il posto di qualunque membro è o sarà delegato al congresso, in virtù di questa qualità.

23. Il diritto e il potere d'intentare un'accusa di delitto di stato per cattiva condotta o corruzione nei loro uffizi rispettivi, contro tutti gli uffiziali dello stato che non sono giustiziabili da alcuna altra giurisdizione, apparterranno alla camera dei rappresentanti: ma sarà sempre necessario che i due terzi dei membri presenti concorrano e consentano a che l'accusa sia intentata. I senatori e i giudici dello stato non essendo membri della camera dei rappresentanti, formeranno una corte per esaminare queste accuse, dietro le regole che saranno stabilite dalla legislatura. Prima di procedere ad affari di questo genere, i membri di questa corte presteranno rispettivamente il loro giuramento di procedere e di giudicare sull'accusa in quistione con impar-

zialità, con coscienza e conformemente alle prove. E in qualunque processo per delitto di stato, come pure in ogni altro processo, sarà conceduto un consiglio all'accusato.

24. Il luogotenente governatore dello stato e una maggioranza del consiglio privato in esercizio avranno i poteri ed eserciteranno le funzioni di corte di cancelleria, finchè la legislatura non abbia altramente provveduto: sarà stabilito nei varii distretti dello stato un numero di uffiziali ordinarii di giustizia, scelti a scrutinio riunito della camera dei rappresentanti e del senato: essi avranno i poteri ed eserciteranno nei loro distretti rispettivi le funzioni esercitate finora dall'ordinario. Fino a che questa nomina sia fatta, l'ordinario attuale a Charlestown continuerà ad esercire la sua carica come per lo passato.

25. La giurisdizione della corte di ammiragliato sarà ristretta agli affari marittimi.

26. I giudici di pace saranno nominati dal senato e dalla camera dei rappresentanti d'accordo e riceveranno dal governatore e comandante in capo le loro commissioni, la cui durata verrà sottomessa alla volontà delle due camere. Avranno il diritto di ricevere gli emolumenti stabiliti fino al presente dalla legge: ma quando non saranno in funzioni di magistratura, non avranno diritto ad alcuno dei privilegi che la legge loro accorda.

27. Tutti gli altri uffiziali di giustizia saranno scelti a scrutinio riunito del senato e della camera dei rappresentanti, e ad eccezione dei giudici della corte di cancelleria, riceveranno tutti dal governatore e comandante in capo le loro commissioni, che dureranno finchè faranno il loro dovere: saranno destituiti sur un indirizzo del senato e della camera dei rappresentanti.

28. I sceriffi aventi le qualità prescritte dalla legge, saranno scelti nel modo medesimo dal senato e dalla camera dei rappresentanti dopo le elezioni del governatore, del luogotenente e del consiglio privato: riceveranno dal governatore e comandante in capo le loro commissioni per due anni: e prima di entrare in funzione, presenteranno una cauzione come la legge prescrive.

Nessun sceriffo che abbia servito due anni, sarà rieleggibile

alla stessa carica prima di quattro anni trascorsi dopo il suo uscire di carica, ma continuerà a rimanere al suo posto finchè il successore sia nominato. Nessuno potrà essere eletto sceriffo in alcun distretto, a meno di avervi risieduto i due anni che avranno preceduto all'elezione.

29. Saranno eletti nel modo stesso, a scrutinio segreto del senato e della camera dei rappresentanti, due commissarii della tesoreria, un segretario di stato, custodi dei registri degli atti di vendita per ciascun distretto, un procuratore generale, un commissario generale, un ricevitore delle polveri, collettori, controllori e impiegati per le dogane: e tutti questi uffiziali riceveranno dal governatore e comandante in capo le loro commissioni per due anni: nessuno di loro rispettivamente, dopo avere servito quattro anni, sarà rieleggibile per lo stesso impiego se non dopo altri quattro anni d'intervallo: ma continueranno nella loro carica fino a che i successori siano nominati. Del resto nessuna delle disposizioni di questo articolo potrà applicarsi nè estendersi alle varie persone nominate sotto la precedente costituzione ai varii uffizi suddescritti. I commisarii della tesoreria e i ricevitori delle polveri presenti e avvenire presenteranno, ognuno per sè, un'obbligazione di guarentigia, conformemente alle prescrizioni della legge.

30. Tutti gli uffiziali delle truppe regolari di terra e di mare, dal grado di capitano in su, saranno scelti a scrutinio riunito del senato e della camera dei rappresentanti e riceveranno le loro commissioni dal governatore e comandante in capo: tutti gli altri uffiziali delle truppe regolari di terra e di mare dello stato saranno brevettati dal governatore e comandante in capo.

31. In caso di vacanza di alcuno degli uffiziali che si trovano, in virtù degli articoli precedenti, di nomina del senato e della camera dei rappresentanti, il governatore e comandante in capo, coll'avviso del consiglio privato, vi provvederà per interim fino a che il senato e la camera dei rappresentanti non siano devenuti ad una nuova elezione.

32 Il governatore e comandante in capo, coll'avviso e col consenso del consiglio privato, potrà nominare per un tempo a sua volontà tutti gli altri uffiziali necessarii, ad eccezione di

quelli sulla nomina dei quali le leggi abbiano altramente stabilito.

33. Il governatore e comandante in capo non avrà il potere di cominciare la guerra, nè di far la pace, nè di conchiudere un trattato definitivo, senza il consenso della camera dei rappresentanti e del senato.

34. Le risoluzioni dei precedenti congressi dello stato e tutte le leggi che vi sono attualmente in vigore nè furono cambiate dalla presente costituzione, continueranno a rimaner tali fino a che non siano state mutate o abrogate dalla legislatura dello stato: quelle però le quali non furono fatte che per un certo tempo, spireranno ai termini prescritti relativamente.

35. Il governatore e comandante in capo in esercizio, coll'avviso e col consenso del consiglio privato potrà mettere l'*embargo* su tutte le derrate o proibirne l'esportazione durante le vacanze dell'assemblea generale, ma per un tempo non più lungo di trenta giorni.

36. Tutte le persone elette e nominate a qualunque uffizio o a qualunque posto di confidenza, civile o militare, prima di entrare in funzione dovranno prestare il giuramento che segue:

« Io N. riconosco lo stato della Carolina Meridionale come uno stato libero, indipendente e sovrano, come pure riconosco che il popolo di questo stato non debbe nè fedeltà, nè obbedienza a Giorgio III re della Gran Bretagna. Io rinunzio, ricuso e abiuro qualunque fedeltà e obbedienza verso di lui, e giuro o affermo (secondo il caso) che sosterrò, manterrò e difenderò con tutte le mie forze il suddetto stato contro il detto Giorgio, contro i suoi successori e contro i loro fautori, assistenti e aderenti: io servirò il detto stato nella qualità di . . . . . con onore e fedeltà e porrò in opera quanto posseggo di talenti e di lumi. Su ciò, Dio m'aiuti ».

37. Saranno accordati agli uffiziali pubblici dello stato onorarii annuali sufficienti, determinati dalla legge.

38. Tutte le persone e le società religiose che riconoscono l'esistenza di un Dio, uno stato futuro di premio e di castigo e la necessità di un culto pubblico, saranno tollerate. La religione cristiana protestante sarà riputata ed è dalla presente costituzione stabilita e dichiarata la religione dello stato. Tutte le co-

munioni di cristiani protestanti che ben si porteranno e rimarranno tranquille nello stato, a cui serberanno fedeltà, godranno privilegi religiosi e civili eguali. Per ottenere questo desiderevole scopo senza far torto alla proprietà religiosa di queste società di cristiani che già furono riunite in corpi dalle leggi nell' oggetto di un culto pubblico, e per dare a tutte le altre società di cristiani protestanti, sì quelle già formate che quelle le quali lo saranno in appresso, la facilità di ottenere la facoltà medesima di far corpo, è stabilito, ordinato e dichiarato dalla presente costituzione, che le varie società della chiesa anglicana già formate nello stato per oggetto del culto religioso, continueranno a far corpo e a godere delle proprietà religiose di cui trovansi attualmente in possesso. Quando quindici uomini o un maggior numero, di ventun anno almeno, professanti la religione cristiana protestante, stabiliranno di formarsi in società per oggetto del culto religioso, saranno, conformandosi alle condizioni designate qui sotto, bene e debitamente riconosciuti come formanti un corpo e una chiesa parrocchiale e saranno reputati in virtù delle leggi come appartenenti alla religione dello stato. Sulla loro domanda alla legislatura, saranno autorizzati a far corpo e a godere gli stessi privilegi che le altre società. Ogni società di cristiani così formata si darà un nome che la distingua, sotto cui sarà chiamata e riconosciuta in giustizia: e tutti coloro che vi si associeranno per motivo di culto, saranno riputati appartenerle. Ma prima di procedere allo stabilimento di queste società rispettive sotto nomi particolari, come fu detto, prima di dar loro il diritto di far corpo e di autorizzarle, sarà necessario che ciascuna società la quale lo abbia domandato, accetti, riconosca e firmi in un libro tenuto a quest'uopo i cinque articoli presenti, senza cui nessuna convenzione, nessuna unione d'uomini sotto pretesto religioso, le autorizzerà a far corpo nè ad essere riputate appartenenti alla religione dello stato.

Articoli da firmare.

1° Che esiste un Dio eterno ed uno stato futuro di premio e di castigo.

2° Che si debbe rendere a Dio un culto pubblico.

3° Che la religione cristiana è la vera religione.

4° Che le sante scritture del vecchio e del nuovo testamento sono d'inspirazione divina e sono le regole della fede e della pratica.

5° Che è conforme alla legge ed è dovere di ogni uomo il rendere testimonianza alla verità quando è chiamato a questo uopo da coloro che governano.

Qualunque abitante dello stato chiamato a prender Dio in testimonio della verità de' suoi detti, avrà il permesso di farlo nel modo più consentaneo a ciò che la sua coscienza gli dice. Onde il popolo dello stato goda sempre del diritto di eleggere i suoi pastori e il suo clero e nel tempo medesimo lo stato possa essere sufficientemente assicurato che chi è ammesso al ministero ecclesiastico eserciterà bene e debitamente il suo uffizio, nessuno potrà esercitare le funzioni ecclesiastiche in alcuna delle chiese legalmente riconosciute, a meno di essere stato scelto dalla pluralità dei membri della società per cui vorrà esercitarle o da persone nominate dalla maggioranza della detta società per scegliere e procurare un ministro. Qualunque ministro così scelto e nominato dovrà inoltre fare la dichiarazione seguente, oltre ai cinque articoli:

Ch'egli è determinato, colla grazia di Dio, di instruire, secondo le sante scritture, il popolo affidato alle sue cure, di nulla insegnargli come necessario alla sua salute eterna, se non ciò ch'egli sarà persuaso potersi conchiudere e provare dalle sante scritture: che userà, tanto presso gl'infermi che presso i sani affidati alle sue cure, tutti i mezzi pubblici e particolari di consiglio e di avvertimento richiesti dalla necessità e somministratigli dalle occasioni: che sarà esatto nel far le preghiere e le letture dei libri santi e negli studi che possono giovare a ben conoscerli: che sarà esatto e sollecito a conformarsi egli e la sua famiglia alla dottrina di Cristo: che manterrà e procurerà per quanto è possibile la tranquillità, la pace e l'amore vicendevole fra il popolo e specialmente fra coloro che verranno consegnati alle sue premure.

Nessuno intralcierà nè turberà un'assemblea religiosa qualunque, nè si servirà d'alcuna frase o espressione, sia di rimprovero, sia ingiuriosa o umiliante contro alcuna chiesa: poichè è un mezzo certo di turbare il riposo pubblico e di impedire

la conversione di qualunque miscredente, impegnandolo nelle querele e suscitando animosità che portano ad odiare una credenza a cui si sarebbe potuto condurre, non che ad odiare coloro che la professano. Nessuno, chiunque egli sia, dovrà in un' assemblea religiosa profferire irriverenze o parole sediziose sul governo dello stato. Nessuno verrà obbligato dalla legge a pagare pel mantenimento di un culto religioso a cui non aderirà liberamente o per cui non si sarà impegnato volontariamente a pagare. Ma le chiese, le cappelle, i presbiterii, le terre e tutte le altre proprietà ora appartenenti ad alcuna delle società della chiesa anglicana o a qualunque altra società religiosa, saranno loro assicurati a perpetuità. I poveri saranno soccorsi e le elezioni condotte nel modo solito fino a che non siasi provveduto dalle leggi ad un modo più equo.

39. La totalità dello stato sarà divisa in distretti e contadi e saranno stabilite corti di contado, appena le leggi avranno potuto occuparsene.

40. Le leggi penali in uso fino al presente, saranno riformate: le pene saranno rese in alcuni casi meno sanguinarie e in generale più proporzionate ai delitti.

41. Nessun uomo libero dello stato potrà essere arrestato, imprigionato, spogliato del suo podere, delle sue immunità o privilegi, posto fuori della protezione della legge, esiliato nè privato in modo alcuno della libertà, della vita e delle sue sostanze, fuorchè per un giudizio de'suoi pari, in virtù della legge del paese.

42. Il militare sarà subordinato al potere civile dello stato.

43. La libertà della stampa sarà conservata inviolabilmente.

44. Nessuna parte della presente costituzione potrà essere cambiata senza che se ne sia dato avviso preventivamente ottanta giorni prima: e nulla verrà cambiato in alcuna parte della presente costituzione senza il consenso della pluralità dei membri del senato e della camera dei rappresentanti.

45. Il senato e la camera dei rappresentanti non procederanno all'elezione di un governatore o di un luogotenente governatore se non quando vi avranno presenti la metà almeno dei loro membri rispettivi.

Nella camera del consiglio, il diciannove marzo mille settecento settantotto.

COSTITUZIONE

DI GEORGIA

Art. 1. I dipartimenti legislativo, esecutivo e giudiziario saranno distinti e separati in modo, che uno non eserciti i poteri appartenenti all'altro.

2. La legislatura dello stato sarà composta dei rappresentanti del popolo, nel modo qui sotto indicato.

I rappresentanti saranno eletti annualmente il primo martedì di dicembre, e i rappresentanti così eletti si raduneranno il primo martedì del seguente gennaio a Savannah o nei luoghi che la camera d'assemblea in esercizio avrà ordinato.

I rappresentanti così eletti procederanno nella loro prima seduta alla scelta di un governatore, a cui si darà il titolo di onorevole, e di un consiglio incaricato del dipartimento esecutivo: vi procederanno per via di scrutinio e sceglieranno nel loro proprio corpo due individui di ciascuno dei contadi dello stato, ad accezione tuttavolta di quelli che non sono ancora autorizzati ad inviare dieci membri. Uno di questi consiglieri di ciascun contado sarà sempre nel luogo della residenza del governatore e i due alternerannosi mese per mese, a meno che non regolino altramente fra di loro le loro fermate alternative. Questa clausula del resto non impedirà all' uno e all' altro dei

membri di ciascun contado di servire entrambi in una volta quando lo vogliano. Il resto dei rappresentanti si chiamerà camera d'assemblea e la pluralità di questa camera avrà il potere di procedere alla spedizione degli affari.

3. Per regola inalterabile, la camera d'assemblea spirerà e sarà disciolta ciascun anno il giorno che precederà a quello dell'elezione ricordato all'articolo precedente.

4. La rappresentanza sarà divisa nel modo che segue: dieci membri per ciascun contado, ad eccezione del contado di Libertà che contiene tre parrocchie e che nominerà quattordici membri.

5. I due contadi di Glyn e di Camden avranno ciascuno un rappresentante, e la loro rappresentanza, come quella di tutti gli altri contadi che potranno essere stabiliti in seguito dalla camera d'assemblea, piglierà norma dalle disposizioni seguenti: ciascun contado, dall'istante della sua primitiva instituzione, avrà diritto d'inviare un rappresentante, purchè gli abitanti del detto contado possano fornire dieci elettori: se v' hanno trenta elettori, potranno inviare due rappresentanti: per tre, vi vogliono quaranta elettori: per quattro, sessanta: per sei, ottanta: e quando vi avranno cento elettori, potranno inviare dieci rappresentanti, fra cui si sceglieranno due consiglieri, come è ordinato per gli altri contadi.

6. I rappresentanti saranno scelti fra gli abitanti di ciascun contado e dovranno aver risieduto dodici mesi almeno nello stato e tre mesi nel contado per cui saranno eletti: ma i proprietarii dei contadi di Glyn e di Camden che sono in uno stato d' allarme, saranno eccettuati da questa clausula e potranno scegliere un rappresentante per ciascuno dei loro contadi rispettivi, come è specificato negli articoli della presente costituzione, e fare la loro elezione in qualunque altro contado dello stato, fino a che non vi abbia un numero d'abitanti residenti bastevole per dar loro diritto ad un numero maggiore di rappresentanti. I rappresentanti dovranno essere della religione protestante, dell'età di almeno ventun anno, e possedere in loro proprio e privato nome duecento cinquanta acri di terra o qualunque proprietà del valore di duecento cinquanta sterlini.

7. La camera d'assemblea avrà pure il potere di fare tutte

le leggi e tutti i regolamenti che potranno procurare il buon ordine e l'utilità dello stato, purchè queste leggi e questi regolamenti non ripugnino alla vera intenzione nè al vero senso di alcuna delle regole e delle disposizioni contenute nella presente costituzione.

La camera d'assemblea avrà pure il potere di abrogare tutte le leggi e le ordinanze che troverà dannose al popolo: ella sceglierà il suo presidente, nominerà i suoi uffiziali, stabilirà norme per la sua interna disciplina e le sue formole di procedura, spedirà lettere di elezione per supplire alle vacanze intermediarie e potrà aggiornarsi in ogni tempo dell'anno.

8. Tutte le leggi e le ordinanze saranno lette tre volte: ciascuna lettura si farà a giorni differenti, fuori il caso di un grande pericolo e di una urgente necessità: e tutte le leggi e le ordinanze saranno dopo la seconda lettura mandate al consiglio esecutivo perchè le esamini e dia il suo avviso.

9. Tutti gli abitanti maschi bianchi, dell'età di ventun anno compiuto, possedenti in loro proprio e privato nome un valore di dieci lire sterline e sottoposti alle tasse dello stato, o professanti qualche mestiere, od esercenti qualche commercio e risiedenti da sei mesi nello stato, avranno diritto di suffragio in tutte le elezioni pei rappresentanti e per tutti gli altri uffiziali che debbono in virtù della presente costituzione essere scelti dalla universalità del popolo: ciascuno avente diritto di votare ad una elezione, darà il suo suffragio per via di scrutinio e sarà tenuto di darlo personalmente.

10. Nessun uffiziale, qualunque sia, presterà il suo ministero per alcun processo e non produrrà alcun' altra specie di impedimento ad una persona avente diritto di suffragio, sia durante la sua andata al luogo dell'elezione, sia durante il tempo dell'elezione medesima, sia durante il ritorno: e nessuno degli uffiziali militari o soldati potrà assistere ad un'elezione in uniforme militare, affinchè le elezioni siano in salvo da ogni influenza e perfettamente libere.

11. Nessun abitante avrà diritto a più d'un suffragio e non lo darà che nel contado in cui avrà il suo domicilio, ad eccezione del caso sopra eccettuato pei contadi di Glyn e di Camden:

e nessun abitante avente un titolo di nobiltà potrà essere rappresentante, nè occupare alcun impiego sia onorifico, sia lucrativo, sia di pura confidenza nello stato, finchè si prevarrà del suo titolo: ma se egli rinunzia a questa distinzione nel modo che sarà prescritto dalle legislature avvenire, in questo caso avrà diritto di suffragio, sarà eleggibile a rappresentante e godrà di tutti gli altri privilegi di cittadino libero.

12. Qualunque abitante si assenterà da un'elezione o trascurerà di darvi il suo suffragio, sarà tenuto di pagare un'ammenda che non eccederà cinque sterlini: la legislatura regolerà con un atto il modo con cui si percepiranno queste ammende e l'applicazione dei fondi che ne deriveranno: ma si ammetteranno per queste assenze le scuse legittime.

13. La forma di elezione pei rappresentanti sarà lo scrutinio, il quale verrà raccolto da due o parecchi giudici di pace, muniti di un'urna conveniente per ricevere le schede: quando lo scrutinio sarà finito, si conteranno le schede in pubblico, si confronteranno colla lista che sarà stata preventivamente redatta da tutti i votanti, e la pluralità sarà proclamata sul campo. Sarà quindi rilasciato un certificato dell'elezione agli individui eletti e ne sarà inviato uno alla camera dei rappresentanti.

14. Qualunque cittadino avente diritto di suffragio sarà tenuto, se lo si voglia, a prestare il giuramento o l'asseverazione che segue:

« Io N. giuro volontariamente e solennemente (o affermo, secondo il caso), che io debbo e consacro una vera fedeltà allo stato e che sosterrò la sua costituzione. Che Dio m'aiuti ».

15. Cinque dei rappresentanti eletti nel modo suddescritto avranno il potere di amministrarsi reciprocamente il giuramento l'uno all'altro: essi lo faranno prestare quindi nella camera a tutti gli altri membri che vorranno mettersi in regola per sedervi: e qualunque rappresentante, avendo già prestato il giuramento, potrà come i primi cinque farlo prestare agli altri.

Ecco il tenore del giuramento:

« Io N. giuro solennemente che conserverò una vera fedeltà allo stato di Georgia, che risponderò del mio meglio pos-

sibile alla fiducia della quale venni onorato, che adempirò in coscienza e come i miei lumi me lo permetteranno, le funzioni della mia carica pel bene dello stato, che sosterrò la sua costituzione: giuro inoltre che ho ottenuta la mia elezione senza frode, corruzione o seduzione qualunque. Che Dio m'aiuti ».

16. I delegati continentali saranno nominati annualmente a scrutinio: essi avranno diritto di sedere, discutere e votare nella camera di assemblea e saranno riputati farne parte: tuttavolta, soggiaceranno al regolamento contenuto nel dodicesimo articolo della confederazione degli Stati Uniti.

17. Nessun abitante provveduto di qualche impiego lucrativo sotto l'autorità dello stato o provveduto di una commissione militare sotto l'autorità medesima o sotto quella di un altro stato qualunque, eccettuati gli uffiziali della milizia, sarà eleggibile a rappresentante. E se qualche rappresentante è nominato ad un impiego lucrativo o provveduto d'una commissione militare ed accetta, il suo posto nella camera vacherà sul campo e non potrà più essere rieletto finchè conserverà l'impiego.

Non debbesi intendere per questo articolo che la carica di giudice di pace sia un impiego lucrativo.

18. Nessuno potrà possedere ad una volta più di un impiego lucrativo sotto l'autorità dello stato.

19. Il governatore, coll'avviso del consiglio esecutivo, eserciterà il potere esecutivo dello stato, conformemente alle leggi e alla costituzione dello stato, fuorchè pei casi di grazia o di remissione d'ammende ch'egli non potrà mai accordare. Potrà però concedere dilazione ad un colpevole o far soprassedere al pagamento di un'ammenda fino alla più prossima seduta dell'assemblea che ne giudicherà come crederà meglio.

20. Il governatore, coll'avviso del consiglio esecutivo, avrà il potere di convocare la camera d'assemblea, quando le circostanze lo richieggano, prima del tempo per cui sarà stata aggiornata.

21. Il governatore, coll'avviso del consiglio esecutivo, provvederà fino alla prossima elezione generale a tutti gl' impieghi che verranno a vacare nell' intervallo da una elezione all'altra, e tutte le commissioni civili e militari saranno rilasciate dal gover-

natore, rivestite della sua firma e improntate del gran sigillo dello stato.

22. Il governatore potrà presiedere il consiglio esecutivo in ogni tempo, fuorchè quando questo consiglio prenderà in considerazione ed esaminerà le leggi ed ordinanze presentate dalla camera di assemblea.

23. Il governatore sarà eletto annualmente a scrutinio: esso non sarà eleggibile a questa carica per più d'un anno nello spazio di un triennio e non potrà essere provveduto di alcuna commissione militare sotto l'autorità dello stato nè di alcun altro.

Il governatore dovrà risiedere nel luogo che la camera di assemblea in esercizio avrà designato.

24. Ecco il giuramento del governatore: « Io N. eletto governatore dello stato di Georgia da'suoi rappresentanti, prometto e giuro solennemente che, durante il tempo per cui io sono nominato, adempirò per quanto il mio impegno e le mie forze me lo permetteranno, le funzioni della detta carica fedelmente e coscienziosamente, in conformità delle leggi, senza favore, nè affezione, nè parzialità: sosterrò, manterrò e difenderò con tutto il mio potere lo stato di Georgia e la sua costituzione: farò ogni mio sforzo per proteggere il popolo di questo stato e assicurargli il tranquillo godimento de' suoi diritti, franchigie e privilegi, perchè le leggi e le ordinanze siano bene e debitamente osservate e perchè la legge e la giustizia siano eseguite con equità e con dolcezza in ogni occasione. Io prometto e giuro solennemente inoltre, ch'io rimetterò pacificamente e tranquillamente la carica di governatore per cui venni eletto, all'epoca stabilita dalla costituzione per la mia permanenza alla carica suddetta: finalmente, giuro pure solennemente che io non ho accettato in un modo contrario alla costituzione la carica a cui venni eletto. Che Dio m'aiuti ».

Il suddescritto giuramento sarà fatto prestare al governatore dall'oratore dell'assemblea.

L'oratore dell'assemblea farà prestare lo stesso giuramento al presidente del consiglio.

Chiunque non avrà risieduto tre anni nello stato, non sarà eleggibile alla carica di governatore.

25. Il consiglio esecutivo si radunerà la domane della sua elezione e procederà alla scelta di un presidente fra i suoi membri: egli avrà il potere di nominare i suoi uffiziali e di stabilire le sue forme di procedere.

I suffragi nel consiglio si daranno sempre per contadi e non per persone.

26. Ciascun consigliere presente ad una deliberazione potrà far registrare la sua protesta contro tutte le misure del consiglio a cui non avrà acconsentito, purchè lo faccia nello spazio di tre giorni.

27. Durante tutta la sessione dell'assemblea, tutti i membri del consiglio esecutivo terranno pure le loro sedute, a meno che non ne siano impediti da malattia o da altra necessità urgente: in questo caso, il maggior numero dei membri del consiglio formeranno un uffizio per esaminare le leggi e ordinanze che loro saranno inviate dalla camera d'assemblea, e tutte le leggi e ordinanze inviate al consiglio saranno rimandate colle sue osservazioni nello spazio di cinque giorni.

28. Un comitato del consiglio inviato coi cambiamenti proposti in una legge od ordinanza, esporrà le ragioni del consiglio per questi cambiamenti medesimi: il comitato sarà seduto e coperto e tutti i membri della camera, ad eccezione dell'oratore, rimarranno scoperti per tutto il tempo.

29. Nel caso di malattia o di assenza del governatore, il presidente del consiglio esecutivo eserciterà le funzioni di governatore e avrà i poteri medesimi.

30. Quando si presenterà davanti al governatore e il consiglio esecutivo qualche affare che richiegga il segreto, il governatore dovrà e gli è ingiunto dalla presente costituzione di far prestare il giuramento che segue:

« Io N. giuro solennemente di non rivelare a chicchessia, nè a voce, nè in iscritto, nè in qualunque altro modo, l'affare qualsiasi che sta per essere comunicato al consiglio, fino a che me ne venga la permissione dal consiglio medesimo o ch'io ne venga richiesto dalla camera d'assemblea: e tutto ciò io giuro senza alcune riserve o restrizioni qualunque. Così Dio m'aiuti ».

Si farà prestare lo stesso giuramento al segretario e a tutti

gli altri uffiziali di cui sarà necessario valersi nell'affare in discorso.

31. Il dipartimento esecutivo sussisterà fino a che sia rinnovato nel modo prescritto.

32. Tutti gli affari tra i corpi incaricati del potere legislativo e del potere esecutivo saranno vicendevolmente comunicati per via di messaggio: e il messaggio sarà portato dalla legislatura al governatore o al consiglio esecutivo da un comitato: dal governatore alla camera d'assemblea, dal segretario del consiglio: e dal consiglio esecutivo, da un comitato del consiglio medesimo.

33. Il governatore in esercizio sarà capitano generale e comandante in capo di tutta la milizia e di tutte le altre forze di terra e di mare appartenenti allo stato.

34. Verrà espresso in tutte le commissioni della milizia, che gli uffiziali provveduti delle medesime le terranno finchè si condurranno bene.

35. Ciascun contado dello stato in cui vi ha ora e in cui vi avranno in appresso duecento cinquanta uomini o più atti a portare le armi, formerà un battaglione: se divengono troppo numerosi per un solo battaglione, ne saranno formati parecchi in virtù di un bill della legislatura. Quei contadi che avranno meno di duecento cinquanta uomini atti alle armi, formeranno compagnie separate.

36. Sarà stabilita in ciascun contado una corte chiamata corte superiore, la quale si terrà due volte all'anno, cioè a cominciare dal primo martedì di marzo per una volta e a cominciare dal primo martedì d'ottobre per la seconda.

37. Tutte le cause e discussioni fra parti domiciliate nello stesso contado, avranno luogo nel contado medesimo.

38. Tutte le discussioni fra parti domiciliate in contadi diversi, avranno luogo in quello abitato dal difensore, eccettuate le discussioni che hanno per oggetto poderi, le quali avranno luogo nel contado in cui i poderi si trovano.

39. Tutte le cause per turbamento della quiete pubblica, fellonia, omicidio e tradimento contro lo stato, avranno luogo nel contado in cui sarà stato commesso il delitto. Tutte le cause,

sì civili che criminali, che s'eleveranno in un contado in cui non vi avrà un numero di abitanti sufficiente per formarvi una corte, avranno luogo nel più vicino dei contadi in cui ve n'abbia una.

40. Tutte le cause, di qualunque natura siano, ad eccezione di ciò che sarà detto più sotto, avranno luogo nanti la corte superiore, che sarà composta del capo giudice e di tre altri giudici o più, residenti nel contado. In caso d'assenza del giudice capo, il più antico giudice presidente lo sostituirà e terrà la corte col cancelliere del contado, il procuratore dello stato, il sceriffo, il coronario, il constabile e i giurati: in caso d'assenza d'alcuni degli uffiziali sunnominati, i giudici presenti ne nomineranno altri per interim. E se alcun accusatore o difensore in causa civile non abbia soddisfatto alla decisione dei giurì, in questo caso potrà nello spazio di tre giorni introdurre il *verdict* e domandare una nuova procedura per un giurì speciale che sarà nominato come segue. Ciascuna delle parti sceglierà sei persone: saranno quindi estratti a caso sei nomi da un'urna a ciò destinata, locchè formerà un totale di diciotto persone che saranno richieste di fare l'uffizio di giurì: i diciotto nomi saranno messi insieme nella scatola, e i dodici che saranno estratti i primi in presenza di tutti, formeranno il giurì speciale per trattare la causa senza appello.

41. I giurì saranno giudici del diritto come del fatto e non sarà loro permesso di dare un *verdict* speciale: ma se tutti i giurati o alcuni di loro hanno qualche dubbio su punti di diritto, prima di pronunziare, si volgeranno ai giudici che, ciascuno alla sua volta, daranno il loro avviso.

42. I giurati presteranno giuramento di dare il loro *verdict* conformemente alla legge e alla loro opinione, dietro alle prove, purchè non sia contrario alle norme prescritte dalla presente costituzione.

43. Il giurato speciale presterà giuramento di dare un *verdict* conformemente alla legge e alla sua opinione secondo le prove, purchè non sia contrario alla giustizia, all'equità, al sentimento della sua coscienza, nè alle regole e alle norme contenute nella presente costituzione.

44. Le prese fatte sopra terra o sopra mare saranno giudicate nel contado in cui furono portate: sarà convocata, ad inchiesta dei prenditori o dei riclamanti, una corte speciale dal giudice capo, o in sua assenza dal più antico giudice del detto contado, e la causa sarà spedita e giudicata nello spazio di dieci giorni. Il modo di procedere e l'appello saranno gli stessi che nelle corti superiori, a meno che dopo il secondo giudizio non s'introduca appello al congresso continentale: non vi avrà più di quattordici giorni d'intervallo fra la prima e la seconda sentenza, e tutte le cause marittime saranno intentate e giudicate nella guisa medesima.

45. Nessuno gran giurì sarà composto di meno di diciotto persone: dodici potranno formare un bill.

46. La corte di coscienza sarà continuata come ha esistito fino al presente, e la sua giurisdizione si estenderà a tutte le cause che non eccederanno la somma di dieci sterlini.

47. Si soprassederà fino al primo lunedì di marzo a tutte le esecuzioni per le somme al disopra di cinque sterlini, fuori il caso di condanna alla corte dei mercanti, purchè si diano guarentigie pei debiti e per le spese.

48. La totalità delle spese per un processo nella corte superiore non dovrà eccedere la somma di tre sterlini: non si soffrirà che un processo duri più di due sessioni nella corte superiore.

49. Qualunque uffiziale dello stato sarà contabile della sua condotta alla camera d'assemblea quando ne sarà da essa richiesto.

50. Ciascun contado custodirà i registri pubblici a lui appartenenti: saranno fatte copie autentiche dei varii registri di cui lo stato è attualmente in possesso, e queste copie verranno deposte nei contadi rispettivi a cui dovranno appartenere.

51. I beni non potranno essere sostituiti, e quando una persona morrà ab intestato, i suoi beni saranno divisi egualmente fra i suoi figli: la vedova avrà la parte d'un figlio o la sua dote, a sua scelta: tutti gli altri beni di cui si sarà disposto per testamento, saranno divisi conformemente all'atto di distribuzione fatto sotto il regno di Carlo II, a meno che un atto futuro della legislatura non ordini altramente.

52. La legislatura stabilirà, in ciascun contado, un custode dei registri di verificazione dei testamenti, per verificare i testamenti stessi e accordare lettere di amministrazione.

53. Tutti gli uffiziali civili saranno eletti annualmente in ciascun contado il giorno dell'elezione generale, eccettuati i giudici di pace e i custodi dei registri per la verificazione dei testamenti che saranno nominati dalla camera d'assemblea.

54. Saranno stabilite in ciascun contado scuole che saranno mantenute alle spese dello stato, come la legislatura determinerà in appresso.

55. Sarà stabilita, alle spese del pubblico, in ciascun contado una casa per le sessioni della corte superiore, ed una prigione, nel luogo che sarà designato od ordinato dalla presente convenzione o dalla futura legislatura.

56. Tutti i cittadini avranno il libero esercizio della loro religione, purchè nulla v'abbia di contrario al riposo e alla sicurezza dello stato: e nessuno contribuirà senza il suo consenso al mantenimento dei ministri o institutori in fatto di religione, fuorchè per quelli della stessa professione di fede.

57. Il gran sigillo dello stato sarà composto come segue: da una parte, un cilindro su cui saranno scritte queste parole: *la costituzione dello stato di Georgia* e la leggenda *pro bono publico*, dall'altra parte, una bella casa ed altri edifizi, campi di grano e praterie coperte di piccolo e grosso bestiame, un fiume scorrente attraverso con un vascello a piene vele e la leggenda: *Deus nobis haec otia fecit.*

58. Non sarà permesso piatire davanti alle corti di giustizia dello stato se non alle persone autorizzate a quest'uopo dalla camera d'assemblea: e se una persona così autorizzata trovasi colpevole di malversazione davanti alla camera d'assemblea, questa avrà il potere d'interdirla.

Nulla si potrà dedurre del presente articolo per privare chicchessia del privilegio inerente a qualunque uomo libero, la libertà di sostenere la propria causa.

59. Non saranno imposte ammende eccessive nè saranno chieste cauzioni esorbitanti.

60. I principii dell'atto di *habeas corpus* saranno creduti far parte della costituzione.

61. La libertà della stampa e la procedura per giurati resteranno inviolabili.

62. Nessun ecclesiastico, di qualunque comunione egli sia, potrà occupare un posto nella legislatura.

63. Non sarà fatto alcun cambiamento alla presente costituzione, a meno che non sia domandato da petizioni della pluralità dei contadi, le quali petizioni di ciascun contado dovranno essere segnate dalla pluralità dei votanti del contado medesimo. Allora l'assemblea ordinerà la convocazione d' una convenzione a quest'uopo, specificando i cambiamenti da fare, conformemente alle petizioni che saranno state presentate all'assemblea dalla pluralità dei contadi, come fu detto.

COSTITUZIONE

DI VERMONT

Art. 1. Lo stato di Vermont sarà retto da un governatore o sotto governatore, un consiglio, un' assemblea di rappresentanti dei cittadini liberi dello stato nel modo che segue:

2. Il potere legislativo risiederà in una camera dei rappresentanti dei cittadini liberi dello stato di Vermont.

3. Il potere esecutivo risiederà nella persona di un governatore, o in sua mancanza, in un sotto governatore ed un consiglio.

4. Saranno stabilite corti giudiziarie in tutti i contadi attuali dello stato, come pure in quelli che vi sarebbero formati in appresso. Queste corti saranno incaricate di giudicare tutte le cause di loro competenza: la giustizia vi si renderà con imparzialità, senza prevaricazione e senza indugio. I giudici della corte suprema saranno giudici di pace di tutto lo stato e i varii giudici delle corti di ciascun contado lo saranno nei loro contadi rispettivi, fuorchè nelle cause i cui appelli potrebbero essere portati alla corte del contado.

5. Il potere legislativo potrà in appresso, secondo che crederà necessario, creare una corte della cancelleria, con gli attributi ordinarii di queste specie di corti o secondo l'interesse dello

stato, beninteso che l'assemblea legislativa non potrà costituirsi essa medesima nella detta corte.

6. I poteri legislativo, esecutivo e giudiziario saranno distinti e separati, in guisa che nessuno possa gravitare sull'altro.

7. Onde ripartire il più equamente possibile fra i cittadini il privilegio di elezione, ciascuna città dello stato contenente ora o poi ottanta abitanti soggetti alle tasse, avrà pei sette anni che seguiranno il diritto di nominare due rappresentanti: e ciascuna altra città dello stato avrà diritto pei detti sett'anni di nominare un rappresentante all'assemblea generale: trascorso il qual tempo, ogni città conserverà per sempre il diritto di nomina di un rappresentante.

8. La camera dei rappresentanti degli uomini liberi dello stato si comporrà di persone distinte per dottrina e virtù, nominati a pluralità di suffragi dagli uomini liberi di ciascuna città dello stato, il primo martedì di settembre di ciascun anno.

9. La maggioranza dei rappresentanti così eletti formerà un *quorum* necessario per deliberare su qualunque altro punto che la fissazione delle tasse, la quale richiederà la presenza dei due terzi almeno dei membri eletti. In questo caso, i rappresentanti si riuniranno il secondo martedì d'ottobre e formeranno l'assemblea generale dello stato di Vermont. Essa avrà il diritto di nominarsi un presidente, un segretario di stato, uno scrivano e tutti gli uffiziali della camera, di stabilire sul suo aggiornamento, preparare i bill e dar loro forza di legge, di verificare le elezioni e i poteri dei suoi membri, di escludere pure i suoi membri per ragioni sconosciute ai loro commettenti all'epoca dell'elezione. Essa potrà ricevere i giuramenti o le asseverazioni nelle materie di sua spettanza, reprimere gli abusi, accusare i rei di stato, formar corporazioni, erigere città, borghi e contadi: nominerà ogni anno nella sua prima seduta, e più spesso se occorre, d'accordo col consiglio, i giudici della corte sovrana, i giudici dei contadi, quelli delle corti subalterne, i sceriffi e i giudici di pace: e quando si presenti l'occasione, nominerà, sempre d'accordo col consiglio, i maggiori generali e i generali di brigata: in una parola, riunirà tutta l'autorità che aver debbe il potere legislativo in uno stato sovranamente libero. Ma essa non

potrà abrogare, alterare, modificare nè infrangere la presente costituzione in alcuna sua parte.

10. Il consiglio esecutivo dello stato si comporrà d'un governatore, d' un sotto governatore e di dodici persone nominate nel modo seguente. Il giorno dell'elezione dei rappresentanti all'assemblea generale, gli uomini liberi di ciascuna città rimetteranno al constabile il loro voto pel governatore, col suo nome chiaramente scritto: il constabile vi apporrà il sigillo dello stato, col titolo: voto pel governatore: e lo rimetterà ai rappresentanti eletti. All'apertura della sessione dell'assemblea generale, un comitato preso fra i membri del consiglio e dell'assemblea, dopo aver promesso di bene e fedelmente adempiere la sua missione, riceve, spoglia e conta i voti pel governatore e nomina per l'anno seguente a questa carica la persona che riunisce la maggioranza dei voti. Se l' elezione è dubbiosa, il consiglio e l'assemblea generale determinano d'accordo la scelta del governatore. Il sotto governatore, e il tesoriere saranno eletti nel modo medesimo. Ciascun elettore deporrà nella stessa guisa dodici voti pei dodici consiglieri: e i dodici che riuniranno maggior numero di suffragi saranno nominati consiglieri per l'anno seguente.

11. Il governatore e in sua assenza il sotto governatore unitamente al consiglio (la cui maggioranza, compreso il governatore e il sotto governatore, basterà per deliberare) darà commissioni e nominerà tutti gli uffiziali, fuorchè quelli eccettuati o da eccettuarsi dalla legge, adempirà a tutti gli uffizi vacanti per morte o altramente, fino a che i detti uffizi siano provveduti nel modo stabilito dalla legge o dalla presente costituzione.

Il consiglio sarà incaricato delle relazioni cogli altri stati, tratterà colle autorità civili e militari e preparerà le materie legislative che crederà dover sommettere all'assemblea generale: sederà come tribunale per trattare delle accuse per delitti di stato, coll'avviso dei giudici della corte suprema. Avrà il potere di accordare grazie, rimettere ammende in qualunque caso, eccettuati quelli di tradimento e di assassinio, per cui potrà accordare solamente una dilazione fino al termine della sessione, fuorchè nelle accuse di delitti di stato per cui la pena non potrà essere rimessa o commutata che per un atto di legislazione.

Egli debbe pur vegliare a che le leggi siano fedelmente eseguite: e farà pure eseguire le determinazioni prese dall'assemblea generale. Potrà trarre sulla tesoreria per tutte le somme decretate dalla camera dei rappresentanti. Potrà porre l'*embargo* o proibire l'esportazione di certe merci per un termine che non eccederà i trenta giorni, nell'intervallo delle sessioni. Accorderà le licenze autorizzate dalla legge. Avrà il potere di convocare l'assemblea generale quando sarà necessario, prima dell'aggiornamento. Il governatore sarà capitano generale e comandante in capo delle forze dello stato: ma non potrà comandarle in persona, a meno che vi sia autorizzato da un avviso del consiglio e pel tempo che il consiglio crederà opportuno. Il sotto governatore sarà di diritto e in virtù della sua carica luogotenente generale delle forze dello stato. Il governatore o il sotto governatore e il consiglio si riuniranno nello stesso tempo e nello stesso luogo che l'assemblea generale. Il sotto governatore, presente la persona del governatore, agirà e voterà come semplice membro del consiglio. Il governatore, e in sua assenza il sotto governatore, presiederà in virtù della sua carica al consiglio e non avrà voto che per far cessare l'eguaglianza. Ogni membro del consiglio sarà giudice di pace per tutto lo stato in virtù del suo uffizio. Il governatore e il consiglio avrà un segretario e terrà un registro autentico de' suoi atti, su cui ciascun consigliere potrà ricordare la sua opposizione coi motivi che la indussero: il governatore designerà il segretario per sè e pel consiglio.

12. I rappresentanti essendo riuniti e avendo scelto il loro segretario, dovranno, prima di procedere ad alcun affare, prestar ciascuno e sottoscrivere il giuramento o l'affermazione seguente, a meno che non producano certificati constatanti di aver già prestato il giuramento o l'affermazione.

« Voi N. giurate solennemente (o affermate) che, come membro di questa assemblea, non proporrete o non accetterete alcun bill, alcun voto, alcuna risoluzione che vi sembri dannosa al popolo, non consentirete ad alcun atto o cosa che avesse per risultato di ledere o diminuire i diritti e i privilegi della nazione, quali sono stabiliti dalla costituzione dello stato, ma vi condur-

rete in ogni cosa come un fedele ed onesto rappresentante del popolo secondo il vostro giudizio e le vostre cognizioni (in caso di giuramento), e così Dio v'aiuti: (e in caso d'affermazione), sotto le pene dello spergiuro ».

13. Le porte della camera in cui sederà l'assemblea generale saranno aperte, e chiunque vi si porti decentemente sarà ammesso, a meno che il bene dello stato non richiegga che restino chiuse.

14. I voti e gli atti dell'assemblea generale saranno stampati, quando il terzo dei membri lo creda necessario, appena sarà conveniente, alla fine d'ogni sessione, in un coi voti affermativi e negativi su ciascuna quistione, quando sia richiesto da qualche membro, fuorchè quando i voti sono presi a scrutinio, nel qual caso ogni membro avrà il diritto di far inserire sui registri i motivi del suo voto.

15. La formola delle leggi che saranno fatte in avvenire sarà: « fatto dall'assemblea generale dello stato di Vermont ».

16. Affinchè le leggi siano, prima della loro confezione, maturamente esaminate e gl'inconvenienti d'una deliberazione precipitata siano prevenuti per quanto è possibile, tutti i bill che piglieranno origine nell'assemblea saranno presentati al governatore e al consiglio per essere riveduti ed emendati. Il governatore ed il consiglio li rimanderanno all' assemblea coi loro ammendamenti per iscritto se ne occorrano: e se questi ammendamenti non sono accettati dall'assemblea, sarà in potere del governatore e del consiglio di sospendere i bill fino alla prossima sessione della legislatura. Se il governatore e il consiglio trascurano o ricusano di rimandare i bill all'assemblea coi loro ammendamenti per iscritto nello spazio di cinque giorni o prima del fine della legislatura, avranno forza di legge.

17. Nessuna somma potrà essere levata dalla tesoreria se non sia in virtù di un preventivo atto della legislatura.

18. Nessuno potrà essere eletto rappresentante se non abbia risieduto due anni nello stato e l'ultimo anno nella città per cui venne eletto.

19. Nessun membro del consiglio o della camera dei rappresentanti potrà, direttamente o indirettamente, ricevere alcun

vantaggio o ricompensa per proporre o sostenere un bill, una petizione o qualunque altro affare spettante alla legislatura, o per sostenere una causa in una delle camere legislative, fuorchè quando ciò fosse pel bene dello stato.

20. Nessuno potrà mai, in qualunque circostanza, essere dichiarato colpevole di tradimento o di delitto capitale dal potere legislativo.

21. Chiunque abbia ventun anno compiuto, abbia risieduto nello stato un anno intiero prima dell'elezione dei rappresentanti e abbia una condotta savia e pacifica, potrà acquistare il privilegio di cittadino dello stato, acconsentendo a fare il giuramento o l'affermazione che segue:

« Voi giurate o voi affermate solennemente che non darete mai il vostro suffragio in alcun oggetto relativo allo stato di Vermont, se non nel senso che la vostra coscienza vi additerà come il più uniforme al bene dello stato secondo la costituzione, senza lasciarvi guidare dal favore di chicchessia ».

22. I cittadini dovranno insorgere e prendere le armi per la difesa dello stato, secondo le regole, restrizioni ed eccezioni determinate, tanto dal congresso, secondo la costituzione degli Stati Uniti, quanto dalla legislatura dello stato di Vermont. Le compagnie di milizia, ogniqualvolta vi avranno impieghi vacanti, eleggeranno i loro capitani ed altri uffiziali: i capitani e i subalterni sceglieranno e nomineranno gli uffiziali superiori dei loro reggimenti rispettivi, i quali alla loro volta nomineranno gli uffiziali in capo.

23. Tutte le commissioni saranno date in nome dei cittadini dello stato di Vermont, improntate del sigillo dello stato, firmate dal governatore e in sua assenza dal sotto governatore, e contrassegnate dal segretario: il sigillo sarà deposto nelle mani del governatore.

24. Qualunque uffiziale del potere esecutivo o giudiziario potrà, sia duranti le sue funzioni che dopo essere uscito di carica, essere accusato dall'assemblea generale di cattiva amministrazione. Tutte queste accuse saranno sottomesse al governatore o al sotto governatore e al consiglio, che ne giudicheranno il peso e potranno condannare. Nessun giudizio, nessuna accusa pregiudicheranno ai processi legali.

25. Qualunque cittadino non avrà una fortuna sufficiente per guarentire la sua indipendenza, dovrà abbracciare qualche professione, vocazione, mestiere o traffico che possa farlo vivere onestamente senza che possa mai divenir necessario il creare impieghi stipendiati i quali portano ordinariamente la dipendenza e la servitù e distribuiscono i cittadini in due classi distinte, i possessori e i mercenarii, che sono pel popolo una sorgente di fazione, di servilità e di discordia. Qualunque cittadino chiamato a servire lo stato a detrimento de' suoi affari personali, avrà diritto ad un' indennità ragionevole: quando un impiego verrà per accrescimento di rendite od altramente ad offrire una sorgente più abbondevole di benefizi, questi benefizi dovranno essere ristretti dalla legislatura: e qualunque uffiziale si arrogherà scientemente e volontariamente più dritti che la legge non gli accorda, scadrà per sempre dal diritto di coprire alcun impiego, fino a che venga espressamente riabilitato dalla legislatura.

26. Nessuno potrà occupare ad un tempo parecchi degli uffizi di governatore, sotto governatore, giudice della corte suprema, tesoriere dello stato, membro del consiglio, membro dell'assemblea generale, commissario generale e sceriffo. Chiunque terrà un impiego immediatamente dal congresso, non potrà essere nominato nello stato ad alcuna funzione legislativa, esecutiva nè giudiziaria.

27. Il tesoriere dello stato darà al segretario di stato, in presenza del governatore e del consiglio, e ciascun sceriffo darà al tesoriere del contado davanti al primo giudice del detto contado, prima d'entrare in funzione, una cauzione nel modo e nella quotità voluti dalla legge.

28. Lo stato dei conti del tesoriere sarà sottomesso ciascun anno all'assemblea generale nel mese di ottobre.

29. Ciascun uffiziale, sia giudiziario, esecutivo o militare in funzione nello stato, prima d'entrare in esercizio dovrà prestare e firmare il giuramento o l'affermazione di fedeltà allo stato, a meno che non provi d'averlo già prestato: dovrà pure prestare il giuramento o l'affermazione d'uffizio come segue, ad eccezione degli uffiziali militari ed altri che ne saranno eccettuati dalla legislatura.

Giuramento o affermazione di fedeltà. — Voi giurate solennemente (o affermate) che sarete fedele allo stato di Vermont e nulla farete direttamente o indirettamente di contrario alla sua costituzione o al suo governo come vennero stabiliti dalla convenzione: (se è il giuramento) così Dio vi aiuti: (se è l'affermazione) sotto le pene dello spergiuro.

Giuramento o affermazione d'uffizio. — Voi N. giurate solennemente (o affermate) che adempierete fedelmente all'uffizio di . . . . . pel . . . . . di . . . . . e renderete giustizia imparziale a tutti, secondo il vostro giudizio e le vostre cognizioni, conformemente alla legge: (se è un giuramento) così Dio v'aiuti: (se è un'affermazione) sotto le pene dello spergiuro.

30. Nessuno sarà eleggibile alla carica di governatore o sotto governatore, se non abbia risieduto nello stato nei quattro anni che precedettero immediatamente il giorno dell'elezione.

31. I giudizi dei processi della competenza del giurì nella corte suprema o nelle corti dei contadi saranno resi da un giurì, fuorchè quando le parti convenissero diversamente. Vuolsi con gran cura ovviare ad ogni corruzione o parzialità nella scelta e nel giudizio dei giurati.

32. Tutte le liti comincieranno così: « per autorità dello stato di Vermont ». Tutte le accuse termineranno: « contro la pace e la dignità dello stato ». Tutte le ammende saranno proporzionate alle colpe.

33. La persona d'un debitore, a meno che v'abbia forte presunzione di frode, non sarà tenuta in carcere dopo aver lasciati di buona fede tutti i suoi beni reali e personali a' suoi creditori, nel modo che verrà determinato dalla legge. Tutti i prigionieri, a meno che siano detenuti in eseguimento d'un giudizio o per delitto capitale la cui prova è evidente e su cui vi hanno forti presunzioni, saranno ammessi a dar cauzione somministrando una guarentigia sufficiente. Non saranno domandate cauzioni eccessive pei falli che la richieggano.

34. Tutte le elezioni, sia dal popolo, sia dalla legislatura, saranno libere e volontarie, e qualunque elettore riceverà un dono o una ricompensa pel suo voto in alimenti, bevande, danaro e via, perderà il suo diritto d'elezione nell'istante medesimo e

subirà tutte le pene stabilite dalla legge: chiunque direttamente o indirettamente darà, prometterà o accorderà qualche ricompensa per essere eletto, perderà per ciò stesso il suo diritto di eleggibilità per l'anno seguente o soggiacerà al castigo stabilito dalla prossima legislatura.

35. Tutte le vendite e trasporti di terra saranno registrati nell'uffizio del segretario delle città rispettive, e in sua mancanza, nell'uffizio del segretario del contado.

36. La legislatura regolerà le sostituzioni in modo da impedire ch'esse siano perpetue.

37. Onde ovviare più efficacemente ai castighi continuamente visibili e di lunga durata, onde rendere le pene sanguinarie meno necessarie, saranno prese misure per punire con lavori forzati i rei condannati per delitti non capitali, quando il reo potrà essere adoperato a vantaggio del pubblico o per la riparazione del danno recato ai particolari: sarà permesso a tutti di vederli lavorare nei momenti opportuni.

38. I beni delle persone che attenteranno alla propria vita non saranno confiscati, ma passeranno ai discendenti od ascendenti nel modo stesso della morte naturale: gli oggetti che avranno cagionata accidentalmente la morte di una persona non potranno essere presi come *deodand* o confiscati in alcuna guisa per ragione di questa disgrazia.

39. Chiunque di commendevole carattere venga a stabilirsi nello stato, dopo aver prestato il giuramento o l'asseverazione di fedeltà, potrà comprare od acquistare con qualunque mezzo, tenere e trasferir terre, e potrà dopo un anno di residenza essere naturalizzato e ricevere tutti i diritti d'un suddito naturale dello stato: non potrà però essere eletto governatore, sotto governatore, membro del consiglio nè rappresentante, se non dopo due anni di residenza.

40. Gli abitanti dello stato avranno la libertà nelle stagioni convenienti di cacciare sulle terre che possedono e su tutte le proprietà non chiuse, come pure di pescare in tutti i fiumi navigabili ed altri che non siano di proprietà privata, sotto le regole che saranno ulteriormente stabilite dall'assemblea generale.

41. Le leggi per incoraggiare la virtù ed ovviare al vizio o alla immoralità, dovranno essere costantemente mantenute in forza e debitamente eseguite. Un numero sufficiente di scuole sarà mantenuto in ciascuna città per l'instruzione della gioventù, e una scuola di grammatica o un più gran numero sarà stabilito in ciascun contado. Tutte le società religiose o corporazioni che saranno in appresso formate o stabilite per l'avanzamento della religione e dell'istruzione o d'altre pie e caritatevoli opere, saranno incoraggiate e protette nel godimento di tutti i privilegi, immunità e beni di cui debbono godere in giustizia, sotto le regole da stabilirsi dall'assemblea generale.

42. La dichiarazione dei diritti e dei privilegi degli abitanti di questo stato è considerata come una parte della costituzione della repubblica e non debbe essere violata sotto qualunque pretesto.

43. Onde la libertà di questo stato rimanga intatta per sempre, saranno scelte a scrutinio dagli uomini liberi l'ultimo martedì di marzo del 1799, e l'ultimo mercoledì di marzo di sette in sette anni avvenire, trenta persone che saranno nominate come i membri del consiglio, fuorchè non potranno esser prese nel consiglio e nell'assemblea generale. Esse formeranno il consiglio dei censori. Si raduneranno il primo mercoledì di giugno che seguirà alla loro elezione, e la loro maggioranza formerà un *quorum* in tutti i casi, fuorchè per formare una convenzione, nel qual caso i due terzi dovranno dare il loro consenso. Le loro funzioni consisteranno nel cercare se la costituzione fu violata in qualche parte, nell'ultimo periodo di sette anni, compreso quello del loro esercizio, se i rami legislativi ed esecutivi del governo hanno adempiuto ai loro doveri, se non hanno usurpato od esercitato poteri maggiori od altri che quelli accordati dalla costituzione. I censori esamineranno pure se le tasse pubbliche furono equamente stabilite e riscosse in tutte le parti della repubblica, come fu disposto dei fondi pubblici e se le leggi furono debitamente eseguite. A quest'uopo, avranno il dritto di far chiamare le persone, di farsi presentare i documenti e i rapporti, di far censure pubbliche, ordinare accuse, ingiungere alla legislatura di riformare le leggi che loro parranno contrarie

ai principii della costituzione. Questo potere lo conserveranno un anno, a contare dal giorno dell'elezione e non oltre. Il detto consiglio dei censori avrà anche il diritto di convocare una convenzione che sarà tenuta nei due anni dopo la loro seduta, quando sembri loro d'assoluta necessità il modificare qualche articolo della costituzione riconosciuto difettoso e aggiungervi quelli che fossero necessarii per la conservazione dei diritti e della felicità del popolo: ma gli articoli da modificare e le modificazioni proposte, come anche gli articoli da aggiungere o da sopprimere, saranno pubblicati almeno sei mesi prima del giorno stabilito per l'elezione della convenzione, per soggiacere all' esame preventivo del popolo e affinchè egli possa dare a' suoi delegati le instruzioni in proposito.

9 luglio 1793.

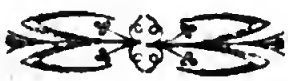

COSTITUZIONE

DI TENNESSEE

TITOLO I.

Art. 1. Il potere legislativo dello stato risiederà in un'assemblea generale, composta di un senato e di una camera dei rappresentanti, l'uno e l'altra dipendenti dal popolo.

2. Nei tre anni dopo la prima convocazione dell'assemblea generale, e quindi ogni sette anni, sarà fatto il censimento dei cittadini soggetti alle tasse, secondo le norme stabilite dalla legge: il numero dei rappresentanti sarà determinato dalla legislatura all'epoca di ciascun censimento e ripartito fra i varii contadi, avuto riguardo al numero dei contribuenti di ciascuno. Non potrà essere minore di ventidue nè più di ventisei, fino a che il numero dei cittadini soggetti alle tasse non s'elevi a quarantamila: in questo caso, il numero dei rappresentanti non potrà essere più di quaranta.

3. Il numero dei senatori verrà determinato all'epoca di ciascun censimento e ripartito fra i diversi distretti formati come sarà detto in appresso, avuto riguardo al numero dei contribuenti di ciascun distretto: non potrà tuttavolta essere minore del terzo nè maggiore della metà di quello dei rappresentanti.

4. I senatori saranno eletti dai distretti da formarsi dalla legislatura: ciascun distretto non conterrà che il numero dei contribuenti richiesti per eleggere tre senatori solamente. Quando un distretto si comporrà di due o più contadi, i contadi saranno riuniti. Un contado non potrà mai essere diviso nella formazione dei distretti.

5. La prima elezione dei senatori e dei rappresentanti incomincierà il secondo martedì del prossimo marzo e continuerà il giorno seguente: l'elezione seguente comincierà il primo mercoledì d'agosto 1792 e continuerà il giorno dopo: in appresso, le elezioni si faranno ogni due anni, il primo mercoledì d'agosto e la domane.

6. La prima sessione dell'assemblea generale si aprirà l'ultimo lunedì del prossimo marzo: la seconda, il terzo lunedì di settembre 1797. In appresso, l'assemblea generale si riunirà sempre il terzo lunedì di settembre dopo l'ultima elezione, nè mai altramente, fuorchè nei casi preveduti dalla presente costituzione.

7. Nessuno potrà essere eletto membro dell'assemblea generale se non abbia risieduto nello stato pei tre anni e nel contado per l'anno immediatamente anteriore all'elezione, e se non possegga nel contado cui è chiamato a rappresentare almeno dugento acri di terra e non abbia almeno ventun anno compiuto.

8. Il senato e la camera dei rappresentanti, una volta radunati, nomineranno i loro presidenti e gli altri loro uffiziali, verificheranno le elezioni e i poteri dei loro membri e potranno aggiornarsi da un giorno all'altro. Nessuna delle due camere potrà deliberare senza la presenza dei due terzi de'suoi membri, ma quantunque in numero minore, potranno aggiornarsi e intimare ai membri assenti di venire a sedere.

9. Ciascuna camera avrà il potere di determinare il modo delle sue operazioni, di punire i suoi membri per mala condotta, di escludere con due terzi dei voti un membro, non però due volte per lo stesso delitto: ella avrà pure tutti gli altri poteri necessarii alla legislatura di uno stato libero.

10. I senatori e i rappresentanti non potranno mai, fuori del

caso di tradimento, di delitto capitale o di attentato alla pubblica tranquillità, essere arrestati nel tempo della sessione, recandovisi o ritornando. Per nessuna quistione agitata in una delle due camere potranno essere molestati altrove che nella camera stessa.

11. Ciascuna camera punirà di carcere durante la sessione chiunque, fuor de' suoi membri, le avrà mancato di rispetto suscitando disordine al suo cospetto.

12. Nelle vacanze delle due camere, il governatore avrà il diritto di nominare per l'intervallo da una sessione all'altra ai posti che si renderanno vacanti.

13. Nessuna delle due camere potrà, durante la sessione, aggiornarsi senza il consenso dell'altra per più di tre giorni e in un luogo che non sia quello ordinario delle sedute.

14. I bill che emaneranno da una delle due camere potranno essere ammendati, modificati o respinti dall'altra.

15. Qualunque bill sarà letto tre volte e a tre differenti giorni in ciascuna camera e firmato dal presidente di ciascuna, prima di acquistar forza di legge.

16. Un bill una volta respinto, nessun bill dello stesso tenore potrà essere accettato nella medesima sessione.

17. Il titolo delle leggi dello stato sarà: « È decretato dall'assemblea generale dello stato di Tennessee ».

18. Ciascuna camera terrà un giornale delle sue deliberazioni e le renderà pubbliche, ad eccezione di quelle di cui il bene dello stato richiederà il segreto: e le opinioni pro e contro dei membri saranno, a richiesta di due di loro, conseguate nel giornale.

19. Le porte delle camere rimarranno aperte e le loro sedute saranno pubbliche, fuorchè quando l'interesse dello stato richiegga altramente.

20. La legislatura non potrà, fino al mille ottocento quattro, accordare ai varii funzionarii dello stato se non gli stipendii annuali seguenti:

Al governatore, settecento cinquanta dollari: ai giudici delle corti supreme, seicento: al segretario, quattrocento: ai tesorieri, il quattro per cento delle loro rendite e spese.

I procuratori dello stato non potranno ricevere a stipendio

più di cinquanta dollari per ciascuna corte superiore a cui le loro funzioni s'estenderanno.

Nessun membro della legislatura riceverà più d'un dollaro e settantacinque centesimi al giorno, e altrettanto per ogni volta trentacinque miglia ch' egli dovrà percorrere per andare all'assemblea generale e ritornarne.

21. Nessuna somma uscirà dal tesoro se non quelle destinate agli usi determinati dalla legge.

22. Nessun cittadino che fu o sarà ricevitore o depositario del danaro pubblico, potrà sedere all' assemblea generale, finchè non abbia reso i suoi conti e versato nel tesoro l'ammontare delle somme di cui risulterà debitore.

23. Nessun giudice d'una corte di legge o d'equità, segretario di stato, procuratore generale, cancelliere, scrivano d'una corte d'appello o persona rivestita di qualche uffizio di immediata spettanza degli Stati Uniti, potrà sedere all'assemblea generale: nessuno potrà occupare nel tempo medesimo più d'un impiego lucrativo nello stato: un impiego nella milizia o una carica di giudice di pace non saranno riguardati come uffizi lucrativi.

24. Nessun membro dell'assemblea generale potrà essere nominato ad un uffizio qualunque, fuorchè ad una giustizia di pace o ad una direzione d'instituto letterario che abbia esso medesimo la facoltà di nominare i suoi capi.

25. Qualunque membro dell'una delle due camere potrà manifestare il suo dissenso e protestare contro qualunque atto o risoluzione che crederà peregiudicevole al pubblico o a qualche privato e far inserire nel giornale della camera i motivi della sua protesta.

26. Tutte le terre sottomesse alla tassa nello stato possedute per contratto o per dono, saranno imposte egualmente ed uniformemente in modo che cento acri non siano imposti più di cento acri, eccettuati i lotti di città che non saranno tassati più di duecento acri. Un uomo libero non potrà essere tassato oltre a cento acri e uno schiavo oltre a duecento.

27. Nessun articolo manufatturato dei prodotti di questo stato sarà tassato altramente che per pagare i diritti d'inspezione.

TITOLO II

Art. 1. Il potere esecutivo supremo dello stato è affidato ad un governatore.

2. Il governatore sarà eletto dagli elettori dei membri dell'assemblea generale, nei tempi e luoghi della elezione. I processi verbali di ciascuna elezione di governatore saranno sigillati e trasmessi alla sede del governo dagli uffiziali incaricati di ciò, e indirizzati al presidente del senato che li aprirà e li pubblicherà in presenza della maggioranza dei membri di ciascuna camera. Il cittadino che avrà il maggior numero di voti sarà governatore, e se due o più persone n'abbiano un numero eguale, il governatore sarà eletto a scrutinio delle due camere riunite. Le elezioni di governatore che saranno contestate, verranno giudicate dalle due camere nel modo da prescriversi dalla legge.

3. Il governatore avrà almeno trentacinque anni, possederà un bene stabile di cinquecento acri, e sarà cittadino abitante dello stato nei quattro anni che precederanno immediatamente la sua elezione, a meno che non siasi trovato assente per gli affari degli Stati Uniti o dello stato.

4. Il primo governatore conserverà la sua carica fino al quarto giovedì di settembre 1797 e fino a che un altro governatore sia stato nominato e rivestito de' suoi poteri: quindi il nuovo governatore conserverà pure due anni il suo posto finchè non sia stato sostituito: ma un cittadino non sarà eleggibile più di sei anni sopra otto.

5. Il governatore sarà comandante in capo dell'esercito di terra e di mare dello stato e della milizia, fuorchè quando saranno chiamati al servizio degli Stati Uniti.

6. Avrà il diritto di accordare dilazioni e grazie dope le condanne, eccettuato il caso d'accusa per delitto di stato.

7. Riceverà ad epoche stabilite un'indennità pe' suoi servigi, che non potrà essere aumentata nè diminuita durante il tempo per cui sarà stato eletto.

8. Potrà richiedere informazioni per iscritto da tutti gli uffiziali del dipartimento esecutivo, su tutte le cose relative ai doveri dei loro uffizi rispettivi.

9. Potrà nelle occasioni straordinarie convocare l'assemblea generale con un proclama ed esporle, quando sarà riunita, il motivo per cui l'ha convocata.

10. Provvederà a che le leggi siano fedelmente eseguite.

11. Darà tratto tratto all'assemblea generale informazioni sullo stato del governo e raccomanderà al loro esame le misure che crederà opportune.

12. In caso di morte, dimissione o lontananza del governatore dal suo uffizio, il presidente del senato ne farà le veci finchè un altro governatore sia installato.

13. Nessun membro del congresso o nessuna persona avente una carica dagli Stati Uniti o dallo stato, potrà esercitare le funzioni di governatore.

14. Quando un uffiziale la cui nomina appartiene, secondo la costituzione, all'assemblea generale, morrà nella vacanza dell'assemblea o il suo uffizio vacherà per qualunque altro motivo, il governatore avrà diritto di sostituirvelo, dando una commissione straordinaria, che spirerà colla sessione della più prossima legislatura.

15. Vi avrà un sigillo dello stato custodito dal governatore, di cui egli si servirà ufficialmente. Si chiamerà il gran sigillo dello stato di Tennessee.

16. Tutte le grazie e commissioni saranno date in nome e per autorità dello stato di Tennessee, improntate del sigillo dello stato e firmate dal governatore.

17. Un segretario di stato sarà nominato e commissionato per quattro anni. Terrà un registro autentico di tutti gli atti e misure officiali del governatore e lo depositerà quando ne sia richiesto, come pure i documenti, minute e carte comprovanti relative, davanti all'assemblea generale, e adempirà a tutti gli altri doveri che gli saranno comandati dalla legge.

TITOLO III.

Art. 1. Qualunque uomo libero sopra i ventun anno, possedente un potere nel contado in cui pretende votare e abitante dello stato, e qualunque uomo libero abitante d'un contado qualunque dello stato da sei mesi anteriormente al giorno dell'elezione, avrà diritto di votare pei membri dell'assemblea generale, nel contado in cui risiede.

2. Gli elettori non potranno, fuori il caso di tradimento, fellonia o attentato alla quiete pubblica, essere arrestati durante le elezioni, andando o tornandone.

3. Le elezioni avranno luogo a scrutinio.

TITOLO IV.

Art. 1. La camera dei rappresentanti avrà sola il diritto di mettere in accusa.

2. Tutte le accuse saranno giudicate dal senato. I senatori sedenti come giudici presteranno il giuramento o l'affermazione.

3. Nessuno potrà essere condannato se non col concorso dei due terzi dei membri di tutta la camera.

4. Il governatore e gli altri funzionarii dello stato potranno essere messi in giudizio per cattivo esercizio della loro carica: allora, il giudizio non potrà estendersi oltre alla destituzione e all'incapacità d'occupare in avvenire alcuna carica d'onore, di lucro o di confidenza nello stato. Il reo potrà nullameno essere posto in accusa, giudicato e punito secondo la legge.

TITOLO V.

Art. 1. Il potere giudiziario sarà affidato ad un numero di corti superiori ed inferiori di legge e d'equità, che la legislatura stabilirà tratto tratto.

2. L'assemblea generale nominerà a scrutinio delle due camere riunite i giudici delle varie corti di legge e d'equità, e il procuratore o i procuratori di stato, che conserveranno i loro posti finchè si condurranno bene.

3. I giudici delle corti superiori riceveranno ad epoche determinate un'indennità pei loro servizi, stabilita dalla legge: ma non saranno loro accordati diritti o emolumenti d'uffizio e non potranno occupare alcun altro impiego di confidenza o di lucro negli Stati Uniti o nello stato.

4. I giudici delle corti superiori saranno giudici d'*oyer et terminer et general gaol delivery* in tutto lo stato.

5. I giudici delle corti superiori e inferiori non potranno dare ordini ai giurati in ciò che riguarda i punti di fatto, ma stabiliranno le prove e dichiareranno la legge.

6. I giudici delle corti superiori avranno il diritto in tutte le cause civili di rilasciare *writ of certiorari* per deviare una causa o un ordine, per evocare una causa da una corte inferiore ad una superiore, per un motivo sufficiente confortato da giuramento o da affermazione.

7. I giudici delle corti inferiori di legge avranno diritto di rilasciare *writ of certiorari* per deviare una causa o un ordine, per evocare una causa d' una giurisdizione inferiore alla loro corte, per un motivo sufficiente e confortato da giuramento o da affermazione.

8. Un giudice non potrà trattare una causa in cui le parti gli siano unite con vincoli d'affinità o di parentado, a meno che le parti vi acconsentano. Nel caso in cui tutti i giudici di una corte superiore fossero interessati al successo di una lite o alleati ad una delle parti, il governatore dovrà dare una commissione speciale a tre uomini versati nella conoscenza delle leggi per giudicare questa causa.

9. Tutti gli ordini e le procedure saranno fatti in nome dello stato di Tennessee, presteranno il giuramento e saranno firmati dai segretarii rispettivi. Le accuse saranno terminate: « contro la pace e la dignità dello stato ».

10. Ogni corte nominerà il suo cancelliere, che conserverà il suo uffizio finchè si condurrà bene.

11. Nessuna ammenda sarà imposta ad un cittadino dello stato per una somma eccedente cinquanta dollari, a meno che non sia stata tassata da un giurì de' suoi pari, che pronunzierà l'ammenda nell'atto di dichiarare il fatto, se pensa che l' ammenda debba eccedere i cinquanta dollari.

12. Vi avranno giudici di pace nominati da ciascun contado, non eccedenti i due per la compagnia di ciascun capitano, a meno che la compagnia non abbracci la città del contado, nel qual caso non ve ne avranno più di tre. Conserveranno la loro carica finchè si condurranno bene.

TITOLO VI.

Art. 1. Saranno nominati da ciascuna corte di contado un sceriffo, un coronario, un depositario e un numero sufficiente

di constabili, che conserveranno i loro uffizi per due anni. La corte nominerà pure un cancelliere e un collettore che conserveranno i loro uffizi finchè ben si condurranno. Il sceriffo e il coronario saranno commissionati dal governo.

2. Sarà nominato un tesoriere o più per lo stato, che rimarranno in carica due anni.

3. La nomina dei funzionarii che non è altramente determinata dalla costituzione, apparterrà alla legislatura.

TITOLO VII.

Art. 1. I capitani, gli uffiziali subalterni e non commissionati, saranno eletti dai cittadini che soggiacciono al servizio militare nei loro contadi rispettivi.

2. Tutti gli uffiziali di stato maggiore della milizia saranno eletti dai loro concittadini soggetti al servizio militare nei loro rispettivi contadi.

3. I brigadieri generali saranno eletti dagli uffiziali di stato maggiore delle loro brigate rispettive.

4. I maggiori generali saranno eletti dai brigadieri e dagli uffiziali di stato maggiore delle loro divisioni rispettive.

5. Il governatore nominerà l'aiutante generale: i maggiori generali nomineranno i loro aiutanti: i brigadieri generali, i loro brigadieri maggiori: e gli uffiziali comandanti i reggimenti, i loro aiutanti e quartiermastri.

6. I capitani e uffiziali subalterni di cavalleria saranno nominati dalle truppe arruolate nelle loro compagnie rispettive, e gli uffiziali di stato maggiore dei distretti saranno nominati dai detti capitani ed uffiziali subalterni. Se qualche nuovo contado è stabilito, gli uffiziali di stato maggiore nomineranno il capitano e gli altri uffiziali pro tempore, fino a che la compagnia sia compiuta: a quell'epoca, l'elezione dei capitani e degli uffiziali subalterni avrà luogo nel modo sopra detto.

7. La legislatura emanerà leggi che esimeranno i cittadini appartenenti ad una setta o religione i cui principii sono conosciuti come opposti al porto d'armi, d'assistere alle rassegne generali o particolari.

TITOLO VIII.

Art. 1. Siccome i ministri del vangelo sono, per la loro professione medesima, consacrati a Dio e alla cura delle anime, e non debbono quindi essere sviati dai grandi doveri che loro incumbono, nessun ministro del vangelo o sacerdote d'una denominazione qualunque sarà eleggibile ad una delle camere legislative.

2. Chiunque nega l'esistenza di Dio o uno stato futuro di pene o di ricompense, non potrà occupare alcun uffizio del dipartimento civile dello stato.

TITOLO IX.

Art. 1. Chiunque sarà eletto o nominato a qualche uffizio di confidenza o di lucro, dovrà, prima d'entrare in esercizio, prestar giuramento di sostenere la costituzione dello stato e il giuramento dell'uffizio.

2. Ciascun membro del senato e della camera dei rappresentanti dovrà, prima di prender parte agli affari, prestare il giuramento o l'affermazione di sostenere la costituzione dello stato.

« Io N. giuro solennemente (o affermo) che come membro di questa assemblea generale voterò in tutte le nomine senza favore, affezione, parzialità o pregiudizio, e non proporrò o non consentirò alcun bill, voto o risoluzione che mi sembri pregiudicievole al popolo, e non consentirò ad alcuna cosa che abbia una tendenza a ledere o diminuire i suoi diritti e privilegi, quali sono dichiarati dalla costituzione dello stato ».

3. Qualunque elettore riceverà un dono o ricompensa pel suo voto in alimenti, bevande, danaro o altramente, subirà la pena che verrà imposta dalla legge: e chiunque direttamente o indirettamente darà, prometterà o procurerà qualche ricompensa per essere eletto, sarà dichiarato incapace per due anni di riempiere l'uffizio per cui sarà stato eletto e soggiacerà alle pene che la legislatura stabilirà ulteriormente.

4. Nessun nuovo contado sarà stabilito dall'assemblea generale, se debbe ridurre il contado o i contadi di cui sarà formato, a meno di 625 miglia quadrate Nessun nuovo contado sarà sta-

bilito se non abbia almeno questa estensione. Tutti i nuovi contadi, in quanto riguarda il diritto di suffragio o di rappresentanza, saranno considerati come una parte del contado o dei contadi di cui sono formati, sino a che si elevino ad una popolazione avente diritto di rappresentanza. Nessun bill passerà in legge per lo stabilimento d'un nuovo contado, se non sur una petizione diretta all'assemblea generale da duecento uomini liberi abitanti nei confini del nuovo contado da stabilire.

TITOLO X.

Art. 1. Knoxville sarà la sede del governo fino al 1802.

2. Tutte le leggi e ordinanze attualmente in vigore nel territorio, non incompatibili colla costituzione, continueranno ad essere in uso nello stato, finchè spirino, siano modificate o abrogate dalla legislatura.

3. Quando i due terzi dell'assemblea generale giudicheranno necessario di modificare o cambiare la costituzione, raccomanderanno agli elettori, alla prossima elezione dei membri dell'assemblea generale, di votare pro o contro una convenzione: e se paia che la maggioranza dei cittadini dello stato voti per una convenzione, l'assemblea generale dovrà, alla prossima sessione, convocare una convenzione, che sarà composta di altrettanti membri quanti ve n' hanno nell'assemblea e che saranno scelti nello stesso modo, negli stessi luoghi e dagli stessi elettori che avranno eletta l'assemblea generale. La convenzione si riunirà nei tre mesi che seguiranno l'elezione, onde rivedere, modificare o cambiare la costituzione.

4. La dichiarazione dei diritti è considerata come parte della costituzione dello stato e non sarà violata sotto alcun pretesto. Onde ovviare a tutte le trasgressioni degli alti poteri che noi delegammo, dichiariamo che quanto è convenuto nel bill dei diritti e qualunque altro diritto non vi sia espressamente delegato, è eccettuato dai poteri generali del governo e debbe rimanere per sempre intatto.

Fatto in convenzione, d'unanime consenso, a Knoxville, il sedici febbraio 1796, ventesimo dell' indipendenza degli Stati Uniti d'America.

COSTITUZIONE

DI KENTUCKY

TITOLO I.

Art. 1. Vi avranno tre poteri distinti nel governo di Kentucky e ciascuno dei tre sarà confidato ad un corpo di magistrati particolari, cioè: il legislativo ad uno, l'esecutivo ad un altro e il giudiziario ad un terzo.

2. Nessun cittadino nè corpo di cittadini addetto ad uno di questi dipartimenti potrà esercitare funzioni dipendenti da uno degli altri, fuori i casi determinati espressamente.

TITOLO II.

Art. 1. Il potere legislativo si divide in due rami: uno chiamato camera dei rappresentanti, l'altro senato. Entrambi formeranno l'assemblea generale dello stato di Kentucky.

2. I membri della camera dei rappresentanti vi sederanno un anno, a contare dal giorno dell'elezione, nè mai per un maggior tempo.

3. I rappresentanti saranno eletti ciascun anno il primo lunedì d'agosto: i presidenti delle elezioni potranno però prolungarle di tre giorni a richiesta di un candidato.

4. Nessuno potrà essere rappresentante, se all'epoca della sua elezione non sia cittadino degli Stati Uniti, non abbia ventiquattro anni, non abbia risieduto nello stato nei due anni anteriori all'elezione e nell'ultimo anno nel contado o nella città che lo ha eletto.

5. Le elezioni dei rappresentanti nei contadi che hanno dritto di essere rappresentati, si faranno nel luogo in cui siede il tribunale del contado o nei luoghi che l'assemblea legislativa potrà credere conveniente designare in tutti i contadi o in qualcuno: tuttavolta, quando la legislatura vedrà che una città contiene un numero di votanti determinato, la investirà del dritto d'avere i suoi rappresentanti particolari, finchè essa continuerà a contenere quel numero da stabilirsi dalla legge: in questo caso, non sarà fatta elezione nel contado nel quale si troverà la città stessa.

6. La rappresentanza sarà eguale ed uniforme e sarà sempre fissata e designata dal numero degli elettori dello stato. Ogni quattro anni, a partire dal 1803, sarà fatto un censimento di tutti i cittadini maschi sopra i ventun anno. Il modo del censimento verrà stabilito dalla legge. Il numero dei rappresentanti nei quattro anni d'intervallo da un censimento all'altro non potrà essere minore di cinquantotto nè maggiore di cento: questo numero sarà compartito pei quattro seguenti anni, sopra un calcolo il più approssimativo possibile, fra i contadi e le città, in proporzione del numero dei rispettivi elettori. Nel caso in cui un contado non abbia abbastanza elettori per dargli il diritto di nominare un rappresentante, che il numero sufficiente non possa esservi compiuto da un eccedente dei contadi vicini e che il contado non possa aver quindi un rappresentante da sè, la legge potrà riunire a questo contado uno o più altri, perchè possano insieme farsi rappresentare. Se avviene che due o più contadi vicini presentino un eccedente d'elettori che, si presi a parte che riuniti, eguaglino o sorpassino il numero legale, sarà nominato un altro rappresentante da questo eccedente medesimo.

7. La camera dei rappresentanti nomina il suo presidente e gli altri suoi uffiziali.

8. In ogni elezione di rappresentanti, qualunque cittadino

libero e maschio (eccettuansi i negri, i mulatti e gl' indiani) che avrà ventun anno, avrà risieduto due anni nello stato o almeno l'anno anteriore nel contado o nella città in cui si presenterà per votare, godrà del diritto di elettore. Nessuno potrà votare che nel contado o nella città in cui risiederà attualmente all'epoca dell' elezione, salvi i casi previsti qui sotto. Fuori il caso di alto tradimento, di delitto capitale, d'attentato alla sicurezza pubblica, un elettore non potrà essere arrestato durante l'esercizio delle sue funzioni, sì andando che tornando.

9. I membri del senato saranno eletti per quattro anni: quando saranno radunati, avranno il diritto di nominare ciascun anno i loro uffiziali.

10. Alla prima sessione dell'assemblea generale, dopo la promulgazione della presente costituzione, i senatori saranno divisi il più egualmente possibile col mezzo della sorte in quattro classi. Quelli della prima cesseranno le loro funzioni col primo anno; quelli della seconda, col secondo: quelli della terza, col terzo: e quelli della quarta col quarto, cosicchè il senato si rinnovi ogni quattro anni e si stabilisca un ordine periodico e costante di rinnovamento.

11. Il senato si comporrà di ventiquattro membri almeno. Questo numero s'accrescerà d'uno per ogni tre membri aggiunti alla camera dei rappresentanti al di sopra di cinquantotto.

12. Saranno tratto tratto stabiliti dalla legge altrettanti distretti senatoriali quanti senatori v'avranno in esercizio. Questi stabilimenti saranno fatti in modo da contenere per quanto è possibile un numero eguale d'uomini liberi sopra i ventun anno, senza che un contado possa essere diviso nè formare più d' un distretto: quando sarà necessario, due o più contadi si riuniranno in un distretto.

13. Ciascun membro supplementario, entrando in senato, sarà addetto dalla sorte ad una delle quattro classi, in modo da mantenere l'eguaglianza fra loro.

14. S'eleggerà un senatore per ciascun distretto dagli elettori stessi che nomineranno i rappresentanti, e ciascuna elezione si farà nel contado o nella città designata dalla legge.

15 Nessuno potrà essere senatore, se nel tempo dell'elezione

non è cittadino degli Stati Uniti, se non ha trent'anni, se non ha risieduto gli ultimi sei anni nello stato e il sesto nel contado che lo elegge.

16. La prima elezione dei senatori sarà generale e si farà in tutta l'estensione dello stato nel tempo stesso che quella dei rappresentanti. Lo stesso avverrà ogni anno per l'elezione dei membri chiamati a sostituire quelli che scadono.

17. L'assemblea generale si riunirà il primo lunedì di novembre di ciascun anno, a meno che la legge non accenni un altro giorno: ella terrà le sue sessioni nella capitale dello stato.

18. Ciascuna camera dell'assemblea generale non sarà in numero per deliberare che colla maggioranza dei membri: ma benchè in minoranza, potrà aggiornarsi da un giorno all'altro e sarà autorizzata dalla legge a costringere gli assenti a sedere, osservando le formalità e sotto le pene sottodescritte.

19. Ciascuna camera dell'assemblea generale esaminerà i suoi poteri, le elezioni e i processi verbali: la legge regolerà il modo di verificare un'elezione contestata.

20. Ciascuna camera compilerà il suo regolamento interno. Potrà punire la condotta sconveniente d'un membro ed anche escluderlo a maggioranza dei due terzi di voti, ma una volta sola per lo stesso motivo.

21. Ciascuna camera terrà e pubblicherà settimanalmente un giornale delle sue sedute, e i voti affermativi e negativi dei membri su ciascuna questione saranno inscritti sur un giornale a domanda di due membri.

22. Nè l'una nè l'altra camera potrà, senza il consenso dell'altra, aggiornarsi a più di tre giorni, nè trasportarsi in un altro luogo dalla sua sede.

23. I membri dell'assemblea generale in totalità riceveranno un'indennità pel loro servizio, che sarà d'un dollaro e mezzo per giorno, durante l'esercizio delle loro funzioni, andata e ritorno. L'indennità potrà essere esercitata o diminuita da una legge, ma il cambiamento non potrà applicarsi alla sessione che lo fece.

24. I membri dell'assemblea non potranno essere arrestati, fuorchè per tradimento, fellonia o attentato contro la quiete

pubblica, durante l'esercizio delle loro funzioni, andata e ritorno, nè potranno essere processati altrove che nelle camere a motivo dei discorsi tenutivi e delle discussioni cui presero parte.

25. Un senatore o un rappresentante non potrà nel tempo per cui fu eletto, nè nell'anno seguente, essere promosso ad alcun uffizio stipendiato, creato, o i cui emolumenti saranno stati accresciuti nel tempo in cui il senatore o il rappresentante erano in funzioni, a meno che non trattisi d'uffizi o stipendi di nomina del popolo.

26. Qualunque ecclesiastico, prete o incaricato dell'istruzione religiosa, chiunque occuperà un impiego lucrativo nello stato, non sarà eleggibile all'assemblea generale, eccettuati i procuratori. I giudici di pace e delle corti di *quarter session* non saranno eleggibili finchè avranno qualche indennità pei loro servizi: come anche i procuratori dello stato che ricevono stipendio dal tesoro pubblico, non saranno eleggibili.

27. Chiunque sarà stato ricevitore di tasse per lo stato, o assessore, o delegato d'un ricevitore, non sarà eleggibile se non quando avrà ottenuto una quietanza per l'ammontare della sua sessione e per tutti i danari pubblici di cui è risponsabile.

28. Nessun progetto acquisterà forza di legge se non dopo essere stato letto tre giorni differenti in ciascuna camera dell'assemblea generale ed esservi stato adottato dopo una libera discussione: tuttavolta, in caso d'urgenza, i quattro decimi della camera incaricata dalla legge basteranno per dispensare da questa formalità.

29. Tutti i progetti di legge relativi alla riscossione delle imposte saranno di spettanza della camera dei rappresentanti: il senato potrà tuttavolta proporre ammendamenti, come in qualunque altra materia, senza poter introdurre con questo mezzo nella discussione alcun oggetto estraneo alla levata delle tasse.

30. L'assemblea generale determinerà con una legge da chi e in che modo emaneranno i decreti ordinanti le elezioni ai posti vacanti in ciascuna camera.

TITOLO III.

Dell' esercizio del potere esecutivo.

Art. 1. L'esercizio sovrano del potere esecutivo sarà affidato alle mani d'un magistrato supremo, che avrà il titolo di governatore dello stato di Kentucky.

2. Il governatore sarà eletto per quattro anni da tutti i cittadini elettori, nel tempo e luogo in cui si fanno le elezioni dei rappresentanti. L'elezione si farà a pluralità di voti: nel caso in cui due o più candidati riunissero lo stesso numero di voti, l'elezione sarà decisa dalla sorte secondo il modo stabilito dalla legge.

3. Il governatore non potrà essere rieletto che sette anni dopo spirate le sue funzioni.

4. Dovrà avere almeno trentacinque anni, essere cittadino degli Stati Uniti e aver risieduto nello stato almeno i sei anni anteriori alla sua elezione.

5. Entrerà in funzione il quarto martedì dopo il cominciamento dell'elezione generale in cui sarà stato nominato e non uscirà che quattro settimane dopo l'elezione del suo successore, quando questo avrà prestato il giuramento e preso gli impegni prescritti dalla presente costituzione.

6. Sono esclusi dalla carica di governatore i membri del congresso, le persone esercenti un impiego qualunque negli Stati Uniti e i ministri di tutti i culti religiosi.

7. Il governatore comanderà in capo l'esercito, la flotta e la milizia dello stato, fuorchè quando questi corpi saranno chiamati al servizio degli Stati Uniti: egli non comanderà mai in persona in tempo di guerra, a meno che non abbia ricevuta una espressa permissione dall'assemblea generale.

8. Il governatore riceverà all'epoca fissa appannaggi che non potranno nè accrescersi nè diminuirsi nella durata della sua carica.

9. Nominerà, coll'avviso e col consenso del senato, a tutti gli uffizi creati dalla presente costituzione e a quelli che non furono preveduti e che saranno stabiliti ulteriormente dalla legge:

tuttavolta, nessuno potrà essere nominato ad un impiego qualunque in un contado di cui non sarà cittadino e abitante da un anno almeno prima della nomina, quando il contado sarà da un anno stabilito: se no, dovrà essere cittadino del contado o dei contadi onde sarà formato il nuovo. Le corti rispettive di ciascun contado avranno la nomina dei loro inspettori, ricevitori, deputati, intendenti di strade, commissarii e di tutti gli altri impieghi subalterni, la cui giurisdizione non si estenderà al di là dei limiti del contado.

10. Il governatore potrà nominare agli impieghi vacanti durante il non esercizio del senato: ma gli atti amministrativi da lui fatti in questa qualità non avranno effetto che fino al termine della sessione seguente.

11. Potrà condonare le pene e ammende, accordare dilazioni e grazie, fuorchè in accuse di delitto di stato. In questo caso potrà solo sospendere il giudizio fino al termine seguente della sessione dell'assemblea, cui spetta il dritto di grazia.

12. Dovrà esigere dai varii uffiziali addetti all'amministrazione del potere esecutivo, relazioni sull'oggetto delle funzioni rispettive.

13. Sommetterà a quando a quando all'assemblea generale la situazione dello stato e solleciterà le misure da prendere all'uopo.

14. Nelle occasioni straordinarie dovrà convocare l'assemblea generale alla sede del governo o altrove, se la capitale, dopo l'ultimo aggiornamento dell'assemblea, sia divenuta esposta al nemico o a qualche contagio: in caso di dissenso fra le due camere sull'aggiornamento, egli stabilirà l'intervallo che non potrà mai eccedere i quattro mesi.

15. Provvederà alla piena e intiera esecuzione delle leggi.

16. Un sotto governatore sarà eletto nel modo stesso, nello stasso tempo e colle stesse prerogative che il governatore. Gli elettori votando pel governatore e pel sotto governatore, dovranno votare separatamente e in modo distinto.

17. Il sotto governatore, pel fatto solo della sua nomina, diverrà presidente del senato, avrà voce deliberativa in tutti i comitati, su tutte le materie, e avrà voto preponderante in caso di parità nel senato.

18. In caso d'impedimento del governatore per motivo di sospensione, morte, abdicazione od assenza, il sotto governatore eserciterà tutta la sua potenza ed autorità, fino che sia nominato un successore, o fino al ritorno o al reingresso agli affari del governatore assente o sospeso.

19. Quando il sotto governatore sarà incaricato dell'amministrazione del governo, o sarà per un motivo qualunque incapace di presiedere il senato, i senatori nomineranno un presidente nel loro seno: e se nella vacanza della carica di governatore il sotto governatore viene sospeso, abdica, muore o si assenta, il presidente del senato sarà chiamato al governo.

20. Finchè il sotto governatore agirà come presidente del senato, riceverà in premio de' suoi servigi un' indennità eguale a quella del presidente della camera dei rappresentanti, e non oltre: e finchè sarà incaricato del governo come governatore, riceverà la stessa indennità che riceverebbe il governatore esercente la sua carica.

21. Il presidente temporario del senato che sarà incaricato del governo, godrà egualmente in tutto questo tempo dell'onorario che avrebbe goduto il governatore.

22. Se il sotto governatore chiamato all' amministrazione del governo si dimette, muore o s'assenta nell'intervallo delle sessioni dell'assemblea generale, il segretario dovrà convocare il senato per la scelta di un presidente.

23. Un procuratore generale ed altri procuratori dello stato, nel numero che sarà necessario, saranno scelti e i loro doveri saranno determinati dalla legge. I procuratori dello stato pei varii contadi saranno scelti dalle corti rispettive aventi giurisdizione nel contado.

24. Sarà nominato un segretario per lo stesso tempo che il governatore sarà stato eletto, a condizione che eserciti convenientemente il suo uffizio. Egli terrà un registro autentico di tutti gli atti uffiziali e di tutte le misure del governo ch' egli certificherà: richiestone, dovrà presentare questo registro, tutte le carte, minute e documenti giustificativi, davanti ad una delle camere, e riempiere a tutti gli altri doveri che gli verranno imposti dalla legge.

25. Qualunque legge passata nelle due camere sarà presentata al governatore: s'egli l'approva, la firma: se non l'approva, la rimanda colle sue osservazioni alla camera in cui avrà avuto origine. Questa dovrà inscrivere le osservazioni in disteso sul suo giornale e passare ad un nuovo esame. Se dopo questo nuovo esame la maggioranza della camera decide che la legge debba passare, sarà rinviata all'altra camera, pure colle osservazioni, e questa la esaminerà alla sua volta: se anche questa approva a maggioranza, avrà forza di legge perfetta. Ma in questo caso, i voti della camera saranno espressi per sì e per no, e i nomi dei membri votanti pro e contro saranno inscritti rispettivamente sul giornale di ciascuna camera. Se un bill non è rimandato dal governatore in dieci giorni (non compresé le domeniche) a partire da quello in cui sarà stato presentato, avrà forza di legge come se fosse stato da lui firmato: a meno che l' assemblea generale non abbia col suo aggiornamento prevenuto il rinvio del bill: nel qual caso il bill avrà forza di legge se non è rimandato nei tre primi giorni della prossima seduta.

26. Qualunque ordine, risoluzione o voto a cui il concorso delle due camere è necessario, sarà presentato al governatore (fuorchè quando trattasi di aggiornamento delle camere), e prima d'avere effetto, bisognerà che sia approvato: se non lo è, debbe essere di nuovo sottomesso alle camere e adottato dalla maggioranza d'entrambe, conformemente alle regole e circoscrizioni prescritte relativamente ai bill.

27. Se le elezioni del governatore e del sotto governatore sono contestate, saranno giudicate da un comitato di membri scelti dalle due camere, organizzato e regolarizzato secondo che sarà stabilito dalla legge.

28. Tutti gli uomini liberi dello stato (fuori i negri, i mulatti e gl' indiani) saranno armati e disciplinati per la difesa comune. Quelli che avranno scrupoli di coscienza i quali li impediranno di portare le armi, non vi saranno punto costretti, ma pagheranno una indennità pel loro servizio personale.

29. Gli uffiziali comandanti dei varii reggimenti nomineranno le autorità del reggimento, i brigadieri generali e i maggiori

di brigata: i maggiori generali nomineranno i loro aiutanti maggiori, i capitani e gli uffiziali non commissionati della compagnia.

30. La maggioranza degli uffiziali di stato maggiore e dei capitani di ciascun reggimento commissionati dal governatore, nomineranno gli uffiziali commissionati in ciascuna compagnia: nessuna nomina sarà fatta se non v'abbiano almeno presenti due uffiziali di stato maggiore. E quando due o più persone avranno ottenuto un numero eguale di voti, l'uffiziale di stato maggiore presente più elevato di grado deciderà la nomina.

31. I sceriffi saranno nominati nel modo seguente: quando la durata delle funzioni d'un sceriffo per un contado sarà vicina a spirare, la corte del contado, a maggioranza di tutti i giudici presenti, nei mesi di settembre, ottobre o novembre, secondo che precederà il mese del termine delle funzioni, dovrà raccomandare al governatore due persone, giudici della corte del contado, per riempiere l'uffizio di sceriffi, osservando in questa presentazione l'anzianità dei giudici e un ordine di rotazione regolare. Una delle persone così raccomandate sarà commissionata dal governatore e starà in uffizio due anni, se si comporti convenientemente in questo tempo, e fino a che sia nominato un successore. Se la corte del contado trascura di fare questa presentazione nei mesi suddetti, il governatore nominerà e commissionerà coll'avviso e col consenso del senato una persona atta a coprire quell'impiego.

TITOLO IV.

Del dipartimento giudiziario.

Art. 1. Il potere giudiziario di questo stato, tanto per le materie di diritto, quanto per quelle d'equità, sarà delegato ad una corte suprema sotto il titolo di corte degli appelli, e ad un certo numero di corti inferiori, secondo che l'assemblea generale crederà doverne stabilire a quando a quando.

2. La corte degli appelli, fuori i casi preveduti dalla costituzione, non avrà che la giurisdizione d'appello che si estenderà a tutto lo stato, salve le restrizioni e i regolamenti non contrarii

alla presente costituzione che potranno essere successivamente stabiliti dalla legge.

3. I giudici, sì della corte suprema che delle inferiori, conserveranno i loro uffizi finchè bene li eserciteranno, ma il governatore potrà destituirli sur un indirizzo dei due terzi di ciascuna camera, per una causa ragionevole, che non fosse però un motivo d'accusa. Tuttavolta, la causa per cui una tale destituzione sarà provocata, dovrà essere inscritta in disteso nell' indirizzo delle due camere e nel giornale di ciascuna. I giudici riceveranno pei loro servizi una giusta indennità stabilita dalla legge.

4. I giudici saranno, per la natura stessa del loro uffizio, i conservatori della pace in tutto lo stato. Gli atti saranno intitolati: « Lo stato di Kentucky »: tutti i processi saranno fatti in nome e per autorità dello stato di Kentucky, e saranno diretti contro gli attentati alla sua tranquillità e alla sua dignità.

5. In ciascun contado attuale e in quelli che saranno eretti in appresso, sarà stabilita una corte di contado.

6. Un numero sufficiente di giudici di pace sarà stabilito in ciascun contado: essi conserveranno le loro funzioni finchè le eserciteranno bene: ma potranno essere destituiti per cattiva condotta, per un delitto infamante e sur un indirizzo dei due terzi di ciascuna camera. La causa o le cause per cui la destituzione sarà provocata, dovranno essere registrate in disteso nell'indirizzo delle camere e sul giornale di ciascuna di esse.

7. Il numero dei giudici di pace pei varii contadi attualmente stabiliti o per quelli che lo saranno in appresso dovrà essere tratto tratto determinato dalla legge.

8. Quando un intendente, coronario o giudice di pace dovrà essere stabilito in un contado, la corte del contado, unita alla maggioranza dei giudici di pace, presenterà al governatore due persone atte a coprire quell'impiego e il governatore ne sceglierà una.

Tuttavolta, se la corte del contado trascura per un anno di fare la presentazione dopo esserne stata richiesta dal governatore, questi nominerà egli stesso e commissionerà coll'avviso e col consenso del senato, una persona per coprire l'impiego.

9. Allo stabilimento d'un nuovo contado, un numero sufficiente di giudici di pace, uno sceriffo e un coronario saranno proposti al governatore dalla maggioranza dei membri della camera dei rappresentanti, pigliandoli nel distretto senatoriale o nei distretti senatoriali in cui trovasi il contado: e se alcuno dei proposti non piace al governatore o al senato, un'altra persona sarà immediatamente presentata in suo luogo.

10. Ciascuna corte si nomina un segretario che sarà inamovibile, fuori il caso di mala condotta. Nessuno potrà essere nominato segretario, anche a tempo, se non presenti alla corte che lo nomina un certificato della maggioranza dei giudici della corte d'appello, che attesti ch'egli fu esaminato davanti questa corte dal suo segretario e vi fu giudicato degno e capace di adempiere alle funzioni a cui è chiamato. Non potranno essere rivocati per causa di mala condotta che dalla corte d'appello, la quale giudicherà i punti di fatto e i punti di dritto. I due terzi almeno dei membri presenti dovranno concorrere al giudizio.

11. Tutte le commissioni si spediranno in nome e coll'autorità dello stato di Kentucky, saranno improntate del sigillo dello stato e firmate dal governatore.

12. Il tesoriere e i funzionarii incaricati del bollo dello stato saranno nominati ogni anno dai suffragi riuniti delle due camere dell'assemblea generale: nell'intervallo delle sessioni, il governatore potrà nominare a quello di questi impieghi che si renderà vacante.

TITOLO V.

Delle accuse.

Art. 1. La camera dei rappresentanti avrà sola il diritto di mettere in accusa.

2. Tutte le accuse saranno giudicate dal senato: i senatori riuniti a quest'uopo dovranno prestar giuramento: nessuno sarà condannato che dai due terzi almeno dei membri presenti.

3. Il governatore e tutti gli uffiziali civili potranno essere

messi in accusa per causa di malversazione nella loro carica: ma il giudizio si limiterà ad obbligare l'accusato di cessare dalle sue funzioni, interdirgli ogni dignità, carica, onore o benefizio nello stato. L'accusato però potrà essere tradotto in giustizia e condannato secondo la legge.

TITOLO VI.

Dispcsizioni generali.

Art. 1. Tutti i membri dell'assemblea generale, tutti gli uffiziali del potere esecutivo o giudiziario, saranno tenuti entrando in carica ad un giuramento o ad una promessa nei termini seguenti: giuro solennemente o prometto, secondo il caso, d'essere fedele e sommesso allo stato di Kentucky, finchè ne sarò cittadino, e di fare tutti i miei sforzi per riempiere fedelmente la carica di . . . . . nella forma prescritta dalla legge.

2. Sarà riguardato come traditore della patria verso lo stato chiunque avrà preso le armi contro di lui, si sarà unito a' suoi nemici o avrà loro prestato soccorso ed assistenza. Nessuno sarà convinto di tradimento che sulla deposizione uniforme di due testimonii o sulla sua propria confessione in piena corte.

3. Sarà escluso dalla carica di governatore, sotto governatore, senatore o rappresentante pel termine per cui sarà stato eletto, chiunque sarà convinto di avere con doni o promesse comprata la sua elezione.

4. Si faranno leggi per allontanare dalle cariche e togliere il dritto d'elettore a chiunque verrà convinto di essersi lasciato corrompere, di spergiuro, di falso o di qualunque altro capitale delitto. Il privilegio del dritto di votare piglierà norma dalle leggi sulle elezioni, che puniranno qualunque cittadino si lasci guadagnare dal potere, dal danaro, dalle trame o da qualunque altra illecita via.

5. Non uscirà mai danaro dal tesoro se non per soddisfare alle spese stabilite: nessuna spesa sarà stanziata pel mantenimento d'un esercito per più d'un anno e sarà pubblicato annualmente uno stato comparativo delle rendite e delle spese del tesoro pubblico.

6. L'assemblea generale determinerà con una legge, in qual modo e a qual tribunale si porteranno le contestazioni contro lo stato.

7. Le formole di promessa e di giuramento saranno regolate dalla coscienza di chi le farà: il giuramento sarà riguardato dall'assemblea generale come l'appello più solenne fatto alla divinità.

8. Tutte le leggi in vigore nello stato di Virginia il primo giorno 1792, che sono d'una natura generale e non si applicano specialmente alla Virginia, che non sono contraddittorie nè alla presente costituzione nè ai dettami della legislatura dello stato, avranno forza di legge finchè non saranno modificate o abrogate dall'assemblea generale.

9. Il trattato colla Virginia, salve le restrizioni che potranno esservi fatte nel modo prescritto dal trattato stesso, sarà riputato far parte della presente costituzione.

10. L'assemblea generale stabilirà sulla maniera con cui dovranno essere giudicate le liti rimesse dalle parti alla decisione d'arbitri scelti da essa.

11. Gli uffiziali civili le cui funzioni s'estenderanno a tutto lo stato, dovranno risiedere nello stato: gli altri, nel distretto, contado o città in cui sarà compresa la loro giurisdizione, e nel luogo designato dalla legge a loro sede. Gli uffiziali militari resteranno presso la divisione, la brigata, il reggimento, il battaglione o la compagnia a cui saranno addetti.

12. Il procuratore generale, gli altri procuratori dello stato che riceveranno dal tesoro pubblico stipendii annuali fissi, i giudici e i segretarii dei tribunali, i giudici di pace, gl'intendenti e tutti gli uffiziali militari commissionati saranno mantenuti nelle loro funzioni rispettive per tutto il tempo della loro buona condotta e dell'esistenza dell'amministrazione a cui servono, salvi i casi e le eccezioni espressi dalla presente costituzione.

13. L'assenza per gli affari dello stato o per quelli degli Stati Uniti non farà perdere il domicilio acquistato e non priverà del diritto di elettore e di eleggibile, nè del diritto di nomina agli impieghi pubblici, salve le eccezioni contenute nella costituzione.

14. L'assemblea generale regolerà con una legge in quali casi una deduzione sarà fatta sugli stipendii degli uffiziali pubblici per negligenza nell'esercizio delle loro funzioni.

15. I processi verbali delle elezioni di governatore, sotto governatore e membri dell'assemblea generale, saranno diretti al segretario in carica.

16. In tutte le elezioni fatte dal popolo, dal senato o dalla camera dei rappresentanti, congiuntamente o separatamente, i voti saranno dati pubblicamente e personalmente a viva voce.

17. Nessun membro del congresso e nessuno che occupi od eserciti una carica di fiducia o stipendiata negli Stati Uniti o in uno di essi o in uno stato straniero, sarà eleggibile all'assemblea generale e potrà occupare od esercitare una carica di fiducia o stipendiata nello stato.

18. L'assemblea generale determinerà con una legge come le persone, che sono ora e saranno in appresso cauzioni di pubblici uffiziali, saranno rilevate o scaricate dal loro peso.

TITOLO VII.

Degli schiavi.

Art. 1. L'assemblea generale non avrà il diritto di emanare una legge per l'emancipazione degli schiavi senza il consenso dei proprietarii o senza pagare a questi proprietarii avvertiti di tale emancipazione un'indennità in danaro per gli schiavi emancipati. Essa non avrà il potere d'impedire alle persone che emigreranno in questo stato, di condurre con sè persone schiave secondo le leggi d'uno degli Stati Uniti: almeno per quanto le persone della stessa età e natura rimarranno schiave secondo la legge di questo stato. Potrà però far leggi per concedere ai proprietarii degli schiavi di emanciparli, salvi i dritti dei creditori, e pigliando le misure perchè questi schiavi affrancati non vengano a carico di qualcuno dei contadi dello stato. Avrà il pieno potere d'impedire che gli schiavi siano venduti nello stato come una merce, e che schiavi importati in uno degli Stati Uniti da terre straniere dopo il primo gennaio 1789 o che lo

saranno in appresso, siano venduti in questo stato. L'assemblea generale avrà pieno potere per emanare le leggi necessarie onde obbligare i proprietarii di schiavi a trattarli con umanità, a provvedere ai loro bisogni e vestirli, e ad astenersi da ogni punizione che attentasse alla vita degli schiavi o ad uno dei loro membri: e in caso di rifiuto o di negligenza per parte dei padroni di obbedire a queste leggi, si venderanno gli schiavi e se ne darà ai padroni il prezzo.

2. Nei processi contro gli schiavi per tradimento, l'inchiesta d'un gran giurì non sarà necessaria, ma l'andamento di questi processi sarà regolato da una legge, senza che però l'assemblea generale possa privare gli schiavi d'essere giudicati imparzialmente da un piccolo giurì.

TITOLO VIII.

Art. 1. La sede del governo continuerà ad essere nella città di Francfort, fino a che non sia cambiata da una legge. Tuttavolta, questa legge non potrà essere fatta che col consenso dei due terzi dei membri eletti di ciascuna camera.

TITOLO IX.

Revisione della costituzione.

Art. 1. Quando l'esperienza proverà la necessità di modificare la costituzione e la maggioranza dei membri eletti in ciascuna camera dell'assemblea generale avrà, nei venti primi giorni dell'assemblea annuale, messa fuori una legge specificante le modificazioni che si vogliono fare, onde prendere l'avviso del popolo dello stato sulla necessità e convenienza di radunare una convenzione, i varii sceriffi e gli altri relatori, all'ultima elezione generale che avrà luogo, apriranno uno scrutinio e indirizzeranno al segretario in funzione la lista dei nomi di tutti coloro che, aventi qualità per eleggere i rappresentanti, avranno votato per la convocazione della convenzione: e se da ciò sembra che la maggioranza dei cittadini dello stato aventi diritto di suffragio

sia d'avviso per una convenzione, l'assemblea generale deciderà che un eguale scrutinio sarà aperto l'anno seguente. Se anche in questo secondo scrutinio la maggioranza dei cittadini aventi diritto di suffragio vota per la convenzione, l'assemblea generale dovrà nella sua prossima sessione convocare una convenzione composta dello stesso numero di membri che la camera dei rappresentanti, eletti nel modo medesimo, nella medesima proporzione, nei medesimi luoghi e nel medesimo tempo che i rappresentanti e dai medesimi cittadini aventi diritto di suffragio: questa convenzione dovrà radunarsi tre mesi dopo l'elezione per confermare, modificare o cambiare la costituzione. Ma se al contrario risulta dal voto di un anno che la maggioranza degli elettori non ha votato per una convenzione, essa non sarà convocata.

Appendice.

Per ovviare alle difficoltà che potrebbero nascere dalle modificazioni ed emendamenti fatti alla costituzione dello stato e per mettere l'ultima mano ai nostri lavori, noi dichiariamo e ordiniamo inoltre:

Art. 1. Che tutte le leggi in vigore nello stato, all'istante in cui si faranno queste modificazioni o emendamenti, per quanto non saranno in opposizione con essi, e tutti i diritti, azioni, processi, pretese e convenzioni fra individui o fra corporazioni, sussisteranno per intiero, come se le modificazioni o gli emendamenti non avessero avuto luogo.

2. Che tutti gli uffiziali i quali ora coprono qualche carica dello stato, continueranno ad esercitare le loro funzioni rispettive nei termini sovraccennati, a meno che non sia altramente ordinato dalla presente costituzione.

3. Che i giuramenti imposti a ciascun uffiziale saranno ricevuti da un giudice di pace fino a che il potere legislativo abbia ordinato altramente.

4. L'assemblea generale che debbe riunirsi nel novembre prossimo distribuirà i rappresentanti e i senatori e dividerà lo stato in distretti senatoriali, conformemente alle sovraccennate

norme. L'assemblea piglierà a guida delle sue operazioni il censimento fatto quest' anno a termini della legge dai commissarii delle tasse, e le distribuzioni così fatte rimarranno invariabili fino al fine della sessione annuale dell' assemblea generale del 1803.

5. Onde non sopravvenga alcun inconveniente dal cambiamento recato dalla presente costituzione, all'epoca delle elezioni generali, è espressamente convenuto che la prima elezione del governatore, sotto governatore e membri dell'assemblea generale comincierà il primo martedì di maggio del 1800. I cittadini allora eletti rimarranno in carica pel termine prescritto ai varii uffizi e fino all'elezione generale che verrà dietro allo spirare di questo termine. I processi verbali dell'elezione del governatore e del sotto governatore, saranno nei quindici giorni dopo l'elezione trasmessi al segretario, che dovrà al più presto possibile esaminarli in presenza di due giudici almeno della corte d'appello o della corte del distretto, e dichiarare quali sono le persone elette e loro rimettere una nota officiale dell' elezione: se vi abbia parità di voti fra parecchie persone, i detti segretario e giudici dovranno determinare colla sorte il risultato definitivo dell'elezione.

6. La costituzione, a meno che non venga altramente ordinato, non sarà in vigore che al primo giugno 1800, alla quale epoca avrà il suo pieno e intiero effetto.

Fatto in convenzione a Francfort, il 17 agosto 1799 e il ventiquattresimo anno dell'indipendenza degli Stati Uniti.

COSTITUZIONE

DI OHIO

TITOLO I.

Art. 1. L'autorità legislativa di questo stato sarà affidata ad un'assemblea generale, che si comporrà d'un senato e d'una camera de' rappresentanti, ambi eletti dal popolo.

2. In un anno dopo la prima assemblea e in ciascun periodo seguente di quattro anni, sarà fatto un censimento di tutti gli abitanti bianchi e maschi al disopra di ventun anno, nel modo che sarà stabilito dalla legge. Il numero dei rappresentanti sarà a ciascun periodo di censimento stabilito dalla legislatura, proporzionalmente per ciascun contado al numero degli abitanti maschi e bianchi oltre l'anno ventunesimo. Questo numero non sarà mai minore di ventiquattro nè maggiore di trentasei, fino a che il numero degli abitanti maschi e bianchi oltre ai ventun anno non si elevi a ventidue mila, dopo il quale avvenimento il numero dei rappresentanti non potrà essere minore di trentasei nè maggiore di settantadue.

3. I rappresentanti saranno eletti annualmente dai cittadini di ciascun contado rispettivamente, il secondo martedì d'ottobre.

4. Nessun potrà essere eletto rappresentante se non abbia

venticinque anni, non sia cittadino degli Stati Uniti e abitante dello stato. Egli dovrà parimente aver risieduto nei limiti del contado in cui sarà eletto, durante l'anno immediatamente anteriore alla sua elezione, a meno che non sia stato assente per gli affari pubblici degli Stati Uniti o di questo stato: egli dovrà inoltre pagare una tassa di stato o di contado.

5. I senatori saranno scelti ogni due anni dai cittadini aventi diritto di voto pei rappresentanti, e dopo la loro riunione in conseguenza della prima elezione: essi saranno spartiti dalla sorte fra i varii contadi o distretti, per quanto è possibile, in due classi. I posti di senatori della prima classe vacheranno allo spirare del primo anno e quelli della seconda allo spirare del secondo: attalchè una metà, per quanto è possibile, sia scelta annualmente in appresso.

6. Il numero dei senatori sarà, all'epoca dei censimenti surriferiti, fissato dalla legislatura e distribuito proporzionalmente tra i varii contadi o distretti che saranno formati dalla legge, dietro il numero degli abitanti bianchi e maschi di ventun anno: non sarà mai meno del terzo e più della metà del numero dei rappresentanti.

7. Nessuno potrà essere senatore se non abbia trent' anni e non sia cittadino degli Stati Uniti, non abbia risieduto nel contado o distretto nei due anni immediatamente anteriori all'elezione, a meno che non sia stato assente per gli affari pubblici degli Stati Uniti o di questo stato: dovrà inoltre aver pagato una tassa di stato o di contado.

8. Quando il senato e la camera dei rappresentanti saranno radunati, sceglieranno ciascuno un presidente e gli altri uffiziali. Saranno giudici della validità dei loro membri e s'aggiorneranno. I due terzi di ciascuna camera formeranno un *quorum* che potrà occuparsi degli affari: ma un numero minore potrà pronunziare l'aggiornamento da un giorno all'altro e chiamare alle sedute i membri assenti.

9. Ciascuna camera pubblicherà una raccolta dei processi verbali delle sue sedute. Le opinioni dei varii membri pro e contro una quistione potranno sulla domanda di due membri essere registrate nel processo verbale.

10. Due membri d'una camera potranno formare opposizione e protestare contro qualunque atto o decisione che loro sembrerà contraria al ben pubblico o individuale: i motivi di queste opposizioni saranno registrati nei processi verbali.

11. Ciascuna camera farà il suo regolamento, punirà i suoi membri per disordine e cattiva condotta e potrà col consenso dei due terzi de' suoi membri escluderne uno, non mai due volte però per lo stesso motivo: avrà inoltre tutti i poteri essenziali al potere legislativo di uno stato libero e indipendente.

12. Quando vacheranno posti in una delle due camere, il governatore o chi ne farà le veci rilascierà ordini d'elezione per nominare ai posti suddetti.

13. I senatori e i rappresentanti non potranno, fuori il caso di tradimento, delitto di stato o attentato contro la pubblica quiete, essere messi in arresto, nè durante la sessione dell'assemblea generale, nè andando, nè tornando: non potranno essere molestati pei discorsi o discussioni d'una camera.

14. Ciascuna camera può, durante la sua sessione, punire di carcere chiunque, non facendo parte nè dell'una nè dell'altra, si rende reo d'offesa verso di loro con irriverenza duranti le loro sedute: questi imprigionamenti non potranno eccedere però le ventiquattro ore per uno stesso delitto.

15. Le porte di ciascuna camera sono aperte e pubbliche le sedute, fuorchè la camera creda dover deliberare in segreto. Ma nè l'una nè l'altra camera potrà, senza il consenso della seconda, aggiornare le sue sedute a più di due giorni o cambiare il luogo in cui entrambe siedono ordinariamente.

16. I bill possono emanare dall'una e dall'altra camera, ma non possono essere cambiati, emendati o respinti dall'altra.

17. Qualunque bill sarà letto a tre diversi giorni in ciascuna camera, fuorchè quando in caso d'urgenza i tre quarti dei membri della camera in cui il bill è deliberato, giudicassero conveniente il prescinderne: qualunque bill passato in una delle camere sarà firmato dai presidenti d'entrambe.

18. La formola delle leggi dello stato sarà: « Ordinato dall'assemblea dello stato di Ohio ».

19. La legislatura di questo stato non potrà concedere ai fun-

zionari fino al 1808 stipendi annuali maggiori dei seguenti: il governatore, mille dollari: i giudici della corte suprema, mille dollari: i presidenti delle corti di liti comuni, ottocento: il segretario di stato, cinquecento: l'auditore dei conti pubblici, settecentocinquanta: il tesoriere, quattrocentocinquanta: i membri della legislatura non riceveranno che due dollari al giorno durante le sessioni e due per ogni venticinque miglia che saranno costretti di percorrere per recarvisi o ritornarne.

20. Nessun senatore o rappresentante potrà durante il suo potere legislativo essere nominato nello stato ad alcun impiego civile che fosse stato creato o i cui emolumenti fossero stati accresciuti in questo frattempo.

21. Non potrà essere tratta alcuna somma dal tesoro nazionale, se non in forza delle designazioni fatte dalla legge.

22. Uno stato esatto delle rendite e spese pubbliche sarà annesso alle leggi e pubblicato con esse annualmente.

23. La camera dei rappresentanti avrà sola il diritto di accusare, ma per costituire l'accusa sarà necessaria una maggioranza di tutti i membri. Qualunque accusa sarà giudicata dal senato: e i suoi membri, quando sederanno a quest'uopo, giureranno di render giustizia conformemente alle leggi e alla propria coscienza. Nessuno potrà essere condannato senza il consenso dei voti dei due terzi dei senatori.

24. Il governatore e tutti gli altri funzionari civili dello stato possono essere accusati per delitti commessi nella sfera dei loro doveri: ma il giudizio in tali accuse non potrà portare alcuna altra pena che la privazione dell'uffizio, e la dichiarazione che l'individuo è indegno di qualunque altra funzione onoraria o lucrativa nello stato. L'accusato, o condannato o assolto, potrà essere processato, giudicato e punito secondo le leggi del paese.

25. La prima sessione dell'assemblea generale avrà luogo il primo martedì del prossimo maggio. In appresso l'assemblea generale si formerà il primo lunedì di dicembre di ciascun anno e a nessun'altra epoca, a meno che non sia ordinato altramente dalla legge e dalla costituzione.

26. I membri di un corpo giudiziario, segretario di stato, procuratore generale, cancelliere, segretario degli archivi, sceriffo

o ricevitore, membri dell'una delle due camere del congresso o altri occupanti un impiego lucrativo, sì negli Stati Uniti che nello stato, non saranno eleggibili e non potranno sedere all'assemblea generale. Le cariche della milizia e delle giustizie di pace non sono riguardate come impieghi lucrativi.

27. Nessuno sarà chiamato ad un uffizio pubblico in uno dei contadi, se non vi ha abitato l'anno anteriore alla sua nomina, nel caso in cui il contado fu eretto anteriormente. Se non fu eretto che dopo, dovrà aver abitato lo stesso tempo in uno dei contadi i cui territorii concorsero alla formazione del nuovo.

Chiunque fu o sarà ricevitore o detentore del pubblico denaro, non potrà sedere in una delle camere dell'assemblea generale, fino a che non abbia reso conto e versato nel tesoro tutte le somme di cui può essere risponsabile.

TITOLO II.

Art. 1. Il potere esecutivo supremo è affidato ad un governatore.

2. Il governatore sarà scelto dagli elettori dei membri dell'assemblea generale, il secondo martedì d'ottobre, nello stesso modo e luogo ch'essi voteranno pei rappresentanti. I processi verbali delle elezioni del governatore saranno sigillati e trasmessi alla sede del governo da coloro che diressero l'elezione, e indirizzati al presidente del senato che li aprirà e pubblicherà in presenza d'una maggioranza dei membri di ciascuna camera. Chi avrà più voti sarà governatore: ma se due o più individui n'ebbero un numero eguale, la nomina del governatore sarà decisa dalla ballottazione nell'assemblea generale. Le elezioni contestate saranno determinate dalle due camere dell'assemblea generale, secondo il modo stabilito dalla legge.

3. Il primo governatore occuperà questa carica fino al primo lunedì di dicembre 1805, e fino a che un altro non sia stato eletto e posto in uffizio. Le funzioni di governatore dureranno due anni, dopo i quali potrà essere rieletto, osservando nullameno che su otto anni egli non può stare in funzione che sei. Egli debbe avere trent'anni almeno, essere cittadino degli Stati Uniti da dodici anni e aver abitato nello stato quattro anni prima della sua ultima elezione.

4. Presenterà tratto tratto all'assemblea generale il quadro della situazione dello stato e chiamerà la sua attenzione sulle misure che crederà più utili al ben pubblico.

5. Avrà il potere di soprassedere all'esecuzione e far grazia, fuori il caso di accusa nel seno delle camere.

6. Il governatore riceverà ad epoche fisse una ricompensa pei suoi servigi, che non potrà essere nè cresciuta nè diminuita pel tempo per cui sarà eletto.

7. Può chiedere relazioni dagli uffiziali del potere esecutivo su tutto ciò che riguarda i loro rispettivi uffizi: veglierà a che le leggi siano fedelmente osservate.

8. Quando un funzionario il cui titolo emana, in virtù della costituzione, dall'assemblea generale, muore quand' essa non è formata, o il suo uffizio diviene vacante per un motivo qualunque, il governatore può riempierlo con una commissione che spira colla prossima sessione legislativa.

9. Nelle occasioni straordinarie, può convocare l'assemblea generale con un proclama, e appena sarà formata, le esporrà i motivi che a ciò lo indussero.

10. Sarà comandante in capo dell'esercito, della flotta e della milizia dello stato, quando non saranno chiamati al servizio degli Stati Uniti.

11. In caso di dissenso fra le camere sull'epoca dell'aggiornamento, egli avrà il potere di fissarla, purchè non oltrepassi la convocazione annuale della legislatura.

12. In caso di morte, d'accusa, dimissione o rivocazione del governatore, il presidente del senato eserciterà le sue veci fino che sia assolto se si trova sotto il peso d'un'accusa e debitamente sostituito in altri casi. Se il presidente del senato è accusato, morto, o rivocato, o dimissionario, o assente, il presidente della camera dei rappresentanti sarà investito di questo uffizio e ne eserciterà le funzioni fino a che un nuovo governatore venga eletto.

13. Nessun membro del congresso o chiunque tenente un uffizio qual sia dagli Stati Uniti o da questo stato, non potrà essere governatore.

14. Vi avrà un sigillo dello stato che sarà conservato dal

governatore e adoperato da lui officialmente: si chiamerà gran sigillo dello stato di Ohio.

15. Tutti gli atti pubblici saranno fatti in nome e per autorità dello stato di Ohio, improntati del suo sigillo, firmati dal governatore e controfirmati dal segretario.

16. Il segretario dello stato sarà eletto a scrutinio riunito delle due camere. Le sue funzioni dureranno tre anni, se la sua condotta sarà leale in questo intervallo. Terrà un registro degli atti officiali e delle operazioni del governatore, che depositerà quando ne sarà richiesto, non che tutte le carte e documenti relativi, sotto gli occhi di una delle due camere. Compierà a tutti gli altri doveri che gli sono prescritti dalla legge.

TITOLO III.

Art. 1. Il potere giudiziario dello stato consisterà in una corte suprema, corti di liti comuni per ciascun contado, giustizie di pace e quegli altri tribunali che la legislatura crederà utili in appresso.

2. La corte suprema si comporrà di tre giudici, di cui due basteranno per pronunziare. Giudicherà in prima ed ultima instanza, in materia civile e di cancelleria, e nei casi che saranno determinati dalla legge. È inteso che nulla potrà impedire l'assemblea generale d'aggiungere dopo cinque anni alla corte suprema un altro giudice, nel qual caso la corte dividerà lo stato in quattro distretti, in ciascuno dei quali due giudici potranno sedere.

3. Le corti delle liti comuni consisteranno in un presidente e giudici assessori. Lo stato sarà diviso dalla legge in tre distretti. Vi avrà in ciascun distretto un presidente delle corti che vi risiederà nella durata del suo uffizio. In ciascun contado sarà eletto un numero di giudici assessori nè più di tre nè meno di due, che vi risiederanno nella durata delle loro funzioni. Il presidente e i giudici nei loro contadi rispettivi formeranno in numero di tre una corte competente per le materie civili e di cancelleria nei casi prescritti dalla legge. Nulla potrà impedire la legislatura di accrescere il numero dei distretti e dei presidenti dopo un quinquennio.

4. I giudici della corte suprema e delle liti comuni avranno una giurisdizione criminale compiuta nei casi e nelle forme da stabilirsi dalla legge.

5. La corte delle liti comuni tratterà in ciascun contado delle materie di successione, amministrazione dei beni, tutela ed altri punti, come prescriverà la legge.

6. I giudici della corte delle liti comuni avranno nei loro contadi rispettivi la stessa estensione di potere che i giudici della corte suprema, per portar ordini di *certiorari* ai giudici di pace ed evocare nanti ad esse le loro procedure e vegliare a che giustizia sia fatta.

7. I giudici della corte suprema saranno, in virtù del loro uffizio, conservatori della pace in tutto lo stato. I presidenti delle corti delle liti comuni saranno pure conservatori della pace nei loro distretti rispettivi, e i giudici di queste stesse corti saranno conservatori della pace nei loro rispettivi contadi.

8. I giudici della corte suprema, i presidenti e assessori delle liti comuni saranno eletti a scrutinio delle due camere dell' assemblea generale, e le loro funzioni dureranno sette anni, se non abbiano in questo intervallo demeritato. I giudici della corte suprema e i presidenti delle altre corti riceveranno ad epoche fisse una giusta ricompensa dei loro servigi stabilita dalla legge, che non potrà essere diminuita o accresciuta duranti le loro funzioni. Non potranno ricevere alcun diritto o gratificazione nè tenere alcun altro uffizio onorevole o lucrativo nello stato o negli Stati Uniti.

9. Ciascuna corte sceglierà il suo segretario per sette anni. Nessuno potrà essere incaricato di queste funzioni se non *pro tempore*, a meno che non produca alla corte che lo ha scelto un certificato della corte suprema ch'essa lo giudica atto a compiere ai doveri della detta carica in qualunque corte dello stesso ordine che quella a cui si offre. Questi funzionarii saranno rivocabili per cattiva condotta a tutte le epoche e dalla sola autorità delle loro corti rispettive.

10. La corte suprema si terrà una volta l'anno in ciascun contado. Le corti delle liti comuni si terranno in ciascun contado nei tempi e luoghi stabiliti dalla legge.

11. Un numero sufficiente di giudici di pace sarà eletto dagli elettori legali dei varii contadi: essi rimarranno in carica tre anni. I loro poteri e i loro doveri saranno a quando a quando precisati dalla legge.

12. Il titolo di tutti gli atti di procedura sarà « Lo stato di Ohio ». Tutti i processi saranno fatti in nome e per autorità dello stato di Ohio: le accuse termineranno colla formola: « contro la pace e la dignità dello stato di Ohio ».

TITOLO IV.

Art. 1. Qualunque abitante maschio, bianco, oltre i ventun anno, avente risieduto nello stato durante l'anno che precedette l'ultima elezione, che ha pagato o deve pagare una tassa di stato o di contado, godrà del diritto di elettore. Nessuno potrà votare che nel contado o nel distretto in cui risiederà all'epoca dell'elezione.

2. Tutte le elezioni si faranno per via di scrutinio.

3. Gli elettori saranno in tutti i casi, eccettuato il tradimento, la fellonia o l'attentato contro la pace pubblica, al sicuro dall'arresto durante la loro presenza alle elezioni, andando o tornando.

4. La legislatura avrà pieno potere per impedire di eleggere o di essere eletto, a chiunque sia stato condannato per ladroneccio, spergiuro o qualunque altra azione infamante.

5. Non può esservi nulla in questo titolo che valga ad impedire a tutti gl'individui bianchi, maschi, sopra i ventun anno, costretti a lavorare sulle strade, nelle città o contadi rispettivi e che risiedettero un anno nello stato, di godere del diritto di suffragio.

TITOLO V.

Art. 1. I capitani e subalterni della milizia saranno eletti dagli individui soggetti a questo dovere militare, nella compagnia dei loro rispettivi distretti.

2. I maggiori saranno eletti dai capitani e subalterni del battaglione.

3. I colonnelli saranno eletti dai maggiori, capitani e subalterni del reggimento.

4. I brigadieri generali saranno eletti dagli uffiziali commissionati delle loro brigate rispettive.

5. I maggiori generali e mastri di quartieri generali saranno eletti a scrutinio delle due camere legislative.

6. Il governatore nominerà l'aiutante generale: i maggiori generali nomineranno i loro aiutanti di campo ed altri uffiziali di divisione: i brigadieri, i loro maggiori: i maggiori di brigata, i loro uffiziali di stato maggiore: i colonnelli nomineranno i loro aiutanti, quartiermastri ed altri uffiziali di stato maggiore del reggimento: i capitani e subalterni nomineranno i loro uffiziali non commissionati e così va dicendo.

7. I capitani e gli altri uffiziali inferiori d'artiglieria e di cavalleria saranno eletti dagli individui arruolati nei loro corpi rispettivi: i maggiori e i colonnelli saranno scelti nel modo da stabilirsi dalla legge: i colonnelli sceglieranno i loro uffiziali di stato maggiore: i capitani e subalterni, i loro uffiziali non commissionati.

TITOLO VI.

Art. 1. Saranno eletti in ciascun contado un sceriffo e un coronario dai cittadini che hanno dritto di votare pei membri dell'assemblea generale. Saranno eletti nei tempi e luoghi dell'elezione dei membri stessi. Le loro funzioni dureranno due anni, se non demeriteranno in questo intervallo. Continueranno a compierne i doveri fino all'elezione legale dei loro successori: è inteso che nessuno potrà esercitare le funzioni di sceriffo più di quattro anni sopra sei.

2. Il tesoriere di stato e l'auditore dei conti saranno nominati ogni tre anni a scrutinio riunito delle due camere legislative.

3. Tutti gli uffiziali municipali delle città e dei borghi saranno eletti annualmente dagli abitanti che vi sono legalmente qualificati per eleggere i membri dell'assemblea, nei tempi e luoghi che verranno determinati dalla legge.

4. La nomina a tutti gli impieghi civili che non è determinata dalla costituzione, sarà fatta come verrà determinato dalla legge.

TITOLO VII.

Art. 1. Chiunque sarà scelto o designato a qualche uffizio onorevole o lucrativo sotto l'autorità dello stato, presterà, prima d'entrare in funzione, il giuramento di conservar la costituzione degli Stati Uniti, non che quella dello stato, ed un altro giuramento relativo ai doveri della sua carica.

2. Qualunque elettore riceverà pel suo voto qualche dono o ricompensa in alimenti, bevande, danaro o in qualsiasi altro modo, subirà una pena da stabilirsi dalla legge. Chiunque, direttamente o indirettamente, avrà promesso o dato cosiffatte ricompense per essere eletto, sarà per ciò stesso reso incapace di occupare per due anni l'uffizio a cui si sarà fatto eleggere: egli soggiacerà pure ad un altro castigo da stabilirsi dalla legge.

3. Nessun nuovo contado potrà essere stabilito dall'assemblea generale, se la sua formazione riduce il contado o i contadi su cui il suo territorio è preso ad un'estensione minore di quattrocento miglia quadrate. Nessun contado più piccolo potrà esistere. Qualunque nuovo contado, quanto al dritto di suffragio e di rappresentanza, sarà considerato come una parte del contado o dei contadi col territorio dei quali si sarà formato, fino a che non abbia acquistato questo diritto coll'incremento della sua popolazione.

4. Chilicotche sarà la sede del governo fino al 1808. Nessun danaro sarà levato fino al 1809 dalla legislatura dello stato per erigere edifizi pubblici a pro di questa stessa legislatura.

5. Se dopo l'anno 1806 i due terzi dell'assemblea generale giudicassero necessario di emendare o cambiare questa costituzione, impegneranno gli elettori alla prossima elezione pei membri dell'assemblea stessa, di votare pro o contro una convenzione. Se pare che una maggioranza dei cittadini, nominando i rappresentanti, abbia votata una convenzione, l'assemblea generale convocherà nella prossima sessione una convenzione, la quale sarà formata di tanti membri quanti ve ne

hanno nell'assemblea generale, scelti nel modo stesso, nello stesso luogo e dai medesimi elettori, e si radunerà nei tre mesi dopo l'elezione per rivedere, emendare o cambiare lo statuto costituzionale. Ma esso non può provare alcuna alterazione atta a introdurre nello stato la schiavitù o la servitù involontaria.

6. I confini dello stato rimangono stabiliti nel modo seguente: (segue la descrizione dei confini che noi stimiamo a proposito di omettere).

Appendice.

Art. 1. Onde impedire che alcun inconveniente nasca dal cambiamento di un governo territoriale in un governo permanente e fisso, resta dichiarato dalla presente convenzione che tutti i diritti, azioni, procedure, liti, pretese e contratti relativi a individui o a corporazioni, si eserciteranno ed esisteranno come per lo passato e come se non si fosse operato alcun cambiamento nel governo.

2. Tutte le pene, ammende e confische in uso nel territorio degli Stati Uniti del nord-ovest del fiume Ohio saranno in vigore nello stato. Tutte le attribuzioni del governatore e di qualunque altro funzionario del detto territorio diverranno proprie al governatore e agli altri uffiziali dello stato e ai loro successori, per usarne ciascuno nelle loro cariche rispettive nei modi e nei casi determinati dalla legge.

3. Il governatore, il segretario, i giudici e tutti gli altri funzionarii dello stato continueranno ad esercitare le loro funzioni nei loro posti rispettivi, fino a che i detti funzionarii siano rivocati in virtù della presente costituzione.

4. Tutte le leggi o frammenti di leggi ora in vigore nello stato continueranno ad avere tutti i loro effetti, per quanto non saranno contrarii alla presente costituzione: si eccettua da questa regola l'atto intitolato: Regolamenti delle nomine e funzioni dei procuratori e consiglieri, non che l'emendamento fatto a questo atto riguardo al tempo degli studi del funzionario, la sua abitazione nel territorio dello stato e il tempo che un procuratore dovrà avere esercito per potere essere ammesso al grado di consigliere.

5. Il governatore si servirà del suo sigillo particolare fino a che non siasi provveduto al sigillo dello stato.

6. Il presidente della convenzione spedirà mandati d'elezione ai sceriffi dei varii contadi, richiedendoli di far procedere alla elezione di un governatore, dei membri dell'assemblea generale, dei sceriffi e dei coronarii per ciascun distretto di elezione, il secondo martedì di gennaio prossimo. L'elezione sarà fatta secondo le leggi qui sopra stabilite: i membri dell'assemblea generale, i sceriffi e i coronarii eletti a quest'epoca eserciteranno i loro poteri ed impieghi rispettivi, solamente fino alla prossima elezione annuale o biennale, come viene prescritto dalla costituzione.

7. Fino al primo censimento che debbe essere fatto come è detto al titolo primo, il contado di Hamilton nominerà quattro senatori e otto rappresentanti: il contado di Clermont, un senatore e due rappresentanti: il contado di Adam, un senatore e tre rappresentanti: il contado di Ross, due senatori e quattro rappresentanti: il contado di Faisfield, un senatore e due rappresentanti: il contado di Washington, due senatori e tre rappresentanti: il contado di Belmont, un senatore e due rappresentanti: il contado di Jefferson, due senatori e quattro rappresentanti: e il contado di Trumbull, un senatore e due rappresentanti.

Dato in convenzione a Chilicothe il 29 novembre dell'anno di nostro Signore 1802, ventesimosettimo dell'indipendenza degli Stati Uniti d'America.

COSTITUZIONE

DI LUISIANA

TITOLO I.

Art. 1. I poteri del governo dello stato di Luisiana saranno divisi in tre dipartimenti distinti, ciascuno dei quali sarà affidato ad un corpo separato di magistratura, cioè il potere legislativo ad un corpo, il potere esecutivo ad un altro e il potere giudiziario ad un terzo.

2. Nessuna persona o riunione di persone addette ad uno di questi dipartimenti potrà esercitare un potere appartenente in proprio ad un altro dipartimento, fuorchè nei casi espressamente preveduti dalla costituzione.

TITOLO II.

Del dipartimento legislativo.

Art. 1. Il potere legislativo dello stato sarà diviso in due camere distinte: una si chiamerà camera dei rappresentanti e l'altra senato: tutte e due insieme riunite formeranno l'assemblea generale dello stato di Luisiana.

2. I membri della camera dei rappresentanti rimarranno in funzione due anni, a contare dal giorno in cui comincia l'elezione generale.

3. I rappresentanti saranno eletti il primo lunedì di luglio ogni due anni e l'assemblea si riunirà il primo lunedì di gennaio ciascun anno, a meno che un altro giorno non venga stabilito da una legge. Le sessioni si terranno nella sede del governo.

4. Nessuno potrà essere rappresentante se all'epoca dell'elezione non è cittadino bianco e maschio degli Stati Uniti, non ha compiuti i ventun anno e non ha risieduto in questo stato nei due anni che immediatamente precedettero la sua elezione, e durante l'ultimo anno, nel contado per cui è scelto o nel distretto da cui è stato eletto: nel caso in cui il detto contado fosse diviso in più d'un distretto di elezione, se non ha posseduto per un anno nei detti contado o distretto una proprietà territoriale del valore di cinquecento dollari, conformemente alla lista delle tasse.

5. Le elezioni pei varii contadi aventi diritto alla rappresentanza, avranno luogo nei siti in cui si tengono le loro corti rispettive o nei varii distretti di elezione in cui la legislatura crederà conveniente dividere tratto tratto i varii contadi.

6. La rappresentanza sarà legale ed uniforme nello stato e sarà sempre regolata e fissata secondo il numero degli elettori: nell'anno 1813 e in appresso ogni quattro anni, un censimento di tutti gli elettori sarà fatto nel modo prescritto dalla legge. Il numero dei rappresentanti sarà determinato nelle varie epoche del censimento, in modo che non sia minore di venticinque o maggiore di cinquanta.

7. La camera dei rappresentanti sceglierà il suo presidente e i suoi uffiziali.

8. In tutte le elezioni di rappresentanti, ciascun cittadino libero degli Stati Uniti, maschio e bianco, che avrà all'epoca dell'elezione compiuti i ventun anno e risieduto nel contado per cui ha domandato di votare per l'anno che ha immediatamente preceduta la elezione, e ne' sei mesi anteriori alla detta elezione avrà pagato una tassa di stato, godrà del diritto di elettore,

Tuttavolta, qualunque cittadino libero degli Stati Uniti avrà comprato terre negli Stati Uniti medesimi, avrà il diritto di votare, quando beninteso riunirà le altre condizioni dell' età e della residenza sovraccennate. Gli elettori non potranno essere arrestati durante le elezioni, andando o tornando, fuori il caso di tradimento, fellonia o attentato alla pubblica quiete.

9. I membri del senato saranno nominati pel termine di quattro anni, e una volta radunati, avranno il diritto di scegliere annualmente i loro uffiziali.

10. Lo stato sarà diviso in quattordici distretti senatoriali che saranno per sempre indivisibili.

11. Alla prima sessione dell'assemblea generale, datando dalla pubblicazione della presente costituzione, i senatori saranno divisi per la via della sorte, nel maggior modo possibile, in due classi uguali: le funzioni dei senatori della prima classe spireranno alla fine del secondo anno e quelli della seconda alla fine del quarto, in guisa che, in appresso, saranno rinnovellati una metà per ogni biennio.

12. Nessuno potrà essere senatore se, all'epoca della sua elezione, non è cittadino degli Stati Uniti, non ha ventisette anni, non risiede nello stato da quattro anni e nel contado che lo elegge, un anno anteriormente alla sua elezione, non possiede in fine nel detto contado un fondo del valore reale di mille dollari almeno.

13. La prima elezione dei senatori sarà generale e si farà ovunque nel tempo stesso che l' elezione dei rappresentanti: quindi vi avrà elezione di senatori ogni due anni per sostituire quelli le cui funzioni saranno spirate.

14. Nessuna delle due camere dell'assemblea generale formerà un *quorum* sufficiente per deliberare se non colla maggioranza de' suoi membri: un numero minore della maggioranza potrà pronunziare gli aggiornamenti da un giorno all'altro e invitare i membri assenti a recarsi alle sedute nel modo e sotto le pene determinate.

15. Ciascuna camera dell'assemblea generale verificherà le elezioni e i poteri dei suoi membri. Una elezione contestata sarà determinata come è prescritto dalla legge.

16. Ciascuna camera dell'assemblea generale farà il suo regolamento, punirà uno de'suoi membri per mala condotta e potrà escluderlo dal suo seno coll'avviso dei due terzi della camera, ma non mai due volte per la stessa ragione.

17. Ciascuna camera farà e pubblicherà una raccolta dei processi verbali delle sue sedute: le opinioni dei varii membri pro e contro una quistione saranno, a richiesta di due fra di loro, registrate nei processi verbali.

18. Nessuna delle due camere potrà, durante la sessione, aggiornarsi a più di tre giorni nè cambiare il luogo delle sedute senza il consenso dell'altra.

19. I membri dell'assemblea generale riceveranno dal tesoro pubblico una indennità, pei loro servigi, di quattro dollari ogni giorno durante la sessione e il tempo necessario per andare e tornare. La tassa di questi onorarii potrà essere accresciuta o diminuita dalla legge: ma non potrà subire alcuna variazione nella durata dei poteri dei rappresentanti che avranno operato il cambiamento.

20. I membri dell'assemblea generale saranno, fuori il caso di tradimento, fellonia o attentato alla pace pubblica, al sicuro da ogni arresto durante le sessioni della camera, andandovi e tornandone: essi non potranno essere molestati per le discussioni che avranno avuto luogo nell' una o nell' altra delle camere.

21. Nessun senatore nè rappresentante potrà, durante i suoi poteri nè nell'anno che seguirà la loro scadenza, essere nominato ad alcun impiego lucrativo che sarà stato o i cui onorarii saranno stati accresciuti mentre egli era in funzione, fuorchè quando gl' impieghi saranno stati creati o le nomine fatte dal popolo.

22. Nessuno, rivestito del carattere ecclesiastico, sacerdote o ministro d'un culto, d'una società o d'una setta religiosa, potrà essere nominato all'assemblea generale nè ad alcun impiego lucrativo od onorario dello stato.

23. Nessun cittadino ricevitore delle tasse dello stato, aiutante o commesso d'un ricevitore, potrà essere eletto all'assemblea generale senza presentare quietanza dell' ammontare delle somme

da lui riscosse e di tutte le altre somme di cui potrà essere responsabile.

24. Un bill non avrà forza di legge se non dopo essere stato letto a tre giurì diversi e adottato dopo libera discussione in ciascuna camera: tuttavolta, in caso d'urgenza, il consenso dei due terzi dei membri della camera da cui emanerà il bill, potrà dispensarlo da questa formalità.

25. Tutti i bill per levata di danaro dovranno originarsi nella camera dei rappresentanti: ma il senato potrà recarvi emendamenti come negli altri bill, non potendovi però introdurre alcuna materia nuova sotto il titolo di emendamento, che non avesse tratto colla levata del danaro.

26. L'assemblea regolerà con una legge, da chi e in che modo gli ordini d'elezione saranno spediti per supplire alle vacanze che avranno luogo nell'una o nell'altra camera.

TITOLO III.

Del potere esecutivo.

Art. 1. Il potere esecutivo dello stato sarà affidato ad un primo magistrato col titolo di governatore dello stato di Luisiana.

2. Il governatore sarà eletto per lo spazio di quattro anni nel modo seguente. I cittadini aventi diritto di suffragio pei rappresentanti, voteranno per la scelta d'un governatore nei luoghi e tempi stabiliti per le nomine dei rappresentanti e dei senatori. I voti saranno inviati dai presidenti delle elezioni alla sede del governo e indirizzati al presidente del senato. Al secondo giorno dell'assemblea generale, i membri delle due camere si riuniranno in quella dei rappresentanti e immediatamente i due candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti, saranno ballottati: chi otterrà la maggioranza, sarà governatore. Tuttavolta, se più di due ottennero lo stesso numero di voti, l'assemblea dovrà ballottarli, e nel caso in cui due o più candidati ottenessero un egual numero di voti dopo quello che ne ebbe di più, l'assemblea sceglierà quello che sarà ballottato ed avrà ottenuto la maggioranza.

3. Il governatore, spirato il termine per cui sarà stato eletto, non potrà più essere nominato che dopo l'intervallo di quattro anni.

4. Egli avrà almeno trentacinque anni: sarà cittadino degli Stati Uniti e dovrà avere abitato nello stato sei anni almeno prima della sua elezione ed essere proprietario di beni stabili d'un valore di cinque mila dollari secondo la lista delle tasse.

5. Egli comincierà l'esercizio delle sue funzioni il quarto lunedì dopo il giorno della sua elezione e continuerà fino allo spirare di quattro settimane dopo l'elezione del suo successore e fino a che questi abbia prestato il giuramento o l'affermazione prescritta dalla costituzione.

6. Nessun membro del congresso o persona avente uffizio degli Stati Uniti, nessun ministro di società religiose sarà eleggibile alla carica di governatore.

7. Il governatore riceverà ad epoche fisse un' indennità pei suoi servigi, che non potrà essere accresciuta nè diminuita pel tempo per cui sarà stato eletto.

8. Sarà comandante in capo dell'esercito e marina dello stato e della milizia, fuori il caso in cui fossero chiamati al servizio degli Stati Uniti: ma non potrà comandare in persona, a meno che non ne abbia l'autorità in virtù di una determinazione dell' assemblea generale.

9. Nominerà e commissionerà, col consenso del senato, i giudici, sceriffi e tutti gli altri magistrati i cui uffizi sono stabiliti dalla costituzione e le cui nomine non sono altramente determinate. La legislatura avrà diritto di prescrivere il modo di nomina di tutti gli altri uffizi che saranno stabiliti dalla legge.

10. Il governatore potrà riempiere le vacanze che verranno nell'intervallo delle sessioni legislative, dando commissioni che spireranno colla sessione seguente.

11. Potrà rimettere ammende e confische, e fuori il caso di accusa per delitto di stato, accordar dilazioni e grazie, coll'approvazione del senato. In caso di tradimento, potrà accordar dilazioni fino al termine della sessione seguente dell' assemblea generale a cui sarà attribuito il potere di far grazia.

12. Potrà esigere rapporti in iscritto da tutti gli uffiziali del

potere esecutivo, intorno agli oggetti relativi ai doveri delle loro cariche.

13. Darà a quando a quando all'assemblea ragguagli sulla situazione dello stato e raccomanderà al suo esame le misure che crederà opportune.

14. Potrà nelle occasioni straordinarie convocare l'assemblea generale alla sede del governo o in altro luogo se la sede del governo sia minacciata dal nemico o turbata da disordini: in caso di dissenso fra le due camere sul tempo dell'aggiornamento, potrà aggiornarle come crederà conveniente, non però oltre a quattro mesi.

15. Avrà cura che le leggi siano fedelmente eseguite.

16. Dovrà visitare i varii contadi, almeno una volta all'anno, per istruirsi dello stato della milizia e della posizione generale del paese.

17. In caso d'accusa del governatore, destituzione, morte o rifiuto, abdicazione o assenza, il presidente del senato ne eserciterà il potere e l'autorità, fino a che un altro governatore non sia debitamente eletto o il governatore assente o accusato non sia di ritorno o assolto.

18. Il presidente del senato, finchè amministrerà il governo, riceverà la stessa indennità attribuita al governatore se fosse in esercizio.

19. Un segretario di stato sarà nominato pel tempo stesso che il governatore, se si conduca bene: terrà un registro autentico di tutti gli atti officiali e misure del governo e li certificherà. Richiestone, dovrà depositare questo registro e tutte le carte e documenti relativi, e adempirà a tutti i doveri impostigli dalla legge.

20. Qualunque bill passato nelle due camere sarà presentato al governatore: se egli approva, lo firmerà: se no, lo rimanderà colle sue obbiezioni alla camera in cui ebbe origine: questa camera inscriverà le osservazioni in disteso sul suo giornale e procederà all'esame. Se i due terzi dei membri pensano che il bill debba passare, sarà inviato colle obbiezioni all'altra camera che farà lo stesso. Se anche in questa camera i due terzi lo approvano, il bill avrà forza di legge. In questi casi i voti delle due

camere saranno dati per sì e per no, e i nomi dei votanti pro o contro il bill saranno inscritti sul giornale di ciascuna camera rispettivamente. Se un bill non è rimandato dal governatore nello spazio di dieci giorni, non contate le domeniche dopo che gli sarà stato presentato, avrà forza di legge come se fosse da lui firmato, a meno che l'assemblea non prevenga il rimando con un aggiornamento. In questo caso il bill avrà forza di legge, se non sia rimandato nei tre giorni che seguono la prima seduta.

21. Qualunque ordine, risoluzione o voto a cui è necessario il consenso delle due camere, eccettuate le quistioni d' aggiornamento, sarà presentato al governatore e approvato da lui prima d'avere il suo effetto: se è disapprovato, bisognerà che ripassi di nuovo a maggioranza dei due terzi nelle due camere.

22. Gli uomini bianchi e liberi dello stato saranno armati e disciplinati per sua difesa: ma quelli che appartengono ad una setta i cui principii vietano di portare le armi, non potranno esservi costretti, sibbene pagheranno un' indennità pel loro servizio personale.

23. La milizia dello stato sarà organizzata nel modo che in appresso sarà creduto dalla legislatura il più conveniente.

TITOLO IV.

Del potere giudiziario.

Art. 1. Il potere giudiziario sarà affidato ad una corte suprema e a parecchie corti inferiori.

2. La corte suprema avrà sola la giurisdizione d'appello e si estenderà a tutte le cause civili, quando l' oggetto della discussione eccederà la somma di trecento dollari.

3. La corte suprema sarà composta almeno di tre giudici e di cinque al più, la cui maggioranza formerà un *quorum*: ciascuno dei detti giudici riceverà uno stipendio di cinquecento dollari annualmente. La corte suprema terrà le sue sessioni nei luoghi qui sotto indicati, e a quest'uopo lo stato sarà diviso in due distretti di giurisdizione d'appello, in ciascuno dei quali la corte suprema amministrerà la giustizia nel modo che verrà pre-

scritto. Il distretto dell'est si comporrà dei contadi di Nuova Orleans, German-Coast, Acadia, Lafourche, Ilberville e Point-Coupée. Il distretto dell'ovest si comporrà dei contadi di Attakapas, Oppelousas, Rapidi, Concordia, Natchitoches e Ouachitta. La corte suprema terrà le sue sessioni annualmente nel distretto dell'est, nei mesi di dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio: pel distretto dell'ovest, a Oppelousas, nei mesi d'agosto, settembre e ottobre, per un quinquennio. Tuttavolta, ogni cinque anni la legislatura potrà cambiare il luogo delle sessioni della detta corte del distretto dell'ovest. Questa nominerà i suoi cancellieri.

4. La legislatura è autorizzata a stabilire il numero di corti inferiori che sarà necessario all'amministrazione della giustizia.

5. I giudici delle corti superiori e inferiori conserveranno le loro cariche finchè si porteranno bene: tuttavolta, per un giusto motivo che però non sia tale da dar luogo ad un'accusa, il governatore potrà destituire un giudice, sulla domanda di tre quarti di ciascuna delle due camere. Nulladimeno, il motivo o i motivi per cui sarà pronunziata una destituzione cosiffatta, saranno inscritti in disteso nell'indirizzo e inseriti sul giornale di ciascuna camera.

6. In virtù delle loro cariche, i giudici saranno conservatori della pace in tutto lo stato: il titolo di tutti gli altri sarà: « Lo stato della Luisiana ». Tutti i processi saranno fatti in nome e per autorità dello stato della Luisiana e termineranno: « contro la pace e la dignità dello stato ».

7. Vi avrà un procuratore generale e tanti procuratori per lo stato quanti saranno necessarii in appresso. I procuratori saranno nominati dal governatore coll'avviso e coll'approvazione del senato. I loro doveri verranno determinati dalla legge.

8. Tutte le commissioni saranno date in nome e per autorità dello stato di Luisiana, improntate del sigillo dello stato e firmate dal governatore.

9. Il tesoriere dello stato e i funzionarii incaricati del bollo saranno nominati a scrutinio riunito delle due camere: nell'intervallo delle sessioni, il governatore avrà il potere di riempiere le vacanze che potrebbero aver luogo in uno dei detti uffizi.

10. I cancellieri delle varie corti saranno rivocabili per cattiva condotta dalla corte d'appello, che sarà a quest'uopo giudice del fatto come del diritto.

11. Le leggi esistenti nel territorio quando la costituzione sarà in vigore, continueranno ad avere effetto fino a che siano state modificate o abrogate dalla legislatura. Nullameno, la legislatura non potrà adottare alcun sistema o corpo di leggi, riferendosi in maniera generale a questo sistema o a questo codice: ma dovrà in ogni caso specificare le varie disposizioni delle leggi ch' ella emanerà.

12. I giudici di tutte le corti dello stato dovranno, il più sovente possibile, in ogni giudizio definitivo, riferirsi ad una legge particolare, in virtù di cui sarà reso il giudizio.

TITOLO V.

Delle accuse di stato.

Art. 1. Il potere d'accusa apparterrà alla camera sola dei rappresentanti.

2. Le accuse saranno giudicate dal senato. Quando i senatori siederanno a questo proposito, presteranno giuramento o affermazione, e nessuno potrà essere condannato se non a maggioranza dei due terzi dei membri presenti.

3. Il governatore e tutti gli uffiziali civili potranno essere messi in accusa nel loro uffizio: ma in tal caso il giudizio non si estenderà oltre alla destituzione dell'uffizio o all'incapacità di coprire impieghi onorifici o lucrativi nello stato. Le parti condannate potranno però essere messe in accusa e in giudizio e venir punite secondo la legge.

TITOLO VI.

Disposizioni generali.

Art. 1. I membri dell'assemblea generale e tutti gli uffiziali dei poteri esecutivo e giudiziario, prima d'entrare in esercizio, faranno

il giuramento o l'affermazione che segue: « Io giuro o affermo solennemente che adempierò fedelmente e imparzialmente ai doveri che mi sono imposti, per quanto dipenderà da' miei mezzi e dalla mia intelligenza, secondo gli statuti e le norme della costituzione e delle leggi dello stato. Così Dio m'aiuti ».

2. Non si sarà colpevole di tradimento verso lo stato che per aver preso le armi contr'esso, essersi congiunto a'suoi nemici e aver loro prestato aiuto. Nessuno potrà essere convinto di tradimento che sulla deposizione di due testimonii del fatto imputato o sulla sua confessione volontaria davanti al tribunale.

3. Nessuno potrà essere governatore, senatore o rappresentante pel termine per cui sarà eletto, se è convinto d'aver dato od offerto qualche regalo per comprare la sua elezione.

4. Si faranno leggi per togliere il diritto di eleggere ed essere eletto a chiunque sia conosciuto reo di broglio, di spergiuro, di falso e d'altri grandi delitti. Il privilegio di libero suffragio sarà regolato da leggi sulle elezioni che vieteranno sotto varie pene ogni influenza esercitata con autorità, larghezze, forza, o altro modo criminale.

5. Nessuna somma di danaro uscirà dal tesoro pubblico se non in virtù di destinazioni fatte dalla legge: nessun impiego di fondi pel mantenimento di un esercito potrà essere stanziato per più di un anno: sarà pubblicato annualmente uno stato delle rendite e delle spese del tesoro.

6. L'assemblea generale sarà incaricata di far le leggi necessarie sulla decisione per arbitri nelle liti fra parti che sceglieranno questo modo di procedere sommariamente.

7. Tutti i funzionarii civili dello stato risiederanno nello stato: quelli di ciascun distretto o contado, nel distretto o contado rispettivo. Eserciteranno le loro funzioni nel luogo destinato dalla legge.

8. La legislatura determinerà la durata dei varii uffizi pubblici, quando non sia fissata dalla costituzione. Tutti i funzionarii civili, fuori il governatore, i giudici dei tribunali sì superiori che inferiori, potranno essere rivocati sulla domanda dei due terzi dei membri delle due camere, eccettuati quelli la cui revoca è altramente preveduta dalla costituzione.

9. L'assenza per affari dello stato o degli Stati Uniti non nuocerà ai diritti cittadini già acquistati e non toglierà il diritto di eleggere ed essere eletto agli uffizi dello stato, salve le eccezioni accennate.

10. L'assemblea deciderà con leggi in che caso e proporzione saranno diminuiti gli stipendii ai funzionarii pubblici per negligenza nell'esercizio dei loro doveri.

11. La relazione di tutte le elezioni pei membri dell'assemblea generale sarà fatta d'or innanzi al segretario di stato.

12 La legislatura determinerà il modo con cui chi vorrà stabilirsi nel paese, sarà tenuto a dichiarare la sua abitazione.

13. In tutte le elezioni fatte dal popolo o dal senato o dalla camera dei rappresentanti collettivamente o separatamente, si procederà per via di scrutinio.

14. Nessun membro del congresso nè chiunque esercente un impiego onorario o lucrativo degli Stati Uniti, in uno di essi o presso una potenza straniera qualunque, potrà essere nominato all'assemblea generale nè ad alcun impiego lucrativo od onorario dello stato.

15. Tutte le leggi fatte dalla legislatura dello Stato di Luisiana, le discussioni, gli scritti legislativi e giudiziarii saranno promulgati, conservati e tradotti nella lingua adottata per la redazione della costituzione degli Stati Uniti.

16. L'assemblea generale determinerà con una legge come coloro che sono o saranno in appresso sicurtà di uffiziali pubblici, verranno scaricati della responsabilità contratta.

17. Il potere di sospendere le leggi dello stato non apparterrà che alla legislatura o a' suoi delegati.

18. In tutti i processi criminali, l'accusato avrà dritto di essere inteso per sè e pel suo consiglio, di chiedere la natura e il motivo dell'accusa intentatagli, di essere confrontato coi testimonii, di ottenerne a suo scarico: quanto all'accusa ed instruzione del processo, sarà giudicato da un giurì imparziale del vicinato: in nessun caso egli verrà obbligato a produrre testimonii contro se medesimo.

19. Tutti i prigionieri potranno essere rilasciati sotto cautela dando sufficienti guarentigie, fuori il caso di delitto capitale e quando vi abbia prova evidente o forte presunzione: il privilegio

dell' *habeas corpus* non verrà sospeso se non in caso di ribellione o invasione, quando sarà necessario per la sicurezza pubblica.

20. La legge non avrà effetto retroattivo. Non sarà fatto alcun atto legislativo che infirmi le obbligazioni già contratte.

21. La stampa sarà libera per chiunque voglia esaminare gli atti della legislatura o d'un ramo qualunque del governo: nessuna legge restringerà questo dritto. La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei dritti inapprezzabili dell'umanità: ognuno potrà dunque parlare, scrivere e stampare su tutti gli argomenti, sotto la risponsabilità degli abusi che potrebbe fare di questo diritto medesimo.

22. Non sarà proibito agli abitanti di emigrare dallo stato.

23. I cittadini della città di Nuova Orleans avranno il dritto di nominare i varii uffiziali necessarii all'amministrazione e alla polizia della detta città, secondo il modo d'elezione da stabilirsi dalla legislatura: il podestà e l'aggiunto non potranno sedere all'assemblea generale.

24. La sede del governo rimarrà stabilita alla Nuova Orleans fino a che la legge decida altramente.

25. Tutte le leggi contrarie alla presente costituzione saranno nulle e di nessun effetto.

TITOLO VII.

Modo da tenersi nella revisione della costituzione.

Art. 1. Quando l'esperienza avrà mostrato la necessità di emendare la costituzione e la maggioranza di ciascuna camera, avrà nei venti primi giorni della sessione annuale dell'assemblea generale votato una legge specificante il progetto delle modificazioni da farsi alla costituzione e sommettente all'avviso del buon popolo dello stato la necessità di convocare una convenzione, i varii uffiziali relatori dovranno, nelle elezioni seguenti, aprire uno scrutinio a quest'uopo e fare al segretario attuale la relazione dei nomi di tutti gli elettori che avranno votato per la convenzione. Se la maggioranza dunque degli elettori si pronunzi per la convenzione, l'assemblea generale ordinerà l'aper-

tura d'uno scrutino eguale per l'anno seguente: e se anche questa volta la maggioranza degli elettori è in favore della convenzione, l'assemblea generale nella sessione seguente convocherà la convenzione votata, la quale si comporrà di altrettanti membri quanti ne sono all'assemblea generale, scelti e ripartiti nello stesso modo, nominati nei medesimi luoghi e tempi, e dai medesimi elettori che i rappresentanti: e questa convenzione si riunirà nei tre mesi dopo l'elezione, onde rivedere, emendare o cambiare la costituzione. Ma se in uno dei due anni in cui i cittadini furono consultati, la maggioranza degli elettori si pronunzia contro, la convenzione non sarà convocata.

TITOLO VIII.

Appendice.

Art. 1. Onde nessuno inconveniente nasca dal passaggio da uno stato transitorio ad uno stato permanente, è dichiarato dalla convenzione che tutti i diritti, processi, azioni, liti, richiami e contratti riguardanti gl'individui e le corporazioni, saranno considerati come se alcun cambiamento non fosse avvenuto nel governo e avranno la forza data loro dalle leggi attuali.

2. Tutte le ammende, pene e confische in uso nel territorio della Nuova Orleans lo saranno d'or innanzi nello stato. Tutte le attribuzioni del governatore o d' altri funzionarii del detto territorio, passeranno al governatore e agli altri funzionarii dello stato e successori, per usarne rispettivamente nei casi e nei modi che verranno determinati dalla legge.

3. Il governatore, il segretario, i giudici del governo territoriale continueranno a compiere i loro doveri rispettivi fino a che siano sostituiti secondo la costituzione.

4. Tutte le leggi attuali dello stato, in quanto non sono contrarie alla costituzione, rimarranno in vigore finchè non siano abrogate dalla legislatura.

5. Il governatore dello stato si servirà del suo sigillo particolare finchè non siasi provveduto al sigillo dello stato.

6. I giuramenti d'uffizio sopraccennati saranno ricevuti dal giudice di pace fino a che la legislatura non abbia stabilito altramente.

7. Spirato il termine dopo cui la costituzione presente debbe essere messa in vigore o immediatamente dopo la notizia officiale della sanzione del congresso, il presidente della convenzione invierà mandati d'elezione ai funzionarii dei varii contadi, ingiungendo loro di far procedere all'elezione del governatore e dei membri dell'assemblea generale, ciascuno nel proprio distretto. L'elezione incomincierà il quarto lunedì dalla data della proclamazione del presidente e avrà luogo lo stesso giorno in tutta l'estensione dello stato. Il modo e la durata dell' elezione saranno determinati dalle leggi attuali: tuttavolta, in caso d'assenza o impedimento del presidente per ordinare di procedere all'elezione, il segretario della convenzione adempirà al dovere imposto al presidente, e in caso d'assenza del segretario, un comitato dei signori Blanque, Brown e Urquttasto, due di loro adempieranno al dovere imposto al segretario della convenzione. I membri dell'assemblea generale così eletti si riuniranno il quarto lunedì dopo l' elezione alla sede del governo. Il governatore e i membri dell'assemblea generale entreranno nell'esercizio delle loro funzioni rispettive immediatamente dopo la loro elezione e vi rimarranno come se fossero stati eletti il primo lunedì di luglio 1812.

8. Fino al primo censimento che si farà come è detto all'articolo sei, titolo due della presente costituzione, il contado della Nuova Orleans nominerà sei rappresentanti eletti nell' ordine seguente: uno, pel primo distretto senatoriale del detto contado, quattro pel secondo distretto, ed uno pel terzo. Il contado di German-Coast nominerà due rappresentanti: il contado di Acadia, due: il contado d'Ilbertville, due: il contado di Jourche, due, cioè uno nella parrocchia dell' Assunzione e l'altro nella parrocchia dell'interno: il contado di Rapidi, due: il contado di Natchitoches, uno: il contado della Concordia, uno: il contado di Ouachitta, uno: il contado di Oppelousas, due: il contado di Attakapas, tre, cioè due nella parrocchia di San Martino e l'altro in quella di Santa Maria. I distretti senatoriali creati dalla presente costituzione nomineranno ciascuno un senatore.

Dato in convenzione, alla Nuova Orleans, il 22 gennaio dell'anno di Nostro Signore 1812 e il trentesimosesto dell'indipendenza degli Stati Uniti.

COSTITUZIONE

DI INDIANA

TITOLO I.

I poteri del governo d'Indiana saranno divisi in tre rami distinti, di cui ciascuno verrà affidato ad un corpo di magistrati particolari, cioè: il potere legislativo ad uno, il potere esecutivo ad un altro e il giudiziario ad un terzo: nessun individuo nè corpo addetto ad uno di questi rami potrà esercitare alcuna autorità in uno degli altri due corpi, fuorchè nei casi qui appresso determinati appositamente.

TITOLO II.

Art. 1. Il potere legislativo dello stato risiederà in un'assemblea generale, che si comporrà d'un senato e d'una camera dei rappresentanti eletti dal popolo.

2. L'assemblea generale farà eseguire nei due anni dopo la sua prima convocazione, poi nel 1820 e d'indi in poi ogni cinque anni, il censimento di tutti gli abitanti maschi liberi dello stato al disopra di ventun anno. Il numero dei rappresentanti sarà, all'epoca di ciascun censimento, determinato dall'assemblea

generale e ripartito fra i varii contadi, dietro il numero de'suoi abitanti maschi oltre ai ventun anno: il numero dei rappresentanti non sarà mai meno di venticinque nè più di trentasei, fino a che il numero dei cittadini maschi sopra i ventun anno salga a ventidue mila: in questo caso i rappresentanti non saranno meno di trentasei, nè più di cento.

3. I rappresentanti saranno eletti annualmente dagli elettori legali di ciascun contado rispettivo, il primo lunedì del mese di agosto.

4. Onde poter essere rappresentante bisogna aver compiuti i ventun anno, essere cittadino degli Stati Uniti e abitante dello stato, dimorare nel contado in cui si sarà eletto da un anno immediatamente anteriore all'elezione, se il contado sarà stato eretto prima di questo tempo, altrimenti bisognerà aver dimorato un anno nel contado o contadi di cui il nuovo contado si forma, a meno che siasi stato assente per una missione degli Stati Uniti o dello stato, e purchè si paghino le tasse di stato o di contado.

5. I senatori saranno eletti per tre anni, il primo d'agosto, dagli stessi elettori dei rappresentanti. All'epoca della loro prima convocazione, essi saranno divisi per quanto è possibile egualmente in tre serie, per mezzo della sorte, in nome dei loro contadi o distretti rispettivi: le sedie dei senatori della prima serie saranno vacanti alla fine del primo anno, quelle della seconda serie, alla fine del secondo, e quelle della terza alla fine del terzo, in modo che un terzo del senato sia per quanto è possibile rinnovato ciascun anno.

6. Il numero dei senatori sarà, all'epoca di ciascun censimento, stabilito dall'assemblea generale e ripartito tra i varii contadi o distretti stabiliti dalla legge dietro il numero degli abitanti maschi al disopra di ventun anno dei detti contadi o distretti, e non potrà mai essere meno del terzo nè più della metà di quello dei rappresentanti.

7. Non potrà essere senatore chi non avrà trentacinque anni, non sarà cittadino degli Stati Uniti, non avrà risieduto nello stato nei due anni, e nel contado o distretto che lo avrà nominato, nell'anno immediatamente anteriore all'elezione: se il di-

stretto o il contado non sono formati da un anno, egli dovrà aver risiedutto lo stesso tempo nel contado o contadi, distretto o distretti che avranno concorso a formare il contado o il distretto che lo avrà eletto: a meno che egli non fosse assente in virtù di una pubblica missione degli Stati Uniti o dello stato e purchè egli pagasse le tasse di stato o di contado.

8. La camera dei rappresentanti una volta radunata nominerà il suo presidente e i suoi uffiziali: il senato sceglierà pure gli uffiziali, meno il presidente: ciascuna camera verificherà i poteri de' suoi membri e deciderà i suoi aggiornamenti: i due terzi delle camere formeranno un *quorum* sufficiente per deliberare; ciascuna camera potrà, in minor numero, aggiornarsi da un giorno all'altro, e invitare i membri assenti a recarsi alle sedute.

9. Ciascuna camera formerà e pubblicherà una raccolta dei processi verbali delle sue sedute. Gli avvisi dei membri pro e contro una quistione saranno inseriti nei processi verbali, a richiesta di due fra di loro.

10. Qualunque membro dell'una e dell'altra camera avrà il diritto di disapprovare e di protestare contro ogni atto o decisione che crederà dannoso al popolo o ad una o parecchie persone, e di far inserire nel giornale dei processi verbali i motivi della sua disapprovazione.

11. Ciascuna camera farà il suo regolamento, punirà i suoi membri per mala condotta, potrà col concorso dei due terzi dei voti escluderne uno, non però due volte per lo stesso motivo: le due camere avranno inoltre tutti i poteri necessarii ad ogni ramo di legislatura in uno stato libero e indipendente.

12. Quando qualche posto si renderà vacante in una delle camere, il governatore o chi ne farà le veci rilascierà mandati di elezione per riempiere queste vacanze.

13. I senatori e i rappresentanti non potranno, fuori il caso di tradimento, di fellonia o attentato contro la quiete pubblica, essere arrestati durante la sessione dell'assemblea generale, nè andando o venendo essi non saranno molestati per alcuna discussione o discorso tenuto nella camera.

14. Ciascuna camera potrà punire di carcere durante la ses-

sione chiunque (eccettuati i membri) le avrà mancato di rispetto con disordini commessi o cagionati in sua presenza: questo imprigionamento però non potrà mai durare più di ventiquattro ore.

15. Le porte delle camere durante le sedute e i comitati saranno aperte al pubblico, fuori i casi in cui la camera crederà dover tenere segrete le sue deliberazioni. Nessuna delle due camere, senza il consenso dell'altra, potrà aggiornarsi a più di due giorni nè cambiare il luogo ordinario delle sue sedute.

16. I bill emanati dall'una delle due camere potranno essere modificati, emendati o respinti dall'altra.

17. Qualunque bill sarà letto tre volte in diversi giorni in ciascuna camera: pei casi d'urgenza, i due terzi dei membri della camera in cui il bill ebbe origine, potranno dispensare da questa formalità: qualunque bill, dopo essere stato adottato dall'una e dall'altra camera, sarà firmato dai presidenti di ciascuna.

18. La formola delle leggi dello stato sarà: « È decretato dall'assemblea generale dello stato d'Indiana ».

19. Tutti i bill relativi alla riscossione delle rendite dello stato si discuteranno nella camera dei rappresentanti, ma potranno come gli altri essere emendati o respinti dal senato

20. Nessuno avente una carica sotto l'autorità del presidente degli Stati Uniti o dello stato, sarà eleggibile ad una delle camere dell'assemblea generale, a meno che si dimetta dalla sua carica prima dell' elezione. Nessun membro di una delle due camere sarà eleggibile, nel tempo per cui sarà stato eletto, ad alcuna carica la cui nomina appartiene all'assemblea generale; nullameno nulla è stabilito nella costituzione per impedire ad un membro della prima sessione dell'assemblea generale d'accettare un impiego creato dalla costituzione stessa o dalla costituzione degli Stati Uniti e i cui onorarii sono determinati.

21. Nessuna somma di danaro sarà tratta dal tesoro se non secondo le destinazioni della legge.

22 Uno stato esatto delle rendite e spese pubbliche anderà annesso alle leggi e pubblicato con esse a ciascuna sessione annua dell'assemblea generale.

23. La camera dei rappresentanti ha sola il diritto di accusare, ma una maggioranza di tutti i membri eletti debbe con-

correre all'accusa. Tutte le accuse saranno giudicate dal senato. Quando i senatori siederanno in qualità di giudici, giureranno o affermeranno di voler pronunziare a norma della legge e secondo loro coscienza. Nessuno potrà essere condannato senza il consenso della maggioranza dei senatori eletti.

24. Il governatore e tutti i funzionarii civili dello stato saranno rimossi dal loro impiego, quando saranno stati accusati e condannati di tradimento, corruzione od altri delitti: in questi casi però, i giudizi non porteranno altre pene che la rimozione dalle cariche e il carattere d'indegnità rispetto a tutte le funzioni onorarie e lucrative dello stato. La parte, condannata od assolta, incorrerà pure le accuse, i giudizi e le pene legali.

25. La prima sessione dell'assemblea generale comincierà il primo lunedì del prossimo novembre: in appresso, l'assemblea si riunirà il primo lunedì di dicembre ogni anno e non mai ad altra epoca, eccetto ciò che verrà determinato dalla legge o preveduto dalla costituzione.

26. Nessun ricevitore o detentore del pubblico danaro siederà in una delle camere, se alcuno non risponde per lui e se non avrà versato nel tesoro tutte le somme di cui era contabile.

TITOLO III.

Art. 1. Il potere esecutivo supremo risiederà nella persona di un governatore che porterà il nome di governatore dello stato d'Indiana.

2. Il governatore sarà eletto il primo lunedì d'agosto dagli stessi elettori e nei luoghi medesimi che i rappresentanti. I processi verbali dell'elezione del governatore saranno sigillati e mandati alla sede del governo, indirizzati al presidente della camera dei rappresentanti, che farà l'apertura degli scrutinii e ne leggerà il risultato in presenza delle due camere: chi avrà riunito maggior numero di suffragi sarà governatore. Ma se due o più persone avranno lo stesso numero di voti; uno di loro sarà eletto a scrutinio delle due camere riunite. Le elezioni contestate saranno decise da un comitato di membri delle due camere, formato e scelto nel modo stabilito dalla legge.

3. Il governatore rimarrà in carica tre anni, a cominciare dal terzo giorno dopo il cominciamento della sessione dell' assemblea generale che seguirà alla sua elezione, e fino a che il suo successore non sia nominato e insediato: egli non potrà essere in carica più di sei anni sopra nove.

4. Egli avrà almeno trent'anni, sarà stato dieci anni cittadino degli Stati Uniti e avrà abitato lo stato i cinque anni immediatamente anteriori alla sua elezione, a meno che non fosse assente per una missione degli Stati Uniti e dello stato. Quest' ultimo caso non impedirà di essere governatore a chi sarà cittadino degli Stati Uniti e avrà risieduto nel territorio d'Indiana nei due anni immediatamente anteriori alla sanzione della presente costituzione.

5. Nessun membro del congresso nè funzionario, sia degli Stati Uniti che dello stato, potrà essere governatore nè sotto governatore.

6. Il governatore riceverà ad epoche fisse ricompense pe'suoi servigi, le quali non potranno essere nè diminuite nè accresciute durante le funzioni di uno stesso governatore.

7. Sarà comandante in capo dell' esercito, della flotta e della milizia dello stato, fuorchè quando questi corpi saranno chiamati al servizio degli Stati Uniti: egli non comanderà in persona in tempo di guerra, se non sia in virtù di una espressa dichiarazione dell'assemblea generale.

8. Nominerà, col consenso del senato, e commissionerà tutti i funzionarii la cui nomina non è altramente ordinata dalla presente costituzione: tutti gli uffizi che l'assemblea generale potrà instituire, saranno riempiuti nei modi stabiliti dalla legge.

9. I posti vacanti degli uffiziali la cui nomina appartiene al governatore e al senato o all'assemblea generale, saranno riempiuti dal governatore nell'intervallo delle sessioni dell'assemblea, e le commissioni rilasciate da lui in questo caso non avranno effetto se non fino al termine della sessione seguente.

10. Avrà il diritto di esentare dalle ammende e confische, di accordare dilazioni e di far grazia e commutare le pene, fuori il caso d'accusa per delitti di stato.

11. Potrà esigere da tutti i funzionari dipendenti dal potere

esecutivo, relazioni scritte sull'adempimento dei doveri di tutti gli uffiziali.

12. Darà tratto tratto all'assemblea generale comunicazione degli affari di stato e le chiederà di prendere in considerazione le misure che crederà opportune.

13. Nei casi straordinarii, potrà convocare l'assemblea generale alla sede del governo o altrove, se dopo l'ultimo aggiornamento la capitale trovisi esposta agli assalti del nemico o a contagione. Quando le camere fossero in disaccordo sul termine dell'aggiornamento, egli potrà aggiornarle pel termine da lui creduto conveniente, purchè non oltrepassi l'epoca della sessione annuale seguente.

14. Provvederà a che le leggi siano bene e fedelmente eseguite.

15. Un sotto governatore sarà eletto contemporaneamente per lo stesso tempo, nello stesso modo e dagli stessi elettori che il governatore. Gli elettori votando pel governatore e pel sotto governatore, dovranno presentare i voti destinati all'uno o all'altro.

16. Il sotto governatore sarà presidente del senato: egli avrà voce deliberativa in tutti i comitati e voce preponderante in caso di parità nel senato.

17. Quando il governatore è messo in accusa, destituito, morto, dimissionario o assente dallo stato, il sotto governatore sarà rivestito di tutti i poteri e di tutta l'autorità del governatore, fino a che ne sia nominato legalmente un altro o fino a che il governatore assente o accusato sia di ritorno o assolto.

18. Quando il governo sarà amministrato dal sotto governatore o non potrà adempiere alle funzioni di presidente del senato, questo eleggerà uno de' suoi membri per presiederlo momentaneamente. Se nella vacanza della sedia del governatore, il sotto governatore venga ad essere accusato, destituito, dimissionato o assente dallo stato, il presidente del senato *pro tempore* prenderà le redini del governo nello stesso modo fino a che sia sostituito da un governatore o da un sotto governatore. Il sotto governatore, finchè adempirà alle funzioni del presidente del senato, riceverà pe' suoi servigi gli stessi onorarii che il presidente della camera

dei rappresentanti durante lo stesso periodo: finchè sarà alla testa del governo come governatore, riceverà onorarii eguali a quelli che dati sarebbero al governatore medesimo.

19. Il presidente *pro tempore* del senato riceverà parimente, finchè amministrerà lo stato, gli stessi emolumenti che il governatore in carica riceverebbe.

20. Se il sotto governatore è chiamato a governare lo stato e nel corso di questa amministrazione si dimette, muore o s'allontana dallo stato mentre l'assemblea generale è disciolta, il dovere del segretario di stato è di convocare il senato onde scegliere un presidente *pro tempore*.

21. Il segretario di stato sarà eletto a scrutinio riunito delle due camere e sarà commissionato dal governatore per quattro anni o fino a che sia stato eletto ed installato il suo successore: egli terrà un registro su cui saranno consegnati tutti gli atti uffiziali del governatore. Sarà tenuto a depositare, essendone richiesto, davanti all'una e all'altra camera tutte le carte, minute e documenti qualunque relativi: egli adempirà a tutti gli altri doveri che gli verranno imposti dalla legge.

22. Qualunque bill passato dalle due camere verrà presentato al governatore. Se egli approva, vi apporrà la sua firma: se no, rimanderà il bill colle sue obbiezioni alla camera dove ebbe origine, la quale farà trascrivere in disteso le sue obbiezioni nei processi verbali e procederà ad un nuovo esame. Se dopo questo esame una maggioranza di tutti i membri della camera, si pronunzia per l'adozione, il bill sarà trasmesso all'altra camera colle obbiezioni del governatore. Questa lo esaminerà pure una seconda volta, e se la sua maggioranza è favorevole, il bill diverrà legge. In questi casi, i voti saranno espressi per sì e per no, e i nomi delle persone votanti pro o contro saranno inscritti nei processi verbali di ciascuna camera. Se un bill non è rimandato dal governatore nello spazio di cinque giorni, esclusa la domenica, da quello in cui fu presentato, diverrà legge come se fosse da lui firmato: a meno che l'assemblea generale non impedisca il rimando con un aggiornamento, nel qual caso il bill sarà legge, se il rimando non avrà luogo nei tre giorni che seguiranno la più prossima sessione.

23. Qualunque risoluzione per cui il concorso delle due camere può essere necessario, sarà presentata al governatore e dovrà essere approvata da lui prima di poter produrre alcun effetto: se essa è disapprovata, dovrà passare di nuovo per le due camere e riunirvi una maggioranza dei membri eletti, conformemente alle regole prescritte per un bill dall' articolo precedente.

24. Sarà scelto a scrutinio delle due camere riunite un tesoriere e un auditore dei conti, di cui la legge preciserà i doveri e i poteri: essi terranno le loro cariche tre anni, fino a che i loro successori non siano nominati e messi in esercizio.

25. In ciascun contado, gli elettori eleggeranno un sceriffo e un coronario, nei tempi e nei luoghi in cui si faranno le elezioni per l'assemblea generale. Le loro funzioni dureranno due anni e fino a che i loro successori non siano legalmente instituiti: nessuno potrà essere sceriffo più di quattro anni sopra sei.

26. Vi avrà un sigillo dello stato che sarà custodito dal governatore, adoperato da lui officialmente e che porterà il nome di sigillo dello stato d'Indiana.

TITOLO IV.

Art. 1. Il potere giudiziario dello stato per ciò che riguarda le disposizioni delle leggi o le regole dell'equità, risiederà in una corte suprema, in corti di distretto e in altri tribunali inferiori che l'assemblea generale crederà conveniente instituire.

2. La corte suprema sarà composta di tre giudici: due formeranno il *quorum* e avranno solamente una giurisdizione d'appello che sarà esercitata in tutta l'estensione dello stato, conformemente alle restrizioni e ai regolamenti non contrarii alla costituzione che la legge potrebbe particolarmente stabilire: è inteso che nulla in questo articolo può impedire all' assemblea di dare alla corte suprema una giurisdizione di prima instanza negli affari capitali e di cancelleria, in cui un presidente di corte di distretto potrebbe trovarsi interessato o prevenuto.

3. Le corti di distretto saranno formate d'un presidente e due giudici assessori. Lo stato sarà diviso da una legge in tre di-

stretti. Vi avrà per ciascuno un presidente che vi risiederà nella durata delle sue funzioni: queste corti avranno nei loro distretti rispettivi una giurisdizione civile, amministrativa e criminale, nei casi e secondo le forme prescritte dalla legge. Il presidente solo nell'assenza degli assessori o con uno di loro, come pure i due giudici nell'assenza del presidente, formeranno una corte competente, fuorchè per gli affari capitali e di cancelleria. Questo articolo non potrà in alcun caso impedire all'assemblea generale di accrescere il numero dei distretti e dei presidenti, secondo che potrebbero richiedere in appresso i bisogni dello stato.

4. I giudici della corte suprema, delle corti di distretto ed altri tribunali inferiori terranno le loro cariche sette anni, se la loro condotta corrisponda alla dignità del loro ministero: essi riceveranno ad epoche fisse gratificazioni che non potranno essere diminuite finchè rimarranno in uffizio.

5. I giudici della corte suprema saranno, in virtù delle loro cariche, i conservatori naturali della pace pubblica in tutta l'estensione dello stato: come pure i presidenti delle corti di distretto lo saranno nei loro distretti e gli assessori nei loro contadi rispettivi.

6. La corte suprema terrà le sue assise nella sede del governo alle epoche prescritte dalla legge. Le corti di distretto risiederanno nei contadi di loro giurisdizione, come pure verrà stabilito dalla legge.

7. I giudici della corte suprema saranno nominati dal governatore, coll'avviso e col consenso del senato. I presidenti delle corti di distretto saranno eletti a scrutinio riunito delle due camere della legislatura: i giudici assessori delle corti di distretto saranno scelti dagli elettori di contado.

8. La corte suprema nominerà il suo cancelliere: quelli delle corti di distretto saranno nominati dagli elettori nei varii contadi: ma nessuno potrà essere promosso alle funzioni di cancelliere d'una corte di distretto, se non ha prima ottenuto da uno o più membri della corte suprema o da uno o più presidenti delle corti di distretto, un certificato attestante ch'egli è, sotto tutti gli aspetti, atto ad occupare l'impiego di cancelliere d'una corte

di distretto. Nulla qui si oppone a che le corti di distretto in ciascun contado possano nominare un cancelliere *pro tempore*, fino a che ve n' abbia un altro legalmente instituito: i detti cancellieri, quando saranno stati legalmente eletti e stabiliti, occuperanno le loro cariche per lo spazio di sette anni e non oltre, a meno che non vengano rieletti.

9. I cancellieri sono rivocabili in conseguenza di accuse portate contro di loro, come anche per altri casi.

10. Ad una vacanza nella corte suprema o in quella di distretto in seguito a morte, dimissione o revoca d'un giudice o cancelliere, sarà riempiuta nel modo suddescritto: il sostituente adempirà a queste funzioni per tutto il tempo che rimaneva ancora al suo predecessore e non oltre, quando non venga rieletto.

11. Tutti gli atti di procedura avranno per titolo: « lo stato d'Indiana ». Tutti i processi saranno fatti in nome e per autorità dello stato d'Indiana. Le accuse saranno contro la pace e la dignità dello stato.

12. Un numero conveniente di giudici di pace saranno nominati dagli elettori legali dei varii contadi in ciascun sobborgo di città: essi rimarranno in uffizio cinque anni, se non diano luogo a rimprovero in questo intervallo: i loro poteri e doveri saranno tratto tratto regolati e determinati dalla legge.

TITOLO V.

Art. 1. In tutte le elezioni a cui non è altramente provveduto dalla costituzione, qualunque cittadino maschio bianco degli Stati Uniti dell'età di ventun anno almeno, residente nello stato da un anno precedentemente all'elezione, avrà dritto di votare nel suo contado: si eccettuano coloro che sono arruolati nell'esercito degli Stati Uniti o dei loro alleati.

2. Tutte le elezioni saranno fatte a scrutinio: l'assemblea generale si riserba il dritto di cambiare questo modo se lo creda necessario, nella sua sessione del 1821, non che di stabilire il suffragio a viva voce, dopo del che questa forma rimarrà inalterabile.

3. Gli elettori, fuori il caso di tradimento, fellonia o attentato alla pubbica quiete, saranno al sicuro da ogni arresto andando o tornando dalle elezioni e finchè esse durano.

4. L'assemblea generale avrà pieno potere per impedire di eleggere o d'essere eletto a qualunque condannato ad una pena infamante.

5. Nulla in questo titolo può fare ostacolo all' esercizio del privilegio di elettore, pei cittadini degli Stati Uniti residenti nello stato all'epoca della sanzione della costituzione e aventi diritto a votare in virtù delle leggi esistenti, o per le altre persone assenti momentaneamente per affari d'urgenza.

TITOLO VI.

Art. 1. La milizia dello stato d'Indiana si comporrà di tutti i maschi liberi e validi (fuori i negri, i mulatti e gl' indiani), residenti negli Stati Uniti, dalla età di diciotto anni fino ai quarantacinque. Sono eccettuati coloro che, ora o dopo, potranno essere dispensati da questo dovere dalle leggi degli Stati Uniti o da quelle dello stato. Questa milizia sarà armata, equipaggiata e organizzata come verrà prescritto dalla legge.

2. Chiunque si facesse conscienziosamente uno scrupolo di portare le armi, non sarà costretto a far parte della milizia, purchè tuttavolta egli paghi per la sua esenzione un equivalente, il quale sarà annualmente ricevuto da un funzionario civile: la quotità ne sarà determinata dalla legge. Esso sarà eguale per quanto è possibile alle ammende più leggere imposte ai membri della milizia che trascurano o ricusano di adempiere ai loro doveri.

3. I capitani ed uffiziali subalterni saranno eletti dagli individui della compagnia dei loro distretti rispettivi soggetti ai doveri della milizia. Il capitano di ciascuna compagnia vi nominerà gli uffiziali non commissionati.

4. I maggiori saranno eletti dai soggiacenti ai doveri della milizia nei battaglioni. I colonnelli saranno eletti dai reggimenti dei distretti rispettivi.

5. I brigadieri generali saranno eletti dagli uffiziali commis-

sionati nelle rispettive brigate. I maggiori generali saranno eletti dai medesimi nelle rispettive divisioni.

6. Gli squadroni di cavalleria e compagnie d'artiglieria, corpi franchi, granatieri e fanteria leggera possono essere formati nello stato nel modo che sarà prescritto dalla legge. È determinato che ciascun di questi corpi il quale venga formato come è detto sopra, eleggerà i suoi uffiziali.

7. Il governatore nominerà l'aiutante generale e il quartier mastro generale, non che i suoi aiutanti di campo.

8. I maggiori generali nomineranno i loro aiutanti di campo, non che tutti gli altri uffiziali di stato maggiore della divisione. I brigadieri generali nomineranno i loro maggiori di brigata e tutti gli altri uffiziali di stato maggiore della brigata. I colonnelli nomineranno tutti gli uffiziali di stato maggiore del loro reggimento.

9. Tutti gli uffiziali di milizia saranno commissionati dal governatore: conserveranno la loro commissione finchè si condurranno bene e fino all'età di sessant'anni.

10. L'assemblea generale fisserà con una legge la divisione della milizia in divisioni, brigate, reggimenti, battaglioni e compagnie e il grado di tutti gli uffiziali di stato maggiore.

TITOLO VII.

Art. 1. Ogni dodici anni, a contare dallo stabilimento della costituzione, all'elezione generale pel governatore sarà aperto uno scrutinio, in cui gli elettori deporranno il loro voto pro o contro la convocazione d'una convenzione: se la maggioranza degli elettori vota per la convenzione, il governatore informerà l'assemblea generale seguente, che dovrà regolare con una legge l'elezione dei membri della convenzione, il numero di questi membri, l'epoca e il luogo in cui dovranno radunarsi: questa legge non potrà essere adottata che a maggioranza di suffragi dei due rami dell'assemblea generale: la convenzione, una volta riunita, avrà il diritto rivedere, emendare e cambiare la costituzione. Ma siccome non appartiene che all'usurpazione e alla tirannide il mettere in servitù e ridurre sotto il giogo una por-

zione dell'umanità, non potrà essere fatto alla costituzione alcun cambiamento mirante a introdurre nello stato la schiavitù o la servitù forzata, fuorchè per castigo di delitti di cui gli accusati saranno convinti pienamente.

TITOLO VIII.

Art. 1. Il propagamento delle cognizioni e dei lumi in una comunità essendo essenziale al mantenimento d'un governo libero e l'estensione dei benefizi e dei vantaggi dell'educazione in tutte le parti del paese dovendo farci raggiungere questo scopo, l'assemblea generale dovrà regolare con una legge l'impiego delle terre che sono o potranno essere consacrate dagli Stati Uniti all'uso delle scuole e applicare i fondi che ne proverranno, all'adempimento del grande oggetto a cui si consacrano o consacrate saranno. Non sarà venduta per autorità di questi stati alcuna delle terre destinate al mantenimento delle scuole e dei seminarii, prima del 1820: le somme provenienti dalla vendita di queste terre o d'altre destinate allo stesso fine, saranno e rimarranno esclusivamente applicate ai progressi delle scienze e delle lettere e al mantenimento dei seminarii e delle scuole pubbliche. L'assemblea generale emanerà tratto tratto le leggi che crederà necessarie ad incoraggiare gl'ingegni letterarii, scientifici e agricoli, accordando le ricompense e i privilegi opportuni al perfezionamento e all'incremento delle arti, scienze, commercio, manifatture e storia naturale, non che a mantenere e favorire le massime d'umanità, d'industria e di sana morale.

2. Permettendolo le circostanze, l' assemblea generale dovrà stabilire per legge un sistema generale d'educazione applicantesi per una regolare progressione tanto alle scuole di provincia quanto all'università dello stato, le cui premure si estenderanno su tutti gratuitamente ed egualmente.

3. Onde poter raggiungere uno scopo così salutare, il denaro pagato come equivalente delle esenzioni della milizia, sarà, fuori il tempo di guerra, esclusivamente e proporzionalmente applicato al mantenimento dei seminarii del contado. Così pure tutte le ammende imposte per infrazione alle leggi saranno applicate al

mantenimento dei detti seminarii nei contadi in cui le ammende saranno state imposte.

4. L'assemblea generale dovrà, permettendolo le circostanze, formare un codice penale basato su principii d'una giusta e savia riforma, non dettato da uno spirito di vendetta: essa dovrà inoltre designare uno o più luoghi, specialmente destinati a servire di rifugio a quelle persone che, in ragione della loro età, delle loro infermità e dei loro infortunii potranno reclamare l' assistenza e i benefizi della società, in modo che queste persone vi trovino un impiego e un appoggio e possano perdervi, prestando i loro servigi, il sentimento umiliante della dipendenza.

5. L'assemblea generale, erigendo un nuovo contado, farà una riserva di dieci per cento almeno sugli atti di vendita fatti alla sede della giustizia di pace del contado, e nella stessa sessione vi incorporerà una società di libreria, colle regole ch'ella crederà conveniente per assicurare il mantenimento e accrescere il benefizio di questa libreria medesima.

TITOLO IX.

Art. 1. Non si stabilirà nello stato alcun banchiere nè si formerà alcuna compagnia di banca o casa di cambio che possa mettere in circolazione biglietti di credito pagabili all' ordine o al portatore. È inteso che nessuna disposizione di questo genere ha per iscopo d'impedire all'assemblea generale di stabilire una banca dello stato e un annesso di questa banca per ogni tre contadi, fondato nel contado scelto a quest' uopo dal direttore della banca dello stato: nessuno potrà però versarvi danari nè sottoscrivere per meno di trenta mila dollari. La banca di Vincennes e la banca degli affittavoli e artigiani d'Indiana a Madisson saranno considerate come banche formate in virtù delle carte conferite alle dette banche dal territorio d'Indiana. Nulla di ciò che è detto nel presente titolo potrà tuttavolta impedire all'assemblea generale di riconoscere una delle dette banche come banca dello stato, e in questo caso l'altra banca ne diverrebbe un annesso, conformemente alle disposizioni succennate.

TITOLO X.

Art. 1. Chiunque sarà promosso ad una carica di confidenza e lucrativa sotto l'autorità dello stato, presterà giuramento, prima d'entrare in esercizio, fra le mani di un funzionario legalmente autorizzato, di osservare inviolabilmente la costituzione degli Stati Uniti come quella dello stato: presterà pure un giuramento relativo ai doveri della sua carica.

2. Il tradimento contro lo stato sarà costituito dall'azione di sollevarvi la guerra, unirsi a' suoi nemici o prestar loro assistenza in qualunque modo.

3. Nessuno potrà essere condannato per delitto di tradimento, a meno che v'abbiano due testimonii d'un delitto formale da lui commesso o ch'egli medesimo ne faccia confessione in piena corte.

4. Il modo del giuramento o dell'affermazione sarà quale abbisogni per conformarsi alla coscienza di colui dal quale sarà richiesto: le parole ne saranno considerate come l'appello più formale fatto a Dio.

5. Chiunque sarà stato convinto d'aver cercato di corrompere in una maniera qualunque gli elettori per farsi eleggere, sarà indegno di servire allo stato nella qualità di governatore, sotto governatore, senatore o rappresentante, per tutto il tempo che avrebbero durato i poteri conferitigli dalla elezione.

6. Tutti i funzionarii risiederanno nello stato, e tutti i funzionarii di distretto, di contado o di città, nei loro distretti, contadi o città rispettive (eccettuata la città di Clarckville), e terranno la sede delle loro funzioni nel luogo determinato dalla legge. Tutti gli uffiziali di milizia risiederanno presso la loro divisione, brigata, reggimento, battaglione o compagnia.

7. Non vi avrà mai nello stato nè servaggio nè servitù involontaria se non per castigo di delitti di cui altri si sarà reso colpevole. Qualunque tratta di negri e di mulatti, esercitata fuori dei confini dello stato, vi diverrà nulla e di nessun effetto.

8. Nessun atto dell'assemblea generale avrà forza di legge prima di essere stampato, fuorchè nei casi d'urgenza.

9. Tutte le commissioni saranno date in nome e per autorità dello stato d'Indiana, improntate del sigillo dello stato, firmate dal governatore e contrassegnate dal segretario di stato.

10. In ciascun contado sarà eletto un cancelliere che rimarrà in funzione sette anni, se ben si conduce in questo intervallo: nulla meno nessune di queste disposizioni impediranno agli scrivani dei tribunali vicini di far le veci di cancelliere.

11. Corydon, nel contado di Harrison, sarà la sede del governo dello stato d'Indiana fino all'anno 1825 e fino a che non venga trasportata altrove in virtù di una legge.

12. Erigendo un nuovo contado, l'assemblea generale non potrà ridurre quelli che già esistono e di cui si formerà un nuovo contado, ad un territorio minore di quattrocento miglia quadrate.

13. Nessuno potrà occupare nel tempo stesso più d'un impiego lucrativo, fuori d'un'eccezione espressamente fatta dalla costituzione.

14. Per essere nominato funzionario di contado in un contado qualunque, importa esserne cittadino e abitante nell'anno anteriore alla nomina, se il contado è eretto da un anno o più: se no, bisognerà aver risieduto per lo stesso spazio di tempo nel contado o contadi di cui il nuovo sarà stato formato.

15. Tutti i funzionarii delle città e sobborghi saranno nominati nella stessa maniera stabilita dalla legge.

16. Gli stipendi annuali dei funzionarii del governo non potranno fino al 1819 eccedere la tassa seguente: quelli di governatore, mille dollari: quelli di segretario di stato, quattrocento: dell'auditore di conti pubblici, quattrocento: del tesoriere, quattrocento: dei giudici della corte suprema, ottocento: del presidente delle corti di distretto, ottocento: quelli dei membri dell'assemblea generale non eccederanno i due dollari per giorno durante la sessione e due ogni venticinque miglia di viaggio per recarsi all'assemblea e ritornarne. Dopo quest'epoca, i detti stipendi saranno determinati dalla legge: ma nessuna legge mirante ad accrescere gli stipendi dei membri dell'assemblea generale avrà effetto se non dopo la sessione durante la quale l'accrescimento ebbe luogo.

17. Onde i confini dello stato d'Indiana siano bene conosciuti e fissi, è ordinato ch'essi sono e saranno irrevocabilmente i seguenti (seguono i confini).

TITOLO XI.

Art. 1. Affinchè non sopravvenga alcun inconveniente dal passaggio dello stato da un governo territoriale ad un governo stabile e indipendente, è dichiarato nella presente costituzione che tutti i diritti, azioni, processi, procedure, ricognizioni, contratti e pretese relative sia alle persone sia alle corporazioni, continueranno come se nessun cambiamento si fosse operato.

2. Tutte le ammende, pene e confische in uso nel territorio d'Indiana o in qualcuno de' suoi contadi, lo saranno ancora nello stato e nel contado. Tutte le attribuzioni del governatore o degli altri funzionarii del territorio passeranno al governatore e agli altri funzionarii dello stato o del contado, perchè ne usino essi e i loro successori nello stato o contado suddetti, nel modo e nei casi determinati per le loro funzioni rispettive.

3. Il governatore, il segretario, i giudici e tutti gli altri uffiziali civili e militari del governo territoriale, continueranno ad esercitare le loro funzioni rispettive fino a che questi uffiziali siano sostituiti legalmente in virtù della costituzione.

4. Tutte le leggi e parti di leggi attualmente in vigore nel territorio e che non saranno contrarie alla costituzione conserveranno la loro forza ed effetti fino a che spirino o vengano abrogate.

5. Il governatore si servirà del suo sigillo particolare in fino a che siasi provveduto ad un sigillo dello stato.

6. Il governatore, il segretario di stato, l'uditore dei conti pubblici e il tesoriere risiederanno nella sede del governo e vi terranno i registri, libri e carte relative ai loro rispettivi impieghi. Tuttavolta, nessuna di queste disposizioni obbligherà a determinare la residenza fissa del governatore per lo spazio di sei mesi e fino a che egli si sia procurato a spese dello stato un alloggio conveniente.

7. Tutte le proteste, liti, querele e altre procedure attual-

mente sottomesse ad un tribunale di cancelleria o di giustizia, saranno continuati fino a sentenza o spiramento: tutti gli appelli, *certiorari*, ingiunzioni o altre procedure saranno portate e sottomesse d'or innanzi ai tribunali rispettivi e secondo il modo determinato dalla legge. Tutte queste procedure poi saranno altrettanto compiute e legali come se la costituzione non fosse stata adottata, e tutti gli appelli saranno portati dai tribunali di distretto o dai tribunali generali attualmente stabiliti nello stato d'Indiana, alla corte suprema, nel modo ordinato dalla legge.

8. Il presidente di questa convenzione spedirà mandati di elezione all'indirizzo dei varii sceriffi di ciascun contado per ingiunger loro di far procedere all'elezione del governatore, sotto governatore, rappresentanti al congresso degli Stati Uniti, membri dell'assemblea generale, sceriffi e coronarii, nei distretti elettivi di ciascun contado, il primo lunedì del prossimo agosto. Queste elezioni si faranno secondo le leggi d'elezione esistenti nel territorio d'Indiana: e i detti governatore, sotto governatore, membri dell'assemblea generale, sceriffi e coronarii eletti a quest'epoca, continueranno a riempiere alle funzioni dei loro uffizi rispettivi pel termine prescritto dalla costituzione fino a che i loro successori siano entrati in esercizio.

9. Fino al primo censimento che sarà fatto a norma della costituzione, il contado di Wayne eleggerà un senatore e tre rappresentanti: quello di Franklin, un senatore e tre rappresentanti: quello di Dearborn, un senatore e due rappresentanti: quello di Suiterland, un rappresentante: quello di Jefferson e Suiterland, un senatore: quello di Jefferson due rappresentanti: quello di Clark, un senatore e tre rappresentanti: quello di Harrison, un senatore e tre rappresentanti: quelli di Washington, Orange e Jakson, un senatore: quello di Washington, due rappresentanti: quelli di Orange e Jakson, un rappresentante ciascuno: quello di Knox, un senatore e tre rappresentanti: quello di Gibson, un senatore e due rappresentanti: quelli di Polsey, Warvick e Perry, un senatore e ciascuno dei tre un rappresentante.

10. Di tutti i libri, registri, memorie, warrant e carte appartenenti e relative alla carica di tesoriere territoriale del territorio

d'Indiana, di tutti i danari del tesoro e di tutti i documenti dell'uffizio del segretario del detto territorio, sarà fatto l'uso che l'assemblea generale dello stato crederà conveniente.

11. Tutti gli affari, azioni, liti, querele, processi e cause, tutti i registri, libri, carte e documenti relativi alla corte generale, saranno trasferiti alla corte suprema stabilita dalla costituzione: tutte le cause, processi, azioni, liti e querele qualunque ora pendenti nanti i tribunali di distretto del territorio, tutti i registri, libri, carte e documenti relativi ai detti affari o tenuti nei detti tribunali, passeranno alle corti di distretto stabilite dalla costituzione, secondo il modo che verrà decretato dall'assemblea generale.

Dato in convenzione a Corydon, 29 giugno dell'anno del Signore 1816 e dell'indipendenza degli Stati Uniti il trentesimosesto.

COSTITUZIONE

DELLO STATO DI MISSISSIPI

TITOLO I.

Distribuzione dei poteri.

Art. 1. I poteri del governo dello stato di Mississipi saranno divisi in tre dipartimenti distinti, legislativo, esecutivo e giudiziario, di cui ciascuno sarà affidato ad un corpo particolare.

2. Nessun individuo o riunione appartenente ad uno di questi corpi, potrà esercitare un potere spettante agli altri due rami, fuori nei casi espressamente accennati nella costituzione.

TITOLO II.

Dipartimento legislativo.

Art. 1. Qualunque maschio bianco e libero, il quale avrà ventun anno, sarà cittadino degli Stati Uniti e avrà risieduto nello stato da un anno prima dell'elezione e da sei mesi nel contado o città in cui vorrà votare, sarà arruolato nella milizia, a meno che siane esente, o infine, avendo le qualità di

cittadino e residente, pagherà le tasse dello stato o del contado, sarà elettore di dritto: nessun elettore potrà votare fuorchè nel contado o città avente diritto ad una rappresentanza particolare, in cui risiederà al tempo dell'elezione.

2. Gli elettori, fuori i casi di tradimento, fellonia o attentato alla quiete pubblica, saranno immuni da ogni arresto durante l'elezione, l'andata e il ritorno.

3. La prima elezione si farà per via di scrutinio e quindi tutte le elezioni avranno luogo nel modo che verrà determinato dalla legge.

4. Il potere legislativo dello stato apparterrà a due rami distinti, uno detto senato e l'altro, camera dei rappresentanti, che riuniti formeranno l'assemblea generale dello stato di Mississipi: la formola di tutte le leggi sarà: « Decretato dal senato e dalla camera dei rappresentanti, riuniti in assemblea generale ».

5. I membri della camera dei rappresentanti saranno eletti dagli aventi titolo di elettori per un anno, a contare dal giorno in cui ebbe luogo l'elezione generale.

6. I rappresentanti saranno eletti in ciascun anno il primo lunedì d'agosto e il giorno seguente.

7. Per essere rappresentante bisogna essere cittadino degli Stati Uniti, aver risieduto nello stato i due anni anteriori all'elezione e l'ultimo nel contado o città in cui si sarà eletto e avere ventun anno: bisognerà inoltre possedere in proprio nello stato centocinquanta acri di terra o beni del valore reale di cinquecento dollari, da sei mesi prima dell'elezione.

8. Le elezioni dei rappresentanti si faranno per ciascun contado nel luogo delle sedute delle corti o nei varii distretti d'elezione che potranno essere formati in alcuni contadi dalla legislatura. È stabilito che, quando la legislatura vedrà che una città contiene il numero determinato di maschi liberi bianchi, dovrà accordarle il dritto d'essere rappresentata a parte in ragione del detto numero, fino a che il numero determinato continui ad esistere. Allora, mentre che questa città avrà dritto ad una rappresentanza particolare, formerà coll'eccedenza degli elettori del contado in cui si trova, il contingente necessario per nominare un rappresentante. Questi eccedenti riuniti dei detti

città e contado avranno dritto a nominare un rappresentante. Se due o più contadi adiacenti abbiano eccedenza d'elettori, i quali riuniti formino il contingente determinato, un rappresentante sarà eletto per quello dei contadi che presenterà l'eccedenza più ragguardevole.

9. L'assemblea generale nella sua prima sessione dovrà ordinare pel 1821 e in appresso ogni tre anni al più e ogni cinque almeno, il censimento di tutti gli abitanti liberi bianchi dello stato: il numero totale dei rappresentanti sarà all'epoca di ciascun censimento stabilito dall'assemblea generale e ripartito fra i diversi contadi o città aventi diritto ad una rappresentanza separata, in ragione del numero degli abitanti liberi bianchi di ciascuno dei detti contadi o città. Il numero dei rappresentanti non potrà essere minore di ventiquattro nè eccedere i trentasei, fino a che il numero degli abitanti bianchi liberi dello stato non si elevi a diciotto mila, nel qual caso, a qualunque grado possa ascendere questo numero, i rappresentanti non potranno essere meno di trentasei e più di cento: è inteso che ciascun contado avrà sempre il diritto di nominare almeno un rappresentante.

10. Il numero totale dei senatori all'epoca di ciascun censimento sarà fissato dall'assemblea generale e ripartito fra i varii distretti formati dalla legge, in ragione del numero degli abitanti liberi bianchi soggetti alle tasse di ciascun distretto. Il numero dei senatori non sarà mai meno del quarto e più del terzo di quello dei rappresentanti.

11. I senatori saranno eletti per tre anni dagli elettori titolati: aperta la prima sessione, saranno divisi dalla sorte, in nome dei loro distretti rispettivi, in tre serie il più possibilmente eguali. Quelli della prima usciranno col primo anno, quelli del secondo col secondo e quelli del terzo col terzo, di modo che si rinnovino ogni anno per un terzo.

12. Lo stesso metodo sarà osservato nella classificazione dei senatori supplementarii, in guisa da mantenere per quanto è possibile l'equilibrio fra le tre serie.

13. Quando un distretto senatoriale sarà formato di due o più contadi, non potrà essere tagliato da alcun contado appar-

tenente ad un altro distretto: nessun contado sarà diviso nella formazione dei distretti.

14. Non potrà essere senatore chi non sarà cittadino degli Stati Uniti, non risiederà nello stato da quattro anni anteriormente all'elezione e l'ultimo nel distretto che lo eleggerà, non avrà ventisei anni e non possederà in proprio nello stato trecento acri di terra o beni del reale valore di mille dollari, all'epoca della sua elezione e sei mesi prima.

15. La camera dei rappresentanti riunita nominerà il suo presidente ed altri uffiziali: il senato nominerà gli uffiziali, meno il presidente: ciascuna camera verificherà i poteri dei suoi membri: un'elezione contestata non sarà decisa che nel modo prescritto dalla legge. Una maggioranza dei membri di ciascuna camera formerà un *quorum* per deliberare: un minor numero basterà per aggiornarsi da un giorno all'altro e invitare i membri assenti a recarsi alle sedute, nelle forme e sotto le pene determinate da ciascuna camera.

16. Ogni camera farà il suo regolamento, punirà i suoi membri per incondotta, potrà col consenso dei due terzi escluderne uno, non però mai due volte per uno stesso motivo. Ciascuna camera avrà inoltre tutti i poteri necessarii ad un ramo legislativo in uno stato libero e indipendente.

17. Ciascuna camera terrà e pubblicherà una raccolta dei processi verbali delle sue sedute, fuori le materie da tenersi segrete: le opinioni manifestate dai membri d'una camera pro o contro una quistione saranno a richiesta di due fra loro inseriti nei processi verbali.

18. Quando qualche posto diverrà vacante in una delle camere, il governatore o chi ne farà le veci rilascierà mandati di elezione per riempiere il posto vacante.

19. I senatori e i rappresentanti saranno, fuori il caso di tradimento, fellonia o attentato alla quiete pubblica, immuni da ogni arresto durante la sessione, l'andata e il ritorno. Il viaggio non è creduto durare che un giorno ogni venticinque miglia di distanza dal domicilio loro al luogo di convocazione dell'assemblea generale.

20. Ciascuna camera potrà punire di carcere nel tempo delle

sedute chiunque non suo membro si sarà permesso di tenere in sua presenza una condotta irriverente e licenziosa o di turbare le sue operazioni: questo imprigionamento però non potrà durare oltre alle ventiquattro ore.

21. Le porte di ciascuna camera saranno aperte, fuori i casi in cui una camera crederà necessario tenere le sue deliberazioni segrete.

22. Nessuna delle due camere potrà senza il consenso dell'altra, aggiornarsi a più di tre giorni nè cambiare il luogo delle sue sedute ordinarie.

23. I bill potranno essere adottati da una camera, ed emendati, modificati o respinti dall'altra: ma nessun bill avrà forza di legge se non dopo essere stato letto tre diversi giorni in ciascuna camera ed esservi stato adottato dopo libera discussione. In caso d'urgenza però, i quattro quinti della camera da cui emanerà il bill potranno prescindere da questa formalità. Qualunque bill, dopo essere stato adottato dalle due camere, dovrà essere firmato dal presidente di ciascuna.

24. Tutti i bill relativi alle imposte dovranno essere presentati anzi tutto alla camera dei rappresentanti: ma potranno, come gli altri, essere emendati o respinti dal senato.

25. Ciascun membro dell'assemblea generale riceverà dal tesoro pubblico un'indennità pe' suoi servigi, che potrà essere accresciuta o diminuita dalla legge: ma nessuno accrescimento di questa indennità avrà effetto se non dopo la sessione nella quale l'accrescimento medesimo sarà stato votato.

26. Nessun senatore nè rappresentante potrà, finchè rimane in carica nè il seguente anno, essere nominato ad alcun civile impiego nè lucrativo dello stato, che sia stato creato o di cui in questo intervallo siansi cresciuti gli emolumenti: a meno che la nomina a questi impieghi non venga dal popolo: nessun membro dell'assemblea generale potrà, cominciata la sessione seguente alla sua elezione e in tutto il tempo che rimarrà in carica, occupare un uffizio o un posto la cui nomina appartenga a qualunque delle due camere.

27. Nessun giudice d'una corte qualunque, di legge o d'equità, segretario di stato, procuratore generale, scrivano d'una

corte di cancelleria, sceriffo, ricevitore od altra persona avente un impiego lucrativo negli Stati Uniti (fuori l'uffizio di mastro di posta) o nello stato, potrà essere membro dell'assemblea generale. I gradi della milizia a cui non va unito stipendio annuale e gli uffizi di giudice di pace e del *quorum* non sono riguardati siccome impieghi lucrativi.

28. Chiunque è o potrà essere ricevitore o ritentore del pubblico danaro, non potrà sedere nell'una delle due camere dell'assemblea generale, se non quando una persona avrà contato e versato per lui nel tesoro tutte le somme di cui egli sarà contabile.

29. La prima elezione di senatori e di rappresentanti sarà generale per tutto lo stato e si farà il primo lunedì e martedì del prossimo settembre: in seguito, vi avrà ogni anno un' elezione di senatori destinati a sostituire quelli le cui funzioni saranno spirate.

30. La prima sessione dell'assemblea generale si aprirà il primo lunedì d'ottobre prossimo nella città di Natchez, e quindi nei luoghi stabiliti dalla legge: in avvenire, l'assemblea generale sarà convocata pel primo lunedì di novembre d' ogni anno, fuori i casi designati dalla legge o preveduti dalla costituzione.

TITOLO III.

Dipartimento esecutivo.

Art. 1. Il potere esecutivo supremo sarà affidato ad un governatore, da eleggersi dagli elettori titolati, e rimarrà in carica due anni a contare dal giorno dell' insediamento e fino all'insediamento legale del suo successore.

2. I rapporti dell'elezione del governatore saranno sigillati e inviati alla sede del governo al segretario di stato, che li presenterà al presidente della camera dei rappresentanti nella prima sessione dell'assemblea generale. Nel caso della prima settimana di questa sessione, il presidente aprirà e pubblicherà lo spoglio in presenza delle due camere: chi avrà ottenuto mag-

gior numero di voti sarà governatore: se due o più avranno un numero eguale, il governatore sarà nominato a scrutinio delle due camere.

Le elezioni contestate alla carica di governatore, saranno esaminate e giudicate dalle due camere dell'assemblea generale, nel modo da prescriversi dalla legge.

3. Il governatore avrà almeno trent'anni, sarà da vent'anni cittadino degli Stati Uniti, risiederà nello stato almeno da cinque anni e possederà in proprio un podere di sei cento acri di terra o un bene reale di due mila dollari, all'epoca della sua elezione e sei mesi prima.

4. Egli riceverà ad epoche fisse onorarii che non potranno subire nè aumento nè diminuzione nella durata delle funzioni dello stesso governatore.

5. Sarà comandante in capo dell'esercito, della flotta e della milizia dello stato, fuorchè quando questi corpi saranno chiamati al servizio degli Stati Uniti.

6. Potrà esigere che i funzionarii del dipartimento esecutivo gli rendano conto per iscritto dell' adempimento alle loro funzioni rispettive.

7. Nei casi straordinarii, potrà convocare l'assemblea generale alla sede del governo o in altro luogo, se la capitale dopo l'ultimo aggiornamento sia esposta agli assalti del nemico o vi regni qualche contagio. Nei casi in cui le due camere non cadessero d'accordo sul termine del loro aggiornamento, egli potrà aggiornarle pel termine che crederà opportuno, purchè l'aggiornamento non vada fino al giorno dell'apertura della sessione annuale seguente.

8. Darà tratto tratto all'assemblea generale comunicazione dello stato del governo e riclamerà da essa di prendere in considerazione le misure che crederà vantaggiose.

9. Provvederà a che le leggi siano bene e fedelmente eseguite.

10. In tutti i processi e liti criminali, fuori il caso di tradimento e accusa per delitto di stato, avrà dritto di commutare le pene e far grazia, esimere dalle ammende e confische, secondo le norme prescritte dalla legge. In caso di tradimento,

potrà commutare le pene e far grazia col consenso del senato, e potrà rimandare l'esecuzione della sentenza fino al termine della seguente sessione dell'assemblea generale.

11. Tutte le commissioni saranno date in nome e per autorità dello stato di Mississipi, improntate del sigillo dello stato, firmate dal governatore e controfirmate dal segretario di stato.

12. Vi avrà un sigillo dello stato di cui il governatore sarà il depositario, onde usarne officialmente. Avrà il nome di gran sigillo del Mississipi.

13. Quando un uffizio vacherà nell'intervallo delle sessioni dell'assemblea generale, il governatore dovrà provvedervi, rilasciando una commissione la quale spirerà al finire della sessione seguente dell'assemblea generale, a meno che non sia altramente stabilito dalla presente costituzione.

14. Sarà nominato un segretario di stato che rimarrà due anni in funzione. Terrà un registro autentico di tutti gli atti officiali e amministrativi del governatore, e richiestone, dovrà presentarlo con tutte le carte, minute e note relative all'assemblea generale, e adempiere a tutti gli altri doveri impostigli dalla legge.

15. Qualunque bill adottato dalle due camere dell'assemblea generale, sarà presentato al governatore. S'egli approva, lo firmerà: se no, lo rimanderà colle sue obbiezioni alla camera da cui emana, che inserirà in disteso queste obbiezioni sulla raccolta dei processi verbali e procederà ad un nuovo esame. Se i due terzi dei membri confermano il bill, lo si rimanderà colle obbiezioni all'altra camera, la quale se lo approva anch'essa, il bill diviene legge. I voti in questo caso saranno dati a viva voce e i nomi dei votanti pro o contro inseriti nei processi verbali di ciascuna camera. Un bill non rimandato dal governatore sei giorni (fuori le domeniche) dalla presentazione a lui fattane, diverrà legge come se lo avesse firmato, a meno che il rimando non abbia avuto luogo a motivo del aggiornamento dell'assemblea generale. In questo caso il bill non diverrà legge.

16. Qualunque ordinanza, decisione o scrutinio che renda necessario il concorso delle due camere, fuori le quistioni relative all'aggiornamento, saranno presentati al governatore e saranno

approvati da lui prima di aver forza di legge. Se egli disapprova, saranno riveduti dalle due camere, conformemente alle norme prescritte per un bill.

17. Le nomine non altramente ordinate dalla costituzione, si faranno col voto delle due camere riunite: i voti si daranno a viva voce e saranno registrati nei processi verbali di ciascuna camera. Tuttavolta, l'assemblea generale, può regolare con una legge la nomina di tutti gl'inspettori, ricevitori e loro impiegati, commissarii e intendenti, constabili ed altri uffiziali subalterni la cui giurisdizione non si estende che al contado.

18. V' ha inoltre un sotto governatore che sarà nominato nel tempo stesso, per lo stesso termine, dagli stessi elettori e nello stesso modo e titolo che il governatore. Gli elettori, votando pel governatore e pel sotto governatore, dovranno mettere fra i voti la necessaria distinzione.

19. Il sotto governatore sarà d'uffizio presidente del senato e avrà voce deliberativa nei comitati su tutte le quistioni e preponderante in caso di parità nel senato.

20. In morte, abdicazione, dimissione o destituzione del governatore, non che s'egli venga accusato o si assenti dallo stato, il sotto governatore eserciterà le funzioni e avrà l'autorità medesima del governatore, fino a che ne sia nominato e legalmente insediato un altro nella elezione periodica seguente, o fino a che il governatore accusato od assente sia assolto o di ritorno.

21. Quando l'amministrazione del governo sarà al sotto governatore o un motivo qualunque gl' impedisca di presiedere al senato, questo nominerà uno de' suoi membri presidente *pro tempore*.

Se nella vacanza del governatore, il sotto governatore muore, abdica, si dimette od è destituito, ovvero se è accusato od assente dallo stato, il presidente pro tempore del senato sarà alla sua volta chiamato all'amministrazione del governo, fino a che gli venga sostituito un governatore e un sotto governatore. Il sotto governatore sedendo come presidente del senato, godrà dell'onorario accordato nello stesso periodo al presidente della camera dei rappresentanti: mentre sarà come governatore incaricato dell' amministrazione dello stato, riceverà gli stessi ono-

rarii che avrebbe ricevuti il governatore se fosse rimasto in esercizio.

22. Il presidente *pro tempore* del senato, finchè eserciterà le funzioni di governatore, riceverà i medesimi onorarii che riceverebbe il governatore stesso.

23. Se il sotto governatore è chiamato all'amministrazione del governo e muore, abdica od è assente dallo stato nell'intervallo dell'assemblea generale, il segretario di stato dovrà tosto convocare il senato onde nominare un presidente *pro tempore*.

24. Sarà nominato dagli elettori titolari in ciascun contado un sceriffo ed uno o più coronarii, che rimarranno in carica due anni se non sono rivocati in questo frattempo.

25. Sarà nominato annualmente un tesoriere di stato e un auditore dei conti pubblici.

TITOLO IV.

Milizia.

Art. 1. L'assemblea generale regolerà con una legge il modo d'organizzazione e la disciplina della milizia dello stato, nel modo ch'essa crederà conveniente, senza tuttavolta poter nulla fare contro la costituzione e le leggi degli Stati Uniti ad essa relative.

2. Gli uffiziali di milizia saranno eletti e nominati nel modo che verrà tratto tratto prescritto dalla legislatura e commissionati dal governatore.

3. Chiunque si farà conscienziosamente scrupolo di portare le armi, non potrà esservi costretto, ma dovrà pagare un equivalente.

4. Il governatore avrà il diritto di richiedere la milizia per far eseguire le leggi dello stato, reprimere le insurrezioni e respingere le invasioni.

TITOLO V.

Dipartimento giudiziario.

Art. 1. Il potere giudiziario dello stato sarà affidato ad una corte suprema e ad altre corti superiori o inferiori che la legislatura crederà dovere instituire.

2. Saranno nominati, nello stato quattro giudici almeno e otto al più delle corti supreme e superiori, che riceveranno onorarii determinati dalla legge invariabili nella durata delle loro funzioni. Un giudice la cui decisione viene assoggettata all'esame della corte suprema, non potrà sedere come membro della corte per determinare la quistione relativa alla detta decisione, ma dovrà sottomettere alla corte suprema i motivi su cui poggia la sua opinione.

3. Lo stato sarà diviso in un numero conveniente di distretti, di cui ciascuno conterrà tre contadi almeno e sei al più. Sarà nominato per ciascun distretto un giudice che, dall'istante della sua nomina, risiederà nel distretto per cui sarà stato nominato.

4. La corte suprema giudicherà di tutte le accuse civili e criminali dello stato: in materia civile però, la sua competenza non si estenderà alle cause di un valore eccedente cinquanta dollari.

5. In ciascun contado si terrà una corte suprema almeno due volte l'anno. I giudici delle varie corti superiori potranno costituirsi gli uni per gli altri, quando il vorranno o quando sarà loro prescritto dalla legge.

6. La legislatura potrà stabilire una o più corti di cancelleria con giurisdizione esclusiva: e fino allo stabilimento di questa o di queste corti, la loro giurisdizione apparterrà alle corti superiori nei loro limiti rispettivi.

7. La legislatura potrà stabilire in ciascun contado una corte particolare onde provvedere all'esecuzione dei testamenti, all'amministrazione dei beni degli orfani, alla polizia del contado e al giudizio degli schiavi.

8. Sarà nominato in ciascun contado un numero conveniente di giudici di pace, nel modo e termini prescritti dalla legge. La loro giurisdizione in materia civile si limiterà alle cause di un valore al disotto di cinquanta dollari. In ogni causa giudicata dai giudici di pace si avrà il diritto d'appello, conformemente alle norme stabilite dalla legge.

9. I giudici delle varie corti dello stato resteranno in carica finchè non demeriteranno. Per una negligenza volontaria nei doveri della loro carica e per qualunque altro motivo ragione-

vole che non darà materia sufficiente ad un'accusa, il governatore li rivocherà sulla proposizione dei due terzi di ciascuna delle due camere dell'assemblea generale: il motivo però o i motivi su cui poggierà la domanda di revoca, saranno scritti in disteso nell'indirizzo e nella raccolta dei processi verbali di ciascuna camera: è inteso che il giudice la cui revoca sarà domandata, potrà e dovrà proporre i suoi mezzi di difesa prima che si possa votare l'indirizzo.

10. Nessuno pervenuto all'età di sessantacinque anni potrà essere nominato nè mantenuto all'uffizio di giudice in questo stato.

11. Ciascuna corte nominerà il suo presidente che resterà in carica finchè non demeriti, ma potrà essere rivocato per negligenza nei doveri della sua carica o malversazione, dalla corte suprema che determinerà il punto di dritto e il punto di fatto. Il presidente così nominato dovrà aver risieduto nel contado di cui sarà presidente, sei mesi almeno prima della sua nomina.

12. I giudici della corte sovrana e della corte superiore saranno d'uffizio incaricati di mantenere la pace nello stato.

13. La formola di tutte le procedure sarà: « Lo stato di Mississipi ». Tutte le liti saranno fatte in nome e per autorità dello stato di Mississipi, e la conclusione di tutti i giudizi sarà: « contro la pace e la dignità dello stato ».

14. Vi avrà un procuratore generale per lo stato e altrettanti procuratori di distretto quanti l'assemblea crederà a proposito. I procuratori saranno nominati per quattro anni e godranno di un onorario che non potrà essere diminuito nella durata delle loro funzioni.

TITOLO VI.

Delle accuse.

Art. 1. La camera dei rappresentanti avrà il potere di accusare.

2. Tutte le accuse saranno giudicate dal senato: i senatori sedendo per procedere a questi giudizi, dovranno prestare un

giuramento od un'affermazione. Nessuno sarà condannato che pel concorso dei suffragi dei due terzi dei membri presenti.

3. Il governatore e tutti i funzionarii civili potranno essere accusati per malversazione nelle loro cariche rispettive: ma allora il giudizio non farà che togliere loro la carica e colpirli d'incapacità ad ogni uffizio onorario o lucrativo dello stato. La parte convinta però soggiacerà ai processi, giudizi e pene prescritti dalla legge negli altri casi.

TITOLO VII.

Disposizioni generali.

Art. 1. I membri dell'assemblea generale e tutti i funzionarii dei dipartimenti esecutivo e giudiziario, saranno tenuti prima di entrare in carica al giuramento o all'affermazione che segue: « Io giuro o io affermo che osserverò la costituzione degli Stati Uniti e quella dello stato di Mississipi, finchè sarò cittadino di detto stato, e adempirò fedelmente e il meglio che per me si possa ai doveri dell'uffizio di . . . . . conformemente alla legge. Che Dio m'aiuti ».

2. L'assemblea generale avrà il diritto di far leggi penali contro il funesto uso del duello: queste pene andranno fino alla destituzione da un uffizio o alla dichiarazione che il colpevole è incapace di coprirne, secondo che l'assemblea generale lo crederà conveniente.

3. Il delitto di tradimento verso lo stato consisterà nel solo fatto di suscitare la guerra contr'esso, unirsi a' suoi nemici o prestar loro soccorso ed assistenza. Nessuno potrà essere convinto di tradimento se non sulla deposizione uniforme di due testimonii dello stesso fatto o sulla sua propria confessione davanti alla corte.

4. Sarà incapace di coprire qualunque uffizio lucrativo od onorario dello stato chiunque sia convinto d'aver dato od offerto ricompense per favorire la propria elezione.

5. Saranno fatte leggi per togliere il dritto di eleggere o di essere eletto a chiunque sarà convinto di corruzione, spergiuro,

falso o altri grandi delitti. Il privilegio di voto libero sarà guarentito da leggi di elezione, che vieteranno sotto eque pene qualunque influenza esercitata dal potere, compensi, minaccie od altro mezzo illecito.

6. Chiunque non crederà in Dio o allo stato avvenire dei premii e delle pene, non sarà ammesso ad alcun impiego civile nello stato.

7. I ministri del vangelo essendo per la loro professione consacrati ad onorar Dio e a vegliare sulle coscienze, non debbono essere sviati dai doveri sublimi del loro stato: quindi nessun ministro del vangelo o sacerdote qualunque potrà essere nominato governatore o sotto governatore, nè sedere in una delle camere dell'assemblea generale.

8. Nessuna somma di danaro sarà tratta dal tesoro se non in virtù di destinazioni fatte dalla legge: nessuno stanziamento pel mantenimento d'un esercito può essere fatto per più d'un anno. Sarà pubblicato annualmente uno stato comparativo delle spese e rendite del tesoro pubblico.

9. Non sarà formata della legislatura alcuna compagnia di banca che sotto riserva d'un dritto di rescrizione in favore dello stato per un quarto almeno delle azioni della compagnia, e del dritto di assegnare il numero dei direttori convenienti secondo il numero delle azioni emesse.

10. L'assemblea generale non porterà alcuna legge infirmante l'obbligazione dei contratti, prima del 1821, relativamente alle tasse dell'interesse, gradito per iscritto fra le parti contrattanti pel danaro prestato in buona fede: ma l'assemblea avrà il diritto di determinare le tasse dell'interesse quando non lo saranno in un contratto per espressa clausola.

11. L'assemblea generale determinerà in qual modo e a quali tribunali dovranno intentarsi le liti contro lo stato.

12. Tutti i funzionarii dello stato le cui funzioni non sono altramente limitate dalla costituzione, resteranno al posto loro finchè non demeriteranno.

13. L'assenza per affari dello stato o degli Stati Uniti, per una visita od altro interesse privato d'una necessità conosciuta, non nuocerà ad una residenza dichiarata.

14. L'assemblea generale dovrà determinare i casi in cui saranno fatte ritenzioni sugli stipendi dei funzionarii pubblici che si saranno resi colpevoli di negligenza nell'adempimento dei proprii doveri: essa dovrà anche stabilire la tassa di queste ritenzioni.

15. Nessun membro del congresso o persona qualunque avente impiego lucrativo o di confidenza negli Stati-Uniti o nello stato (fuori il mastro di posta), non che presso una potenza straniera, potrà esercitare alcun impiego lucrativo o di confidenza in questo stato.

16. La religione, la morale e l'instruzione essendo esenziali ad un buon governo, al mantenimento della libertà e alla felicità dei popoli, le scuole e i mezzi di educazione saranno incoraggiati nello stato.

17. Il divorzio non potrà aver luogo che nei casi preveduti dalla legge e per giudizio di cancelleria: nessun giudizio autorizzante un divorzio avrà effetto se non dopo essere stato assentito dai due terzi dei membri di ciascuna camera dell'assemblea generale.

18. I processi verbali delle elezioni fatte dal popolo, saranno indirizzati al segretario di stato.

19. L'assemblea generale non potrà formare alcun nuovo contado la cui formazione riduca il territorio del o dei contadi su cui è preso, a meno di cinquecento settantasei miglia quadrate: nessun contado sarà formato con una superficie minore.

20. L'assemblea generale prenderà misure per guarentire da ogni guasto o danno inutile le terre ora consacrate o che lo saranno in appresso dagli Stati Uniti ad uso delle scuole in ciascuna città dello stato, e applicherà le rendite quali siano, conformemente all'oggetto in cui queste terre saranno state date: ma nessuna terra consacrata al mantenimento delle scuole delle città non potrà mai essere venduta da alcuna autorità dello stato.

TITOLO VIII.

Degli schiavi.

Art. 1. L'assemblea generale non avrà il potere di far leggi per l'affrancamento degli schiavi senza il consenso dei loro pa-

droni, se non quando uno schiavo avrà reso allo stato qualche segnalato servizio: nel qual caso il padrone riceverà un equivalente degli schiavi così affrancati. Essa non potrà impedire agli emigranti in questo stato di introdurvi con loro individui stimati schiavi, dietro la legge degli altri stati che non sono nell'unione, per tanto tempo però quanto questi individui dovrebbero essere mantenuti nel servaggio secondo la stessa legge. Tuttavolta, bisognerà che questi schiavi siano posseduti di buona fede dagli emigranti, ed è inteso che potranno essere emanate leggi per impedire l'introduzione di schiavi che avranno commessi gravi delitti negli altri stati. L'assemblea generale potrà autorizzare con apposite leggi i proprietarii di schiavi ad emanciparli, salvi i diritti dei creditori e in modo che non divengano di pubblico aggravio. Essa avrà pieno potere d'impedire che gli schiavi siano trasportati in questo stato come mercanzie, non che di obbligare i proprietarii a trattarli con umanità, dar loro cibo e abiti necessarii e a non sottoporli a pene compromettenti la loro vita o qualche parte della persona: se trascurano o ricusano di conformarsi alle disposizioni di queste leggi, l'assemblea farà vendere gli schiavi a loro profitto.

2. Nei processi di schiavi per delitti, non sarà necessaria una inchiesta per mezzo di un gran giurì, ma le forme in cosiffatti casi saranno determinate dalla legge. Nelle accuse capitali tuttavolta, l'assemblea generale non potrà privarli d'un giudizio imparziale per mezzo di un piccolo giurì.

TITOLO IX.

Modo di revisione della costituzione.

Quando due terzi dei membri dell'assemblea generale crederanno necessario emendare o cambiare la costituzione, raccomanderanno agli elettori, nell'elezione seguente dei membri dell'assemblea, di votare pro o contro la formazione di una convenzione. Se pare che una maggioranza dei cittadini dello stato voti per una convenzione, l'assemblea generale la convocherà nella prossima sessione. Essa si formerà di tanti membri quanti

può averne l'assemblea generale, scelti dagli stessi elettori, alle stesse epoche e luoghi. Questa convenzione si radunerà nei tre mesi dopo le dette elezioni, onde rivedere, emendare o cambiare la costituzione.

Appendice.

Art. 1. Affinchè nessuno inconveniente possa nascere dal subito passaggio da un governo territoriale ad uno stato politico permanente, è dichiarato che tutti i diritti, azioni e processi, richiami e contratti degli individui o delle corporazioni, conserveranno tutto il loro valore come se non si fosse operato alcun cambiamento.

2. Tutte le ammende, pene, confische applicate nel territorio di Mississipi, lo saranno d'or innanzi in tutta l'estensione dello stato.

3. La validità di tutte le obbligazioni e ricognizioni provenienti dal governatore del territorio di Mississipi non sarà alterata dal cambiamento di governo. Esse saranno al contrario proseguite e riscosse in nome del detto governatore e suoi successori nello stesso tenore. Tutte le azioni criminali e penali pendenti ora nei limiti dello stato, saranno proseguite fino a giudizio ed esecuzione in nome del detto stato. Tutte le azioni che possono intentare gl'individui e tutti gli affari di legge o d'equità presenti nelle varie corti e non ancora decisi dalla legge, saranno portati alla corte alla cui giurisdizione potranno appartenere. Le obbligazioni, ricognizioni ed altre carte e scritti appartenenti alla parte orientale del territorio di Mississipi, non comprese nei limiti dello stato, saranno trasferite ai tribunali secondo la loro varia giurisdizione.

4. Tutti i funzionarii civili e militari aventi ora commissioni sotto l'autorità degli Stati Uniti o dello stato, continueranno ad esercitare le loro funzioni rispettive sotto l'autorità di questo stato, fino a che siano sostituiti, conformemente alla costituzione. Riceveranno dal tesoro dello stato lo stesso stipendio che ricevettero finora in proporzione del tempo che avranno consacrato alle loro funzioni. Il governatore avrà il potere di riempiere le

vacanze con commissioni, le quali spireranno appena le elezioni e le nomine potranno provvedere agli uffizi vacanti, conformemente alla costituzione.

5. Tutte le leggi o parti di legge ora in vigore nello stato di Mississipi che non saranno contrarie alle disposizioni della costituzione, rimarranno in vigore come leggi dello stato, fino a che spirino, sia col termine prescritto alla loro durata, sia che la legislatura le cambi o le abroghi.

6. Qualunque maschio bianco e libero sopra i ventun anno, che sarà cittadino degli Stati Uniti e risiederà nello stato all'epoca dell'adozione della costituzione, sarà stimato elettore legale e potrà concorrere alla prima elezione che avrà luogo nello stato, salve le restrizioni arrecate o che potranno esserlo dalla costituzione.

7. Il presidente di questa convenzione potrà rilasciare mandati di elezione indirizzati ai sceriffi dei varii contadi, loro ordinando di far procedere all'elezione del governatore, del sotto governatore, dei rappresentanti al congresso degli Stati Uniti, dei membri dell'assemblea generale e dei sceriffi dei varii contadi, nei luoghi assegnati nei contadi stessi, fuor quello di Warren, dove le elezioni saranno fatte nella sede della corte il primo lunedì e il giorno seguente di settembre prossimo. Queste elezioni saranno dirette conformemente alle leggi territoriali e i detti governatore, sotto governatore e membri dell'assemblea generale, quando saranno stati legalmente eletti, continueranno a compiere i doveri delle loro funzioni rispettive pel termine per cui furono nominati e fino a che siano stati costituzionalmente sostituiti.

8. Fino al primo censimento prescritto dalla costituzione, il contado di Warren invierà un rappresentante: il contado di Claisborn, due: quello di Jefferson, due: quello di Adam, quattro: quello di Franklin, uno: quello di Wilkinson, tre: quello d'Amite, tre: quello di Pike, due: quello di Lawrence, uno: quello di Marion, uno: quello di Hancok, uno: quello di Green, uno: quello di Wayne, uno: quello di Jackson, uno: quelli di Warren e Claisborn, un senatore: Adam, uno: Jefferson, uno: Wilkinson, uno: Amite, uno: Franklin e Pike, uno: Lawrence, Marion e Hancok, uno: Green, Wayne e Jackson, uno.

9. Il governatore potrà nominare e commissionare un giudice supplementario o uno dei giudici della corte superiore, la cui commissione spirerà quando le nomine avranno potuto essere fatte dietro le norme prescritte dalla costituzione. Suo dovere sarà di tenere corti superiori nei contadi di Jackson, Green, Wayne e Hancok, all'epoche determinate dalla legge. Se uno degli antichi giudici territoriali adempie queste funzioni in aggiunta alle sue precedenti funzioni nelle contrade occidentali e nessun giudice supplementario sia nominato, riceverà una retribuzione straordinaria proporzionata al suo stipendio ordinario e alla durata del suo nuovo servizio. Il giudice supplementario che sarà nominato, riceverà lo stesso onorario che gli altri giudici della corte superiore.

10. Il sceriffo del contado di Warren farà rapporto nei dieci giorni dopo le elezioni, del numero dei voti pel senatore del suo contado, al sceriffo di Claisborn, il quale sarà il funzionario relatore del distretto. Il sceriffo di Pike farà rapporto nello stesso modo e nello stesso tempo al sceriffo del contado di Francklin, che sarà funzionario relatore del distretto. I sceriffi di Hancok e di Lawrence faranno rapporto nel loro contado rispettivo al sceriffo di Marion, che sarà funzionario relatore del distretto. I sceriffi di Jackson e Wayne faranno lo stesso rapporto al sceriffo di Green, funzionario relatore del distretto.

Fatto in convenzione a Washington, il 15 agosto dell'anno del Signore 1817 e il quarantesimosecondo dell'indipendenza degli Stati Uniti d'America.

COSTITUZIONE

DELL' ILLINESE

TITOLO I.

Distribuzione dei poteri del governo.

Art. 1. I poteri dello stato dell'Illinese saranno divisi in tre dipartimenti distinti, affidati ad un corpo separato di magistratura, cioè: il legislativo, l'esecutivo e il giudiziario.

2. Nessuno individuo o riunione d'individui addetti ad uno di questi dipartimenti potrà esercitare alcun impiego nell'uno degli altri, se non nei casi enunziati espressamente.

TITOLO II.

Art. 1. Il potere legislativo dello stato sarà affidato ad una assemblea generale che si comporrà d'un senato e d'una camera di rappresentanti eletti dal popolo.

2. La prima elezione pei senatori e pei rappresentanti comincierà il terzo mercoledì di settembre prossimo e continuerà i due giorni susseguenti: l'elezione seguente si farà il primo lunedì d'agosto 1820 e in appresso ogni due anni, il primo lu-

Digitized by Google

nedì d'agosto, in ciascun contado nei luoghi designati dalla legge.

3. Non potrà essere rappresentante chi non avrà ventun anno, non sarà cittadino degli Stati Uniti e non abiterà nello stato: chi non avrà risieduto nel contado o nel distretto in cui verrà eletto durante l'anno che avrà preceduta l'elezione, quando il distretto o il contado saranno formati da un anno: se no, il candidato dovrà aver risieduto da un anno nel contado o contadi, distretto o distretti di cui sarà stato formato il nuovo, a meno che non sia assente per una missione pubblica degli Stati Uniti o dello stato: sarà pure incapace di essere eletto rappresentante chi non pagherà la tassa di stato o di contado.

4. I senatori, in sul principio della prima sessione, saranno divisi per via della sorte e per contadi o distretti, per quanto è possibile, in due serie eguali. I senatori della prima serie usciranno al fine del secondo anno e quelli della seconda serie al fine del quarto, in modo che il senato si rinnovi quanto è possibile per metà ogni biennio.

5. Il numero dei senatori e dei rappresentanti sarà dall'assemblea generale che verrà dopo il censimento qui sotto ordinato, stabilito e ripartito fra i varii contadi o distretti riconosciuti dalla legge, in ragione del numero dei loro abitanti bianchi. Il numero dei rappresentanti non sarà mai minore di ventisette nè maggiore di trentasei, fino a che lo stato abbia una popolazione di centomila abitanti. Il numero dei senatori non sarà mai meno del terzo nè più della metà di quello dei rappresentanti.

6. Non potrà essere senatore chi non avrà trentacinque anni, non sarà cittadino degli Stati Uniti, non avrà risieduto un anno prima della sua elezione nel contado o distretto che lo avrà nominato, se il contado o distretto sia formato da un anno, ovvero nel contado o contadi, distretto o distretti di cui sarà stato formato il nuovo, a meno del caso d'assenza per una missione pubblica degli Stati Uniti o dello stato. In ogni caso, bisognerà pagare le tasse del contado o dello stato.

7. Il senato e la camera dei rappresentanti, una volta riuniti, nomineranno i loro presidenti ed altri funzionari rispettivi, ec-

oettuato il presidente del senato. Ciascuna camera esaminerà i poteri de' suoi membri e stabilirà sopra i suoi aggiornamenti. I due terzi di ciascuna camera costituiranno un *quorum*: ma ciascuna potrà in minor numero aggiornarsi da un giorno all'altro e invitare i membri assenti a rendersi alle sedute.

8. Ciascuna camera terrà e pubblicherà un giornale de' suoi processi verbali: le opinioni manifestate pro o contro una quistione si consegneranno nei processi verbali a richiesta di due membri.

9. Due membri di una delle due camere potranno sempre pronunziarsi e protestare contro ogni atto o decisione, credendola dannosa allo stato, alle persone: e i motivi della loro opposizione saranno registrati nei processi verbali.

10. Ciascuna camera farà il suo regolamento, punirà i suoi membri per incondotta e potrà col concorso dei due terzi escludere uno de' suoi membri, non però due volte per uno stesso motivo.

11. Quando vacherà qualche posto in una delle camere, il governatore o chi ne farà le veci, spedirà ordini di elezione per riempirlo.

12. I senatori e i rappresentanti saranno, fuori il caso di tradimento, fellonia o attentato alla pace pubblica, sempre immuni da arresto durante la sessione, l'andata e il ritorno. Essi non potranno essere molestati per le discussioni che avranno avuto luogo o pei discorsi da loro tenuti in una camera.

13. Ciascuna camera potrà punire di carcere, durante la sua sessione, chiunque non suo membro si rendesse colpevole d'insulto verso la camera o di mala condotta e disordine in sua presenza: questo imprigionamento non potrà però durare oltre le ventiquattro ore.

14. Le porte delle camere e di tutti i comitati saranno aperte al pubblico, fuorchè quando si dovranno tenere deliberazioni segrete. Nessuna delle due camere potrà senza il consenso dell'altra aggiornarsi a più di due giorni nè cambiare il luogo ordinario delle sue sedute.

15. I bill potranno essere presentati nell'una delle due camere, ma l'altra potrà modificarli, emendarli o respingerli.

16. Qualunque bill sarà letto tre giorni diversi in ciascuna camera, fuori il caso d'urgenza, in cui i due terzi della camera nella quale il bill sarà stato proposto, potranno esimerlo da questa formalità. Qualunque bill adottato dalle due camere sarà firmato dal presidente di ciascuna.

17. La formola delle leggi dello stato sarà: « Decretato dal popolo dello stato dell'Illinese, rappresentato dall'assemblea generale ».

18. L'assemblea generale dello stato non potrà accrescere nè diminuire gli stipendi dei funzionarii dello stato che seguono, fino all'anno 1824: il governatore, mille dollari: il segretario di stato, seicento.

19. Nè un senatore nè un rappresentante potranno essere, finchè rimangono in carica, eletti ad alcun impiego civile dello stato, i cui stipendi siano stati accresciuti in questo intervallo.

20. Nessuna somma di danaro sarà tratta dal tesoro se non in virtù di destinazioni fatte dalla legge.

21. Uno stato esatto delle rendite e spese del tesoro pubblico sarà annesso alle leggi e pubblicato con esse all'apertura di ciascuna sessione dell'assemblea generale.

22. La camera dei rappresentanti avrà pieno potere di accusare: ma farà d'uopo la maggioranza di tutti i membri presenti per intentare un' accusa. Tutte le accuse saranno giudicate dal senato: e allora i senatori dovranno far giuramento o affermazione di amministrar la giustizia conformemente alla legge e all'evidenza. Nessuno potrà essere condannato che col concorso dei due terzi dei voti di tutti i senatori presenti.

23. Il governatore e tutti i funzionarii civili dello stato potranno essere accusati per malversazione nel loro impiego: ma in tal caso il giudizio non potrà estendersi che fino a destituzione e dichiarazione d'incapacità di coprire alcun impiego onorario, lucrativo o di confidenza nello stato. La parte, sia condannata, sia assolta, non cesserà per ciò d'incorrere nell'accusa, processo, giudizio e pene volute dalle leggi ordinarie.

24. La prima sessione dell'assemblea generale s'aprirà il primo lunedì d'ottobre prossimo, e quindi l'assemblea generale sarà convocata pel primo lunedì di dicembre che seguirà l' elezione

de' suoi membri, nè mai in altra epoca, salvo che nei casi preveduti dalla costituzione.

25. Nessun giudice d'una corte qualunque, segretario di stato, procuratore generale, cancelliere, presidente d'una corte di cancelleria, sceriffo o ricevitore, membro dell' una delle camere del congresso, o chiunque copra un impiego lucrativo degli Stati Uniti o dello stato, non potrà sedere nell' assemblea generale. S'eccettuano gl' impieghi della milizia, di giudici di pace e di mastri di posta, che non si riguardano come lucrativi. Nessuno avente un uffizio onorario o lucrativo dal governo degli Stati Uniti potrà essere rivestito d'alcuna autorità nello stato.

26. Chiunque sarà eletto o nominato ad un uffizio lucrativo o di confidenza, sarà tenuto prima d'entrare in funzione di prestar giuramento d'osservare la costituzione degli Stati Uniti e quella dello stato, non che di prestare il giuramento o l'affermazione particolare all' uffizio a cui sarà stato eletto o nominato.

27. In tutte le elezioni, tutti gli abitanti maschi sopra i ventun anno che avranno risieduto nello stato sei mesi prima dell' elezione, godranno del privilegio di elettori. Nessuno potrà votare fuorchè nel contado o nel distretto in cui risiederà all' istante dell'elezione.

28. Tutti i voti si daranno a viva voce, fino a disposizione contraria decretata dall'assemblea generale.

29. Gli elettori saranno, fuori il caso di tradimento, fellonia o attentato alla pubblica quiete, immuni d'ogni arresto durante le elezioni, nell'andata e nel ritorno.

30. L'assemblea generale potrà spogliare del privilegio di eleggere e d'essere eletto chiunque sia convinto di corruzione, spergiuro od altro delitto infamante.

31. Sarà fatto nel 1820 e quindi ogni cinque anni, un censimento di tutti gli abitanti bianchi dello stato, nel modo che verrà stabilito dalla legge.

32. Tutti i bill relativi alla riscossione delle imposte emaneranno dalla camera dei rappresentanti e potranno come tutti gli altri essere emendati o respinti dal senato.

TITOLO III.

Art. 1. Il potere esecutivo dello stato sarà affidato ad un governatore.

2. La prima elezione del governatore comincierà il terzo mercoledì di settembre prossimo e continuerà i due giorni seguenti: l'elezione che verrà dopo si farà il primo aprile 1822, e in appresso, ogni quattro anni, il primo lunedì d'agosto. Il governatore sarà eletto dagli stessi elettori, negli stessi luoghi e modi che i membri dell'assemblea generale. I processi verbali di ciascuna elezione di governatore saranno sigillati e inviati alla sede del governo dagli uffiziali relatori, all'indirizzo del presidente della camera dei rappresentanti, che farà lo spoglio dello scrutinio in presenza della maggioranza dei membri delle camere riunite. Le elezioni contestate saranno decise dalle due camere nel modo da prescriversi dalla legge.

3. Il primo governatore rimarrà in funzione fino al primo lunedì di dicembre 1822 e fino alla nomina e installazione del successore: a partire da quest'epoca, il governatore rimarrà in carica quattro anni. Su otto anni non si potrà essere governatore più di quattro. Il governatore avrà almeno trent'anni, avrà risiedute negli Stati Uniti e nei confini dello stato nei due anni anteriori all'elezione.

4. Egli darà di quando in quando all'assemblea generale comunicazione dello stato del governo e domanderà che siano prese in considerazione le misure da lui credute vantaggiose.

5. Avrà il diritto di commutare le pene e di far grazia, eccettuati i casi d'accusa per delitto di stato.

6. Il governatore riceverà ad epoche fisse onorarii che non potranno essere nè accresciuti nè diminuiti nel corso delle sue funzioni.

7. Potrà esigere dai funzionarii del dipartimento esecutivo rapporti scritti relativi ai doveri dei loro rispettivi uffizi e provvederà a che le leggi siano fedelmente eseguite.

8. Se un funzionario la cui nomina appartiene, secondo la costituzione, all'assemblea generale o al governatore ed al senato, viene a morte nell'intervallo delle sessioni dell'assemblea, o il

suo uffizio vaca per un motivo qualunque, il governatore avrà il diritto di nominare all'uffizio vacante e rilasciare una commissione che spirerà alla fine della seguente sessione dell'assemblea generale.

9. Potrà nei casi straordinarii convocare per proclama l'assemblea generale ed esporle dopo la sua convocazione i motivi che a ciò lo indussero.

10. Sarà comandante in capo dell'esercito, della flotta e della milizia delle stato, fuorchè quando questi varii corpi saranno chiamati al servizio degli Stati Uniti.

11. In ciascun contado dello stato, dagli stessi elettori, epoche e luoghi che i membri dell'assemblea generale, sarà eletto un sceriffo e un coronario, secondo il modo di elezione da prescriversi dalla legge. I detti sceriffi e coronarii così eletti rimarranno in funzione due anni, salvi i pericoli di destituzione revoca o altre vie prescritte dalla legge.

12. In caso di dissenso fra le due camere sul riguardo de loro aggiornamento, il governatore potrà aggiornare l'assemble generale pel tempo che crederà opportuno, purchè però l'aggiornamento non si prolunghi oltre all'apertura della sessione costituzionale seguente.

13. Sarà nominato un sotto governatore per lo stesso termine nello stesso modo, tempo e titoli che il governatore. Gli elettori dovranno nelle elezioni porre segni distintivi ai voti pel governatore e a quelli pel sotto governatore.

14. Di pieno diritto il sotto governatore sarà presidente del senato: avrà voto deliberativo in tutti i comitati e in tutte le quistioni e voto preponderante in caso di parità nel senato.

15. Quando il sotto governatore sarà alla testa del governo o non potrà per un motivo qualunque presiedere il senato, i senatori nomineranno uno dei loro membri presidente *pro tempore*. Se nella vacanza della sede del governatore il sotto governatore è accusato, rivocato, dimissionato, morto od assente, il presidente del senato sarà chiamato all'amministrazione del governo.

16. Il sotto governatore facendo le funzioni di presidente del senato avrà stipendi eguali a quelli del presidente della camera

dei rappresentanti durante la stessa sessione: facendo le funzioni di governatore, godrà degli onorarii medesimi di cui godrebbe il governatore se fosse in esercizio.

17. Se il sotto governatore è chiamato al governo e abdica, muore o s'assenta nell'intervallo dell'assemblea generale, il segretario di stato dovrà tosto convocare il senato onde nominare un presidente.

18. In caso d'accusa, morte, dimissione, revoca o assenza del governatore, il sotto governatore ne farà le veci in tutta l'estensione, fino a che sia spirato il termine prescritto dalla costituzione per l'elezione di un altro governatore, a meno che l'assemblea generale prescriva con una legge l'elezione di un governatore provvisorio.

19. Il governatore e i giudici della corte suprema o una maggioranza di questi col governatore costituiranno un consiglio incaricato di rivedere i bill passati all'assemblea generale: il detto consiglio si riunirà a quest'uopo a quando a quando durante la sessione dell'assemblea generale. I membri del consiglio non riceveranno onorario. Tutti i bill adottati dal senato o dalla camera dei rappresentanti, prima d'aver forza di legge, saranno sottoposti all'esame di esso consiglio. Se questo o la maggioranza de' suoi membri non credono che il bill divenga legge dello stato, lo rimandano colle obiezioni in iscritto alla camera dei rappresentanti o al senato, secondo che emana dall'una o dall'altra. Queste inscriveranno nei loro processi verbali le obbiezioni del consiglio e procederanno ad un nuovo esame. Se una camera adotta di nuovo il bill a maggioranza, lo invia all'altra, la quale se pure lo adotta, il bill ha forza di legge. Qualunque bill non rimandato dal consiglio dieci giorni dalla sua presentazione, diverrà legge, a meno che l'assemblea generale si aggiorni prima di questo tempo, nel qual caso il bill dovrà essere inviato il primo giorno della sessione seguente, se no diverrà legge.

20. Il governatore, coll'avviso e col consenso del senato, nominerà e commissionerà un segretario di stato che terrà un registro esatto di tutti gli atti amministrativi del governatore e dovrà, richiestone, presentarlo alla corte, colle minute e note rela-

tive a ciascuna delle due camere, senza pregiudizio degli altri doveri che gli saranno imposti dalla legge.

21. Il tesoriere dello stato e i funzionarii incaricati del bollo saranno nominati ogni due anni dalle due camere riunite a scrutinio: nell'intervallo però delle sessioni, il governatore potrà nominare a questi uffizi quando si rendessero vacanti.

22. Il governatore nominerà e commissionerà coll'avviso del senato tutti i funzionarii i cui uffizi sono stabiliti dalla presente costituzione o lo saranno dalla legge: tuttavolta gl'inspettori, i ricevitori e i loro commessi, i commissarii delle grandi strade, i constabili ed altri funzionarii subalterni che non avranno giurisdizione fuorchè nei limiti del contado, saranno nominati secondo il modo prescritto dall'assemblea generale.

TITOLO IV.

Art. 1. Il potere giudiziario dello stato sarà affidato ad una corte suprema e a quante corti inferiori l' assemblea generale crederà di dover quindi stabilire.

2. La corte suprema si terrà alla sede del governo, nè avrà che una giurisdizione d'appello, fuori le cause relative alle rendite dello stato, ai mandamenti e alle accuse, quando si chiederà che siano giudicate da essa.

3. La corte suprema consisterà in un giudice sovrano e tre assessori: due faranno un *quorum*. Il numero dei giudici sarà cresciuto o diminuito dall'assemblea generale dopo l'anno 1824.

4. I giudici della corte suprema e delle corti inferiori saranno nominati per ballottazione nelle due camere e commissionati dal governatore. Rimarranno in carica, eccettuata l'incondotta, fino alla fine della prima sessione dell'assemblea generale che s'aprirà il primo gennaio 1824, alla quale epoca le loro commissioni spireranno. Fino a questo termine, i detti giudici terranno rispettivamente nei varii contadi tribunali di circuito, nelle epoche, modi e giurisdizione determinati dalla legge. Passato questo tempo, i giudici della corte suprema saranno commissionati fino a che non demeriteranno: essi non potranno più tenere tribunali di circuito se non ne siano richiesti dalla legge.

5. I giudici delle corti inferiori saranno in funzione finchè non demeritino: ma un motivo plausibile che non potrà fornir materia ad accusa, basterà tuttavolta a farli rivocare, tanto i giudici della corte suprema, quanto quelli delle inferiori, sulla domanda dei due terzi dei membri dell'assemblea generale. In tal caso, non mai un membro dell'una delle due camere dell'assemblea generale nè alcuna persona attinente ad uno dei detti membri per sangue o alleanza, potrà essere nominata all'impiego lasciato vacante dalla revoca in dissenso. I detti giudici della corte suprema, durante il tempo delle loro funzioni, riceveranno annualmente uno stipendio di mille dollari, pagabili per quartiere sul tesoro pubblico. I giudici delle corti inferiori e quelli della corte suprema che potranno essere nominati dopo la sessione dell'assemblea generale che s'aprirà il 1° gennaio 1824, avranno onorarii proporzionati e convenienti, che non potranno essere cresciuti nè diminuiti durante le loro funzioni.

6. La corte suprema o una maggioranza de' suoi giudici, le corti di circuito e i loro giudici nomineranno i loro presidenti rispettivi.

7. Tutti i processi, writt e altre procedure saranno intitolate in nome del popolo dello stato dell'Illinese. Tutte le liti saranno fatte in nome e per autorità del popolo dello stato dell'Illinese, e la conclusione sarà: « contro la pace e la dignità dello stato ».

8. In ciascun contado sarà nominato un numero conveniente di giudici di pace, nel modo indicato dalla legge: il termine e l'estensione delle loro funzioni saranno determinati dalla legge. I giudici di pace così nominati saranno commissionati dal governatore.

TITOLO V.

Art. 1. La milizia dello stato si comporrà di tutti gl'individui maschi liberi ben costituiti (negri, mulatti e indiani eccettuati), dai diciotto ai quarantacinque anni, fuori le persone che sono o saranno esenti dalle leggi degli Stati Uniti o dello stato. Per l'armamento, equipaggio e organizzazione della milizia si terrà il modo indicato dall'assemblea generale.

2. Chi si farà scrupolo conscienziosamente di portar armi, non potrà essere costretto al servizio della milizia in tempo di pace, purchè paghi un equivalente.

3. Gli uffiziali d'una compagnia, d'un battaglione o d'un reggimento, fuori quelli di stato maggiore, saranno nominati dai componenti la compagnia, il battaglione e il reggimento.

4. I brigadieri e i maggiori generali saranno nominati dagli uffiziali delle loro brigate e delle loro divisioni rispettive.

5. Tutti gli uffiziali di milizia saranno commissionati dal governatore, nè saranno rivocabili che per incondotta o dopo il sessantesimo anno.

6. I membri della milizia saranno, fuori il caso di tradimento, fellonia o attentato alla pace pubblica, immuni da arresto nelle rassegne, elezioni d' uffiziali, andata e ritorno dalle rassegne od elezioni.

TITOLO VI.

Art. 1. Non sarà introdotta nello stato alcuna specie di schiavitù e servitù involontaria, fuorchè per pena de' rei legalmente condannati: nessun maschio venuto all' età di ventun anno nè donna a diciotto saranno tenuti di servire chicchessia in qualità di servitori, in virtù di nessun trattato, a meno che non si dia a questo trattato tutto il carattere d'una piena libertà e non si ricevano persone di buona fede, ricompensate dai loro servizi e trattate con ogni riguardo. La tratta dei negri o mulatti non sarà più d'or innanzi tollerata nello stato: qualunqne impegno di servitù preso nello stato spirerà in capo ad un anno, fuori il caso di un apprendista.

2. Nessnno obbligato a lavorare in un altro stato, sarà ammesso a lavorare in questo fuorchè nei paesi destinati ai lavori dei sali presso Schawnestown, nè mai per più d'un anno: non potranno nemmeno obbligarsi queste persone a lavorare dopo l' anno 1825. Nessuna disposizione del presente titolo libererà chicchessia dai suoi obblighi di servizio.

3. Chiunque obbligato a servire per contratto o per trattato, in virtù delle leggi del territorio dell'Illinese già esistenti e con-

formemente alle disposizioni delle dette leggi, senza frode nè dolo, sarà tenuto a compiere esattamente ai patti del suo impegno spontaneo. I negri e i mulatti registrati secondo queste medesime leggi, serviranno pel tempo stabilito da loro: tuttavolta, i figli che nasceranno da questi negri e mulatti, diverranno liberi, gli uomini a ventun anno e le donne a diciotto. Qualunque figlio nato da parenti a servizio, sarà dichiarato al presidente del contado della residenza dal padrone dei genitori, a sei mesi di data dalla sua nascita.

TITOLO VII.

Art. 1. Quando i due terzi dei membri dell'assemblea generale avviseranno di riformare o emendare la costituzione, raccomanderanno agli elettori, nelle elezioni seguenti pei membri dell'assemblea generale, di votare pro o contro una convenzione. Se la maggioranza di tutti i cittadini liberi elettori voterà per la convenzione, l'assemblea generale dovrà nella sua sessione seguente convocare la convenzione, che si comporrà di tanti membri quanti ve n' hanno all'assemblea generale, eletti dagli stessi elettori e negli stessi luoghi e modi che i membri della detta assemblea. La convenzione si radunerà nei tre mesi dopo l'elezione, onde rivedere, riformare o emendare la costituzione.

Appendice.

Art. 1. Onde nessun inconveniente possa nascere dal passaggio da un governo territoriale ad un governo permanente, è dichiarato che tutti i diritti, processi, azioni, istanze e contratti relativi ad individui o corporazioni, esisteranno e si osserveranno sempre come se il governo non avesse cambiato, conformemente alle leggi ora in vigore.

2. Tutte le ammende, pene e confische usate nel territorio dell'Illinese continueranno ad esserlo nello stato. Tutte le attribuzioni del governatore e degli altri funzionarii del territorio diverranno quelle del governatore e funzionarii dello stato, per usarne essi e i loro successori nell'interesse dello stato, nei casi

che si presenteranno nel corso delle loro funzioni rispettive.

3. Nessun sceriffo nè ricevitore di danaro pubblico sarà eleggibile ad un impiego qualunque dello stato, se non paghi preventivamente al tesoro tutte le somme ricevute nella qualità sua.

4. Saranno nominati in ciascun contado tre commissarii di contado, onde trattare tutti gli affari del contado stesso. Il termine e l'estensione delle loro funzioni saranno determinati dalla legge.

5. Il governatore, segretario di stato, giudici e tutti gli altri funzionarii del governo territoriale continueranno ad esercitare le loro funzioni rispettive, fino a che siano sostituiti, conformemente al modo prescritto dalla costituzione.

6. Il governatore dello stato si servirà del suo sigillo particolare, fino a che non si sia provveduto ad un sigillo dello stato.

7. I giuramenti prescritti per ciascun funzionario potranno essere ricevuti da un giudice di pace, fino a che l' assemblea generale non abbia ordinato altramente.

8. Fino al primo censimento prescritto dalla costituzione, il contado di Madisson nominerà un senatore e tre rappresentanti: Saint-Clair, un senatore e tre rappresentanti: Bond, un senatore e un rappresentante: Washington, un senatore e un rappresentante: Monroe, un senatore e un rappresentante: Randolphe, un senatore e due rappresentanti: Jackson, un senatore e un rappresentante: Johnson e Francklin, formanti un distretto senatoriale, nomineranno di concerto un senatore e ciascuno un rappresentante: l' Unione, un senatore e due rappresentanti: Pope, un senatore e due rappresentanti: Gallatin, un senatore e tre rappresentanti: White, un senatore e tre rappresentanti: Edward, un senatore e due rappresentanti: Crawford, un senatore e due rappresentanti.

9. Il presidente della convenzione spedirà mandati d'elezione all'indirizzo dei sceriffi di ciascun contado, o in caso d'assenza o d'incapacità d'un sceriffo, al coronario, ingiungendo loro di far procedere all' elezione del governatore, sotto governatore, rappresentanti al congresso attuale degli Stati Uniti, membri dell'assemblea generale, sceriffi e coronarii nei loro contadi rispettivi. Questa elezione comincierà il terzo mercoledì di set-

tembre prossimo e continuerà i due giorni seguenti: si terrà nella detta elezione il modo prescritto dalle leggi attuali del territorio dell'Illinese. I detti governatore, sotto governatore, membri dell'assemblea generale, sceriffi e coronarii legalmente eletti, continueranno ad esercitare le loro funzioni rispettive fino spirato il termine prescritto dalla presente costituzione, fino alla nomina cioè e alla installazione legale dei loro successori, nè mai più a lungo.

10. L'assemblea generale nominerà un auditore dei conti pubblici, un procuratore generale ed altri funzionarii che potrebbero essere necessarii: le funzioni di questi uffiziali saranno determinate dalla legge.

11. L'assemblea generale potrà emanare leggi quali crederà opportune per far cessare la pratica del duello.

12. Tutti gli abitanti maschi bianchi sopra i ventun anno, che risiederanno nello stato all'istante della promulgazione della costituzione, avranno diritto di votare nell'elezione del terzo mercoledì e giorni seguenti del settembre prossimo.

13. La sede del governo dello stato sarà stabilita a Kaskaskia, fino a che l'assemblea generale non ordini altramente. Nella sua prima sessione, l'assemblea generale, tenuta conformemente alla costituzione, solleciterà dal congresso degli Stati Uniti l'abbandono allo stato di una quantità di terre di quattro stazioni al più e di una almeno, o il dritto di comprar primo la detta quantità di terra. Queste terre saranno situate sul fiume Kaskaskia, e per quanto è possibile all'est del terzo meridiano principale del detto fiume. Se si fa luogo alla fatta petizione, l'assemblea generale nella sua sessione seguente, regolerà la nomina di cinque commissarii incaricati dell'inspezione delle terre donate, e sarà subito fondata sul luogo scelto dai commissarii una città in cui si stabilirà per venti anni la sede del governo. Nel caso in cui non fosse fatto diritto alla petizione, l'assemblea generale potrà determinare come crederà meglio la sede fissa del governo nel luogo considerato come il più opportuno.

14. Chiunque abbia trent'anni, sia cittadino degli Stati Uniti, risieda nello stato da due anni all'epoca delle elezioni, potrà essere nominato sotto governatore, non ostante qualunque disposizione contraria contenuta nell'articolo tredicesimo del titolo terzo della costituzione presente.

Fatto in convenzione a Kaskaskia, il 26 agosto dell'anno del Signore 1818 e quarantesimoterzo dell'indipendenza degli Stati Uniti.

COSTITUZIONE

DEL MENO

TITOLO I.

Distribuzione dei poteri.

Art. 1. I poteri del governo saranno divisi in tre dipartimenti, il potere legislativo, il potere esecutivo e il potere giudiziario.

2. Un funzionario appartenente ad uno di questi dipartimenti non potrà esercitare poteri appartenenti ad un altro, se non nei casi permessi espressamente.

TITOLO II.

Potere legislativo. *Camera dei rappresentanti.*

Art. 1. Il potere legislativo sarà diviso in due rami distinti, cioè una camera di rappresentanti ed un senato, aventi ciascuno l'autorità negativa sull'altro e portanti insieme il titolo di legislatura del Meno. L'intitolazione degli atti e delle leggi sarà: «Fatto dal senato e dalla camera dei rappresentanti riuniti in legislatura».

2. La camera dei rappresentanti sarà composta di cento membri almeno e duecento al più, eletti dagli elettori aventi qualità, per un anno a contare dalla vigilia del giorno stabilito per la sessione annuale della legislatura. La legislatura si riunirà la prima volta secondo la costituzione, farà eseguire prima del 15 agosto 1822 un censimento esatto degli abitanti dello stato, ad esclusione degli stranieri non naturalizzati e degli Indiani non soggetti alle tasse: le legislature seguenti faranno eseguire lo stesso censimento in ogni periodo di dieci anni al più e cinque al meno. Il numero dei rappresentanti sarà, ogni volta che verrà fatto il censimento, stabilito in ciascun contado in modo proporzionale al numero degli abitanti, avuto riguardo al relativo incremento della popolazione. Il numero dei rappresentanti sarà per la prima convocazione almeno di cento e non più di centocinquanta: e quando il numero sarà portato a duecento, nelle elezioni seguenti e a ciascun periodo ulteriore di dieci anni, il popolo esprimerà ne' suoi voti se il numero dei rappresentanti debba essere accresciuto o diminuito: e quando la maggioranza si sarà pronunziata, la legislatura seguente dovrà accrescere o diminuire l'indicato numero, secondo il metodo qui sotto indicato.

3. Ciascuna città avente mille cinquecento abitanti eleggerà un rappresentante: quelle che ne avranno tre mila settecento cinquanta, ne eleggeranno due: le città di seimila settecento cinquanta, ne eleggeranno tre: quelle di diecimila cinquecento, ne eleggeranno quattro: quelle di quindicimila, cinque: quelle di ventimila duecento cinquanta, sei: quelle di ventiseimila duecento cinquanta, sette: ma nessuna città potrà nominare più di sette rappresentanti. Le città e piantagioni debitamente organizzate e che non avranno mille cinquecento abitanti, saranno classificate nel modo più conveniente in distretti contenenti questo numero, in modo da non dividere le città: ciascun distretto eleggerà un rappresentante. Quando dietro a questa distribuzione il numero dei rappresentanti sarà di duecento, una distribuzione nuova verrà stabilita dietro al principio suespresso. E nel caso in cui il numero di millecinquecento fosse troppo grande o troppo piccolo per distribuire i rappresentanti a ciascun

contado, sarà accresciuto o diminuito per conservare le regole e proporzioni descritte.

Ogniqualvolta una o più città, una o più piantagioni non aventi il diritto di eleggere, riclameranno contro alla classificazione e alla riunione con un' altra città o piantagione, la legislatura potrà, ad ogni nuova distribuzione, autorizzare la città o la piantagione riclamante ad eleggere un rappresentante pel tempo e pel periodo che sarà determinato per sua parte nella rappresentanza. Il diritto di rappresentanza così stabilito non potrà essere cambiato fino alla distribuzione generale.

4. Nessuno potrà essere membro della camera dei rappresentanti se non è da cinque anni, in sul principio del periodo per cui è eletto, cittadino degli Stati Uniti, nell'età di ventun anno, residente nello stato da un anno, o da tre mesi che precederanno immediatamente l'elezione, dopo l'adozione della costituzione e con proposito di continuare a risiedere durante il periodo per cui è eletto, nella città o piantagione ch'egli rappresenta.

5. Le assemblee per la scelta dei rappresentanti saranno indicate dietro l'ordine legale dai magistrati delle città, sette giorni almeno prima dell'elezione. I magistrati presiederanno le assemblee elettorali con imparzialità: riceveranno i voti di tutti gli elettori aventi qualità e presenti, li classificheranno, li conteranno e ne faranno dichiarazione nell' assemblea pubblica nella città e alla presenza del segretario, che formerà una lista di tutte le persone le quali avranno avuto suffragi, col numero dei suffragi stessi accanto a ciascun nome. Il segretario compilerà pure un processo verbale autentico in presenza dei magistrati e in assemblea pubblica: infine una copia autentica della lista, certificata dai magistrati e dal segretario, sarà da loro rilasciata a ciascun rappresentante nei dieci giorni che seguiranno l'elezione.

Le città e le piantagioni organizzate dalla legge e poste sotto una classe, terranno le loro assemblee alla stessa epoca nelle città o piantagioni rispettive. Queste assemblee saranno prima indicate, tenute e regolate: i voti saranno ricevuti, classificati, contati e dichiarati nel modo succitato. Gli assessori e

i segretarii delle piantagioni eserciteranno tutti i poteri e soggiaceranno a tutti i doveri attribuiti e imposti ai magistrati e ai segretarii delle città dalla presente costituzione.

6. Quando un posto si sarà reso vacante per decesso, dimissione o in qualunque altro modo, vi si provvederà con una nuova elezione.

7. La camera dei rappresentanti sceglierà il suo presidente, il suo segretario e gli altri suoi uffiziali.

8. La camera dei rappresentanti avrà essa sola il potere di intentare le accuse di stato.

TITOLO III.

Del senato.

Art. 1. Il senato non avrà meno di venti nè più di trentun membri eletti all'epoca stessa e per lo stesso tempo che i rappresentanti, dagli elettori dei distretti in cui lo stato sarà diviso nelle varie epoche.

2. La legislatura, che sarà la prima convocata sotto l'autorità della costituzione, lo sarà il 15 agosto 1821 o prima. La legislatura, dopo ciascun periodo di dieci anni, farà una nuova divisione dello stato in distretti per la scelta dei senatori. Questa divisione sarà per quanto è possibile conforme alla delimitazione dei contadi: essa sarà calcolata secondo le popolazioni rispettive. Il numero dei senatori non eccederà i venti alla prima distribuzione dello stato in distretti. Esso crescerà a ciascuna nuova distribuzione fino a trentuno, conformemente all'incremento della camera dei rappresentanti.

3. Le assemblee per l'elezione dei senatori saranno notificate, tenute e regolate, e i voti saranno ricevuti, distribuiti, contati, dichiarati e inscritti nel modo stesso che per l'elezione dei rappresentanti. Le copie delle liste dei voti saranno attestate dai magistrati e cancellieri delle città, assessori e cancellieri delle piantagioni, e suggellati nell'assemblea pubblica delle città e delle piantagioni. I detti cancellieri di città e delle piantagioni li manderanno all'uffizio del segretario di stato trenta giorni almeno

prima dell'ultimo venerdì di gennaio. Tutti gli elettori viventi nei luoghi non incorporati, che saranno chiamati ad aiutare il governo dagli assessori d'una città adiacente, avranno il privilegio di votare per l'elezione dei senatori, dei rappresentanti e del governatore della detta città. A quest'uopo essi sono contati nel novero dei contabili.

4. Il governatore e il consiglio esamineranno il più prontamente possibile queste liste, e venti giorni prima del primo venerdì di gennaio faranno pervenire a coloro che saranno stati eletti a maggioranza di voti in ciascun distretto, un invito di venire a sedere nel giorno determinato.

5. Il senato dovrà nel detto giorno determinare quali sono gli eletti a maggioranza per essere senatori in ciascun distretto, e nel caso in cui l'intiero numero di coloro che dovevano essere eletti, non avessero ottenuta la detta maggioranza, i membri della camera dei rappresentanti e quelli dei senatori che sono legalmente eletti, nomineranno il numero di senatori richiesti sur una lista composta dei candidati che ebbero maggiori suffragi in ciascun distretto, eguale a due volte il numero di coloro che debbonsi eleggere. Nel modo stesso verrà provveduto a tutte le vacanze del senato.

6. I senatori avranno venticinque anni al principio del periodo per cui saranno eletti: i loro titoli saranno gli stessi che quelli dei rappresentanti.

7. Il senato avrà solo il potere di giudicare le accuse di stato. Egli siederà in questa qualità sotto giuramento o affermazione, e nessuno potrà essere condannato nel suo seno se non dal concorso dei due terzi dei membri presenti. Il suo giudizio però non potrà colpire i colpevoli che col privarli del loro impiego e dichiararli indegni di occupare nello stato funzioni onorevoli o lucrose. L'accusato, condannato o assolto, potrà essere citato, giudicato e punito conformemente alla legge.

8. Il senato nominerà il suo presidente, il suo segretario e gli altri suoi uffiziali.

TITOLO IV.

Potere legislativo.

Art. 1. La legislatura si radunerà ciascun anno il primo venerdì di gennaio. Essa avrà il pieno potere di fare e stabilire tutti i regolamenti ragionevoli pel bene e la difesa dello stato, purchè ben inteso non siano contrarii nè alla presente costituzione nè a quella degli Stati Uniti.

2. Qualunque bill o decisione avente forza di legge, per cui il concorso delle due camere era necessario, fuorchè si tratti di un caso di aggiornamento che sarà passato nelle due camere, verrà presentato al governatore che lo segnerà se l' approva. Se no, lo rimanderà colle sue obbiezioni alla camera da cui emana. Questa inscriverà le obbiezioni distesamente nel suo processo verbale e procederà ad un nuovo esame. Se i due terzi adottano, il bill sarà inviato colle obbiezioni all'altra camera in cui lo stesso esame avrà luogo. Se anche questa approva, il bill avrà forza di legge come se fosse stato firmato dal governatore. In ogni caso, i voti delle due camere si daranno per sì e per no, e i nomi dei votanti pro e contro saranno inscritti sui registri rispettivi delle due camere. Se il bill non è rimandato dal governatore nei cinque giorni, escluse le domeniche, dopo la presentazione, avrà la stessa forza che se fosse stato firmato, a meno che la legislatura non impedisca il rimando col suo aggiornamento, nel qual caso il bill avrà pure forza di legge, a meno che non sia rimandato nei tre primi giorni della prossima seduta delle camere.

3. Ciascuna camera sarà giudice delle elezioni e dei poteri dei suoi membri e la maggioranza costituirà un *quorum* per deliberare: ma un minor numero potrà aggiornarsi da un giorno all'altro e chiamare i membri assenti nel modo e sotto la pena che verrà da ciascuna camera stabilita.

4. Ciascuna camera farà il suo regolamento, punirà i suoi membri per mala condotta e potrà espellere un membro col concorso dei due terzi dei membri che la compongono: non due volte però per uno stesso motivo.

5. Ciascuna camera avrà un registro dei processi verbali e pubblicherà di quando in quando l' estratto delle sue deliberazioni, eccettuate le cose che potrebbero esigere il segreto. I voti dei membri pro e contro una quistione saranno inscritti nel registro di ciascuna camera, se un quinto dei membri presenti è d'accordo nel desiderarlo.

6. Ciascuna camera può, durante le sua sessione, punire di carcere chiunque, eccettuati i suoi membri, siasi reso colpevole in sua presenza di condotta irriverente e contraria all' ordine, abbia turbato le sue deliberazioni, minacciato, assalito o ingannato alcuno de' suoi membri a proposito d'alcuna cosa che sia nell'ordine de' suoi doveri legislativi: questo imprigionamento però non potrà mai durare oltre il tempo della sessione.

7. I senatori e i rappresentanti riceveranno stipendi determinati dalla legge: ma non potrà essere fatto alcun aumento a questi stipendi nel corso di una legislatura. Le spese dei membri della camera dei rappresentanti per recarsi all'assemblea e ritornarne, una volta per ciascuna sessione e non più, saranno pagate dallo stato sui fondi del tesoro pubblico, per ogni membro che avrà seduto il tempo conveniente al giudizio della camera e non se ne sarà allontanato senza congedo.

8. I senatori e i rappresentanti saranno per tutti i casi, fuor quelli di tradimento, fellonia o attentato alla quiete pubblica, immuni da arresto durante la sessione, l'andata e il ritorno. Nessun membro verrà molestato per alcuna cosa detta nelle discussioni fatte nel seno della camera.

9. I bill, decreti e decisioni possono emanare da una o dall'altra camera: ma possono essere riformati, emendati o respinti dall'altra. Tutti i bill d'imposte dovranno emanare dalla camera dei deputati. Il senato potrà emendarli come gli altri, ma non potrà, sotto pretesto d'emendamento, introdurvi materie estranee alla quistione d'imposte.

10. Nessun senatore o rappresentante potrà essere, durante il termine per cui sarà stato eletto, nominato ad un uffizio civile lucrativo nello stato, che sarà stato creato e i cui emolumenti saranno stati accresciuti nel detto termine, eccettuate le funzioni a cui si provvede colla nomina del popolo. È stabilito

che questa proibizione non può applicarsi ai membri della prima legislatura.

11. Nessun membro del congresso, nessun individuo avente impiego dagli Stati Uniti (fuori i mastri di posta) o dallo stato (esclusi i giudici di pace, i notai, i coronarii e gli uffiziali di milizia), potrà sedere nell'una o nell'altra camera, finchè sarà membro del congresso o continuerà a riempiere le dette funzioni.

12. Nessuna delle due camere potrà aggiornarsi senza il consenso dell'altra oltre a due giorni nè in un altro luogo che quello delle sedute ordinarie.

TITOLO V.

Potere esecutivo.

Art. 1. Il potere esecutivo supremo dello stato viene affidato ad un governatore.

2. Il governatore sarà eletto dagli elettori legali. Egli terrà la sua carica un anno, dal primo di gennaio fino allo stesso giorno dell'anno seguente.

3. Le assemblee per l'elezione del governatore saranno notificate, tenute e regolate: i voti ricevuti, contati, spartiti, dichiarati e inscritti come pei membri delle due camere. Saranno pure sigillati e inviati all'uffizio del segretario di stato nel modo stesso e alla stessa epoca che pei senatori. Il segretario di stato porrà nel primo gennaio seguente la lista sotto gli occhi del senato e della camera dei rappresentanti per essere esaminata da loro. Nel caso di una scelta fatta a maggioranza di voti, essi lo dichiareranno e lo proclameranno. Se nessuno ha riunito questa maggioranza, la camera dei rappresentanti eleggerà a scrutinio fra i quattro aventi maggior numero di voti sulle liste, due candidati i cui nomi saranno inviati al senato. Questo eleggerà a scrutinio il governatore.

4. Entrando in funzione, il governatore dovrà avere trent' anni almeno. Dovrà essere cittadino degli Stati Uniti, aver risieduto cinque anni nello stato o dopo l'adozione della costitu-

zione, non che all'epoca della sua elezione e durante il tempo della sua carica.

5. Nessuno che occupi un posto degli Stati Uniti o dello stato o di qualunque altro paese, può essere investito delle funzioni di governatore.

6. Il governatore riceverà ad epoche fisse in compenso dei suoi servigi un onorario che non potrà essere nè diminuito nè accresciuto durante la sua carica.

7. Sarà comandante in capo dell'esercito, della flotta e della milizia dello stato, fuorchè quando questi corpi sono chiamati al servizio degli Stati Uniti, Ma egli non potrà far marciare nè condurre alcun cittadino fuori delle frontiere senza il suo consenso e quello della legislatura, a meno che ciò divenga necessario per trasportarlo da una parte ad un'altra per la difesa comune.

8. Nominerà e commissionerà, coll'avviso e col consenso del consiglio, tutti gli uffiziali giudiziarii, il procuratore generale, i sceriffi, coronarii, uffiziali dello stato civile e notai pubblici: nominerà e commissionerà, coll'avviso e col consenso del consiglio, tutti gli altri uffiziali civili e militari, la cui nomina non dovrà essere fatta in altro modo in virtù della costituzione. Qualunque nomina avrà luogo sette giorni almeno prima che sia rilasciata la commissione.

9. Egli presenterà tratto tratto alla legislatura il quadro della situazione dello stato. Raccomanderà alle camere le misure che crederà vantaggiose.

10. Potrà esigere tutte le informazioni utili da tutti i funzionarii civili e militari del dipartimento esecutivo, su cose relative all'esercizio dei loro doveri.

11. Potrà, coll'avviso e col consenso del consiglio, rimettere dopo condanna tutte le confische e pene e accordar commutazioni e grazie, fuorchè nelle accuse di stato.

12. Provvederà a che le leggi siano bene e fedelmente eseguite.

13. Potrà convocare la legislatura nelle circostanze straordinarie. Nei casi in cui vi fosse discrepanza fra le due camere riguardo all'epoca dell'aggiornamento, potrà aggiornarle egli stesso all'epoca che crederà conveniente, non però al di là del

giorno d'apertura dell'anno seguente; e se dopo l'ultimo aggiornamento, il luogo in cui la legislatura doveva sedere diventa pericoloso per guerra o malattia epidemica, egli può assegnare un altro luogo alla sessione.

14. Quando la carica di governatore diviene vacante per morte, dimissione, rifiuto od altro, il presidente del senato eserciterà la detta carica fino a che un altro governatore ne sia investito. In caso di morte, dimissione, rimando del presidente del senato, quello della camera dei rappresentanti farà le veci del governatore, fino a che sia eletto un altro presidente del senato. Quando l'uffizio del governatore, del presidente del senato e di quello della camera dei rappresentanti divengano vacanti nell'intervallo della sessione, il segretario di stato convocherà con un proclama il senato, onde scegliere un presidente per esercitare l'uffizio di governatore. Quando il presidente del senato o della camera dei rappresentanti eserciterà le funzioni sopraddette, riceverà l'onorario che il governatore avrebbe ricevuto, il suo rimanendo sospeso. Il senato e la camera provvederanno alla vacanza, fino a che le sue nuove funzioni abbiano cessato.

TITOLO VI.

Del consiglio.

Art. 1. Vi avrà un consiglio composto di sette cittadini degli Stati Uniti risiedenti nello stato, per aiutare il governatore nell'esercizio del potere esecutivo: il governatore avrà dritto di convocarlo quando lo crederà a proposito. Egli e i consiglieri o la maggioranza del consiglio si raduneranno per ordinare e dirigere gli affari dello stato conformemente alla legge.

2. I consiglieri saranno eletti annualmente il primo venerdì di gennaio a scrutinio riunito delle due camere, e le vacanze saranno riempiute nel modo medesimo: ma non si potrà prendere più di un consigliere per ogni distretto senatoriale. Essi saranno egualmente immuni da arresto, come i senatori e i rappresentanti.

3. Le decisioni e avvisi del consiglio saranno inscritti sur un registro firmato dai membri che avranno aderito. Questo regi-

stro può essere domandato da ciascuna delle due camere. Qualunque consigliere può richiedere che il suo voto contrario alla decisione della maggioranza vi sia inserito.

4. Nessun membro del congresso o della legislatura dello stato, nessuno avente impiego degli Stati Uniti (eccettuati i funzionarii di posta), nessun uffiziale civile dello stato (eccettuati i giudici di pace e i notai) potranno essere consiglieri. Nessun consigliere sarà commissionato ad una funzione pel tempo per cui sarà stato eletto.

TITOLO VII.

Del segretario di stato.

Art. 1. Il segretario di stato sarà eletto annualmente a scrutinio riunito dei senatori e dei rappresentanti in convenzione.

2. Gli archivi dello stato saranno conservati all'uffizio del segretario che può nominare custodi, i quali sono sotto la sua risponsabilità immediata.

3. Egli assisterà il governatore, il consiglio, il senato, la camera dei rappresentanti in persona o per mezzo dei suoi subordinati, secondo che ne sarà richiesto.

4. Conserverà diligentemente gli archivi degli atti ufficiali del governatore, del consiglio, del senato e della camera dei rappresentanti: richiestone, gli porrà sotto gli occhi dell'una delle camere. Egli adempirà pure a tutti i doveri che gli vennero imposti dalla costituzione e dalla legge.

TITOLO VIII.

Del tesoriere.

Art. 1. Il tesoriere sarà eletto annualmente alla prima seduta della legislatura, a scrutinio riunito delle due camere. Non sarà eleggibile più di cinque volte successivamente.

2. Prima d'entrare in carica, il tesoriere darà cauzione, con tutte le guarentigie volute dalla legislatura, di una fedele amministrazione.

3. Il tesoriere non potrà, durante la sua carica, impegnarsi in

alcuna operazione di commercio come agente o come commerciante.

4. Nessuna somma potrà levarsi dal tesoro se non per mandato del governo e del consiglio o per destinazione della legge. Un conto regolare delle rendite e spese sarà pubblicato sul principio della annuale sessione legislativa.

TITOLO IX.

Del potere giudiziario.

Art. 1. Il potere giudiziario dello stato si comporrà d' una corte suprema e d'altre corti inferiori da stabilirsi dalla legislatura.

2. I giudici della corte suprema riceveranno ad epoche fisse onorarii che non saranno nè accresciuti nè diminuiti durante il loro esercizio: non potranno ricevere alcuna altra specie di stipendio.

3. Daranno il loro avviso su importanti quistioni legislative e in occasioni solenni, quando ne saranno richiesti dal governatore, dal consiglio, dal senato o dalla camera dei rappresentanti.

4. Tutti gli uffiziali giudiziarii, fuori i giudici di pace, terranno la loro carica finchè non demeriteranno e non oltre ai settant'anni.

5. I giudici di pace e notai pubblici terranno le loro cariche sette anni, se non demeriteranno. Dopo questo termine potranno essere rieletti essi od altri, secondo che parrà meglio all' interesse pubblico.

6. I giudici della corte suprema non terranno funzioni dagli Stati Uniti, dallo stato o da altro paese, fuor quelle di giudici di pace.

TITOLO X.

Del potere militare.

Art. 1. I capitani e uffiziali subalterni della milizia saranno eletti dai voti scritti dei membri delle loro compagnie rispettive: gli uffiziali superiori del reggimento, dai voti scritti dei capitani

ed altri uffiziali del reggimento medesimo: i brigadieri generali, lo saranno nel modo stesso dagli uffiziali superiori delle loro rispettive brigate.

2. La legislatura prescriverà con leggi il modo di radunare gli elettori, designare le elezioni e fare al governo il rapporto dei risultati. Se gli elettori ricusano o trascurano di concorrere a questa elezione dopo esserne stati debitamente avvertiti, il governatore potrà nominare a queste funzioni chi gli parrà meglio.

3. I maggiori generali saranno eletti dalle camere: ciascun corpo potrà ricusare la scelta dell'altro. L'aiutante e i quartier mastri generali saranno nominati dal governatore e dal consiglio: ma l'aiutante generale adempirà alle funzioni di quartier mastro generale, fino a che sia altramente ordinato dalla legge. I maggiori e i brigadieri generali e i comandanti dei reggimenti e battaglioni nomineranno i loro uffiziali di stato maggiore. Tutti gli uffiziali militari saranno commissionati dal governatore.

4. La milizia come è attualmente distribuita in divisioni, brigate, reggimenti, battaglioni e compagnie conforme alle leggi attualmente in vigore, rimarrà così organizzata finchè la legislatura non abbia provveduto altramente.

5. Gli individui nominati *quaker e shalkez*, i giudici della corte suprema e i ministri del vangelo saranno esenti dal servizio militare: ma nessun altro individuo dai diciotto ai quarant'anni potrà esserlo, fuorchè gli uffiziali di milizia congedati, a meno che non si paghi un equivalente prescritto dalla legge.

TITOLO XI.

Dell' instruzione pubblica.

Art. 1. I benefizi dell'educazione essendo essenziali alla conservazione dei diritti e delle libertà dei popoli, onde progredire verso questo scopo importante, la legislatura potrà e dovrà significare alle varie città dello stato di formare a loro spese e mantenere scuole pubbliche. Essa incoraggierà e doterà convenientemente a quando a quando, come lo permetteranno le circostanze, gli stabilimenti accademici, i collegi e i seminarii

dello stato. È decretato però che nessuna donazione, concessione o dotazione possa in alcun tempo essere fatta ad alcuno stabilimento letterario attuale o che potrà essere fondato in appresso, a meno che il legislatore non abbia pure il diritto di autorizzare l'autorità ulteriore di cambiare, restringere, limitare ogni altra autorità in vigore nei detti stabilimenti, il tutto secondo sarà creduto meglio conforme all'interesse pubblico.

TITOLO XII.

Disposizioni generali.

Art. 1. Chiunque eletto o commissionato ad uno degli impieghi creati dalla costituzione, e chiunque eletto, designato o commissionato ad un uffizio giudiziario, esecutivo o militare dello stato, sarà tenuto entrando in carica di prestare e sottoscrivere i giuramenti seguenti: « Io giuro di osservare la costituzione degli Stati Uniti e quella dello stato finchè ne sarò cittadino. Dio m'aiuti ». « Io giuro di adempiere fedelmente e nel mio miglior modo ai doveri dell'uffizio di .....conformemente alla costituzione e alle leggi dello stato. Che Dio m'aiuti ». Egli potrà tuttavolta ai giuramenti suddescritti sostituire un'affermazione nelle stesse forme, quando si faccia coscienziosamente scrupolo di prestare e sottoscrivere un giuramento. I giuramenti o affermazioni del governatore e dei consiglieri saranno ricevuti dal presidente del senato, in presenza delle due camere legislative: quelli dei senatori e dei rappresentanti saranno ricevuti dal governatore e dal consiglio: e quelli degli altri funzionarii, da quelle persone che verranno designate dalla legislatura. Se il governatore o un consigliere non è in istato di giurare, i giuramenti o affermazioni saranno ricevuti in difetto della legislatura da un giudice della corte suprema. I primi senatori e rappresentanti eletti in virtù della costituzione presteranno e soscriveranno i detti giuramenti o affermazioni davanti al presidente della convenzione.

2. Nessun giudice della corte suprema o di una corte inferiore, procuratore generale, procuratore di contado, tesoriere dello stato, aiutante generale, uffiziale dello stato civile, can-

celliere, sceriffo o suoi delegati, segretario delle corti giudiziarie, potranno essere membri della legislatura: e chiunque occupi uno di questi uffizi sia nominato ed accetti un posto al congresso degli Stati Uniti, lascierà il detto uffizio vacante. Nessuno potrà occupare ad un tempo più d'una delle cariche sunnominate.

3. Tutte le commissioni saranno date in nome dello stato, firmate dal governatore, controfirmate dal segretario o suo delegato e improntate del sigillo dello stato.

4. Nel caso in cui le elezioni stabilite dalla costituzione al primo venerdì di gennaio d'ogni anno non potessero terminarsi lo stesso giorno, la legislatura le prolungherà di giorno in giorno fino a che siano compiute, nel ordine seguente: sarà anzitutto nominato ai posti vacanti del senato: il governatore vi sarà eletto se la scelta non fu decisa dal popolo: quindi le camere eleggeranno il consiglio.

5. Chiunque tenga un impiego civile nello stato può essere rivocato per accuse di stato o malversazione: qualunque funzionario può essere rivocato dal governatore, coll'avviso del consiglio, sull'indirizzo delle due camere: ma prima che un indirizzo cosiffatto sia votato da una camera, le cause della revoca saranno inserite nel registro della camera da cui l'indirizzo emana e ne sarà rimessa copia al funzionario, il quale potrà far sentire le sue difese.

6. La durata delle cariche, quando non sarà altramente provveduto dalla legge, sarà regolata a piacere del governatore e del consiglio.

7. Finchè le spese pubbliche saranno prelevate sui beni, saranno valutati i beni almeno una volta ogni dieci anni.

8. Tutte le tasse imposte sui beni per autorità dello stato, saranno equamente compartite secondo il valore dei beni medesimi.

Appendice.

Art. 1. La prima legislatura si radunerà l'ultimo venerdì del prossimo maggio. Le elezioni annuali non comincieranno a farsi il secondo lunedì di settembre che nel 1821. Finallora, le elezioni di governatore, senatori e rappresentanti si faranno il primo

lunedì d'aprile 1820. Questa elezione avrà luogo nelle forme richieste dalla costituzione, e le liste dei voti pel governatore e pei senatori saranno inviate dai segretarii delle città e piantagioni rispettive al segretario di stato *pro tempore*, diciassette giorni almeno prima dell' ultimo venerdì del prossimo maggio. Il presidente della convenzione procederà, in presenza del segretario di stato *pro tempore*, allo spoglio e all'esame delle copie conformi alle liste dei suffragi pei senatori: e questo stesso presidente avrà gli stessi poteri e sarà tenuto ai doveri medesimi nell'esame, dichiarazione e convocazione dei senatori che gli parranno essere eletti, che quelli i quali sono attribuiti o imposti al governatore e al consiglio della presente costituzione. Egli dovrà notificare ai senatori la loro nomina quattordici giorni almeno prima dell'ultimo venerdì di maggio: i posti vacanti saranno riempiuti nel modo suindicato.

Il segretario di stato *pro tempore* avrà gli stessi doveri e soggiacerà agli stessi doveri, rapporto ai voti pel governatore, che il segretario di stato nominato in virtù della costituzione. L'elezione del governatore sarà, il detto ultimo venerdì di maggio, determinata e dichiarata nello stesso modo che le altre elezioni di governatore secondo la costituzione. Vacando questa carica, i presidenti del senato e della camera dei rappresentanti ne faranno le veci, e i consiglieri, segretario e tesoriere saranno così eletti lo stesso giorno e avranno gli stessi poteri e doveri che quelli nominati a norma della costituzione. In caso di decesso o impedimento qualunque del presidente della convenzione o del segretario *pro tempore* prima dell'elezione e installazione del governatore o del segretario di stato nominati in virtù della costituzione, gli individui nominati dalla convenzione nella sessione di gennaio prossimo avranno tutti i poteri e saranno tenuti a tutti i carichi attribuiti e imposti ai presidenti della convenzione medesima o al segretario di stato *pro tempore*.

2. I poteri del governatore, senatori, rappresentanti, consiglieri, segretario di stato e tesoriere primi eletti, dateranno dall'ultimo venerdì di maggio 1820 e spireranno il primo venerdì di gennaio 1822.

3. Le leggi ora in vigore nello stato, non contrarie alla co-

stituzione, rimarranno fino a che siano abrogate dalla legislatura o fino a che spiri il termine per cui vennero fatte.

4. Col consenso dei due terzi delle due camere, la legislatura potrà proporre emendamenti alla costituzione. Aggradendo gli emendamenti, saranno mandati ai notabili di tutte le città e agli assessori delle piantagioni, con richiesta di notificarli alle città e piantagioni rispettive, secondo il modo prescritto dalla legge, nella seduta annuale del settembre seguente, e di raccogliere i voti per sapere se vengano o no adottati: se la maggioranza vota in favore, gli emendamenti divengono parte della costituzione.

5. I funzionarii creati dall'art. 6 dell'atto dello stato di Massachusset del 19 giugno 1819, avente per titolo: « Atto relativo alla separazione del distretto del Meno dal Massachusset proprio» e portante formazione del detto stato in istato libero e indipendente, continueranno le loro funzioni come è detto nell'atto: le disposizioni seguenti dell'atto stesso faranno parte di questa costituzione, rimanendo però soggette alle modificazioni e abrogazioni di sopra prevedute.

« Sulle rappresentanze fatte alla legislatura, che la maggioranza del popolo del distretto del Meno desidererebbe formare un governo separato e indipendente nei limiti di esso distretto, è decretato dal senato e dalla camera dei rappresentanti in assemblea generale e per autorità della stessa assemblea, che il consenso di questo stato è dato colle presenti, a che il distretto di Meno sia formato ed eretto in istato separato e indipendente, se il popolo del detto distretto, dietro all'espressione dei voti della maggioranza de' suoi abitanti, vi dà la sua approvazione ai termini e patti seguenti, purchè tuttavolta il congresso degli Stati Uniti nulla abbia in contrario:

1. Tutte le terre e abitazioni appartenenti allo stato, poste nei limiti di Massachusset proprio, continueranno ad appartenergli, e tutte le terre e piantagioni poste nei limiti del distretto di Meno, apparterranno metà a questo stato e metà a quello che sarà formato del detto distretto, secondo la divisione seguente: le terre poste nel distretto medesimo che continueranno ad appartenere al Massachusset, saranno fran-

cate da tasse, finchè il titolo di proprietario resti al detto stato: i dritti dello stato su queste terre e i mezzi di trarne le rendite, saranno gli stessi nello stato proposto che nell'attuale. A questo fine e pel mantenimento di questi diritti e il ricuperamento delle rendite di dette terre, il detto stato sarà ammesso ad usare di tutti gli altri mezzi legali e di sommetterli alle corti dello stato proposto e degli Stati Uniti: tutti i diritti ed azioni sulle terre, tutte le azioni per violazione delle clausule obbligatorie che esistono o potranno esistere, rimarranno in questo stato soggette ad essere rafforzate, cambiate o regolate altramente, come lo stato vorrà: nullameno, sia che questo stato riceva od ottenga concessioni, esse saranno, secondo una giusta deduzione dei carichi derivanti, divise per terzi, di cui uno apparterrà allo stato nuovo e gli altri due a questo stato.

2. Tutte le armi ricevute da questo stato dagli Stati Uniti, appena il detto distretto diverrà uno stato separato, saranno divise fra i due stati, in ragione del numero delle loro milizie rispettive, pel mantenimento delle quali furono, come si è detto, ricevute.

3. Tutti i soccorsi di danaro o d'altro che potranno essere ottenuti sui richiami di questo stato per le spese fatte in difesa dello stato medesimo nell'ultima guerra contro la Gran Bretagna, saranno ricevute da questo stato e quindi divise fra i due stati, cioè due terzi per questo stato e un terzo per lo stato del Meno

4. Le altre proprietà d'ogni natura appartenenti allo stato, rimarranno al detto stato come un fondo e una guarentigia pei debiti, annualità, sussidii indiani e carichi da sostenere dallo stato. Nei due anni dopo la formazione dello stato nuovo, i commissarii nominati secondo le seguenti disposizioni, se i due stati non vogliono altramente, assegneranno una porzione conveniente dei prodotti delle proprietà onde esser rimessi al detto stato come indennità succennate: il soprappiù sarà diviso fra i due stati, a ragione dei due terzi al primo ed uno al secondo. Se a giudizio dei commissarii l'eccedente rimasto per pegno di sicurezza non forma un' indennità bastevole, il detto distretto sarà tenuto verso il detto stato del terzo del *deficit*.

5. Il nuovo stato sarà tenuto a tutti i doveri dello stato vecchio verso gl'Indiani, nei limiti del distretto del Meno, sia che i detti carichi risultino da trattati o da qualunque altro titolo. Il nuovo stato otterrà a quest'uopo il consenso degli Indiani a desistere dalle clausule obbligatorie del trattato ora esistente fra gli stati e gl'Indiani stessi: quindi il vecchio stato passerà al nuovo, a titolo d'indennità, 30,000 dollari nel modo che segue: nella divisione dei territorii comuni, i commissarii aggiudicheranno al distretto del Meno, oltre a quella di questo stato, una quantità di terra sufficiente per rappresentare un valore di 30,000 dollari. Questo stato dovrà consentire al detto compenso, se no sarà tenuto a pagare la somma suddetta nello spazio d'un anno, a contare dalle operazioni fatte a quest'uopo dai commissarii e sulla decisione presa dal governo e dal consiglio: trascorso questo tempo, la natura del pagamento sarà a scelta del nuovo stato.

6. I commissarii rivestiti dei poteri e incaricati delle funzioni succennate, saranno nominati come segue: l'autorità esecutiva di ciascuno stato ne nominerà due: i quattro così nominati o la maggioranza ne nomineranno due altri. Se non sono d'accordo sulla nomina, l'autorità esecutiva di ciascuno stato ne nominerà un terzo, che non sarà in questo caso preso nello stato da cui sarà nominato. Un posto di commissario addivenendo vacante, sarà riempiuto come nella prima nomina: oltre i poteri affidati ai detti commissarii, essi potranno dividere tutte le terre pubbliche situate nel distretto fra gli stati rispettivi per porzioni eguali in totalità, avuto riguardo alla situazione, qualità e quantità. Determineranno le terre da dividere di quando in quando: le spese saranno sostenute dai due stati in comune. Terranno registro delle loro operazioni e nota dei lavori fatti sotto la loro direzione, e copie autentiche di questi registri saranno deposte da loro tratto tratto negli archivi di ciascuno stato: tutte le copie certificate conformi faranno fede in qualsiasi quistione. L'autorità esecutiva di ciascuno stato potrà rivocare i suoi commissarii o uno di loro, nominando chi li sostituisca: potranno eleggere ai posti vacanti dei loro commissarii rispettivi: quattro commissarii faranno un *quorum* per de-

cidere: la loro decisione sarà definitiva in tutte le materie di loro competenza. Se il potere della commissione spira prima che le operazioni siano finite e uno degli stati ne domandi il rinnovamento, sarà rinnovata colla prima nomina e cogli stessi poteri: se uno degli stati lascia trascorrere sei mesi senza nominare i suoi commissarii, l'altro stato potrà nominare tutta la commissione.

7. Tutte le donazioni, affrancamenti, immunità, associazioni o altri diritti, tutti i contratti relativi e tutte le donazioni di terre fatte o da fare dal detto stato prima della separazione del distretto del Meno, avranno forza e valore nel distretto, quando esso diverrà stato separato. Ma l'obbligazione consentita ai presidenti e agli amministratori del collegio Bowdoin sui fondi della banca dello stato, sarà adempita sui fondi della banca del distretto del Meno e pagata a termini della detta obbligazione. Il presidente, gli amministratori e i segretarii del detto collegio eserciteranno tutta l'estensione dei dritti a loro appartenenti, e questi diritti non potranno essere infirmati, annullati, limitati o ristretti, se non in virtù di discussioni giudiziarie secondo le norme della legge. In tutti i contratti fatti da uno degli stati in appresso, le stesse riserve avranno luogo a profitto delle scuole e dei ministri, come già nei contratti fatti da questo stato. Tutte le terre già allogate da questo stato ad una società religiosa, letteraria o d'insegnamento, saranno libere e franche da ogni imposta finchè saranno dalle dette società possedute.

8. Non sarà fatta nè proposta nello stato alcuna legge sulle tasse, sulle azioni o sui limiti dello stato, nè alcuna legge faciente qualche distinzione fra le terre e i dritti dei proprietarii abitanti o no dei detti stati: i dritti e i doveri d'ognuno si faranno valere dopo la separazione, nel modo stesso che se il distretto del Meno facesse parte ancora di questo stato. Tutte le procedure pendenti e giudizi incompiuti fino al 15 marzo prossimo e le liti cominciate nel distretto di Massachusset proprio, potranno essere continuate nel distretto del Meno, come pure quelle cominciate in questo distretto potranno essere continuate nel Massachusset proprio, sia per le cauzioni, arresti, imprigionamenti, detenzione di persone o altramente: in tali

casi, i tribunali di Massachusset proprio e quelli dello stato nuovo conserveranno la stessa giurisdizione come se il distretto continuasse a far parte dello stato. Questo stato avrà inoltre nel nuovo gli stessi mezzi che ora pel riscuotimento delle tasse, obbligazioni o crediti che potrebbero essere imposti, consentiti o dovuti, fatti o contratti da questi stati prima del 15 marzo, nel distretto del Meno. Tutti i funzionarii di Massachusset proprio e del distretto del Meno piglieranno norma da ciò.

9. I termini e condizioni suespressi formeranno issofatto, all'istante della separazione, una parte essenziale della costituzione provvisoria o definitiva, secondo la quale sarà amministrato lo stato: i detti termini e condizioni potranno tuttavolta essere modificati o abrogati dal consenso della legislatura dei due stati, non già da alcun potere o corpo qualunque.

10. Questa costituzione sarà scritta su pergamena, depositata presso il segretario, e diverrà la legge suprema dello stato. Copie stampate ne saranno messe in capo ai codici delle leggi dello stato.

Fatto in convenzione, il 29 ottobre 1819.

COSTITUZIONE

DI NEW-HAMPSHIRE

TITOLO I.

Forma di governo.

Art. 1. Il popolo del territorio nominato primitivamente provincia di New-Hampshire, all'esempio e col piacere degli altri popoli, dichiara di voler costituirsi colle presenti in istato o corpo politico, libero, sovrano, indipendente, sotto il nome di stato di New-Hampshire.

TITOLO II.

Assemblea generale.

Art. 1. Il potere legislativo supremo di questo stato risiederà nel senato e nella camera dei rappresentanti, aventi ciascuno il diritto di votare sull'altro.

2. Il senato e la camera dei rappresentanti si raduneranno annualmente l'ultimo venerdì d'ottobre e a quelle altre epoche credute necessarie: si scioglieranno e saranno disciolti sette giorni

prima dell'ultimo venerdì d'ottobre, e avranno il titolo d'assemblea generale dello stato di New-Hampshire.

3. L'assemblea generale avrà pieno potere di erigere e costituire giurisdizioni, tribunali di cancelleria ed altri per essere tenuti in nome dello stato, onde informare, giudicare e pronunziare su tutti i delitti, litigi, processi, lagnanze, cause, materie e oggetti qualunque, riguardanti o fra individui abitanti o soggiornanti nello stato, sì nel civile che nel criminale, delitto capitale od altro, sia che le contestazioni siano personali, reali o miste, e per fare inoltre ordinare ed eseguire le sentenze. Ai detti tribunali e giudicature è dato e conferito pieno potere e autorità intiera di deferire tratto tratto il giuramento o l'asseverazione, onde pervenire più facilmente alla scoperta della verità negli oggetti di contestazione pendenti davanti a loro.

4. Inoltre, è dato all'assemblea generale pieno potere di fare, ordinare e stabilire tratto tratto ogni sorta di decreti, leggi, statuti, ordinanze, decisioni e instruzioni ragionevoli sotto certe pene o altramente: il tutto senza andare contro le disposizioni della costituzione e secondo che crederanno conveniente al bene dello stato, al mantenimento del governo e all'interesse dei cittadini, di nominare e commissionare annualmente o provvedere con leggi stabili alla nomina e commissione di tutti i funzionarii civili dello stato (eccettuati i funzionarii, alla nomina dei quali è altramente provveduto dalla costituzione): determinare le funzioni, poteri e giurisdizioni dei varii funzionarii civili e militari dello stato e i modi di giuramento o affermazione a cui sono rispettivamente tenuti, a ragione dei varii loro impieghi, il tutto senza recar danno alla costituzione: imporre ammende, carcerazioni ed altre pene: imporre e levare contribuzioni, taglie, tasse a tutti gli abitanti dello stato e su tutti i beni ivi situati: ingiungere e disporre con appositi warrant, di concerto col governatore e sull'avviso del senato, tutto ciò che concerne l'interesse pubblico e il mantenimento e la difesa del governo e la protezione dei cittadini, conformemente agli atti che sono o saranno in vigore nello stato.

5. Finchè i carichi del governo continueranno ad essere percepiti in totalità o in parte sui beni e sugli edifizi, secondo il

modo finora tenuto, onde questi carichi siano percepiti con eguaglianza, sarà fatto, almeno ogni cinque anni e più spesso, quando lo crederà l'assemblea generale, uno stato stimativo dei beni e degli edifizi in discorso.

6. Nessun membro dell' assemblea generale riceverà onorarii e adempirà le funzioni d'avvocato in alcuna causa davanti alla legislatura. Se è provato che un membro abbia contravvenuto a questa disposizione, perderà il suo posto.

7. Le porte delle gallerie di ciascuna camera della legislatura saranno aperte a chiunque si presenti decentemente, fuorchè quando l'interesse dello stato o l'opinione d'una delle camere richieggano deliberazioni segrete.

TITOLO III.

Senato.

Art. 1. Il senato si comporrà di tredici membri che rimarranno in funzione un anno, a contare dall'ultimo venerdì d'ottobre il più prossimo alla loro elezione.

2. Onde lo stato possa essere egualmente rappresentato nel senato, la legislatura dividerà tratto tratto il territorio in tredici distretti eguali per quanto è possibile, senza dividere le città ed altri luoghi non formati in corpi: in questa divisione piglierà norma dalla proporzione delle tasse pagate dai detti distretti, e farà conoscere a tempo agli abitanti dello stato i limiti di ciascun distretto. I proprietarii, liberi ed altri abitanti di ciascun distretto aventi i titoli richiesti dalla costituzione, voteranno annualmente per l'elezione di un senatore, in un'assemblea che sarà tenuta nel mese di marzo.

3. Il senato sarà il primo ramo della legislatura e i senatori saranno scelti come segue. Qualunque maschio d'una città o parrocchia avente privilegio di città, o dei luoghi non formati in corpi, di ventun anno compiuto, eccettuati i poveri e qualunque affrancato da tasse a sua domanda, avrà dritto di partecipare alle assemblee delle dette città e parrocchie, tenute annualmente in marzo, onde votare, nella città o parrocchia che

egli abita, per l'elezione dei senatori nel contado o distretto di cui è membro.

4. Nessuno sarà eletto senatore, se non possegga in proprio un dominio libero del valore di due mila lire, situato nello stato, se non abbia trent'anni, se non abiti il territorio da sette anni anteriormente all'elezione e se non sia attualmente residente nel distretto che lo elegge.

5. Chiunque abbia le qualità prescritte dalla costituzione sarà considerato come abitante onde eleggere ed essere eletto a tutte le funzioni dello stato, nella città, parrocchia o piantagione dove ha il suo domicilio.

6. Gli abitanti di piantagioni e luoghi non formati in corpi, aventi le qualità volute dalla costituzione, che sono o saranno invitati ad imporsi tasse pel mantenimento del governo, o saranno tassati in conseguenza, avranno lo stesso dritto di voto pei senatori, nelle piantagioni e luoghi in cui risiedono. Le assemblee elettorali di queste piantagioni e luoghi saranno tenute annualmente in marzo, nel luoghi che verranno designati dagli assessori. Questi assessori saranno qualificati per convocare gli elettori, raccogliere i voti e fare i rapporti, come i notabili di città fanno nelle loro città rispettive, conformemente alla costituzione.

7. Le assemblee per la scelta di un governatore, dei membri del consiglio e del senato, saranno convocate per warrant emanati dai notabili e dirette da un presidente che in presenza dei notabili, il cui dovere è d'assistere la seduta pubblica, riceverà i voti di tutti gli abitanti presenti e qualificati pel voto dei senatori. Egli distribuirà e conterà i voti in presenza dei detti notabili, e ne farà pubblica dichiarazione col nome di tutti i candidati e del numero dei voti da ciascuno ottenuto. Lo scrivano ne redigerà il processo verbale circostanziato sui registri della città e farà una copia certificata conforme, la suggellerà e indirizzerà al segretario di stato, con un'inscrizione esprimente l'oggetto della missiva. Il detto scrivano avrà cura che la copia sia rimessa al sceriffo del contado da cui dipende la città o parrocchia, almeno quaranta giorni prima dell'ultimo venerdì d'ottobre, o al segretario di stato, trenta giorni almeno prima di questo ter-

mine. Il sceriffo di ciascun contado o il suo delegato depositerà tutti i certificati da lui ricevuti al segretario di stato, trenta giorni almeno prima dell'ultimo venerdì d'ottobre.

8. Onde la convocazione dei senatori possa avere luogo l'ultimo venerdì d'ottobre di ciascun anno, il governatore e una maggioranza del consiglio procederanno il più presto possibile all'esame dei processi verbali delle elezioni, e dovranno quattordici giorni prima dell'ultimo venerdì d'ottobre notificare la loro nomina a coloro che loro sembreranno essere stati eletti senatori a maggioranza di voti, e i quali dovranno venire a sedere nel giorno stabilito.

9. È decretato che il primo anno le copie saranno esaminate dal presidente e dalla maggioranza del consiglio. Il presidente notificherà nel modo stesso all'eletto di venire a sedere in virtù de' suoi poteri.

10. Nel caso in cui non appaia esservi un'elezione a maggioranza di voti in un distretto, ciò che mancherà si compirà nel modo che segue. I membri della camera dei rappresentanti e i senatori legalmente eletti prenderanno i nomi dei due aventi maggior numero di voti nel distretto e il senatore sarà eletto a scrutinio. Così pure saranno riempiute le vacanze nei varii distretti, e tutte le vacanze al senato provenienti da morte, assenza od altre cause, saranno così riempiute il più presto possibile.

11. Il senato sarà giudice difinitivo delle elezioni, rapporti e titoli de' suoi proprii membri, come è stabilito dalla costituzione.

12. Il senato avrà il potere di aggiornarsi, purchè l'aggiornamento non ecceda due giorni ogni volta.

13. È stabilito che quando questo corpo sederà per un'accusa di stato, potrà aggiornarsi al tempo e luogo creduto opportuno, quantunque la legislatura non sia radunata nel detto tempo e luoghi.

14. Il senato nominerà il suo presidente ed altri funzionarii e determinerà la forma delle sue deliberazioni: sette membri formeranno un *quorum*, e quando meno di otto membri saranno presenti, il consenso di cinque almeno sarà necessario per rendere gli atti e le deliberazioni valide.

15. Il senato sarà una corte con pieno potere e autorità per informare e decidere di tutte le accuse portate dalla camera dei rappresentanti contro qualunque funzionario per briga, corruzione, mene o malversazioni nei loro uffizi, con pieno potere di fare intimazioni e decreti compulsorii onde convenire i testimonii, colla stessa autorità delle corti di giustizia ordinarie. Prima del giudizio, i senatori giureranno di giudicar con coscienza. Qualunque funzionario accusato riceverà copia certificata d'accusa e un ordine relativo del senato, con citazione, la quale stabilirà il giorno e il luogo della sede. La consegna ne sarà fatta dal sceriffo o altro uffiziale giurato designato dal senato, quattordici giorni almeno prima del giudizio. Questa citazione fatta nelle forme, il senato potrà procedere all'instruttoria dando all'accusato piena libertà di produrre i suoi testimonii e prove e di difendersi per sè o pel consiglio. Il senato può, sul suo rifiuto di comparire o sul suo ritardo, sentire le deposizioni e pronunziare il suo giudizio che avrà forza egualmente. Non si potranno però pronunziare altre pene che la revoca dall'uffizio e l'indegnità d'occupare alcun posto onorifico o lucroso. La parte così condannata potrà essere perseguita, giudicata e condannata dalle leggi ordinarie del paese.

16. Quando il governatore sarà accusato, il capo della corte suprema presiederà il senato durante il processo, ma non vi avrà voto.

TITOLO IV.

Camera dei rappresentanti.

Art. 1. Vi avrà nella legislatura dello stato una rappresentanza nazionale eletta annualmente e fondata sui principii di eguaglianza. Onde questa rappresentanza possa essere il più possibilmente eguale, ciascuna città, parrocchia o luogo avente privilegio di cittadinanza, contenente centocinquanta maschi soggetti a tassa, di ventun anno compiuto, eleggerà un rappresentante. Se ve n' ha quattrocento cinquanta, eleggerà due rappresentanti e così via via, cosicchè un eccedente di trecento individui darà luogo all'elezione d'un altro rappresentante.

2. Le città, parrocchie o luoghi che hanno meno di centocinquanta maschi imponibili, saranno riuniti dall'assemblea generale onde scegliere un rappresentante e la notificazione ne sarà fatta a tempo. In ciascuna classe la prima assemblea annuale sarà tenuta nella città, parrocchia o luogo che avrà maggior numero d'elettori: quindi in quello i cui abitanti saranno in maggior numero dopo il primo luogo, e così di seguito annualmente nelle varie città, parrocchie o luoghi che formano il distretto.

3. Quando una città, parrocchia o luogo avente il privilegio di città non avrà centocinquanta maschi imponibili e la sua riunione ad un'altra città, parrocchia o luogo, non potrà attuarsi senza inconveniente, l'assemblea generale potrà sulla domanda della maggioranza degli elettori della detta città, parrocchia o luogo, rilasciargli il privilegio di eleggere ed inviare un rappresentante all' assemblea.

4. I membri della camera dei rappresentanti saranno eletti nel marzo di ciascun anno e formeranno il secondo ramo della legislatura.

5. Tutti gli aventi dritto di suffragio pei senatori, lo avranno pei rappresentanti nei loro distretti rispettivi. I membri della camera dei rappresentanti saranno eletti a scrutinio: bisogna che abbiano abitato lo stato almeno nei due anni immediatamente anteriori all'elezione, che posseggano nel distretto che li nomina un bene del valore di cento lire, la cui metà dovrà essere dominio libero e posseduto in proprio, e siano all' istante dell'elezione abitanti del distretto in cui sono nominati: essi cesseranno di rappresentare il distretto quando cesseranno di riunire tutte le qualità suddescritte.

6. I membri delle due camere della legislatura riceveranno onorarii sul tesoro dello stato in virtù d' un' apposita legge: i membri dovranno sedere nel tempo richiesto e non assentarsi senza permesso. Le vacanze intermediarie della camera dei rappresentanti potranno essere riempiute tratto tratto nel modo prescritto per le assemblee annuali.

7. La camera dei rappresentanti sarà la grande inquisizione dello stato, e tutte le accuse fatte da essa saranno instrutte e giudicate dal senato.

8. Tutti i bill di finanza emaneranno dalla camera dei rappresentanti: ma il senato potrà proporvi emendamenti come negli altri bill.

9. La camera dei rappresentanti avrà il potere di aggiornarsi, ma non mai per più di due giorni ad ogni volta.

10. Una maggioranza dei membri, della camera dei rappresentanti costituirà un *quorum:* quando meno dei due terzi dei membri eletti saranno presenti, l'assenso dei due terzi dei detti membri presenti sarà necessario per rendere validi gli atti e i decreti.

11. La camera dei rappresentanti eleggerà il suo presidente e gli altri suoi funzionarii e determinerà le forme delle sue deliberazioni: essa sarà giudice dei rapporti, elezioni e poteri dei suoi membri, conformemente a questa costituzione. Avrà il diritto di punire di carcere chiunque manchi di rispetto alla camera in sua presenza con una condotta indecente, o ingiuriando o maltrattando alcuno de' suoi membri, o turbando le sue deliberazioni: chiunque, violando i privilegi dei suoi membri, ne avrà fatto arrestare alcuno per debiti o l'avrà assalito nel corso d'una sessione: chiunque avrà turbato o assalito uno de' suoi funzionarii in una operazione della camera: chiunque avrà attaccato un uditore od altro avente ordine d'assistere: chiunque farà evadere una persona ch' egli saprà essere arrestata per ordine della camera. Il senato, governatore e consiglio avranno in tal caso lo stesso potere: l'imprigionamento non durerà più di dieci giorni.

12. I processi verbali e tutti gli atti pubblici delle due camere della legislatura saranno stampati e pubblicati immediatamente dopo ciascun aggiornamento o prorogazione e, sulla mozione fatta da un membro. I voti affermativi e negativi su ciascuna quistione sono ricordati nei processi verbali, e ciascun membro del senato o della camera dei rappresentanti, sur una mozione fatta a tempo, avrà dritto di protestare o di manifestare la sua opposizione coi motivi contro ogni voto, risoluzione o bill passato in iscritto nei processi verbali.

TITOLO V.

Governatore.

Art. 1. Il governatore sarà eletto annualmente in marzo e i voti per l'elezione del governatore saranno ricevuti, certificati e constatati nel modo stesso che quelli pei senatori: il segretario li deporrà davanti al senato e alla camera dei rappresentanti l'ultimo mercoledì d'ottobre per essere esaminati dalle due camere, e nel caso in cui vi avesse scelta fatta da maggioranza di voti, sarà dichiarata e pubblicata.

2. Le qualità richieste per eleggere un governatore sono le medesime che pei senatori. Se nessuno ha riunito la maggioranza dei voti, il senato e la camera dei rappresentanti riuniti sceglieranno a scrutinio una delle persone che avrà il maggior numero di voti, e sarà nominata governatore.

3. Nessuno sarà eleggibile a questa carica, se non abita lo stato da sette anni anteriormente all'elezione, se non ha trent' anni e non possiede un bene del valore di cinquecento lire, la cui metà consisterà in un podere situato nello stato.

4. In caso di dissenso fra le camere sull'epoca e il luogo del loro aggiornamento o della loro prorogazione, il governatore coll' avviso del consiglio avrà il diritto di aggiornarle e prorogarle al termine che crederà utile al ben pubblico e il luogo in cui siedono annualmente, e le scioglierà sette giorni prima dell' ultimo mercoledì d'ottobre.

5. Nel caso in cui qualche malattia epidemica regnante nel luogo della sede ordinaria dell'assemblea o qualunque altra causa mettesse in pericolo la salute o la vita dei membri che si recano all'assemblea, il governatore potrà ordinare che la sessione abbia luogo in un altro opportuno luogo dello stato.

6. Ciascun bill passato dalle due camere, prima d' acquistar forza di legge, sarà presentato al governatore. S' egli approva, lo firma: se no, lo rimanda colle sue obbiezioni alla camera in cui prese origine, la quale scriverà le obbiezioni in disteso sul suo giornale e procederà ad un nuovo esame. Se i due terzi approvano, il bill è inviato colle obbiezioni all'altra camera, la

quale se parimente approva, il bill avrà forza di legge. In questo caso, i voti si danno per sì e per no, e i nomi dei votanti pro o contro s'inscrivono nei giornali rispettivi delle due camere. Se un bill non è rimandato dal governatore nei cinque giorni, non comprese le domeniche, da quello in cui fu presentato, avrà forza di legge, come se fosse stato firmato, a meno che la legislatura non impedisca il rimando col suo aggiornamento, nel qual caso il bill non avrà forza di legge.

7. Qualunque risoluzione sarà presentata al governatore e prima d'avere effetto sarà da lui approvata: se non lo è, dovrà passare di nuovo nelle due camere, secondo le regole suddescritte pel bill.

8. Tutti gli uffiziali di giustizia, il procuratore generale, i sollecitatori, i sceriffi, i coronarii, i verificatori, tutti gli uffiziali generali e di stato maggiore della milizia e gli uffiziali di marina, saranno nominati e commissionati dal governatore: e ciascuna nomina sarà fatta almeno tre giorni prima della commissione. Una commissione non avrà luogo se non fino a che la maggioranza del consiglio vi consente. Il governatore e il consiglio avranno il dritto di rifiuto uno sull'altro nelle nomine e nelle commissioni. Ciascuna nomina e commissione sarà firmata dal governatore e dal consiglio, come pure ciascun rifiuto.

9. I capitani ed uffiziali subalterni nei reggimenti saranno nominati dagli uffiziali di stato maggiore, e se sono approvati dal governatore, saranno da lui commissionati.

10. Quando il posto di governatore vacherà per decesso, assenza o altramente, il presidente del senato avrà, durante la vacanza, tutti i poteri e autorità di cui il governatore è investito dalla costituzione: ma quando il presidente del senato farà le veci di governatore, non potrà occupare in senato la sua carica.

11. Il governatore, coll'avviso del consiglio, avrà nell' intervallo delle sessioni pieno potere e autorità di prorogare l'assemblea generale, non però mai per più di sette mesi: durante la sessione, egli potrà aggiornarla o prorogarla al termine desiderato dalle due camere e convocarla prima dell'epoca dell'aggior

namento o della prorogazione, quanto il bene dello stato possa richiederlo.

12. Il governatore sarà pel tempo della sua carica comandante in capo dell'esercito, marina e tutte le forze militari dello stato: avrà pieno potere di disciplinare, instruire, esercitare e comandare per sè, per un comandante in capo o per altro uffiziale od uffiziali, la milizia e la marina: di mettere per la difesa e la sicurezza dello stato tutti gli abitanti sotto le armi, condurli, attaccare con essi, respingere, cacciare e inseguire per terra e per mare, nei limiti e fuori, uccidere, distruggere e se è necessario impadronirsi con ogni mezzo e trovato di guerra, di chiunque avrà in modo ostile tentato o intrapreso la distruzione, l'invasione, la perdita o il danno dello stato. Il governatore potrà sull'esercito di terra e di mare e sulla milizia far uso della legge marziale in tempo di guerra, invasione, ribellione, quando l'esistenza di quest'ultima sarà dichiarata dalla legislatura e quando le circostanze lo richiedessero necessariamente. Il governatore potrà impadronirsi con qualunque mezzo di chi facesse o tentasse di fare un'invasione, conquistare lo stato o pregiudicarlo nelle sue navi, armi, munizioni ed altri beni. In una parola, il governatore è rivestito di tutti i poteri accessorii all'uffizio di capitano generale, comandante in capo e ammiraglio, per esercitarli secondo le norme prescritte dalla costituzione: tuttavolta, il governatore non potrà, in virtù dei poteri che gli sono affidati dalla costituzione o che potrebbero essergli affidati dalla legislatura, obbligare gli abitanti a marciare fuor dei confini senza il loro consenso libero e volontario o senza il consenso dell'assemblea generale. Egli non potrà in ultimo dar commissioni per esercitare la legge marziale in alcun caso, senza l'avviso del consiglio.

13. Il potere di far grazia appartiene al governatore, salvo l'avviso del consiglio, fuorchè alle persone condannate dal senato sull'accusa dell'altra camera: ma nessuna lettera di grazia accordata dal governatore coll'avviso del consiglio prima della condanna potrà essere utile al graziato, non ostanti tutte le espressioni generali o particolari contenute in questa lettera e indicanti il delitto o i delitti a cui la grazia è accordata.

14. Nessun uffiziale debitamente commissionato per comandare la milizia potrà essere spogliato del suo impiego, se non per un indirizzo delle due camere al governatore o per un processo in una corte militare, conformemente alle leggi dello stato.

15. Gli uffiziali comandanti i reggimenti nomineranno i loro aiutanti e quartiermastri: i brigadieri nomineranno i loro maggiori di brigata: i maggiori generali nomineranno i loro aiutanti maggiori: finalmente i capitani e gli uffiziali subalterni nomineranno gli uffiziali non commissionati.

16. Il governatore e il consiglio nomineranno tutti gli uffiziali dell'esercito continentale che lo stato debbe formare secondo l'atto di confederazione degli Stati Uniti, non che tutti gli uffiziali dei forti e delle guarnigioni.

17. La divisione della milizia in brigate, reggimenti e compagnie, fatta in conformità delle leggi della milizia attualmente in vigore, sarà considerata come la divisione conveniente della milizia dello stato, fino a che sia cambiata da leggi nuove.

18. Nessuna somma di danaro uscirà dal tesoro dello stato e sarà impiegata, fuor quelle che verranno destinate a riscattare biglietti di credito o buoni del tesoro, o pel pagamento degli interessi, sur un ordine firmato dal governatore in esercizio coll'avviso del consiglio, o pel mantenimento necessario della difesa dello stato, o finalmente per la protezione e il vantaggio degli abitanti, conformemente agli atti e risoluzioni dell'assemblea generale.

19. Tutti gli uffiziali pubblici, il commissario generale, tutti i sovrintendenti dei magazzini e mercanzie appartenenti allo stato, tutti gli uffiziali comandanti dei forti e guarnigioni, dovranno una volta ogni tre mesi, senza requisizione, e ad altre epoche quando ne sono domandati dal governatore, dargli officialmente un quadro dei loro beni, mercanzie, provvigioni, munizioni, cannoni e loro accessorii e piccole armi, coi loro equipaggi e tutte le altre proprietà pubbliche affidate alla loro custodia, distinguendo la quantità e la specie per quanto è possibile. In un collo stato dei forti e delle guarnigioni, gli uffiziali comandanti presenteranno al governatore, quando ne saranno da lui richiesti, piani esatti e fedeli delle fortezze di terra e di

mare, e del porto o porti adiacenti. Il governatore e il consiglio saranno tratto tratto indennizzati dei loro servigi con gratificazioni che l'assemblea generale giudicherà convenienti.

20. Stipendi permanenti ed onorevoli saranno stabiliti dalla legge pei giudici della corte suprema.

TITOLO VI.

Consiglio.

Art. 1. Saranno eletti annualmente a scrutinio cinque consiglieri, per dare il loro avviso al governatore nella parte esecutiva del governo. I proprietarii ed altri abitanti di ciascun contado aventi qualità per votare nell'elezione dei senatori, daranno nel mese di marzo i loro voti per un consigliere. Questi voti saranno ricevuti, contati, certificati e diretti al segretario, nel modo stesso che i voti per l'elezione dei senatori, onde essere dal segretario presentati al senato e alla camera dei rappresentanti l'ultimo mercoledì d'ottobre.

2. Chiunque raccolga la maggioranza dei voti in ciascun contado sarà considerato come debitamente eletto consigliere: ma se nessuno ottiene la maggioranza in un contado, il senato e la camera dei rappresentanti prenderanno i nomi dei due aventi maggior numero di voti, e sceglieranno a scrutinio riunito il consigliere pel contado.

3. Nessuno potrà essere eletto consigliere, se non possiede nello stato un bene del valore di cinquecento lire, di cui trecento almeno consisteranno in un podere di suo proprio diritto: se non ha trent'anni compiuti: se non abita nello stato da sette anni anteriormente all'elezione: in fine, se al momento dell'elezione non è abitante del contado che lo elegge.

4. Il segretario darà annualmente, diciassette giorni prima dell'ultimo mercoledì d'ottobre, la nota delle persone elette.

5. Se chi è eletto consigliere, ricusa di accettare l'uffizio, o in caso di morte, dimissione o assenza di un consigliere, il governatore rilascierà un ordine per eleggere un nuovo consigliere nel contado in cui avverrà la vacanza, e l'elezione sarà fatta nel

modo suddescritto. Il governatore avrà pieno potere di radunare tratto tratto il consiglio a sua volontà, e potrà e dovrà pure tratto tratto tener seduta coi consiglieri o colla maggioranza per ordinare e dirigere gli affari dello stato, conformemente alle leggi del paese.

6. I membri del consiglio potranno essere accusati dalla camera dei rappresentanti e giudicati dal senato per concussione, corruzione, malversazione o cattiva amministrazione.

7. Le risoluzioni e gli avvisi del consiglio saranno raccolti dal segretario sur un registro e firmati da tutti i membri presenti aderenti alla risoluzione: questa raccolta potrà essere domandata a quando a quando da una delle camere della legislatura, e ciascun membro del consiglio potrà consegnarvi la sua opinione contraria alle risoluzioni della maggioranza, coi motivi della sua opinione.

8. La legislatura potrà, se il ben pubblico lo richiede, dividere lo stato in cinque distretti eguali per quanto è possibile, regolandosi secondo il numero dei votanti e la proporzione delle tasse pubbliche. Ciascun distretto eleggerà un consigliere, e nel caso di questa divisione, il modo della scelta sarà conforme al presente modo d'elezione nei contadi.

9. Nel caso in cui le elezioni che debbono essere fatte secondo la costituzione l'ultimo mercoledì d'ottobre annualmente dalle due camere, non fossero terminate in questo giorno, le dette elezioni saranno di giorno in giorno aggiornate come segue: i posti vacanti nel senato, se ve n'ha, saranno tosto riempiuti: il governatore sarà quindi eletto, a meno che vi abbia una scelta fatta dal popolo: finalmente le due camere procederanno a riempiere le vacanze del consiglio.

TITOLO VII.

Segretario, Tesoriere, Commissario generale.

Art. 1. Il segretario, il tesoriere, il commissario generale saranno eletti a scrutinio riunito dei senatori e dei rappresentanti.

2. I registri dello stato saranno conservati dal segretario e vi staranno sotto la sorveglianza del governatore e del consiglio, del senato o dei rappresentanti o loro delegati, secondo vogliono le circostanze.

3. Il segretario di stato avrà sempre un delegato nominato da lui, la cui condotta officiale sarà sotto la risponsabilità sua immediata. In caso di decesso, assenza o incapacità del segretario, il delegato eserciterà le funzioni di segretario di stato fino a che ne sia nominato un altro. Prima d'entrare in carica, il segretario darà una cauzione o guarentigia sufficiente, consistente in una somma consacrata all'uso dello stato, di attendere puntualmente ai doveri del suo uffizio.

TITOLO VIII.

Tesoriere di contado.

Art. 1. Il tesoriere di contado e i preposti alla registrazione degli atti saranno eletti dagli abitanti delle varie città e contadi, conformemente al modo ora in uso nello stato.

2. La legislatura però potrà cambiare il modo di certificare i voti e il modo di elezione di questi funzionarii, senza potere tuttavolta spogliare il popolo del diritto ch' egli ha di eleggerli.

3. La legislatura, a richiesta della maggioranza degli abitanti d'un contado, potrà dividere questo contado in due distretti pel registramento degli atti, se lo creda necessario: allora ciascun distretto eleggerà un preposto alla registrazione. Prima d'entrare in carica, questi funzionarii presteranno giuramento di adempiere fedelmente ai loro doveri e daranno sicurtà sufficiente per una somma destinata all'uso dello stato, di attendere puntualmente al loro uffizio.

TITOLO IX.

Potere giudiziario.

Art. 1. L'assemblea generale dovrà fare una riforma nel sistema giudiziario onde la giustizia sia resa a minor prezzo e

più prontamente che non lo fu finora, e la parte non abbia più ricorso, quando sarà stata condannata due volte dal giurì.

2. L'assemblea generale è per le presenti autorizzata a far cambiamenti nella giurisdizione delle corti di liti comuni e nelle sessioni generali di pace rispettivamente. Se ella crede necessario al ben pubblico di abolire queste corti o alcuna di esse e d'investire le altre della giurisdizione delle corti di liti comuni e delle sessioni generali di pace, potrà farlo secondo che lo richiederà l'andamento dell'amministrazione della giustizia.

3. L'assemblea generale dovrà investire i tribunali ch'ella crederà, del diritto di accordare nuove discussioni o revisioni di giudizi, sia sur una decisione del giurì, sia sur un giudizio per difetto, cessazione d'instanza, o per la conferma dei giudici, in tutti i casi in cui la giustizia non fu resa in tutta la sua estensione, eccettuate le eccezioni suddescritte, nel modo e secondo le regole che l'assemblea generale crederà convenienti al ben pubblico. Tuttavolta, questa revisione o nuovo giudizio dovrà aver luogo nell'anno che terrà dietro al giudizio.

4. Onde mantenere più esattamente la distinzione fra i tre grandi poteri del governo conformemente all' articolo 37 della dichiarazione dei diritti, il potere di informare e decidere delle cause d'equità sarà confidato ad una o più corti giudiziarie, o ad una corte qualunque stabilita specialmente a questo oggetto. Non sarà però conferito a nessuna corte alcun potere contrario alla dichiarazione dei diritti e alla costituzione. I poteri della detta corte saranno determinati e circoscritti da leggi espresse: non sarà portata alla corte d'equità alcuna causa di cui la legge indichi chiaramente per sè la decisione.

5. L'assemblea generale è autorizzata a dare ai giudici di pace il diritto d'informare sulle cause civili in cui i danni domandati non eccedono quattro lire, e quando non vi sarà quistione d'un titolo di proprietà reale, riserbando all'altra parte condannata il diritto d'appello ad un altro tribunale per esservi pronunziato dal giurì in ultima instanza.

6. Nessuno potrà essere giudice in una corte o sceriffo in un contado, quando avrà passato il settantesimo suo anno.

7. Nessun giudice d'una corte qualunque, o giudice di pace,

potrà servire nè da procuratore nè da consiglio ad una parte, nè condurre egli medesimo una causa civile in materia di cui avrà o potrà avere ad informare come giudice della corte o come giudice di pace.

8. Tutte le materie relative alla revisione dei testamenti e alla concessione di titoli d'amministrazione, saranno sottomesse ai giudici di revisione, secondochè la legislatura ha determinato o sarà per determinare. E i giudici di revisione terranno i loro tribunali nei luoghi e giorni richiesti dalla comodità del popolo e designati tratto tratto dalla legislatura.

9. Nessun giudice o cancelliere delle corti di revisione potrà essere consiglio, nè avvocato, nè ricevere alcun stipendio come avvocato o come consiglio, in alcuna materia di revisione che sarà o potrà essere portata alla corte di revisione del contado in cui sarà giudice o cancelliere.

TITOLO X.

Scrivani delle corti.

Art. 1. I giudici delle corti nomineranno i loro scrivani rispettivi per tenere il loro uffizio a loro volontà: questi funzionarii non potranno agire come procuratori o consigli nelle cause di competenza della loro corte e non potranno redigere scritti introduttivi d'un' azione civile.

TITOLO XI.

Incoraggiamento alle lettere.

Art. 1. Siccome è essenziale spandere le cognizioni e l' instruzione in uno stato per la conservazione di un governo libero, e siccome il procurare i vantaggi dell' educazione è un mezzo potente di raggiungere questo scopo, sarà dovere dei legislatori e dei magistrati in tutti i periodi del governo di favorire alle lettere e alle scienze, ai seminarii e alle scuole pubbliche, di incoraggiare le instituzioni pubbliche e private, accordar ricom-

pense ed esenzioni per l'avanzamento dell'agricoltura, delle arti, del commercio, dell'industria, delle manifatture e della storia naturale del paese, spandere e inculcare i principii d'umanità e benevolenza generale, di carità pubblica, industria, economia, onestà, esattezza, sincerità, sobrietà e tutte le affezioni sociali e sentimenti generosi fra il popolo.

TITOLO XII.

Generalità.

Art. 1. Qualunque cittadino nominato governatore, consigliere, senatore, rappresentante, uffiziale civile o militare (fuori gli uffiziali delle città), accetterà la sua carica, dovrà prima di cominciare ad esercitare i doveri, prestare e sottoscrivere il giuramento seguente:

« Io giuro solennemente di essere fedele allo stato di New-Hampshire e di sostenere la sua costituzione. Così Dio m'aiuti».

« Io giuro ed affermo solennemente, che eserciterò fedelmente e imparzialmente le funzioni che mi sono affidate in qualità di ..... conformemente al mio potere e secondo le regole e disposizioni di questa costituzione e delle leggi dello stato di New-Hampshire. Così Dio m'aiuti ».

2. Quando altri avrà prestato il giuramento di fedeltà o questo giuramento sarà inscritto negli uffizi del segretario, non sarà obbligato a prestarlo di nuovo.

3. Quando la persona eletta o nominata sarà della setta dei Quaqueri, o si farà uno scrupolo di giurare e ricuserà di prestare i giuramenti dovuti, li presterà e sottoscriverà omettendo le parole « io giuro » e le altre « così Dio m'aiuti » a cui sostituirà: « locchè io farò sotto le pene serbate allo spergiuro ».

4. I giuramenti e le affermazioni saranno prestati e sottoscritti dal governatore davanti al presidente del senato e in presenza delle due camere: dai senatori e dai rappresentanti primi eletti sotto la costituzione, davanti al presidente del senato e alla maggioranza del consiglio allora in carica, e in appresso davanti al governatore e al consiglio: gli altri funzionarii giureranno da-

vanti alle persone e nei modi che la legislatura decreterà a quando a quando.

5. Tutte le commissioni saranno date in nome dello stato di New-Hampshire, firmate dal governatore, certificate dal segretario o dal suo delegato e munite del gran sigillo dello stato.

6. Tutti gli atti emananti dai cancellieri delle varie corti di giustizia saranno fatti in nome dello stato di New-Hampshire, e rivestiti del sigillo della corte da cui emanano, e porteranno la conferma del capo o primo e più antico giudice della corte, o se questi è interessato nella contestazione, da un altro giudice della corte, a cui dovranno essere inviati: in fine, saranno firmati dal cancelliere della corte.

7. Tutte le accuse, denunzie e informazioni saranno terminate dalla formola: « contro la pace e la dignità dello stato ».

8. I beni delle persone che attenteranno alla vita propria, non saranno confiscati per questo delitto, ma passeranno agli ascendenti o discendenti nel modo stesso come se fossero morte naturalmente. Nessun oggetto da cui derivi accidentalmente la morte d'una persona sarà preso a titolo di *deodand*, nè confiscato in altro modo.

9. Tutte le leggi che furono precedentemente adottate, messe in uso e approvate nella provincia, colonia o stato di New-Hampshire, e ordinariamente applicate nelle corti di giustizia, rimarranno in pieno vigore fino a che siano modificate o abrogate dalla legislatura: s'eccettuano però le disposizioni contrarie ai diritti e libertà accordati dalla costituzione. D'altronde, nulla potrà derogare alle leggi precedentemente fatte, riguardanti i beni e le persone degli assenti.

10. Il privilegio e benefizio dell' *habeas corpus* sarà applicato in questo stato nel modo più libero e più comodo, meno caro, più pronto e più ampio. Esso non potrà venir sospeso dalla legislatura, fuorchè nelle occasioni più urgenti e per un tempo che non eccederà i tre mesi.

11. L'intitolazione degli atti, statuti e leggi sarà: « Fatto dal senato e dalla camera dei rappresentanti riuniti in assemblea generale ».

12. Il governatore e i giudici della corte suprema giudiziaria

non occuperanno il loro uffizio sotto l'autorità dello stato, che nel modo prescritto dalla costituzione, salvochè i giudici della detta corte potranno avere l'uffizio di giudici di pace in tutto lo stato. Essi non potranno occupare alcuna carica nè uffizio, nè ricevere pensione o stipendio da alcun altro stato, governo o potere qualunque. Nessuno potrà esercitare nel tempo stesso più d'uno di questi uffizi nello stato, cioè: giudici della *probate*, sceriffi conservatori degli atti: nè più di due uffizi lucrativi, la cui nomina sarà stata fatta dal governatore, o dal governatore unitamente al consiglio, o dal senato e dalla camera dei rappresentanti, o dalle corti inferiori o superiori, eccettuate le cariche militari e gli uffizi di giudice di pace.

13. Chiunque occupi una carica di giudice di pace in una corte qualunque (eccettuati i giudici speciali), il segretario, il tesoriere di stato, gli uffiziali militari riceventi un soldo dal continente o dallo stato (fuorchè gli uffiziali di milizia accidentalmente chiamati fuori in caso d'urgenza), il conservatore degli atti, il sceriffo e gli uffiziali delle dogane, compresi gli uffiziali di marina e i collettori dell'accisa, delle tasse continentali e dello stato, che saranno d'or innanzi nominati e non avranno assestati i loro conti coi superiori rispettivi e incaricati di riceverli, i membri del congresso e tutte le persone aventi una carica dagli Stati Uniti, non potranno nel tempo stesso occupare la carica di governatore, nè sedere nel senato, nella camera dei rappresentanti o nel consiglio: ma le persone che saranno elette o commissionate per alcuno di questi uffizi e li accetteranno, saranno creduti per ciò solo rinunziare al loro posto di governatore, senatore, rappresentante o consigliere: e i posti così vacanti saranno riempiuti. Nessun membro del consiglio potrà sedere nel senato o nella camera dei rappresentanti.

14. Nessuno sarà ammesso a sedere nella legislatura, nè ad occupare alcuna carica di confidenza nello stato, se sia stato condannato nella forma ordinaria per corruzione o macchinazione, onde ottenere un'elezione od una carica.

15. In tutti i casi in cui è fatta menzione di somme di danaro in questa costituzione, il loro valore sarà contato in argento, a ragione di sei scellini e otto soldi l'oncia.

16. Onde non possa esservi difetto di giustizia nè pericolo per lo stato in conseguenza delle modificazioni ed emendazioni fatte alla costituzione, l'assemblea generale è pienamente autorizzata a stabilire l'epoca a cui queste modificazioni ed emendazioni avranno effetto, non che a prendere tutte le necessarie misure.

17. È dovere dei magistrati municipali e degli assessori delle varie città e di tutti i luoghi dello stato, ordinando la prima assemblea annuale per le elezioni dei senatori, dopo spirati sette anni a contare dall'adozione della costituzione quale fu emendata, di esprimere in termini precisi, che fra gli oggetti di questa assemblea, essa ha per iscopo di far conoscere l'opinione di tutti gli elettori rapporto alla revisione della costituzione: e l'assemblea essendo riunita in conformità, il direttore prenderà l'opinione di tutti gli elettori presenti pro e contro la necessità della revisione. Un processo verbale del numero dei voti pro e contro questa necessità sarà compilato dal segretario, sigillato e diretto all'assemblea generale nella sua prossima sessione. Se parrà all'assemblea generale che l'opinione del popolo sia stata raccolta e la maggioranza degli elettori propenda per la necessità di rivedere la costituzione, sarà dovere dell' assemblea generale di convocare una convenzione a quest' uopo, altramente, l'assemblea generale farà raccogliere l'opinione del popolo e procederà nel modo sovrindicato.

18. I delegati saranno scelti nel modo stesso e nella stessa proporzione che i rappresentanti all'assemblea generale.

19. Non saranno fatte modificazioni alla costituzione finchè non siano sottomesse alle città ed altri luoghi e approvate dai due terzi degli elettori presenti e votanti.

20. Lo stesso metodo di prendere l'opinione del popolo sulla revisione della costituzione sarà osservato d'or innanzi a ciascun periodo di sette anni.

21. Questa forma di governo sarà scritta su pergamena, depositata negli uffizi del segretario e considerata come faciente parte delle leggi del paese: ne saranno stampate copie in testa ai libri contenenti le leggi dello stato nelle edizioni che se ne faranno in avvenire.

COSTITUZIONE

DI CONNECTICUT

(Sunto)

Lo stato di Connecticut è diviso in sei contadi: ciascun contado è suddiviso in un certo numero di distretti: ciascun distretto ha il diritto d'inviare due rappresentanti alla corte generale o assemblea.

La corte generale è divisa in due corpi, chiamati camera alta e camera bassa.

La camera alta è composta del governatore, del deputato governatore e di dodici assistenti o consiglieri: la camera bassa è composta dei rappresentanti dei varii distretti.

Questa corte ha sola il potere di fare e di abrogare le leggi, d'accordare le levate delle tasse, di disporre delle terre appartenenti allo stato, ai distretti e anche ai particolari, d' erigere e instituire tribunali e uffiziali, secondo che crederà necessario pel buon governo del popolo, non che di far rendere conto a tutte le corti, magistrati od altri uffiziali per cattiva condotta o per cattiva amministrazione. Essa può per giusti motivi sottoporli ad ammenda, rimuoverli, destituirli o trattarli in qualunque altro modo, secondo che verrà richiesto dalle circostanze.

Può pure agire e procedere in qualsiasi altra materia che concerna il bene dello stato, fuorchè nell'elezione del governatore, del deputato governatore, degli assistenti, del tesoriere e del segretario, che saranno eletti dagli abitanti liberi nella corte annuale di elezione, a meno che non sopraggiunga una vacanza per morte o per altra causa dopo l'elezione. In questo caso, sarà provveduto alla sostituzione dalla corte generale. La quale ha pure il potere, per ragioni che le parranno sufficienti, di accordar mora, scaricamento e prolungamento negli affari criminali e capitali.

La corte generale ha due sessioni fisse ciascun anno, il secondo giovedì dei mesi di maggio e di ottobre.

Il governatore, o in sua assenza, il deputato governatore, possono convocare l'assemblea in qualunque altro tempo nei casi d'urgenza.

Il governatore, il deputato governatore, gli assistenti e il segretario sono eletti annualmente il secondo giovedì di maggio: i rappresentanti sono scelti di nuovo per ciascuna sessione determinata.

I giudici ed altri uffiziali di giustizia sono nominati annualmente dalla corte generale: gli stessi continuano ordinariamente d'anno in anno, finchè sono in istato di poter servire, a meno che si rendano colpevoli di cattiva condotta.

I sceriffi sono nominati dal governatore e dal consiglio, senza determinazione di tempo, e possono essere destituiti dalla stessa autorità che li nomina.

Il governatore in esercizio è capitano generale della milizia: il deputato governatore ne è luogotenente generale: gli altri uffiziali generali e gli uffiziali superiori sono nominati dalla corte generale e ricevono le loro commissioni dal governatore.

I capitani e uffiziali subalterni sono eletti a suffragio dalla compagnia e da tutti gli abitanti liberi dimoranti nel circondario della compagnia e che, ammogliati o no, vivono nelle loro case. Bisogna che i candidati così scelti siano approvati dalla corte generale e ricevano le loro commissioni dal governatore prima di entrare in funzione.

Tutti gli uffiziali militari conservano i loro impieghi fin-

chè piace all' assemblea e non possono dare le loro dimissioni senza il permesso del capitano generale, sotto pena di fare il servizio di semplici soldati.

Il modo di eleggere il governatore, deputato governatore, assistenti, tesoriere e segretario, è il seguente: gli abitanti liberi dei varii distretti si radunano il lunedì che segue immediatamente il primo martedì di aprile di ciascun anno (giorno stabilito dalla legge per queste elezioni non che per quella dei rappresentanti) e danno i loro suffragi ai candidati ch'essi scelgono per ciascuno di questi uffiziali rispettivamente, scrivendone i nomi sur un pezzo di carta: questi suffragi sono ricevuti e suggellati da un constabile nell'assemblea degli abitanti liberi: si fa un pacco separato di questi suffragi per ciascun uffizio: si scrive sul pacco il nome del distretto e dell' uffizio medesimo: e tutti insieme si mandano dai rappresentanti alla corte generale, che debbe tenersi il secondo lunedì di maggio seguente. A quest'epoca, dopo che la camera dei rappresentanti ha scelto il suo oratore e il suo cancelliere, si sceglie un comitato di membri delle due camere per contare i suffragi e proclamare i nomi delle persone elette ai detti uffizi.

Qualunque abitante libero avente le qualità per votare nell'elezione dei rappresentanti, è eleggibile a qualunque uffizio governativo.

Quanto all'elezione degli assistenti, venti persone sono nominate dai suffragi degli abitanti liberi nell'assemblea per l'elezione dei rappresentanti, nel settembre di ciascun anno. Questi suffragi sono sigillati e inviati alla corte generale nell' ottobre seguente: quivi sono contati da un comitato delle due camere, e la nomina dei venti soggetti che hanno il maggior numero di suffragi dura finchè su questo numero ne siano scelti dodici ad assistenti degli abitanti liberi, nell'aprile seguente, nel modo succennato.

Le qualità richieste per dare ad una persona il dritto di votare all'elezione degli uffiziali del governo, sono: età matura, condotta tranquilla e pacifica, dolcezza nel commercio della vita e un podere di quaranta scellini o un mobile di quaranta lire sterline. Se gli uffiziali municipali del distretto certificano le

qualità d'un uomo a questi riguardi, egli è ammesso come abitante libero, prestando il giuramento di fedeltà allo stato.

I nomi di tutti gli ammessi sono registrati nel libro del distretto e sono riputati abitanti liberi per tutta la vita, a meno che non siano spogliati di questo diritto da una sentenza della corte superiore, su convenzione di mala condotta.

Il governatore, o in sua assenza il deputato governatore nella camera alta e l'oratore nella camera bassa dell' assemblea, hanno voce preponderante, quando i membri delle camere rispettive, essi compresi, sono pari sopra una questione.

V' ha nello stato una corte superiore, composta di un giudice capo e di altri quattro giudici che informano di tutti gli affari criminali e possono condannare a morte, alla privazione di qualche membro e al bando. Questa corte ha diritto di intendere e giudicare tutte le cause civili recatele per appello dalle corti dei contadi o in revisione. Essa giudica pure di tutti gli affari di divorzio. Ogni anno vi sono due sessioni fisse della corte superiore in ciascun contado.

V' hanno pure corti di contado che si tengono nei varii contadi e che sono composte d'un giudice capo e di quattro giudici del *quorum*. Esse informano nell'estensione dei rispettivi contadi, su tutte le cause criminali la cui punizione non va fino alla privazione della vita o di un membro, o fino al bando. Le corti di contado giudicano pure in prima instanza di tutte le azioni civili il cui fondo non eccede quaranta scellini.

La corte superiore e le corti di contado procedono in materie di fatto per via di un giurato, secondo il corso della legge comune.

I giudici di pace hanno autorità di intendere e giudicare le azioni civili il cui fondo non eccede quaranta scellini. Essi informano pure in alcuni casi di natura criminale la cui punizione per ammenda non eccede quaranta scellini, o trattandosi dello scudiscio non oltrepassano i dieci colpi, e si limitano a mettere il colpevole nelle pastoie.

Lo stato è pure diviso in un certo numero di distretti per la verificazione dei testamenti: si nomina in ciascun distretto un giudice per verificare i testamenti, accordare lettere d' ammini-

Digitized by Google

strazione sui beni dei morti ab intestato e simili. Da tutti i giudizi di questa corte v' ha appello alla corte superiore.

La corte superiore, le corti di contado e le corti di verificazione nominano i loro cancellieri rispettivi.

La corte generale fu fino a tempi vicinissimi la sola corte di cancelleria nello stato: ma per una legge recente, le corti di contado giudicano in materie d'equità dalla somma di cinque sterlini fino a quella di ottocento lire: la corte generale si occupa delle cause che eccedono questa somma.

Tutti i procuratori sono ammessi e ricevuti al giuramento dalle corti di contado: non v' ha procuratore generale, ma vi aveva sotto l'antico governo un procuratore del re in ciascun contado: dacchè il re ha abdicato a questo governo, questi procuratori s'intendono procuratori del governatore e compagnia.

Provincie Unite dell'America del Sud

COSTITUZIONE

DELLE PROVINCIE UNITE

DELL'AMERICA DEL SUD

SEZIONE I.

Religione dello stato.

Art. 1. La religione cattolica, apostolica e romana è la religione dello stato. Il governo le debbe la più alta ed efficace protezione, e gli abitanti del territorio un rispetto assoluto, qualunque siano le loro opinioni private.

2. Qualunque infrazione all'articolo precedente sarà considerata come una violazione delle leggi fondamentali dello stato.

SEZIONE II.

Potere legislativo.

3. Il potere legislativo sarà esercitato da un congresso nazionale, composto di due camere, una di rappresentanti e l'altra di senatori.

CAPO I. — *Camera dei rappresentanti.*

4. La camera dei rappresentanti sarà composta di deputati eletti nella proporzione di un deputato per ogni venticinquemila abitanti od una frazione eguale a sedici mila.

5. Nessuno potrà essere eletto rappresentante se non riunisca le condizioni seguenti: la qualità di cittadino, da sette anni almeno prima della sua nomina: ventisei anni compiuti: una proprietà di 400 piastre almeno (circa 20.000 lire), o in mancanza di una proprietà, un'arte, una professione o un impiego utile: bisogna che faccia parte della giurisdizione ordinaria e non dipenda dal governo in ragione di servigi salariati.

6. I rappresentanti rimarranno in funzione quattro anni: ma saranno rinnovati per metà ogni due. A quest'uopo, i primi rappresentanti designeranno fra loro per mezzo della sorte coloro che debbono uscire alla fine del biennio. Si provvederà a sostituirli col mezzo di elezioni fatte prima dalle città a cui apparterrà di farle.

7. La camera dei rappresentanti ha esclusivamente l'iniziativa in materia di contribuzioni, di tasse e d'imposte: il senato ha la facoltà di ammetterle, di ricusarle o di arrecarvi qualche cambiamento.

8. La camera dei rappresentanti ha il diritto speciale di accusare, sia d'uffizio, sia a richiesta di qualunque cittadino, i membri dei tre grandi poteri, i ministri di stato, gli inviati presso le corti straniere, gli arcivescovi e i vescovi, i generali d'esercito, i governatori e i giudici superiori delle provincie ed altri funzionarii il cui grado non sarà inferiore a quelli succennati, per delitti di tradimento, corruzione, malversazione di danaro pubblico, infrazione alla costituzione od altri che, secondo le leggi, importano una pena capitale o infamante.

9. I rappresentanti riceveranno pei loro servigi, indennità di cui la legislatura fisserà l'ammontare, non che i fondi su cui saranno prese. La distribuzione di queste indennità appartiene esclusivamente alla detta camera.

CAPO II. — *Del senato.*

10. Il senato sarà composto: di senatori per le province, il cui numero sarà eguale a quello delle province stesse: di tre senatori militari che non potranno essere di un grado inferiore a quello di colonnello maggiore: d'un vescovo e di tre ecclesiastici: d'un senatore di ciascuna università e dei direttori dello stato, cessando le loro funzioni direttoriali.

11. Nessuno può essere nominato senatore se non ha trent' anni compiuti, la qualità di cittadino da nove anni almeno prima della sua elezione, un capitale di 800 piastre (40,000 lire circa), una rendita equivalente o una professione che lo metta in grado di servire onorevolmente la società.

12. I senatori rimarranno in funzione dodici anni e saranno rinnovati per terzi ogni quattro anni: la sorte deciderà di quelli che dovranno uscire in sul fine del quarto e in sul fine dell'ottavo anno.

13. L'ex-direttore farà parte del senato fino a che sia sostituito da chi gli sarà succeduto nel direttoriato.

14. I senatori per le province saranno eletti nel modo seguente: ciascuna municipalità nominerà ad elettori un capitolare e un proprietario la cui proprietà sia di 10,000 piastre almeno. Questi elettori, riuniti al centro della provincia, nel luogo designato dal potere esecutivo, sceglieranno tre candidati della classe civile, di cui uno almeno sarà d' un' altra provincia. La lista sarà mandata al senato (la prima volta al congresso) coi documenti in appoggio dell'atto d'elezione. Quando le liste così trasmesse saranno rese pubbliche colla stampa, il senato procederà allo scrutinio: i candidati che avranno maggior numero di voti, contati per province, saranno senatori. Se non v' abbia pluralità, il congresso la prima volta e il senato in seguito, sceglierà fra i candidati.

15. I senatori militari saranno nominati dal direttore dello stato.

16. Sarà senatore per la prima volta il vescovo della diocesi in cui risiede il corpo legislativo. Quindi, il vescovo senatore sarà eletto dai vescovi del territorio, rimettendo ciascuno il pro-

prio voto al senato. Dopo la pubblicazione di questi voti, si procederà allo scrutinio, e chi riunirà il maggior numero di voti sarà nominato senatore. Se non v'abbia pluralità, il senato deciderà dell'elezione.

17. I capitoli ecclesiastici riuniti al prelato diocesano, i curati rettori della santa cappella della chiesa cattedrale e i rettori dei collegi (se questi fanno parte del clero), eleggeranno tre candidati del loro ordine, di cui uno almeno sarà d'un'altra diocesi. Le liste ed atti di nomina essendo trasmessi e pubblicati, i tre candidati che riuniranno il maggior numero di suffragi, i quali saranno contati per chiesa, saranno senatori: in caso di parità di voti, il senato o il congresso deciderà dell'elezione.

18. Le accuse portate dalla camera dei deputati saranno giudicate in udienza pubblica dal senato.

19. I due terzi dei voti indurranno condanna, all'unico effetto di privar l'accusato del suo impiego o dichiararlo inabile ad occuparne un altro.

20. La parte convinta rimarrà nullameno soggetta all'accusa, al giudizio e alla punizione conformemente alle leggi ordinarie.

CAPO III. — *Attribuzioni comuni delle due camere.*

21. Le due camere si raduneranno per la prima volta in questa capitale, e ulteriormente nel luogo che esse medesime avranno determinato. Esse terranno le loro sessioni il mese di marzo, aprile e maggio, settembre, ottobre e novembre.

22. Ciascuna camera sarà esclusivamente giudice della validità dell'elezione dei suoi membri, a maggioranza della metà dei voti, più uno.

23. Nominerà i suoi presidente, vice-presidente ed uffiziali: stabilirà la durata delle funzioni degli uni e degli altri, e prescriverà l'ordine da seguirsi per le discussioni e per facilitare l'andamento delle deliberazioni.

24. Nessuna delle due camere potrà deliberare, se entrambe non siano riunite rispettivamente nel luogo delle loro sedute, in numero di due terzi almeno dei membri: un numero minore potrà però provocare l'assistenza dei membri assenti, nei ter-

mini e colle formalità che ciascuna camera avrà prescritte.

25. Ciascuna camera terrà un giornale delle sue operazioni che sarà pubblicato di quando in quando, ad eccezione delle parti che a suo giudizio dovranno rimanere segrete. I voti di approvazione o disapprovazione dei membri dell'una e dell'altra camera saranno designati nel giornale, se la quinta parte dei membri così voglia.

26. I senatori e i rappresentanti non potranno essere arrestati nè inquisiti durante la loro assistenza alla legislatura e mentre vi si recano o ne ritornano, fuori il caso in cui venissero sorpresi in flagrante nella esecuzione di un delitto portante pena di morte, infamia od altra pena afflittiva: nel qual caso ne sarà data notizia alla camera con informazione sommaria.

27. I senatori e i rappresentanti non potranno essere molestati in alcun luogo per le loro opinioni, discorsi o dibattimenti nell'una o nell'altra camera. Ma ciascuna camera potrà infliggere pene a quelli dei suoi membri la cui condotta sarà irregolare: e col concorso dei due terzi dei membri potrà pure espellerli dal suo seno.

28. Nel caso espresso all'articolo 26, o quando fu data querela per iscritto contro un senatore o rappresentante per delitti che non sono riservati alla conoscenza speciale del senato, ciascuna camera, dopo avere esaminato in giudizio pubblico il merito dell'accusa, potrà coi due terzi dei voti escludere l'accusato dal suo seno e metterlo a disposizione del supremo tribunale di giustizia per esservi giudicato.

29. Nessun senatore o rappresentante potrà essere impiegato dal potere esecutivo senza il suo consenso e quello della camera alla quale appartiene.

30. Ciascuna camera potrà chiamare presso di sè i ministri del potere esecutivo per riceverne le informazioni che crederà a proposito.

CAPO IV. — *Attribuzioni del congresso.*

31. Al congresso appartiene esclusivamente il diritto di far leggi da cui debbe essere retto il territorio dell'unione:

32. Di decretare la guerra e la pace:

33. Di stabilir dritti e imposte, pei bisogni urgenti dello stato, e per un tempo non maggiore di due anni, contribuzioni proporzionalmente eguali in tutto il territorio:

34. Di determinare, sulla proposizione del potere esecutivo, le forze di terra e di mare, pel servizio dello stato in pace, e determinare il numero eziandio delle truppe che debbono dimorare nel luogo in cui il congresso tiene le sue sedute:

35. Di far costruire ed equipaggiare una marina nazionale:

36. Di ricevere imprestiti sui fondi dello stato:

37. Di regolare la forma di tutti i giudizi e stabilire i tribunali inferiori all'alta corte di giustizia:

38. Di creare e sopprimere gl'impieghi di tutte le classi:

39. Di regolare il commercio interno ed esterno:

40. Di stabilire la limitazione del territorio dello stato e fissare i confini delle province:

41. Di aprire nuovi porti sulle coste del territorio, quando lo crederà a proposito, ed innalzare le popolazioni al grado di città o province:

42. Di formare piani uniformi per l'educazione pubblica e provvedere ai mezzi di sostenere stabilimenti di questo genere:

43. Di ricevere annualmente dal potere esecutivo lo stato generale delle rendite pubbliche, esaminarle e giudicarle:

44. Di assicurare agli autori o inventori di stabilimenti utili, privilegi esclusivi per un tempo determinato:

45. Di regolare le monete, il loro peso e le loro dimensioni.

CAPO V. — *Confezione e sanzione delle leggi.*

46. Le leggi potranno essere egualmente proposte nell'una e nell'altra camera che compongono il potere legislativo.

47. Sono eccettuate da questa regola quelle che sono relative agli oggetti ricordati nell'articolo 7.

48. Qualunque progetto di legge sarà letto in tre sedute distinte, in modo che fra l'una e l'altra non v'abbia meno di tre giorni d'intervallo: se no, non vi avrà luogo a deliberazione.

49. I progetti di legge ed altre risoluzioni del corpo legisla-

Digitized by Google

tivo dovranno, per essere adottati, ottenere almeno la metà dei suffragi, più uno, in ciascuna delle camere costituzionalmente riunite.

50. Il progetto di legge che sarà adottato dalla camera in cui fu proposto, verrà trasmesso all'altra camera per esservi discusso nel modo stesso che nella prima, e quindi emendato, approvato o respinto.

51. Nessun progetto di legge respinto da una camera potrà essere presentato nel corso dello stesso anno legislativo.

52. I progetti di legge costituzionalmente adottati dalle due camere, saranno indirizzati al direttore dello stato.

53. Se egli li sancisce, o se nel termine di quindici giorni egli non presenta alcuna obbiezione contro i suddetti progetti, avranno forza di legge.

54. Se vi trova inconvenienti, presenterà i motivi delle sue obbiezioni alla camera in cui i progetti ebbero origine.

55. Essi saranno esaminati di nuovo nelle due camere, e la riunione dei due terzi dei voti di ciascuna darà loro una sanzione definitiva.

SEZIONE III.

Potere esecutivo.

CAPO I. — *Natura e qualità del potere esecutivo.*

56. Il potere supremo esecutivo della nazione riposa nella persona di colui che fu eletto direttore.

57. Nessuno potrà essere eletto direttore dello stato, se non abbia le qualità di cittadino, non sia indigeno del territorio dell'Unione, non abbia sei anni di residenza immediatamente compiuti prima dell'elezione e non abbia trentacinque anni almeno.

58. Non potrà nemmeno essere eletto chi sarà impiegato nel senato o nella camera dei rappresentanti.

59. Prima d'entrare nell'esercizio delle sue funzioni, il direttore eletto presterà nelle mani del presidente del senato e in presenza delle due camere riunite il giuramento che segue:

« Io (N) giuro per Dio nostro Signore e pel Santo Vangelo che adempirò fedelmente alle funzioni di direttore che mi sono affidate, eseguirò e farò eseguire la costituzione dello stato, proteggerò la religione cattolica e conserverò l'integrità e l'indipendenza del territorio dell'Unione ».

60. Egli rimarrà in funzione cinque anni.

61. In caso di malattia, accusa o morte del direttore dello stato, il presidente del senato amministrerà provvisoriamente il potere esecutivo: durante questo esercizio, sarà sospeso dalle sue funzioni di senatore.

CAPO II.—*Della forma d'elezione del direttore dello stato.*

62. Il direttore dello stato sarà eletto dalle due camere riunite.

63. Il presidente del senato presiederà all'elezione, e quello della camera dei rappresentanti vi farà da vice presidente.

64. I voti saranno dati, firmati dai votanti e proclamati coi loro nomi.

65. La maggioranza d'un voto sulla metà di quelli di ciascuna camera, farà l'elezione.

66. Se dopo tre scrutinii nessuno ha ottenuto la maggioranza assoluta, si faranno conoscere i tre che avranno maggiori voti: i suffragi negli scrutinii seguenti non riguarderanno più che questi tre soli.

67. Se in tre altri scrutinii nessuno dei tre candidati riunirà la maggioranza richiesta, si escluderà quello che ebbe minor numero di voti: in caso d'eguaglianza fra i tre o fra due di loro, la sorte deciderà chi debba uscire, onde non ne restino che due.

68. Si voterà di nuovo per uno di questi due.

69. Se lo scrutinio ripetuto tre volte non dà una maggioranza assoluta, il direttore sarà scelto per via della sorte.

70. L'elezione una volta cominciata, tutte le operazioni che vi sono relative dovranno essere fatte indilatamente.

71. Vi si procederà trenta giorni prima che il direttore scadente abbia compiuto il suo tempo: in caso di morte, l'elezione dovrà farsi nello spazio di quindici giorni.

Digitized by Google

72. Fino a che il direttore nuovamente eletto entri in possesso della sua carica, il suo predecessore rimarrà in funzione. Tuttavolta, la durata del nuovo eletto comincerà dal giorno in cui il direttore ch' egli sostituisce finirà il tempo per cui fu nominato.

73. Il direttore dello stato potrà essere rieletto solamente una volta, se abbia ottenuto un voto sopra i due terzi di ciascuna delle due camere.

CAPO III. — *Delle attribuzioni del potere esecutivo.*

74. Il direttore è capo supremo di tutte le forze di terra e di mare.

75. Egli pubblica e fa eseguire le leggi che vennero sancite.

76. Fa l'apertura delle sessioni del corpo legislativo, a ciascun periodo di rinnovamento della camera dei rappresentanti, nella camera del senato. In questa occasione, fa un rapporto sulla situazione del governo, indica i miglioramenti ottenuti, le riforme che crede necessarie e generalmente tutto ciò che gli sembra degno d'essere conosciuto. Questi miglioramenti sono resi pubblici per via della stampa.

77. Egli convoca straordinariamente il corpo legislativo durante l'interruzione delle sessioni, quando l'interesse del paese lo richiede.

78. Può proporre per iscritto al corpo legislativo nelle due camere i progetti, misure, miglioramenti o riforme ch'egli crede utili alla prosperità dello stato.

79. Pubblica la guerra o la pace: forma e dirige le truppe di terra e di mare per la difesa dello stato contro gli assalti del nemico.

80. Respinge le invasioni dei nemici esterni, previene le cospirazioni e soffoca le sommosse popolari.

81. Nomina solo i generali degli eserciti di terra e di mare, gli ambasciadori, inviati e consoli presso le potenze estere, e riceve quelli che esse inviano.

82. Nomina e destituisce i suoi ministri. La loro responsabilità sarà determinata dalla legge.

Digitized by Google

83. Può, sull'avviso e sul consenso dei due terzi dei senatori presenti in numero costituzionale, fare o conchiudere trattati colle potenze estere, salvo il caso di alienazione o smembramento di qualche parte del territorio, per cui è necessario il consenso dei due terzi della camera dei rappresentanti.

84. Spedisce lettere di naturalizzazione, conservando le formole e le condizioni che la legge prescrive.

85. Nomina a tutti gl'impieghi che non sono specialmente eccettuati dalla costituzione e dalle leggi.

86. Nomina gli arcivescovi e vescovi sur una lista di tre candidati presentati dal senato.

87. Presenta candidati a tutte le dignità, canonicati, prebende e benefizi delle chiese cattedrali, collegiali e parrocchiali, conforme alla legge.

88. Tutti gli oggetti di polizia e di sicurezza, gli stabilimenti pubblici nazionali di scienze e di qualunque altro genere, formati o sostenuti coi fondi dello stato, le zecche, le banche nazionali, gli uffizi delle poste, le poste dei cavalli e le strade, sono del dominio del direttore dello stato e sotto la sua inspezione suprema, secondo le leggi e le ordinanze che li reggono attualmente o che il corpo legislativo emanerà in seguito.

89. In virtù delle informazioni che gli sono a quest' uopo tramesse dai tribunali, può rimettere o commutare la pena di morte per motivi d'equità gravi e manifesti, o a ragione di qualche grande e felice avvenimento che rendesse plausibile la grazia, salvi i casi esclusi formalmente dalla legge.

90. Conferma e revoca per ordinanza le condanne per delitti militari portate dai tribunali competenti.

91. Riceve pe' suoi servigi ad epoche fisse una indennità che sarà determinata dal corpo legislativo e che non potrà essere nè accresciuta nè diminuita durante tutto il tempo del suo esercizio.

SEZIONE IV.

Potere giudiziario.

CAPO UNICO. — *Suprema corte di giustizia.*

92. Un' alta corte di giustizia composta di sette giudici e due fiscali, eserciterà il supremo potere giudiziario dello stato.

93. Nessuno potrà essere membro di questa corte se non è ricevuto letterato, se non ha otto anni d'esercizio pubblico e quaranta d'età.

94. I membri dell'alta giustizia saranno nominati dal direttore dello stato sull'avviso e sul consenso del senato.

95. Il presidente sarà eletto ogni cinque anni a pluralità di suffragi dai membri della corte e dai fiscali.

96. L' alta corte nominerà i suoi uffiziali, nel numero e nella forma che verrà prescritta dalla legge.

97. Informerà esclusivamente di tutte le cause riguardanti gli inviati e i consoli delle nazioni estere, di quelle nelle quali una provincia farà parte o che si eleveranno fra provincia e provincia o fra città d'una provincia stessa, per motivi dei loro confini od altri dritti contenziosi, di quelle che deriveranno da contratti passati fra il governo supremo e un privato, di tutte quelle infine in cui figureranno i funzionarii pubblici designati negli articoli 20 e 28.

98. Informerà in ultima instanza di tutti i casi risultanti dai trattati passati coll'autorizzazione del governo, dai delitti commessi contro il dritto pubblico delle nazioni e da tutti quelli che, secondo la legge, possono dar luogo ad un ricorso di seconda supplica per nullità o ingiustizia notoria.

99. I giudizi dell'alta corte cogli altri tribunali di giustizia saranno pubblici: lo stesso sarà dei voti di ciascun giudice per qualunque risoluzione o sentenza, di qualsiasi natura.

100. Informerà a quando a quando il corpo legislativo di quanto giudica atto a migliorare l'amministrazione della giustizia, che continuerà a regolarsi sulle leggi ora esistenti, in quanto non sarà contrario alla presente costituzione.

101. Ogni sei mesi riceverà dalle camere di giustizia un quadro esatto di tutte le cause che vi saranno state portate e giudicate, di quelle che saranno ancora pendenti, dello stato di queste, del tempo della loro durata e motivi del ritardo: questo quadro sarà accompagnato dal giornale che ciascun cancelliere aver debbe, e così veglierà a ciò che la giustizia si amministri prontamente e potrà ordinare quanto crederà a proposito per evitare i ritardi indebiti.

Digitized by Google

102. I membri di questa corte rimarranno in carica fino a che la loro condotta sarà irriprovevole: non potranno essere impiegati dal potere esecutivo ad un'altra destinazione, senza il loro consenso e quello della corte.

103. Il capo legislativo fisserà un'indennità pei loro servigi, che non potrà essere diminuita finchè rimarranno in carica.

SEZIONE V.

Dichiarazione dei diritti.

CAPO I. — *Dritti della nazione.*

104. La nazione ha il dritto di riformare la sua costituzione quando l'interesse comune lo voglia, procedendo tuttavolta a norma delle forme costituzionali.

105. La nazione, in cui risiede originariamente la sovranità, delega l'esercizio degli alti poteri a coloro che la rappresentano, col patto ch'essi saranno esercitati nella forma voluta dalla costituzione: attalchè il potere legislativo non può usurpare a sè i poteri esecutivo e giudiziario, nè il potere esecutivo immischiarsi nel potere legislativo o turbarne l'esercizio, nè il potere giudiziario partecipare agli altri due violando le disposizioni della presente costituzione.

106. I corpi e i magistrati investiti dell' autorità legislativa, esecutiva o giudiziaria, dipendono dalla nazione e sono risponsabili verso di essa, nei termini prescritti dalla costituzione.

107. Nessuna autorità del paese è superiore alla legge: per essa le autorità ordinano, giudicano e governano, e per essa hanno diritto al rispetto e all'obbedienza.

108. Delegando costituzionalmente l'esercizio della sua sovranità, la nazione conserva la facoltà di nominare i suoi rappresentanti e di esercitare liberamente il potere di censura per via della stampa.

CAPO II. — *Dritti particolari.*

109. I membri dello stato debbono essere protetti nel godi-

mento dei diritti della vita, della riputazione, della libertà, della sicurezza e della proprietà. Nessuno può essere privato d'alcuno di questi dritti, se non nei casi preveduti dalla legge.

110. Gli uomini sono eguali davanti alla legge, attalchè, sia ch'essa punisca, ordini o protegga, debbe essere la medesima per tutti e favorire egualmente al ricco e al povero per la conservazione dei loro diritti.

111. La libertà di pubblicare i proprii pensieri per via della stampa è un diritto tanto più prezioso per l'uomo, quanto è essenziale per la conservazione della libertà civile in uno stato. Saranno osservate a questo riguardo le norme che il congresso ha provvisoriamente approvate fino a che la legislatura le abbia modificate o cambiate.

112. Le azioni private che non turbano in nulla l'ordine pubblico e non pregiudicano ad un terzo, saranno riserbate a Dio solo e poste fuori della giurisdizione dei magistrati.

113. Nessun abitante dello stato può essere tenuto a fare ciò che la legge non ordina, nè impedito di fare ciò che la legge non proibisce.

114. È nell'interesse e nel diritto di tutti i membri dello stato l'essere giudicati da giudici perfettamente liberi, indipendenti e imparziali per quanto è possibile all'umana condizione. Il corpo legislativo porrà tutte le sue cure a preparare e realizzare lo stabilimento dei giudizi per giurati, per quanto lo permetteranno le circostanze.

115. Qualunque cittadino debbe essere al sicuro dalle requisizioni arbitrarie e dal sequestro ingiusto delle sue carte e della sua corrispondenza. La legge determinerà i casi in cui i sequestri di tal natura potranno aver luogo e le formalità da compiersi in cosiffatte circostanze.

116. Nessuno potrà essere arrestato senza prove o almeno senza semiprove o indizi certi d'un delitto che porti una pena corporale. Queste prove o indizi saranno ricordati in una procedura, la quale verrà instrutta nei tre giorni che seguiranno l'arresto, a meno di qualche impedimento, nel qual caso ne verrà fatta menzione nella procedura.

117 Le carceri non debbono servire che per la sicurezza,

non già pel castigo dei colpevoli. Qualunque misura che, sotto pretesto di cautela, tendesse ad aggravare il loro stato oltre a ciò che viene domandato dalla sicurezza medesima, sarà repressa da leggi apposite.

118. Nessun abitante dello stato può essere punito nè chiuso senza che siavi stata preventiva informazione giudiziaria e sentenza legale.

119. Il domicilio di un cittadino è un asilo sacro che non può essere violato senza delitto: non potrà farglisi violenza che nel caso di resistenza all'autorità legittima.

120. Questa esecuzione sarà attuata dal giudice in persona con tutta la moderazione possibile. Nei casi d'impedimento, per qualunque urgente motivo, egli darà al suo delegato un ordine per iscritto contenente le specificazioni necessarie: se ne lascierà copia alla persona arrestata e al padrone della casa, se egli ne faccia domanda.

121. Le disposizioni che precedono, relative alla sicurezza individuale, non potranno essere sospese.

122. Quando, per un avvenimento inatteso e straordinario che compromettesse la tranquillità pubblica e la sicurezza del paese, non si sarà potuto osservare le forme prescritte, le autorità che si saranno trovate in questa fatale necessità faranno immediatamente rapporto della loro condotta al corpo legislativo, il quale esaminerà i motivi della misura e stabilirà il tempo della sua durata.

123. La proprietà essendo un diritto sacro e inviolabile, i membri dello stato non possono essere privati dei beni loro, nè assoggettati ad una servitù qualunque, senza il consenso del corpo legislativo e un giudizio conforme alle leggi.

124. Quando l'interesse dello stato esigerà che la proprietà di qualche comune o di qualche privato sia fatta servire ad usi pubblici, il proprietario ne riceverà un giusto indennizzamento.

125. Nessuno sarà tenuto di fornire requisizioni di qualunque natura pel servizio degli eserciti, nè di cedere la sua casa per alloggiare corpi o individui militari, a meno d'un ordine del magistrato civile, nelle forme prescritte dalla legge. Il danno che in questi casi provar potrebbe il proprietario, sarà intieramente a carico dello stato.

Digitized by Google

126. Tutti i membri dello stato hanno il diritto di levare le loro lagnanze fino alle prime autorità del paese e farsi rendere giustizia da loro.

127. Non sarà accordato ad alcun cittadino, ad alcuna corporazione, vantaggi, distinzioni o privilegi esclusivi, a meno che siano dovuti alla virtù o all'ingegno: nel qual caso però, anche coloro che li avranno ottenuti, non potranno trasmetterli ai loro discendenti, essendo interdetta ogni concessione di nuovi titoli di nobiltà.

128. Gl'Indiani essendo eguali in dignità e in diritti a tutti i loro concitadini, godranno degli stessi vantaggi e saranno governati dalle leggi medesime. Sono aboliti qualunque tassa e qualunque servizio personale, qualunque siano il pretesto e la denominazione sotto cui erano stati stabiliti. Il corpo legislativo provvederà efficacemente al benessere degli indigeni, con leggi che migliorino la loro condizione, in modo da renderla eguale a quella di tutte le altre classi dello stato.

129. Il traffico degli schiavi è pure costituzionalmente abolito, e la sua introduzione nel territorio dello stato è proibita per sempre.

SEZIONE VI.

Riforma della costituzione.

130. Nessuna mozione relativa alla riforma di uno o più articoli della costituzione potrà essere ammessa dall'una o dall'altra camera del potere legislativo, se non sia appoggiata dal quarto dei membri presenti.

131. Dacchè la mozione sarà stata adottata, come fu detto, e discussa nella forma ordinaria, essa potrà essere sancita dai due terzi dei voti in ciascuna camera, i quali decideranno con ciò che l'articolo o gli articoli in quistione sono suscettibili d'essere riformati.

132. Questa risoluzione sarà comunicata al potere esecutivo per avere la sua opinione motivata, cui egli svilupperà nello spazio di trenta giorni alla camera in cui sarà stata proposta.

133. Se il suo avviso è contrario, la materia sarà presa di nuovo in considerazione nelle due camere, ma per sancire la necessità della riforma, bisognerà necessariamente il concorso dei tre quarti dei suffragi di ciascuna camera: in questo caso, come in quello di non consenso del potere esecutivo, si procederà immediatamente alla deliberazione, che per aver forza dovrà riunire il numero di suffragi prescritto nell'articolo 131.

134. La riforma essendo stata adottata, sarà trasmessa al potere esecutivo per la sua pubblicazione. Nel caso di rinvio con osservazioni, i tre quarti dei suffragi basteranno per l'ultima sanzione.

CAPO ULTIMO.

135. Le leggi, statuti e regolamenti ora in vigore continueranno ad essere osservati, in ciò che non fu alterato e non sarà in contraddizione colla presente costituzione, fino a che ricevano dalla legislatura i cambiamenti o riforme creduti convenienti.

136. La presente costituzione sarà solennemente giurata in tutto il territorio dello stato.

137. Nessun impiegato diplomatico, civile, militare o ecclesiastico, potrà continuare le sue funzioni senza prestare il giuramento di osservare la costituzione e di sostenerla. Coloro che saranno nominati di nuovo, o promossi ad impieghi o a gradi militari o letterarii, o fossero ricevuti in qualche carica pubblica, presteranno lo stesso giuramento.

138. Chiunque attenterà o somministrerà mezzi per attentare alla presente costituzione, sarà riputato nemico dello stato, e le leggi sulla pena di morte o del bando gli saranno applicate in tutto il loro rigore, secondo la gravezza del delitto.

Dato nelle sala delle sessioni, segnato di nostra mano, inpronta to del nostro sigillo e controfirmato dal nostro segretario a Buenos-Ayres, il 20 aprile 1819, il quarto anno dell'indipendenza.

(Seguono le segnature dei deputati delle varie province).

COSTITUZIONE

FEDERALE

DEGLI STATI DI VENEZUELA

DECRETATA DAI RAPPRESENTANTI DEGLI STATI

DI MARGARITA, MERIDA, CUMANA,

VARINA, BARCELONA, TRUXILLO E CARACAS

RADUNATI IN CONGRESSO GENERALE

CAPO I. — *Basi del contratto generale che costituisce l'autorità generale della confederazione.*

Art. 1. Ciascuna provincia conserva la sua sovranità in ciò che non è espressamente delegato all'autorità generale della confederazione.

2. Le province hanno il diritto di regolare, come lo crederanno conveniente, il loro governo territoriale e la loro amministrazione, purchè le loro leggi e regolamenti non siano opposti e non rechino danno al contratto federale. Gli stati che in avvenire saranno ricevuti nell'unione, godranno degli stessi diritti.

Digitized by Google

3. La rappresentanza nazionale dell' unione è esclusivamente incaricata di mantenere la sicurezza delle singole province, la loro libertà civile, la loro indipendenza politica e il loro culto religioso.

4. Essa è incaricata inoltre delle relazioni estere, di provvedere alla comune difesa dello stato, di mantenere la pace pubblica contro i moti interni e gli assalti esterni, di regolare il commercio straniero e quello tra provincia e provincia, di levare e mantenere gli eserciti, di fabbricare ed equipaggiare i bastimenti da guerra, di fare i trattati e le alleanze colle altre nazioni, dichiarar la guerra, far la pace, imporre tasse e via.

5. Il potere supremo della confederazione è diviso in potere legislativo, esecutivo e giudiziario: essi sono conferiti a corpi separati e indipendenti gli uni dagli altri.

CAPO II. — *Della religione.*

Art. 1. La religione cattolica, apostolica e romana è quella dello stato: essa è la sola religione degli abitanti di Venezuela. Nessun'altra dottrina, nessun altro culto pubblico o privato contrario a quello di Gesù Cristo sarà ammesso nei limiti della confederazione.

2. Le relazioni fra Venezuela e la sede apostolica saranno affidate alla confederazione, non che quelle col prelato diocesano, durante il tempo in cui una comunicazione diretta coll'autorità pontificale non potrà aver luogo.

CAPO III. — *Del potere legislativo.*

Art. 1. Il congresso generale di Venezuela sarà diviso in una camera dei rappresentanti e in un senato.

2. Entrambi hanno l'iniziativa delle leggi: non vi ha eccezione che per le leggi relative alle tasse e alle contribuzioni, che dovranno sempre avere origine nella camera dei rappresentanti.

3. Ciascuna delle due camere ha il diritto di non ammettere un bill passato dall'altra: un bill respinto da una delle due ca-

mere non potrà essere presentato di nuovo se non dopo un anno.

4. Nessun bill passato nelle due camere sarà considerato come legge, se non dopo essere stato presentato al potere esecutivo: se questo potere non dà il suo assenso al bill, verrà rimandato colle osservazioni del potere esecutivo, alla camera in cui avrà preso origine, e in questo caso, per acquistar forza di legge, dovrà essere di nuovo approvato dai due terzi dei membri dell'una e dell'altra camera.

5. Se il potere esecutivo non rimanda il bill nello spazio di tre giorni, quello di festa escluso, diverrà legge e sarà promulgato come tale.

CAPO IV. — *Elezione dei membri della camera dei rappresentanti.*

Art. 1. Coloro che compongono la camera dei rappresentanti sono nominati dagli elettori popolari di ciascuna provincia per quattro anni. La camera sarà rinnovata per metà ogni due anni: un deputato scadente non potrà essere immediatamente rieletto.

2. Per essere membro della camera dei rappresentanti, bisogna avere venticinque anni, essere stato, immediatamente prima dell'elezione, cinque anni cittadino della confederazione di Venezuela e godervi di una proprietà di qualunque specie.

3. La popolazione di ciascuna provincia determina il numero de' suoi rappresentanti. Ve ne avrà uno per ogni ventimila anime, e se nel seguente censimento si trovano diecimila anime di più dei ventimila richiesti, vi avrà un altro rappresentante. Questa proporzione continuerà ad esistere come legge della confederazione, fino a che il numero dei rappresentanti sia di settanta: essa sarà elevata quando un rappresentante risponderà a trentamila anime: e questa nuova proporzione durerà fino a che un rappresentante risponda a quarantamila anime: questa proporzione medesima continuerà ad elevarsi fino a che la popolazione arrivi a duecentomila anime, nel qual caso sarà regolata in modo, che v' abbia un deputato solo per ogni cinquantamila anime.

Digitized by Google

4. In caso di vacanza d'un posto nella camera dei rappresentanti per morte, dimissione od altro motivo, sarà riempiuto dalla persona che nell'ultima elezione avrà ottenuto il maggior numero di voti, dopo il membro nominato.

5. Ciascun migliaio d'anime o ciascuna parrocchia, quando la sua popolazione non oltrepasserà questo numero, ha diritto d'avere un elettore.

6. Qualunque uomo libero avrà dritto di votare nelle assemblee di parrocchia, se a questa qualità egli aggiunga quella di cittadino di Venezuela, se risieda nella parrocchia stessa, se abbia ventun anno, non ammogliato, e al disotto con moglie: nel primo dei quali casi dovrà nelle principali città della provincia godere di una proprietà del valore di seicento dollari, e nel secondo d'una proprietà di quattrocento, che potrà anche appartenere a sua moglie. Nelle piccole città, gli basterà, essendo nubile, una proprietà di quattrocento dollari, e maritato, una proprietà di duecento. Avrà pure diritto di votare se eserciti un uffizio o un arte liberale o meccanica, o se sia proprietario o affittavolo di terre coltivate o di bestiami, purchè il loro prodotto ascenda alle somme rispettivamente richieste per gli ammogliati o per quelli che non lo sono.

7. Sono esclusi dal diritto di votare gli insensati, i sordo-muti, i falliti, i debitori di fondi appartenenti al pubblico dopo il termine stabilito pel pagamento, gli stranieri, le persone senza dimora stabile, i vagabondi notoriamente conosciuti, gl' individui soggetti all'infamia e non lavati dalla legge, coloro che si trovano impegnati in una procedura criminale e gli ammogliati che, senza un motivo legittimo, non coabitano colla moglie.

8. Per essere ammesso a votare come elettore, abbisognerà, oltre alle qualità richieste per votare nelle assemblee di parrocchia, risiedere nel distretto e nella capitale, avere una proprietà libera del valore di seimila dollari non essendo ammogliato e di quattromila se ammogliato: nelle altre città, la proprietà non debbe essere che di quattromila dollari per gli scapoli e tremila per gli ammogliati.

9. Il dritto di votare è accordato ai funzionarii pubblici che godono d'uno stipendio: ma questo stipendio dovrà essere di

trecento dollari per anno, onde votare nelle assemblee di parrocchia, e di mille per votare come elettori. I membri della camera dei rappresentanti e quelli del senato non potranno in tutto il tempo che saranno rappresentanti, esercitare altre funzioni nè godere degli stipendii ch'esse portano.

10. Le elezioni parrocchiali ed elettorali saranno pubbliche, come debbono esserlo presso un popolo libero e virtuoso.

11. Qualunque impiegato sotto la confederazione soggiace alla sorveglianza della camera dei rappresentanti e può essere da essa accusato siccome prevenuto di concussione o di tradimento: in questi casi, il senato sarà il solo giudice.

CAPO V. — *Elezione dei senatori.*

Art. 1. Il senato della confederazione sarà per ora composto di un numero di membri che non ecceda il terzo e non sia inferiore del quinto ai membri della camera dei rappresentanti. Quando il numero dei rappresentanti sarà al disopra di cento, quello dei senatori sarà fra il terzo e il quarto: quando sarà di duecento, quello dei senatori sarà fra il quinto e il sesto di questo numero.

2. Il tempo limitato per l'esercizio delle funzioni di senatore sarà di sei anni: ogni due anni, il senato si rinnoverà per un terzo.

3. L'elezione sarà condotta dalle legislature provinciali e determinata da esse alle condizioni che seguono:

4. I senatori avranno trent'anni, saranno stati prima dell'elezione dieci anni cittadini di Venezuela e dovranno possedere nell'estensione del suo territorio una proprietà di seimila dollari.

CAPO VI. — *Funzioni particolari del senato.*

Art. 1. Il senato ha tutti i poteri d'una corte di giustizia per giudicare i principali funzionarii al servizio della confederazione, che saranno stati accusati dalla camera dei rappresentanti per

fellonia, usurpazione di potere o corruzione: egli giudicherà egualmente i funzionarii inferiori, quando, avendo informazione dei loro delitti, avrà veduto che i loro capi non li avranno puniti: nel primo caso, l'accusa dovrà essere portata dalla camera bassa.

2. Nel caso in cui non si trovassero consiglieri nel senato, egli chiamerà un membro dell'alta corte di giustizia per dirigere le procedure, od un altro consigliere: ma l'uno e l'altro avranno solamente voto consultivo.

3. I giudizi del senato non avranno altro effetto che di privare l'accusato del suo posto, dichiarandolo incapace di qualunque impiego onorifico o lucrativo sotto la confederazione: ma l'accusato non andrà esente d'essere ulteriormente inquisito, giudicato e condannato dalle corti competenti di giustizia.

CAPO VII. — *Del potere esecutivo.*

Art. 1. Il potere esecutivo sarà delegato a tre cittadini scelti come sarà detto, i quali avranno le qualità sotto espresse.

2. Dovranno essere nati sul continente colombiano o nelle isole altre volte designate sotto il nome di America spagnuola, aver risieduto nel territorio dell'Unione dieci anni prima dell'elezione e possedervi qualche proprietà libera.

3. Gl'indigeni di Spagna e della Canarie non saranno esclusi da questa elezione, purchè siansi trovati in Venezuela all'epoca della dichiarazione d'indipendenza, abbiano riconosciuta questa indipendenza medesima, e dopo averle prestato giuramento, abbiano concorso a sostenerla: oltracciò, dovranno possedere una proprietà e poter provare il numero d'anni di residenza prescritto.

4. La durata delle funzioni del potere esecutivo sarà di quattro anni, in capo ai quali i tre individui componenti il potere esecutivo saranno surrogati nel modo stesso con cui saranno stati eletti.

CAPO VIII. — *Elezione del potere esecutivo.*

Art. 1. Appena alla fine del quarto anno gli elettori avranno

proceduto alla nomina dei membri della camera dei rappresentanti, gli stessi elettori daranno il loro voto per la scelta di tre persone componenti il potere esecutivo.

2. Ciascun elettore nominerà tre persone, di cui una almeno risiederà fuori della provincia dell'elettore.

3. Queste liste saranno inviate al presidente del senato, il quale le aprirà in presenza del senato e della camera dei rappresentanti, riuniti per contare i voti.

4. Le tre persone che avranno il maggior numero di voti saranno considerate come elette membri del potere esecutivo, quando questo numero costituisca le tre maggioranze del totale degli elettori presenti in tutte le assemblee dello stato: ma se nessuno ha una di queste tre maggioranze, la camera dei rappresentanti sceglierà a scrutinio tre persone fra le nove che avranno più voti: e quelle saranno riguardate come debitamente elette, le quali avranno avuta la maggioranza d'una metà dei membri della camera presenti all'elezione.

5. Nel caso in cui nessuno ottenesse questa maggioranza, il senato sceglierà a scrutinio tre persone sulle dieci che avranno avuto maggior numero di voti nella camera.

CAPO IX. — *Attribuzioni del potere esecutivo.*

Art. 1. Il potere esecutivo ha il comando supremo delle forze di terra e di mare di tutta la confederazione e quello della milizia dello stato.

2. Tutti i principali uffiziali dello stato gli rendono conto.

3. A pro dell'umanità, egli può rimettere e addolcire la pena per delitto di stato, non ostante ch'ella sia capitale, non già per altri delitti. Ma è tenuto consultare il potere giudiziario che, informato dei motivi di convenienza politica, li presenterà al potere esecutivo: il perdono o la mitigazione della pena saranno accordati quando sarà questo l'avviso dei giudici che avranno seduto al processo.

4. Nel solo caso di una evidente e notoria ingiustizia, che dovesse essere seguita da un torto irreparabile, il potere esecutivo è autorizzato a respingere l'opinione del potere giudiziario.

Digitized by Google

Quando egli è persuaso che questa opinione è contraria alla legge, espone il suo avviso al senato e ai commissarii che questo, separandosi, avrà autorizzati ad agire in tali ciscostanze.

5. Il senato o i suoi delegati così costituiti agiranno come giudici e pronunzieranno definitivamente, dichiarando che la negativa del potere esecutivo è o non è conforme alla legge. Nell'ultimo caso, la sentenza sarà immediatamente eseguita: nel primo caso, sarà rimandata al potere giudiziario, che dopo essersi aggiunti due membri eletti dal senato o da' suoi commissarii, procederà ad un nuovo esame e riformerà la sentenza.

6. Ma se la sentenza fu in conseguenza d' un' accusa fatta dalla camera dei rappresentanti, il potere esecutivo sospenderà solamente la sua esecuzione fino alla prossima sessione del congresso, a cui apparterrà il diritto di rimettere o di raddolcire la pena.

7. Dopo averne dato conoscenza al senato, e per suo consiglio e consenso, sanzionato dal voto dei due terzi dei suoi membri, numero necessario perchè l'assemblea sia legale, il potere esecutivo entra in negoziati e tratta colle potenze estere.

8. Sotto la stessa condizione, egli nomina gli ambasciatori, inviati, consoli, ministri, giudici dell' alta corte e tutti gli uffiziali e funzionarii dello stato, la cui nomina non è attribuita ad altri dalla costituzione.

9. Il potere esecutivo richiede ancora l'avviso e il consenso del senato per dare gradi militari ed altre onorifiche ricompense compatibili colla natura del governo: e se queste ricompense sono pecuniarie, il consenso della camera dei rappresentanti sarà pure necessario.

CAPO X. — *Doveri del potere esecutivo.*

Art. 1. Il potere esecutivo provvede alla sicurezza interna ed esterna dello stato.

2. È autorizzato a intraprendere una guerra difensiva per respingere un assalto improvviso: ma non può continuare la guerra senza il consenso del senato che sarà immediatamente

convocato: senza il consenso del senato, egli non può far la guerra fuori del territorio della confederazione.

3. Porrà ogni anno sotto gli occhi delle due camere lo stato della nazione, delle sue rendite, delle sue spese e de'suoi mezzi: indicherà le riforme che potrebbero essere fatte e ciò che debbe essere preso in considerazione dal congresso, ma senza presentare alcun progetto di legge, redatto come tale.

4. Il potere esecutivo sorveglierà la piena e intiera esecuzione delle leggi: per quest'uopo, non che per la esecuzione delle misure di cui sarà incaricato, potrà delegare la sua autorità agli uffiziali e funzionarii dello stato, più atti a disimpegnarsi di questo importante obbligo. Egli potrà pure, nelle forme che saranno stabilite dal congresso, commissionare agenti presso i tribunali incaricati di richiedere l'osservanza legale delle forme e l'esatta applicazione delle leggi. Il potere esecutivo comunicherà al congresso le riforme che, dietro il rapporto de' suoi commissarii, sembreranno dover essere considerate siccome necessarie.

5. Il potere esecutivo, come capo dello stato, è autorizzato a ricevere, a nome dello stato, gli ambasciatori, inviati e ministri pubblici delle potenze estere.

CAPO XI. — *Del potere giudiziario.*

Art. 1. Il potere giudiziario della confederazione sarà affidato ad una corte suprema di giustizia residente nella città federale: non che ad altre corti inferiori o tribunali che il congresso crederà bene stabilire nel territorio dell'Unione.

2. I membri della corte suprema e degli altri tribunali sono nominati dal potere esecutivo nel modo qui sotto indicato: quelli della corte suprema debbono avere trent' anni e quelli delle altre corti venticinque: debbono pure, oltre alla residenza richiesta, essere uomini di legge. Essi conservano i loro uffizi fino a che la loro cattiva condotta non li renda incapaci di continuare più oltre.

3. Le accuse criminali ordinarie, le quali non sono riserbate

di diritto alla camera dei rappresentanti, saranno portate davanti ai giurati.

CAPO XII. — *Delle province: limiti dell' autorità di ciascuna di esse.*

Art. 1. Nessuna provincia può fare alcuno degli atti che formano parte delle attribuzioni del congresso, nè portare alcuna legge che colpisca ciò che egli avrà decretato.

2. Due o più province non possono formare fra loro alleanze o confederazioni, nè conchiudere senza il consenso del congresso alcun trattato che abbia lo stesso scopo.

3. Non possono inoltre, senza il consenso del congresso, levare o mantenere in piedi truppe o armare vascelli da guerra in tempo di pace, nè fare alcun trattato o accomodamento colle potenze estere.

4. Non possono, senza il consenso del congresso, stabilire diritti nei loro porti rispettivi sul commercio straniero o sul commercio interno.

5. Non possono, senza il consenso del congresso, intraprendere una guerra se non sia una guerra difensiva in caso d' attacco improvviso: esse daranno in questo caso sul campo notizia al governo federale dell'accaduto, onde egli prenda le misure necessarie.

6. Perchè le leggi delle province non siano mai in opposizione con quelle della confederazione, saranno soggette al giudizio del congresso prima di essere poste in esecuzione.

7. Tutti gli atti pubblici o giudizi sanciti dalle autorità, magistrati e giudici d'una provincia, saranno esecutorii nelle altre.

8. Il cittadino libero d' una provincia godrà in tutte le altre dei diritti di cittadinanza e vi eserciterà il commercio o la sua industria come i nativi, sommettendosi alle leggi, tasse e restrizioni del distretto in cui verrà a fissare soggiorno.

9. Le province, a richiesta dei loro poteri esecutivi, si restituiscono vicendevolmente gl'inquisiti di stato, di furto, omicidio od offesa capitale.

10. Le province che hanno fatto parte del continente colom-

biano, già nominato America spagnuola, potranno essere ricevute nell'Unione alle stesse condizioni che lo furono quelle che già ne sono membri.

11. Il governo dell'Unione guarentisce alle province la forma del governo repubblicano ch'esse adottarono, ma senza approvare alcuna costituzione provinciale che possa opporsi ai principii liberali del sistema rappresentativo e senza acconsentire che alcuna altra specie di governo sia stabilita nei limiti della confederazione.

12. Egli conferma alle province la loro libertà reciproca e la loro indipendenza: le difende e le protegge contro ogni invasione o violenza interna.

CAPO XIII. — *Revisione e riforma della costituzione.*

Art. 1. Nel caso in cui i due terzi delle due camere del congresso o delle legislature provinciali proponessero e approvassero reciprocamente riforme o mutazioni da farsi alla costituzione, queste mutazioni e queste riforme saranno considerate come valide e faranno in avvenire parte della costituzione.

2. Sia che la riforma pigli origine nel congresso o nelle legislature provinciali, gli articoli sottomessi alla riforma conserveranno la loro forza e il loro vigore fino a che l'altra autorità abbia approvato e sancito il cambiamento proposto, nel modo suindicato.

3. La presente costituzione sarà presentata all'accettazione del popolo.

CAPO XIV. — *Disposizioni generali.*

Art. 1. Tutte le classi di cittadini finora chiamati Indiani non hanno ancora goduto dei vantaggi delle leggi emanate in loro favore dalla monarchia spagnuola, i funzionarii del vecchio governo non avendole messe in esecuzione: e siccome la base del sistema governativo che Venezuela ha adottato nella sua costituzione non è altro che quella della giustizia e dell'egua-

glianza, è ingiunto ai governi provinciali di provvedere all'istruzione di tutti gli abitanti dello stato. Saranno stabilite scuole, accademie e collegi in cui questi abitanti saranno instruiti nei principii della religione, d'una morale perfetta, della politica, delle scienze e delle arti utili e necessarie. Si spiegherà a questi abitanti l'unione intima che li lega al resto dei cittadini: insegneranno loro ch'essi meritano una considerazione eguale dalla parte del governo e debbono godere degli stessi diritti, per ciò solo che sono uomini ed eguali agli altri. È proibito di impiegarli contro il loro proprio volere ai servigi dei curati delle loro parrocchie o di chicchessia: si daranno loro in proprietà le terre che erano loro state concedute e di cui sono al possesso. Queste terre saranno divise fra i capi di famiglia di ciascuna città, conforme ai regolamenti che dovranno essere stabiliti dai governi provinciali.

4. Conseguentemente, sono rivocate e dichiarate nulle tutte le leggi che, sotto l'antico regime, accordavano ai nativi certi tribunali e protettori, e il privilegio di essere sempre considerati come minori, privilegio che, diretto in apparenza a proteggere gl'indigeni, loro faceva un torto gravissimo e un danno immenso, come l'esperienza ha dimostrato.

5. Il vile traffico degli schiavi, proibito dal supremo decreto dalla giunta di Caracas del 14 giugno 1810, è solennemente e costituzionalmente abolito in tutto il territorio dell'Unione: non sarà permesso importare schiavi d'alcuna specie in seguito a speculazioni mercantili.

6. Sono rivocate ed annullate nel modo stesso le antiche leggi che imponevano una degradazione civile sugli abitanti nominati fin ora persone di colore: essi rimarranno in possesso del loro grado naturale e civile e saranno ristabiliti nei diritti imprescrittibili che loro appartengono come al resto dei cittadini.

7. Tutti i titoli accordati dall'antico governo sono aboliti: il congresso e le legislature provinciali non potranno darne altri, nè conferire titoli di nobiltà od onori e distinzioni ereditarie: non potranno egualmente creare uffizi o posti i cui stipendi ed emolumenti durino più che la buona condotta di coloro che li coprono.

8. Nessun regolamento di commercio o di finanza sarà accordato, nessun privilegio potrà dare preferenza ai porti d'una provincia su quelli d'un' altra, a compagnie di commercio o a società d'industria.

9. Nessun membro della confederazione di Venezuela godrà d'alcun titolo fuor quello di cittadino: ma indirizzandosi ai rappresentanti delle camere, ai membri del potere esecutivo, a quelli della corte suprema, si darà ai primi, in un col titolo di cittadino, quello di *onorevole:* ai secondi, quello di *rispettabile:* ai terzi, quello di *giusto.*

A Venezuela, 23 dicembre 1811, il primo anno dell'indipendenza.

Digitized by Google

ATTO D' UNIONE

DELLE REPUBBLICHE

DI VENEZUELA E DELLA NUOVA GRENADA

Il sovrano congresso di Venezuela, all'autorità del quale si sono volontariamente sottomesse le città e il popolo della Nuova Grenada, recentemente liberate dalle armi della repubblica, considerando:

1. Che le province di Venezuela e della Nuova Grenada, unite in una sola repubblica, possederanno le facoltà e i mezzi di raggiungere il più alto grado di potere e di proprietà:

2. Che costituite in repubbliche separate, per quantunque forti fossero i vincoli che potrebbero unirle, queste province, lunge dall'essere in istato di accrescere i vantaggi naturali ch' esse contengono, non potrebbero se non difficilmente consolidarsi e far rispettare la loro indipendenza:

3. Che queste verità profondamente impresse nell'anima di uomini d'un ingegno superiore e d'un patriotismo illuminato, hanno portato il governo di ciascuna repubblica a riunirsi in un'assemblea, che le vicende della guerra avevano fino al presente ritardato:

In conseguenza, mosso da queste considerazioni di necessità e d'interesse reciproco, e dietro il rapporto del comitato

speciale dei deputati della Nuova Granada e di Venezuela, in nome e sotto gli auspicii dell'Ente supremo, il congresso ha decretato e decreta la legge fondamentale seguente:

Art. 1. Le repubbliche di Venezuela e della Nuova Grenada sono, a cominciare da questo giorno, riunite in un solo stato, sotto il nome glorioso di Repubblica di Colombia.

2. Il suo territorio abbraccierà nella totalità loro l'antica capitaneria generale di Venezuela e il vice reame della Nuova Grenada, comprendendo un'estensione di centoquindici mila leghe quadrate. I suoi confini saranno esattamente determinati.

3. I debiti che le due repubbliche possono aver contratti, sono dalla presente legge riconosciuti in solido come debiti nazionali della Colombia: tutte le proprietà nazionali della Colombia ne sono l'ipoteca e i rami più produttivi della rendita pubblica sono destinati al loro pagamento.

4. Il potere esecutivo della repubblica sarà esercitato da un presidente, e in sua assenza, dal vicepresidente. Entrambi saranno nominati dal presente congresso.

5. La repubblica di Colombia sarà divisa in tre grandi dipartimenti: Venezuela, Quito e Cundinamarca: quest' ultimo comprenderà le provincie della Nuova Grenada, il cui nome sarà in avvenire soppresso. Le capitali di questi tre dipartimenti saranno Caracas, Quito e Bogota: l'addizione di Santa Fè resta soppressa.

6. Ciascun dipartimento avrà un'amministrazione superiore ed un capo, provvisoriamente nominato dal presente congresso, col titolo di vice presidente.

7. Una nuova città portante il nome del liberatore Bolivar, sarà la capitale della repubblica di Colombia: il piano e la situazione ne saranno determinati dal primo congresso generale, secondo i bisogni e gl'interessi dei tre dipartimenti e l'alto destino che attender debbe questo ricco paese.

8. Il congresso generale di Colombia si radunerà il 1° gennaio 1821, nella città di Rosario de Cucuta, che sotto tutti gli aspetti è il luogo più conveniente agli interessi delle città della repubblica. Il 1° gennaio 1820, il presidente della repubblica farà conoscere la sua convocazione, non che il modo delle ele-

zioni, che sarà regolato da un comitato speciale e approvato dall'attuale congresso.

9. La costituzione della repubblica di Colombia sarà decretata dal congresso generale, a cui il congresso attuale ne presenterà il progetto. Questa costituzione, non che le leggi promulgate dal congresso attuale, saranno immediatamente poste in esecuzione per modo di saggio.

10. Le armi e la bandiera della Colombia saranno determinate dal congresso generale. Finallora le armi e la bandiera di Venezuela saranno conservate siccome le più conosciute.

11. Il presente congresso sospenderà la sua sessione il 15 gennaio 1826, e da quel punto incomincieranno le elezioni pel congresso generale di Colombia.

12. Un comitato di sei membri, con un presidente, siederà in assenza del congresso. Le sue attribuzioni saranno determinate da un decreto.

13. La repubblica di Colombia sarà assolutamente proclamata nelle città ed agli eserciti con feste e dimostrazioni pubbliche.

Questa cerimonia avrà luogo in questa capitale il 25 del presente mese, per celebrare la nascita del Salvatore del mondo sotto la cui protezione ha luogo l'unione così ardentemente bramata che rigenera lo stato.

14. L'anniversario di questa rigenerazione politica sarà d'or innanzi celebrato come una festa nazionale, in cui, come nei giuochi d'Olimpia, la virtù e l'instruzione saranno ricompensate.

Fatto al congresso di Angostura, il 17 dicembre 1819.

Seguono le segnature.

COSTITUZIONE

DELLA REPUBBLICA

DI COLOMBIA

TITOLO I.

Della nazione colombiana e dei cittadini di Colombia.

SEZIONE I. — *Della nazione di Colombia.*

Art. 1. La nazione colombiana è per sempre irrevocabilmente libera e indipendente dalla monarchia spagnuola e da qualunque altra potenza o dominazione straniera. Ella non è e non sarà mai il patrimonio d'alcuna famiglia nè d'alcuna persona.

2. La sovranità risiede essenzialmente nella nazione. I magistrati e i funzionarii del governo, rivestiti d'un' autorità qualunque, sono gli agenti o mandatarii della nazione, e come tali risponsabili verso di essa della loro condotta pubblica.

3. La nazione debbe proteggere con savie ed eque leggi la libertà, la sicurezza individuale, la proprietà, l'eguaglianza davanti alla legge di tutti i colombiani.

Digitized by Google

SEZIONE II. — *Dei cittadini di Colombia.*

4. Sono Colombiani: 1° tutti gli uomini liberi nati sul territorio di Colombia e i loro figli: 2° coloro che possedevano un immobile qualunque nell'estensione della repubblica all'istante della sua rigenerazione politica, purchè restino fedeli alla causa dell'indipendenza: 3° gli stranieri che otterranno lettere di naturalizzazione.

5. Ogni cittadino di Colombia debbe sommessione alla costituzione e alle leggi, rispetto e obbedienza alle autorità che ne sono gli organi: e debbe egualmente contribuire alle spese pubbliche ed essere sempre pronto a servire e a difendere la patria, sacrificandole i beni e la vita se sia necessario.

TITOLO II.

Del territorio di Colombia e del governo.

SEZIONE I. — *Del territorio di Colombia.*

6. Il territorio di Colombia si compone di tutti i paesi che formano l'antico vice reame della nuova Grenada e la capitania generale di Venezuela.

7. I paesi designati nell'articolo precedente, che sono ancora sotto il giogo spagnuolo, qualunque sia l'epoca in cui verranno affrancati, faranno parte della repubblica e godranno degli stessi dritti e rappresentanza che gli altri paesi che la compongono.

8. Il territorio della repubblica sarà diviso in dipartimenti: i dipartimenti in province: le province in cantoni: i cantoni in parrocchie.

SEZIONE II. — *Del governo di Colombia.*

9. Il governo di Colombia è populare rappresentativo.

10. Il popolo non eserciterà da sè immediatamente altre attribuzioni della sovranità che quelle delle elezioni primarie. Non potrà confidarne l'esercizio a chicchessia per mandato. Il po-

tere supremo è diviso in tre poteri che formano l'amministrazione: il legislativo, l'esecutivo e il giudiziario.

11. Il potere di far leggi appartiene al congresso: quello di farle eseguire, al presidente della repubblica: quello di farne l'applicazione nelle cause civili e criminali, ai tribunali.

TITOLO III.

Delle assemblee parrocchiali ed elettorali.

SEZIONE I. — *Delle assemblee parrocchiali. Modo di scrutinio nelle elezioni.*

12. In ciascuna parrocchia, qualunque ne sia la popolazione, vi avrà un'assemblea parrocchiale ogni quattro anni, l'ultima domenica del mese di luglio.

13. L'assemblea parrocchiale si compone di tutti gli abitanti d'una parrocchia aventi dritto di votare: sono eccettuati momentaneamente coloro in cui l'esercizio di questo dritto sarà sospeso per causa legale. L'assemblea verrà presieduta dal magistrato o dai magistrati della detta parrocchia, assistiti da quattro testimonii d'una probità notoria e riunenti tutte le qualità prescritte per essere elettori.

14. I giudici o magistrati, senza attendere alcun ordine a questo riguardo, convocheranno indispensabilmente le assemblee alle epoche e nei giorni stabiliti dalla costituzione.

15. Per essere elettore di parrocchia bisogna:

1. Essere colombiano:

2. Maritato o maggiore di ventun anno:

3. Saper leggere e scrivere: questa condizione non sarà richiesta che dopo l'anno 1839:

4. Possedere un immobile del valor netto di cento piastre: in difetto di questa proprietà, basterà esercitare un uffizio, mestiere, professione o industria utile, con casa od officina aperta indipendentemente da qualunque altro stabilimento della stessa natura, senza poter essere considerato come semplice operaio a giornata o servitore a salario.

16. La qualità di elettore di parrocchia si perde:

1. Coll' ammessione ad un impiego d' un altro governo, senza autorizzazione preventiva del congresso, se questo impiego è salariato o se le funzioni di questo impiego si esercitano per conto di un governo straniero.

2. Per un giudizio che infliggesse una pena afflittiva o infamante, fino a che la riabilitazione sia stata pronunziata.

3 Quando un elettore è convinto d'aver venduto il suo voto o comprato quello d' un altro per sè o per un terzo, sia nelle assemblee primarie, sia nelle assemblee elettorali.

17. L'esercizio del diritto di elettore è sospeso:

1. Per causa di follia, demenza o alienazione mentale.

2 Per lo stato constatato di fallimento o di vagabondaggio notorio.

3. Per una procedura criminale legalmente stabilita, fino a giudizio definitivo che pronunzi l'assoluzione o pene non afflittive nè infamanti.

4. Sono egualmente privati momentaneamente del loro diritto di elettore i debitori verso il tesoro pubblico, dopo spirate le more accordate dalla legge.

18. L'oggetto delle assemblee parrocchiali è di nominare l'elettore o gli elettori che il cantone debbe fornire.

19. La provincia che fornisce un solo rappresentante, nominerà dieci elettori, che saranno presi nei cantoni di essa provincia, proporzionatamente alla popolazione di ciascuno di loro.

20. La provincia, che debbe fornire due rappresentanti o più, avrà tanti elettori quanti cantoni v' hanno nel suo circondario, ciascun cantone dovendo dare un elettore per quattromila individui e uno in più se vi sia eccedente di tremila. Ogni cantone ha di diritto un elettore, quantunque la sua popolazione non si elevi a quattro mila anime.

21. Per essere elettore bisogna:

1. Essere elettore di parrocchia, con godimento legale di questo dritto.

2. Saper leggere e scrivere.

3. Essere maggiore di venticinque anni compiuti e abitante di una delle parrocchie del cantone che elegge.

Digitized by Google

4. Possedere un immobile o proprietà fondiaria del valore netto di 500 piastre, od un impiego di 300 piastre di stipendio annuale, o essere usufruttuario d'una proprietà che produca una rendita di 300 piastre annualmente, professore d'una scienza qualunque o rivestito di un grado universitario.

22. Ciascun elettore di parrocchia designerà l'elettore o gli elettori di cantone, aggiungendo pubblicamente a questo primo voto i nomi d'un numero legale d'altri cittadini dello stesso cantone, i quali saranno indispensabilmente trascritti in sua presenza sur un registro destinato a questo solo uso.

23. Le difficoltà che si elevassero sulle qualità o vizi di forma nelle elezioni di parrocchia, le lagnanze di subornazione di suffragi, saranno giudicate dai magistrati e testimoni d'uffizio associati ai magistrati: questo giudizio sarà esecutorio provvisoriamente, salvo ricorso al consiglio municipale del cantone.

24. Le elezioni saranno pubbliche. Nessun cittadino potrà esservi ammesso con armi d'alcuna specie.

25. Le elezioni saranno aperte per otto giorni: dopo questo termine, l'assemblea è disciolta di fatto, e qualunque atto ulteriore al di là del termine prescritto dalla costituzione è non solamente nullo, ma debbe essere considerato come un attentato contro la sicurezza pubblica.

26. Appena l'atto delle elezioni è terminato, il magistrato o magistrati che presiedettero all'assemblea rimetteranno al consiglio municipale del cantone il registro della parrocchia sotto inviluppo sigillato.

27. Appena i registri delle assemblee parrocchiali sono giunti, il consiglio municipale del cantone presieduto da uno degli alcadi ordinarii, e in loro mancanza da uno dei reggidori, si riunisce in seduta pubblica: egli fa aprire i registri delle assemblee di parrocchia e formare successivamente liste comparate di suffragi, di cui è presa nota in un registro particolare.

28. I cittadini che riunirono il maggior numero di voti sono dichiarati costituzionalmente elettori. Se vi fosse parità di suffragi fra due cittadini, la preferenza sarà decisa col mezzo della sorte.

29. Il consiglio municipale del cantone invierà a quello della

provincia il risultato dello scrutinio che ha raccolto, e avvertirà sul campo i cittadini eletti, onde si rendano ai capiluoghi della provincia il giorno designato dalla costituzione.

SEZIONE II. — *Delle assemblee elettorali o di provincia.*

30. L'assemblea elettorale si compone degli elettori nominati dai cantoni.

31. Ogni quattro anni, il 1° ottobre, l'assemblea elettorale si riunirà nel capoluogo della provincia e procederà alle elezioni di sua competenza. I due terzi almeno degli elettori dovranno essere presenti. Il consiglio municipale del capoluogo presiederà l'assemblea, finchè ella non scelga il suo presidente fra gli elettori a pluralità di suffragi.

32. Gli articoli 24 e 25 applicano egualmente alle assemblee elettorali.

33. Le funzioni di elettore durano quattro anni. Le vacanze sono riempite all'uopo dai cittadini che, dopo gli elettori nominati, ottennero il maggior numero di suffragi.

34. Le funzioni delle assemblee elettorali consistono nel votare :

1. Per l'elezione del presidente della repubblica.
2. Per quella del vice presidente.
3. Per quella del senatore del dipartimento.
4. Per quella del rappresentante o dei rappresentanti della provincia.

35. I voti per queste quattro classi d'elezioni saranno trascritti su quattro registri differenti.

L'assemblea elettorale procede essa medesima allo spoglio dello scrutinio dell'elezione dei rappresentanti.

36. Per essere rappresentante d'una provincia bisogna aver ottenuto la pluralità assoluta dei voti, vale a dire un voto di più almeno della metà del numero degli elettori che hanno concorso all'elezione.

37. I rappresentanti saranno nominati uno ad uno, seduta durante : coloro che ottennero la pluralità dei voti succennata,

saranno proclamati sul campo. Se alcuno di coloro che ottennero maggiori voti non riunisce la maggioranza assoluta, si procederà ad un secondo squittinio, e colui che otterrà la pluralità di voti sarà proclamato deputato: in caso di parità in favore di due cittadini, la sorte decide.

38. Le elezioni del rappresentante o dei rappresentanti così terminate, il presidente dell'assemblea elettorale avvertirà senza indugio i deputati eletti, onde assistano alla prossima riunione. I registri saranno inviati sotto sigillo alla camera dei rappresentanti.

39. I registri dei voti per l'elezione del presidente e del vice presidente della repubblica, non che dei senatori, saranno indirizzati egualmente sotto sigillo e senza procedere allo spoglio dello scrutinio, al consiglio municipale del capoluogo di dipartimento, affinchè appena giunti, ne sia fatto l'invio a tempo al senato, conformemente a ciò che è prescritto nel titolo IV, sezione V.

TITOLO IV.

Del potere legislativo.

SEZIONE I. — *Della divisione, dei limiti e delle funzioni del potere legislativo.*

40. Il congresso di Colombia è diviso in due camere, quella del senato e quella dei rappresentanti.

41. Le leggi possono essere proposte nell'una e nell'altra camera, e l'una e l'altra hanno egualmente la facoltà di presentarsi reciprocamente osservazioni, addizioni o emendamenti. Ciascuna delle due camere ha il diritto di esaminare la legge presentata e di respingerla con una semplice negativa.

42. Questa regola non è punto applicabile alle leggi sulle contribuzioni o imposte pubbliche: queste non possono emanare che dalla camera dei rappresentanti, salvo al senato il dritto di modificarle, farvi aggiunte o respingerle.

43. Le proposizioni o progetti di legge ammessi, conforme-

mente all'ordine delle discussioni, saranno discussi in tre sedute distinte, con un giorno almeno d'intervallo dall'uno all'altro: senza l'adempimento preventivo di questa formalità, non potrà essere presa alcuna deliberazione.

44. Nel caso d'urgenza, questa formalità potrà essere abrogata, dopo una discussione in seguito alla quale l'urgenza sarà stata riconosciuta e proclamata dalla camera in cui la proposizione della legge avrà avuto origine. La dichiarazione d'urgenza e i motivi che la provocarono saranno inviati, colla proposizione o progetto di legge, all'altra camera che debbe esaminarlo. Se questa non adotta i motivi d'urgenza, rimanda il progetto di legge alla camera che lo ha presentato, affinchè sia discusso nelle forme legali.

45. Nessun progetto di legge respinto dall'una delle camere potrà essere presentato di nuovo fino alla sessione dell'anno prossimo: sarà nullameno permesso di far entrare parecchi articoli di cui si compone in altri progetti di legge non ancora respinti.

46. Nessun progetto di legge costituzionalmente ammesso, discusso, adottato nelle due camere, sarà considerato come legge della repubblica, se non quando sarà rivestito della sanzione del potere esecutivo. Se questo non crede conveniente sancirlo, rimanda il progetto di legge alla camera in cui ebbe origine, colle sue osservazioni tanto sulle forme che sulla sostanza: questo rimando debbe aver luogo nel termine di dieci giorni a contare da quello della recezione.

47. Le osservazioni presentate dal potere esecutivo sono trascritte sul registro delle sedute della camera in cui la legge ebbe origine. Se questa camera non è soddisfatta, rimette il progetto in discussione, e se è approvato una seconda volta da una maggioranza di due terzi dei deputati presenti, è respinto all'altra camera colle dette osservazioni del potere esecutivo. Il detto progetto avrà forza di legge e il presidente non potrà ricusare la sua sanzione, se l'altra camera lo approva egualmente a maggioranza dei due terzi dei deputati presenti.

48. Se dopo lo spazio di dieci giorni prescritto dall'articolo 46, il progetto non è rimandato dal potere esecutivo, avrà forza

di legge e sarà promulgato come tale, a meno che, nell'intervallo, il congresso non abbia sospesa la sessione. In questo caso, le osservazioni del potere esecutivo saranno presentate nella sessione susseguente.

49. La sanzione del potere esecutivo è egualmente necessaria perchè le altre risoluzioni, decreti, statuti ed atti legislativi delle camere abbiano forza di legge, fuor quelli che riguardano specialmente la sospensione o la convocazione delle sessioni, i decreti per cui le camere domandano relazioni o nominano commissioni per gli affari che entrano nelle loro attribuzioni, le elezioni che loro appartengono, i giudizi che hanno per oggetto la verificazione dei poteri dei rappresentanti, gli ordini da darsi per riempiere i posti vacanti nel loro seno, i regolamenti relativi alle loro discussioni e la loro polizia interna, l'accusa dei deputati nei casi preveduti e di chiunque si rendesse colpevole di mancanza di rispetto a loro riguardo, infine tutti gli atti per cui il concorso delle due camere non è necessario.

50. Le proposizioni ammesse nelle due camere colla qualificazione d'urgenza, saranno rimandate dal potere esecutivo nello spazio di due giorni, senza che questo si ocupi dell'esame dei motivi allegati per dichiarare farsi luogo all'urgenza.

51. Quando le deliberazioni d'una camera sono comunicate all'altra o al potere esecutivo, sarà fatta menzione dei giorni in cui la decisione ebbe luogo, della data delle risoluzioni prese, della dichiarazione d'urgenza se fu adottata, infine dei motivi su cui si fonda questa dichiarazione. In caso di omissione d'una di queste circostanze, la deliberazione sarà rimandata nello spazio di due giorni alla camera in cui avvenne l'omissione, o a quella da cui la deliberazione è emanata originaramente, se l'omissione fu commessa dall'una e dall'altra camera.

52. Quando una legge debbe essere inviata alla sanzione del potere esecutivo, è trascritta per duplicato nelle forme stabilite e ne è fatta lettura nelle due camere. Ciascun originale è firmato dal presidente e dal segretario, e una deputazione è incaricata di portarli al presidente della repubblica.

53. La legge essendo sancita o respinta dal presidente della repubblica, conformemente all'articolo 46, questo rimanda al

segretario di stato del dipartimento cui la legge concerne, uno dei due originali rivestito del suo decreto portante che ne sarà reso conto alle camere: questo originale è conservato negli archivii della camera da cui la legge è emanata originariamente.

54. La promulgazione della legge è sottomessa invariabilmente alla seguente forma:

« Il senato e la camera dei rappresentanti della repubblica di Colombia, riuniti in congresso, decretano ecc. »

SEZIONE II. — *Delle attribuzioni speciali del congresso.*

55. Attribuzioni speciali del congresso:

1. Fissare ogni anno le spese pubbliche a norma dei bilanci presentati dal potere esecutivo:

2. Regolare con decreti tutto ciò che riguarda l'amministrazione, la conservazione e la vendita dei beni nazionali:

3. Accordare le imposte e contribuzioni di qualunque natura, vegliare sull'uso dei fondi pubblici e far rendere conto al potere esecutivo e agli altri impiegati della repubblica.

4. Contrarre imprestiti sul credito di Colombia:

5. Stabilire una banca nazionale:

6. Fissare in modo uniforme il valore, il peso, il tipo e i nomi delle monete:

7. Fissare e rendere egualmente uniformi i pesi e le misure:

8. Creare le corti di giustizia e i tribunali inferiori della repubblica:

9. Decretare la creazione e la soppressione degli impieghi pubblici e assegnar loro lo stipendio, diminuirlo o accrescerlo:

10. Stabilire il modo di naturalizzazione:

11. Accordare premii o ricompense personali a coloro che avranno reso grandi servigi a Colombia:

12. Decretare onori pubblici alla memoria dei grandi uomini:

13. Decretare la coscrizione e l'organizzazione dell'esercito, determinarne la forza in tempo di pace o di guerra e fissare il tempo per cui deve rimanere in piedi:

14. Decretare le costruzioni e l'armamento della marina, accrescerla o restringerla:

15. Fare le ordinanze che debbono reggere gli eserciti di terra e di mare:

16. Decretare la guerra dietro i motivi esposti dal potere esecutivo:

17. Richiedere il potere esecutivo di entrare in negoziazioni per trattare la pace:

18. Approvare e sancire col suo consenso i trattati di pace, d'alleanza, d'amicizia, di commercio, di neutralità ed ogni altro negoziato del potere esecutivo:

19. Favorire con buone leggi alla pubblica educazione, alle arti, scienze, stabilimenti utili: dare limitate esenzioni, dritti esclusivi per promuoverne i progressi ed eccitare l'emulazione:

20. Accordare amnistie generali, quando gravi motivi di pubblico interesse lo richieggano:

21. Scegliere la città in cui il governo debbe sedere e cambiare questa destinazione quando lo crede opportuno:

22. Fissare i limiti dei dipartimenti, province ed altre divisioni del territorio di Colombia, nel modo più atto ad ottenere una buona amministrazione:

23. Permettere o ricusare il passo alle truppe d'un altro stato sul territorio di Colombia:

24. Permettere o rifiutare l'ancoraggio o la stazione di squadre d'un altro stato nei porti della repubblica per un soggiorno maggiore di un mese:

25. Accordare, durante la guerra attuale dell'indipendenza, al potere esecutivo le facoltà straordinarie che fossero riconosciute indispensabili nelle contrade che sono in questo momento il teatro delle operazioni militari o nei paesi recentemente liberati dal potere del nemico: ma queste facoltà dovranno essere spiegate, definite tanto chiaramente e minutamente che sia possibile, e cessare all'istante in cui non saranno più assolutamente necessarie:

26. Fare tutte le altre leggi e ordinanze di qualunque natura siano, modificare e abrogare le leggi esistenti. Il potere esecutivo non ha che il diritto di presentargli proposizioni sur-

un oggetto qualunque, onde il congresso le prenda in considerazione: ma le proposizioni non debbono mai essere presentate sotto la forma di leggi.

SEZIONE III. — *Funzioni economiche e prerogative comuni alle due camere e ai membri di ciascuna di esse.*

56. Le camere hanno diritto di far regolamenti, i quali saranno osservati nelle loro sedute e nelle loro deliberazioni. Dietro a questi regolamenti, esse possono infliggere a quel membro della camera che le violasse o si rendesse colpevole d'un altro delitto, la pena stabilita, cacciarlo anche dal proprio seno e dichiararlo indegno di occupare altri impieghi di confidenza o di onore nella repubblica. Una tale decisione non può essere presa che sul voto unanime d'una maggioranza composta dei due terzi dei membri presenti.

57. La sessione dell'una e dell'altra camera non può aprirsi senza il concorso della pluralità assoluta dei membri di cui debbe essere composta: ad ogni evento però, i membri presenti, qualunque sia il loro numero, debbono riunirsi e costringere gli assenti a recarsi al loro posto, con tutti i mezzi e sotto le pene che le camere stesse indicheranno.

58. Le sessioni di ciascun anno essendo aperte, basterà la presenza dei due terzi dei membri presenti giunti al capoluogo per continuare le sessioni, purchè tuttavolta questi due terzi dei membri presenti formino almeno i due terzi della pluralità assoluta.

59. Le camere, nel palazzo delle loro sedute, hanno il diritto esclusivo della loro polizia interna: e fuori del recinto del loro palazzo, godono dello stesso dritto in tutto ciò che riguarda il libero esercizio delle loro attribuzioni. In virtù di questo diritto, esse possono punire o far punire chi si rendesse colpevole d'irriverenza a loro riguardo o minacciasse di attentare alla loro immunità o a quella dei membri che le compongono: finalmente, chiunque loro disobbedisse o si opponesse all'esecuzione delle loro deliberazioni.

60. Le sedute sono pubbliche: esse divengono segrete se le camere lo credano conveniente.

61. Le operazioni dell'una e dell'altra camera vengono consegnate ogni giorno sopra un registro, che contiene le discussioni e le risoluzioni prese. Questo registro sarà pubblicato a quando a quando, senza altra soppressione che quelle discussioni le quali debbono rimanere segrete dietro una deliberazione che lo ordina espressamente. Ogni qual volta un quinto dei membri presenti ne fa domanda, i voti particolari sur un progetto di legge e sur una risoluzione presa, saranno raccolti e ricordati nel processo verbale col nome dei loro autori.

62 Ciascuna camera elegge un presidente e un vice presidente fra i membri che la compongono. Le funzioni dell' uno e dell'altro durano un anno, vale a dire dal principio d' una sessione ordinaria fino al termine. Le due camere scelgono pure il loro segretario, nel loro seno o fuori di esso. Nominano infine gl'impiegati di cui abbisognano negli uffizi e assegnano loro stipendii convenienti.

63. Le comunicazioni delle camere fra loro e il potere esecutivo, o nel loro interno, hanno luogo per l'organo del presidente o delle deputazioni.

64. I senatori e i rappresentanti tengono il loro mandato dalla nazione e non dal dipartimento o dalla provincia che li ha nominati. Essi non hanno ordine nè instruzione particolare da ricevere dalle assemblee elettorali, che solamente possono indirizzar loro petizioni.

65. Il presidente e il vice presidente della repubblica non possono essere nè senatori nè rappresentanti. La stessa esclusione si estende ai magistrati dell'alta corte di giustizia, ai ministri segretarii di stato, agli intendenti, ai governatori e ai funzionarii pubblici designati dalla legge: gli altri impiegati possono essere senatori o rappresentanti, purchè rinunzino momentaneamente all' esercizio delle loro funzioni nella durata delle sessioni. Quando un rappresentante è nominato ad un impiego pubblico, ha facoltà di accettare o di ricusare.

66 I membri del congresso sono inviolabili. Questa immunità si estende alla loro persona e alla loro proprietà, durante

la sessione e nel tempo loro accordato per restituirsi al loro posto o ritornarsene al loro domicilio. Sono eccettuati da questa inviolabilità i casi di tradimento o di delitto grave contro l'ordine sociale. Essi non sono mai risponsabili pei loro discorsi e per le loro opinioni manifestate nel congresso: nessuna autorità ha il diritto, in nessun tempo, di chiederne loro conto.

67. I senatori e i rappresentanti ricevono dal tesoro nazionale un'indennità stabilita dalla legge. È loro tenuto conto del tempo che impiegano a recarsi dalla loro residenza ordinaria al congresso e a ritornar quindi alle loro case.

SEZIONE IV. — *Dell'epoca, durata e luogo di residenza del congresso.*

68. Il congresso si raduna necessariamente ogni anno e la sessione si apre il due gennaio.

69. Ciascuna assemblea ordinaria del congresso dura novanta giorni: in caso di necessità, può prolungare la sessione trenta giorni di più.

70. Le due camere risiedono nella medesima parrocchia, e finchè sono radunate, nè l'una nè l'altra può sospendere le sue sedute per più di due giorni, nè cambiare il luogo di sua residenza senza un accordo vicendevole fra le due camere. Ma se, essendo d'accordo sulla traslazione della residenza altrove, non lo fossero parimente sull'epoca di eseguirla e sul luogo conveniente, il potere esecutivo avrà facoltà d'intervenire, proponendo una misura che concilii le opposte pretese.

SEZIONE V. — *Elezioni.*

71. L'anno in cui le elezioni avranno luogo, il congresso si radunerà nella camera del senato. I registri riguardanti l'elezione del presidente, del vice presidente e dei senatori di dipartimento, s'apriranno in presenza del congresso. Quivi si formeranno le liste di tutti i suffragi delle assemblee elettorali, che saranno consegnati in un registro consacrato alle elezioni di questa classe. Quattro membri del congresso e i segretarii sono incaricati dello spoglio dello scrutinio.

72. Per essere presidente della repubblica, bisogna avere ottenuto i due terzi dei voti degli elettori che assistettero alle assemblee provinciali: chi riunisce questa maggioranza in suo favore, è proclamato presidente.

73. Se la maggioranza enunciata nell'articolo precedente non si è fissata sopra alcun cittadino, il congresso forma una lista dei tre che ottennero maggiori suffragi e procede egli stesso all'elezione di uno fra loro. Quello dei tre che riunisce allora i due terzi dei suffragi dei membri presenti, è dichiarato presidente della repubblica.

74. Se dopo lo spoglio dello scrutinio, alcuno dei tre non ha ottenuto la maggioranza richiesta, il congresso limita il suo voto ai due che ottennero maggiori suffragi nel primo scrutinio.

75. L'elezione del presidente si fa in una sola seduta, la quale è permanente.

76. Il vice presidente è eletto nel modo medesimo che il presidente.

77. Il congresso proclama senatori coloro che ottennero la pluralità assoluta dei voti fra gli elettori di ciascun dipartimento concorso all'elezione.

78. Se nessun cittadino riunisse la maggioranza prescritta o se questa maggioranza si decidesse in favore di alcuni solamente, il congresso formerà una lista tripla, o all' incirca per quanto è possibile, dei nomi che avessero ottenuto maggiori voti, e procederà così all'elezione individuale di coloro che restano da nominare. Se questo secondo scrutinio non producesse un' elezione definitiva, l' elezione sarà ripetuta conformemente all' articolo 74.

79. In caso di dubbio a motivo della illegalità dei suffragi fra due concorrenti, la sorte decide.

80. Quando un posto di senatore o di rappresentante è reso vacante per morte, dimissione, destituzione o qualunque altro motivo, il congresso lo riempie scegliendo un cittadino fra i tre che ottennero maggior numero di suffragi nelle assemblee elettorali. Ma se i registri dei voti non fornissero il numero di suffragi determinato, la camera a cui appartiene il posto vacante spedirà ordini perchè si proceda all'elezione d'un altro citta-

dino, nella forma prescritta dalla costituzione. La durata delle funzioni del rappresentante o del senatore nominato in virtù di questa elezione supplementaria, finisce all' epoca delle elezioni d' uso.

82. Il congresso darà avviso della loro nomina al presidente, al vice presidente e ai senatori, appena avrà luogo, onde essi piglino possesso delle loro cariche.

83. Per questa prima elezione, il congresso attuale nomina il presidente, il vice presidente della repubblica e i senatori.

SEZIONE VI. — *Della camera dei rappresentanti.*

84. La camera dei rappresentanti si compone dei deputati nominati da tutte le province della repubblica, conformemente alla costituzione.

85. Ciascuna provincia nomina un rappresentante su 30,000 anime di popolazione. Ma se, dopo fatto il conto della popolazione, rimanesse un eccedente di 15,000 anime in una provincia, essa nominerebbe un rappresentante di più. Ciascuna provincia, quale sia la sua popolazione, nominerà un rappresentante almeno. Il congresso attuale designerà con un decreto il numero dei rappresentanti per ciascuna provincia, finchè sia fatto un censimento esatto della popolazione.

86. La popolazione di uno su trentamila anime continuerà a servire di base alla rappresentanza, fino a che il numero dei rappresentanti si elevi a cento: e quantunque la popolazione si accresca d'or innanzi, questo numero resterà lo stesso, la proporzione dovendo essere di un rappresentante su 40,000 anime finchè il loro numero non aggiunga a 150, nel qual caso, come nel precedente, la proporzione sarà di uno su 50,000. In tutte le supposizioni, vi avrà un rappresentante di più da nominare dove si trovasse un eccesso di popolazione eguale alla metà del numero che serve di base.

87. Non potrà essere rappresentante colui il quale, oltre le qualità di elettore, non possederà le condizioni seguenti:

1. D'essere nato ò di avere il suo domicilio nella provincia che lo nomina:

2. Due anni di residenza sul territorio della repubblica, immediatamente anteriori all'epoca dell'elezione. Questa condizione non si applica ai cittadini assenti pel servizio della repubblica o coll'autorizzazione del governo, nè ai prigionieri di guerra, nè agli esiliati o fuggitivi, cui il loro attaccamento alla causa dell'indipendenza o i servigi resi a questa stessa causa hanno costretti ad uscire di paese.

3. Possedere una proprietà fondiaria del valor netto di 2,000 piastre, l'usufrutto o il godimento d'una rendita di 500 piastre annuali, o la qualità di professore di una scienza utile.

88. Coloro che non sono nati sul territorio di Colombia non possono essere nominati rappresentanti, se non provino una residenza di otto anni sul territorio medesimo e non posseggano una proprietà fondiaria di 10,000 piastre. Sono eccettuati gli individui nati in una parte qualunque del territorio dell'America soggetto alla Spagna nel 1810 e che non fu di poi unito ad una potenza straniera: a questi bastava giustificare quattro anni di residenza e una proprietà fondiaria di 5,000 piastre.

89. La camera dei rappresentanti ha il diritto esclusivo di accusare davanti al senato il presidente della repubblica, il vice presidente e i magistrati dell'alta corte di giustizia, in tutti i casi in cui la loro condotta fosse evidentemente contraria al bene della repubblica o ai doveri delle loro cariche, e nei casi pure di gravi delitti contro l'ordine sociale.

90. Gli altri pubblici funzionarii di Colombia sono egualmente soggetti all'inspezione della camera dei rappresentanti, che potrà accusarli davanti al senato per causa di malversazione nell'esercizio delle loro funzioni o d'altri gravi delitti. Ma questa facoltà della camera non abroga nè indebolisce quella dei capi e tribunali incaricati di vegliare a che le leggi siano fedelmente osservate, e di giudicare, destituire e punire conformemente a queste leggi gl'impiegati subalterni sottomessi alla loro giurisdizione.

91. La durata delle funzioni di rappresentante è di quattro anni.

92. Tocca alla camera dei rappresentanti pronunziare sulla validità delle elezioni e verificare i poteri de' suoi proprii membri, proclamare la loro ammessione e risolvere tutte le difficoltà che si eleveranno a questo proposito.

SEZIONE VII. — *Del senato.*

93. Il senato di Colombia si compone di senatori nominati dai dipartimenti della repubblica, conforme alla costituzione. Ciascun dipartimento ne ha quattro.

94. La durata delle funzioni di senatore è di otto anni. I senatori di ciascun dipartimento si dividono in due classi: quelli della seconda cessano al fine dell'ottavo anno: quelli della prima al fine del quarto: di modo che ogni quattro anni sono rinnovati per metà. Per questa volta, la camera nella sua prima sessione nominerà a sorte i senatori di ciascun dipartimento, le cui funzioni cessar debbono col finire del quarto anno.

95. Per essere senatore, oltre alle qualità di elettore, bisogna possedere le seguenti:

1. Avere trent'anni;

2. Essere nato o aver domicilio nel dipartimento che nomina;

3. Avere tre anni di residenza sul territorio della repubblica, immediatamente prima dell'elezione, salve le eccezioni enunciate all'articolo 87;

4. Possedere una proprietà fondiaria del valor netto di 4,000 piastre, ovvero l'usufrutto o una rendita di 500 piastre annue, o essere professore d'una scienza utile.

96. Coloro che non sono nati sul territorio di Colombia, non possono essere senatori, se non giustificano una residenza di dodici anni sullo stesso territorio e una proprietà fondiaria di 6,000 piastre. Sono eccettuati coloro che nacquero in una parte qualunque dell'America soggetta alla Spagna nel 1410, che di poi non si è riunita ad alcuna straniera nazione: basterà a questi avere quattro anni di residenza ed una proprietà fondiaria di 8,000 piastre.

97. Una delle attribuzioni speciali del senato è di esercitare le funzioni e l'autorità d'una corte di giustizia per intendere e giudicare sommariamente i funzionarii della repubblica accusati dalla camera dei rappresentanti, nei casi contemplati negli articoli 89 e 90.

98. Nei casi in cui il senato esercita le funzioni di corte di giu-

stizia, la camera dei rappresentanti sceglie uno de' suoi membri per riempiere quella di accusatore: questo magistrato procede conseguentemente dietro gli ordini e le instruzioni della camera che lo ha nominato.

99. L'instruzione della procedura ha luogo davanti al senato collettivamente, o questi ne incarica una commissione presa nel suo seno. Il senato si riserva il diritto di dar giudizio e pronunziarlo egli medesimo.

100. Quando l'accusa portata davanti al senato è ammessa, l'accusato per questo solo fatto cessa dall'esercizio delle sue funzioni, e l'autorità a cui appartiene, nomina per interim un altro cittadino al posto dell'accusato.

101. I giudizi del senato si fanno a maggioranza dei due terzi dei voti dei senatori presenti.

102. I decreti del senato nelle cause di questo genere si limitano a deporre l'accusato dal suo impiego e a dichiararlo incapace di coprire altri impieghi onorifici, lucrativi o di confidenza nella repubblica: il reo però non va esente da tutti gli effetti di una procedura ordinaria davanti ai tribunali.

103. Nei casi in cui il senato lo creda conveniente, il presidente dell'alta corte di giustizia o uno dei membri di questa corte potrà essere chiamato nel suo seno per concorrere all'instruzione legale della causa.

104. I decreti, atti e giudizi pronunziati dal senato in questo genere di cause, debbono essere eseguiti senza ricorso alla sanzione del potere esecutivo.

TITOLO IV.

Del potere esecutivo.

SEZIONE I. — *Delle natura e durata di questo potere.*

105. Il potere esecutivo della repubblica è affidato ad un cittadino, che prende il titolo di presidente della repubblica di Colombia.

106. Per essere presidente, bisogna esser nato cittadino di Co-

Digitized by Google

lombia e possedere inoltre le qualità richieste per essere nominato senatore.

107. Il presidente è nominato per quattro anni: egli non può essere rieletto senza intervallo che una volta sola.

108. Vi sarà un vice presidente per esercitare le funzioni di presidente in caso di morte, destituzione o dimissione, fino a che il successore alla presidenza sia nominato: locchè avrà luogo nella riunione immediata delle assemblee elettorali. Il vice presidente farà pure le veci del presidente quando questi si troverà assente o non potrà momentaneamente esercitare le sue funzioni per una causa accidentale.

109. Il vice presidente debbe avere le stesse qualità che il presidente.

110. Il presidente del senato sostituisce, in caso d'assenza, il presidente e il vice presidente della repubblica: ma quando questa assenza non lascia alcuna speranza di ritorno, si procederà immediatamente ad una nuova elezione di questi grandi funzionarii nelle forme costituzionali.

111. Il presidente e il vice presidente così nominati fuori delle epoche ordinarie prescritte dalla costituzione, non eserciteranno le loro funzioni che fino alla prossima riunione delle assemblee elettorali.

112. Il presidente e il vice presidente ricevono pel loro servizio lo stipendio che la legge loro accorda: questo stipendio non può mai essere accresciuto nè diminuito finchè essi sono in esercizio.

SEZIONE II. — *Delle funzioni, doveri e prerogative del presidente della repubblica.*

113. Il presidente è il capo dell'amministrazione generale della repubblica. Il mantenimento della tranquillità pubblica nell'interno e la cura di respingere tutto ciò che, venendo dal di fuori, potrebbe compromettere la sicurezza generale, gli sono affidati specialmente.

114. Egli promulga e fa eseguire le leggi, i decreti, statuti ed atti del congresso, come è prescritto dalla sezione I del titolo IV della costituzione: emana ordinanze e pubblica i rego-

lamenti necessari per assicurare l'esecuzione dei decreti, statuti ed atti del congresso, che acquistarono un carattere legale.

115. Convoca il congresso alle epoche stabilite dalla costituzione, non che nei casi straordinarii in cui gravi circostanze lo richiedessero.

116. Dà gli ordini necessari perchè le elezioni costituzionali siano fatte in tempo opportuno.

117. È capo supremo dell'esercito di terra e di mare della repubblica. È incaricato esclusivamente della sua direzione: ma non può comandarla in persona, se non ottenga il consenso preventivo del congresso.

118. Quando, in virtù dell'articolo precedente, il presidente comanda in persona le forze della repubblica o una parte di esse, le funzioni della presidenza sono trasmesse per questo solo fatto al vice presidente.

119. Egli dichiara la guerra in nome della repubblica, dopo che venne decretata dal congresso, e tocca a lui il prendere a quest'uopo tutte le misure preparatorie.

120. Fa e sottoscrive i trattati di pace, d'alleanza, d'amicizia, di sospensione d'ostilità, di commercio, di neutralità e generalmente qualunque trattato coi sovrani, nazioni o paesi esteri. Ma senza il consentimento e senza l'approvazione del congresso, egli non dà nè ricusa la sua sanzione a quelli che vennero conchiusi dai plenipotenziarii.

121. Dopo avere preventivamente consultato il senato e ottenuto il suo consenso, egli nomina i ministri, gli agenti diplomatici e gli uffiziali militari, dal grado di colonnello inclusivamente fino ai gradi superiori dell'esercito.

122. Nelle epoche in cui il senato non trovasi convocato, può nominare provvisoriamente a tutti gli impieghi suddescritti, secondo l'urgenza dei casi, aspettando la prima riunione ordinaria o straordinaria del senato. Appena questa riunione ebbe luogo, i suddetti impieghi sono riempiti nella forma indicata dall'articolo anteriore.

123. È egualmente nelle sue attribuzioni il provvedere agli altri impieghi civili e militari, di cui la costituzione o le leggi non hanno riservata espressamente la nomina ad un'altra autorità.

124. È incaricato di vegliare a che la giustizia sia prontamente e convenientemente amministrata dai tribunali e dai magistrati della repubblica: è egualmente incaricato di vegliare a che i giudizi siano debitamente eseguiti nella loro forma e tenore.

125. Può sospendere dai loro impieghi i funzionari incapaci o che mancassero al loro dovere: ma ne dà tosto avviso ai tribunali competenti a cui manda nel tempo medesimo i documenti giustificativi affinchè questi funzionarii siano perseguiti conformemente alla legge.

126. Egli non ha il diritto di privare un cittadino qualunque della sua libertà nè d'infliggergli una pena di qualunque genere. Nel caso in cui il bene o la sicurezza della repubblica esigessero l'arresto di un individuo, il presidente potrà ordinarlo, ma sotto espressa condizione, che nello spazio di 48 ore sarà tenuto a mettere l'individuo arrestato a disposizione del tribunale o del magistrato competente.

127. In favore dell'umanità e quando gravi motivi lo richiederanno, potrà commutare la pena, d'accordo coi giudici della procedura, sia sulla proposizione di questi, sia facendone la proposizione egli medesimo.

128. Nel caso di torbidi a mano armata nell'interno, che minacciassero la sicurezza della repubblica, o di un'invasione improvvisa che venisse dal di fuori, egli può, dopo essersi preventivamente inteso col senato ed avere ottenuto il suo consenso, ordinare tutte le misure straordinarie che fossero credute indispensabili, quantunque queste misure non siano naturalmente comprese nella cerchia delle sue attribuzioni. Se in questo momento il congresso non è radunato, il presidente piglierà le dette misure necessarie di sua propria autorità: ma convocherà le camere all'istante onde operare ulteriormente d'accordo con esse. Il potere straordinario di cui egli è momentaneamente rivestito, viene limitato assolutamente alle circostanze e alla parte della repubblica che ne reclamano imperiosamente il concorso.

129. Il presidente della repubblica, all'istante dell'apertura della sessione annuale del congresso, renderà conto alle due camere dello stato politico e militare, delle rendite, delle spese e dei mezzi della nazione. Gli indicherà le riforme e le migliorie che possono operarsi nei varii rami del servizio pubblico.

130. Darà inoltre a ciascuna camera tutte le informazioni che gli dimanderanno, eccetto il caso in cui la pubblicità non fosse conveuevole pel momento, e purchè tuttavolta il fondo reale delle cose non sia sfigurato da una esposizione contraria alla verità.

131. Il presidente della repubblica, duranti le sue funzioni, non può essere accusato che nanti il senato, il quale solo ha diritto di giudicarlo come all'articolo 89.

132. Il presidente non può uscire dal territorio della repubblica duranti le sue funzioni nè un anno dopo, senza l'autorizzazione del congresso.

SEZIONE III. — *Del consiglio di governo.*

133. Il presidente della repubblica sarà assistito da un consiglio di governo composto del vice presidente, d'un membro dell'alta corte di giustizia nominato dal presidente stesso e dei ministri segretarii di stato.

134. Il presidente piglia avviso dal consiglio nei casi preveduti dagli articoli 46, 119, 121, 122, 125, 127, 128, e nelle altre circostanze gravi che possono sopraggiungere, o quando egli lo crede conveniente: ma non è per nulla obbligato a sottomettervisi nelle sue determinazioni.

135. Il consiglio terrà egli medesimo registro delle sue deliberazioni ciascun anno: egli manda al senato una copia di questo registro medesimo: gli affari segreti sono soli eccettuati da questa comunicazione, finchè il segreto è giudicato necessario.

SEZIONE IV. — *Dei ministri segretari di stato.*

136. Per la gestione degli affari vi saranno cinque segretarii di stato, cioè: quello delle relazioni esterne, quello dell'interno, quello delle finanze, quello della marina e quello della guerra. Il potere esecutivo può riunire temporariamente due di questi ministeri in una sola mano.

137. Il congresso può fare, per ciò che spetta al numero dei ministri, i cambiamenti indicati dall'esperienza o voluti dagli avvenimenti: il potere esecutivo proporrà all'approvazione del con-

gresso un regolamento particolare, il quale assegnerà a ciascun ministro il dipartimento di cui debbe essere incaricato.

138. Ciascun ministro è l'organo indispensabile per cui il potere esecutivo trasmette i suoi ordini alle autorità che gli sono soggette: un'ordinanza che non fosse contrassegnata dal ministro competente, non debbe essere eseguita da alcun tribunale nè da alcuna persona pubblica o privata.

139. È dovere dei ministri il dare all'una e all'altra camera, coll'approvazione del potere esecutivo, tutte le informazioni che loro sono domandate a voce o per iscritto sugli affari dei loro rispettivi dipartimenti, riservati sempre i casi in cui la pubblicità non fosse conveniente.

TITOLO VI.

Del potere giudiziario.

SEZIONE I.—*Delle attribuzioni dell'alta corte di giustizia: elezione e durata delle funzioni dei membri che la compongono.*

140. L'alta corte di giustizia di Colombia è composta di trenta membri almeno.

141. Per essere membro dell'alta corte bisogna:

1. Godere dei diritti di elettore;

2. Essere avvocato. Non è eleggibile colui, contro il quale esisterebbe all'istante dell'elezione una decisione legale che lo privasse momentaneamente dell'esercizio della sua professione;

3. Avere trent'anni compiti.

142. I ministri dell'alta corte di giustizia sono proposti dal presidente della repubblica alla camera dei rappresentanti sur una triplice lista. La camera riduce la lista di un terzo e la presenta al senato, il quale nomina i membri dell'alta corte. Si terrà lo stesso metodo ogniqualvolta, per causa di morte, dimisssione o destituzione, sarà necessario sostituire uno dei membri o la corte intiera: ma se in questo momento il congresso non fosse radunato, il potere esecutivo nominerà provvisoriamente agli impieghi

vacanti, finchè l'elezione sia fatta colle regole dovute. Per questa volta solamente il congresso attuale nomina i membri dell'alta corte.

143. Le attribuzioni dell'alta corte sono di prendere cognizione:

1. Degli affari contenziosi degli ambasciatori, ministri, presidenti, consoli e agenti diplomatici;

2. Delle difficoltà che si elevassero all'occasione dei trattati e negoziazioni del potere esecutivo;

3. Dei conflitti insorti fra tribunali superiori.

144. La legge fisserà la norma e i casi in cui l'alta corte dovrà prendere cognizione degli affari sopra enunciati, non che dei casi civili e criminali la cui cognizione è egualmente attribuita all'alta corte.

145. I membri dell'alta corte conservano le loro cariche finchè la loro condotta non dà un motivo sufficiente di spogliarneli.

146. La legge regola le epoche in cui i membri della corte ricevono lo stipendio che loro è riserbato.

SEZIONE II. — *Delle corti superiori di giustizia e dei tribunali inferiori.*

147. Perchè l'amministrazione della giustizia sia più pronta e più facile, il congresso stabilirà in tutta la repubblica le corti superiori di giustizia che crederà necessarie o che le circostanze attuali permettono di creare di presente, e assegnerà a ciascuna il territorio che debbe appartenere alla sua giurisdizione, non che il luogo della sua residenza.

148. I membri delle corti superiori sono nominati dal potere esecutivo, sulla presentazione in triplice lista dell'alta corte di giustizia: essi conservano le loro funzioni sotto le condizioni descritte nell'articolo 143.

149. I tribunali superiori sussisteranno per ora nelle forme e nel modo che verrà determinato da una legge particolare, fino a che il congresso abbia regolata l'amministrazione della giustizia.

Digitized by Google

TITOLO VII.

Dell'organizzazione interna della repubblica.

SEZIONE I. — *Dell'amministrazione dei dipartimenti.*

150. Il congresso dividerà il territorio della repubblica in tre dipartimenti o più, se lo crede utile, per vantaggio e facilità dell'amministrazione.

151. Il comando politico di ciascun dipartimento è affidato ad un magistrato che prende il titolo d'intendente, subordinato al presidente della repubblica, di cui è l'agente naturale e immediato. La legge determina le sue attribuzioni.

152. Gl'intendenti sono nominati dal presidente della repubblica, conformemente a ciò che è prescritto agli articoli **121** e **122**: le loro funzioni durano tre anni.

SEZIONE II. — *Dell'amministrazione delle provincie e cantoni.*

153. In ciascuna provincia vi avrà un governatore che la regge immediatamente sotto la dipendenza dell'intendente del dipartimento, e che è rivestito delle attribuzioni stabilite dalla legge. Questo governatore è nominato e conserva le sue funzioni nel modo stesso che gl'intendenti.

154. L'intendente del dipartimento è il governatore della provincia in cui risiede.

155. I *cabildos* o municipalità dei cantoni sono conservate: il congresso ne fisserà il numero, i limiti, le attribuzioni e tutto ciò che può rendere la loro amministrazione più vantaggiosa.

TITOLO VIII.

Disposizioni generali.

156. Tutti i Colombiani hanno diritto di scrivere, stampare e pubblicare i loro pensieri e le loro opinioni, senza che siano

tenuti a sottoporsi ad alcun esame, ad alcuna censura o revisione anteriore alla pubblicazione: ma coloro che abusassero di questa preziosa facoltà, saranno puniti secondo la gravità del delitto, conformemente alla legge.

157. La libertà che hanno i cittadini di reclamare i loro diritti davanti ai depositarii dell' autorità pubblica colla moderazione e col rispetto conveniente, non può in verun tempo essere contestato o ristretto: ciascuno debbe all' incontro trovare nella protezione delle leggi la pronta e sicura riparazione delle ingiurie e dei torti sofferti nella persona, nel bene o nell'onore.

158. Ognuno è presunto innocente finchè non è dichiarato colpevole nelle forme volute dalla legge: se, prima di questa dichiarazione, fu creduto necessario arrestarlo o metterlo in carcere, nessun rigore debbe essere adoperato a suo riguardo, se non sia assolutamente indispensabile per assicurarsi della sua persona.

159. Nelle procedure criminali, nessun colombiano può essere arrestato senza un'instruzione preventiva che constati il delitto commesso, in virtù del quale la legge abbia pronunziata una pena corporale.

160. Chiunque venga sorpreso in flagrante può essere arrestato e ognuno ha il diritto di concorrere al suo arresto e condurlo davanti al magistrato, affinchè esso proceda all' istante contro il colpevole, conformemente a ciò che è prescritto nell' articolo antecedente.

161. Perchè un cittadino possa essere arrestato, bisogna:

1. Un mandato d'arresto firmato dal magistrato a cui la legge concede la facoltà:

2. Che il mandato porti notificazione del motivo:

3. Che questo mandato gli sia comunicato e gliene sia rilasciata una copia:

162. Nessun alcade o custode può ammettere nè ritenere in carcere un cittadino, senza aver ricevuto preventivamente l'ordine o mandato d'arresto di cui è fatta menzione nell' articolo precedente.

163. Il custode non potrà interdire al prigioniero la libera comunicazione con chicchessia, fuorchè nel caso in cui il man-

dato d'arresto contenesse espressamente la clausula della *messa alle segrete:* questa privazione d'ogni comunicazione non può durare più di tre giorni, e non sarà mai permesso di tormentare il prigioniero col peso o qualità dei ferri, od altri mezzi fuor quelli espressamente designati dall'ordinanza del giudice.

164. Sono colpevoli e debbono essere puniti come autori di detenzione arbitraria:

1. Coloro che, senza autorità legale, arrestano o fanno arrestare un individuo qualunque;

2. Coloro che, quantunque rivestiti d'un'autorità legale, ne avranno abusato, arrestando o facendo arrestare e ritenendo in prigione un individuo che non è nel caso specialmente determinato dalla legge: ovvero lo arrestano o lo fanno ritenere senza osservare le forme prescritte, o in tutt'altro luogo che quelli espressamente destinati per servire di prigione e conosciuti come tali notoriamente.

165. Appena i motivi dell'arresto sembrano aver cessato, qualunque sia l'ora, il prigioniero debb'essere restituito alla libertà. Egli debbe egualmente essere rilasciato senza cauzione, qualunque sia lo stato della procedura, se ne risulti che non debbano essere applicate pene corporali. Ricevendo le dichiarazioni dell'accusato, che non possono essere ritardate al di là del terzo giorno, gli sarà fatta lettura di tutti i documenti e deposizioni dei testimonii, coi nomi di questi: e se malgrado cosiffatta comunicazione, egli non conoscesse i testimonii, gli si daranno sul loro conto tutte le informazioni possibili, affinchè possa sapere chi sono.

166. Non vi possono essere giudizi per commissioni speciali. Le leggi, secondo i casi particolari, ne attribuiscono la cognizione ai tribunali, che soli hanno il diritto di giudicare i cittadini.

167. Nessuno può essere giudicato, meno ancora esser punito se non in virtù d'una legge anteriore al delitto o al fatto in quistione e dopo essere stato sentito o citato. Nessuno sarà ammesso nè obbligato con giuramento od altra violenza a deporre contro se stesso in una causa criminale: non saranno ammessi nè obbligati a deporre reciprocamente gli uni contro gli altri,

nè gli ascendenti o i discendenti, nè i parenti fino al quarto grado civile di consanguineità e fino al secondo di affinità.

168. Qualunque rigore aggravante la pena stabilita dalla legge, è un delitto.

169. Non è permesso di entrare d'autorità nella casa di un cittadino, fuorchè nei casi determinati dalla legge e sotto la risponsabilità del giudice che ne ha dato l'ordine.

170. Le carte particolari dei cittadini, le loro corispondenze private sono inviolabili: non sarà mai permesso di esaminarle nè d'intercettarle, fuorchè nei casi espressamente designati dalla legge.

171. Qualunque giudice o tribunale è tenuto a pronunziare il suo giudizio, citando il testo della legge applicabile e il motivo dell'applicazione.

172. In nessuna causa non vi avranno mai più di tre instanze, e i giudici che avranno già pronunziato in una di queste instanze, non potranno più votare nella stessa causa.

173. L'infamia attaccata ad un delitto qualunque è personale: essa non si estende mai alla famiglia del colpevole.

174. Nessun cittadino di Colombia, eccettuati coloro che sono impiegati al servizio della marina o delle milizie e in attività, debbe essere sottomesso alle leggi militari nè alle pene da queste stesse leggi stabilite.

175. Uno dei primi oggetti della sollecitudine del governo sarà d'introdurre nelle cause di una certa natura il giudizio per giurati, finchè i vantaggi di questa instituzione provati dall'esperienza, possano essere applicati a tutte le cause civili e criminali, con tutte le forme che erano proprie e come vedesi stabilito presso le altre nazioni.

176. I militari in tempo di pace non possono essere radunati nelle caserme nè alloggiati presso i cittadini senza il loro consenso: non possono esservi alloggiati in tempo di guerra, se non coll'autorizzazione dei magistrati, conformemente alla legge.

177. Nessun cittadino può essere spogliato della più leggera porzione della sua proprietà, nè la menoma porzione della sua proprietà applicata al servizio pubblico, senza il suo consenso o quello del corpo legislativo. Quando una necessità pubblica

legalmente constatata esige che la proprietà d'un cittadino sia applicata al servizio pubblico, la condizione d'un'indennità sufficiente non potrebbe cadere in contestazione.

178. Nessun genere di lavoro, d'industria o di commercio è interdetto ai Colombiani, eccettuati quelli di cui il governo si è riserbato il privilegio pel momento, perchè la sua esistenza deriva dai vantaggi che questo privilegio gli fornisce: ma il congresso farà cessare questo monopolio, appena lo crederà conveniente ed opportuno.

179. È proibito di fondare alcun maggiorasco o qualunque altra specie di sostituzione.

180. Non sarà presa nel tesoro pubblico alcuna somma o valore in oro, carta od altra forma qualunque, se non allo scopo e all'uso determinato dalla legge. Sarà pubblicato ogni anno un conto regolare dell'entrata e dell'uscita dei fondi pubblici, affinchè tutta la nazione ne sia a parte.

181. Tutti i titoli onorifici accordati dal governo spagnuolo sono aboliti. Il congresso non potrà accordare alcuna specie di nobiltà o distinzioni ereditarie. Egli non potrà creare impieghi od uffizi i cui stipendii non debbano cessare all'istante in cui il titolare se ne sia reso indegno colla sua condotta.

182. Chiunque esercita un impiego d'onore o di confidenza sotto il governo di Colombia, non può accettar doni, titoli o stipendii d'un re, principe e governatore straniero, senza l'autorizzazione del congresso.

183. Tutti gli stranieri, di qualunque nazione siano, sono ammessi in Colombia. Le loro persone e le loro proprietà godono della stessa protezione che quelle degli altri cittadini, purchè ben inteso rispettino le leggi della repubblica.

184. Coloro che, nati fuori del territorio di Colombia, fecero o faranno con onore una o più campagne nella guerra dell'indipendenza, o resero o renderanno alla repubblica servigi importanti, sono dichiarati eguali in tutto agli indigeni del paese e ammessibili come questi ad ogni impiego, per cui la condizione d'esser nato sul territorio non è indispensabilmente voluta, purchè beninteso posseggano le altre qualità richieste.

Digitized by Google

TITOLO IX.

Del giuramento dei funzionarii pubblici.

185. Qualunque cittadino impiegato dalla repubblica presterà, prima d'entrare nell'esercizio delle sue funzioni, il giuramento di sostenere e difendere la costituzione e di adempiere fedelmente ai doveri del suo posto.

186. Il presidente e il vice presidente della repubblica presteranno il loro giuramento davanti al congresso, fra le mani del presidente del senato. Il presidente del senato, della camera dei rappresentanti e dell'alta corte di giustizia, lo presteranno davanti al corpo di cui fanno parte, e i membri di ciascuno di questi corpi lo presteranno alla loro volta fra le mani del loro presidente rispettivo.

187. I ministri segretarii di stato, i magistrati delle corti superiori di giustizia, gl'intendenti di dipartimento, i governatori di provincia, i generali d'armata ed altre autorità principali, presteranno il loro giuramento fra le mani del presidente della repubblica o della persona da lui delegata a quest'uopo.

TITOLO X.

Della conservazione delle leggi antiche, del modo d'interpretarle, delle modificazioni da introdurre nella costituzione attuale.

188. Sono conservate in tutta la loro forza e vigore le leggi che hanno governato il paese fino a questo giorno in tutto ciò che, direttamente o indirettamente, non si oppone alla presente costituzione, nè ai decreti e alle leggi che d'or innanzi emaneranno dal congresso.

189. Il congresso potrà risolvere tutte le dificoltà che si eleveranno sul modo d'intendere il senso di tale o tal altro articolo della costituzione.

190. Quando i due terzi di ciascuna delle due camere crederanno conveniente riformare qualche articolo della presente co-

stituzione, il congresso proporrà la modificazione indicata, affinchè sia una seconda volta presa in considerazione, appena la metà almeno dei membri della camera che avranno emessa la proposizione, sia rinnovata. Se, in questo caso, la proposizione è egualmente ammessa dai due terzi della camera, dopo tutte le formalità prescritte nella sezione I, titolo, IV, la detta proposizione, definitivamente adottata, fa parte della costituzione: ma non sarà mai permesso di mutare le basi consacrate nella sezione I, titolo I, e nella II, titolo II.

191. Quando la totalità o la più gran parte del territorio ancora soggetto in questo istante al potere degli Spagnuoli sarà libero e potrà concorrere co' suoi rappresentanti al compimento della grand'opera da cui la sua felicità dipende, e quando un'esperienza di dieci anni avrà fatto conoscere i vantaggi e gl'inconvenienti della presente costituzione, il congresso convocherà una convenzione generale di Colombia, la quale sarà autorizzata ad esaminare e riformare la costituzione nel suo insieme.

Dato nel primo congresso generale di Colombia e segnato da tutti i deputati presenti, in questa città del Rosario di Cucuta, il 30 agosto dell'anno di Nostro Signore 1821, l'undecimo dell'indipendenza.

(Seguono le segnature).

Gli avvenimenti ulteriori di cui la Colombia fu teatro, diedero luogo a modificazioni gravissime nella precedente costituzione. Noi crediamo dover nostro il riferire qui il decreto organico del 1827 *e un sunto della costituzione, quale fu riformata nel* 1830.

DECRETO ORGANICO

(1827)

CAPO I.

Del potere esecutivo.

Il potere esecutivo della repubblica è deferito al liberatore sotto il titolo di presidente. Egli lo eserciterà insieme al consiglio dei ministri.

CAPO II.

Del governo dello stato e del consiglio dei ministri.

Il consiglio dei ministri è composto d'un presidente e dei ministri segretarii di stato.

I ministri di stato sono divisi in sei dipartimenti: 1° l'interno: 2° la giustizia: 3° la guerra: 4° la marina: 5° le fi-

nanze: 6° gli affari esteri. Un decreto organizzerà il ministero e i suoi varii dipartimenti e ne nominerà gl'impiegati. Il liberatore presidente può affidare due portafogli allo stesso ministro. Ciascun ministro è capo del suo dipartimento ed è l'organo immediato degli ordini che emanano dal potere supremo. Nessun ordine può provenire da altra via: come pure nessun decreto non autorizzato dal ministro a cui spetta, può essere eseguito da alcun funzionario, tribunale o individuo qualunque.

I ministri sono risponsabili in tutti i casi in cui non adempissero strettamente ai loro doveri.

In caso d'indisposizione, d'assenza o di morte del presidente della repubblica, il presidente del consiglio dei ministri sarà incaricato del governo, e in questo caso dovrà convocare l'assemblea nazionale in uno spazio che non debbe oltrepassare i centocinquanta giorni.

CAPO III. — *Del consiglio di stato.*

Il consiglio di stato sarà composto del presidente del consiglio dei ministri o d'un segretario di stato e almeno d'un consigliere per ciascuno dei dipartimenti attivi della repubblica.

Quando il liberatore non presiede il consiglio, il presidente del consiglio dei ministri può sostituirlo.

Le funzioni del consiglio di stato consisteranno: 1. a preparare tutti i decreti e regolamenti che il corpo del senato vorrà promulgare, sia che i progetti vengano dai ministri o da ordini comunicati a quest'uopo (un regolamento speciale che il consiglio sottoporrà all'approvazione del governo regolerà il suo andamento): 2. a fare un rapporto al governo in caso di dichiarazione di guerra, di preliminari di pace e di ratificazione di trattati: 3. a fare un rapporto sui meriti dei candidati ai principali impieghi civili, giudiziarii ed ecclesiastici.

CAPO IV. — *Dell'amministrazione pubblica.*

Il territorio colombiano è diviso in dipartimenti, di cui il consiglio di stato regolerà i limiti nella sua prima seduta.

Digitized by Google

Un prefetto sarà posto alla testa di ciascun dipartimento.

I prefetti sono i capi politici superiori dei loro dipartimenti e gli agenti immediati del governo. Le loro funzioni sono le stesse che le leggi impongono agli intendenti.

Le intendenze dei dipartimenti sono soppresse. Alla testa di ciascuna provincia è un governatore, le cui funzioni saranno determinate da un decreto speciale.

CAPO V. — *Della giustizia.*

La giustizia sarà amministrata a nome della repubblica e in virtù della legge da una corte suprema, corti d'appello e giudici di prima instanza, tribunali di commercio, corti d'ammiragliato e tribunali militari.

Il consiglio di stato dovrà occuparsi anzi tutto di rivedere i decreti organizzatori dei tribunali, non che l'instruzione del giuri e i tribunali di polizia correzionale.

CAPO VI. — *Disposizioni generali.*

Tutti i Colombiani sono eguali davanti alla legge e conseguentemente ammessibili a tutti gli impieghi civili, ecclesiastici e militari.

La libertà individuale è guarentita: nessuno sarà arrestato se non nei casi preveduti dalla legge e sur un'inchiesta preventiva o un ordine scritto dell'autorità competente, fuori degli arresti per delitti di polizia o se la sicurezza pubblica lo renda necessario.

L'infamia attaccata ad un castigo non si estenderà mai ad altri individui che al colpevole.

Qualunque cittadino ha il diritto di pubblicare le sue opinioni e senza alcuna censura preventiva, purchè si conformi ai regolamenti repressivi della libertà della stampa.

Qualunque specie di proprietà è inviolabile, e nei casi in cui il ben pubblico o una necessità urgente richiedesse il sagrifizio d'una proprietà, la cessione non potrebbe effettuarsene senza una giusta indennità.

Digitized by Google

Ogni ramo d'industria è aperto ai Colombiani, eccettuato il caso in cui la legge restringe questa libertà per l'utile generale.

I Colombiani hanno il diritto di petizione, conformandosi ai regolamenti emanati a quest'uopo.

È dovere d'ogni colombiano d'essere sottomesso al governo, eseguire e fare eseguire le leggi, rispettare le autorità, contribuire alle spese pubbliche in proporzione della propria fortuna, essere sempre pronto a difendere la patria e sacrificarle i beni e la vita in caso di bisogno.

Il governo manterrà e proteggerà la religione cattolica e apostolica, la religione dei Colombiani.

Il presente decreto sarà promulgato ed eseguito come legge costitutiva dello stato, fino all'apertura dell'assemblea nazionale convocata pel 2 gennaio 1830.

Dato al palazzo di Begoa, 27 agosto 1828.

Segnato: Simone Bolivar.

Digitized by Google

COSTITUZIONE

DI COLOMBIA

(1830).

ESTRATTO

La religione cattolica è la religione dello stato: nessun altro culto sarà autorizzato nel territorio della repubblica.

Tutti i Colombiani sono eguali davanti alla legge. Nessun impiego, nessuna distinzione sarà ereditaria.

A cominciare dal 1840, nessuno potrà godere del diritto di cittadino se non sa leggere e scrivere. Gli uomini dati all'ubbriachezza per abitudine possono e devono essere temporariamente privati di questo diritto medesimo.

Ciascuna parrocchia avrà ogni quattro anni un'assemblea in cui sceglierà i suoi elettori.

Per votare in questa assemblea, basterà essere abitante della parrocchia ed esercitarvi i diritti di cittadino.

Per essere nominato elettore, bisognerà possedere un immobile del valore di 5,500 piastre o godere di una rendita che sarà di 200 piastre se proviene da un immobile, di 300 piastre se da una professione indipendente e di 400 se proviene da un salario.

Digitized by Google

Gli elettori nomineranno nelle assemblee provinciali il presidente della repubblica, il vice presidente, i senatori e i deputati che rappresentano le loro province rispettive.

È interdetto alle assemblee di dare instruzioni ai senatori e ai deputati che esse nominano.

Il congresso debbe radunarsi ogni anno il 2 febbraio e rimanere radunato novanta giorni.

La sessione può essere prolungata di altri trenta giorni se le circostanze lo richieggano.

Il congresso regola le spese pubbliche, stabilisce le imposte, contrae imprestiti, determina ogni anno quale debbe essere la forza dell'esercito e della marina per l'anno seguente, e dichiara la guerra.

Per essere senatore, bisogna avere quarant'anni compiti, possedere un immobile di 8,000 piastre, godere di una rendita di 1,000 piastre se proviene da un immobile, e di 1,500 se proviene dall'esercizio di una professione utile.

La durata delle funzioni di ciascun senatore è di otto anni, ma il senato si rinnova per quarto di due in due anni: ogni provincia nomina un senatore.

Le province nominano un rappresentante per 40,000 anime, e uno di più se l'eccedente della popolazione oltrepassi le 20,000 anime.

Per essere rappresentante, bisogna avere trent'anni almeno, possedere un fondo di 4,000 piastre o godere di una rendita di 500 piastre se proviene da un immobile, e di 800 se proviene da un impiego o professione utile.

I rappresentanti possono accusare il presidente o vice presidente, nel caso in cui avesse dato il suo assenso a qualche piano contro la libertà e l'indipendenza della repubblica, o avesse formato qualche complotto allo scopo di rovesciare la costituzione e cambiare la forma del governo, o avesse ricusato di sancire le leggi o decreti adottati dal congresso, i quali dopo essere stati rimandati dal potere esecutivo, fossero stati approvati una seconda volta nelle due camere con una maggioranza dei due terzi di voti in entrambe.

La camera dei rappresentanti può egualmente accusare i mi-

nistri e i consiglieri di stato, il procuratore generale e i magistrati della corte suprema, per cattiva condotta nell'esercizio delle loro funzioni.

Quando i collegi elettorali votano per nominare un presidente, se nessuno dei candidati riunisce la maggioranza assoluta, il congresso sceglierà fra i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di suffragi.

Il presidente e il vice presidente debbono essere nati Colombiani, avere più di quarant'anni e aver risieduto nella repubblica almeno ne' sei ultimi anni che precedono questa loro elezione.

Essi sono nominati per otto anni e non possono essere rieletti immediatamente per la stessa funzione.

Il presidente nomina i ministri e i membri del consiglio di stato, e coll'approvazione del senato, i magistrati della corte suprema di giustizia, gli arcivescovi e vescovi, i generali delle truppe di terra e di mare.

Egli non può comandare in persona gli eserciti nè le flotte della repubblica senza il consenso espresso del congresso.

Quando il consenso è dato, viene sostituito nel potere esecutivo del vice presidente.

Il presidente non può privare alcun colombiano della sua libertà, nè imporre alcuna pena: non può intentare processi giudiziarii nè impedire alcuna delle elezioni ordinate dalla costituzione, disciogliere nè sospendere la camera: infine, egli non può esercitare il potere esecutivo quando è assente dalla capitale e non può lasciare il paese che un anno dopo essere uscito dalle sue funzioni.

Fuori dei casi di tradimento ricordati agli articoli precedenti, il presidente non soggiace ad alcuna sorta di risponsabilità.

Il potere militare è dichiarato subordinato al potere civile, e i suoi corpi soggiacciono alle leggi e alle ordinanze della repubblica.

Il governo politico superiore di ciascun dipartimento risiede in un prefetto nominato dal presidente di cui è l'agente immediato e con cui comunica per l'intermediario del ministro dell'interno.

Digitized by Google

L'amministrazione di ciascuna provincia è affidata ad un governatore nominato dal prefetto del dipartimento.

I prefetti e i governatori sono nominati per quattro anni.

Non si può sotto verun pretesto riunire nelle stesse persone l'autorità civile e militare, sia come capi di dipartimento, sia come capi di provincia.

I cantoni saranno amministrati dagli uffiziali civili subordinati al governatore della provincia.

Oltre al congresso generale, vi avranno assemblee di distretti, composte dei deputati nominati dalle provincie che formano ciascun distretto.

Queste assemblee delibereranno e decreteranno su tutte le bisogne municipali ed interesse locale dei dipartimenti: esse dovranno trasmettere al congresso tutte le quistioni che interesseranno l'intera repubblica.

Nelle dodici ore che seguiranno l'arresto d'un colombiano, il giudice dovrà notificargli per iscritto la causa del suo imprigionamento e l'accusato avrà dritto di esigere copia di questa notificazione.

Nessun colombiano potrà essere costretto a testimoniare contro di sè, contro suo padre e sua madre, figli, nipoti, fratelli e sorelle.

Nessun colombiano potrà essere giudicato e condannato dietro una legge *ex post facto*.

Nessun colombiano può essere privato della sua proprietà e non si può nemmeno farne applicazione ad un uso pubblico senza il suo consenso, a meno che l'interesse generale legalmente provato lo richieda: in questo caso gli sarà accordata un'indennità sufficiente.

La pena della confisca dei beni è abolita.

Tutti i colombiani hanno dritto d'esprimere e pubblicare le loro opinioni colla stampa, senza censura preventiva, soggiacendo però alla risponsabilità legale.

La casa d'un colombiano è un asilo inviolabile e non può essere invasa se non nel caso di assoluta necessità e in condizioni stabilite prima dalla legge.

La corrispondenza è pure inviolabile: le lettere non pos-

sono essere intercettate e aperte in qualsiasi tempo, se non dalle autorità competenti nei casi e limiti stabiliti dalla legge.

Il debito pubblico è guarentito.

I poteri del congresso, quanto alle riforme che sarà necessario adottare nella costituzione, non anderanno fino a cambiare la forma del governo, che debbe sempre essere repubblicano, popolare, rappresentativo, alternativo e con responsabilità.

Digitized by Google

COSTITUZIONE

DELLA FEDERAZIONE

MESSICANA

FORMA DI GOVERNO

Art. 1. La nazione messicana si compone delle province comprese in ciò che chiamavasi altre volte il vice reame delle Nuova Spagna, la capitaneria generale di Yucatan e i comandi generali delle province interne d'oriente e d'occidente.

2. La nazione messicana è libera e indipendente per sempre dalla Spagna e da qualunque altra potenza, è non è nè può essere il patrimonio d'alcuna famiglia o persona.

3. La sovranità risiede radicalmente ed essenzialmente nella nazione: e quindi ad essa sola appartiene il diritto di adottare e di stabilire col mezzo de' suoi rappresentanti la forma di governo e le altre leggi fondamentali che crederà convenienti per la sua conservazione e prosperità, modificandole o variandole come e quando lo crederà opportuno.

4. La religione della nazione messicana è e sarà per sempre la cattolica, apostolica e romana. La nazione la protegge con leggi savie e giuste e proibisce l'esercizio di qualunque altra religione.

5. La nazione adotta pel suo governo la forma di repubblica rappresentativa, popolare e federale.

6. Le parti integranti sono stati indipendenti, liberi e sovrani in ciò che concerne la loro amministrazione e governo interno, conformemente a ciò che è detto in questo atto e nella costituzione generale.

7. Gli stati della federazione sono al presente: lo stato di Guanaxuato: lo stato dell'Interno d'occidente, composto delle province di Sonora e di Sinaloa: lo stato dell'Interno d'oriente, composto delle province di Cohauila, Neuvo-Leon e Los Tejas: lo stato dell'Interno del nord, composto delle province di Chihuahua, Durango e Neuvo-Mexico: quelli di Mexico, di Mechouacan, di Oajaca, di Puebla, di Queretaro, di San Luigi Potosi, di Neuvo-Santander che si chiamerà di Las Tamaulipas: quelli di Tabasco, di Tlascala, di Vera-Crux, di Jalisco, di Yucatan e di Los Zucatecas. Le Californie e il Partido de Colima saranno per ora territorii della federazione, dipendenti immediatamente dal potere esecutivo generale. I partidos e i villaggi che componevano la provincia dell'Istmo di Guazacualco ritorneranno alle province a cui appartenevano. La laguna dei Terminos apparterrà allo stato di Yucatan.

8. Per mezzo della costituzione, si potrà aumentare il numero di questi stati e modificarli quando sarà creduto necessario ai maggiori vantaggi dei varii paesi.

Divisione del potere.

9. Il potere supremo della federazione si divide, pel suo esercizio, in legislativo, esecutivo e giudiziario, nè mai due di questi poteri potranno riunirsi in una sola corporazione o persona: non si potrà tampoco depositare il potere legislativo in un solo individuo.

Potere legislativo.

10. Il potere legislativo della federazione risiederà in una camera dei deputati ed un senato: entrambi formeranno ciò che chiamasi il congresso generale.

Digitized by Google

11. La base per nominare i rappresentanti della camera dei deputati sarà la popolazione. Ciascuno stato nominerà i senatori come sarà prescritto dalla costituzione.

12. Appartiene esclusivamente al congresso generale di dar leggi e decreti:

1. Per sostenere l'indipendenza nazionale e provvedere alla conservazione e sicurezza della nazione nelle sue relazioni esterne:

2. Per conservare la pace e l'ordine pubblico nell'interno della federazione ed eccitare l'instruzione e la prosperità generale:

3. Per mantenere l'indipendenza degli stati fra loro:

4. Per proteggere e regolare la libertà della stampa in tutta la confederazione:

5. Per conservare l'unione federale degli stati, decidere definitivamente sui comitati e terminare le verteuze:

6. Per sostenere l'uguaglianza proporzionale degli obblighi e dei diritti che gli stati hanno davanti alla legge:

7. Per ammettere nuovi stati o territorii all'unione federale, incorporandoli nella nazione:

8. Per fissare ogni anno le spese generali della nazione sui dati che verranno presentati dal potere esecutivo:

9. Per istabilire le contribuzioni necessarie onde provvedere alle spese generali della repubblica, determinarne l'uso e chiederne conto al potere esecutivo:

10. Per regolare il commercio colle nazioni estere e tra i varii stati della federazione e le tribù indiane:

11. Per contrarre debiti sul credito della repubblica e designare le garanzie di solvibilità:

12. Per riconoscere il debito pubblico della nazione e provvedere ai mezzi di consolidarlo:

13. Per dichiarare la guerra, dietro alle informazioni e l'avviso del potere esecutivo:

14. Per accordare patenti di crociere e dichiarar buone o cattive le prese di terra e di mare:

15. Per fissare e organizzare la forza di terra e di mare, determinando il contingente rispettivo di ciascuno stato:

16. Per organizzare, armare e disciplinare la milizia degli

stati, riservando a ciascuno di loro la nomina rispettiva degli uffiziali e la facoltà di farla instruire conformemente alla disciplina che sarà prescritta dalla costituzione generale:

17. Per approvare i trattati di pace, d'alleanza, d'amicizia, di federazione, di neutralità armata e di qualunque altro genere, conchiusi dal potere esecutivo:

18. Per regolare e rendere uniformi i pesi, il valore, la lega, il tipo e la denominazione delle monete in tutti gli stati della confederazione e adottare un sistema generale di pesi e misure:

19. Per concedere o negare l'ingresso di truppe straniere sul territorio della federazione.

20. Per abilitare qualunque classe di porto.

13. Nella costituzione si stabiliranno altre attribuzioni generali, speciali ed economiche del congresso della federazione e il modo di adempirle, non che le prerogative di questo corpo e di questi individui.

Potere esecutivo.

14. Il potere esecutivo sarà affidato dalla costituzione alla persona o persone di cui essa prescriverà le qualità. Dovranno essere indigene e risiedere in qualche stato o territorio della federazione.

15. Le sue attribuzioni, indipendentemente dalle altre che gli verranno prescritte o assegnate dalla costituzione, sono:

1. Mettere in esecuzione le leggi miranti a consolidare l'integrità della confederazione e a sostenere l'indipendenza all'estero, l'unione e la libertà nell'interno:

2. Nominare e destituire i ministri:

3. Sorvegliare la percezione e decretare la distribuzione delle contribuzioni generali, conformemente alle leggi:

4. Nominare gli impiegati dell'amministrazione pubblica, conformemente alla costituzione e alle leggi:

5. Dichiarare la guerra dietro il decreto di approvazione del congresso generale: e in difetto, nel modo che verrà designato dalla costituzione:

6. Disporre della forza permanente di terra e di mare e

della milizia attiva, per la difesa contro il nemico esterno e per la sicurezza interna della federazione:

7. Disporre della milizia locale per lo stesso scopo: ma per servirsene fuori degli stati rispettivi, dovrà ottenere il consenso del congresso generale, il quale determinerà la forza necessaria:

8. Nominare gli uffiziali, gli impiegati dell'esercito e della milizia, conformemente alle ordinanze e alle leggi in vigore e a ciò che verrà stabilito dalla costituzione:

9. Accordare riposi, congedi e regolare le pensioni dei militari di cui è questione nell'articolo precedente, conformemente alle leggi:

10. Nominare gli agenti diplomatici e commerciali, coll'approvazione del senato, e fino a che il senato sia creato, coll'approvazione del congresso attuale:

11. Dirigere le negoziazioni diplomatiche, proclamare i trattati di pace, d'amicizia, d'alleanza, di tregua, di neutralità armata, di commercio ed altri: ma per accordare o ricusare la ratifica, dovrà preventivamente ottenere l'approvazione del congressso generale:

12. Vegliare a ciò che la giustizia sia amministrata dai tribunali imparzialmente e senza ritardo, e a che i loro giudizi siano eseguiti a tenore della legge:

13. Pubblicare, far circolare e osservare la costituzione generale e le leggi, potendo per una sola volta fare le sue obbiezioni sugli atti medesimi nello spazio di dieci giorni e sospendendo la loro esecuzione fino a nuova risoluzione del congresso:

14. Rendere decreti e ordinanze pel migliore eseguimento della costituzione e delle leggi generali:

15. Sospendere dalle loro funzioni per tre mesi e privare fino alla metà dei loro stipendii, pel tempo medesimo, gli impiegati della federazione che avessero misconosciuto o infranto gli ordini e i decreti: e nel caso in cui egli credesse che questi impiegati dovessero soggiacere ad un processo, passerà tutti i documenti relativi al tribunale competente.

17. Tutti i decreti e ordinanze del supremo potere esecu-

tivo dovranno, sotto pena di nullità, essere segnati dal ministro del dipartimento cui riguardano.

Potere giudiziario.

18. Chiunque abita il territorio della federazione, ha diritto che gli si amministri pronta, piena e imparziale giustizia: e se a quest'uopo la federazione affida l'esercizio del potere giudiziario ad una corte suprema di giustizia e a tribunali che saranno stabiliti in ciascuno stato, si riserva di stabilire nella costituzione le attribuzioni della detta corte suprema.

19. Chiunque sarà tradotto in giustizia negli stati o territorii della federazione, non potrà essere giudicato che dietro alle leggi date e da tribunali stabiliti prima dell'azione di cui sarà accusato. In conseguenza, rimarranno per sempre aboliti e proibiti i giudizi per commissione speciale, non che qualunque legge retroattiva.

Governo particolare degli stati.

20. Il governo di ciascuno stato si divide pel suo esercizio in tre poteri: legislativo, esecutivo e giudiziario. Due o più di questi poteri non potranno essere riuniti in una sola corporazione o persona, nè il potere legislativo potrà essere affidato ad un solo individuo.

Potere legislativo.

21. Il potere legislativo di ciascuno stato risiederà in un congresso composto del numero di persone che verrà stabilito dalle costituzioni particolari, elette popolarmente e amovibili nel tempo e nella forma che verranno prescritte.

Potere esecutivo.

22. L'esercizio del potere esecutivo di ciascuno stato non sarà affidato che per un determinato tempo, stabilito dalla costituzione rispettiva.

Digitized by Google

Potere giudiziario.

23. Il potere giudiziario di ciascuno stato sarà esercitato dai tribunali che verranno stabiliti dalla costituzione.

Disposizioni generali.

24. Le costituzioni degli stati non potranno essere in opposizione col presente atto costituente, nè a ciò che verrà stabilito dalla costituzione generale della federazione. Quindi non potranno essere sancite che dietro la pubblicazione di questa.

25. Nullameno, le legislature di ciascuno stato potranno organizzare provvisoriamente il suo governo interno, e intanto si osserveranno le leggi in vigore.

26. Nessun colpevole d'uno stato potrà trovare asilo in un altro; esso sarà prontamente consegnato all'autorità che lo reclama.

27. Nessuno stato potrà fissare un dritto di tonnellata senza il consenso del congresso generale, nè potrà aver truppe o bastimenti da guerra in tempo di pace.

28. Nessuno stato potrà senza il consenso del congresso generale, imporre contribuzioni o dritti sulle importazioni o esportazioni, fino a che la legge non abbia deciso.

29. Nessuno stato potrà entrare in transazioni o contratti con un altro o con una potenza straniera, nè impegnarsi in alcuna guerra, fuori il caso di un'invasione attuale o di pericolo imminente che non ammette indugio.

30. La nazione è obbligata a proteggere con savie ed eque leggi i diritti dell'uomo e del cittadino.

31. Qualunque abitante della federazione ha il dritto e la libertà di scrivere, stampare e pubblicare le sue idee politiche, senza necessità di permesso, revisione o approvazione anteriore alla pubblicazione, ma sotto le restrizioni e le responsabilità conformi alla legge.

32. Il congresso di ciascuno stato rimetterà annualmente al congresso generale della federazione una nota circostanziata delle riscossioni e pagamenti delle tesorerie dei rispettivi circondarii,

Digitized by Google

colla relazione dell'origine degli uni e delle altre, non che dei rami d'industria, d'agricoltura, di commercio e simili, indicando il progresso o il decadimento e ciò che ne sarà causa, infine dei nuovi rami che si potrebbero creare, dei mezzi che potrebbero incoraggiarli, e infine uno stato della popolazione rispettiva.

33. Tutti i delitti contratti prima dell'adozione del presente atto sono riconosciuti dalla federazione, salva la loro liquidazione e classificazione, conforme alle disposizioni che saranno stabilite dal congresso generale.

34. La costituzione generale e il presente atto guarentiscono agli stati della federazione la forma di governo adottata dalla presente legge, e ciascuno stato è egualmente obbligato a sostenere a qualunque costo l'unione federale.

35. Il presente atto non potrà essere cambiato nè alterato che quando e come verrà prescritto dalla confederazione generale.

36. L'esecuzione del presente atto è affidata, sotto la più stretta responsabilità, al supremo potere esecutivo, il quale nella sua pubblicazione si conformerà intieramente a ciò che è prescritto.

Fatto a Messico, 31 gennaio 1824.

(Seguono le segnature).

COSTITUZIONE

DELL'IMPERO DEL BRASILE

Decretata nel consiglio di stato sulle basi presentate dall'imperatore D. Pedro I, imperatore costituzionale e difensore perpetuo del Brasile, ed accettata da tutte le province.

TITOLO I.

Dell'impero del Brasile, suo governo, sua dinastia e sua religione.

Art. 1. L'impero del Brasile è l'associazione politica di tutti i cittadini brasiliani. Essi formano una nazione libera e indipendente, che non ammette con alcun'altra un vincolo d'unione e di federazione, il quale si opponesse alla sua indipendenza.

2. Il suo territorio è diviso in province quali sono oggi e che potranno essere suddivise secondo che richiederà il bene dello stato.

3. Il suo governo è monarchico, ereditario, costituzionale e rappresentativo.

Digitized by Google

4. La dinastia regnante è quella di D. Pedro I, imperatore attuale e difensore perpetuo del Brasile.

5. La religione cattolica, apostolica e romana continuerà ad essere la religione dell'impero. Tutte le altre religioni saranno permesse col culto domestico o particolare, nelle case destinate a questo effetto, ma senza alcuna forma esteriore di tempio.

TITOLO II.

Dei cittadini brasiliani.

6 Sono cittadini brasiliani: 1o coloro che sono nati nel Brasile, liberi od affrancati, benchè il padre sia straniero, purchè egli non risieda al Brasile per servire la sua nazione: 2o i figli dei padri brasiliani e i figli illegittimi di madre brasiliana nati in paese straniero, che però verranno a stabilire il loro domicilio nell'impero: 3o i figli di padre brasiliano stabilito in paese straniero ai servigi dell'imperatore, quantunque non vengano a porre il loro domicilio al Brasile: 4o tutti coloro i quali, nati in Portogallo e ne' suoi possedimenti, e risiedendo nel Brasile all'epoca della proclamazione dell'indipendenza in tutte le province, vi aderiranno espressamente o tacitamente continuando a risiedervi: 5o gli stranieri naturalizzati, qualunque sia la loro religione: la legge determinerà le condizioni di questo naturalizzamento.

7. Si perdono i diritti di cittadino brasiliano: 1o facendosi naturalizzare in paese straniero: 2o accettando senza il permesso dell'imperatore impieghi, funzioni o decorazioni da qualunque straniero governo: 3o per una sentenza di bando.

8. Il dritto di cittadino si sospende in due maniere: 1o per incapacità fisica e morale: 2o per una sentenza d'imprigionamento e di degradazione, solo finchè dureranno i suoi effetti.

TITOLO III.

Dei poteri e della rappresentanza nazionale.

9. La divisione e l'armonia dei poteri politici è il principio

conservatore dei diritti dei cittadini e il miglior mezzo di rendere effettive le franchigie date dalla costituzione.

10. I poteri politici riconosciuti dalla costituzione dell'impero del Brasile sono quattro: il potere legislativo, il moderatore, l'esecutivo e il giudiziario.

11. I rappresentanti della nazione brasiliana sono: l'imperatore e l'assemblea generale.

12. Tutti questi poteri nell'impero del Brasile sono delegati dalla nazione.

TITOLO IV.

Del potere legislativo.

CAPO I. — *Dei rami del potere legislativo e delle sue attribuzioni.*

13. Il potere legislativo è delegato ad un'assemblea generale colla sanzione della nazione.

14. L'assemblea generale si compone di due camere: la camera dei deputati e la camera dei senatori o senato.

15. Le attribuzioni dell'assemblea generale sono: 1o di far prestare giuramento all'imperatore, al principe imperiale, al reggente o alla reggenza: 2o di eleggere la reggenza o il reggente e di fissare i limiti della sua autorità: 3o di riconoscere il principe imperiale come successore al trono, nella prima sessione che verrà dopo la sua nascita: 4o di nominare il tutore dell'imperatore minore, nel caso in cui il padre non l'avesse nominato per testamento: 5o di risolvere i dubbi che possono presentarsi relativamente alla successione della corona: 6o d'instituire all'epoca della morte dell'imperatore o della vacanza del trono, un'inchiesta sull'amministrazione che finisce e di riformare gli abusi che vi si sono introdotti: 7o di scegliere una dinastia nuova in caso d'estinzione della dinastia regnante: 8o di fare le leggi, interpretarle, sospenderle e rivocarle: 9o di vegliare al mantenimento della costituzione e al bene generale della nazione: 10o di stabilire annualmente le spese pubbliche e fare la ripar-

tizione della contribuzione diretta: 11° di fissare annualmente, sui rapporti del governo, le forze di terra e di mare ordinarie e straordinarie: 12° di accordare o ricusare l'entrata di forze straniere di terra e di mare nell'interno dell'impero o solamente ne' suoi porti: 13° di autorizzare il governo a contrarre imprestiti: 14° di stabilire mezzi convenienti pel pagamento del debito pubblico: 15° di regolare l'amministrazione dei beni nazionali e decretarne l'alienazione: 16° di creare o sopprimere impieghi pubblici e porne le norme: 17° di determinare il peso, il valore, l'inscrizione, il tipo e la denominazione delle monete, come pure il titolo, il peso e la misura.

16. Ciascuna camera riceverà il titolo di augusti e degnissimi rappresentanti della nazione.

17. Ciascuna legislatura durerà quattro anni e ciascuna sessione annuale quattro mesi.

18. La seduta imperiale d'apertura avrà luogo ogni anno il 2 maggio.

19. La seduta di chiusura sarà pure una seduta imperiale, e queste due sedute si faranno in assemblea generale colla riunione delle due camere.

20. Il loro cerimoniale e quello della partecipazione dell'imperatore sarà redatto sotto la forma di regolamento interno.

21. La nomina dei presidenti, vice presidenti e segretarii delle due camere, la verificazione dei poteri dei suoi membri, il giuramento da prestare e la polizia interna saranno redatti in forma di regolamento.

22. Nella riunione delle due camere, il presidente del senato dirigerà il lavoro, ma i deputati e i segretarii prenderanno posto immediatamente.

23. Nessuna seduta potrà aver luogo nell'una delle due camere, senza la presenza della metà più un membro.

24. Le sedute di ciascuna camera sono pubbliche, ad eccezione dei casi in cui il bene dello stato richieda che siano segrete.

25. Gli affari saranno risolti a maggioranza assoluta dei membri presenti.

26. I membri di ciascuna camera saranno inviolabili per le opinioni che professeranno nell'esercizio delle loro funzioni.

27. Nessun senatore o deputato può essere arrestato durante la sua deputazione da alcuna autorità, eccetto che per ordine della camera a cui appartiene, a meno del caso di flagrante delitto di pena capitale.

28. Se qualche senatore o deputato è messo in accusa, il giudice sospenderà il corso e ne renderà conto alla camera dell'accusato, la quale deciderà se il processo debbe proseguirsi e se il membro debb'essere o no sospeso dall'esercizio delle sue funzioni.

29. I senatori o deputati potranno essere nominati agli impieghi di ministri e consiglieri di stato, colla differenza, che i senatori continueranno a sedere nel senato, mentre i deputati lascieranno il loro posto vacante. Si procede allora ad una nuova elezione in cui il deputato può essere rieletto e cumulare le due funzioni.

30. I deputati possono egualmente cumulare le due funzioni se possedevano la carica di ministro o di consigliere di stato all'epoca dell'elezione.

31. Non si può essere nel tempo stesso membro delle due camere.

32. L'esercizio di qualunque impiego, eccetto quelli di ministro e di consigliere di stato, cessa intieramente finchè durano le funzioni di deputato o di senatore.

33. Nell'intervallo delle sessioni, l'imperatore non potrà impiegare un deputato o un senatore fuori dell'impero, ed essi non anderanno ad esercitare il loro impiego, quando ciò vietasse loro di riunirsi all'istante della convocazione dell'assemblea generale ordinaria o straordinaria.

34. Se per qualche caso impreveduto, da cui dipenda la sicurezza pubblica e il bene dello stato, era indispensabile che un deputato o un senatore fosse mandato in missione, la cosa sarà sottomessa a ciascuna camera che ne deciderà.

CAPO II. — *Della camera dei deputati.*

35. La camera dei deputati è elettiva e temporaria.

36. Alla camera dei deputati appartiene solamente l'iniziativa:

1° sulle imposte: 2° sui reclutamenti: 3° sulla scelta d'una nuova dinastia in caso d'estinzione dell'antica.

37. Nella camera dei deputati si origineranno pure: 1° l'esame dell'amministrazione passata e la riforma degli abusi che vi sono introdotti: 2° la discussione delle proposizioni fatte dal potere esecutivo.

38. Alla camera dei deputati sola appartiene di decretare che v'ha luogo a mettere in accusa i ministri e i consiglieri di stato.

39. I deputati avranno, durante le sessioni, un sussidio stabilito alla fine dell'ultima sessione dell'assemblea precedente. Oltre a questo sussidio, sarà loro accordata un'indennità per le spese di viaggio andando e tornando.

CAPO III. — *Del senato.*

40. Il senato si compone di membri nominati a vita e sarà organizzato dalle elezioni provinciali.

41. Ciascuna provincia fornirà metà senatori quanti deputati: quando il numero dei deputati sarà dispari, il numero dei senatori sarà la metà del numero pari inferiore, in modo che la provincia che avrà undici deputati, avrà cinque senatori.

42. La provincia che ha un solo deputato eleggerà un senatore, malgrado la regola precedente.

43. Queste elezioni saranno fatte nel modo stesso che quelle dei deputati, ma con liste triple, su cui l'imperatore sceglierà un terzo.

44. Si nomina agli impieghi di senatore vacanti nella stessa maniera che alla prima elezione.

45. Per essere senatore bisogna: 1° essere nato cittadino brasiliano e godere dei diritti politici: 2° avere quarant'anni almeno: 3° essere saggio, abile e virtuoso: si preferiranno quelli che avranno reso qualche servizio alla patria: 4° possedere una rendita annuale di 800 mila reis, sia in beni, sia per industria, commercio od impiego.

46. I principi della casa imperiale sono di diritto senatori e sederanno nel senato appena avranno venticinque anni.

47. Le attribuzioni esclusive del senato sono: 1° di conoscere

i delitti individuali commessi dai membri della famiglia imperiale, dai ministri di stato, dai senatori e dai deputati durante il periodo della loro legislatura: 2° di conoscere la risponsabilità dei ministri e dei consiglieri di stato: 3° di spedire le lettere di convocazione dell'assemblea in caso che l'imperatore non l'avesse fatto due mesi dopo l'epoca determinata dalla costituzione: il senato a quest'uopo si riunirà straordinariamente: 4° di convocare l'assemblea all'epoca della morte dell'imperatore, per l'elezione di una reggenza nel caso che dovesse aver luogo, se la reggenza provvisoria non l'avesse fatto.

48. Quando si dovrà pronunziare su delitti la cui accusa non appartiene che alla camera dei deputati, il procuratore della corona e della sovranità nazionale sarà incaricato dell'accusa.

49. Le sessioni del senato cominciano e finiscono con quelle della camera dei deputati.

50. Ad eccezione dei casi prescritti dalla costituzione, qualunque riunione del senato fuori del tempo delle sessioni della camera dei deputati, è illecita e nulla.

51. Il sussidio dei senatori sarà la metà di più di quello dei deputati.

CAPO IV. — *Della proposizione, discussione, sanzione e promulgazione delle leggi.*

52. La proposizione, opposizione e approvazione dei progetti di leggi, appartiene a ciascuna camera.

53. Il potere esecutivo esercita per mezzo di ciascuno dei ministri di stato la facoltà di proposizione che gli appartiene nella formazione delle leggi. Solamente, dopo essere stata esaminata da una commissione della camera dei deputati dove debbe avere la sua origine, essa potrà venir convertita in progetto di legge.

54. Dietro al rapporto della commissione, i ministri possono assistere alle discussioni e parlare pro o contro la proposizione: ma non possono votare o essere presenti allo scrutinio, a meno che non siano senatori o deputati.

55. Se la camera dei deputati adotta il progetto, essa lo trasmetterà a quella dei senatori colla formola seguente: La camera

dei deputati invia al senato la proposizione seguente del potere esecutivo (con o senza ammendamento) e pensa che v'abbia luogo a deliberare.

56. Se essa non può adottare la proposizione, ne fa parte all'imperatore per mezzo di una deputazione di sette membri, nel modo che segue: La camera dei deputati testimonia all'imperatore la sua riconoscenza dello zelo che egli usa nel vegliare ai bisogni dell'impero e lo supplica rispettosamente a prendere in considerazione ulteriore la proposizione del governo.

57. In generale, le proposizioni ammesse e approvate dalla camera saranno rimesse alla camera dei senatori nel modo che segue: La camera dei deputati invia al senato la proposizione seguente e pensa che vi abbia luogo a domandarne la sanzione dell'imperatore.

58. Se la camera dei senatori non adotta intieramente il progetto della camera dei deputati, ma l'emenda o vi aggiunge alcuna cosa, lo rimanda nel modo seguente: Il senato invia alla camera dei deputati la sua proposizione sul tale argomento, cogli emendamenti e aggiunte che seguono, e pensa che in questo stato vi abbia luogo a domandarne la sanzione all'imperatore.

59. Se il senato, dopo aver deliberato, pronunzia non esservi luogo ad ammettere la proposizione o il progetto, dirà: Il senato rinanda alla camera il tal progetto a cui non può dare il suo consenso.

60. La camera dei deputati agirà nel modo stesso che il senato, quando il progetto verrà da esso.

61. Se la camera dei deputati non approva gli emendamenti e le aggiunte del senato e viceversa, e crede tuttavolta che il progetto sia vantaggioso, potrà richiedere con una deputazione di tre membri la riunione delle due camere, che avrà luogo nel senato, e secondo il risultato della discussione, avrà luogo ciò che sarà stabilito.

62. Se dopo la chiusura della discussione, una delle due camere adotta interamente il progetto che l'altra camera le ha mandato, redigerà in forma di decreto il progetto stesso, e dopo averlo fatto leggere in seduta pubblica, ne indirizzerà due copie all'imperatore, domandandogli la sua sanzione colla formola seguente:

L'assemblea generale dirige all'imperatore il decreto seguente che crede vantaggioso e utile all'impero, e prega S. M. a degnarsi di dargli la sua sanzione.

63. Questa consegna sarà fatta da una deputazione di sette membri inviati dall'ultima delle camere che avrà deliberato, e l'altra camera in cui il progetto avrà preso origine, informerà nel tempo stesso l'imperatore ch'ella ha adottata la sua proposizione relativamente al tale oggetto e si rivolge all'imperatore domandandogli la sua sanzione.

64. Se l'imperatore ricusa il suo consenso, risponderà nei termini seguenti: L'imperatore mediterà sul progetto per risolversi in tempo conveniente. Al che la camera risponderà ch'ella loda S. M. dell'interesse che prende al bene della nazione.

65. Questo rifiuto non ha che un effetto sospensivo: ma se due legislature successive approvano il progetto e lo presentano successivamente negli stessi termini, è inteso che l'imperatore debbe accordargli la sua sanzione.

66. L'imperatore darà o ricuserà la sua sanzione nell'intervallo di un mese, a datare dalla presentazione.

67. Se non lo fa in questo spazio, il ritardo avrà lo stesso effetto che se ricusasse espressamente la sua sanzione. Ma questo ritardo conterà riguardo ai membri delle legislature per cui egli può ricusare la sua sanzione, attalchè se egli lo avesse rifiutato nelle due legislature precedenti, il decreto sarebbe obbligatorio.

68. Se l'imperatore adotta il progetto dell'assemblea generale, si esprime così: L'imperatore acconsente. Il decreto è con ciò sancito e diviene legge dell'impero, e uno degli autografi, dopo la segnatura dell'imperatore, sarà deposto negli archivi della camera che lo ha inviato e l'altro servirà alla promulgazione della legge per mezzo del ministro competente.

69. La formola della promulgazione delle leggi sarà concepita nei termini seguenti: Don N., per la grazia di Dio e l'acclamazione unanime dei popoli, imperatore costituzionale e difensore perpetuo del Brasile, facciamo sapere a tutti i nostri sudditi che l'assemblea generale ha decretato e che noi approviamo la legge seguente (segue la legge). Ordiniamo quindi a tutte le autorità, a cognizione e alla esecuzione delle quali la legge ap-

partiene, di eseguirla e farla eseguire, facendola anche osservare quale è concepita. Il ministro di stato degli affari (segue il titolo del ministro) sarà incaricato di farla stampare, pubblicare e correggere.

70. La legge segnata dall'imperatore, vista dal ministro di stato competente e improntata del sigillo dell'impero, sarà conservata in originale negli archivii dell'impero, e copie stampate ne saranno rimesse a tutte le camere dell'impero, ai tribunali e in tutti i luoghi in cui sarà conveniente che ciò sia fatto.

CAPO V. — *Dei consigli generali di province e delle loro attribuzioni.*

71. La costituzione riconosce e guarentisce a qualunque cittadino il diritto di prendere parte agli affari della sua provincia immediatamente relativi a' suoi privati interessi.

72. Questo diritto sarà esercitato dalla camera del distretto e da consigli che, sotto il titolo di consiglio generale della provincia, debbono essere stabiliti in ciascuna provincia in cui non sarà la capitale dell'impero.

73. Ciascun consiglio generale sarà composto di ventun membri nelle province più popolate, quali sono Para, Maranhao, Ceara, Pernambuco, Bahia, Minas-Geraes, San Paolo e Rio Grande del sud: nelle altre i membri saranno dodici.

74. L'elezione si farà all'epoca stessa e nello stesso modo che quella dei rappresentanti della nazione e pel tempo di ciascuna legislatura.

75. Le qualità richieste per essere membro di questi consigli sono di avere venticinque anni, probità ed onesta esistenza.

76. I membri di questo consiglio si riuniranno nella capitale della provincia. La prima seduta preparatoria sarà consacrata alla nomina del presidente e vice presidente, segretari e supplenti, eletti per tutto il tempo della sessione, ed all'esame della verificazione dell'elezione dei membri.

77. Vi avrà ogni anno una sessione di due mesi, che potrà essere prorogata di un mese se la maggioranza del consiglio lo decide.

78. Onde poter deliberare, bisognerà la presenza della metà più uno dei membri.

79. Il presidente della provincia, il segretario e il comandante militare non possono essere eletti membri del consiglio.

80. Il presidente della provincia assisterà all'installamento del consiglio generale, che avrà luogo il primo dicembre. La sua sedia sarà a destra del presidente del consiglio e sulla stessa linea. Il presidente della provincia indirizzerà la parola al consiglio e gli renderà conto dello stato degli affari pubblici e delle misure di miglioramento necessarie alla provincia.

81. I consigli avranno per oggetto principale di discutere e di deliberare sugli affari più interessanti della provincia. Presenteranno progetti particolari appropriati alle sue località e a' suoi bisogni.

82. Gli affari incominciati nelle camere saranno rimessi officialmente al segretario del consiglio, in cui saranno discussi a porte aperte, come quelli che avranno origine nel seno dei consigli medesimi. Le loro risoluzioni saranno prese a pluralità assoluta dei suffragi dei membri presenti.

83. Non si può discutere nei consigli alcun progetto sulle materie seguenti: 1o sugli interessi generali della nazione: 2o sugli affari d'una provincia con un'altra: 3o sulle imposte, la cui iniziativa compete particolarmente alla camera dei deputati (art. 36): 4o sull'esecuzione delle leggi. Potranno nullameno indirizzare a questo riguardo rappresentanze motivate all'assemblea generale e al potere esecutivo riuniti.

84. Le risoluzioni dei consigli generali della provincia saranno direttamente rimesse al potere esecutivo per l'intermediario del presidente di provincia.

85. Se l'assemblea generale è riunita, esse le saranno immediatamente inviate dal ministro di stato, nelle cui attribuzioni si trovano, per essere proposte sotto forma di progetto di legge ed ottenere l'approvazione dell'assemblea per una discussione unica nell'assemblea stessa.

86. Se l'assemblea non è riunita, l'imperatore le farà provvisoriamente eseguire, se le crede necessarie al bene generale della provincia.

87. In difetto di questa circostanza, l'imperatore dichiarerà di sospendere il suo giudizio riguardo all'affare in quistione, a cui il consiglio risponderà d'aver ricevuta rispettosissimamente la risposta di S. M. I.

88. Appena riunita l'assemblea generale, queste risoluzioni così differite le saranno trasmesse, non che quelle che saranno state eseguite, per essere deliberate e decretate secondo l'art. 85.

89. Il metodo da tenersi dai consigli generali di provincia nei loro lavori e la loro polizia interna ed esterna, sarà fissato da un regolamento compilato dall'assemblea generale.

CAPO VI. — *Delle elezioni.*

90. La nomina dei deputati e dei senatori per l'assemblea generale e dei membri dei consigli generali delle province sarà fatta per elezione indiretta. La massa dei cittadini attivi riuniti in assemblee parrocchiali nominerà gli elettori delle province, e questi i rappresentanti della nazione e della provincia.

91. Hanno diritto di votare nelle elezioni primarie: 1° i cittadini brasiliani che godono dei diritti politici; 2° gli stranieri naturalizzati.

92. Sono esclusi dal diritto di votare nelle assemblee primarie: 1° gli uomini aventi meno di venticinque anni (tuttavolta gli ammogliati e gli uffiziali militari aventi più di ventun'anno, i baccellieri e i chierici negli ordini sacri, possederanno questo diritto come se avessero venticinque anni): 2° i figli di famiglia che sono nella casa paterna, a meno che non posseggano un impiego pubblico: 3° i servitori (non sono compresi in questa classe i garzoni d'ufficio, i cassieri delle case di commercio, i servitori delle case imperiali che non portano gallone bianco e i sorveglianti delle fabbriche): 4° i monaci e tutti coloro che vivono in comunità claustrale: 5° coloro che non hanno una rendita annuale di 100 mila reis (600 lire), sia in beni, sia in industria, commercio od impiego.

93. Coloro che non possono votare nelle assemblee primarie, non possono essere eletti nè votare per la nomina d'alcuna autorità elettiva, nazionale o locale.

94. Possono essere elettori e votare nell'elezione dei deputati, senatori e membri dei consigli provinciali, coloro tutti che votar possono nelle assemblee parrocchiali, eccettuati: 1° coloro che non hanno una rendita netta di 200 mila reis (1200 lire) in beni, industria, commercio od impiego: 2o gli affrancati: 3o i rei giudicati tali.

95. Tutti coloro che possono essere elettori, sono abili ad essere deputati, ad eccezione: 1°. di coloro che non hanno 400 mila reis (2,400 lire) di rendita netta nella forma degli articoli 92 e 94: 2o gli stranieri naturalizzati: 3o coloro che non professano la religione dello stato.

96. Tutti i cittadini brasiliani, in qualunque luogo siano, sono eleggibili in qualunque distretto elettorale a deputati o senatori, anche quando non vi fossero nati e non vi avessero risieduto.

97. Una legge regolamentaria determinerà il modo delle elezioni e il numero dei deputati, avuta proporzione alla popolazione dell'impero.

TITOLO V.

Dell'imperatore

CAPO I. — *Del potere moderatore.*

98. Il potere moderatore è il capo di tutta l'organizzazione politica. Esso è delegato unicamente all'imperatore, come capo supremo della nazione e suo primo rappresentante, perchè egli vegli incessantemente al mantenimento, all'equilibrio e all'armonia degli altri poteri politici.

99. La persona dell'imperatore è inviolabile e sacra: esso non soggiace ad alcuna sorta di responsabilità.

100. I suoi titoli sono: Imperatore costituzionale e difensore perpetuo del Brasile. Gli si dà il titolo pure di Maestà Imperiale.

101. L'imperatore esercita il potere moderatore: 1o nominando i senatori conformemente all'articolo 43: 2o convocando l'assemblea generale straordinaria nell'intervallo delle sessioni, quando

lo richiede il bene dell'impero: 3° sanzionando i decreti e le risoluzioni dell'assemblea generale per dar loro forza di legge (art. 62): 4° approvando o sospendendo provvisoriamente le risoluzioni dei consigli provinciali (art. 86 e 87): 5° prorogando o allontanando l'assemblea generale, sciogliendo la camera dei deputati, nel caso in cui lo voglia la salvezza dello stato, e convocandone immediatamente un'altra per sostituirla: 6° nominando o licenziando a suo grado i ministri di stato: 7° sospendendo i magistrati nei casi dell'art. 157: 8° rimettendo o diminuendo le pene pronunziate contro i rei dai tribunali: 9° accordando, in un caso urgente, un'amnistia che venga reclamata dall'umanità e dal bene dello stato.

CAPO II. — *Del potere esecutivo.*

102. L'imperatore è il capo del potere esecutivo e lo esercita per mezzo de' suoi ministri di stato. Le sue principali attribuzioni sono: 1° di convocare la nuova assemblea generale ordinaria il 3 giugno del terzo anno della legislatura esistente: 2° di nominare i vescovi e provvedere ai benefizi ecclesiastici: 3° di nominare i magistrati: 4° di provvedere gli altri impieghi civili e politici: 5° di nominare i comandanti di terra e di mare e cangiarli quando lo esige l'interesse del servizio: 6° di nominare gli ambasciatori e gli altri agenti diplomatici e commerciali: 7° di dirigere le negoziazioni politiche colle nazioni straniere: 8° di fare i trattati di alleanza offensiva e difensiva, di sussidii, di commercio, portandoli dopo la loro conclusione a conoscenza dell'assemblea generale, quando l'interesse e la sicurezza dello stato lo permettano: se i trattati conclusi in tempo di pace stipulano la cessione o il cambio di una parte del territorio dell'impero o di possessioni a cui l'impero ha diritti, non potranno essere ratificati senza essere stati approvati dall'assemblea generale: 9° di dichiarare la guerra e fare la pace, facendo all'assemblea le comunicazioni compatibili coll'interesse e la sicurezza dello stato: 10. di concedere lettere di naturalizzazione sotto forma di legge: 11. di dar titoli, onori, ordini militari e altre distinzioni in ricompensa di servigi resi allo stato: le gra-

tificazioni pecuniarie saranno tuttavolta sottomesse all'approvazione dell'assemblea, quando non saranno già stipulate da una legge: 12 di pubblicare i decreti, instruzioni e regolamenti per la buona esecuzione delle leggi: 13. di decretare l'applicazione delle somme votate dall'assemblea ai varii rami dell'amministrazione pubblica: 14 di accordare o ricusare l'approvazione ai decreti dei concilii e alle lettere apostoliche ed altre costituzioni ecclesiastiche le quali non sono contrarie alla costituzione dello stato, facendo precedere la sua approvazione da quella dell'assemblea, se trattisi di disposizioni generali: 15. di provvedere a tutto ciò che riguarda la sicurezza interna ed esterna dello stato nella forma voluta dalla costituzione.

103. Prima d'essere proclamato, l'imperatore presterà fra le mani del presidente del senato, a camere riunite, il giuramento che segue: « Io giuro di mantenere la religione cattolica, apostolica e romana, e l'integrità e l'indipendenza dell'impero, di osservare la costituzione politica della nazione brasiliana e le altre leggi dell'impero, e di provvedere al bene generale del Brasile per quanto sarà nelle mie forze ».

104. L'imperatore non potrà lasciare l'impero del Brasile senza il consenso dell'assemblea generale, e nel caso in cui lo lasciasse senza autorizzazione, è inteso che con ciò egli abdica la corona.

CAPO III. — *Della famiglia imperiale e della sua dotazione.*

105. L'erede presuntivo dell'impero prenderà il titolo di principe imperiale e suo figlio primogenito quello del Gran Para: tutti gli altri avranno il titolo di principe. L'erede presuntivo, e il principe del Gran Para avranno il titolo di altezza imperiale e gli altri principi quello di altezza.

106. L'erede presuntivo, dacchè avrà raggiunto l'anno quattordicesimo, presterà fra le mani del presidente del senato il giuramento seguente: « Io giuro di mantenere la religione cattolica, apostolica e romana, di osservare la costituzione politica della nazione brasiliana e di obbedire alle leggi e all'imperatore ».

107. Appena l'imperatore sarà montato sul trono, l'assemblea

generale gli assegnerà, non che all'imperatrice sua augusta sposa, la dotazione che conviene alla sua alta dignità.

108. La dotazione assegnata all'imperatore attuale e alla sua sposa dovrà essere accresciuta, atteso che le circostanze attuali non permettono che si stabilisca oggi una somma conveniente alla dignità degli augusti regnanti e della nazione.

109. L'assemblea assegnerà pure dotazioni al principe imperiale e agli altri principi, a misura che nascono. La dotazione (alimenti) data ai principi non cesserà che quando escono dall'impero.

110. Gli institutori dei principi saranno scelti e nominati dall'imperatore, e l'assemblea fisserà l'onorario che dovrà loro essere pagato dal tesoro nazionale.

111. Nella prima sessione di ciascuna legislatura, la camera dei deputati esigerà dai professori un conto reso dei progressi dei loro augusti discepoli.

112. Quando le principesse dovranno maritarsi, l'assemblea assegnerà loro una dote; e la dotazione (alimenti) cesserà appena la dote sarà loro stata accordata.

113. I principi che si ammoglieranno e andranno ad abitare fuori dell'impero, riceveranno una volta tanto una somma designata dall'assemblea, e cesseranno di ricevere la loro dotazione (alimenti).

114. La dotazione degli alimenti e le doti accordate qui sopra saranno pagate dal tesoro nazionale fra le mani di un maggiordomo nominato dall'imperatore, e contro il quale si potranno dirigere azioni attive e passive relativamente agli interessi della corona.

115. Il palazzo e le terre nazionali, possedute attualmente da D. Pedro, continueranno ad appartenere a' suoi successori; e la nazione prenderà cura degli acquisti e costruzioni convenienti alla dignità e alla ricreazione dell'imperatore e della sua famiglia.

CAPO IV. — *Della successione all'impero.*

116. D. Pedro I, per acclamazione unanime dei popoli, im-

peratore costituzionale e difensore perpetuo, continuerà a regnare nel Brasile.

117. Il discendente legittimo succederà al trono, secondo l'ordine regolare di primogenitura e di rappresentazione, la linea anteriore essendo sempre preferita alla linea posteriore: il grado più prossimo al grado più lontano in ciascuna linea: il sesso maschile al femminile nello stesso grado: il più vecchio al più giovane nello stesso sesso.

118. All'estinzione dei discendenti legittimi di D. Pedro I, durante la vita stessa dell'ultimo discendente e durante il loro regno, l'assemblea generale sceglierà una nuova dinastia.

119. Nessuno straniero potrà succedere alla corona imperiale del Brasile.

120. Il matrimonio dell'erede presuntivo della corona sarà fatto secondo il piacere dell'imperatore. Se l'imperatore fosse morto nel momento in cui si trattasse di questa unione, essa non potrà avvenire senza il consenso dell'assemblea generale. Il marito non avrà alcuna parte nel governo e non prenderà il titolo d'imperatore se non quando avrà dall'imperatrice un figlio o una figlia

CAPO V. — *Della reggenza durante la minorità o infermità dell'imperatore.*

121. L'imperatore è minore fino all'età di diciotto anni compiuti.

122. Durante la sua minorità, l'impero sarà governato da una reggenza, che apparterrà al parente più prossimo dell'imperatore secondo l'ordine di successione e purchè abbia più di venticinque anni.

123. Se l'imperatore non ha alcun parente che riunisca queste qualità, l'impero sarà governato da una reggenza permanente nominata dall'assemblea generale e composta di tre membri, di cui il più vecchio sarà presidente.

124. Fino all'elezione di questa reggenza permanente, l'impero sarà governato da una reggenza provvisoria composta dei ministri dell'interno e della giustizia e dei due consiglieri di

stato più anziani in esercizio, presieduti dall'imperatrice vedova, e in sua assenza dal più vecchio consigliere di stato.

125. In caso di morte dell'imperatrice reggente, questa reggenza sarà presieduta dal marito.

126. Se l'imperatore, per una causa fisica o morale evidentemente riconosciuta dalla pluralità di ciascuna delle camere dell'assemblea, è fuori di stato di governare, il principe imperiale governerà in suo luogo, nel caso in cui avesse compiuto il diciottesimo suo anno.

127. Il reggente, come pure la reggenza, presteranno il giuramento di fedeltà specificato all'articolo 103, aggiungendovi la clausula di fedeltà all'imperatore e all'impegno di rimettergli il governo appena verrà la sua maggioranza o cesserà l'infermità sua.

128. Gli atti della reggenza e del reggente saranno spediti in nome dell'imperatore colla formola seguente: « La reggenza, in nome dell'imperatore, ordina: Il principe imperiale reggente, in nome dell'imperatore, ordina ».

129. Il reggente nè la reggenza saranno responsabili.

130. Durante la minorità del successore della corona, avrà per tutore colui che sarà stato designato dal padre nel suo testamento: in difetto di questa designazione, l'imperatrice madre, nel caso che non si rimaritasse: in mancanza di questa, l'assemblea generale nominerà il tutore, che non potrà mai essere quello a cui può cadere la corona dopo la morte del minore.

CAPO VI. — *Del ministero.*

131. Vi avranno varii segretari di stato. La legge designerà gli affari che spetteranno a ciascuno, non che il loro numero, e li riunirà o separerà, secondo converrà meglio.

132. I ministri di stato rapporteranno e segneranno tutti gli atti del potere esecutivo che non possono essere eseguiti se non con questa formola.

133. I ministri di stato saranno responsabili: 1° di tradimento: 2° di corruzione, subornazione e concussione: 3° di abuso di potere: 4° di difetto d'osservanza delle leggi: 5° di a-

zioni contrarie alla libertà, alla sicurezza e alla proprietà dei cittadini: 6° di qualunque dissipazione dei beni pubblici.

134. Una legge particolare specificherà la natura di questi delitti e il modo di procedere in questo caso.

135. L'ordine dell'imperatore, dato a voce o per iscritto, non preserva i ministri della loro responsabilità.

136. Gli stranieri, quantunque naturalizzati, non possono essere ministri di stato.

CAPO VII. — *Del consiglio di stato.*

137. Vi avrà un consiglio di stato composto di consiglieri nominati a vita dall'imperatore.

138. Non eccederanno il numero di dieci.

139. Non comprendonsi in questo numero i ministri di stato, che non sono riputati consiglieri di stato senza una designazione speciale dell'imperatore.

140. Per essere consigliere di stato bisogna possedere le stesse qualità che per essere senatore.

141. I consiglieri di stato, prima di entrare in funzione, presteranno giuramento fra le mani dell'imperatore di mantenere la religione cattolica, apostolica e romana, di osservare la costituzione e le leggi, di essere fedeli all'imperatore, di consigliarlo secondo coscienza, e non guardando che al bene dello stato.

142. I consiglieri saranno sentiti in tutti gli affari gravi e nelle misure generali di amministrazione pubblica, principalmente quando si tratterà di dichiarazione di guerra, di trattati di pace, di negoziazioni colle nazioni estere, non che in tutte le occasioni in cui l'imperatore si propone di esercitare i diritti del suo potere moderatore, indicati nell'articolo 101, ad eccezione del paragrafo 6.

143. Appena il principe imperiale avrà raggiunto il suo diciottesimo anno, sarà di dritto membro del consiglio di stato. Per entrare nel consiglio di stato, gli altri principi della casa imperiale debbono ricevere la loro nomina dall'imperatore. Questi principi e il principe imperiale sono collocati sotto le norme dell'articolo 108.

CAPO VIII. — *Della forza militare.*

144. Tutti i Brasiliani sono obbligati a portare le armi per sostenere l'indipendenza e l'integrità dell'impero e difenderlo contro i nemici interni ed esterni.

145. Fino a che l'assemblea generale abbia designato le forze militari permanenti di terra e di mare, esse sussisteranno quali sono ora, fino a che siano accresciute o diminuite dall'assemblea generale.

146. La forza militare è essenzialmente obbediente. Essa non potrà riunirsi senza l'ordine dell'autorità legittima.

147. Al potere esecutivo appartiene solo il diritto d'impiegare le forze armate di terra e di mare nel modo che gli sembra conveniente alla sicurezza e alla difesa dell'impero.

148. Gli uffiziali dell'esercito e della flotta non possono essere privati del loro brevetto che da una sentenza emanata dai tribunali competenti.

149. Un'ordinanza speciale organizzerà l'esercito e la marina del Brasile, la sua promozione, il soldo e la disciplina.

TITOLO VI.

CAPO UNICO. — *Dei giudici e delle corti di giustizia.*

150. Il potere giudiziario è indipendente e sarà composto di giudici e di giurati che saranno impiegati tanto nel civile quanto nel criminale, nel modo che verrà dalle leggi determinato.

151. I giurati pronunzieranno sul fatto, e i giudici applicheranno la legge.

152. I giudici di dritto saranno perpetui. Non s'intende tuttavolta che non possano essere sportati da un luogo ad un altro nel tempo e nel modo determinato dalla legge.

153. L'imperatore potrà sospenderli per lagnanze mosse contro di loro, dopo però aver sentiti i giudici stessi, prese le informazioni necessarie e udito il consiglio di stato. Gli atti relativi ad affari di questa natura saranno rimandati nel loro distretto rispettivo perchè si possa procedere secondo le leggi.

154. I giudici non potranno perdere il loro posto per un giudizio.

155. Tutti i giudici d'un distretto e gli uffiziali di giustizia saranno responsabili degli abusi di potere e delle prevaricazioni che possono commettere nell'esercizio del loro impiego. Questa responsabilità sarà resa effettiva da una legge regolamentare.

156. Si potrà intentare contro di loro un' azione popolare per subornazione, corruzione, peculato e concussione. Questa azione potrà essere proseguita per un anno e un giorno dal litigante stesso o da qualunque altra persona della città, conformemente all'ordine legale di procedura.

157. Vi avranno nelle province dell'impero tribunali di seconda e di ultima instanza, necessarii alla comodità dei cittadini.

158. Nelle cause criminali si pubblicheranno gl'interrogatorii dei testimonii: tutti gli altri atti del processo saranno pubblicati dopo il giudizio.

159. Nelle cause civili e nelle cause penali portate al civile, le parti potranno nominare arbitri: il loro giudizio sarà eseguito senza appello, se le parti ne sono convenute fra loro.

160. Non si potrà cominciare un processo senza far constatare che si sono usati mezzi di conciliazione.

161. Vi avranno a quest'uopo giudici di pace che saranno eletti nello stesso modo e per lo stesso tempo che gli uffiziali delle camere: le loro attribuzioni e i loro distretti saranno regolati da una legge.

162. Nella capitale dell'impero, oltre al tribunale che debbe esistervi come nelle altre province, vi avrà un altro tribunale sotto la denominazione di tribunale di giustizia, i cui membri saranno tratti dagli altri tribunali e decretati del titolo di consiglieri. Gli uffiziali dei tribunali aboliti oggi, potranno essere impiegati nell'organizzazione del nuovo tribunale.

163. A questo tribunale appartiene: 1° accordare o ricusare la revisione delle cause, nel modo determinato dalla legge: 2° pigliare conoscenza dei delitti e falli commessi da' suoi uffiziali, da quelli degli altri tribunali, dagli impiegati del corpo diplomatico e dai presidenti delle provincie: 3° di informare e de-

cidere sui conflitti di giurisdizione sulla competenza dei tribunali di provincia.

TITOLO VII.

Dell' amministrazione ed economia delle province.

CAPO I. — *Dell'amministrazione.*

164. Vi avrà in ciascuna provincia un presidente nominato dall'imperatore, che potrà cambiarlo secondo il bene del servizio.

165. La legge designerà le sue attribuzioni, la sua competenza e la sua autorità, non che quanto concerne alla spedizione migliore degli affari.

CAPO II. — *Delle camere provinciali.*

166. In tutte le città ora esistenti e in tutte quelle che potranno esistere in avvenire nell'impero, vi avranno camere a cui apparterrà il governo economico e municipale delle città medesime.

167. Le camere saranno elettive e composte di un numero di uffiziali designati dalla legge. Colui che avrà ottenuto il maggior numero di voti sarà nominato presidente.

168. Una legge regolamentare determinerà l'esercizio delle funzioni municipali, la formazione delle loro misure di polizia, l'applicazione delle loro rendite e tutte le altre distribuzioni particolari ed utili.

CAPO III. — *Del tesoro nazionale.*

169. Le riscossioni e le spese delle finanze nazionali saranno affidate ad un tribunale, sotto il nome di tesoro nazionale, che in queste diverse divisioni stabilite dalla legge avrà l'amministrazione e una contabilità in corrispondenza reciproca coi tesorieri e colle autorità delle province dell'impero.

170. Tutte le contribuzioni dirette, ad eccezione di quelle che sono applicate all'ammortizzazione del debito pubblico, saranno annualmente votate dall'assemblea generale, ma continueranno ad essere riscosse fino a che non siasi pronunziata la loro abolizione e siano state sostituite da altre.

171. I ministri delle finanze, dopo aver ricevuto dagli altri ministri i ruoli relativi alle spese dei loro ministeri, presenteranno annualmente alla camera dei deputati, appena dopo la sua riunione, un bilancio generale delle riscossioni e delle spese del tesoro nazionale dell'anno precedente, non che il ruolo generale di tutte le spese pubbliche dell'anno venturo e il valore di tutte le contribuzioni e di tutte le rendite pubbliche.

TITOLO VIII.

Delle disposizioni generali e delle guarentigie dei dritti civili e politici dei cittadini brasiliani.

172. L'assemblea generale, al principio delle sue sessioni, esaminerà se la costituzione politica dello stato fu esattamente osservata, onde portarvi rimedio come conviene.

173. Se quattro anni dopo il giuramento prestato alla costituzione del Brasile si conosce che qualcuno de' suoi articoli merita di essere riformato, la proposizione dovrà essere fatta per iscritto, ma solamente nella camera dei deputati, ed essere appoggiata dal terzo de' suoi membri.

174. La proposizione sarà letta tre volte, con un intervallo di sei giorni fra ciascuna lettura, e dopo la terza lettura, la camera dei deputati delibererà se la proposizione può essere ammessa in discussione, seguendo in tutto il rimanente il metodo tenuto per la formazione di una legge.

175. La discussione ammessa e la necessità d'una riforma di un articolo costituzionalmente approvata, si redigerà una legge che verrà sancita e promulgata dall'imperatore nella forma ordinaria, e nella quale si ordinerà agli elettori dei deputati per la seguente legislatura, di dar loro, nella loro procura, un potere speciale per l'alterazione o la riforma richiesta.

176. Nella legislatura seguente, nella prima sessione, la materia sarà di nuovo proposta e discussa: la maggioranza prevarrà pel cangiamento o l'addizione alla legge fondamentale. Il nuovo articolo, riunito alla costituzione, sarà quindi solennemente promulgato.

177. Ciò solo è costituzionale che rispetta i limiti e le attribuzioni rispettive dei poteri politici e i diritti politici e individuali dei cittadini. Tutto ciò che non è costituzionale può essere alterato dalle formalità prescritte per le legislature ordinarie.

178. L'inviolabilità dei diritti civili e politici dei cittadini brasiliani, che ha per base la libertà, la sicurezza individuale e la proprietà, è guarentita dalla costituzione dell'impero nel modo seguente:

1. Nessun cittadino può essere obbligato a fare o a cessar di fare una cosa se non in virtù d'una legge:

2. Nessuna legge sarà stabilita senza utilità pubblica:

3. Nessuna legge avrà effetto retroattivo:

4. Chiunque può comunicare i suoi pensieri colla parola e cogli scritti e pubblicarli col mezzo della stampa, senza dipendere dalla censura: ognuno sarà però responsabile degli abusi che commetterà nell'esercizio di questo dritto, nei casi e sotto la forma determinata dalla legge:

5. Nessuno può essere molestato per materia di religione, quando rispetti la religione dello stato e non offenda la pubblica morale:

6. È permesso ad ognuno di rimanere nell' impero o di uscirne come gli pare, portando seco i suoi beni, salvo l' obbligo di conformarsi alle regole di polizia e senza recare pregiudizio a chicchessia.

7. La casa di qualunque cittadino è un asilo inviolabile: nessuno potrà entrarvi di notte senza il suo consenso o per difenderla da un incendio o da una innondazione: l'ingresso non sarà conceduto di giorno se non nei casi e nel modo determinato dalla legge:

8. Nessuno potrà essere arrestato, salvo il caso di un cominciamento d'accusa, fuorchè nelle circostanze prescritte dalla

legge: ventiquattro ore dopo l'arresto, se è in una città o villaggio vicino alla residenza del giudice, e nell'intervallo proporzionato all'estensione del territorio e determinato dalla legge, il giudice farà sapere all'accusato con una nota segnata da lui, il motivo del suo imprigionamento, il nome degli accusati e quello dei testimonii se ve ne sono:

9. Anche nel caso di messa in accusa, nessuno può essere tratto in prigione o esservi ritenuto, se dà una cauzione determinata dalla legge: in generale, in tutti i delitti che non sono puniti con più di sei mesi di carcere o di espulsione dal circondario, l'accusato rimarrà libero:

10. Salvo il flagrante delitto, l'imprigionamento non può essere eseguito che per un ordine scritto dall'autorità competente: se quest'ordine è arbitrario, il giudice che l'ha dato e colui che lo ha richiesto saranno puniti colle pene determinate dalla legge: in questa disposizione su gli imprigionamenti, non sono comprese le ordinanze militari necessarie alla disciplina e al reclutamento dell'esercito, nè i casi che non sono puramente criminali e nei quali la legge determina l'imprigionamento d'una persona per aver disobbedito agli ordini della giustizia e per non avere adempiuto agli obblighi proprii nel tempo prescritto:

11. Nessuno sarà condannato che dall'autorità competente, in virtù d'una legge anteriore e nella forma prescritta:

12. L'indipendenza del potere giudiziario sarà mantenuta: nessuna autorità potrà evocare le cause pendenti, sopprimerle o far ricominciare le procedure terminate:

13. La legge sarà eguale per tutti, sia che punisca, sia che assolva, e ricompenserà in proporzione dei meriti di ciascuno:

14. Ogni cittadino è egualmente ammessibile agli impieghi civili, politici e militari, senza altra differenza, senz'altra considerazione che quella de' suoi talenti e delle sue virtù:

15. Nessuno sarà esente dal contribuire ai carichi dello stato in proporzione delle sue sostanze:

16. Tutti i privilegi che non sono essenziali e intieramente legati agli impieghi e d'una utilità pubblica, sono per sempre aboliti:

17. Ad eccezione delle cause che di loro natura appartengono

a giudici particolari determinati dalla legge, non vi avrà privilegio nè commissione speciale per le cause civili o criminali:

18. Sarà redatto al più presto possibile un codice civile fondato sulle basi solide della giustizia e dell'equità:

19. D'oggi in poi sono aboliti i colpi di staffile, la tortura, il marchio col ferro rovente e tutti i castighi barbari:

20. La pena non colpirà mai che il reo: così non potrà esistere alcuna confisca di beni, nè mai l'infamia del colpevole si trasmetterà ai parenti di qualunque grado:

21. Le prigioni saranno sicure, proprie e ben mantenute: vi avranno prigioni varie per separare i colpevoli secondo la loro situazione e la natura dei loro delitti:

22. Il diritto di proprietà è guarentito in tutta la sua pienezza; se dopo maturo esame, il ben pubblico esige che si faccia uso della proprietà di un cittadino, sarà provvisoriamente indennizzato del suo valore: la legge determinerà i casi in cui quest' unica eccezione, avrà luogo, ed avrà le norme per istabilire l'indennità necessaria:

23. Il debito pubblico è egualmente guarentito:

24. Nessun genere di lavoro, di coltura, d'industria o di commercio può essere intralciato, ogni qualvolta non si opponga nè ai costumi pubblici, nè alla sicurezza e alla salute dei cittadini:

25. Le corporazioni, coi loro decani, maestranze e simili, sono abolite:

26. Gli inventori avranno la proprietà delle loro scoperte e delle loro produzioni: la legge assicurerà loro un privilegio esclusivo temporario o li guiderdonerà, avuto riguardo alla perdità che loro farà toccare alla pubblicazione della scoperta:

27. Il segreto delle lettere è inviolabile: l'amministrazione delle poste è rigorosamente responsabile di qualunque infrazione a questo articolo:

28. Tutte le ricompense conferite per servigi resi allo stato nel civile e nel militare, saranno guarentite, come anche il diritto acquistato a queste ricompense, conformemente alla legge:

29. Gli impiegati pubblici sono strettamente responsabili degli abusi ed ommessioni che commettono nell' esercizio delle loro funzioni e della negligenza loro nel sorvegliare la responsabilità dei loro subalterni:

30. Qualunque cittadino potrà presentare al potere legislativo ed esecutivo i suoi richiami, lagnanze o petizioni, ed esporre anche tutte le infrazioni alla costituzione, reclamando dall'autorità competente la responsabilità effettiva dei colpevoli:

31. La costituzione guarentisce inoltre i soccorsi pubblici:

32. L' istruzione primaria è gratuita per ogni cittadino:

33. Lo stabilimento dei collegi e delle università in cui saranno insegnati gli elementi delle scienze, belle lettere e arti, è ordinato:

34. I poteri costituzionali non possono sospendere la costituzione in ciò che concerne i diritti individuali, fuori il caso e le circostanze specificate nell'articolo seguente.

179. Nei casi di ribellione o d'invasione nemica, la sicurezza dello stato richiedendo che si transiga per un tempo determinato su alcune delle formalità che guarentiscono la libertà individuale, questa sospensione potrà farsi per un atto speciale del potere legislativo: ma se l'assemblea non è allora riunita e se la patria corre un pericolo imminente, il governo potrà adoperare questa misura come un mezzo provvisorio e indispensabile. Ma egli ristabilirà ogni cosa appena cesserà la necessità urgente che vi ha dato motivo. Nell'uno e nell'altro caso tuttavolta dovrà rimettere all'assemblea, appena si troverà riunita, una relazione degli imprigionamenti ed altri mezzi di precauzione da lui messi in opera; e tutte le autorità che avranno ordinato di procedere all'esecuzione di queste misure, saranno responsabili degli abusi commessi in proposito.

Segnati: Joao Severiano Maciel da Costa, Luiz Josè de Carvalho e Mello, Clemente Ferreira Franca, Marianno Josè Perreira da Fronseca, Joao Gomez da Silveira Mendonça, Francisco Villela Barbeza, Baron de S. Amaro, Antonio Luiz Perreira da Cunhba, Manoel Jacinto Nogueira de Gama, Josè Joaquin Carneiro de Campos.

Rio Janeiro, 11 dicembre 1823.

COSTITUZIONE

DEL PERU'

ESTRATTO

La nazione peruviana formasi della riunione di tutte le province in un solo corpo.

La nazione è dichiarata libera e indipendente: essa non può essere il patrimonio d'alcuna persona nè d'alcuna famiglia.

La sovranità risiede essenzialmente nella nazione.

I doveri prescritti ai cittadini consistono nel praticare la giustizia, amare la patria, obbedire alle leggi, contribuire alle spese pubbliche e difendere la patria colle armi.

La nazione attenta al patto sociale, quando non protegge i diritti legittimi dei cittadini.

Essa non ha alcun diritto di formar leggi contrarie ai diritti individuali.

Chiunque viola una delle leggi fondamentali della repubblica rinunzia per ciò stesso alla protezione guarentitagli da questo patto.

I limiti del territorio della repubblica saranno fissati d'accordo agli stati contigui, appena si sarà consolidata la indipendenza totale dell'Alto e del Basso Perù.

Il territorio sarà diviso in dipartimenti, il cui numero e la cui circoscrizione saranno determinati. I dipartimenti saranno divisi in province, le provincie in distretti, e i distretti in parrocchie.

La religione cattolica romana è la religione nazionale: essa è protetta con tutti i mezzi conformi allo spirito del vangelo.

Il potere legislativo è deferito ai rappresentanti della nazione eletti dalle province.

Sono cittadini del Perù tutti gli uomini nati liberi sul territorio della repubblica, non che i figli di padre e di madre peruviani nati fuori del territorio, appena manifestino la volontà di prendervi domicilio.

Tutti gl'individui nati sul suolo peruviano sono liberi pel fatto della loro nascita. Il commercio dei negri è proibito: e colui che vi si consacra, perde i suoi diritti di peruviano.

Per esercitare i diritti di cittadino, bisogna saper leggere e scrivere, esercitare una professione o un'industria senza suggezione nè servizio.

Gli stranieri, dopo dieci anni di domicilio, esercitano i diritti di cittadino.

Questi diritti si perdono in conseguenza di processi criminali, di condizione servile, di condotta notoriamente immorale, di naturalizzazione in paese straniero e di sentenza portante infamia.

Si perdono egualmente per aver negoziati i voti nelle elezioni.

Il potere esecutivo è conferito ad un presidente.

Il potere legislativo risiede nel congresso composto dei deputati che ciascuna provincia elegge liberamente e popolarmente: il congresso si compone di due camere: quella dei deputati e il senato.

Vi avrà un deputato ogni 12,000 abitanti.

Onde poter essere eletto, bisogna esercitare i diritti di cittadino, avere venticinque anni, essere nato nella provincia o esservi stabilito da dieci anni prima dell'elezione, avere una proprietà o rendita di 800 peros, ovvero esercitare qualche industria, o infine essere professore pubblico di qualche scienza.

I deputati sono eletti dalle giunte elettorali di parrocchie, di distretti e di province, secondo le forme della costituzione spagnuola delle Cortes.

Nessuno può essere dispensato dalle funzioni elettorali.

I deputati riceveranno una indennità che verrà stabilita da ciascuna legislatura e pagata dalle province.

Le funzioni delle giunte elettorali durano il tempo necessario per fare l'elezione e non si estendono ad un altro oggetto.

Il congresso si rinnova per metà ogni due anni.

Esso si tiene nella Capitale e si apre il 21 settembre.

I membri del congresso non possono, durante il tempo della loro deputazione nè un anno dopo, ottenere nè occupare alcun impiego di nomina del potere esecutivo.

Egli debbe proteggere la libertà della stampa e nominare i membri della giunta stabilita a quest'uopo: permette o ricusa l'uscita delle truppe nazionali fuori del territorio della repubblica: erige territorii in istati e li unisce ad altri già esistenti: riconosce il debito nazionale e provvede alla sua estinzione: accorda lettere di naturalizzazione e di borghesia: instituisce le feste nazionali e crea gli stabilimenti di carità: sceglie il presidente e il vice presidente fra i membri proposti dal senato: designa i senatori fra gli eletti dalle province: esercita un diritto di polizia, segna i suoi membri, sì nella camera che fuori, e va discorrendo.

COSTITUZIONE

DI BOLIVIA

ESTRATTO

Il governo è rappresentativo repubblicano.

Il governo è generale e individuale per tutta la repubblica e in ciascuna delle sue parti.

Il potere esecutivo è esercitato da un presidente eletto a vita. Egli nomina gli impieghi dei dipartimenti delle finanze e della guerra: comanda gli eserciti ed ha la direzione suprema di tutti gli alti affari della repubblica: nomina egli stesso un vice presidente che lo sostituisce in caso di assenza.

L'amministrazione è affidata ai ministri, che sono responsabili dei loro atti, come tutti gli altri funzionanti, e soggiacciono a censure.

La legislatura si compone di tre corpi.

La prima camera è quella dei tribuni, a cui appartiene di proporre tutte le leggi relative alle finanze, alla pace e alla guerra.

Il senato si occupa specialmente della formazione dei codici e regolamenti ecclesiastici: sceglie i prefetti, giudici di distretto, governatori, correggidori e tutti i funzionarii delle corti di giustizia.

La camera dei censori esercita un'autorità politica e morale: essa veglia all'osservanza della costituzione e dei trattati Il giurì nazionale, che debbe pronunziare sulla buona o cattiva amministrazione del potere esecutivo, è posto sotto la sua protezione, non che le arti e le scienze, l'istruzione pubblica e la stampa. Essa decreta le ricompense pubbliche.

Questa camera debbe comporsi di persone al sicuro da ogni macchia, e forma un potere essenzialmente moderatore fra i due primi corpi.

La presentazione dei candidati alle funzioni legislative, giudiziarie ed ecclesiastiche, appartiene agli elettori scelti dal popolo.

V' ha un elettore ogni dieci cittadini.

Possono partecipare alla scelta degli elettori tutti gl'individui nati o naturalizzati in Bolivia, provveduti dell'instruzione necessaria per iscrivere i loro voti e leggere le leggi. Sono esclusi coloro che sono conosciuti per una condotta immorale o per un vizio notorio.

Tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge.

L'esercizio di tutte le religioni è tollerato.

La schiavitù e la tortura sono aboliti.

COSTITUZIONE

DELLO STATO DI CHILI'

Disposizioni generali.

Art. 1. Lo stato di Chilì è uno e indivisibile: la rappresentanza nazionale è solidaria per tutta la repubblica.

2. Il Chilì forma una nazione indipendente dalla monarchia spagnuola e da ogni altra potenza.

3. La sovranità risiede essenzialmente nella nazione.

4. Il territorio di Chilì comprende, dal nord, al sud, dal capo Horn fino al distretto di Atacama, e dall'est all'ovest, dalle cordigliere delle Ande fino al mar Pacifico, con tutte le isole adiacenti, incluso l'arcipelago di Chilo e le isole di Juan-Fernandez, Moca e Santa Maria.

5. Le guarentigie costituzionali e le leggi proteggono ogni individuo residente al Chilì.

6. Tutti i Chiliani sono eguali davanti alla legge: tutti possono essere chiamati alle funzioni pubbliche. Essi contribuiscono ai carichi dello stato in proporzione delle loro rendite, e sono tutti obbligati a consacrarsi alla sua difesa.

7. Non v' hanno schiavi al Chilì: colui che ha premuto il suolo chiliano per la durata di un giorno naturale, sarà libero:

e chiunque si consacri al commercio di schiavi non potrà abitare il paese più di un mese nè farvisi mai naturalizzare.

8. La religione dello stato è la religione cattolica, apostolica e romana, coll'esclusione del culto e dell'esercizio di qualunque altra religione.

9. È cittadino del Chilì con diritto di suffragio nelle assemblee elettorali, qualunque chiliano naturale o legale che, dopo aver compiuto ventun anno ed essersi ammogliato, possiede un immobile di duecento *pesos*, o un commercio del valore di mille cinquecento, o una professione industriale: colui che ha fatto qualche invenzione, insegnato qualche scienza o compiuto qualche servigio cittadino. Tutti debbono essere cattolici romani, salve le persone eccettuate dal potere legislativo: essere instrutti nella costituzione: essere inscritti sul gran registro nazionale e possedere la carta di cittadino almeno un mese prima dell'elezione, e saper leggere e scrivere dopo l'anno 1840.

Del direttore supremo.

10 Un direttore supremo amministra lo stato conformemente alle leggi: le sue funzioni dureranno quattro anni: egli può essere rieletto una seconda volta dai due terzi dei suffragi.

11. In caso di malattia, di morte, dimissione destituzione o assenza del direttore supremo, o quando egli comanda l'esercito, sarà sostituito dal presidente del senato.

12. Per essere direttore supremo, è necessario:

1. Essere cittadino di nascita, o quando non si è nati sul territorio della repubblica, avere la qualità di cittadino da dodici, anni e la dichiarazione preventiva di benemerito in grado eroico:

2. Abitare da cinque anni, pel cittadino indigeno, e da dodici, pel cittadino legale, il paese, senza essersene allontanati se non fosse per servizio pubblico:

3. Avere trent'anni almeno.

13. Le funzioni del direttore supremo sono: l'amministrazione dello stato, la promulgazione delle leggi, l'iniziativa della proposizione delle leggi, se non sia all'epoca in cui il senato di-

vide con esso questo diritto, l'organizzazione delle forze di terra e di mare, la nomina dei generali in capo, d'accordo col senato, la dichiarazione di guerra nella forma costituzionale, la ripartizione dei fondi destinati ai varii rami dell'amministrazione pubblica, la scelta dei ministri, dei consiglieri di stato e degli altri funzionarii civili ed ecclesiastici, il dritto di grazia e di commutazione delle pene coll'assenso del senato, l'iniziativa nei trattati di pace, di alleanza, di sussidii e di confini, sotto la sanzione del senato, e via via.

14. Spirate le sue funzioni, il direttore supremo presenterà al senato una memoria in cui esporrà la sua amministrazione. Il senato, dopo avervi fatte le osservazioni che crederà a proposito, la farà stampare e inscriverà il nome del direttore sulle liste elettorali: le assemblee dichiarano allora, nelle stesse forme che quando trattasi delle elezioni, se il direttore ha meritato il titolo di benemerito e in che grado.

Dei ministri di stato.

15. Il numero dei ministri di stato sarà di tre.

16. Ciascun ministro risponde personalmente degli atti che egli ha firmati, e tutti sono solidarii degli atti adottati in comune.

17. Per essere ministro, bisogna possedere la qualità di cittadino, avere trent'anni e la riputazione d'uomo probo e capace.

18. Un ministro di stato non può uscire dal paese che quattro mesi dopo spirate le sue funzioni.

19. Per rendere fin d'ora la responsabilità ministeriale effettiva, il senato dichiara se v'abbia luogo a processi: dopo del che la corte suprema giudica l'incolpato secondo i principii della prudenza e della moderazione ed esclusivamente sui fatti della sua amministrazione.

Del consiglio di stato.

20. V' ha un consiglio di stato composto di due funzionarii

della corte suprema, di un diguitario ecclesiastico, di un capo militare, di un ispettore delle contribuzioni e di due direttori sedentarii d'economia nazionale. I membri del consiglio non hanno altri onorarii che quelli delle loro funzioni rispettive: gli ex direttori fanno di diritto parte del consiglio.

21. Il consiglio di stato sarà consultato per tutti i progetti di leggi i quali non potranno essere sanciti dal senato, se non ottennero l'assenso scritto del consiglio: per la nomina di un ministro di stato, avendo diritto il consiglio di chiedere la loro dimissione: finalmente per tutti gli affari d'importanza.

22. Il consiglio si riunirà nel palazzo direttoriale due giorni stabiliti della settimana, e straordinariamente quando sarà convocato dal direttore, il quale lo presiederà sempre.

23. Il consiglio si divide in sette sessioni, e in ciascuna un consigliere si incarica di preparare e riferire sugli affari.

24. Il consiglio di stato avrà un registro in cui saranno scritti tutti gli ordini del direttore. Quando sarà consultato nella nomina dei ministri di stato, ciascun consigliere vi inscriverà il suo voto.

25. I consiglieri restano in funzione finchè non sono sostituiti a volontà del direttore.

Del senato.

26. Vi avrà un corpo permanente sotto il titolo di senato conservatore legislativo.

27. Egli si comporrà di nove membri eletti per un anno e che possono essere rieletti indefinitamente.

28. Per essere senatore bisogna:

1. Essere nell'età di oltre a trent'anni:
2. Possedere una proprietà di 5,000 pesos almeno:
3. Aver risieduto tre anni di seguito nello stato, salve le assenze originate in virtù di servizio pubblico:
4. Essere cittadino eleggibile.

29. Le attribuzioni del senato sono: di vegliare all'osservanza delle leggi: sancire le leggi proposte dal direttore e sospendere questa sanzione fino a che non siasi conosciuto il voto della camera

nazionale: sospendere momentaneamente gli atti del potere esecutivo: vegliare sul pubblico costume e sulla educazione: proteggere le guarentigie individuali e segnalare i servigi dei cittadini per presentarli al direttore e proporli all' assemblea nazionale come benemerita.

30. Il senato ha l'iniziativa delle leggi in due epoche dell'anno, di quindici giorni ciascuna: la prima, subito dopo che il senatore visitatore avrà terminata l'inspezione annuale: la seconda, sei mesi dopo. Il senato potrà in ogni tempo invitare il direttore a proporre qualunque legge egli creda utile: la corte suprema giudica i senatori nelle accuse criminali, dopo che la camera nazionale ha pronunziato esservi luogo a processo.

31. Il presidente del senato è eletto annualmente nelle assemblee elettorali fra i membri attuali del senato.

32. Quando un progetto di legge proposto alla sanzione del senato è relativo alla guerra, alle imposte o ad un imprestito, l'assenso della camera nazionale debbe precedere questa sanzione.

33. Se il senato disapprova la legge proposta, la rimanda colle sue osservazioni al direttore, che la ritira e la rinvia di nuovo al senato ricusando le osservazioni da lui fatte.

34. Se il senato persiste nel suo avviso, egli sospende la sua sanzione e oppone il suo *veto*, fino a che la camera nazionale abbia fatto conoscere il suo parere.

35. Se la camera approva il progetto, il senato debbe sanzionarlo: se lo respinge, è riguardato come non avvenuto.

36. In caso di *veto*, la camera nazionale trovasi legalmente convocata.

37. Una legge non può essere proposta al senato se non dopo essere stata tre volte discussa dal consiglio di stato e stampata otto giorni prima. Il senato la discute egli pure tre volte nelle sue distinte sessioni e non può pronunziare il suo *veto* se non dopo aver discusso un egual numero di volte le osservazioni del direttore.

38. Ciascun senatore è, pendente un anno, incaricato d' inspettare i magistrati e corpi qualunque, eccettuato il direttore e la camera: egli esamina la loro gestione quando gli piace, e ne rende conto al senato.

39. Per la designazione officiale del merito dei cittadini, tre senatori sono incaricati di raccogliere tutte le informazioni sugli individui, onde renderne conto al senato e inscriverle sul gran registro del merito civico, il quale sarà diviso per province e tenuto da un segretario speciale.

40 Qualunque funzionario pubblico dovrà instruire le municipalità del merito dei servigi di ciascun cittadino: queste trasmettono le informazioni ai corpi politici rispettivi, e questi ultimi al senato e al direttore: i semplici particolari possono fare lo stesso uffizio.

41. I funzionarii possono essere accusati di ommissione su questo riguardo.

42. Il senato, sull'avviso del direttore, propone i cittadini benemeriti.

43. La dichiarazione di benemerito nel grado superiore, debbe ottenere inoltre l'assenso della camera e soggiacere alle assemblee elettorali.

44. Ciascun anno un senatore visita una delle province, attalchè l'inspezione totale del paese trovasi compiuta nello spazio di tre anni. Egli osserva specialmente la moralità e il civilismo pubblico, l'esecuzione delle leggi, la condotta dei funzionarii, l'instruzione pubblica, l'amministrazione della giustizia e via via.

45. In questa inspezione, egli procederà secondo le instruzioni del senato, in ciò che concerne le attribuzioni di questo corpo, e come delegato del direttore, in ciò che concerne il potere esecutivo: le sue funzioni consistono a prevenire e richiedere le autorità pubbliche, a dichiarare che v'ha luogo a procedere contro di loro e quindi a sospenderle.

Della camera nazionale.

46. La camera nazionale è la riunione dei consultori della nazione in un'assemblea temporaria.

47. Per essere consultore, bisogna essere cittadino eleggibile, avere trent'anni e possedere una proprietà del valore di 100 pesos almeno.

48. I consultori sono invioabili per le loro opinioni: essi

osno nominati per otto anni e si rinnovano ogni anno per un ottavo. La sorte decide la prima volta delle serie.

49. Il numero dei consultori non potrà mai essere al dissotto di cinquanta nè oltrepassare i duecento.

50. I consultori hanno il loro domicilio politico nel luogo in cui siede il senato o il direttore: quelli che abitano le provincie non sono compresi nell'estrazione a sorte dei membri che debbono comporre la camera nazionale, se non quando si trovano nella capitale.

51. La camera nazionale è convocata di fatto nell' intervallo di un giorno, in caso di voto sospensivo del senato e del direttore.

52. In questo caso, un ministro di stato, un segretario del senato, il procuratore generale od altri funzionarii in mancanza di uno di loro, convocano la camera e presiedono alle operazioni dell'estrazione a sorte dei membri. A quest'uopo, gittaro nell'urna i nomi di tutti i consultori che trovansi attualmente nella capitale: venticinque individui così designati si riuniscono sul campo nel luogo ordinario delle sessioni ed eleggono il loro presidente.

53. La camera nazionale non potrà formarsi legalmente senza la riunione di venti dei membri designati dalla sorte. Nel caso in cui questo numero non fosse compiuto, avrà luogo un'altra estrazione.

54. Le attribuzioni della camera nazionale consistono nell'approvare o respingere le leggi, le dichiarazioni di guerra, le contribuzioni, i prestiti e le proposizioni di benemeriti, con questa semplice formola: « debbe essere sancito » o « non debbe essere sancito ». La camera nomina pure il tribunale protettore della libertà della stampa, i censori e la commissione che debbe giudicarli, se vi abbia luogo.

55. Le deliberazioni della camera nazionale come corpo legislativo si compiono in tre sessioni separate, ciascuna per tre giorni. Nella prima, essa ascolta gl oratori del senato e del governo, che debbono essere un ministro, un consigliere di stato e un segretario di stato. La seconda e la terza sono consacrate alla discussione; gli oratori non vi possono assistere.

56. Se si tratta degli atti esecutivi, due sessioni consecutive

debbono bastare. Nella prima il voto è presentato e gli oratori sono sentiti: nella seconda si prende una determinazione.

57. Se la camera decide che vi ha urgenza per una misura qualunque, essa prende una risoluzione nel termine da essa prefisso, ma non senza avervi consacrato due sedute separate almeno da alcune ore.

58. I ministri di stato, segretarii del senato e procuratore nazionale non possono esercitare le funzioni di consultori finchè rimarranno in carica.

59. La camera nazionale è nulla di fatto, se essa si riunisce senza che abbia avuto luogo il veto, o per un altro oggetto che quelli specificati dalla costituzione: se si dichiara permanente: se delibera su altre materie che quelle del veto o che le vengono sottommesse dalla costituzione: se intende o modifica in un modo qualunque la proposizione che le viene presentata.

Delle assemblèe elettorali.

60. La riunione dei cittadini, nel numero e nella forma prescritta dalla costituzione per eseguire le elezioni, nomine, censure, dichiarazioni di benemeriti stabilite dalla legge, è un'assemblea elettorale.

61. Vi avrà un'assemblea elettorale pel momento di duecento cittadini aventi diritto di suffragio: questo numero potrà essere portato ulteriormente a quattrocento.

62. Sono membri delle assemblee elettorali tutti gli abitanti che si presenteranno con testimoniali di cittadinanza.

63. L'assemblea elettorale è convocata dal reggidore, e in sua mancanza, dal prefetto o dall'inspettore.

64. L'uffizio si forma coll'estrazione a sorte di dodici individui che sappiano leggere e scrivere: sei sono scrutatori, gli altri sono supplenti.

65. Gli scrutatori eleggono nel loro seno un presidente e un segretario.

66. Una metà degli individui componenti il collegio elettorale, compresi gli assenti, cessa allora di farne parte per la via della sorte. Dopo del che, qualunque sia il numero dei votanti,

l'assemblea è legale. Gli scrutatori risolvono tutte le difficoltà senza appello, sotto la loro risponsabilità personale. In caso di parità di voti, quello del presidente decide.

67. Le assemblee elettorali scelgono agli impieghi vacanti fra le persone dichiarate atte a questi impieghi medesimi delle magistrature costituzionali, eccettuati i consiglieri di dipartimento che possono essere eletti senza dichiarazione preventiva.

68. La nazione censura egualmente i funzionarii, e a quest' uopo vengono comunicate ogni due anni alle assemblee le liste di coloro che possono essere fatti soggiacere alla censura.

69. Un funzionario censurato dalla maggioranza dei voti è reputato destituito dal suo impiego.

70. Le assemblee elettorali eleggono e censurano il direttore supremo, i senatori e il procuratore generale: esse censurano semplicemente i ministri e i consiglieri di stato.

71. Esse hanno il diritto di presentazione per le sedi vescovili.

72. La dichiarazione di attitudine agli impieghi pubblici si fa dal senato, dal direttore supremo e dai consiglieri di dipartimento. Queste magistrature designano a ciaschedun impiego da una a tre persone.

73. Le assemblee elettorali formansi in tutta la repubblica il dieci dicembre.

74. Fino alle elezioni, il direttore supremo provvede alle vacanze, e ciascun governatore vi provvede, se trattasi di funzioni locali.

75. Non si potrà nominare ad una magistratura o ad un impiego onorevole o i cui emolumenti oltrepassano i 500 pesos, se non che una persona che abbia compiuto il servizio civico o che lo compisca nella detta funzione esercitandolo gratuitamente.

76. Il servizio civico è quello che viene adempito per la patria. Il senato porrà in ordine quelli che saranno così nominati, dietro alle seguenti basi: il servizio per cinque anni nella milizia nazionale, il miglioramento di una coltivazione o di un'industria speciale, l'instruzione gratuita, le funzioni municipali e simili.

Del potere giudiziario.

77. Il potere giudiziario protegge i diritti individuali conformemente ai principii seguenti:

78. Nessuno può essere spogliato della sua proprietà, se non sia per causa d'utilità pubblica riconosciuta dal senato e senza una giusta indennità.

79. Il diritto di petizione è guarentito a ciascuno senza limiti.

80. La casa dei cittadini è inviolabile e nessuno vi può penetrare senza un decreto speciale d'un'autorità competente, notificato preventivamente al padrone.

81 Nessuno può essere arrestato se non dopo un giudizio legale e in virtù d'una legge promulgata prima del fatto.

82. Nessuno può essere ditenuto se non nei casi preveduti dalla legge e secondo le sue forme. Chiunque si sarà reso colpevole d'un arresto arbitrario sarà severamente punito.

83. Nessuno può essere ditenuto più di quarantotto ore senza saperne il motivo.

84. In qualunque causa, i testimonii dovranno essere confrontati dietro loro dichiarazione, se alcuna delle parti lo richiede.

85. L'accusato si difende da se medesimo e co' suoi consiglii.

86. La pena di confisca o qualunque infamia ereditaria sono abolite.

87. Nessuno può essere giudicato che dai tribunali stabiliti anteriormente al delitto, e non da commissioni particolari.

88. La corte suprema di giustizia, prima magistratura dello stato, è composta di quattro giudici, di un presidente e del procuratore generale: questi magistrati debbono avere le qualità richieste per essere ministri di stato ed avere inoltre esercitato per quattro anni la professione d'avvocato.

89. Le sue attribuzioni consistono nel proteggere le guarentigie individuali, nel conoscere la nullità delle sentenze delle corti d'appello, decidere le questioni di diritto delle genti, le cause civili e criminali riguardanti il direttore supremo, i se-

natori, i ministri, i consiglieri di stato e i giudici della corte d'appello, le cause di patronato nazionale e di competenza fra i tribunali superiori e va discorrendo.

90. La corte suprema esercita una sorveglianza attiva e correzionale su tutti i tribunali dello stato.

91. Trasmette ogni anno al senato una memoria sul miglioramento di cui l'amministrazione della giustizia le sembra suscettibile.

92. I suoi giudici sono a vita, a meno che non demeritino o siano censurati.

93. Vi avrà per tutto lo stato una corte d'appello, composta di quattro giudici e d'un reggente: altre saranno quindi stabilite, se i bisogni della popolazione lo richieggano.

94. Per essere membro di questa corte bisogna esser cittadino eleggibile, avere trent'anni ed esercitare da otto anni l'avvocatura.

95. Ciascuna settimana un giudice della corte d'appello visita le prigioni e i luoghi di reclusione e riceve le reclamazioni dei ditenuti.

96. Gli avvocati, scrivani e procuratori sono esaminati ed ammessi dalla corte, che può destituire, secondo la sua prudenza e senza esprimerne i motivi, i funzionarii delle ultime due classi.

97. I suoi giudici sono a vita, a meno che non demeritino o siano censurati.

98. V' hanno nella capitale due sedi di prima instanza e una in ciascun dipartimento o delegazione, quando lo richiegga l'incremento della popolazione.

99. Nessuno può ricorrere ai giudici ordinarii senza rivolgersi prima al giudice di pace.

100 Nella capitale, ciascuno dei membri della corte suprema sarà giudice di pace. Nelle province, queste funzioni saranno esercitate dagli alcadi municipali o dai reggidori: uno o due commercianti, sotto il titolo di consoli, adempieranno alle stesse funzioni nella loro città, in ciò che riguarda il commercio.

101. Il giudizio arbitrale ha luogo quando si tratta di punti che richieggono cognizioni speciali.

Direzione d'economia nazionale.

102. Vi avrà, sotto il titolo di direzione d' economia nazionale, una magistratura, la quale si comporrà almeno di sei direttori attivi, probi e illuminati, con un segretario.

103. Questi direttori s'incaricano dell'ispezione e direzione del commercio, dell'industria, della navigazione, delle miniere, strade, canali, lavori di abbellimento. Due saranno sedentarii: due percorreranno, nello spazio di quattro anni, le province della repubblica: due visiteranno lo straniero per istudiarvi tutto ciò che potrebbe essere utile a introdursi nel paese.

104. Questi direttori consultano il governo e seguono il suo impulso. Essi rimangono in carica finchè piaccia al direttore supremo e al senato, i quali sanciscono le loro proposizioni.

Dell'amministrazione interna.

105. Lo stato si divide gradualmente in governi dipartimentali, delegazioni, suddelegazioni, prefetture e inspezioni.

106. Vi avrà in ciascun dipartimento un governatore politico e militare, di nomina e rivocazione del direttore supremo, d'accordo col senato: egli può essere censurato dalla provincia.

107. Il delegato è eletto dal direttore sur una lista tripla presentata dal consiglio di dipartimento. Egli soggiace alla censura di questo consiglio, rimane quattro anni in carica e può essere rieletto dai due terzi dei voti delle assemblee elettorali.

108. Questo delegato nomina i suddelegati, prefetti e inspettori, sotto l'approvazione del governatore.

109. Sei case abitate formano un comune o inspezione e dieci inspezioni una prefettura.

110. Gl'inspettori, prefetti e suddelegati saranno esenti da ogni carica municipale e contribuzioni straordinarie: le loro funzioni equivarranno all'adempimento del servizio civico.

111. Per essere governatore o delegato bisogna essere cittadino, con diritto di suffragio, avere venticinque anni e avere soddisfatto al servizio civico.

112. Nella capitale di ciascun dipartimento vi avrà un consi-

glio dipartimentale, composto d'un membro per delegazione, il quale sarà eletto per tre anni nelle assemblee elettorali e potrà essere rieletto.

113. Il consiglio di dipartimento serve di consiglio al governatore: egli nomina e censura le municipalità.

114. Si riunisce annualmente in due epoche, per un mese ciascuna, e straordinariamente tutte le volte che è convocato in caso d'urgenza dal governatore.

Delle municipalità.

115. Nelle delegazioni e suddelegazioni vi avranno municipalità, composte di sette reggidori almeno e di dodici al più, con uno o due alcadi.

116. Per essere reggidore, bisogna essere cittadino e avere venticinque anni.

117. Nessuno potrà esentarsi dalle funzioni municipali, a meno di essere impiegato nell'amministrazione finanziaria dello stato o nell'armata attiva.

118. Ogni reggidore ha sotto la sua direzione speciale uno dei punti particolari dell'amministrazione municipale, quali sono la polizia di sicurezza, gli stabilimenti d'instruzione e va dicendo.

119. I reggidori ricevono un'indennità presa sulla parte che essi amministrano.

120. Essi sono subordinati al capo politico e presieduti da esso.

Della forza pubblica.

121. La forza pubblica è essenzialmente obbediente: nessun corpo armato può deliberare.

122. Ogni anno il senato dichiara la forza dell'esercito permanente.

123. La forza pubblica non può passare da un dipartimento nell'altro, se non in virtù di un decreto del direttore, salvo il caso d'invasione straniera.

124. Qualunque chiliano, per godere di questo titolo, debbe

essere inscritto dai diciotto anni sui registri delle milizie nazionali, salve le esenzioni.

Dell' amministrazione finanziaria.

125. Il corpo legislativo può solo stabilire contribuzioni dirette o indirette.

126. Ciascun anno, dopo l'approvazione del senato, sarà pubblicato uno stato delle riscossioni e spese distribuite fra i varii ministeri.

127. V' ha un'altra camera dei conti, in cui si liquidano e si appurano tutti i conti dei varii dipartimenti fiscali. Pel momento, vi avrà solo un mastro dei conti.

128. Inoltre, due inspettori delle finanze saranno alternativamente incaricati, uno di vegliare alla buona amministrazione del danaro pubblico nella sede del governo, l'altro di viaggiare nelle province per conoscere tutti gli abusi che la stessa amministrazione potrebbe presentare.

Moralità pubblica.

129. Sarà emanato dal legislatore un codice di morale destinato a far conoscere i doveri di ciascun cittadino in tutte le epoche della sua vita.

130. Sarà instituito, con una ritenzione sugli stipendii degli impiegati, delle licenze ed autorizzazioni degli stabilimenti e delle ammende giudiziarie, un monte di pietà destinato unicamente a fornire ricompense ai benemeriti, sia per loro, sia per le loro vedove, orfani e parenti.

131. I talenti scientifici e letterarii potranno essere egualmente ricompensati su questi fondi, ma colla designazione precisa della probità e moralità pubblica degli individui.

132. La patria s'incarica dell'educazione gratuita in tutto o in parte dei figli dei benemeriti, come pure dei figliuoli che manifestano buone disposizioni.

133. L'instruzione pubblica industriale e scientifica è uno dei principali doveri dello stato. Vi saranno nella capitale scuole

normali, una per l'industria e l'altra per le scienze. Esse serviranno di modello pei dipartimenti. Vi avranno scuole primarie in tutte le parrocchie.

134. Saranno stabilite quattro feste civiche annuali in cui saranno onorati coloro che avranno ben meritato della patria.

135. Il segretario del senato pubblicherà ogni tre mesi un mercurio civico o quadro, in cui saranno registrati tutti i servigi pubblici resi dai corpi o dagli individui quali siano dello statu.

136. Saranno presi sul monte di pietà otto premii annuali, che verranno distribuiti nel modo seguente: due ai funzionarii amministrativi che avranno maggiormente contribuito alla prosperità e alla moralità nel loro distretto: due agli agricoltori, due agli impresarii industriali e due ai cittadini che si saranno meglio distinti nell'esercizio di un servizio pubblico qualunque.

137. Gli inspettori e prefetti sono risponsabili dei vagabondi e dei viziosi, come pure della mancanza d'educazione di tutti i Chiliani dopo l'età di dieci anni.

Della stampa.

138. La stampa è libera, protetta e ricompensata, in quanto essa contribuirà a formare il popolo ai buoni costumi, all' instruzione e simili.

139. La stampa debbe astenersi: 1° dal rivelare gli atti privati dei cittadini e dei funzionarii: 2o d' immischiarsi nei misteri, dommi, disciplina e morale approvati generalmante dalla Chiesa cattolica.

140. Vi avrà un tribunale della libertà della stampa, composto di sette individui scelti fra ventuno che si potranno ricusare o cambiare. Vi avranno pure consiglieri letterati e una commissione giudiziaria per pronunziare su tutto ciò che concerne queste persone. Un regolamento speciale determinerà le loro attribuzioni rispettive.

141. Qualunque scritto che debbe essere stampato, sarà sottomesso a un consiglio di alcuni uomini dabbene scelti a quest'uopo e incaricati di far notare agli autori le proposizioni riprendibili che vi si potrebbero trovare.

142. Dopo questo avvertimento, l'autore può correggere o referirsi al giudizio pubblico del tribunale della libertà della stampa, che giudica sommariamente: e gratuitamente se l'autore non vuol soggiacere ad alcuna censura, diviene risponsabile e soggetto alle pene pronunziate dalle leggi contro gli abusi della libertà della stampa. L'opera non può essere stampata in questo caso se l'autore non gode la riputazione d'uomo onesto e non presenta risponsabilità civile.

Dei conciliatori nazionali.

143. In caso di gravi turbolenze civili, il senato, o il governo, o la corte suprema, o il consiglio dipartimentale: della capitale, ciascuno di questi corpi uno in diffetto dell'altro, debbe convocare la camera nazionale, per l'unico fine di nominare la commissione detta di conciliazione nazionale.

144. Questa commissione si comporrà di tre consultori nazionali scelti a pluralità di voti. Se le circostanze lo richiedono si potranno eleggere persone non aventi questo titolo.

145. Esse sono inviolabili dal punto della loro elezione: hanno il diritto di presentarsi a tutti gli eserciti e riunioni e di trattare coi capi. Chiunque attenterà alla loro vita o alla loro libertà sarà messo fuor della legge e punito di morte.

146. I conciliatori nazionali non possono comandare alcun corpo armato nè incorporarsi in alcun partito sotto pena di morte.

147. Il presente codice è la costituzione perpetua dello stato, e non sarà permesso a chicchessia d'impedire o sospendere l' adempimento di qual sia articolo. Nullameno, se sia creduto necessario, dopo una lunga esperienza, il derogarvi, il senato discute questa derogazione nelle tre sessioni annuali, di tre sedute ciascuna. Essa verrà quindi presentata alla camera nazionale, che la discuterà in due sessioni mensili, di due giorni ciascuna. Se viene approvata dalla camera, sarà confermata puramente e semplicemente dalle assemblee elettorali.

COSTITUZIONE

DI PRUSSIA

sancita dal re il 31 gennaio, e giurata il 6 febbraio 1850

NOI FEDERIGO GUGLIELMO

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DI PRUSSIA ECC. ECC.

Facciamo sapere che la costituzione dello stato prussiano annunciata da Noi il 5 dicembre 1848 con riserva della sua revisione nelle forme legali, ed accolta dalle due camere del nostro regno, venne ora a quella revisione sottoposta e per Noi, col consenso delle stesse camere, definitivamente sancita.

Noi quindi la promulghiamo, siccome legge fondamentale dello stato, nei termini seguenti:

TITOLO I.

Del territorio dello stato.

Art. 1. Il territorio dello stato prussiano si compone di tutte le contrade della monarchia secondo la loro circonferenza attuale.

2. I confini di questo territorio non possono venir mutati che per legge.

TITOLO II.

Dei diritti dei Prussiani.

3. La costituzione e la legge determinano le condizioni, mercè le quali si acquistano, si esercitano e si perdono la qualità di Prussiano e i diritti politici e civili a questa inerenti.

4. Tutti i Prussiani sono eguali in faccia alla legge. I privilegi di ceto sono aboliti. Chiunque può occupare gli impieghi pubblici, purchè capace ed avente le condizioni che la legge ricerca.

5. La libertà personale è guarentita. La legge determina le condizioni e le forme, sotto cui è permessa la restrizione di quella, ed in ispecie la cattura.

6. Il domicilio è inviolabile. Le infrazioni di esso e le perquisizioni, come pure il sequestro di lettere e carte domestiche, non sono permessi che nei casi e secondo le forme dalla legge stabilite.

7. Niuno può essere sottratto al suo giudice ordinario. È vietata l'instituzione di tribunali eccezionali e di commissioni straordinarie.

8. Non si possono comminare nè applicar pene, fuorchè a tenor della legge.

9. La proprietà è inviolabile. Non può essere tolta o scemata fuorchè per causa di utilità pubblica, e previo, nei casi urgenti, lo stanziamento, almeno in via provvisoria, di un'indennità, giusta la legge.

10. La morte civile e la confisca sono abolite.

11. Il diritto di emigrazione non può essere limitato se non per rispetto al servizio militare.

L'imposizione di tasse d'emigrazione è vietata.

12. La libertà di professione religiosa, di riunione in società religiose (art. 31 e 32), e di esercizio domestico e pubblico di ogni religione è guarentita. L'attribuzione dei diritti civili e politici è indipendente dalla professione religiosa. L'esercizio della libertà religiosa non può esimere dall'adempimento dei doveri politici e civili.

13. Le società religiose, egualmente che le morali, non aventi

diritti di corporazione, non possono acquistare questi diritti che in virtù di leggi particolari.

14. La religione cristiana è riconosciuta per base degli ordini pubblici relativi al culto; e ciò senza pregiudizio della libertà religiosa di cui nell'art. 12.

15. La chiesa evangelica e romano-cattolica, come ogni altra società religiosa, è indipendente nel governo e nell'amministrazione delle cose proprie. Ciascuna ritiene il possesso e il godimento degli instituti, dei lasciti e dei fondi assegnati al culto, all'istruzione, e alle opere sue particolari di beneficenza.

16. Le relazioni delle società religiose coi loro capi non possono essere impedite. La pubblicazione di regolamenti ecclesiastici non subisce altre restrizioni fuor di quelle a cui soggiace ogni altra pubblicazione.

17. Una legge speciale provvederà al diritto di patronato ecclesiastico, e determinerà le condizioni di fondazione del medesimo.

18. I diritti di nomina, di proposta, di elezione e di conferma nella collazione di impieghi ecclesiastici sono, relativamente allo stato e in quanto non dipendono da patronato o da titoli giuridici particolari, aboliti.

Questa disposizione non si applica all'impiego di ecclesiastici presso l'armata e negli stabilimenti pubblici.

19. Il matrimonio civile verrà stabilito con legge apposita, la quale regolerà pure la tenuta dei registri dello stato civile.

20. La scienza e il suo insegnamento sono liberi.

21. Si provvederà per mezzo di scuole pubbliche all'istruzione della gioventù.

I genitori e coloro che ne fanno le veci sono tenuti a dare ai loro figliuoli o pupilli l'istruzione richiesta per le scuole pubbliche.

22. Chiunque ha dato prova alle autorità competenti della sua capacità morale, scientifica e tecnica, ha il diritto di insegnare, fondar scuole e dirigerle.

23. Tutti gli stabilimenti, pubblici e privati, d'istruzione e di educazione, sono sopravveduti da autorità nominate dallo stato.

I professori pubblici hanno gli stessi diritti e doveri degli ufficiali del governo.

24. Nella fondazione di scuole pubbliche popolari, si avrà il massimo riguardo alle diversità di professione religiosa.

L'insegnamento religioso nelle scuole pubbliche popolari spetta alle rispettive congregazioni religiose.

L'indirizzo economico delle scuole popolari appartiene al comune. Il governo, coll'intervento dalla legge prescritto, dei comuni nomina fra i capaci, i maestri di dette scuole.

25 I mezzi per l'erezione, il mantenimento e l'ampliazione delle scuole popolari sono somministrati dai comuni, e, suppletivamente, nel caso di provata insufficienza dei loro redditi, dallo stato. Le obbligazioni derivanti da convenzioni particolari continueranno ad aver forza per un triennio.

Lo stato guarentisce inoltre ai maestri delle scuole popolari uno stipendio fisso, adeguato al posto.

L'insegnamento nelle pubbliche scuole è gratuito.

26. L'intiero insegnamento è regolato da una legge particolare.

27. Ogni Prussiano ha il diritto di esprimere liberamente, in parole, in iscritto, colla stampa, e con rappresentazioni figurate, le proprie opinioni.

La censura resta abolita; niuna restrizione alla libertà di stampa potrà per l'avvenire essere introdotta, fuorchè per legge.

28. I delitti che si commetteranno colla parola, colla scrittura, colla stampa o con rappresentazioni figurate saranno puniti a norma del diritto penale ordinario.

29. Tutti i Prussiani hanno, senza preventiva licenza di maestrato, il diritto di riunirsi, pacificamente e senz'armi, in luoghi chiusi.

Questa disposizione non si applica alle adunanze in luoghi pubblici, le quali restano soggette, relativamente all'anzidetta licenza, al prescritto della legge.

30. Tutti i Prussiani hanno il diritto di riunirsi in società, purchè per un oggetto non riprovato dalle leggi penali.

L'esercizio del diritto guarentito in questo articolo e nel precedente (29) è, nell'interesse della pubblica sicurezza, regolato dalla legge.

Le associazioni politiche possono venir per legge limitate momentaneamente vietate.

31. La legge determina le condizioni sotto cui si concedono o si negano i diritti di corporazione.

32. Il diritto di petizione compete a tutti i Prussiani. Le petizioni in nome collettivo non sono permesse che ai maestrati ed alle corporazioni.

33. Il segreto delle lettere è inviolabile. Le restrizioni occorrenti nelle perquisizioni giudiziarie e nei casi di guerra saranno indicate e decretate per legge.

34. Tutti i Prussiani sono obbligati al servizio militare. La legge determina l'estensione e il modo di adempimento di quest'obbligazione.

35. L'esercito comprende tutti i corpi dell'armata stanziale e della milizia cittadina.

Il re può, in conformità della legge, decretare, nel caso di guerra, la leva in massa.

36. La forza militare non può essere adoperata a reprimere le turbolenze interne ed a promuovere l'esecuzione delle leggi, se non nei casi e giusta le forme che la legge determina, e sulla istanza dei maestrati civili. La legge stabilirà le eccezioni a quest'ultimo principio.

37. L'autorità giudiziaria militare è circoscritta alle materie penali, e governata da una legge. Le prescrizioni relative alla disciplina militare sono oggetto di regolamenti particolari.

38. La forza armata, tanto in attività di servizio che fuori, non può conferire insieme, od altrimenti assembrarsi, fuorchè dietro comandamento. Sono pure vietati i convegni e gli assembramenti di proprio arbitrio della milizia cittadina al fine di deliberare sovra ordinamenti, comandi e prescrizioni militari.

39. Le disposizioni inchiuse negli articoli 5, 6, 29, 30 e 32 non sono applicabili all'esercito, sè non in quanto non ostano le leggi militari ed i precetti disciplinari.

40. L'istituzione di feudi e di fedecommessi gentilizii è vietata. I feudi e fedecommessi esistenti saranno per disposizione di legge conversi in proprietà libere. Queste disposizioni non si applicano agli appannaggi di famiglia.

41. Le disposizioni che precedono (art. 40) non riflettono per ora i feudi della corona, i fedecommessi della casa reale e principe-

sca, come pure i feudi situati fuori stato, e i possedimenti e fedecommessi (questi ultimi, se guarentiti dal diritto federale germanico) che ebbero anticamente dipendenza diretta dall'impero. La condizione giuridica di questi feudi e fedecommessi sarà determinata da leggi particolari.

42. Il diritto di libera disposizione dei beni stabili non soggiace che alle limitazioni stabilite dalla legge civile. La divisibilità delle terre ed il riscatto dai carichi territoriali sono guarentiti.

È lasciata facoltà di apporre restrizioni, per le mani morte, al diritto di acquistare e disporre dei beni stabili.

Sono abolite senza indennità:

1) La giurisdizione signorile, la polizia *feudale* e la potestà di governo, come pure i diritti di sovranità e privilegi annessi a certe tenute;

2) Le obbligazioni derivanti da simili diritti, dal patrocinio signorile, dal vassallaggio di origine, e dall'ordinamento anteriore dei tributi e delle industrie.

Con questi diritti rimangono pure abolite le prestazioni e i carichi correlativi sinora dovuti.

Non sarà più ammessa nelle cessioni in perpetuo di fondi che la trasmissione della proprietà piena e intiera; rimane tuttavia lecita la riserva di una rendita fissa redimibile.

Queste disposizioni saranno ulteriormente sviluppate con leggi particolari.

TITOLO III.

Del Re.

43. La persona del re è inviolabile.

44. I ministri del Re sono responsali. Tutti gli atti governativi del re dovranno, per la loro validità, essere controfirmati da un ministro, che in tal modo ne assumerà la responsabilità.

45 Al re solo appartiene il potere esecutivo. Egli nomina e dimette i ministri. Ordina la promulgazione delle leggi e dà le provvidenze opportune per la loro esecuzione.

46. Il re ha il comando supremo dell'esercito.

47. Il re nomina a tutti gl'impieghi nell'esercito, non meno che negli altri rami del servizio pubblico, salvochè non sia per legge altrimenti stabilito.

48. Il re ha il diritto di dichiarar guerra, conchiuder paci, e fare altri trattati coi governi stranieri. Questi ultimi, se di commercio, o se per essi viene imposto un aggravio allo stato od a privati, debbono, per essere validi, aver l'assenso delle camere.

49. Il re ha il diritto di far grazia e di commutare le pene.

Questo diritto non può esercitarsi in pro di un ministro condannato per ragione degli atti del suo ufficio, fuorchè dietro proposta di quella fra le Camere, donde mosse l'accusa.

Il re non può soprattenere inchieste già incominciate se non in forza di una legge particolare.

50. Al re si appartiene la collazione di ordini ed altri distintivi disgiunti da privilegii.

Egli ha il diritto di battere moneta, uniformandosi alla legge.

51. Il re convoca le camere e ne chiude le sedute. Può scioglierle, od amendue contemporaneamente, ovvero una soltanto. Ma in tal caso gli elettori dovranno essere convocati dentro sessanta giorni, e le camere essere riunite dentro novanta giorni rispettivamente dopo lo scioglimento.

52. Il re può aggiornare le camere. Questa proroga non si potrà senza il loro consenso estendere oltre a trenta giorni, nè ripetere durante una stessa sessione.

53. La corona è, giusta le leggi sulla casa reale, ereditaria nella linea mascolina di essa casa, serbato il diritto di primo-genitura, e della discendenza agnatica.

54. Il re è maggiore a diciott'anni compiuti.

Egli presta giuramento dinanzi alle camere di mantener ferma e inviolata la costituzione del reame, e di governare in conformità della medesima e delle leggi.

55. Il re non può, senza il consenso delle camere, esercitar signoria sovra stati forestieri.

56. Se il re è minorenne, od altrimenti nell'impossibilità di regnare, la reggenza si devolve all'agnato maggiore d' età (art. 53), che è prossimiore alla corona. Questi convocherà immediata-

mente le camere, le quali, a sessioni unite, pronuncieranno sulla necessità della reggenza.

57. Qualora non trovisi agnato maggiore d'età, e niuna misura siasi ancora in proposito adottata, il ministero convocherà egli le camere le quali, a sessioni unite, eleggeranno un reggente. Sino all'installamento della reggenza, il governo dello stato apparterrà al ministero.

58. Il reggente esercita la podestà regia a nome del re. Inaugurata la reggenza, egli presta giuramento in cospetto delle camere di serbare inviolata la costituzione del regno e di governare a tenor di questa e delle leggi.

59. Il fondo fedecommissario della corona resta costituito della rendita assegnata colla legge del 17 gennaio 1820 sui proventi dei beni demaniali e delle foreste.

TITOLO IV.

Dei Ministri.

60. I ministri, come pure gli ufficiali pubblici che li rappresentano, hanno accesso in ambe le camere, e deggiono in ogni tempo, a lor richiesta, essere uditi.

Ciascuna camera può domandare la presenza dei ministri.

In quella camera di cui sono membri, i ministri non hanno che il diritto di suffragio.

61. I ministri possono con decreto di una camera essere messi in accusa per ragion di lesa costituzione, di corruzione o di tradimento. L'alta corte della monarchia pronunzia sull'accusa a classi unite. Le due corti supreme ora esistenti dovranno, finchè durano, congiungersi in tale occorenza insieme.

Le regole concernenti i casi di responsabilità ministeriale, la processura in proposito e le pene da applicarsi formeranno l'oggetto di una legge particolare.

TITOLO V.

Delle Camere.

62 Il potere legislativo si esercita dal re e da due camere congiuntamente.

Per ogni legge è necessario l'accordo del re e di entrambe le camere.

I modelli di leggi finanziarie e di bilanci dello stato debbono essere per primo presentati alla seconda camera; i progetti di bilancio devono essere dalla prima camera accettati o respinti per intero.

63. Solo nel caso in cui trattisi della sicurezza pubblica, o di bisogni urgenti e straordinarii, potranno, in assenza delle camere e sotto la risponsabilità di tutti i ministri, emanar provvisioni aventi forza di legge, semprecchè non contrarie alla costituzione. Simili provvisioni però dovranno, al primo riunirsi delle camere, essere immediatamente sottomesse alla loro approvazione.

64. Il diritto di proporre leggi spetta al re ed a ciascuna camera.

Le proposizioni di legge, state rifiutate da una delle camere o dal re non si possono rinnovare durante la stessa sessione.

65. La prima camera è composta:

a) Dei principi reali maggiori d'età;

b) Dei capi delle famiglie prussiane addette anticamente all'impero — e dei capi di quelle famiglie che otterranno per decreto regio il diritto primogeniale ed ereditario di sedere e votare nella prima Camera. Nel decreto sarà pure indicata la tenuta prediale a cui s'intenderà alligato un simile diritto. Questo diritto non potrà esercitarsi per mezzo di mandatario, e rimarrà sospeso durante la minorità dell'investito, come pure durante il suo servizio presso una potenza non tedesca, e finchè ha il suo domicilio fuori di Prussia;

c) Dei membri nominati dal re a vita. Il loro numero non potrà eccedere il decimo dei membri designati nelle categorie *a*, *e*, *b*;

d) Di novanta membri eletti direttamente, nei distretti segnati dalla legge elettorale, da un trigesimo di quegli elettori primarii (articolo 70), che sono de' contribuenti maggiori diretti;

e) Di trenta membri eletti, in conformità della legge, dai consigli municipali delle maggiori città dello stato.

Il numero totale dei membri compresi nelle categorie *a*, *b*, *c*, non potrà eccedere quello dei membri delle categorie *d* ed *e*.

Lo scioglimento della prima camera non s'intenderà che per rispetto ai membri venutivi per elezione.

66. La formazione della prima camera nel modo indicato nell'art. 65, non avrà luogo che a far tempo dal 7 agosto dell'anno 1852.

Sino a quell'epoca rimarrà in vigore per la prima camera la legge elettorale del 6 dicembre 1848.

67. Il periodo legislativo della prima camera è di sei anni.

68. Sono eleggibili a membri della prima camera tutti i Prussiani aventi l'età di quarant'anni compiuti, che non hanno incorsa la perdita dei diritti civili per sentenza passata in giudicato, e godono da cinque anni del cittadinatico prussiano.

Le funzioni di membro della prima camera non danno luogo ad alcuna retribuzione o indennità.

69. La seconda Camera è composta di trecentocinquanta membri. I distretti elettorali sono determinati dalla legge. Essi possono costituirsi di uno o più cantoni, o di una o più delle città maggiori.

70. Ogni Prussiano avente l'età di venticinque anni compiuti, e la qualità di elettore comunale nel comune dove ha il suo domicilio, è di pien diritto elettore primario.

Quegli che ha il diritto di elettorato in più comuni non può esercitarlo che in un comune solo.

71. Per ogni 250 abitanti si nomina un elettore. Gli elettori primarii saranno divisi in tre categorie, a ragion delle imposte dirette che pagano. Questa divisione si farà in modo, che in ciascuna categoria cada un terzo della somma totale delle imposte accollate a tutti gli elettori primarii.

La somma totale si calcola:

a) Per comune, quando questo forma da se solo un distretto elettorale primario;

b) Per distretto, se il distretto elettorale primario è composto di più comuni.

La prima categoria è composta degli elettori primarii, che pagano le imposte più grosse sino alla concorrente di un terzo della somma totale.

La seconda categoria è composta degli elettori primarii,

che pagano imposte minori sino alla concorrente del secondo terzo.

La terza categoria è composta di tutti i minimi contribuenti elettori primarii, che pagano l'ultimo terzo.

Ciascuna categoria nomina separatamente un terzo degli elettori eligendi.

Le categorie possono essere suddivise in più sezioni, ma nissuna potrà eccedere il numero di cinquecento elettori primarii.

Gli elettori sono in ciascuna categoria eletti sulla massa degli elettori primarii del distretto, senza distinzione di categoria.

72. I deputati sono nominati dagli elettori.

Le elezioni sono regolate da legge apposita.

Questa darà pure le provvidenze opportune per quelle città in cui viene percetta, in cambio di una parte dell'imposta prediale, l'imposta sul macinato e sui macelli.

73. Il periodo legislativo della seconda camera è di tre anni.

74. È eleggibile a deputato ogni Prussiano avente l'età di trent'anni compiuti, che non ha perduto i diritti civili in forza di una sentenza passata in giudicato, e gode da tre anni del cittadinatico prussiano.

75. Le camere sono rielette allo spirare del rispettivo periodo legislativo. Lo stesso ha luogo nel caso di scioglimento. In entrambi i casi i membri uscenti sono rieleggibili.

76. Le camere sono convocate dal re, regolarmente in novembre di ciascun anno, e straordinariamente, tuttavolta che è richiesto dalle circostanze.

77. L'apertura e la chiusura delle Camere si fa dal re in persona, oppure da un ministro a ciò delegato in una seduta a Camere unite.

Le due Camere sono convocate, aperte, aggiornate e chiuse contemporaneamente.

Venendo una camera sciolta, l'altra sarà contemporaneamente aggiornata.

78. Ciascuna camera assume e pronuncia sulla verificazione dei rispettivi poteri; provvede all'indirizzo de' suoi lavori ed alla

disciplina con un regolamento, ed elegge il presidente, i vice-presidenti e i segretarii.

Gli ufficiali pubblici debbono, per entrar nelle camere, chiedere un congedo.

Se un membro della camera assume un impiego stipendiato, ovvero una carica di grado superiore o di soldo maggiore, perde il posto nella camera, nè può rientrarvi che per nuova elezione.

Niuno può essere membro di entrambe le camere.

79. Le sedute delle due Camere sono pubbliche. Ciascuna camera, sovra proposta fattane dal presidente, ovvero da dieci membri, si raccoglie in seduta secreta, ed in essa delibera anzitutto sovra la proposta medesima.

80. Nessuna delle due Camere può passare ad una deliberazione, se non si trova presente la pluralità del numero legale de' suoi membri. Ciascuna camera piglia le sue decisioni a maggioranza assoluta di voti, salve le eccezioni che si stabilissero nel regolamento relativamente alla verificazione dei poteri.

81. Ciascuna camera ha il diritto di far indirizzi al re.

Niuno può presentare in persona petizioni o indirizzi alle camere o ad una di esse.

Ciascuna camera può rimandare ai ministri gli scritti che vengono a lei indirizzati, e domandar loro schiarimenti sulle querele che le son porte.

82. Ciascuna camera ha il diritto di nominare, per più ampie informazioni su fatti avvenuti, commissioni d'inchiesta.

83. I membri delle due Camere rappresentano tutto il popolo. Essi votano secondo coscienza, e non possono essere vincolati da verun mandato imperativo od istruzioni ricevute.

84. Non sono mai sindacabili per ragione dei voti dati nella camera. Possono soltanto essere richiamati all'ordine dentro la camera, a norma del regolamento (art. 78), per ragion delle opinioni da loro emesse.

Nissun membro di una camera può, durante la sessione, essere prosseguito, senza il consenso di questa, per un reato, ovvero essere catturato, salvochè venga colto in flagranti, o nel giorno successivo all'eseguimento del fatto incriminato.

Lo stesso consenso è necessario in caso di cattura per debiti.

Ogni prossecuzione penale contro un membro della camera, ed ogni cattura per inquisizione o per causa civile, sarà, a richiesta della camera interessata, sospesa per tutto il corso della sessione.

85. I membri della seconda camera avranno il rimborso delle spese di viaggio ed una retribuzione in conformità della legge. La rinuncia è vietata.

TITOLO VI.

Del potere giudiziario.

86. Il potere giudiziario si esercita a nome del re, da tribunali indipendenti e non soggetti ad altra autorità, fuorchè a quella della legge.

Le sentenze si pronunciano e si eseguiscono a nome del re.

87. I giudici sono dal re, ovvero a nome suo, nominati a vita.

Non possono essere rimossi o sospesi dal loro ufficio, che per sentenza e per motivi contemplati nella legge. La sospensione provvisoria, non incorsa per virtù di legge, il traslocamento forzato e la messa in riposo, non possono aver luogo che per una delle cause e secondo le forme nella legge stabilite ed all'appoggio di una sentenza.

Queste disposizioni non si applicano alle traslocazioni che si rendano necessarie per mutazioni recate nell'organamento o nelle sedi giudiziarie.

88. I giudici non potranno per l'avvenire occupare altri impieghi pubblici stipendiati. Non si ammetteranno eccezioni che in virtù di legge.

89. L'organizzazione dei tribunali è stabilita per legge.

90. Non si nomineranno a giudici che coloro, i quali si saranno abilitati a tale ufficio secondo il prescritto delle leggi.

91. Saranno instituiti per legge, nei luoghi ove il bisogno lo richiede, tribunali speciali, particolarmente per i negozii commerciali e industriali.

L'organizzazione e la competenza di questi tribunali, la

processura da seguirsi in essi, la nomina dei loro membri, le attribuzioni particolari di questi ultimi, e la durata del loro ufficio saranno determinate dalla legge.

92. Vi sarà in Prussia una sola corte suprema.

93. Le udienze giudiziarie, sì civili che criminali, saranno pubbliche. Nei casi però in cui la pubblicità torni a danno dell'ordine o dei buoni costumi, il tribunale potrà, per deliberazione fatta pubblica, interdirla.

Negli altri casi la pubblicità non può essere limitata che per legge.

94. Nei reati puniti con pene criminali, in tutti i reati politici ed in tutti i reati di stampa, che non sono espressamente dalla legge eccettuati, ha luogo il giudizio per giurati.

La formazione del giurì è regolata dalla legge.

95. Si potrà stabilire per legge, da rendersi col preventivo consenso delle camere, una corte particolare di giurati, per conoscere dei delitti di alto tradimento, e di quegli altri crimini contro la sicurezza interna ed esterna dello stato, che le saranno dalla legge devoluti. La formazione di questo giurì sarà dalla legge stabilita.

96. La competenza dei tribunali e delle autorità amministrative è determinata dalla legge. I conflitti tra le autorità amministrative e giudiziarie sono di cognizione di un tribunale dalla legge designato.

97. La legge determina le condizioni, sotto cui i pubblici ufficiali sì civili che militari possono essere prosseguiti in giudizio per reati di abusi di potere. Il previo consenso però dei rispettivi superiori non sarà necessario.

TITOLO VII.

Degli ufficiali pubblici non appartenenti al corpo giudiziario.

98. I diritti degli ufficiali pubblici non appartenenti al corpo giudiziario, compresi in essi i procuratori di stato, saranno regolati da una legge, la quale, senza incagliare fuor di proposito il

governo nella scelta de' suoi agenti, guarentirà questi funzionarii dalle destituzioni e dalle sottrazioni di soldo.

TITOLO VIII.

Delle finanze.

99. Tutte le entrate e le spese dello stato saranno preventivamente valutate e portate ogni anno sul bilancio.

Il bilancio sarà stanziato annualmente per legge.

100. Non si possono levar per l'erario altre imposte o contribuzioni fuor di quelle portate sul bilancio, od introdotte con leggi particolari.

101. Riguardo alle imposte non può aver luogo alcun privilegio.

La legislazione tributaria attuale sarà sottoposta a revisione, ed ogni privilegio verrà abolito.

102. Gli ufficiali pubblici o comunali non possono riscuoter sportule che a tenor di legge.

103. Gl'imprestiti pubblici verranno decretati per legge. Lo stesso avrà luogo per l'accettazione di garanzie a carico dello stato.

104. Nei casi di eccedenza del bilancio è necessaria la successiva approvazione delle camere.

I conti pel bilancio dello stato saranno esaminati e fermati dall'alta camera dei conti. Il conto generale pel bilancio di ciascun anno, unitamente ad uno specchio dei debiti dello stato, sarà presentato alle camere colle osservazioni dell'alta camera dei conti in iscarico del governo.

L'instituzione e le attribuzioni dell'alta camera dei conti saranno determinate con apposita legge.

TITOLO IX.

Delle autorità comunali, cantonali, distrettuali e provinciali.

105. La rappresentazione e l'amministrazione dei comuni, dei

cantoni, dei distretti e delle provincie dello stato prussiano, saranno ulteriormente stabilite sulle seguenti basi:

1) Assemblee composte di rappresentanti per elezione, delibereranno sulle emergenze interne e particolari delle provincie, dei distretti, dei cantoni e dei comuni. Le loro deliberazioni saranno mandate ad effetto dai presidi delle provincie, dei distretti, dei cantoni, e dei comuni.

I casi in cui le deliberazioni di questi rappresentanti dovranno essere sottoposte all'approvazione di un corpo rappresentativo superiore, ovvero del governo, saranno determinati dalla legge.

2) I presidi delle provincie, dei distretti e dei cantoni, saranno nominati dal re.

Quanto alla partecipazione del governo nella nomina dei presidi dei comuni, ed all'esercizio del diritto elettorale spettante ai comuni, la legge municipale stabilirà norme apposite.

3) I comuni avranno un'amministrazione loro propria e indipendente sotto la sorveglianza dello stato, nei modi prescritti dalla legge.

La legge determinerà la partecipazione dei comuni all'amministrazione della polizia locale.

I comuni potranno instituire, in conformità delle relative disposizioni di legge, una guardia cittadina pel mantenimento dell'ordine.

4) Le sedute delle assemblee provinciali, cantonali e comunali saranno pubbliche. La legge stabilirà le eccezioni a questo principio. Una volta almeno all'anno si pubblicherà un rendiconto delle entrate e delle spese.

Disposizioni generali.

106. Le leggi ed i decreti non saranno obbligatorii, se non quando saranno stati promulgati nella forma dalla legge prescritta.

L'esame della validità dei decreti reali debitamente pubblicati non appartiene alle autorità, ma alle camere sole.

107. La costituzione potrà essere modificata per le vie legislative ordinarie. A quest'effetto, basterà che in ciascuna camera vi sia la consueta maggioranza assoluta di voti, in due votazioni, fra le quali dovrà interporsi lo spazio di venti giorni almeno.

108. I membri delle due camere e tutti i pubblici ufficiali presteranno al re giuramento di fedeltà ed obbedienza, e giureranno l'osservanza conscienziosa della costituzione.

L'esercito non presterà giuramento alla costituzione.

109. Le imposte e i dazi esistenti continueranno a prelevarsi, e tutte le disposizioni dei codici vigenti, di leggi e decreti particolari, che non sono contrarie alla costituzione presente, rimarranno in vigore insino a che siano da una legge modificate.

110. Tutte le autorità stabilite dalle leggi esistenti rimarranno in ufficio sino all'attivazione delle relative leggi organiche.

111. Nel caso di guerra o di sedizione, quando siavi grave pericolo della pubblica sicurezza, gli articoli 5, 6, 7, 27, 28, 29, 30 e 36 della costituzione potranno temporariamente e per distretto venire sospesi. La legge darà in proposito ulteriori provvedimenti.

Disposizioni transitorie.

112. Le disposizioni ora vigenti sulle scuole e sull'istruzione pubblica rimarranno in vigore sino alla promulgazione della legge menzionata nell'art. 26.

113. Prima che segua la revisione del codice penale, sarà resa una legge speciale per i reati commessi con parole, scritture, stampe o rappresentazioni figurate.

114. Le disposizioni sinora vigenti sull'amministrazione della polizia, restano in vigore sino all'emanazione della nuova legge municipale.

115. Il decreto del 30 maggio 1849 intorno all'elezione dei deputati alla seconda camera, rimarrà in vigore sino all'emanazione della legge elettorale contemplata nell'art. 72.

116. Le due corti supreme tuttora esistenti saranno riunite in una sola. Una legge speciale provvederà alla sua organizzazione.

117. La legge sui funzionarii pubblici terrà conto delle ragioni dei funzionarii inscritti sulle matricole prima della pubblicazione della costituzione.

118. Qualora, a motivo della costituzione da stabilirsi per la Confederazione Germanica sulle basi del progetto 26 maggio 1849, si rendessero necessarie alcune modificazioni alla costituzione pre-

sente, saranno queste decretate dal re, e i relativi decreti comunicati alle camere nella prossimiore loro seduta.

Le camere pronunzieranno se le modificazioni anticipatamente decretate sono in armonia colla costituzione federale.

119. Il giuramento solenne del re menzionato nell'articolo 54, come pure il giuramento prescritto alle due camere ed agli ufficiali pubblici, avranno luogo immediatamente dopo terminata la revisione di questa costituzione nella via legislativa ordinaria (art. 62 e 108).

Firmato in originale di nostro proprio pugno e munito del sigillo reale.

Dato in Carlottenburgo, a' 31 gennaio 1850.

FEDERIGO GUGLIELMO

(L. S.)

Conte di Brandenburg — di Ladenberg — di Manteuffel — di Strotha — di De-Heydt — di Rabe — di Simon — di Schleinitz.

COSTITUZIONE
D'AUSTRIA

NOI FRANCESCO GIUSEPPE I.

ECC. ECC.

Quando, pressochè un anno fà, il nostro serenissimo signor predecessore nell'impero, l'imperatore Ferdinando I, rispose volenteroso al desiderio universale di migliorie politiche adattate ai tempi con la promessa di libere instituzioni in tutto l'impero, si sparsero sentimenti di riconoscenza e di lieta aspettativa. Ma i successivi avvenimenti corrisposero ben poco a così giusta speranza. Lo stato in cui trovasi in oggi la patria empie il Nostro cuore di profondo rammarico. La pace interna l'ha abbandonata. I paesi un dì così prosperi sono minacciati da impoverimento. Nella città capitale e di residenza di Vienna le mene di singoli malintenzionati rendono necessario a Nostra grande dispiacenza e in onta agli ottimi sentimenti della grande maggioranza de' suoi abitanti, che vi si mantenga tuttora lo stato eccezionale. La guerra civile devasta una parte del Nostro regno d'Ungheria. In un altro paese della Corona lo stato di guerra si oppone all'introduzione di relazioni ordinate, ed anche colà dove la quiete esterna non è turbata, lo spirito della disfiducia e della discordia serpeggiando nelle tenebre va in traccia di proseliti.

Per tal modo rattristanti sono gli effetti non già della libertà, ma dell'abuso che si fa di essa. Egli è nostro dovere e volontà Nostra di opporci a quest'abuso e porre termine alla rivoluzione.

Nel manifesto del 2 dicembre Noi avevamo espresso la speranza che, coll'aiuto divino e d'accordo coi nostri popoli, ci sarebbe riuscito di riunire tutti i paesi e tutte le stirpi della monarchia in un grande corpo di stato. In ogni parte del Nostro vasto impero trovarono lieta accoglienza queste parole, imperciocchè esse erano l'espressione di un bisogno già da lungo tempo sentito ed ormai universalmente riconosciuto. Nella rigenerazione della monarchia intiera, nella più stretta unione delle sue parti integrali, lo spirito retto del popolo riconosce la prima condizione perchè ripristinarsi possano l'ordine ora stato turbato, e la prosperità ch'è scomparsa, non meno che la più sicura guarentigia di un avvenire felice e glorioso.

Il parlamento convocato dall'imperatore Ferdinando I discuteva frattanto a Kremsier sulla costituzione per una parte della monarchia. Avuto riflesso alla posizione da esso presa durante il mese di ottobre, la quale stava in poca concordanza colla fedeltà dovuta alla Nostra Casa, Noi deliberammo non senza esitazione, di lasciargli affidata la continuazione di quella grand'opera. Noi ci abbandonammo però alla speranza che quest'assemblea, avuti presenti gli esistenti rapporti dell'impero, avesse a condurre a prospero fine con tutta sollecitudine la missione che le era stata affidata.

Questa nostra aspettazione non si è pur troppo avverata.

Dopo molti mesi di discussione l'opera della costituzione non fu portata a conclusione.

Discriminazioni nei campi della teoria, le quali stanno non solo in assoluto conflitto colle circostanze di fatto della monarchia, ma sono in generale tutt'altro che idonee a fondare nell'impero uno stato regolare di diritto, hanno allontanato ancor più il ritorno della quiete, della legalità, e della pubblica fiducia, hanno provocato tristi timori nei cittadini bene intenzionati, e hanno inspirato nuovo coraggio, e nuova attività al partito sovvertitore or non ha guari debellato colla forza delle armi in Vienna, e non ancora del tutto vinto in un'altra parte del nostro impero. Con ciò fu scossa sostanzialmente la speranza, che quest'assemblea, ad onta degli elementi molto stimabili che contiene, possa riuscire a sciogliere la sua missione.

Frattanto, mercè i vittoriosi progressi delle armi nostre in Ungheria, la grande opera della rigenerazione dell'Austria unita, scopo della nostra vita, si è maggiormente avvicinata alla sua fondazione ed è divenuta inevitabile la necessità di assicurare in modo durevole le basi di quest'opera. Una costituzione che debba comprendere in un legame generale non solo i paesi rappresentanti a Kremsier, ma tutto l'impero, è quello che i popoli dell'Austria attendono da Noi con giusta impazienza. Quindi l'opera della costituzione si è estesa oltre dai limiti della missione di quest'assemblea.

Noi abbiamo perciò deciso per la totalità dell'impero: d'impartire ai nostri popoli per libero impulso e per proprio potere imperiale, que' diritti, quelle libertà ed istituzioni politiche che il nostro illustre zio e predecessore imperatore Ferdinando I, e noi stessi abbiam loro promesso, e che secondo la nostra miglior scienza e coscienza riconoscemmo come le più salutari e meglio promuoventi il bene dell'Austria. Annunziando quindi, a datare da oggi, l'atto di costituzione per l'impero d'Austria, uno e indivisibile, chiudiamo col presente l'assemblea della dieta a Kremsier, la sciogliamo e ordiniamo che i suoi membri si separino tosto dopo la pubblicazione di questa deliberazione.

Il porre in armonia l'unità del tutto con l'autonomia e col libero sviluppo delle sue parti, un forte potere, che protegga il diritto e l'ordine su tutto l'impero, colla libertà dell'individuo, delle comuni, delle province della nostra corona e delle diverse nazionalità, — la fondazione d'una vigorosa amministrazione che, lontana tanto dall'angustiante centralizzazione che dalla dispersione in parti minute, accordi sufficiente campo alle nobili forze del paese, e sappia tutelare la pace all'estero e all'interno, — la formazione d'un' economica lista civile, che allevii più che sia possibile gli aggravii dei cittadini dello stato, garantita mediante la pubblicità, — la completa esecuzione dell'esoneramento del possesso immobile verso equa indennità sotto la mediazione dello stato, — l'assicurazione della vera libertà mediante la legge: questi sono i principii da cui ci siam lasciati guidare nell'impartire il presente atto costituzionale.

Popoli dell'Austria! Quasi dappertutto in Europa, la società

civile è scossa fin dalle fondamenta, quasi dovunque è minacciata della dissoluzione per gli sforzi incessanti di un colpevole partito. Ma per quanto sien grandi i pericoli, a cui sono esposte l'Austria e l'Europa, Noi non dubitiamo di un avvenire, grande e ricco di benedizioni per la patria.

In ciò noi fidiamo nell'assistenza dell'onnipossente Iddio, il quale non abbandonò mai la nostra Casa imperiale. Confidiamo nel buon volere e nella fedeltà de' popoli, poichè fra loro i ben intenzionati formano l'immensa maggioranza. Noi ci fidiamo nella prodezza e nell'onore della nostra gloriosa armata.

Popoli dell'Austria! Schieratevi intorno al vostro imperatore, circondatelo dell'attaccamento e dell'attiva cooperazione vostra, e la costituzione dell'impero non rimarrà lettera morta. Diverrà il baluardo della vostra libertà, la guarentigia del potere, dello splendore e dell'unità della monarchia. L'opera è grande ma essa riuscirà alle *forze unite*.

Dato nella nostra regia capitale di Olmutz il quattro marzo, nell'anno di grazia mille ottocento quarantanove, primo del regno nostro.

FRANCESCO GIUSEPPE.

(L. S.)

Schwarzenberg — Stadion — Kraus — Bach — Cordon — Bruck — Thinnfeld — Kulmer.

FRANCESCO GIUSEPPE I, ECC. ECC.

Ordiniamo per i sotto nominati paesi della corona dell'impero austriaco, per l'arciducato cioè d'Austria sopra e sotto l'Enns, per il ducato di Salisburgo, il ducato dalla Stiria, il regno dell'Illirio, composto dei ducati della Carintia e Carniola, della contea principesca di Gorizia e Gradisca, del margraviato dell'Istria, e della città di Trieste col suo territorio — per la contea principesca del Tirolo e Voralberg, per il regno della Boemia, il margraviato della Moravia, il ducato della Silesia superiore ed inferiore, per i regni della Gallizia e Lodomiria coi ducati di Auschwitz e Zator, e il gran ducato di Cracovia,

per il ducato della Bucovina, finalmente per il regno della Dalmazia, a riconoscimento e a difesa dei diritti politici garantiti agli abitanti di questi paesi, mediante la forma costituzionale di Stato da noi adottata, e dietro proposta del nostro consiglio dei ministri, quanto segue:

§ 1. È garantita ad ognuno la piena libertà della fede ed il diritto dell'esercizio domestico della professione religiosa. Il godimento dei diritti civili e politici è indipendente dalla professione religiosa; la professione religiosa non deve recare scapito ai doveri civili verso lo stato.

§ 2. Ogni chiesa e società religiosa legalmente riconosciuta, ha il diritto dell'esercizio comune pubblico della religione, ordina ed amministra i suoi affari da per sè, resta in possesso e godimento delle istituzioni, fondazioni e dei fondi destinati a scopi del loro culto, istruzione, beneficenza: è pero soggetta, come ogni società, alle leggi generali dello stato.

§ 3. La scienza e la sua istruzione è libera. Ogni cittadino dello stato è autorizzato a fondare degli istituti d'istruzioni e di educazione, quando abbia giustificato in modo legale la sua idoneità. L'istruzione domestica non soggiace a tale limitazione.

§ 4. Per l'istruzione generale del popolo, devesi provvedere mediante pubbliche istituzioni, ed in ispecie in quei paesi che sono abitati da una nazione mista di tal modo che, anche alle stirpi che formano la minoranza, siano prestati i mezzi necessarii a coltivare la loro lingua ed all'educazione. Nelle scuole popolari viene provveduto all' istruzione religiosa dalla rispettiva chiesa e società religiosa. Lo stato ha la sorveglianza superiore sull'istruzione ed educazione.

§ 5. Ciascuno ha il diritto di manifestare liberamente la sua opinione colla parola, collo scritto, colla stampa, o con immagini. La stampa non può essere sottoposta a censura. Contro all'abuso della stampa verrà emanata una legge repressiva.

§ 6. Spetta ad ognuno il diritto di petizione. Petizioni sotto nome collettivo non possono partire che dalle autorità o dalle corporazioni legalmente riconosciute.

§ 7. I cittadini austriaci hanno il diritto di radunarsi e di formare delle associazioni, in quanto che lo scopo, i mezzi, il modo

della riunione o della associazione non siano contrarii al diritto, nè pericolosi allo stato La legge determina l'esercizio di questo diritto, come pure le condizioni colle quali i diritti inerenti all'associazione vengono acquistati, esercitati o perduti.

§ 8. La libertà della persona è garantita. L'arresto d'una persona, tranne il caso del fermo in flagranti, non può aver luogo che in forza di un'ordinanza munita dei motivi, la quale sia stata emanata dal giudice o da autorità legalmente esercitanti funzioni giudiziali. Ogni tal ordine d'arresto dev'essere intimato all'arrestato subito all'atto dell'arresto, o tutto al più tardi entro le 24 ore susseguenti.

§ 9. L'autorità di sicurezza deve entro 48 ore o mettere in libertà ogni persona che abbia arrestato, o consegnarla al competente giudizio.

§ 10. Il diritto di domicilio è inviolabile. Una perquisizione dell'abitazione e delle carte, o il sequestro di quest'ultime, non è ammissibile che nei casi e nelle forme determinate dalla legge.

§ 11. Il secreto delle lettere non può essere violato, e il sequestro di lettere non può essere intrapreso che in casi di guerra, o sulla base di un ordine giudiziale.

§ 12. Nei casi di guerra o di turbolenze interne le determinazioni contenute nei precedenti §§ 5 fino all'11 inclusive possono venir poste fuori d'attività temporariamente e localmente.

Una legge darà a tale riguardo le disposizioni speciali.

§ 13. Il nostro consiglio dei ministri è incaricato di redigere e di sottoporre alla nostra sanzione le ordinanze da emanarsi provvisoriamente fino alla adozione di leggi organiche, onde mettere in attività queste determinazioni.

Dato nella nostra regia capitale di Olmutz il 4 marzo 1849.

FRANCESCO GIUSEPPE

(L. S.)

Schwarzenberg — Stadion — Krauss — Bach — Cordon — Bruck — Thinnfeld — Kulmer.

COSTITUZIONE

PER L'IMPERO AUSTRIACO

—

CAPITOLO I.

Dell'Impero.

§ 1. L'impero d'Austria consiste de' seguenti paesi della corona:

Dell'arciducato d'Austria sopra e sotto l'Enns, del ducato di Salisburgo, del regno d'Illiria, consistente: del ducato di Carinzia, del ducato di Carniola, della contea principesca di Gorizia e Gradisca, del margraviato d'Istria, e della città di Trieste col suo territorio, — della contea principesca del Tirolo e Vorarlberg, del regno di Boemia, del margraviato di Moravia, del ducato di Silesia superiore e inferiore, dei regni di Gallizia e Lodomiria co' ducati di Auschwitz e Zator, e del gran-ducato di Cracovia, col ducato di Bucovina, de' regni di Dalmazia, Croazia e Slavonia col litorale croato, della città di Fiume e del territorio ad essa appartenente, del regno d'Ungheria, del gran principato di Transilvania, compresa la provincia sassone e i comitati nuovamente incorporati di Krasznа, Szolnok di mezzo e Zarand, indi del distretto di Kovare della città di Ziláh (Zillenmarkt), de' territorii dei confini militari e del regno Lombardo-Veneto.

§ 2. Questi paesi della corona formano la libera, indipendente, indivisibile e indissolubile ereditaria monarchia costituzionale austriaca.

§ 3. Vienna è la capitale dell'impero e la sede del potere dell'impero.

§ 4. A' singoli paesi della corona viene garantita la propria autonomia entro i limiti stabiliti da questa costituzione dell'impero.

§ 5. Tutte le stirpi hanno eguali diritti, ed ogni stirpe ha diritto inviolabile di mantenere e curare la nazionalità e la lingua propria.

§ 6. I confini dell'impero non possono essere mutati che mediante una legge.

§ 7. L'impero tutto è un solo territorio doganale e commerciale. Non possono essere introdotti dei dazi intermedii sotto qualsivoglia titolo: dove questi sussistono attualmente fra le singole parti territoriali dell'impero, la loro soppressione deve seguire al più presto possibile. La separazione di singoli luoghi o parti territoriali del territorio doganale e l'aggregazione di territorii stranieri al medesimo, restano riservate al poter dell'impero.

§ 8. Vengono conservati gli stemmi e i colori dell'impero e de' singoli paesi della corona.

CAPITOLO II.

Dell' Imperatore.

§ 9. La corona dell'impero e di ogni singolo paese della corona è ereditaria nella Casa d'Absburgo-Lorena, a tenore della sanzione prammatica, e dell'ordinamento dinastico austriaco.

§ 10. Le determinazioni delle leggi dinastiche intorno la maggiorennità del successore al trono, nonchè sulla instituzione d'una tutela o reggenza, rimangono in piena attività.

§ 11. L'imperatore, oltre ai suoi titoli avuti finora, assume anche quello di granduca di Cracovia e di duca della Bucovina.

§ 12 L'imperatore viene incoronato Imperator d'Austria. Uno statuto speciale determinerà l'ulteriore in tale rapporto.

§ 13. All'incoronazione, l'imperatore presta giuramento alla costituzione, il qual giuramento viene prestato da' suoi successori all'incoronazione, come pure dal reggente, quando assume la reggenza.

§ 14. L'imperatore è sacro, inviolabile e irresponsabile.

§ 15. L'imperatore esercita il supremo comando su tutta la forza armata, sia personalmente, o mediante i suoi generali.

§ 16. L'imperatore decide della guerra e della pace.

§ 17. L'imperatore riceve ed invia ambasciatori, e conchiude trattati colle potenze estere.

Le determinazioni in tali trattati, le quali impongono nuove gravezze allo stato, abbisognano dell' approvazione del parlamento.

§ 18 L'imperatore proclama le leggi ed emana le ordinanze relative.

Ogni disposizione ha d'uopo della controsegnatura di un ministro risponsabile.

§ 19. L'imperatore nomina e dimette i ministri, conferisce gl'impieghi in tutti i rami del servigio dello stato, e impartisce la nobiltà, gli ordini e le distinzioni.

§ 20. In tutto l'impero, la giustizia viene esercitata in nome dell'imperatore.

§ 21. All' imperatore spetta il diritto di grazia, di mitigamento della pena e d'amnistia, salve le determinazioni speciali riguardo ai ministri.

§ 22. Il diritto di coniare monete viene esercitato in nome dell'imperatore.

§ 23. Per tutti i popoli dell'impero non v'è che un sol diritto universale di cittadino dell'impero austriaco. Una legge dell'impero determinerà, sotto quali condizioni si acquisti, si eserciti e si perda il diritto di cittadino dell'impero austriaco.

§ 24. In nessun paese della corona può sussistere una differenza nel diritto civile o criminale, nella procedura legale, o nella ripartizione de' pubblici aggravii, tra i suoi appartenenti e quelli d'un altro paese della corona.

Le sentenze de' tribunali di tutti i paesi della Corona austriaca, passate in giudicato, sono egualmente efficaci ed eseguibili in tutti questi.

§ 25. Il libero trasferimento della persona entro i confini dell'impero non va soggetto a limitazione alcuna. La libertà di emigrazione è limitata per parte dello stato soltanto dall'obbligo al servizio militare.

§ 26 Ogni specie di schiavitù, ogni nesso di sudditela o di pertinenza sono aboliti per sempre.

Ogni schiavo è libero, non appena calchi il suolo austriaco o un naviglio austriaco.

§ 27. Tutti i cittadini dell'impero austriaco sono eguali innanzi alla legge e soggiacciono ad un egual giudizio personale.

§ 28. I pubblici impieghi e servigi dello stato sono accessibili a tutti quelli che vi sono idonei.

§ 29. La proprietà sta sotto la protezione dell'impero; essa non può essere limitata o sottratta che per motivi del pubblico bene, verso indennizzo a norma della legge.

§ 30. Ogni cittadino dell'impero austriaco può acquistar degli stabili in tutte le parti dell'impero, come pure esercitare ogni ramo d'industria permesso dalla legge.

§ 31. Il libero trasferimento della proprietà entro i confini dell'impero non soggiace ad alcuna limitazione. Tasse d'albinaggio possono essere esatte sulle facoltà trasportate all'estero, soltanto applicando la reciprocità.

§ 32. Ogni debito o prestazione gravitante su stabili per il nesso di sudditela o di pertinenza, o pel titolo della proprietà divisa, è reluibile: e in avvenire, nessun fondo può essere aggravato nella divisione della proprietà, di una prestazione non reluibile.

CAPITOLO IV.

Del Comune.

§ 33. Al comune vengono guarentiti come diritti fondamentali:

a) l'elezione de' suoi rappresentanti;

b) l'accoglimento di nuovi membri nel nesso comunale;

c) l'amministrazione indipendente de' suoi affari;

d) la pubblicazione dei risultati della sua interna economia e quindi di regola;

e) la pubblicità delle pertrattazioni dei suoi rappresentanti.

La determinazione più esatta di questi diritti fondamentali dei comuni, e specialmente le condizioni per l'accoglimento nel nesso di un comune, sono contenute nelle leggi comunali.

§ 34. Una legge speciale determinerà il modo come abbiano ad essere regolati i comuni distrettuali e circolari per il provvedimento dei loro interessi interni.

CAPITOLO V.

Degli affari provinciali.

§ 35. Sono dichiarati affari provinciali:

I. Tutte le disposizioni concernenti: 1. la coltura della provincia; 2. le costruzioni pubbliche, eseguite a spese della provincia; 3. gli istituti di beneficenza della provincia; 4. il presuntivo e il reso conto della provincia,

a) tanto rispetto agl'introiti della provincia derivanti dalla amministrazione delle facoltà appartenenti alla provincia, alle imposte per scopi provinciali, ed all' utilizzazione del credito provinciale, quanto anche — *b)* riguardo alle spese provinciali, tanto ordinarie che straordinarie;

II. Le disposizioni ulteriori entro i limiti delle leggi dell'impero riguardo: 1. agli affari comunali; 2. agli affari ecclesiastici e scolastici: 3 all'obbligo di fornire i cavalli di rinforzo, nonchè di provvedere di vettovaglie e di quartiere l'esercito; finalmente:

III. Le ordinanze su quegli oggetti i quali dalle leggi dell'impero vengono assegnati alla sfera d'azione del potere della provincia.

CAPITOLO VI.

Degli affari dell'impero.

§ 36. Sono dichiarati affari dell'impero:

a) tutti gli affari risguardanti la regnante casa imperiale ed i diritti della corona; *b)* la rappresentazione pel diritto delle genti dell'impero e di tutti i suoi interessi, specialmente la conchiusione dei trattati con stati stranieri; *c)* i rapporti dello stato verso la chiesa; *d)* l'istruzione superiore; *e)* tutto l'esercito di

terra e di mare; *f)* la lista civile dell'impero, compresi i beni della corona ed i beni demaniali dell'impero, tra i quali si comprende la facoltà denominata finora beni dello stato, beni camerali o fiscali, le miniere dell'impero, poi i monopolii dell'impero, il credito dell'impero, e tutte le imposte e le tasse per iscopi dell'impero; *g)* tutti gli affari d'industria e commercio, compresavi la navigazione, le dogane e le banche, gli oggetti monetarii e la montanistica, non che la regolazione delle misure e dei pesi; *h)* le comunicazioni dell'impero per acqua e terra, le strade ferrate, la posta e i telegrafi, ed in generale tutte le costruzioni dell'impero; *i)* tutte le instruzioni e misure risguardanti il mantenimento dell'interna sicurezza dell'impero; finalmente *k)* tutti gli affari, che sono dichiarati affari provinciali dalla costituzione o dalle leggi dell'impero.

CAPITOLO VII.

Del Potere legislativo.

§ 37. Il potere legislativo viene esercitato, riguardo agli affari dell'impero, dall'imperatore, in unione al parlamento; riguardo agli affari delle provincie, dall'imperatore in unione alle diete provinciali.

CAPITOLO VIII.

Del Parlamento.

§ 38. Il parlamento generale dell'Austria ha da consistere di due camere: della camera alta e della camera bassa, e viene convocato ogni anno, in primavera, dall'imperatore.

§ 39. Il parlamento si raduna in Vienna, ma può essere convocato dall'imperatore anche in un altro luogo.

§ 40. La camera alta viene formata dai deputati eletti per ogni paese della corona, dalla dieta di quella provincia.

§ 41. Il numero dei deputati per la camera alta importa la metà del numero prescritto per la camera bassa.

Il compartimento di questo numero viene determinato dalla legge elettorale, in modo che ogni paese della corona abbia da mandare due membri della sua dieta provinciale come deputati, ed il numero restante viene compartito tra tutti i paesi della corona in proporzione della popolazione.

§ 42. Entrambi i membri della dieta provinciale di ogni paese della corona che vengono mandati come deputati al parlamento debbono godere pienamente dei diritti civili e politici, debbono essere almeno da cinque anni cittadini dell'impero austriaco, e almeno dell'età di quarant'anni.

Gli altri membri della camera alta possono venire eletti dalle diete provinciali soltanto tra quei cittadini dell'impero, che posseggono le suddette qualità personali in generale, e che pagano nell'impero almeno cinquecento fiorini moneta di convenzione d'imposte dirette.

Nei paesi della corona, in cui il numero di tali cittadini dell'impero, che pagano 500 fiorini m. c. d'imposte dirette, non giunge alla proporzione di una sopra seimila anime, questo numero viene completato fino a tale proporzione mediante i cittadini dell'impero di quel paese della corona che seguono immediatamente nell'ordine delle imposizioni.

§ 43. La camera bassa viene formata mediante l'elezione diretta del popolo.

Diritto di essere eletto ha ogni cittadino dell'impero austriaco, che sia maggiorenne, e in pieno godimento dei diritti civili e politici, ed il quale paghi l'annuo importo d'imposte dirette prescritte dalla legge elettorale, ovvero il quale, anche senza pagare una imposizione diretta, possegga secondo le sue qualità personali il diritto attivo di elezione in un comune di un paese della corona austriaca.

§ 44. Le elezioni per la camera bassa hanno luogo nei distretti, e nei luoghi destinati dalla legge elettorale; questa stabilisce pure il numero dei deputati secondo la popolazione. Questo numero deve essere stabilito in modo che su ogni centomila anime tocchi almeno un deputato.

La legge elettorale stabilirà l'annuo importo (mentovato nell'antecedente paragrafo) delle imposte dirette in ogni paese

della corona, avuto riflesso speciale alle circostanze di quello, e terrà in ciò come base, che l'importo non debba esser minore di cinque fiorini, moneta di convenzione per la campagna e per le città contenenti fino a dieci mila anime, e non minore di dieci fiorini, moneta di convenzione per le città di più di dieci mila anime, e che in nessun caso possa essere commisurato a più di venti fiorini.

§ 45. Per poter essere eletti nella camera bassa si deve avere il diritto dell'elezione, essere in pieno possesso dei diritti civili e politici, essere da cinque anni almeno cittadino dell'impero austriaco, e avere per lo meno 30 anni.

§ 46. Ogni votazione nelle elezioni per la camera alta e per la camera bassa è orale e pubblica.

§ 47. Agli eletti che coprono un pubblico impiego, non può venir negato il temporario congedo.

§ 48. Qualora un membro del parlamento accetti nello stato un impiego fruttante stipendio, esso deve assoggettarsi ad una nuova elezione.

§ 49. I membri della camera alta vengono eletti per la durata di dieci anni di seguito: quelli della camera bassa per cinque anni consecutivi. Dopo scaduto il loro mandato, essi sono rieleggibili.

§ 50. I membri della camera alta non ricevono alcun indennizzo; quelli della camera bassa ricevono per ogni sessione una dieta d'indennizzo.

§ 51. Nessuno può essere ad un tempo membro della camera alta e della camera bassa.

§ 52. Ogni membro del parlamento presta alla sua entrata il giuramento all'imperatore ed alla costituzione dell'impero.

§ 53. I deputati non possono accettare istruzioni, ed esercitano solo personalmente il loro diritto di votazione.

§ 54. Ad ogni camera del parlamento si compete il diritto di esaminare i mandati di elezione dei suoi membri e di decidere sulla loro ammissione.

§ 55. Ogni camera nomina ad assoluta maggioranza di voti il suo presidente ed i suoi vice-presidenti per la durata della sessione.

§ 56. Nessuna camera può prendere una deliberazione, qualora non sia radunata la maggioranza del numero de' suoi membri conforme alla costituzione.

§ 57. La votazione secreta (ad eccezione delle elezioni da farsi) non ha luogo in nessuna camera.

§ 58. Una deliberazione non può essere condotta a termine che solo per assoluta maggioranza di voti. A parità di voti la proposta stata discussa è da considerarsi come respinta.

§ 59. Le sedute del parlamento sono pubbliche; pure ogni camera ha il diritto di tenere delle sedute confidenziali, dietro proposta fatta dal presidente o almeno da dieci membri.

§ 60. Soltanto i membri del parlamento possono presentare petizioni alla camera cui appartengono.

§ 61. Deputazioni non possono essere ammesse al parlamento.

§ 62. Nessun membro del parlamento può essere forzato a render conto fuori del parlamento per le manifestazioni da lui fatte nelle sedute, nè essere perseguito giudizialmente.

§ 63. Fino a tanto che il parlamento è radunato, non può essere arrestato o perseguito un suo membro, che coll'adesione della camera a cui appartiene, eccetto che venisse colto in flagranti.

§ 64. Ogni camera ha da stabilire il suo regolamento secondo i principii fondamentali prescritti da questa costituzione. I rapporti degli affari tra la camera alta e la camera bassa vengono regolati mediante una convenzione da ambe le camere.

§ 65. All'imperatore, come pure ad ognuna delle due camere, spetta il diritto di proporre le leggi.

§ 66. Per ogni legge esigesi la concordanza dell'imperatore e di entrambe le camere del parlamento. Le proposte per l'emanazione di leggi, che siano state respinte o da una delle due camere, ovvero dall'imperatore, non possono venir presentate nuovamente nella stessa sessione.

§ 67. Il parlamento ha il diritto di prendere parte alla legislazione sopra quegli oggetti che sono indicati in quest'atto di costituzione, quali oggetti dell'impero.

§ 68. Alla legislazione sopra gli oggetti riguardanti l'impero

prendono parte i deputati di tutti i paesi della corona. Questa partecipazione generale ha pure luogo riguardo alla legislazione sul diritto civile, sul diritto penale, sulla costituzione giudiziaria e sulla procedura giudiziaria.

In quanto poi sussistono nell'Ungheria, Transilvania, Croazia e Slavonia, unitamente al littorale croato ed a Fiume, delle proprie norme ed istituzioni legali, che divergono per questi or mentovati rami di legislazione, da quelle per gli altri paesi della corona; resterà in vigore l'attività delle diete provinciali di quei prima nominati paesi della corona in quanto concerne questa parte di legislazione.

Sarà però incarico delle diete provinciali di questi paesi della corona, di assoggettare ad una revisione la finora esistente legislazione sui mentovati rami, onde condurre a termine quanto prima la desiderabile concordanza della legislazione in tutte le parti dell'impero.

Fino a tanto che ciò non succeda, i deputati di quel paese della corona, in cui sussiste nei nominati rami una differente legislazione che negli altri paesi della corona, si asterranno dal prender parte nel parlamento alle pertrattazioni sul proposito.

§ 69. L'imperatore aggiorna e chiude il parlamento, e può anche ordinare in ogni tempo lo scioglimento di tutto il parlamento o di una delle sue camere.

Se il parlamento viene aggiornato, o se anche una sola delle camere viene sciolta, sono da sospendersi tosto le tornate in ambe le camere.

La riconvocazione del parlamento, in caso di scioglimento, deve seguire entro tre mesi.

CAPITOLO IX.

Delle Costituzioni provinciali e delle Diete provinciali.

§ 70. I paesi della corona, mentovati nel paragrafo 1o, sono rappresentati in quegli oggetti che sono dichiarati dalla costi-

tuzione o dalle leggi dell'impero come oggetti provinciali dalle diete provinciali.

§ 71. La costituzione del regno d'Ungheria viene conservata in tanto solo che le determinazioni le quali non stanno in accordo colla presente costituzione dell'impero rimangono fuori di vigore, e che la parificazione dei diritti di tutte le nazionalità e delle lingue usate nel paese in tutti i rapporti della vita pubblica e civile, resti guarentita da idonee istituzioni. Uno speciale statuto regolerà tali rapporti.

§ 72. Al voivodato della Servia restano assicurate tali istituzioni che si appoggiano a tutela della loro comunione ecclesiastica e della loro nazionalità sopra antiche lettere di libertà e sopra dichiarazioni imperiali degli ultimi tempi.

L'unione pel voivodato con un altro paese della corona verrà determinata dopo sentiti i deputati di essa, mediante una particolare disposizione.

§ 73. Nei regni della Croazia e della Slavonia, compreso i littorale che vi appartiene, e la città di Fiume col suo territorio, restano conservate le loro proprie istituzioni entro il vincolo di questi paesi coll'impero, stabilito mediante la presente costituzione, e in piena indipendenza di essi dal regno di Ungheria. Deputati della Dalmazia tratteranno colla congregazione provinciale di questi regni e verso mediazione del potere esecutivo dell'impero intorno all'aggregazione e alle sue condizioni, e sottoporranno il risultato alla sanzione dell'imperatore.

§ 74. L'organizzazione e costituzione interna del gran principato di Transilvania verranno stabilite con un nuovo statuto provinciale, secondo il principio fondamentale della piena indipendenza del regno d'Ungheria e della parificazione di diritti di tutte le nazioni abitanti nel paese.

I diritti della nazione Sassone vengono mantenuti entro i limiti di questa costituzione dell'impero.

§ 75. L'istituto del confine militare esistente a difesa dell'integrità dell'impero, resta mantenuto nella sua organizzazione militare, e rimane subordinato al potere esecutivo dell'impero, come una parte integrante dell'esercito dell'impero. Un appo-

sito statuto guarentirà agli abitanti del confine militare, rispetto ai loro rapporti di possesso, quelle medesime facilitazioni che furono accordate agli abitanti degli altri paesi della corona.

§ 76. Uno statuto particolare stabilirà la costituzione del regno lombardo-veneto, e i rapporti di questo paese della corona in faccia all'impero.

§ 77. Tutti gli altri paesi della corona ottengono costituzioni proprie e provinciali.

Le costituzioni degli stati vanno fuori di attività.

§ 78. La composizione delle diete provinciali deve aver luogo col prendere riflesso a tutti gl'interessi del paese.

I deputati vi saranno eletti verso elezioni immediate.

§ 79. I diritti spettanti alla sfera d'azione della rappresentanza provinciale vengono esercitati mediante le diete provinciali stesse o mediante i comitati provinciali eletti da esse.

§ 80. È guarentito ad ogni dieta provinciale il diritto di prender parte alla legislazione in oggetti provinciali e quello di propor leggi, non meno che il diritto di sorvegliare l'adempimento delle leggi provinciali.

Per ogni legge provinciale è necessario l'accordo dell'imperatore e della dieta provinciale.

§ 81. Cambiamenti delle costituzioni provinciali possono venir proposti nella via ordinaria della legislazione nelle diete provinciali che verranno per primo convocate. Nelle diete provinciali successive a deliberare sopra tali cambiamenti dovrà essere necessaria la presenza di almeno tre quarti di tutti i deputati, e il consenso di almeno due terzi dei presenti.

§ 82. Le ulteriori determinazioni intorno alla formazione ed alla sfera d'azione delle diete provinciali e dei comitati provinciali saranno determinate dalle costituzioni provinciali e dalle leggi elettorali di questi paesi della corona.

§ 83. Tutte le costituzioni dei singoli paesi della corona che formano l'impero debbono entrare in attività nel corso dell'anno 1849, e debbono venir presentate al primo parlamento generale austriaco, che sarà convocato tosto che verranno attivate.

CAPITOLO X.

Del Potere esecutivo.

§ 84. Il potere esecutivo è uno e indiviso in tutto l'impero e in tutti i paesi della corona. Esso appartiene esclusivamente all'imperatore, che lo esercita mediante ministri responsabili e mediante gl'impiegati ed incaricati che sono loro sottoposti.

§ 85. Se ad una corporazione o a chi si sia viene demandata una parte del potere esecutivo, ciò non può aver luogo che revocabilmente, e la corona è sempre in diritto di prendere altra disposizione riguardo all'esercizio della parte demandata del potere esecutivo.

§ 86. Spetta al potere esecutivo l'esecuzione e la manutenzione delle leggi provinciali, come pure l'esecuzione delle deliberazioni emanate dai comitati provinciali entro la loro sfera di azione stabilita dalla costituzione.

§ 87. Quando il parlamento o la dieta provinciale non sono raccolti, e quando si rendano necessarie disposizioni urgenti non prevedute dalla legge a causa di pericolo di remora per l'imperatore o per un paese della corona, l'imperatore ha il diritto di prender le necessarie disposizioni verso responsabilità del ministero con forza provvisoria di legge, coll'obbligo però di presentarne i motivi e i risultati al parlamento o rispettivamente alla dieta provinciale.

§ 88. I ministri sono chiamati a dirigere l'amministrazion e nell'impero, e nei singoli paesi della corona ad emanare le relative ordinanze e a sorvegliare l'osservanza delle leggi dell'impero e delle provincie.

§ 89. Spetta ai ministri di sospendere o di vietare sotto la loro risponsabilità l'esecuzione di quelle misure amministrative che sono contrarie alle leggi e al bene generale di quegli oggetti che sono demandati alla decisione indipendente dei comuni o delle diete provinciali e dei loro organi.

§ 90. I ministri hanno il diritto di comparire nel parlamento e di prendervi ognora la parola; per alcune determinate pertrattazioni possono anche farsi rappresentare mediante commissarii delegati.

Prendono parte alle votazioni del parlamento soltanto quando sono membri.

§ 91. Una legge particolare determinerà quanto è necessario intorno alla responsabilità dei ministri, alla procedura giudiziale contro di essi e alla loro punizione nel caso di condanna.

§ 92. Per i singoli paesi della corona nomina l'imperatore dei luogotenenti, i quali, come organi del potere esecutivo, hanno da sorvegliare l'osservanza delle leggi dell'impero e delle provincie, e sono chiamati ed in obbligo di dirigere gli affari interni entro la periferia della loro giurisdizione uffiziosa.

§ 93. I luogotenenti hanno il diritto di comparire nelle diete provinciali sia in persona, sia mediante commissarii delegati, e di prendervi ognora la parola. Prendono parte alle votazioni delle diete provinciali soltanto quando ne sono membri.

§ 94. I luogotenenti sono risponsabili nella loro gestione uffiziosa, che le leggi dell'impero e le leggi del rispettivo paese della corona vengano esattamente adempiute ed osservate.

§ 95. Il potere esecutivo dell'impero può incaricare i luogotenenti e tutte le autorità dei singoli paesi della corona di soddisfare anche agli affari dell'impero, o può far amministrare questi mediante altri organi in tutte le parti dell'impero.

CAPITOLO XI.

Del Consiglio dell' Impero.

§ 96. A lato della corona e del potere esecutivo dell'impero viene instituito un consiglio dell'impero, il quale debb'essere destinato a esercitare un'influenza consultiva in tutti gli argomenti, intorno ai quali sarà chiesto il suo buon parere da parte del potere esecutivo dell'impero.

§ 97. I membri del consiglio dell'impero vengono nominati dall'imperatore; nella loro nomina sarà da prendere possibile riflesso alle differenti parti dell'impero.

§ 98. Una legge speciale regolerà l'organizzazione e la sfera d'azione dell'impero.

CAPITOLO XII.

Del Potere giudiziario.

§ 99. Il potere giudiziario viene esercitato indipendentemente dai giudici.

§ 100. Ogni giurisdizione emana dall'impero. In avvenire non debbono più sussistere giudici patrimoniali.

§ 101. Nessun giudice nominato dallo stato può, dopo la sua nomina definitiva, essere temporariamente allontanato o dismesso dal suo uffizio senza una sentenza giudiziale, nè può essere senza sua richiesta trasferito ad altro luogo di servizio o messo in istato di quiescenza.

Quest'ultima determinazione non è però applicabile a quelle quiescenze che avvengono a causa di occorsa impotenza al servizio, secondo le norme di legge, nè a quei cambiamenti che si rendono necessarii in seguito a mutamenti nell'organizzazione dei giudici.

§ 202. L'esercizio della giurisdizione e l'amministrazione debbono essere disgiunti, e l'una dall'altra indipendenti. Nei casi di conflitto di competenza fra le autorità amministrative e giudiziarie, decide l'autorità da determinarsi dalla legge.

§ 103. La procedura giudiziaria dev'essere, di regola, pubblica ed orale.

Le eccezioni della pubblicità sono determinate dalla legge per l'interesse dell'ordine e della moralità.

In affari penali deve valere il processo d'accusa. I giurati devono riconoscere in tutti i gravi delitti che sono più da vicino indicati dalla legge, come pure nelle trasgressioni politiche, e di stampa.

§ 104. L'attivazione dei premessi principii fondamentali generali, secondo i quali per l'avvenire dev'essere organizzata la giurisdizione ed esercitato l'uffizio di giudice, come pure l'introduzione di essi nei singoli paesi della corona, avuto riflesso alle speciali loro circostanze, resta riservata a leggi particolari dell'impero. e rispettivamente delle provincie.

§ 105. Le determinazioni delle leggi dinastiche intorno il

tribunale dei membri della famiglia imperiale rimangono nella loro integrità.

CAPITOLO XIII.

Del Tribunale dell' Impero.

§ 106. Dev'essere istituito un supremo tribunale dell'impero il quale avrà da intervenire, in via ufficiosa o verso accusa presentata, nei casi seguenti:

I. Qual giudizio arbitramentale: nelle questioni contenziose tra l'impero e i singoli paesi della corona fra loro, in quanto l'oggetto non appartiene al dominio del potere legislativo dell'impero.

II. Qual suprema istanza: nelle lesioni dei dritti politici.

III. Qual autorità investigatrice e giudicatrice suprema:

a) riguardo le accuse contro i ministri e governatori, indi

b) riguardo le congiure e gli attentati contro il monarca o reggente, e nei casi di alto tradimento o di tradimento della patria.

§ 107. La residenza del tribunale dell'impero è in Vienna, e viene determinata da una legge speciale come abbia a seguire la nomina dei giudici, avuto riguardo a' singoli paesi della corona, a quanto debba ammontare il numero di quelli, e quale esser debba la procedura del tribunale.

CAPITOLO XIV.

Della Lista civile dell'Impero.

§ 108. Tutte le tasse ed imposte per iscopi dell'impero del paese vengono determinate da leggi.

§ 109. Tutti i redditi e le spese dell'impero devono essere presentate annualmente in un preventivo, che viene stabilito da una legge. Qualora si oltrepassi il preventivo, converrà sottoporre ciò al posteriore riconoscimento per parte del parlamento.

§ 110. Il debito dell'impero è garantito dallo stato.

§ 111. Il reso conto generale sulla lista civile dell'impero, d'ogni anno, viene presentato dalla suprema corte di contabilità al parlamento, insieme ad un prospetto dei debiti dello stato.

§ 112. Una legge speciale stabilirà le disposizioni e i poteri della suprema corte di contabilità.

CAPITOLO XV.

Della Forza armata.

§ 113. La forza armata è destinata a difendere l'impero contro i nemici esterni, e di assicurare all'interno il mantenimento dell'ordine, e l'esecuzione delle leggi.

§ 114. A questi scopi nell'interno, la forza armata non può intervenire che verso appello delle autorità civili e ne' casi e nelle forme stabilite dalla legge.

§ 115. La forza armata è essenzialmente obbediente.

Nessuna parte di essa può entrare in discussioni comuni.

§ 116. La legge determina l'estensione e il modo dell'obbligo generale di coscrizione nell'armata di terra e del servizio di mare.

§ 117. L'armata è soggetta alla giurisdizione e alla legge militare.

Le prescrizioni disciplinari per l'armata di terra e di mare rimangono in piena applicazione.

§ 118. Il giuramento dell'armata alla costituzione dell'impero viene assunto nel giuramento sotto alla bandiera.

§ 119. L'istituzione della milizia cittadina viene regolata da una legge speciale.

CAPITOLO XVI.

Determinazioni generali.

§ 120. Fin a tanto che non sieno attivate in via costituzionale le leggi organiche, richieste da questa costituzione dell'impero,

le disposizioni corrispondenti vengono rilasciate in via d'ordinanza.

§ 121. Finchè entrino in vigore le nuove leggi e ordinanze, le esistenti rimangono in attività.

Le tasse e le imposte esistenti continuano ad essere riscosse, finchè nuove leggi dispongano altrimenti, e vengano poste in vigore.

§ 122. Le autorità restano in attività fino all'attivazione delle nuove leggi organiche e delle ordinanze che le risguardano.

§ 123. Le modificazioni di questa costituzione dell'impero possono essere proposte nella prima assemblea, nella via ordinaria legislativa. Nelle assemblee successive, per una deliberazione intorno a queste modificazioni, in ambe le camere, si richiede la presenza di almeno tre quarti della totalità dei membri e l'approvazione di due terzi almeno dei presenti.

Dato così nella nostra regia capitale di Olmütz, il quattro marzo, nell'anno di grazia mille ottocento quarantanove, primo del nostro regno.

FRANCESCO GIUSEPPE

(L. S.)

Svhvvarzenberg — Stadion — Krauss — Bach — Cordon — Bruck — Thinnfeld — Kulmer.

COSTITUZIONE

DELLA

REPUBBLICA FRANCESE

Al cospetto di Dio e al nome del popolo francese, l' assemblea nazionale proclama:

I. La Francia si è costituita in repubblica. Adottando questa forma definitiva di governo, essa si propone di camminare più liberamente nella via del progresso e della civiltà, e di assicurare una ripartizione sempre più equa delle cariche e dei vantaggi della società, il benessere di ognuno colla riduzione graduata delle spese pubbliche e dei tributi, e di far giungere tutti i cittadini, senza nuove commozioni, coll' azione successiva e costante delle istituzioni e delle leggi, a un grado sempre più alto di moralità, di lumi e di prosperità.

II. La repubblica francese è democratica, una ed indivisibile.

III. Essa riconosce dei diritti e dei doveri anteriori e superiori alle leggi positive.

IV. Essa ha per principio la libertà, l'eguaglianza e la fraternità. Ha per base la famiglia, il lavoro, la proprietà, l' ordine pubblico.

V. Rispetta le nazionalità straniere, come intende far rispet-

tare la sua, non intraprende alcuna guerra per iscopo di conquista, e non impiega giammai le sue forze contro la libertà di alcun popolo.

VI. Reciproci doveri obbligano i cittadini verso la repubblica, e la repubblica verso i cittadini.

VII. I cittadini debbono amar la patria, servir la repubblica, difenderla anche a prezzo della vita, partecipare ai carichi dello stato in proporzione della loro fortuna: devono assicurarsi col lavoro mezzi di esistenza e colla provvidenza mezzi per l'avvenire: devono concorrere alla prosperità comune, soccorrendosi fraternamente a vicenda, e all'ordine generale, osservando le leggi morali e le leggi scritte, che reggono la società, la famiglia e l' individuo.

VIII. La repubblica deve proteggere la persona, la famiglia, la religione, la proprietà, il lavoro del cittadino, e render accessibile ad ognuno l'istruzione indispensabile a tutti gli uomini. Essa deve con assistenza fraterna assicurar l'esistenza dei cittadini bisognosi, o procurando loro del lavoro per quanto le è possibile, o dando, in mancanza della famiglia, soccorso a coloro che non possono lavorare.

Pel compimento di tutti questi doveri e la guarentigia di tutti questi diritti, l' assemblea nazionale, fedele alle tradizioni delle grandi assemblee che hanno inaugurata la rivoluzione francese, decreta la costituzione della repubblica, come segue.

COSTITUZIONE.

CAPO I.

Della sovranità.

Art. 1. La sovranità risiede nell' universalità dei cittadini francesi.

Essa è inalienabile ed imprescrittibile.

Nessun individuo, nessuna frazione del popolo se ne può attribuire l'esercizio.

CAPO II.

Diritti dei cittadini guarentiti dalla costituzione.

2. Nessuno può essere arrestato o ditenuto che secondo le prescrizioni della legge.

3. La dimora di ogni persona abitante il territorio francese, è inviolabile; non è permesso penetrarvi che secondo le forme e nei casi previsti dalla legge.

4. Nessuno sarà distratto da' suoi giudici naturali.

Non si potranno creare commissioni e tribunali straordinarii a qualunque titolo e con qualsiasi nome.

5. La pena di morte in materia politica è abolita.

6. Non può esistere la schiavitù sovra alcuna terra francese.

7. Ognuno professa liberamente la sua religione e riceve dallo stato, per l'esercizio del suo culto, eguale protezione.

I ministri, sia dei culti ora riconosciuti dalla legge, sia di quelli che verrebbero riconosciuti in avvenire, hanno diritto di ricevere una provvisione dallo stato.

8. I cittadini hanno diritto di associarsi, di assembrarsi pacificamente e senz'armi, di far petizioni, di manifestare i loro pensieri colla stampa od altrimenti.

L'esercizio di questi diritti non ha per limiti i diritti o la libertà altrui e la sicurezza pubblica.

La stampa non può in verun caso venir soggetta a censura.

9. L'insegnamento è libero.

La libertà d'insegnamento si eserce secondo le condizioni di capacità e di moralità determinate dalle leggi e sotto l'invigilamento dello stato.

Quest'invigilamento si estende a tutti gli stabilimenti di educazione e d'insegnamento senz'alcuna eccezione.

10. Tutti i cittadini sono egualmente ammessibili a tutti gli impieghi pubblici senz' altro motivo di preferenza, che il loro merito, e secondo le condizioni che verranno fissate dalle leggi.

Sono aboliti per sempre i titoli di nobiltà, ogni distinzione di nascita, di classe o di casta.

11. Tutte le proprietà sono inviolabili. Tuttavia lo stato può

esigere il sacrifizio di una proprietà per causa di utilità pubblica legalmente constatata, e mediante giusta e preventiva indennità.

12. La confisca dei beni non potrà mai più essere ristabilita.

13. La costituzione guarentisce ai cittadini la libertà del lavoro e dell'industria.

La società favorisce ed incoraggia lo sviluppo del lavoro coll'insegnamento primario gratuito, l'educazione professionale, l'eguaglianza dei rapporti tra il padrone e l'operaio, le instituzioni di previdenza e di credito, le instituzioni agricole, le associazioni volontarie e lo stabilimento per lo stato, i dipartimenti e i comuni di lavori pubblici proprii ad impiegare le braccia disoccupate: essa dà assistenza ai figli abbandonati, agl'infermi ed ai vecchi senza mezzi a cui le loro famiglie non possono soccorrere.

14. Il debito pubblico è guarentito.

Le obbligazioni dello stato, d'ogni genere, verso i suoi creditori, sono inviolabili.

15. Ogni tributo è stanziato per utilità comune.

Ognuno vi contribuisce in proporzione delle sue facoltà e della sua fortuna.

16. Nessun tributo può essere stanziato, nè percepito che in virtù della legge.

17. Le imposizioni dirette non sono consentite che per un anno.

Le indirette possono essere per più anni.

CAPO III.

Dei poteri pubblici.

18. Tutti i poteri pubblici, quali che siano, emanano dal popolo.

Non possono essere delegati ereditariamente.

19. La separazione dei poteri è la prima condizione di un governo libero.

CAPO IV.

Del potere legislativo.

20. Il popolo francese delega il potere legislativo ad un'assemblea unica.

21. Il numero totale dei rappresentanti del popolo sarà settecentocinquanta, compresivi i rappresentanti dell'Algeria e delle colonie francesi.

22. Questo numero si eleverà a novecento per le assemblee che saranno chiamate a rivedere la costituzione.

23. L'elezione ha per base la popolazione.

24. Il suffragio è diretto ed universale. Lo scrutinio è segreto.

25. Sono elettori, senza condizione di censo, tutti i francesi dell'età di ventun'anno e godenti de' loro diritti civili e politici.

26. Sono eleggibili, senza condizione di censo e di domicilio, tutti gli elettori dell'età di venticinque anni, e godenti de' loro diritti civili e politici.

27. La legge elettorale determinerà le cause che possono privare un cittadino francese del diritto di eleggere e di essere eletto.

Essa designerà i cittadini che, esercitando od avendo esercitato delle funzioni in un dipartimento o divisione territoriale non possono esservi rieletti.

28. L'esercizio di ogni ufficio pubblico stipendiato è incompatibile col mandato di rappresentante del popolo.

Nessun membro dell'assemblea nazionale può, durante la sessione legislativa, essere nominato o promosso a uffizi pubblici stipendiati, i cui titolari sono eletti a volontà dal potere esecutivo.

Le eccezioni alle prescrizioni dei due paragrafi precedenti saranno determinate dalla legge elettorale organica.

29. Le prescrizioni dell'articolo precedente non sono applicabili alle assemblee elette per la revisione della costituzione.

30. L'elezione dei rappresentanti si farà per dipartimento ed a scrutinio di lista.

Gli elettori voteranno nel capo luogo di cantone: tuttavia in ragione delle circostanze locali il cantone potrà essere diviso in più circoscrizioni, nella forma e alle condizioni che verranno determinate dalla legge elettorale.

31. L'assemblea nazionale è eletta per tre anni e si rinnova integralmente.

Quarantacinque giorni al più tardi prima del fine della sessione una legge determina il tempo delle nuove elezioni.

Se nel tempo stabilito dal paragrafo precedente non si fece alcuna legge, gli elettori si riuniscono di pieno diritto al trentesimo giorno che precede il fine della sessione.

La nuova assemblea è convocata di pien diritto per l'indomani del giorno in cui finisce il mandato dell'assemblea precedente.

32. Essa è permanente.

Tuttavia si può aggiornare a un termine fisso.

Durante la prorogazione una commissione composta di membri dell'ufficio e di venticinque rappresentanti nominati dall'assemblea, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, ha diritto di convocarla in caso di urgenza.

Il presidente della repubblica altresì ha diritto di convocar l'assemblea.

L'assemblea nazionale determina il luogo delle sue tornate: fissa il numero e l'importanza delle forze militari, che saranno stabilite per la sua sicurezza, e ne dispone.

33. I rappresentanti sono sempre rieleggibili.

34. I membri dell'assemblea nazionale rappresentano non il dipartimento che li nomina, ma la Francia intera.

35. Non possono ricevere mandato imperativo.

36. I rappresentanti del popolo sono inviolabili.

Non potranno esser interpellati, accusati, nè giudicati in alcun tempo per le opinioni che avranno manifestate nell'assemblea nazionale.

37. Non posson essere arrestati in materia criminale, salvo il caso di flagrante delitto, nè processati che dopochè l'assemblea avrà permesso il procedimento.

In caso di arresto per flagrante delitto se ne farà immediata

relazione all'assemblea, la quale autorizzerà o negherà la continuazione degli atti.

Questa prescrizione si applica al caso in cui un cittadino ditenuto è nominato rappresentante.

38. Ogni rappresentante del popolo riceve un' indennità cui non può rinunciare.

39. Le tornate dell'assemblea sono pubbliche.

Tuttavia l'assemblea può costituirsi in comitato segreto, a richiesta del numero di rappresentanti stabilito dal regolamento.

Ogni rappresentante ha il diritto d'iniziativa parlamentare, che esercе secondo le forme stabilite dal regolamento.

40. Per la validità del voto delle leggi è necessaria la presenza della metà più uno dei membri dell'assemblea.

41. Nessun progetto di legge, salvo il caso di urgenza, non sarà votato definitivamente che dopo tre deliberazioni ad intervalli, che non possono esser minori di cinque giorni.

42. Ogni proposizione avente per oggetto il dichiarar l'urgenza è preceduta da un'esposizione di motivi.

Se l'assemblea avvisa di dar seguito alla proposizione di urgenza stabilisce il momento in cui le verrà presentata la relazione sull'urgenza.

Su questa relazione l'assemblea riconosce l'urgenza, la dichiara e stabilisce il momento della discussione.

Se decide non esservi urgenza, il progetto segue il corso delle proposizioni ordinarie.

CAPO V.

Del potere esecutivo.

43. Il popolo francese delega il potere esecutivo ad un cittadino, che riceve il titolo di presidente della repubblica.

44. Il presidente dev'essere nato francese, aver l'età di trent' anni almeno, e non aver perduta mai la qualità di francese.

45. Il presidente della repubblica è eletto per quattro anni e non è rieleggibile che dopo un intervallo di quattro anni.

Non possono nè pur essere eletti dopo lui, nello stesso inter-

vallo, nè il vice presidente, nè alcuno dei parenti od alleati del presidente sino al sesto grado inclusivamente.

46. L'elezione ha luogo di pien diritto la seconda domenica del mese di maggio.

Nel caso in cui, in seguito a morte o dimissione o qualunque altra causa, il presidente fosse eletto in altro tempo, i suoi poteri cesseranno la seconda domenica di maggio del quarto anno che seguirà la sua elezione.

Il presidente è nominato a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta di votanti, pel suffragio diretto di tutti gli elettori dei dipartimenti francesi e dell'Algeria.

47. I processi verbali delle operazioni elettorali sono trasmessi immediatamente all' assemblea nazionale che delibera indilatamente sulla validità dell'elezione e proclama il presidente della repubblica.

Se nessun candidato ha ottenuto più della metà dei suffragi espressi e almeno due milioni di voti, o se le condizioni richieste dall'articolo 44 non sono adempiute, l'assemblea nazionale elegge il presidente della repubblica, a maggioranza assoluta e a scrutinio segreto, fra i cinque candidati eleggibili che hanno ottenuto più voti.

48. Prima d'entrar in ufficio il presidente della repubblica presta in seno dell'assemblea nazionale il giuramento nel modo che segue:

Al cospetto di Dio e davanti il popolo francese rappresentato dall'assemblea nazionale, giuro di restar fedele alla repubblica democratica, una ed indivisibile, e di adempiere a tutti i doveri che m'impone la costituzione.

49. Ha diritto di far presentare progetti di leggi all'assemblea nazionale dai ministri.

Invigila ed assicura l'esecuzione della legge.

50. Dispone della forza armata senza poterla comandare mai in persona.

51. Non può cedere alcuna porzione di territorio, nè dissolvere o prorogare l'assemblea nazionale, nè sospendere in verun modo l'impero delle costituzioni e delle leggi.

52. Presenta ogni anno con un messaggio all' assemblea na-

zionale il quadro dello stato generale degli affari della repubblica.

53. Negozia e ratifica i trattati.

Niun trattato è definitivo che dopo essere stato approvato dall'assemblea nazionale.

54. Invigila alla difesa dello stato, ma non può intraprendere alcuna guerra senza consenso dell'assemblea nazionale.

55. Ha diritto di far grazia, ma non può esercire questo diritto che preso avviso dal consiglio di stato.

Le amnistie non si possono concedere che per una legge.

Il presidente della repubblica, i ministri, nonchè ogn'altra persona condannata dall'alta Corte di giustizia, non possono esser graziati che dall'assemblea nazionale.

56. Il presidente della repubblica promulga le leggi a nome del popolo francese.

57. Le leggi urgenti sono promulgate nel termine di tre giorni, e le altre in quello d'un mese, cominciando dal giorno in cui saranno state vinte nell'assemblea nazionale.

58. Nel termine fisso per la promulgazione, il presidente della repubblica può, con un messaggio motivato, chiedere una nuova deliberazione.

L'assemblea delibera: la sua risoluzione diventa definitiva; essa è trasmessa al presidente della repubblica.

In questo caso la promulgazione ha luogo nel termine stabilito per le leggi urgenti.

59. In mancanza di promulgazione pel presidente della repubblica nei termini stabiliti cogli articoli precedenti, vi provvederà il presidente dell'assemblea nazionale.

60. Gli inviati e ambasciatori delle potenze straniere sono accreditati presso il presidente della repubblica.

61. Presiede alle solennità nazionali.

62. È alloggiato a spese della repubblica e riceve una provvisione di 600,000 fr. annui.

63. Risiede nel luogo ove siede l'assemblea nazionale, e non può uscire dal territorio continentale della repubblica senz'esser autorizzato da una legge.

64. Il presidente della repubblica nomina e revoca i ministri.

Nomina e revoca, nel consiglio de' ministri, gli agenti diplomatici, i comandanti in capo delle armate di terra e di mare, i prefetti, il comandante superiore delle guardie nazionali della Senna, i governatori dell'Algeria e delle colonie, i procuratori generali ed altri ufficiali d'ordine superiore.

Nomina e revoca, a proposizione del ministro competente, nelle condizioni regolamentari determinate dalla legge, gli agenti secondarii del governo.

65. Ha diritto di sospendere per un termine, che non potrà eccedere tre mesi, gli agenti del potere esecutivo eletti da' cittadini.

Non può rivocarli che per avviso del consiglio di stato.

La legge determina i casi in cui gli agenti rivocati possono essere dichiarati ineleggibili agli stessi uffizii.

Questa dichiara d'ineleggibilità non potrà esser pronunziata che per un giudizio.

66. Il numero dei ministri e le loro attribuzioni sono stabiliti dal potere legislativo.

67. Gli atti del presidente della repubblica, altri che quelli per cui nomina e revoca i ministri, non hanno effetto che se sono controssegnati da un ministro.

68. Il presidente della repubblica, i ministri, gli agenti e depositarii dell'autorità pubblica sono risponsabili, ciascuno in ciò che li concerne, di tutti gli atti del governo e dell'amministrazione.

Ogni provvisione per cui il presidente della repubblica discioglie l'assemblea nazionale, la proroga o mette ostacolo all'esercizio del suo mandato, è in crimine d'alto tradimento.

Per questo solo fatto il presidente scade dal suo ufficio, i cittadini devono negargli ubbidienza; il potere esecutivo passa di pien diritto all'assemblea nazionale; i giudici dell'alta corte di giustizia si riuniscono immediate, a pena di prevaricazione; convocano i giurati nel luogo cui designano per procedere al giudizio del presidente e dei suoi complici; nominano essi stessi i magistrati incaricati degli uffizi del ministero pubblico.

Una legge determinerà gli altri capi di responsabilità, e le forme e condizioni del processo.

69. I ministri hanno entrata in seno dell' assemblea nazionale; sono uditi qualvolta ciò domandano, e possono farsi assistere da commissarii nominati per decreto del presidente della repubblica.

70. V' ha un vice-presidente della repubblica, nominato dall'assemblea nazionale, su tre candidati presentatile dal presidente nel mese che segue la sua elezione.

Il vice-presidente presta lo stesso giuramento che il presidente.

Il vice-presidente non potrà esser scelto fra' parenti e alleati del presidente, fino al sesto grado inclusivamente.

In caso d'impedimento del presidente, gli sottentra il vice-presidente.

Se la presidenza divien vacante per morte, dimissione del presidente, si procede nel seguente mese all'elezione d' un presidente.

CAPO VI.

Del Consiglio di Stato.

71. Vi sarà un consiglio di stato ove il vice-presidente della repubblica sarà di diritto presidente.

72. I membri di questo consiglio sono nominati per sei anni dall'assemblea nazionale. Vengono rinnovati per metà nei primi mesi di ciascuna tornata legislativa, collo scrutinio segreto e colla maggioranza assoluta.

Sono indeterminatamente rieleggibili.

73. Quelli fra i membri del consiglio di stato che saranno stati presi nel seno dell' assemblea nazionale, saranno immediatamente surrogati come rappresentanti del popolo.

74. I membri del consiglio di stato non possono essere rivocati se non dall'assemblea, e sulla proposta del presidente della repubblica.

75. Il consiglio di stato è consultato sui progetti di legge del governo, i quali, secondo la legge, dovranno essere sottomessi al suo preventivo esame, e sui progetti d'iniziativa parlamentare che l'assemblea gli avrà rimandati.

Prepara i regolamenti d' amministrazione pubblica; ma fa solamente quelli, riguardo ai quali l'assemblea nazionale ha data una delegazione speciale.

Esercita, in quanto alle amministrazioni pubbliche, tutti i poteri di controllo e di sorveglianza che gli sono attribuiti dalla legge.

La legge regolerà le altre sue attribuzioni.

CAPO. VII.

Dell' amministrazione interna.

76. La divisione del territorio in dipartimenti, circondarii, cantoni e comuni, è mantenuta. Le circoscrizioni attuali non potranno essere cambiate che per via di legge.

77. V' ha: 1. In ogni dipartimento un'amministrazione composta d'un prefetto, d'un consiglio generale e d'un consiglio di prefettura;

2. In ciascun circondario un sotto-prefetto;

3. In ogni cantone un consiglio cantonale; un solo consiglio però sarà stabilito nelle città divise in più cantoni;

4. In ogni comune un' amministrazione composta di un *maire*, d'aggiunti e di un consiglio municipale.

78. Una legge stabilirà la composizione, le attribuzioni dei consigli generali, dei consigli cantonali, dei consigli municipali, ed il modo di elezione dei *maires* e degli aggiunti.

79. I consigli generali ed i consigli municipali sono eletti per suffragio diretto di tutti i principali domiciliati nel dipartimento o nel comune.

Ogni cantone elegge un membro al consiglio generale.

Una legge speciale regolerà il modo d'elezione nel dipartimento della Senna, nella città di Parigi e nelle città superiori di 20,000 abitanti.

80. I consigli generali, i cantonali e i municipali possono essere sciolti dal presidente della repubblica, dietro concerto col consiglio di stato. La legge fisserà il termine con cui si procederà alla rielezione.

CAPO VIII.

Del potere giudiziario.

81. La giustizia viene amministrata gratuitamente a nome del popolo francese.

I dibattimenti sono pubblici, a meno che la pubblicità non sia pericolosa per l'ordine e pei costumi.

82. Il giurì continuerà ad essere applicato in materia criminale.

83. La cognizione di tutti i delitti politici e di tutti quelli commessi per mezzo della stampa, appartiene esclusivamente al giurì.

Le leggi organiche determineranno la competenza in materia d'ingiurie e di diffamazione verso i privati.

84. Il giurì solo sentenzia sopra i danni ed interessi reclamati pei fatti o delitti di stampa.

85. I giudici di pace e i loro supplenti, i giudici di prima istanza e d'appello, i membri della Corte di cassazione e della Corte dei conti sono nominati dal presidente della repubblica dietro un ordine di candidatura e dietro condizioni che saranno regolate da leggi organiche.

86. I magistrati del pubblico ministero sono nominati dal presidente della repubblica.

87. I giudici di prima istanza e d'appello, i membri della Corte di cassazione e della Corte dei conti sono nominati a vita.

Essi non ponno essere sospesi che per sentenza, nè messi in riposo che per le cause e nelle forme determinate dalle leggi.

88. I consigli di guerra e di revisione delle armate di terra e di mare, i tribunali marittimi, i tribunali di commercio, gli arbitri *(prud'hommes)* ed altri tribunali speciali, conservano la loro organizzazione e le loro attribuzioni attuali, fino a che non vi sia abrogato da una legge.

89. I conflitti d'attribuzioni fra l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria, saranno regolati da un tribunale speciale di membri della Corte di cassazione e di consiglieri dello stato, scelti ogni tre anni in numero eguale dai corpi corrispettivi.

Questo tribunale sarà presieduto dal ministro della giustizia.

90. I reclami per causa, incompetenza od abuso di potere contro i decreti della Corte dei conti, dovranno essere presentati innanzi ai tribunali di competenza.

91. Tranne il caso previsto dall'art. 68, una Corte superiore di giustizia sentenzia senza appello nè riclamo in cassazione, le accuse mosse dall'assemblea nazionale contro il presidente della repubblica od i ministri.

Essa giudica pure tutte le persone prevenute di delitti, attentate cospirazioni contro la sicurezza interna dello stato, le quali l'assemblea nazionale avrà rimandate avanti di lei.

Ella non può essere convocata che in virtù d'un decreto dell'assemblea nazionale che determina la città, ove la Corte superiore dovrà sedere.

92. La Corte superiore è costituita da cinque giudici e trentasei giurati.

Ciascun anno, ai primi di novembre, la Corte di cassazione nomina nel suo seno, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta, i giudici e i giudici supplenti della Corte superiore. I cinque giudici che debbono convocarsi definitivamente, faranno la scelta del loro presidente.

I magistrati che esercitano le funzioni del pubblico ministero, sono nominati dal presidente della repubblica e dell'assemblea nazionale, quando il presidente ed i ministri sieno in istato d'accusa.

I giurati, in numero di 36, e quattro supplenti, vengono eletti fra i membri del consiglio generale dei dipartimenti.

I rappresentanti del popolo non possono farne parte.

93. Quando un decreto dell'assemblea nazionale abbia ordinata la formazione della Corte superiore di giustizia, e nel caso preveduto dall'art. 69, dietro inchiesta del presidente e di uno dei giudici, il presidente della Corte d'appello, ed in mancanza della Corte d'appello, il presidente del tribunale di prima istanza del dipartimento, estrae a sorte, in udienza pubblica, il nome d'un membro del consiglio generale.

94. Nel giorno indicato per il giudizio, se vi hanno meno di 60 giurati presenti, verrà reso compiuto da giurati supplementarii

estratti a sorte dal presidente della Corte superiore, fra i membri del consiglio generale del dipartimento, ove siederà la Corte.

95. I giurati che non avranno prodotte giustificazioni valevoli, saranno condannati ad un'ammenda da mille a dieci mila franchi, ed alla privazione dei diritti politici per cinque anni al più.

96. L'accusato ed il pubblico ministero eserciteranno il diritto di ricusazione, come in materia ordinaria.

97. La dichiarazione del giurì, che l'accusato è colpevole, non può essere fatta che colla maggioranza dei due terzi dei voti.

98. In ogni caso di responsabilità dei ministri, l'assemblea nazionale può, secondo le circostanze, rimandare al ministro incolpato sia d'innanzi alla Corte superiore di giustizia, sia innanzi ai tribunali ordinarii per le riparazioni civili.

99. L'assemblea nazionale e il presidente della repubblica possono, in tutti i casi, deferire l'esame degli atti di ogni funzionario, escluso il presidente della repubblica, al consiglio di stato il cui rapporto viene pubblicato.

100. Il presidente della repubblica non può essere giudicato che dalla Corte superiore di giustizia; egli non può, tranne il caso contemplato nell'articolo 68, essere processato che sopra accusa mossa dall'assemblea nazionale per colpe e delitti che saranno determinati dalla legge.

CAPO IX.

Della forza pubblica.

101. La forza pubblica è instituita per difendere lo stato contro i nemici all'estero, e per assicurare all'interno il mantenimento dell'ordine e l'esecuzione della legge.

Essa è costituita della guardia nazionale e dell'armata di terra e di mare.

102. Ogni francese, tranne le eccezioni stabilite dalla legge, è obbligato al servizio militare ed a quello della guardia nazionale.

La facoltà di ciascun cittadino di liberarsi dal servizio militare personale sarà regolata dalla legge di leva.

103. L'organizzazione della guardia nazionale e la costituzione dell'esercito saranno regolate dalla legge.

104. La forza pubblica è essenzialmente sottoposta all' obbedienza; niun corpo armato può deliberare.

105. La forza pubblica destinata a mantenere l' ordine interno non agisce che dietro inchiesta delle autorità costituite, secondo le regole determinate dal potere legislativo.

106. Una legge determinerà i casi nei quali lo stato d'assedio si potrà decretare, e regolerà le forme e gli effetti di questa misura.

107. Nessuna truppa straniera potrà essere introdotta nel territorio francese senza preventivo consenso dell'assemblea nazionale.

CAPO X.

Disposizioni particolari.

108. La legion d'onore è mantenuta; i suoi statuti saranno riveduti e messi in armonia colla costituzione.

109. Il territorio d' Algeria e delle Colonie è dichiarato territorio francese e sarà retto da leggi particolari, fino a che una legge speciale lo ponga sotto il regime della presente costituzione.

CAPO XI.

Della revisione della costituzione.

110. Allorchè, nell'ultimo anno di una sessione legislativa, l'assemblea nazionale avrà emesso il voto che la costituzione debba essere modificata in tutto o in parte, si procederà a questa revisione nel modo seguente:

Il voto espresso dall'assemblea non sarà convertito in risoluzione definitiva che dopo tre deliberazioni successive, prese ciascheduna ad un mese d'intervallo e ai tre quarti nei suffragi espressi. Il numero dei votanti dovrà essere di 500 almeno.

L'assemblea di revisione non sarà nominata che per 3 mesi.

Non dovrà occuparsi che della revisione per la quale fu convocata.

Potrà tuttavia, in caso di urgenza, provvedere ai bisogni legislativi.

111. L'assemblea nazionale affida il deposito della presente costituzione e i diritti che essa consacra, alla guardia ed al patriottismo di tutti i francesi.

CAPO XII.

Disposizioni transitorie.

112. Le disposizioni dei codici, leggi e regolamenti esistenti, e che non sono punto contrarii alla presente costituzione, restano in vigore fino a che non vi si deroghi legalmente.

113. Tutte le autorità costituite dalle leggi attuali restano in esercizio fino alla promulgazione delle leggi organiche che le concernono.

114. La legge d'organizzazione giudiziaria determinerà il modo speciale di nomina per la prima composizione dei nuovi tribunali.

115. Votata la costituzione, si procederà dall'assemblea nazionale costituente alla redazione delle leggi organiche, che saranno determinate da una legge speciale.

116. Si procederà alla prima elezione del presidente della repubblica, conformemente alla legge speciale emanata dall'assemblea nazionale il 28 ottobre 1848.

Approvata in seduta pubblica, a Parigi, il 4 novembre 1848.

Il presidente ed i segretarii

Armand Marrast; Peupin; Leon Robert; Landrin; Bérard; Emile Péan; F. Degeorge.

FINE DEL SECONDO ED ULTIMO VOLUME.

INDICE

DEL SECONDO VOLUME

Lubecca . . . . . *Pag.* 5
Brema . . . . . » 11
Amborgo . . . . . » 17
Atto costituzionale Federativo dell'Allemagna (1815) » 25
Atto finale . . . . . » 37
Stati Uniti d'America (1787). . . . . » 53
Nuova York (1821) . . . . . » 73
Virginia (1830) . . . . . » 91
Massachusset (1776) . . . . . » 99
Jersey (1776) . . . . . » 125
Pensilvania . . . . . » 132
Delaware . . . . . » 146
Mariland . . . . . » 157
Carolina Settentrionale . . . . . » 183
Carolina Meridionale . . . . . » 191
Georgia . . . . . » 205
Vermont. . . . . » 217
Tennessee . . . . . » 228
Kentucky . . . . . » 239
Ohio (1802) . . . . . » 257

Luisiana (1812) . . . . . *Pag.* 270
Indiana (1816) . . . . . » 285
Mississipi (1817) . . . . . » 305
Illinese (1818) . . . . . » 324
Meno (1819) . . . . . » 338
New-Hampshire . . . . . » 359
Connecticut . . . . . » 380
Provincie Unite dell'America del Sud (1819) . . » 385
Venezuela (1811) . . . . . » 401
Colombia (1821-1830) . . . . . » 417
Federazione Messicana (1824) . . . . . » 458
Brasile (1823) . . . . . » 466
Perù . . . . . » 493
Bolivia . . . . . » 496
Chilì . . . . . » 498
Prussia (1849). . . . . » 514
Austria (1848). . . . . » 532
Francia (1848) . . . . . » 556

NOTIZIE STORICHE

SULLE

COSTITUZIONI

CONTENUTE

NELLA PRESENTE RACCOLTA

Digitized by Google

COSTITUZIONE

POLITICA

DELLA MONARCHIA SPAGNUOLA

(VOL. I, PAG. 1)

Raccogliendo e stampando in Piemonte le costituzioni europee, noi volemmo incominciare colla costituzione di Cadice, non già perchè, passata nel dominio della storia, noi riconoscessimo in essa un diritto di preminenza, vuoi per la sua forma, vuoi per la intrinseca sua importanza: ma ciò facemmo unicamente per la ragione, ch'essa costituisce uno dei più preziosi documenti dei moderni annali subalpini, avuto riguardo all'epoca e al modo con cui essa venne pubblicata in Torino.

Non è certamente pregio dell'opera il tessere qui un sunto istorico dei moti del ventuno e delle loro conseguenze, che portarono la pubblicazione fra noi della costituzione di Cadice: essa fu così rapida, gli avvenimenti la soffocarono così presto, che, non solo l'Europa, ma appena il Piemonte s'accorse di questo atto, il quale non cessa tuttavia di segnare una pagina bellissima nella storia delle umane vicende.

Osserveremo qui solamente, che gli uomini del ventuno, fra i molti errori ch'essi commisero nel breve periodo di quella rivoluzione, questo pure aggiunsero, di dar cioè la preferenza alla carta di Spagna, anzichè a quella di Francia. Quali fossero le speranze d'appoggio e di concorso per parte di quella nazione nelle cose nostre, non è ben chiaro: il partito migliore si è quello di credere che nessuna speranza se ne avesse, e che questa preferenza fosse data alla costituzione spagnuola per sem-

plice scimmiotteria del movimento napolitano. E ciò non è stato in ogni tempo l'ultima delle sventure nostre, quella di non saper fare mai alcun che di nostro proprio nazionale e di aspettar sempre la nostra vita politica da oltremonti e da oltremare.

Egli è ben vero tuttavolta, che preponendo alla spagnuola la carta francese, nessuno aiuto egualmente avremmo potuto attenderci da quella Francia, le cui promesse non furono mai pei destini d'Italia che un crudele disinganno, e talora anche peggio. Ma la Francia avrebbe così almeno avuto un torto di più da espiare verso gl' Italiani, e sarebbe forse stata minore in altri tempi la nostra fede in una nazione sì ingenerosa, la quale fede ora vi ci costa tanti sacrifizi e tante umiliazioni e la quale gli ultimi avvenimenti hanno per nostra buona sorte estinta finalmente del tutto.

COSTITUZIONE

DELLE DUE SICILIE

(VOL. I, PAG. 53)

Di tutti gli stati italiani, dopo il Lombardo-Veneto, e forse anco le Romagne, quello di Napoli era senza contrasto il più oppresso. Un re che, fedele alla politica de' suoi padri, dominava da tiranno, da nessuna legge governato che dal proprio talento: ministri che si facevano una gloria di servire alle dispotiche sue voglie: un clero ingesuitato che studiavasi di mantenere più che mai fitte le tenebre dell'intelletto: un esercito

fatto cieco stromento al beneplacito regio: una ignoranza tradizionale nel popolo: la piaga schifosa del lazarismo che incancreniva le viscere dello stato: ecco gli elementi della schiavitù proverbiale in cui quella infelice quanto splendida provincia italiana giacevasi sepolta nel modo più desolante.

Eppure, da questa provincia medesima doveva venire in Italia il primo splendore di libertà: in questa provincia doveva nascere l'aurora del gran giorno costituzionale per la penisola tutta quanta, giorno che, ad onta degli sforzi della interna ed esterna reazione, non cederà un'altra volta alle tenebre dell'assolutismo, quantunque paia oramai intieramente tramontato per quel popolo medesimo, che primo lo vedeva sorgere e primo lo suggellava col suo sangue e col suo martirio. La qual cosa è una testimonianza di più, come le nazioni non siano così preste a divenir libere, come quando hanno toccato l'ultimo grado della schiavitù: e come le estreme sventure e le abbiezioni estreme d'un popolo, lunge dal far disperare de' suoi destini, debbano invece far concepire le più vive speranze di prossimo rigeneramento.

Mentre adunque gli altri stati italiani, rotto dalla parola di Pio nono il sonno della penisola, lottavano più o meno contro il passato, e l'uno dopo l'altro seguivano l'impulso di risurrezione, con maggiore o minor resistenza, con maggiore o minor sagrificio, nel regno delle Due Sicilie eravi solamente vera rivoluzione, e specialmente nell'isola, che più delle province continentali sentiva violenta l'oppressione borbonica e più di esse aveva ad un tempo bisogno e diritto d'insorgere.

Ferdinando oppose lungamente e vigorosamente la forza, bevve sangue, empiè il paese di terrore e di omicidio: ma lo spirito nazionale irrompeva sempre più forte delle baionette: e sopraffatto, sconcertato, vinto, egli cedeva alla fortuna, non alla convinzione, e largiva al regno le riforme che gli altri principi della penisola avevano alla loro volta più o meno liberamente, più o meno spontaneamente largite.

Ma i Napolitani e i Siciliani avevano troppo sofferto e troppo ben meritato della libertà, per appagarsi di informi concessioni, di franchigie transitorie, che se potevano bastare a popoli cui

nulla o poco costavano, bastar non potevano a loro che le avevano con tanta usura pagate. Quindi la lotta, anzichè cessare, proseguì più ardente e pigliò coraggio dal suo primo trionfo: cosicchè Ferdinando, non avendo altro mezzo di scongiurar la tempesta e di salvare la dinastia, arrendevasi alla necessità e bandiva la costituzione. E questo era il segnale per gli altri popoli e per gli altri governi riformati, che spingevansi senza ritardo sul cammino medesimo.

Ma la costituzione di Napoli, non accettata dalla Sicilia che continuò a combattere e a vincere, fino a pronunziar decaduto dal trono insulare il sangue borbonico, se sulle prime contentò i voti delle popolazioni e fu accolta con dimostrazioni di festa e di giubilo, non tardò a mostrare i difetti che la infirmavano e lasciavano appiglio al potere di gravitarvi sopra: quindi le rimostranze e quindi il programma ministeriale del tre aprile, il quale dava facoltà alla legislatura di svolgere e di ampliarne le basi e lo spirito.

Ma questo svolgimento e questo ampliamento, anzichè essere tradotti in atto, erano causa degli orrori del 15 maggio, che davano origine a quella serie di perfidie e di soprusi per parte del re e del suo venduto governo, che mettevano capo finalmente all'intiera reazione. Il re si era riavuto dalla sorpresa: la buona fede del popolo gli lasciò il campo libero al suo mal genio: il soggiogamento dell'isola diede l'ultimo slancio alla vendetta regale.

Ed ora la costituzione a Napoli, se non venne abrogata intieramente dal governo, che ama farsene un' arma pei giorni di conflitto che tornar potrebbero, non è più che uno scherno, assai peggiore di ogni aperta e sfrenata tirannide.

COSTITUZIONE
DI SICILIA
DEL 1812.

(VOL. I, PAG. 65)

Alla costituzione del regno delle Due Sicilie noi facemmo tener dietro questa dell'isola, che, quantunque riformata dallo stesso parlamento siciliano, pure è un documento indispensabile per chiunque legga e studii la storia delle rivoluzioni di quel paese e dei diritti che quelle rivoluzioni medesime in ogni tempo partorirono.

La Sicilia godeva da secoli franchigie di libertà: non è in Italia chi ignori il passato di questa gloriosa ad un tempo e infelicissima isola. Nel 1812, ella fondava e giurava la costituzione, quale noi la pubblicammo: e l'Inghilterra guarentivala, e gli stessi trattati di Vienna non osavano toglierla affatto di mezzo. Ma Ferdinando primo, a cui quella carta era uno stecco negli occhi ed un ostacolo al ristabilimento pieno della tirannide, dopo avere in mille modi tentato di distruggere anche in diritto quel documento che già più non esisteva di fatto, trovò finalmente il mezzo, un po' ridicolo, un po' barbaro, ma adattato alla politica di quel borbone; il quale dichiarava in fin del conto: « Il congresso di Vienna, nell'atto solenne a cui doveva l'Europa il ristabilimento della giustizia e della pace, confermando la legittimità dei diritti della sua corona, averlo riconosciuto re del regno delle Due Sicilie. Ratificato un tale atto da tutte le potenze, e volendo esso, per quanto lo risguardava, mandarlo pienamente ad effetto, disporre per legge fondamentale dello stato, che tutti i suoi dominii al di là e al di quà del Faro costituissero il regno delle Due Sicilie, e quindi egli assumere il titolo di Ferdinando primo ».

In questa comica guisa veniva annientata l'esistenza politica di un popolo: e l'Inghilterra che avevala guarentita, anzichè adontarsene, complivane il borbone: e lord Castelreagh rispondeva alla notificanza del ministero napoletano, che « il cambiamento non poteva farsi in una maniera più prudente e ch'egli » felicitava il re Ferdinando della sua metamorfosi fortunata ».

Ma se l'Inghilterra transigeva così vilmente e così sfacciatamente sul proprio onore, non transigeva la Sicilia sul proprio diritto: e tutti i moti che ebbero luogo nell' isola, lo ebbero sempre nel nome della sua costituzione, al cui sopprimimento ella non diede mai il suo consenso.

COSTITUZIONE

DELLA TOSCANA

(VOL. I, PAG. 69)

Il contraccolpo delle concessioni napolitane doveva naturalmente farsi sentire in ogni parte della penisola: e i governi che avevano accettato l'invito di Pio nono, non avrebbero potuto schermirsi dall'entrare nel cammino medesimo.

La Toscana, senza forza propria per poter resistere, quando anche lo avesse voluto, molle nel governo e molle nel popolo, era la prima a rispondere. Leopoldo secondo erasi messo sulle vie del papa: la costituzione non era che il compimento delle riforme inaugurate: bisognava concederla adunque. D'altronde, i principi italiani iniziatori lo sapevano troppo bene, che alcune riforme civili e giudiziarie non avrebbero bastato ad appagare il

voto dei popoli: e il movimento impresso negli animi non poteva arrestarsi finchè non fosse giunta al ragionevole suo fine. Abbracciando un'impresa, bisogna saperne abbracciare le conseguenze: e se queste conseguenze trasmodano, sono da incolparsi i governi, e non già i popoli: era tutta opera dei primi il prevedere e il provvedere.

Laonde, allorchè il grido della costituzione di Napoli venne a risuonare festosamente sull'Arno, i cittadini di Firenze affollaronsi a moltitudine sotto il palazzo Pitti, chiedendo ad alta voce di non essere lasciati secondi ai loro fratelli del Sebeto. Leopoldo mostravasi al balcone e dava promessa che il voto del popolo toscano sarebbe stato esaudito: il quindici febbraio era pubblicata a Firenze la carta costituzionale.

Gli avvenimenti che susseguirono, furono certo fatali alla libertà toscana, come furono fatali a tutta intiera la nazione. La fuga di Leopoldo fu l'ultima delle debolezze di quel principe, fu delitto: imperocchè essa segnava l'intervento straniero, l'intervento di quell'Austria, la cui missione è di soffocar sempre in Italia ogni desiderio generoso. Fu abolita la bandiera nazionale, furono manomesse tutte le franchigie: e se il ritorno del principe non fu una piena ritrattazione del passato, se la costituzione non fu apertamente abolita per decreto granducale, essa già più non esiste nel fatto, malgrado le ipocrisie governative che ad ogni passo la ricordano.

Si promise più d'una volta in Toscana di convocare le Camere: ma la promessa fu finora un'ironia amara. D'altronde, che cosa riuscirebbe egli un parlamento convocato sotto le baionette straniere?

La costituzione toscana trovasi adunque nelle condizioni medesime di quella di Napoli: ma per quantunque sia grande la rabbia reazionaria, per quantunque sia essa risoluta di distruggere fin le traccie del passato, il fatto esisterà sempre: e una costituzione giurata dal popolo e dal principe non può perire. Perchè viene sempre il tempo in cui le apostasie fanno naufragio e la luce risorge più bella di mezzo alle tenebre.

COSTITUZIONE

DEL BELGIO

(VOL. I, PAG. 81)

Il Belgio, unito da Napoleone alla Francia, se ne staccava nel 1814, nè più riunivasene nei Cento Giorni. Quando la carta dell'Europa veniva rimpastata nel congresso di Vienna, il Belgio non aveva una dinastia i cui diritti potesse far valere: quindi quel paese, a titolo di aumento di territorio, veniva dato alla casa d'Orange, unitamente al gran ducato di Luxembergo. Lo statuto olandese, dice uno storico, doveva estendersi anche ai Belgi: ma quei Valloni e Fiamminghi, a cui la morte di Carlo il Temerario tolse la speranza di farsi dominatori della Francia, mai non si fusero con veruna delle nazioni signoreggianti: non colla Spagna, non coll'Austria, non coll'Impero Francese: ora poi la supremazia improvvidamente data a due milioni di Olandesi sovra il doppio di Belgi, vieppiù pesava per la differenza di religione, dovendo un re protestante governare un paese, che da tanto tempo identificava l'idea politica colla religiosa. Giurarono dunque fedeltà a Guglielmo I, salvo gli articoli che possono essere contrarii alla fede cattolica: poi i vescovi di Gand, Namur e Tournay esposero un giudizio dottrinale contro lo spirito della costituzione, sulla quale anche Roma mosse reclami. Il re dei Paesi Bassi irritato, perseguita i reclamanti, rimette in vigore gli articoli organici pubblicati da Napoleone dietro al concordato: i parrochi sieno approvati dal governo, facciansi preghiere pubbliche pel re, i giudici prestino giuramento assoluto alla costituzione. Quei che ricusarono o vi posero restrizioni, furono destituiti senza processo.

Anche i cattolici d'Olanda, dopo la riforma, conferivano col nunzio apostolico risiedente a Brusselles, il quale inviava le dispense e dava le autorità agli arcipreti. Ora, Guglielmo volle in-

tentar processo a quello di Amsterdam perchè avesse corrisposto col rappresentante papale, e appena desistette pel fermento di tutti i cattolici. Al contrario, egli favoriva l'antica chiesa giansenistica olandese, sicchè continuavansi le elezioni scismatiche de' vescovi ad Utrecht, Deventer e Arlem.

Guglielmo aveva bensì conchiuso un concordato colla Santa Sede, ma infinite difficoltà frappose all'esecuzione, e l'evidente sua parzialità scontentava il clero cattolico. Del giubileo fu vietata la pubblicazione: proibito al clero di unirsi in ritiri per gli esercizi nè di partire per le missioni: lasciate vacanti le sedi. Vieppiù offese nel 1825 il pretendersi che tutte le scuole e i maestri fossero autorizzati dal governo: chi studiava fuori, non ottenesse posti: aboliti i piccoli seminari, cercando trasferire la direzione dei collegi nuovi e della filosofia ai protestanti, non potendo i chierici entrare in seminario se non passando pel collegio filosofico.

Pertanto i liberali si associarono coi cattolici, i quali, non impauriti dalla taccia di gesuiti, conobbero la nobiltà e l'importanza della resistenza a questi atti arbitrarii. Inoltre, spiaceva vedere come il debito pubblico crescesse, mentre crescevano le ricchezze del re. Poi un paese per natura, per lingua, per interessi così attaccato alla Francia, prendeva da questa le norme: quieto se quieta essa, agitandosi quando sommossa. Bollivano dunque agli ultimi anni i Belgi e si lagnavano della sproporzione posta nella rappresentanza nazionale e nelle imposte, e che il re, il quale diffidava di loro, li sacrificasse alla prosperità degli Olandesi, cui detestavano tanto, quanto da questi erano disprezzati.

Le gazzette, e massime il Corriere dei Paesi Bassi, porgevano sfogo ai mali umori, ma il governo vi applicò una prammatica rigorosa, e sebbene questa fosse poi abolita, ai Belgi non si accordavano i giurati nei delitti di stampa.

Nella seconda camera degli stati generali erasi formato una maggioranza in opposizione al governo: e d'ogni parte piovevano petizioni, principalmente per ottenere i giurati, indipendenza dei giudici, responsabilità dei ministri, libertà della stampa e dell'instruzione pubblica, e piena esecuzione del concordato in favore della Chiesa Cattolica.

Nel 1819 erasi fatta sancire dalle camere l'imposta per un

decennio. Scaduto questo, un nuovo ne doveva essere stabilito dagli stati generali: ma nella seconda camera i cattolici, alleati coi liberali, ricusano sussidii se non a patto di concessioni, e si rifiuta l'imposta. Il popolo esulta: il governo è costretto a condiscendere, ma destituisce tutti i magistrati che avevano espresso quel voto. De Potter, capo dei cattolici liberali, proponeva una soscrizione nazionale che compensasse chi soffriva per la libertà del paese: dal che nasce una confederazione, ben tosto forte a segno, da respingere le ordinanze in nome della legge, e pubblica una specie di manifesto. Il processo contro Potter, Tielmans e Barthels apre l'arena a dibattimenti troppo pregiudizievoli al governo: e l'esiglio inflitto ad essi è ricevuto come un affronto nazionale.

A questa materia preparata non mancava che la scintilla, e la diede la rivoluzione di Parigi colle sue tre giornate di luglio. Il 26 agosto, dopo la rappresentazione della Muta di Portici, levansi i cittadini di Brusselles, chiedendo essere separati dall'Olanda e per re loro il principe di Orange: un mese si consumò in trattati coll'Aja: ma il principe Federico, secondogenito di Guglielmo, credette troncare il nodo col marciare armato sopra Brusselles. Quivi si comincia battaglia per le vie, i nemici soccombono: e la piazza dei martiri attesterà d'or innanzi il sangue in quei giorni versato.

L'insurrezione estendesi in tutto il paese: le truppe olandesi sono battute in ogni dove e scossa la implacabile casa di Nassau.

Un partito spingeva a rivalersi contro l'Olanda, dichiararsi repubblica e farsi esempio all'Europa: ma ai moderati sembrò che primo bisogno fosse l'indipendenza: e per ottenerla, non mettersi in ostilità coll'Europa, anzi profittare del buon istante per accordarsi e accettare una monarchia costituzionale propria, Gerlach, Nothomb, Van de Veyer, Lebeau, Rogier, dei quali la rivoluzione metteva in chiaro i talenti e il carattere, sostennero il meglio del paese, ne diressero gli affari colla perseveranza necessaria per resistere alle generose esagerazioni: e fecero adottare la monarchia costituzionale, l'esclusione della casa d'Orange, l'indipendenza del potere ecclesiastico dal civile, abolendo il *placet*, le investiture regie, i concordati, e pro-

clamando la libertà dell'instruzione, della predica, della coscienza: furono ammessi alle Camere gli ecclesiastici, che tanta parte avevano avuta alla rigenerazione della patria.

Ma l'Olanda ridomandava le ribellate provincie: la Francia stendeva a queste le braccia per riunirsele, come sotto l'impero: la Confederazione Germanica e la Prussia credevansi minacciate pel Limborgo e il Luxemborgo: e il piccolo paese fu per mettere in fiamme l'Europa. Le potenze che erano state autrici dell'unione del Belgio coll'Olanda, si interposero per un armistizio, e presto la mediazione mutarono in arbitramento, che si strascinò nella lentezza di ottanta protocolli: infine l'indipendenza del Belgio fu dichiarata e pubblicata la costituzione.

Ora, chi voglia indagare le origini della prosperità e della tranquillità di un paese che può additarsi a modello in Europa, è necessario ch'ei si volga alla sua costituzione. In essa troverà consacrati tutti gli elementi di libertà, tutte le franchigie popolari, tutte le esclusioni d'arbitrio, per cui un popolo trovasi unicamente nella pienezza de' suoi diritti e nell'appagamento dei bisogni ragionevoli che gli fa sentire il progresso del secolo. A ciò, aggiungi un principe leale che mantiene rigorosamente osservati i limiti del suo potere: e ci sarà rivelato il mistero per cui gli occhi d'Europa sono costretti a riguardare il Belgio come un paese veracemente eccezionale.

La vicina Francia, scrollando il trono di Luigi Filippo, come scrollò quello di Carlo Decimo, sparse il desiderio di novità, e tutti i popoli aspettarono nuovi destini, e tutti i governi furono più o meno scossi, più o meno minacciati dal movimento universale. Il Belgio, egli solo si mantenne impassibile, e traverserà ancora ben più difficili tempi, i quali senza dubbio si preparano sull'orizzonte europeo. Questo privilegio, noi lo ripetiamo, vuolsi attribuire alla sua costituzione politica, la quale non potrà mai essere abbastanza ponderata e studiata da coloro, i quali vogliono davvero la felicità e la pace d'una nazione.

Però, una cosa sola vuolsi avvertire, la quale ci dirà come la costituzione del Belgio riuscisse così appagante pel paese e racchiudesse in sè i germi di un avvenire così lieto: ed è questa, che la carta belgica fu fatta, non per concessione di principe,

ma per coscienza di popolo, il giorno dopo la sua vittoria e uscito appena da tutti i più orribili mali, che il capriccio tirannico, l'abuso d'autorità, la corruttela e gli orrori di una rivoluzione fanno toccare ad una gente.

Pensi l'Italia a questo fatto: in esso troverà la via che può condurla a quella libertà e a quella grandezza, cui da tanti anni sospira inutilmente.

COSTITUZIONE

DEL PIEMONTE

(VOL. I, PAG. 109)

Il Piemonte, non è atto d'orgoglio e di municipalismo il dirlo altamente, il Piemonte era la provincia d'Italia più matura all'êra costituzionale. Nel ventuno, ne venne fatto un debole e infelicissimo esperimento: ma quell'esperimento lasciava nei popoli subalpini un'orma profonda, incancellabile. Quando dieci anni dopo, Carlo Alberto, quel medesimo che aveva inaugurata la costituzione nel ventuno, succedette al trono insanguinato di Carlo Felice, gli animi si riapersero alla speranza: e il re stesso, se mal non ci apponiamo, fin d'allora pensava seriamente a mettere termine all'opera ch'egli aveva incominciata e che gli avvenimenti avevano fatto abortire.

A chi segua attentamente il corso delle lente sì, ma pur profonde riforme d'ogni genere recate da Carlo Alberto all'edifizio legislativo e politico del paese, apparirà a non dubbi segni la volontà ferma di quel principe di mettere il paese alle sue cure affidato sulla via di un avvenire liberale. Il presente

spiega il passato: ed ora risplende più che mai viva la luce di questa verità, che le vicissitudini subalpine e italiane poterono per sì lungo tempo nascondere.

Si vuole far carico a Carlo Alberto di non aver dato prima compimento al suo pensiero, se tale era esso: ma basterà volgere uno sguardo alla storia, per convincersi che ciò non era possibile. Gli angusti confini a noi segnati dall'indole del nostro lavoro non ci permettono di addentrarci in questa materia: ma vorremmo che gl'italiani andassero ben penetrati di questo fatto, che Carlo Alberto non mancò ai tempi, ma i tempi mancarono a lui medesimo.

Quando Pio nono pronunziava il primo grido d'emancipazione dal Vaticano, Carlo Alberto non fu il primo a mettersi sulla sua via, perchè nessuno aveva come lui nemici acerrimi da soggiogare, i nobili e i gesuiti: ma in ricambio, prima ancora di Pio nono, egli aveva gittato il guanto di sfida all'Austria colla protesta di maggio, e fu egli che dava così la prima spinta al movimento italiano. D'altronde, il non affrettarsi di Carlo Alberto a mettersi sulle vie del papa si spiega da ciò, che pel Piemonte bastava un passo ed erasi sempre in tempo a farlo, mentre la Toscana e la Romagna avevano un gran cammino da correre prima di giungere al punto in cui si trovava il nostro paese.

La costituzione di Napoli fu la favilla che fece scoppiare l'incendio: e il Piemonte non si rimase indietro.

A malgrado degli ostacoli formidabili che d'ogni parte si levavano, a malgrado del patriziume pregiudicato che infestava i nostri codici e sfolgoravali colle impunità e coi privilegi, a malgrado del pretismo sistematico che monopolizzava il potere, custodiva le soglie della corte e spargeva il veleno in tutti gli ordini della società, il Piemonte aveva ognora conservato un governo prospero e forte: e dalla fortezza alla libertà è poco il tratto, per un governo che voglia varcarlo e voglia mantenersi incrollabile nel suo loco novello.

Quindi si spiega agevolmente l'attitudine confidente e dignitosa del popolo subalpino, che senza scosse e senza scandali aspettava dal principe il compimento della sua redenzione:

quindi si spiega l'attitudine confidente e dignitosa del principe, che senza tergiversazioni e senza anguillamenti concede al popolo la libertà, non come un dono, ma come un debito ch'egli sa di dovergli pagare e non attende che il favore delle circostanze.

Chi non ha veduto il popolo piemontese in quei giorni stipato dinanzi alla reggia, mentre deliberavasi in essa della sua vita e della sua morte politica: chi non l'ha veduto questo popolo piemontese e non si è commosso profondamente al suo aspetto calmo e imponente, alla sua ansietà generosa, al suo nobile e fermo proposito, non sa che cosa sia fede di nazione nel proprio diritto.

Due giorni trascorsero in quell'agitazione febbrile, che è naturalissima in chi trovasi vicino a possedere un bene da lungo tempo desiderato.

Fra la moltitudine, varie e strane voci correvano. Parlavasi di un giuramento che legava la volontà del principe: parlavasi di avverse mene diplomatiche: parlavasi di ostinate opposizioni interne: ma nessuno apponevasi al vero.

Coloro che conoscevano la mente e il cuore di Carlo Alberto travagliavansi a dissipare queste nebbie addensate sugli animi dei cittadini dai malevoli e dai codardi: i buoni credevano: i perversi intrigavano.

Finalmente il giorno otto febbraio la volontà del re era manifesta: era accordata la costituzione.

Quel momento fu ineffabile: nè il Piemonte ne perderà mai la memoria nella età più lontane.

Però, la gloria maggiore di Carlo Alberto, non fu quella d'aver data la costituzione, ma quella di averla lealmente mantenuta: mentre nessuno degli altri principi italiani lo fece, mentre anzi tutti, più o meno apertamente, più o meno sfacciatamente, più o meno codardamente, o per intiero la distrussero, o la tradirono, o la resero ai loro popoli un'amara ironia, uno scherno.

Carlo Alberto pugnò da soldato, vinse, fu vinto, gittò una corona che eragli divenuta sul capo, non ornamento, ma peso, e correndo sull'ultimo confine d'Europa a nascondere il suo

dolore e il suo disprezzo pei vili, morì pianto dal suo popolo, ammirato dallo straniero, benedetto dall'universo.

Dopo i disastri di Novara, era facile ad un principe, che non avesse avuto il sangue e il cuore di Carlo Alberto, distruggere l'incomodo edifizio costituzionale e riadergere quello dell'assolutismo. Sarebbe stato un riacquistarsi le buone grazie e il protettorato dell'Austria, un rigenerarsi agli occhi della diplomazia, un ricomprarsi l'amicizia di tutti, meno quella del popolo: e i nobili, i preti, i gesuiti, gli amatori del passato non lasciarono nulla d'intentato per condurlo a questo atto.

Ma quel principe si chiamava Vittorio Emanuele: egli sentivasi l'anima sabaudica: e alle seduzioni dell'Austria, della diplomazia, dei nobili, dei preti e dei gesuiti, preferì l'aroma conservatore dei più vecchi troni, l'amor popolare. Egli corse sollecito dal campo della sconfitta a Torino, giurò la costituzione e fu saldo a mantenerla illesa da ogni assalto, venissegli dall'interno o dall'estero, venisse dall'alto o dal basso. E il Piemonte saprà tenergli conto di questa lealtà: e l'Italia sente ritemprarsi nel suo nome il cordoglio ad essa recato dalla sventura e dalla morte di Carlo Alberto.

Ora la costituzione piemontese prende un nuovo sviluppo e un nuovo incremento dalle leggi generose che mirano a fondere col fatto il gran principio dell'eguaglianza universale, base di ogni libertà possibile.

I nugoli che ingombrano l'orizzonte politico dell'Europa sono minacciosi: nessuno umano sguardo può penetrare il mistero in che si ravvolge il nostro avvenire. Ma una cosa è certa ed è questa: che la costituzione in Piemonte può ben essere soffocata dagli avvenimenti e dalla violenza straniera, non mai dalla slealtà del principe o dalla mala voglia del popolo.

COSTITUZIONE

DI ROMAGNA

(VOL. I, PAG. 121)

Ultima dei tre stati iniziatori e promotori della libertà italiana veniva Roma nell'arena costituzionale: e non senza contrasti gravissimi lasciavasi il papa condurre a concedere a' suoi popoli una rappresentanza, come gli avvenimenti gli comandavano.

Sugli ultimi giorni del 1847, dopo lo sgombro di Ferrara per parte delle baionette austriache, Roma era stata più d'una volta turbata dai moti reazionarii, promossi e sostenuti visibilmente da quel partito infaticabile, che senza lasciarsi sgomentire dai progressi della civiltà e dello spirito nazionale, meditava e tramava in segreto il ritorno al passato.

Benchè Pio nono proseguisse con alacrità la sua opera riformatrice, non si notava già più ne' suoi atti e nelle sue parole quella fermezza incrollabile e quella piena fidanza in se medesimo e nel suo popolo, che avevano guidato il primo periodo del suo regno.

La splendida e rapidissima vittoria riportata nei cantoni elvetici dall'ordine sull'anarchia, dal diritto sull'usurpazione, dalla carità nazionale sullo spirito di corrompimento e di fanatismo, era stata dipinta al pontefice colle tinte più tenebrose: ed egli, manifestando così apertamente, così risentitamente la sua disapprovazione verso quel trionfo e verso la gioia che ne era conseguita negli italiani amici della libertà, aveva dato gravissimo argomento di sconforto ai popoli, che vedevano in ciò stesso un preludio di quella reazione, la quale rialzava più tardi la fronte e guadagnava intiero l'inauguratore della nuova êra civile.

Alle disapprovazioni del pontefice per le vittorie elvetiche, altri motivi di malcontento avvicendavansi in Roma alle gioie e alle feste: e vivevasi quella vita tumultuosa e incerta, che non lascia scorgere il fine verso cui si procede.

Le riforme si compivano: la consulta di stato apriva le sue sedute e rivelava le piaghe amministrative e giudiziarie per recarvi rimedio: il municipio veniva splendidamente instaurato: il consiglio dei ministri, creato da Pio, riceveva quelle utili modificazioni che potevano renderlo un'istituzione veramente salutare al nuovo ordine governativo.

Ma dall'altro canto, nuovi tumulti senza posa si succedevano. Ora una manifestazione popolare veniva interrotta da sinistre voci sparse ad arte nella moltitudine e da intempestive pompe della forza provocatrice: e in tutti i rami dei pubblici dicasteri moltiplicavansi le frodi, le cabale e gli ostacoli, per cui quel gagliardo ed evangelico intelletto del cardinale Micara aveva detto al segretario Gizzi, che per venire a sicuro fine nell'impresa riordinatrice, dovevasi tutto cambiare, anche i calamai e le penne.

I colpi dell'aristocrazia sacerdotale e del gesuitismo, congiurati coll'Austria, erano frequenti, instancabili, e dirigevansi ognora contro le più grandi e salutevoli instituzioni dello stato. La libertà della stampa era più particolarmente fatta bersaglio: e gli ostacoli e le pastoie erano venute a tal punto, che il censore, onorato della pubblica confidenza, doveva abbandonare la sua carica, e i giornali sospendevano la loro pubblicazione.

Un altro incidente fierissimo avrebbe dovuto rettificare il concetto dei romani, la morte improvvisa e sospetta del Silvani: ma anche questo incidente si perdette nell'abisso che divorava le manifestazioni d'uno spirito di distruggimento: e le indagini instituite sulle origini di una morte così pianta e così fatale, o a nulla riuscivano o vennero dimenticate.

Alcune voci di avvelenamento si mormorarono: alcuni indizi si raccolsero: ma una mano ignota soffocò queste voci, disperse questi indizi: e quando la vittima fu calata nel sepolcro, nessuno fu ardito raccoglierne l'eredità e squarciare un mistero che sarebbe stato all'Italia di un grande ammaestramento.

Così, lentamente trascinandosi fra la speranza e il timore, fra il bene e il male, fra la luce e le tenebre, Roma veniva ai giorni della rivoluzione siciliana, e vi prendeva quella parte di ansietà, di desiderii e di gioie, che gli altri popoli della penisola vi prendevano.

Quando fu proclamata la costituzione a Napoli, quando Firenze e Torino si lanciarono animose nel nuovo periodo politico, quando tutta l'Italia fu in combustione fra le mutate forme e gli sforzi della tirannide, non era possibile a Roma il mantenersi indietro nello stadio liberale e s'accorse che bisognava procedere o soccombere.

Allora tutta la macchina aristocratica, gesuitica e austriaca fu in movimento: allora i preti e i cardinali si misero in travaglio: e risuscitò più che mai viva la quistione-fatale dei due poteri, in cui i sofismi teologici non avrebbero mancato di sentenziare, che l'ecclesiastico s'offenderebbe di troppo, restringendo i confini del temporale.

Sopra un'anima inesperta e debole, come era quella del papa, riusciva assai facile il far colpo con queste speciosità scolastiche: e i nemici del risorgimento italiano si ripromettevano fin d'allora un decisivo trionfo.

Ma il veleno gesuitico non era ancora penetrato fin nel midollo: e nuovi scandali abbisognavano per consumare il sagrifizio di Pio nono sull'altare della reazione.

Egli sentiva la contraddizione che vi sarebbe tra l'opera sua così largamente incominciata e condotta, e la resistenza che gli si voleva comandare alle conseguenze immediate di quell'opera stessa: egli sentiva che il ricusare il presente sarebbe stato rinnegare il passato: e la sua mente, non ancora adulterata dal pregiudizio, vedeva troppo chiaro che la libertà è il complemento del vangelo, e che lunge dal gravitare sul suo diritto ecclesiastico, lo avrebbe invece consacrato e gli avrebbe infuso nuovo vigore.

Quindi, raccolti intorno a sè cardinali ed uomini insigni per virtù, e per dottrina, apriva loro il pensiero di dotare i suoi popoli d'una rappresentanza nazionale e metterli così in equilibrio cogli avvenimenti che nelle altre parti della penisola si succedevano.

Pio nono espose al congresso le mutate condizioni d'Italia, massime dopo le franchigie concedute ai napoletani, ai toscani e ai piemontesi, e domandò se fosse possibile trovar modo di conciliare nello stato pontificio il governo rappresentativo col temporale dominio. Quasi tutti diedero risposta conforme ai desiderii del pontefice.

Onde venne affidato l'incarico ad una commissione, a cui furono aggiunti i più insigni giureconsulti romani, di stendere la carta costituzionale.

Il lavoro fu condotto prestamente a termine, e lo statuto fondamentale dello stato ecclesiastico venne alla luce il quattordici marzo.

La costituzione di Roma corse le sorti medesime di quella di Napoli: anzi, essa fu apertamente rinnegata dal governo sacerdotale, mentre a Napoli se ne conservano ancora, almeno fino al giorno in cui scriviamo, le vane apparenze.

La storia della fuga del papa, dell'intervento francese e della ristaurazione teocratica, è troppo nota perchè noi ci facciamo qui a darne un sunto. Solamente conchiuderemo questo cenno fuggitivo osservando, come l'edifizio del potere temporale dei pontefici sia troppo antico per potersi sostenere più a lungo contro la progrediente civiltà: e gli errori stessi del governo di Roma, e le apostasie francesi, e le vergogne d'ogni genere che contristano quel popolo generoso, invece di distruggere le idee nuove, ne preparano e ne accelerano il trionfo.

COSTITUZIONE

DI BAVIERA

(VOL. I, PAG. 133)

La Baviera fu del novero di quegli stati germanici, i cui principi avevano diritto all'elezione dei cesari: e per questo motivo era loro dato il titolo di elettori.

La morte dell'imperatore Carlo Sesto, ultimo maschio della casa di A-sborgo, eccitò nel 1740 una guerra europea di cui l'elettore di Baviera fu uno degli attori principali, come pretendente alla successione, in virtù della prammatica sanzione dell'imperatore che, in mancanza di maschio, chiamava all'impero la linea femminile per ordine di primogenitura. Fu la guerra detta di successione, terminata in favore di Maria Teresa, regina d'Ungheria.

Più tardi, la successione della Baviera stessa apriva nel 1777 un nuovo arringo ai pretendenti, all'epoca della morte di Massimiliano Giuseppe, ultimo elettore del ramo cadetto di Wintelsbach.

La successione apparteneva di diritto all'elettore palatino, come capo del ramo primogenito: ma la casa d'Austria mise in campo, sur una parte della Baviera, pretese cui disponevasi a sostenere colle armi, quando videsi costretta a cedere in virtù della pace del 1779. D'allora in poi l'elettore rimase pacifico possessore del paese.

La Baviera, legata alla Francia nella lotta europea, acquistò in forza della pace di Presborgo, dicembre 1805, il titolo di regno e il possedimento di parecchie porzioni di territorio, tolte per la maggior parte all'Austria. Erano, fra le altre, il princi-

pato d'Eichstett, una parte del territorio di Passau, la città di Absborgo e il Tirolo, di cui la più gran parte fu ceduta nel 1810 al regno d'Italia, in cambio della città e del principato di Ratisbona.

Tali furono le principali rivoluzioni della Baviera, fino alla pace del 1814: d'allora essa fa parte della Confederazione germanica, nelle cui diete ha il terzo voto.

La Baviera fu dotata d'una costituzione nel 1808: essa componevasi di sei titoli, cioè: Delle basi fondamentali: Delle disposizioni relative alla casa reale: Dell'amministrazione del regno: Della rappresentanza nazionale: Della giustizia: Dello stato militare.

Questa costituzione venne abrogata e nel 1818 le fu sostituita quella che noi pubblicammo.

Crediamo fare opera grata dando un cenno della nobiltà, che in Baviera ha sempre goduto di una posizione del tutto particolare.

Essa si divide: 1. in principi: 2. in conti: 3. in baroni: 4. in cavalieri: 5. in coloro che hanno diritto di far precedere al loro nome la particella *di*. Tutti coloro che ottengono l'ordine del merito civile o militare, sono cavalieri: i membri delle cinque classi non possono esercitare i diritti di nobiltà, se non in quanto trovansi immatricolati nel registro. Questi diritti sono: 1. di portare i titoli e le armi: 2. di godere d'una giurisdizione privilegiata: 3. di poter fare entrare i loro figli, soggetti alla leva militare, nel corpo dei cadetti: 4. di stabilire fidecommessi di famiglia: 5. di esercitare una giurisdizione patrimoniale: 6. di eleggere l'ottavo dei deputati nella seconda camera.

La Baviera Renana può essere considerata come uno stato a parte, ma dipendente dal regno bavarese. Ella è retta dalla medesima costituzione modificata da un rescritto, con cui il re mantiene e guarentisce le instituzioni e tutte le leggi anteriori alla carta che erano in vigore nel tempo della sua promulgazione. Così gli editti sui diritti della nobiltà non hanno esecuzione nel circolo del Reno: lo stato civile degli ebrei rimane sullo stesso piede che sotto il regime francese, colla differenza

però, ch'essi non sono eleggibili alla rappresentanza nazionale.

Gli abitanti conservano la loro organizzazione giudiziaria, il loro giurì, la pubblicità delle udienze, il loro consiglio generale e provinciale e simili, e partecipano ai benefici della costituzione bavarese, senza soggiacere a quelle tra le sue disposizioni che sono meno favorevoli alla libertà.

COSTITUZIONE

DI WURTEMBERG

(VOL. I, PAG. 149)

Il Wurtemberg fu eretto in ducato nel 1495 dall'imperatore Massimiliano primo.

Nel secolo decimosesto, si operò in questo paese una rivoluzione importante, prodotta da alcuni atti di violenza esercitata dai duchi contro la città imperiale di Rentlingen. Queste violenze fornirono alla lega di Svevia l'occasione di spogliare i duchi di tutti i loro stati, che furono venduti alla casa d'Austria. Il ducato fu riconquistato dai suoi antichi possessori, ma l'Austria ne rimase investitita a titolo di feudo proveniente dall'Impero. Tuttavolta, questa infeudazione non durò che fino al trattato di Praga del 1599, in cui l'Austria non conservò che il diritto di successione eventuale.

I varii trattati conchiusi fra il Wurtemberg e la Francia, fra la Francia e l'Impero, non che il trattato di confederazione degli stati del Reno, pochi cambiamenti operarono nel Wurtemberg fino alla pace di Presborgo, che cangiò il titolo di ducato in quello di regno.

Nel 1815, il re Federico pubblicava una specie di costituzione: ma non bastando essa ai bisogni e ai lumi del tempo, quattro anni dopo Guglielmo, figlio di Federico, ne pubblicava un'altra più consentanea, la quale è quella che noi inserimmo nella nostra collezione.

COSTITUZIONE

DI LICHTENSTEIN

(VOL. I, PAG. 185)

Noi pubblicammo in disteso la costituzione di questo piccolissimo stato, unicamente per porgere un'idea di tutte quelle che si posero in luce in tutti gli altri microscopici principati della Confederazione Germanica. L'importanza di questi paesi è assai lieve: e quindi credemmo di omettere le costituzioni che li reggono, essendo che la nostra raccolta ha proporzioni troppo vaste, per occuparsi di cose tanto minute.

D'altronde, è nostra ferma opinione il non aver mancato con ciò menomamente alle nostre promesse. Le costituzioni dei piccoli stati della Confederazione Germanica sono troppo somiglianti fra di loro, e dandone alcune solamente, coi debiti raffronti lo studioso della scienza costituzionale potrà crearsi agevolmente un'idea delle leggi che governano questo inestricabile labirinto di stati, stretti fra loro coi vincoli della confederazione.

COSTITUZIONE

DI BADE

(VOL. I, PAG. 189)

Questo paese fu lungo tempo diviso e suddiviso, finchè si trovò finalmente riunito, nel 1771, sotto il margravio Carlo Federico. L'alleanza di questo principe colla Francia nel 1803 gli valse l'erezione del margraviato in elettorato, e quindi in granducato tre anni dopo.

Un ingrandimento di territorio aveva fatto d'altronde di questo stato uno dei più importanti membri della Confederazione del Reno. La parte che questa potenza germanica sostenne negli ultimi avvenimenti, le meritò nuovi ingrandimenti per opera dell'Europa congiurata: ed è a notarsi che la sua esistenza, e fors'anco la sua prosperità, sembrano essere assicurate da interessi politici assolutamente contrarii a quelli che l'avevano fatta creare.

Fin dal 1816, il gran duca aveva annunziato la costituzione a' suoi popoli: essa non venne pubblicata che due anni dopo.

Sono conosciuti gli ultimi avvenimenti che fecero occupare questo paese dalle armi prussiane e le complicazioni politiche le quali ne derivarono, e il cui scioglimento rimane tuttavia dubbio.

COSTITUZIONE

DI ASSIA DARMSTADT

(VOL. I, PAG. 193)

Nel secolo decimosesto aveva luogo nella persona di Filippo il magnanimo la riunione dei varii rami della casa di Assia.

Filippo lasciò quattro figli legittimi nel 1567, epoca della sua morte. Guglielmo, il primogenito, ebbe il paese di Cassel: Luigi ebbe Marborgo: Filippo ebbe Rheinfels: Giorgio ebbe Darmstadt.

Guglielmo morì nel 1592: Maurizio suo figlio gli succedette. Questo principe abbracciò la religione riformata. Il regno dei principi di Assia Cassel che si succedettero fino ai dì nostri, nulla ha d'interessante, considerandoli sotto il rapporto delle instituzioni politiche.

L'atto del congresso di Vienna conservò al principe di questo paese il titolo di elettore.

Dicemmo che Giorgio, soprannomato il Pio, è lo stipite della casa di Assia Darmstadt.

Nel 1806, il principe di Assia Darmstadt entrò nella confederazione del Reno e prese il titolo di granduca. È d'uopo notare che questo principe fu il primo il quale, fra gli stati della confederazione, sopprimesse la costituzione rappresentativa con una patente in data 1 ottobre 1806, in virtù, come dice la patente, della sua piena autorità e onnipotenza.

Nel 1830, il granduca Luigi diede lo statuto che noi pubblicammo.

E questa è l'ultima delle costituzioni dei piccoli stati tedeschi che noi credemmo dover riferire, pei motivi da noi addotti più sopra, nelle nostre notizie sulla costituzione del Lichtenstein.

COSTITUZIONE

DEL PORTOGALLO

(VOL. I, PAG. 211)

Dopo la guerra fatta alla Spagna da Napoleone, i Portoghesi, uniti agli Spagnuoli da comuni interessi, subirono le vicende medesime: anzitutto, oppressi da eserciti numerosi e agguerriti, a forza di coraggio e di perseveranza respinsero i soldati francesi: e più tardi, seguendo lo slancio degli Spagnuoli, come loro sostituirono al governo assoluto e alle rovine dell'inquisizione, una costituzione liberale e instituzioni conformi alla giustizia e alla ragione.

Dando uno sguardo all'epoca in cui la Spagna e il Portogallo, invasi da eserciti che avevano vinta l'Europa, sembravano dovere infallibilmente subire il giogo: considerando quali furono i destini dell'uomo, il cui brando ha fatto tremare il mondo, e in quale stato si trovava la Francia, utili e gravi pensieri s'affacciano naturalmente allo spirito. È conosciuta l'insolente parola pronunziata dal conquistatore, che la casa di Braganza aveva finito di regnare: eppure la casa di Braganza regnò e il conquistatore morì sopra uno scoglio.

La nuova costituzione adottata dalle corti portoghesi fu ricevuta dalla nazione con una unanimità assai rara in occasioni cosiffatte. Il re stesso, onde prevenire ogni sospetto di violenza, giurò di esserle fedele nei termini più franchi e più energici: e tutto pareva guarentire lunga vita alle instituzioni nuove.

Tuttavolta, i partigiani del diritto divino, e coloro stessi che hanno sul domma della legittimità idee false, non mancarono di pretendere, che la rivoluzione del Portogallo fu opera della sedizione: che la nuova forma di governo inaugurata in quel

paese era viziata nell'origine: che tutti gli atti, tutte le parole del re, inspirate dal timore, erano il risultato delle macchinazioni messe in campo da sudditi ribelli per orpellare il loro delitto.

Coloro che tengono questo linguaggio, non vogliono supporre mai che un principe illuminato sui voti e sui bisogni de' suoi popoli possa liberamente consentire a soddisfar loro. Essi amano meglio credere che un re non abbia il coraggio di resistere alla violenza: e mentre la storia fornisce tanti esempi di capi militari, di magistrati e di cittadini che affrontarono la morte piuttosto che cedere alla sedizione, essi s'ostinano a pretendere che l'anima di un re sia incapace di questo eroismo.

Ma il Portogallo non doveva rimanersi alla costituzione del 1820. Un regime lealmente liberale veniva a poco a poco introdotto sotto l'influenza delle corti, e il governo di Giovanni sesto pareva assecondare con franchezza il movimento. Però, le corti d'Europa avevano risoluto di rovesciare le costituzioni fondate sul principio della sovranità popolare. Il congresso di Verona le anatemizzò. Bentosto le dissensioni civili nacquero, e una nuova rivoluzione venne in Portogallo a distruggere quelle grandi riforme operate senza scosse e che parevano aver contentata la nazione intiera, salvi forse i monaci e la plebe.

Il capo di questa rivoluzione fece per la prima volta conoscere all'Europa un nome, che acquistò poscia un'odiosa celebrità. Sotto l'influenza di don Miguel la costituzione soggiacque e fu ristabilito il potere assoluto. Quanto al vecchio monarca, dopo aver segnato un proclama, in cui protestava il suo inviolabile attaccamento al sistema costituzionale e minacciava il figlio di tutto il suo sdegno, qualificò pochi giorni dopo il regime rappresentativo, da lui sancito e giurato, di sovversivo dell'ordine sociale, e ringraziò don Miguel, come un liberatore. Ciò avvenne nel 1823.

La morte di Giovanni sesto, avvenuta pochi anni dopo, lasciò il trono al figlio primogenito don Pedro, imperatore costituzionale del Brasile: ma questo principe erasi consacrato intieramente al nuovo impero di cui poteva riguardarsi come fondatore: quindi risolvette di abdicare la corona in favore di

E a questo stesso principe diceva un deputato: Vostra Maestà si dimenticò ella forse, a quali uomini pretende di dare ordini? Noi siamo Polacchi: e voi sapete che, se i Polacchi onorano i re i quali rispettano le leggi, essi umiliano l'orgoglio di quelli che le disprezzano. Mancando ai vostri giuramenti, guardatevi di non costringer noi a mancare ai nostri! Il re vostro padre pigliava il nostro avviso nella maggior parte delle occasioni: e dipende da noi l'operare in modo da obbligarvi ad ascoltare d'or innanzi i voti d'una repubblica, di cui sembrate obbliare che voi siete semplicemente il primo cittadino.

Questi due esempi, i quali si riferiscono al secolo decimosesto, ci danno un'idea del carattere di questo popolo magnanimo, e ci spiegano com'egli non abbia mai saputo, anche nella più grande sventura, rassegnarsi al servaggio straniero.

I limiti da noi segnati a questi rapidissimi sunti non ci permettono di esaminare l'antica costituzione di Polonia: noteremo solamente questa particolarità, che un nunzio solo o deputato poteva rendere invalide le decisioni della dieta coll'unico suo voto contrario, il quale chiamavasi il *liberum veto*.

Oltre le diete, più modernamente venivano introdotte in Polonia altre assemblee nazionali, sotto il nome di confederazioni, di cui è pregio dell'opera il porgere un'idea.

Queste assemblee, dice uno scrittore, differiscono dalle diete in due circostanze: primo, ch'esse sono raramente convocate dal re, e il loro scopo è il più delle volte di agire contro il re stesso: secondo, che i voti vi si contano a pluralità e le loro decisioni, per essere valide, non hanno bisogno di essere prese *nemine contradicente*, come quelle delle diete.

Le confederazioni sono di quattro specie: la prima formata, col consenso del senato e dell'ordine equestre, non ha per iscopo che il bene della patria: queste confederazioni possono considerarsi come il gran consiglio della nazione. Esse hanno questo vantaggio, che il potere esecutivo vi si unisce al potere legislativo, e non sono esposte al pericolo di essere disciolte dall'opposizione di un solo nunzio. Le altre confederazioni prendono la loro origine nello spirito d'indipendenza e di ribellione, che sventuratamente è troppo comune fra i Polacchi:

esse sono formate, ora dalla nobiltà di qualche distretto, ora dall'esercito. Queste confederazioni sono riguardate come illegali, fino a che non siano divenute abbastanza potenti per costringere la nazione intiera e il re ad unirsi a loro. La prima cosa che una confederazione fa è quella di eleggere un maresciallo. L'autorità di questo uffiziale è estesa quanto quella di un dittatore a Roma: egli nomina giudici, cancella sentenze di tribunali, dispone delle rendite della repubblica e del re, non che di quelle dei vescovi: egli ha diritto di vita e di morte e i suoi ordini sono eseguiti sul campo. Questo enorme potere è tuttavolta moderato da quello dei luogotenenti che accompagnano senza posa il maresciallo e lo consigliano. Sovente formansi più confederazioni che dichiaransi ribelli a vicenda, e si danno talvolta sanguinose battaglie.

La confederazione dell'esercito è quella formata dai soldati quando si ribellano ai loro capi. Ma la più pericolosa di tutte è senza dubbio quella che chiamasi Rokosz: i Polacchi presero questo nome dalla vicina Ungheria. Gli ungheresi, quando lo stato era in pericolo, usavano radunarsi nella pianura di Rokosz presso Pesth: coloro che trascuravano di recarsi a questa assemblea erano puniti di morte. I Polacchi, sul loro esempio, inflissero le pene più severe contra coloro che non rispondevano all'appello del Rokosz. Quelli medesimi che trovavansi al servizio straniero, erano obbligati a rimpatriare immantinente: il solo nome di questa confederazione faceva terrore. Queste assemblee riuscivano ordinariamente tumultuose e non finivano senza effusione di sangue.

La storia degli smembramenti della Polonia è nota: non v'è anima onesta che non abbia fremuto leggendo quelle esecrande pagine. L'Austria, la Prussia e la Russia si divisero i brani di quell'infelice regno: e l'ultima sua costituzione, quella del 1791, fu cancellata colla spada.

Nel 1806, quando le aquile francesi sventolarono sulla Vistola, Napoleone apparve ai Polacchi in sembianza di liberatore, promettendo loro di rompere il giogo sotto cui gemevano.

Era nell'interesse del conquistatore il mantenere la sua parola: imperocchè, rialzando il trono di Polonia e richiamando

all'indipendenza quella nazione, egli si sarebbe creato un popolo amico precisamente sulle frontiere della Russia, che sola ancora gli resisteva.

Alla parola libertà, i Polacchi sentirono rinascere il loro coraggio. Essi corsero alle armi: e da quell'epoca i loro squadroni seguirono la fortuna della bandiera francese.

Tuttavolta, eglino non ottennero ciò che erano in diritto di sperare. La politica di Napoleone non fu in questa circostanza nè generosa, nè abile. Egli doveva ristabilire la Polonia grande, potente e forte: ma bisognava spogliar l'Austria e la Russia delle loro usurpazioni, vale a dire, andare in discussione colla prima e continuare la guerra colla seconda: si giudicò che una rottura colla corte di Vienna era imprudente in quelle circostanze, e che la pace offerta dall'imperatore Alessandro era abbastanza vantaggiosa per non doversi ricusare. Si stette dunque paghi ad erigere in gran ducato una parte della Polonia prussiana e a dichiarar Danzica città libera.

Così Napoleone, il quale sapeva così ben concepire ed eseguire vasti progetti, il quale mostrò alla Francia ch'egli non voleva indietreggiare davanti ad alcun ostacolo, si lasciò allora sedurre da considerazioni che, per quantunque gravi, non dovevano contrabbilanciare i vantaggi presentati dal ristabilimento di un regno di Polonia. Nè l'Austria, nè la Russia gli seppero grado della sua moderazione, perchè ne conobbero i motivi: la Prussia spogliata conservò il più vivo risentimento, e il ducato di Varsovia apparve piuttosto una creazione inspirata dalla vanità del conquistatore, che una fondazione comandata dalla politica.

La costituzione di questo nuovo stato, pubblicata il 22 luglio 1807, dichiarò la corona granducale ereditaria nella casa del re di Sassonia: vi si conservarono le antiche denominazioni di diete, nunzi, dietine, palatini e castellani: la rappresentanza nazionale era divisa in due camere: i deputati dei comuni erano ammessi nella seconda, unitamente ai nunzi o deputati della nobiltà: la schiavitù fu abolita e tutti i cittadini dichiarati eguali davanti alla legge. Queste disposizioni dovettero spiacere a certe classi: ma esse dovevano affezionare la nazione intiera al legis-

latore. È cosa degna di nota il vedere questo conquistatore, la cui spada governava la Francia e conquistava l'Europa, rendere omaggio a questi principii sacri di tolleranza religiosa, d'eguaglianza legale e di libertà civile e politica, consacrarli colle costituzioni ch'egli dava ai popoli fatti liberi e vinti da' suoi eserciti, e dare egli medesimo alle nazioni i titoli per reclamare un giorno i loro diritti e le loro libertà.

La potenza, che aveva dato alla Polonia un filo di vita, poteva sola sostenerla: quindi i rovesci di Napoleone dovevano necessariamente trar seco la caduta del granducato di Varsovia. Nel congresso di Vienna si dubitò lungamente se convenisse formar della Polonia uno stato separato o se importasse meglio restituire alla Prussia, all'Austria e alla Russia le porzioni che loro erano toccate nell'ultimo smembramento.

L'ultimo partito prevalse e il ducato di Varsovia fu unito agli stati dell'imperatore di Russia sotto il nome di regno di Polonia.

Fu notato con ragione che, lungi dall'accordare alla Russia un accrescimento di territorio in Polonia, l'Europa doveva cercare di porre una barriera contro le possibili invasioni cosacche. Tuttavolta, non conviene credere che il regno di Polonia sia attualmente per l'impero russo un ingrandimento molto vantaggioso: imperocchè, malgrado i termini del trattato, malgrado il fatto della riunione dei due paesi, i costumi, gli usi, le leggi e le ricordanze distinguono, separano e separeranno sempre le due nazioni. Ministri e sovrani possono bene segnar divisioni, sbrancar provincie e riunir popoli coi trattati: ma la nazionalità grida più forte nel cuor dei popoli e viene sempre il giorno in cui la sua voce si fa sentire.

L'imperatore Alessandro diede al nuovo suo regno una costituzione che poggia su principii liberali, ed è quella che noi inserimmo nella nostra raccolta: ma tutta l'Europa sa come la Russia abbia mantenuta la sua parola. La Russia e l'Austria si misero d'accordo in ciò, che non contente di togliere ai popoli conquistati la loro vita politica, vollero lasciar loro un'ironia di libertà, la quale serve a far meglio risplendere la loro infame tirannide.

COSTITUZIONE

DI CRACOVIA

(VOL. I, PAG. 253)

La Cracovia era un'ultima reliquia dell'antica grandezza di Polonia, lasciata dalle tre potenze smembratici come un monumento istorico.

Quanto alle notizie di questa città, esse si confondono con quelle del regno di Polonia, a cui rimandiamo il lettore.

È noto come la costituzione di Cracovia fosse vilmente uccisa dalle tre potenze, e come quella città generosa divida ora le sorti dei fratelli sotto il giogo austriaco.

COSTITUZIONE

DELL'UNGHERIA

(VOL. I, PAG. 259)

Prima del secolo undecimo, l'Ungheria visse sotto una oligarchia militare, la quale riconosceva a suo capo il più valoroso e il più esperto: quindi anche in Ungheria, come in Polonia, l'elemento elettivo è antichissimo.

Fino al regno di Andrea secondo, il potere esecutivo appartenne ai re: ma le leggi erano pubblicate nelle assemblee ge-

nerali, composte, insieme col re, dei grandi uffiziali della corona, dei rappresentanti degli uomini liberi e del clero.

La gran dieta del 1222 pose un termine all'ambizione dei re che tentavano di usurpare il dominio assoluto e pubblicò la *bolla d'oro*, che forma ancora la base della costituzione ungherese. Con essa i beni del clero furono esentati dalle tasse e dall'alloggio militare: i nobili acquistarono l'eredità dei beni reali che avevano ricevuti in ricompensa dei loro servigi: essi furono esonerati dall'obbligo di servire fuor di paese a proprio dispendio, ed ottennero il diritto di resistenza o il veto, nel caso che il re infrangesse qualcuno degli articoli giurati: il veto fu abolito nel 1687, sotto Leopoldo primo.

La corona d'Ungheria passò alla casa d'Angiò, quindi alla casa d'Austria nel 1562, a cui appartenne per elezione fino al 1687, anno in cui la dieta dichiarò la corona ereditaria in questa casa medesima.

Giuseppe secondo fu il primo che riunì le corone d'Ungheria e d'Austria e trasferì la sede generale a Vienna. Le sue riforme sono conosciute.

Morto questo imperatore, gli ungheresi fecero sentire la voce dei loro diritti, e Leopoldo restituì loro la corona così celebre, che fu trasportata da Vienna a Buda trionfalmente, in mezzo al più grande entusiasmo popolare. Essa venne esposta al pubblico sull'altare della cattedrale.

Passati questi primi istanti d'ebbrezza, si attese ai pubblici affari: la dieta fu convocata ed emanò un regolamento che si può considerare come la carta costituzionale dell'Ungheria. Quest'atto stabilisce parecchi punti, che importa far conoscere.

Leopoldo vi s'impegnò a prestare il giuramento prestato da Maria Teresa: egli promise che la corona reale sarebbe conservata in Ungheria da persone scelte fra i membri degli stati: che i paesi novellamente conquistati, e che avevano appartenuto al regno d'Ungheria, vi sarebbero riuniti: che all'estinzione della famiglia regnante la corona tornerebbe ad essere elettiva: che infine tutti i successori di Leopoldo sarebbero tenuti a prestare il giuramento medesimo.

L'atto stabilisce inoltre, che il regno d'Ungheria è indipendente dagli altri stati di casa d'Austria e non sarà mai loro assimilato, ma avrà il suo governo particolare e sarà tenuta una dieta ogni tre anni e più sovente, quando le circostanze lo richieggano.

L'articolo 67 creava comitati per dirigere le riforme incominciate e non finite dalla presente dieta, che confermò la libertà ai contadini e la tolleranza alla religione protestante.

Tale è l'atto che mise un termine alle lunghe agitazioni le quali avevano desolata l'Ungheria. Esso venne pubblicato, e tutto rientrò nell'ordine: da quel punto i rapporti che dovevano esistere fra il re e i suoi sudditi furono determinati: la condotta di ciascuno è tracciata definitivamente: il governo è definitivamente costituito. L'atto segnato rendeva impossibili nuove agitazioni: era il suggello dell'unione: esso guarentiva e regolava gl'interessi, i diritti e i doveri di ciascuno.

Leopoldo morì: allora scoppiarono alcuni sintomi di malcontento in parecchi distretti dell'Ungheria. La nuova costituzione della Polonia aveva accordato prerogative alla borghesia: gli ungheresi conoscevano queste modificazioni e concepivano il desiderio di vantaggiarsene essi pure. Essi poterono avere l'idea di chiamare sulla loro patria il beneficio di leggi da cui dovevansi naturalmente attendere ottimi risultamenti: ma le misure più attive per parte del governo provarono agli ungheresi ch'essi avevano torto. Il cannone dei principi congiurati provò questo torto anche alla Polonia.

È noto come i successori di Leopoldo mantenessero all'Ungheria le sue franchigie. Questo eroico paese corse la sorte medesima che le provincie italiane. L'ultima guerra ch'egli sostenne contro l'Austria e la Russia, è una gloria di più alle tante che illustrano la sua storia: e a malgrado dell'oppressione in cui essa geme ora, il suo avvenire, come quello d'Italia, è sicuro.

COSTITUZIONE

DI NORVEGIA

(VOL. I, PAG. 273)

La Norvegia era riunita alla Danimarca verso la fine del secolo quattordicesimo: verso la fine del secolo decimottavo essa cominciò ad appartenere alla Svezia, e il governo danese era costretto a segnare il trattato di Kiel, del 14 gennaio 1814, che lo spogliava di questo suo possedimento.

Ma gli abitanti della Norvegia amavano troppo la propria indipendenza, per non cogliere le occasioni propizie onde rivendicarla: quindi, invece di disporsi ad eseguire gli obblighi contratti a suo riguardo dalla Danimarca, s'apparecchiarono a respingere qualunque aggressione ostile e a riconquistare la propria libertà.

Fu quindi proclamata l'indipendenza assoluta del regno di Norvegia: un'assemblea nazionale venne convocata a Eidsvold, presso Cristiania, per redigere una costituzione basata su liberali principii e sull'indipendenza della nazione. Essa fu condotta a termine e segnata da tutti i deputati il 17 maggio 1814: e il giorno medesimo venne proclamato re di Norvegia il principe Cristiano Federico, fin allora governatore del regno. Questo principe trovavasi già alla testa dell'esercito destinato a respingere l'invasione svedese.

Sventuratamente, la Norvegia trovavasi allora in una condizione spaventevole. Altre volte, quando il paese era attaccato, esso aveva alleati o era in pace colle altre potenze. Ora la Norvegia, abbandonata a se stessa, vedevasi minacciata da tutte le grandi potenze dell'Europa.

Il re di Svezia, forte dagli aiuti che egli avrebbe potuto chiedere all'imperatore di Russia, accostavasi alle frontiere del regno con un esercito onde appoggiare le sue pretese. Da un'altra parte, le squadre inglesi desolavano le coste e intercettavano qualunque comunicazione coll'estero.

Il tradimento si aggiunse alle tante altre cause che disordinarono l'esercito nazionale. Laonde fu segnata una convenzione a Moss il 14 agosto 1814, per cui il re nuovamente eletto abdicava alla corona e una nuova dieta veniva convocata a Cristiania, per operare la riunione dei due regni di Svezia e Norvegia. Dal suo canto, il re di Svezia, che comandava in persona le sue truppe, dichiarò ch'egli accorderebbe la costituzione decretata nella dieta di Eidsvold, non proponendovi altri cambiamenti che quelli divenuti necessarii a motivo della unione dei due regni, e nulla intraprendendo nè ordinando senza l'assentimento dell'assemblea nazionale.

La costituzione della dieta di Eidsvold era, per così esprimerci, improvvisata. Appena le circostanze imperiose del momento accordavano due mesi alla discussione di tutti gli articoli che compir la dovevano. È d'uopo confessare tuttavolta, che i redattori diedero in questa circostanza prove luminose d'ingegno e di dottrina, cui non erasi in diritto di attendere, tanto più che da secoli la Norvegia era stata intieramente estranea alle discussioni riguardanti l'alta politica. Queste materie trattavansi esclusivamente nel consiglio privato del re di Danimarca, composto di cinque o sei ministri al più con voce solamente consultiva. Fra i cento dodici deputati che componevano la dieta di Eidsvold, non uno solo era mai stato chiamato al consiglio del re o iniziato nei segreti governativi, nè tampoco incaricato di un'alta amministrazione qualunque. Come dunque maravigliarsi che nella costituzione, la quale fu opera loro, v'abbiano lacune, errori ed anche un po' di disordine?

Vuolsi però confessare che le discussioni di questa dieta furono pienamente libere; non intendemmo mai che il governo svedese ponesse il minimo ostacolo alla manifestazione franca dei voti e delle opinioni dei deputati costituenti. Se tuttavolta questi fecero alla Svezia alcune concessioni, alle quali forse avrebbero

dovuto rifiutarsi, non debbonsi attribuire alla violenza, ma all'abilità dei commissarii svedesi, che avevano senza dubbio le loro instruzioni segrete. Vuolsi confessare inoltre, che allora e poi fu veduto il governo svedese mostrarsi talvolta più costituzionale che i consiglieri e i deputati stessi di Norvegia.

La costituzione che noi pubblicammo è una traduzione fedele della costituzione di Norvegia, quale essa oggi si trova. Fu pubblicato un atto supplementario a Cristiania, il 31 luglio 1815, ratificato dal re a Stoccolma il 6 agosto dell'anno stesso. Quest'atto, che noi tralasciammo come non necessario all'indole del nostro lavoro, è un complemento delle leggi fondamentali del regno e determina i rapporti costituzionali colla Svezia.

COSTITUZIONE

DELLA GRECIA

(VOL. I, PAG. 295)

La storia di questa nazione è troppo nota: quindi non daremo che un rapidissimo cenno degli ultimi avvenimenti che condussero questo glorioso e infelice popolo all'indipendenza e alla libertà.

Verso la metà del secolo decimoquinto, Venezia fece un novello tentativo per riprendere le sue antiche conquiste. I Greci, i quali avevano avuto sì poco a lodarsi dei Veneziani, presero le armi a questo invito: i Maniòti discesero dalle loro colline: e in due campagne Morosini si trovò padrone di tutta la Morea, il cui possedimento fu assicurato dalla pace di Carlowitz.

Ma i Greci nulla profittarono da questa guerra, e i Veneziani li lasciarono nella miseria e nell'avvilimento.

Al principio del secolo decimottavo, i Greci, abbandonati dalle corti cristiane e ammaestrati dall'esperienza, conobbero non dover contare che sulle proprie forze: e allora fu che incominciarono a farsi vedere quelle bande armate della Tessaglia e dell'Epiro, quegli intrepidi e selvaggi Clefti, i quali si esercitavano col brigantaggio contro un nemico cui non potevano ancora vincere a viso scoperto Questi Clefti avevano ad antenati quelli tra gli abitanti che avevano preferita l'resistenza più dura nelle montagne inaccessibili al giogo mussulmano. Essi erauvisi fortificati e facevano incursioni nelle pianure. Quivi essi avevano sovente a combattere le milizie d'Armatoli discesi, com'essi, dai montanari ribellati contro i Turchi, ma che avevano posteriormente trattato coi loro padroni e vi avevano ricevuta la missione di difendere le strade. La Grecia settentrionale trovavasi così divisa in diciassette capitanerie, i cui capi prendevano gli ordini dai pascià o dai primati greci. Benchè sovente nemici, i Clefti e i gli Armatoli si riguardavano come fratelli: quindi si univano spesso contro il comune oppressore.

Queste unioni fra i Clefti e gli Armatoli molestavano i Turchi, che negli ultimi tempi diffidarono di questi secondi, preponendo ad essi gli Albanesi o Scipetari maomettani, nemici accaniti dei Greci: con questo mezzo essi non fecero che accelerare l'unione finale di queste due formidabili frazioni della Grecia armata, sempre pronta a rompere il giogo.

Nel loro desiderio di essere liberi, i Greci non rivolgevano più i loro sguardi a Venezia che aveva così sovente tradita la loro fede, ma li rivolgevano verso la Russia, che dal genio d'un grand' uomo era allora collocata nel novero delle grandi nazioni. La Russia, allora in guerra coi Turchi, credette che un sollevamento in Grecia sarebbe un'utile diversione. In conseguenza mandò oro ed emissarii ad Epiro. Ma la pace essendo poco dopo sopravvenuta, questi tentativi non ebbero conseguenze.

Intanto i Greci andavano crescendo di lumi, di ricchezze e d'odio: finchè sembrò venuta l'occasione d'irrompere, quando si manifestò all'Europa il genio di quella czarina che tanto

favorirono il movimento. Il principe Ypsilanti proclamò nelle province settentrionali l'affrancamento della Grecia. In Morea, il vescovo Germano si mise alla testa dell'insurrezione. Tutto fu ben tosto in armi sul continente: le isole seguirono l'esempio. Hydra, cui il commercio aveva sollevata ad un alto grado di prosperità, divenne il centro di una guerra marittima: l'indipendenza fu conquistata, e tutti sanno con quanti sacrifizi e con quanto eroismo.

Un governo regolare aveva preso il posto nel 1822 delle commissioni sparse che dirigevano la nuova nazione nelle vie della libertà. Una costituzione provvisoria fu pubblicata: una seconda le venne dietro, ed è quella che noi inserimmo nella nostra raccolta.

La diplomazia europea, radunata a Verona, avendo ripudiato la causa d'un popolo che combatteva per la vita e la libertà, i Greci abbandonati alle loro proprie forze sembravano perduti: ma per buona ventura la loro situazione aveva destata una viva simpatia nelle nazioni cristiane e incivilite. Soldati e danaro vennero in loro aiuto da tutte le contrade. Un amministratore integro e savio fu loro inviato per dar termine a funeste discordie. Così i Greci poterono continuare la lotta: ed è noto quale scioglimento avesse questo dramma terribile, per mezzo dell'intervento dei governi che riconobbero la loro indipendenza.

COSTITUZIONE

DELLE ISOLE JONIE

(VOL. I, PAG. 307)

Il destino di queste isole, fra cui le principali portano un nome celebre nell'antichità, fu quello di essere successivamente sottomesse a tutti i dominatori del Mediterraneo. Dopo essere state lungo tempo fiorenti come colonie greche, passarono in un colla Grecia sotto il giogo dei Romani e toccarono, nella dissoluzione dell'impero, ai cesari d'Oriente.

Il medio evo fu per queste isole, come per l'intiera Europa, un'epoca fatale. Esse furono in preda a tutte le sventure. Venezia, divenuta regina dell'Adriatico, volle possedere un arcipelago che ne fosse in qualche modo la chiave. Ella tolse dunque successivamente queste isole ai Greci e ai loro successori nella penisola greca e vi stabilì forme di governo analoghe alle sue. Ella vi mandò un provveditore.

La bandiera di San Marco sventolò sui bastioni di Corfù, malgrado gli sforzi dei Turchi e la decadenza di Venezia, sino alla fine del secolo decimottavo. A quest'epoca, l'Italia essendo corsa dalle armi francesi, gli avvenimenti condussero una grande rivoluzione nella sorte delle isole Ionie Venete. Esse furono occupate dai Francesi nel 1797 e il possedimento ne fu assicurato alla repubblica dal trattato di Campo Formio dello stesso anno, che cancellò Venezia dal novero delle potenze europee.

Le guerre che susseguirono a questo trattato tolsero queste nuove conquiste alla Francia: il 1° marzo 1799 una flotta composta di vascelli russi e turchi prese Corfù. Una repubblica detta delle sette isole fu allora eretta dalle due potenze sotto la loro protezione comune e ratificata dalla convenzione di Costantino-

poli dell'anno seguente. I Russi continuarono ad occupare alcune fortezze del nuovo stato.

L'influenza esercitata dalla Russia nelle rive meridionali dell'Europa non poteva non riuscire sospetta all'ambizione di Napoleone, il quale vi mise termine nel 1809. Il protettorato delle sette isole fu allora abdicato dall'autocrate e i francesi rientrarono in Corfù.

Riuscì alcuni anni dopo all'Inghilterra d'impadronirsi delle isole meno considerevoli dell'arcipelago ionio. Era un primo passo verso la rivoluzione che ebbe luogo nel 1815 dopo la caduta del conquistatore, ch'ella non aveva mai cessato di combattere. Un trattato conchiuso il 15 novembre 1817 fra questa potenza, la Russia, l'Austria e la Prussia consacrò lo stabilimento d'una repubblica delle isole Ionie sotto la protezione dell'Inghilterra. Questa protezione doveva essere e fu di fatto segnalata da una costituzione e dalla presenza di un lord commissario.

Questa costituzione venne inserita nella nostra raccolta.

COSTITUZIONE

DI SVEZIA

(VOL. I, PAG. 355)

Anche nella Svezia, fin dagli antichissimi tempi s'incontra l'elemento elettivo: i re erano nominati dalla nazione. L'autorità reale era limitata da un senato e dall'autorità degli stati, senza il cui voto non poteva nè dichiarare la guerra, nè far la pace, nè mettere imposte, nè levar truppe.

I senatori, in numero di dodici, erano per così dire i guardiani del re, i rappresentanti degli stati e i difensori delle libertà pubbliche. Il re nulla poteva senza di loro. Essi prestavano giuramento alla dieta e giuravano essere fedeli piuttosto alla nazione che al principe. Erano rivestiti d' una parte della autorità sovrana e inviolabili erano le loro persone.

Il re era il capo dell'esercito, aveva diritto di convocare gli stati ed era incaricato di far eseguire le leggi, sotto l'inspezione e la sorveglianza del senato.

Gli stati componevansi di deputati dei quattro ordini, la nobiltà, il clero, la borghesia e i contadini.

Gustavo Wasa fu il primo a gravitare su queste franchigie: egli ebbe il pensiero di modificare la legge fondamentale del regno e di convertire una monarchia fin allora elettiva in una monarchia ereditaria. Egli vi riuscì; e la dieta degli stati riunita a Westeras nel 1544 dichiarò la corona di Svezia ereditaria e trasmessibile a tutti i discendenti maschi di Gustavo Wasa per ordine di primogenitura in linea diretta e collaterale. La qual legge fu infranta per la prima volta nella figlia di Gustavo Adolfo, cui gli stati svezzesi riconobbero a regina.

Carlo undecimo andò più avanti che Gustavo Wasa: egli usurpò il potere assoluto e fece proclamare dagli stati che, tenendo il re la corona da Dio, non doveva rispondere delle sue azioni che a se medesimo. È noto il detto di Carlo decimosecondo, il terribile avversario di Russia: i senatori, diceva egli, pretendono governare: ma io manderò loro uno de'miei stivali e i senatori piglieranno da esso gli ordini.

Solamente nel 1719 i diritti degli Svedesi furono riconquistati con una rivoluzione.

Fu risuscitata l'antica costituzione, modificandola nel senso liberale. Il senato riprese la sua autorità: ad esso fu attribuita la facoltà di convocare gli stati in caso di bisogno. L'assemblea fu dichiarata superiore al senato e al re medesimo.

Allora nacquero in Isvezia due partiti per la libertà, uno dei cappelli, che tenevano pel re: l'altro dei berretti, che tenevano per la libertà. Questi partiti condussero il paese alla rivoluzione del 1772, in cui una specie di costituzione venne pubblicata da Gustavo terzo.

Un'altra rivoluzione scoppiò nel 1809, in cui Gustavo Adolfo fu deposto dalla dieta colla sua dinastia, nominandovi il duca di Sudermania sotto il nome di Carlo decimoterzo. Una nuova costituzione venne alcuni giorni dopo promulgata, ed è quella che noi inserimmo nella nostra raccolta.

Il re non aveva figli e designò il suo successore adottando Cristiano Augusto, figlio del duca d'Holstein-Sonderbourg; e questa elezione fu confermata dall'assemblea nazionale.

Ma il 20 maggio 1810, il principe reale morì improvvisamente, e gli stati chiamarono al trono con unanime suffragio uno dei generali più distinti dell'esercito francese, Bernadotte, principe di Pontecorvo. La dinastia di Bernadotte è tuttora regnante.

COSTITUZIONE

DELLA SVIZZERA

(VOL. I, PAG. 433)

La libertà è antichissima in questo paese poetico: son note le gloriose tradizioni che vanno di bocca in bocca e sono profondamente scolpite nei cuori del popolo elvetico.

La prima confederazione che si fece nella Svizzera fu nel 1315 fra i cantoni di Schwitz, Uri e Untervald, i quali sconfiggevano a Morgarten una poderosa armata imperiale.

In questi tre cantoni, il governo divenne allora intieramente democratico. Il potere supremo risiedeva nel popolo preso collettivamente: il popolo era diviso in comunità, che fornivano a numero eguale i consiglieri destinati a formare la reggenza.

La dieta in ciascuni cantone si teneva una volta all'anno in aperta campagna: una dieta straordinaria riunivasi nei casi straordinarii. A quattordici anni l'uomo aveva diritto di suffragio nel cantone di Uri: a quindici, negli altri due. Le leggi miravano unicamente al costume e alla polizia. In queste assemblee nominavasi il landamano e gli altri magistrati, non che tutti gli altri funzionarii interni ed esterni del paese. I voti contavansi per separazione, col mezzo di due picche piantate in terra e riunite all'alto.

Il potere esecutivo era nel senato o consiglio di reggenza: radunavasi in certi giorni della settimana nel capoluogo del cantone.

Ogni cantone aveva i suoi costumi particolari che formavano il suo codice. I villaggi dello stesso cantone avevano inoltre i loro privilegi, diritti, statuti ed usi: quando sollevavasi un dissidio, ogni cittadino era magistrato: il suo ordine doveva rispettarsi come quello del landamano medesimo.

Tale si fu l'origine e tale fu al fine del XVIII secolo la costituzione dei tre cantoni primitivi della confederazione elvetica.

Ai tre cantoni primitivi s'aggiunsero più tardi Lucerna, Zurigo, Glarona, Zurigó e Berna, quindi altri cantoni, fino al numero di tredici, la cui indipendenza, già esistente di fatto, fu quindi consacrata dal trattato di Westfalia.

Nel 1798, la Svizzera, le cui leggi non avevano mai variato nella loro vera essenza, fu scrollata e fatta soggiacere ad una rivoluzione altrettanto terribile che pronta.

Il direttorio regnava in Francia: gli eserciti francesi varcarono le Alpi: una costituzione fu presentata ai cantoni sulla punta della spada, e in alcuni giorni la Svizzera ebbe un corpo legislativo e un direttorio, perchè, secondo l'avviso del ministero francese, bisognava rovesciare un governo vecchio e corrotto, onde costituirne uno più conforme a quello della repubblica francese e cisalpina, indivisibili ed une.

Il commissario del governo presso l'esercito francese andò fino a pubblicare una proclamazione, per cui dichiarava come non avvenute le modificazioni recate al progetto stampato in francese e in tedesco e diramato per tutta la Svizzera. La repubblica elvetica fu proclamata l'11 aprile 1798.

Negli anni seguenti, la Svizzera fu il teatro delle guerre fra i Russi e i Francesi. Succeduto a Parigi al direttorio il consolato, la Svizzera subì anch'essa una commissione esecutiva. Più tardi fu creato un governo provvisorio elvetico: finalmente un nuovo senato e un nuovo potere esecutivo, finchè i cantoni non passarono sotto la mediazione del primo console. L'atto di mediazione stabilì la nuova costituzione della Svizzera e la sua divisione in diciannove cantoni: esso ha la data del 19 febbraio 1802.

Nel 1814, la caduta di Napoleone ricollocò la Svizzera nello stato in cui trovavasi prima della rivoluzione francese. Ma all'istante in cui i veri amici della patria sorridevano alla speranza di veder nascere l'antica confederazione elvetica, il governo riceveva dalle potenze alleate una dichiarazione formale, ch'esse non riconoscerebbero l'esistenza politica della Svizzera, se non in quanto la sua costituzione federale rimarrebbe basata sulla sua divisione in diciannove cantoni, che facevane il fondamento dal 1802.

Bisognò obbedire: e la Svizzera vide tosto i suoi diciannove cantoni occuparsi, ciascuno dal suo canto, della redazione della loro costituzione particolare. Nuove concessioni portarono più tardi il numero dei cantoni a ventuno: sono appunto queste costituzioni che, insieme col patto federale, fanno parte della nostra raccolta.

Tutti conoscono i tentativi del Sonderbund: ed ora si può dire che la Svizzera trovasi in via riformativa, essendo che il vecchio edifizio costituzionale non corrisponda più del tutto ai bisogni del giorno.

COSTITUZIONE

DELL' INGHILTERRA

(VOL. I, PAG. 365)

Dopo la morte di Guglielmo il conquistatore, le guerre civili scoppiarono. Il trono fu sovente reclamato da parecchi pretendenti, i quali sostenevano i loro diritti colle armi, e i quali, per conciliarsi i favori dei baroni e del popolo, facevano concessioni di cui più non si ricordavano quando erano venuti al potere.

Così Arrigo I accordò nel 1100 una carta, per cui promise, che alla morte dei vescovi e degli abati egli non s'impadronirebbe punto delle rendite loro duranti le vacanze: che alla morte dei conti, baroni e feudatarii militari, i loro eredi sarebbero posti al possesso dei loro beni, pagando alla corona un moderato diritto. Infine, egli si spogliò della guardia nobile o tutela dei minori: dichiarò che, se un barone volesse maritare una figlia od una parente, basterebbegli consultare il re, il cui assenso non sarebbe nè venduto nè ricusato, a meno che lo sposo fosse suo nemico: accordò altre guarentigie e promise di confermare le leggi di Edoardo il Confessore.

Le stesse concessioni furono fatte dal successore Stefano, ma nè dall'uno nè dall'altro vennero osservate.

Arrigo II confermò gli atti dei predecessori, senza parlare delle leggi di Edoardo. Sostenuto dai baroni, represse le pretese degli ecclesiastici con leggi fatte in un'assemblea generale della nobiltà e dei prelati tenuta a Clarendon nel 1164: queste leggi chiamansi costituzioni di Clarendon. Nel regno di Arrigo II, fu riprodotta l'antica prova dei giurati.

Giovanni seguì le perfide orme degli altri: ma i baroni si allearono e chiesero ad alta voce la conferma delle carte di

Arrigo I e di Arrigo II. Il re li deluse, poi resistette apertamente: ma egli fu vinto e concedette la gran carta, che noi inserimmo nella raccolta e che forma il fondamento della costituzione inglese.

Dal 1215 in poi, la gran carta fu sempre il palladio della libertà d'Inghilterra. Parecchie modificazioni e dichiarazioni si introdussero in varii tempi, di cui accenniamo le principali:

Conferma della gran carta fatta da Arrigo III e carta delle foreste, 18 novembre 1269.

Conferma della gran carta, di Edoardo I, 10 ottobre 1297.

Statuto *De Tallagio non concedendo*, di Edoardo I, 1306.

Petizione dei diritti, accordata da Carlo I, 1628.

Atto di *Habens Corpus*, 1679.

Bill dei diritti, 1688.

Atto del parlamento per assicurare la successione della corona d'Inghilterra e per meglio assicurare la libertà dei sudditi, 10 febbraio 1701.

Atto d'unione dei parlamenti di Scozia e d'Inghilterra, 1707.

Atto d'unione dei parlamenti della Gran Bretagna e dell'Irlanda, 1801.

La lista ne sarebbe infinita, se volessimo tutti annoverare gli statuti e gli atti, che formano un commento perenne della gran carta: i sunti che ne recammo nella raccolta bastano a darne un'idea meno imperfetta.

COSTITUZIONE

DELLE CITTA' ANSEATICHE

(VOL. II, PAG. 5)

Due città si allearono nel 1241 per cacciare i pirati che infestavano il loro territorio e distruggevano il loro commercio: queste città erano Lubecca e Amborgo. L'unione fu vantaggiosa ad entrambe e bentosto la loro prosperità si trasse l' attenzione universale. Un grandissimo numero di altre città chiesero di essere ammesse in questa specie di confederazione: ed è ciò che chiamasi *ansa teutonico*, forse dall'antica parola settentrionale *ansa*, che significa commercio.

Questa confederazione era politica in ciò, che le città le quali ne facevano parte, guarentivansi reciprocamente i loro privilegi rispettivi: però la sua essenza era tutta commerciale.

Ma dopo aver lungamente prosperato, le due città anseatiche, cui erasi aggiunta Brema, decaddero. Dopo aver fatto parte dell'impero francese, le tre città furono di nuovo indipendenti per la caduta di Napoleone. Esse rimasero unite da un vincolo federativo, e a Lubecca appartiene ancora il direttoriato e la decisione degli affari comuni.

COSTITUZIONE

FEDERATIVA

DELLA GERMANIA

(VOL. II, PAG. 25)

Noi abbiamo parlato della confederazione germanica, riferendo le costituzioni dei varii stati che la compongono. Del resto, l'atto medesimo che qui pubblichiamo basta a dare un'idea dell'essenza di questa confederazione, la quale trovasi ora in un vero stato transizionale. La sua costituzione, la sua forma governativa, i suoi destini avvenire sono ancora un problema, che si scioglierà forse più presto che non pare: e noi riserbiamo il nostro sunto generale sulla storia legislativa della Germania all'epoca in cui l'edifizio sarà eretto e rassodato, epoca in cui pubblicheremo la promessa appendice alla nostra collezione.

COSTITUZIONE

DEGLI STATI UNITI D'AMERICA

(VOL. II, PAG. 53)

La pesca e la caccia furono le prime occupazioni dei coloni dell'America: ma bentosto furono riconosciute insufficienti a provvedere ai bisogni della crescente popolazione, e si pensò a fabbricare.

L'Inghilterra, usa a vedere nell'America un popolo di consumatori e nulla più, ne ingelosì fortemente: di qui nacquero i preludii di quella rivoluzione, che doveva aver fine coll'indipendenza del Nuovo Mondo.

La lotta s'impegnò il 19 aprile 1775. Un maggiore inglese avendo comandato il fuoco sur un distaccamento della milizia di Lexington, gli abitanti vi presero parte e attaccarono gl'Inglesi con furore. Il 17 giugno dell'anno stesso ebbe luogo presso Boston la battaglia di Bunkershill, in cui gl'Inglesi lasciarono mille uomini sul terreno. Fu allora un movimento generale e uniforme, e l'avvenire nell'America fu assicurato.

Si creò un congresso generale dei deputati di ciascuna colonia: esso si riunì a Filadelfia e decretò una leva generale d'uomini dai sedici anni ai sessanta. Furono armati corsari, si stabilirono corti d'ammiragliato e si mise fuori carta monetata. Finalmente apparve un grand'uomo alla testa delle truppe americane, Giorgio Washington, deputato della Virginia, che erasi già distinto nella guerra del 1756 contro la Francia.

Perduta ogni probalità di conciliazione, la convenzione di Virginia risolvette, il 15 maggio 1776, di separarsi dall'Inghilterra. Fu preparata dal comitato una dichiarazione dei diritti degli Americani: e questa dichiarazione preparò la via all'atto solenne d'indipendenza, proclamato dal congresso il 4 luglio 1776: da quel giorno memorabile ha cominciamento l'esistenza degli Stati Uniti d'America. L'Inghilterra tentò ogni mezzo per assoggettare di nuovo al suo giogo il paese, ma dopo tante sconfitte e tante glorie per parte degli Americani, Cornwallis, generale inglese, fu costretto nel 1781, 10 ottobre, ad abbandonare tutto il suo esercito al vincitore: e il parlamento britannico riconobbe l'indipendenza dell'America il 30 gennaio 1782.

Noi riferimmo la costituzione federale e le costituzioni particolari dei varii Stati dell'Unione: tutti sanno quale splendido avvenire sia preparato a questo gran popolo, che già fin d'ora tiene il primo luogo fra le nazioni del mondo.

COSTITUZIONE

DELLE PROVINCIE UNITE DELL'AMERICA DEL SUD

(VOL. II, PAG. 385)

Le provincie Americane soggette alla Spagna non erano più felici delle altre. Gl'Inglesi, sapendo quanto il giogo spagnuolo riuscir doveva pesante agli Indiani, tentarono di sostituire la loro autorità a quella di Spagna: ma le loro speranze andarono fallite, e gli Americani ciò impararono, che essi erano forti e potevano resistere al nemico. Il sentimento dell' indipendenza cominciò a propagarsi e vergognarono di soggiacere ad un popolo europeo. Finalmente l'invasione della Spagna per mezzo delle truppe francesi fece risolvere agli Americani di rompere le loro catene. Il primo grido di libertà non tardò a farsi sentire a Buenos-Ayres.

Un piccolo numero d'uomini coraggiosi formarono il disegno di sottrarsi al giogo spagnuolo e vi riuscirono. Essi adunaronsi segretamente, guadagnarono una parte delle truppe: e il 25 maggio 1810 il vicerè fu sostituito da una giunta che prese la direzione del governo. Ai membri della giunta succedettero i deputati delle provincie. Tuttavolta, alcune parti del vicereame di Buenos-Ayres, e il Paraguay in ispecie, ricusarono di arrendersi agli indipendenti: ma il successo di questi li trasse nel partito. Gli spagnuoli, battuti in quasi tutti gli scontri, non poterono arrestare il movimento. Nel 1816, Buenos-Ayres pubblicò una dichiarazione formale e prese posto fra le nazioni: la sua costituzione fu proclamata il 20 aprile 1819.

COSTITUZIONE

FEDERALE

DEGLI STATI DI VENEZUELA E DELLA REPUBBLICA DI COLOMBIA

(VOL. II, PAG. 401 e 449)

Le province di Venezuela e della Nuova Grenada, dopo avere per lo spazio di dieci anni rintuzzati gli assalti degli Spagnuoli, si dichiararono separatamente indipendenti e si riunirono, in virtù di un atto fondamentale del mese di dicembre 1819, che noi *riferiamo* a pag. 414, in una nazione sotto il nome di repubblica di Colombia, che noi parimente riferiamo alla pag. 417. D'allora in poi, le truppe spagnuole che occupavano ancora una parte del territorio, furono costantemente respinte e da ultimo distrutte o cacciate: la repubblica di Colombia godette un governo bene ordinato, instituito dalla libera volontà dei cittadini. Tuttavolta fin dall'origine della rivoluzione esistevano due partiti, uno per l'unità e l'altro pel sistema federale. Il primo era vincitore nel 1821. Il secondo ingrossavasi a misura che veniva riconosciuto, essere difficile ad un'autorità centrale unica il dirigere province estese e isolate e i cui interessi erano alcuna volta opposti: tale si fu l'origine dei torbidi che agitarono il paese.

Onde restituire la pace si credette nel 1827 di derogare all'articolo della costituzione, che non permetteva di modificarla se non dieci anni dopo la sua promulgazione, cioè nel 1831. Si stabilì che una convenzione generale si riunirebbe nel 1828 in Ocana, onde pronunziare sull'utilità di una riforma costituzionale.

Ma il furore de' partiti s'esacerbò, e l'assemblea non trovandosi libera, si sciolse senza alcun risultamento. Allora si convocò una

assemblea di notabili: furono eletti deputati e il loro primo voto consacrò il potere dittatoriale nella persona del liberatore. Nell'agosto del 1828, Bolivar regolò egli stesso il potere con uno statuto costitutivo: nel 1830 la costituzione fu riformata: e Bolivar, dichiarando finita la sua carriera, cancellò i sospetti che si erano concepiti sulla sua ambizione personale.

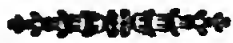

COSTITUZIONE

DELLA FEDERAZIONE MESSICANA

(VOL. II, PAG. 458)

Quando la Spagna passò per un istante sotto il giogo francese, i vecchi rancori, che regnavano nel Messico fra gl' Indiani e i Creoli e gli Europei, scoppiarono e diedero luogo ad una gloriosa rivoluzione. Il vicerè Iturrigaray formò una giunta a cui furono chiamati indistintamente deputati appartenenti alle due frazioni principali che dividevano la popolazione, gli Europei e i Creoli: ma questo era un colpo recato ai privilegi dei primi: essi ribellaronsi, invasero il palazzo del vicerè e lo imbarcarono per l'Europa. Le due fazioni trovaronsi così di fronte. Il successore di Iturrigaray, Venegas, nominato dalle corti di Cadice, imbevuto delle dottrine spagnuole, operò sotto la loro influenza, respinse le giuste domande dei coloni e li vessò crudelmente.

Allora il desiderio dell'indipendenza battè più che mai vivo al cuore dei Messicani: e si fu contenti dapprincipio a domandare che si facesse ragione alle principali lagnanze. Quindi fu indirizzata nel 1810 una petizione a questo proposito alla giunta spagnuola in nome di tutte le provincie transatlantiche.

La petizione fu rigettata dall'assemblea delle corti: e questo rifiuto spinse l'America spagnuola all'ultima indignazione. Lo spirito di insurrezione si manifestò ben tosto: arditi capi si mostrarono sulla scena della rivolta: un monaco levò primo lo stendardo dell'indipendenza del Messico. Hidalgo soccombette sotto il tradimento e la codardia: ma il suo sangue portò buon frutto: una giunta si formò a Zitaquara nel 1811: un manifesto e un atto costitutivo ne emanarono l'anno dopo.

Nel 1814 la giunta fu sostituita da un congresso che si radunò a Chilpanzigo e promulgò una nuova costituzione democratica. La guerra continuò: nel 1821 un soldato si proclamò imperatore, ma cadde, e la repubblica fu di nuovo instaurata.

Una nuova costituzione federativa venne pubblicata nel 1824 ed è quella che noi riferimmo.

COSTITUZIONE

DEL BRASILE

(VOL. II, PAG. 466)

Il primo grido di libertà innalzato dai Brasiliani fu nel 1820: un giovane principe, D. Pedro, si mise alla testa del movimento. Il 26 febbraio 1821, una deputazione formatasi al suo invito domandava che la costituzione fosse proclamata sul campo: il suo voto venne esaudito e la rivoluzione ebbe termine con una reggenza presieduta dallo stesso D. Pedro.

Sul rifiuto del Portogallo di riconoscere i diritti del Brasile, una nuova rivoluzione scoppiò: D. Pedro si mise alla testa del popolo: il 13 maggio 1822 fu proclamato difensore perpetuo del

Brasile: e il 1 dicembre venne coronato imperatore costituzionale.

La costituzione del nuovo impero fu pubblicata in sul finire del 1823 e l'imperatore la giurò il 26 marzo 1824.

COSTITUZIONE

DEL PERU'

(VOL. II, PAG. 493)

In questa provincia dell'America spagnuola la guerra d'indipendenza scoppiò nel 1820. Essa fu proclamata da un'assemblea delle autorità e dei notabili di Lima: e il governo fu organizzato dallo statuto costitutivo dell' 8 ottobre.

L'affrancamento del Perù fu condotto a termine dal grande liberatore di Colombia, il quale ristabilì la pace dopo la memorabile vittoria di Ayacucho. La costituzione di cui diamo solamente un estratto è modellata su quella di Colombia, a cui rimandiamo il lettore.

COSTITUZIONE

DI BOLIVIA

(VOL. II, PAG. 496)

Dopo i successi decisivi che avevano guarentita nel 1824 l'indipendenza del Perù, le forze nemiche eransi concentrate nelle provincie dell'Alto Perù: ma Bolivar le sconfisse facilmente.

I deputati delle provincie si riunirono a Potozi il 9 maggio 1815: e quivi fu creata la repubblica, che dal nome del gran liberatore si chiamò Bolivia. Noi non diemmo che un estratto della costituzione di questa repubblica, come calcata anch' essa su quella di Colombia.

COSTITUZIONE

DEL CHILI'

(VOL. II, PAG. 498)

Sul principio del secolo decimonono, come nelle altre parti dell'America spagnuola, la rivoluzione guadagnò anche questa provincia. Fu formata una giunta nel 1810: quindi le succedette l'anno dopo un congresso, il quale dichiarò l'indipendenza del commercio e la libertà degli schiavi.

Nel 1814, Osorio era pervenuto a rimettere il Chilì sotto il giogo: ma Buenos-Ayres gli mandò un esercito e un generale che la liberarono. Il risultato delle gloriose vittorie di San Martino fu lo stabilimento della nuova repubblica, che ricevette nel 1818 una costituzione, la quale è appunto quella da noi inserita nella raccolta.

COSTITUZIONE

DELLA PRUSSIA

(VOL. II, PAG. 514)

La costituzione di questo regno appartiene al periodo contemporaneo: quindi crediamo inutile un sunto storico sulla sua pubblicazione, essendo nota la rivoluzione di Berlino, la convocazione della costituente, il discioglimento della medesima e la carta largita spontaneamente dal re e sancita dalle camere.

D'altronde, la quistione costituzionale in Prussia è troppo strettamente legata con quella dell'impero germanico. I destini di questo impero stanno nell'avvenire, che non può fallirgli: e quando esso sarà costituito, noi ci riserbiamo di pubblicarne la costituzione nella promessa aggiunta e di discorrere in compendio gli avvenimenti che le daranno luogo.

COSTITUZIONE

DELL'AUSTRIA

(VOL. II, PAG. 532)

Anche la costituzione di questo impero, la quale corse lo stesso stadio che quella di Prussia, è un problema il cui scioglimento appartiene all'avvenire: la sua storia è conosciuta: come sono conosciuti gli arbitrii e le infamie che la prepararono e la susseguirono.

E non solamente in Austria è un problema e un'amara ironia la costituzione, ma lo è pure la sua stessa esistenza politica, malgrado che le effimere vittorie dell'Austria le dessero un apparenza di gioventù e di vita. Una decomposizione chimica si va operando nelle viscere di questo impero eteroclito: e noi speriamo di aggiungere un giorno alla nostra raccolta le carte costituzionali, non dell'Austria, ma delle nazioni tutte che romperanno i vincoli iniqui da cui sono tenute avvinte al carro imperiale.

COSTITUZIONE

DELLA FRANCIA

(VOL. II, PAG. 556)

Nessun paese ebbe tante costituzioni in un mezzo secolo come la Francia: ci basterà quindi accennarle quali si trovano nelle raccolte. La storia di queste costituzioni è così nota, che sti-

meremmo inutile il farne un compendio. D'altronde, alla memoria del lettore sarà più che sufficiente la lista che noi gli proponiamo.

Costituzione (non scritta) prima del 1789.

Costituzione decretata dall'assemblea constituente, 3 settembre 1791.

Atto costituzionale, presentato al popolo francese dalla convenzione nazionale, 24 giugno 1793.

Costituzione della repubblica francese, proposta al popolo francese dalla convenzione nazionale, 22 agosto 1795.

Costituzione della repubblica francese, decretata dalle commissioni legislative dei due consigli e dai consoli, 13 dicembre 1799.

Senatu-consulto organico della costituzione del 4 agosto 1802.

Senatu-consulto organico del 18 maggio 1804.

Atto addizionale alle costituzioni dell'impero, dato dall'imperatore Napoleone Bonaparte, 22 aprile 1815.

Carta costituzionale, 4 giugno 1814.

Carta costituzionale, 7 agosto 1830.

Costituzione della repubblica francese 4 novembre 1848, la quale ultima noi pubblichiamo nella raccolta.

824881

Digitized by Google

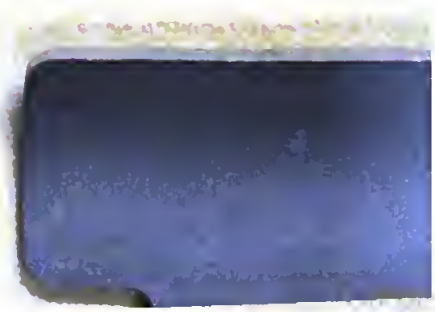

Digitized by Google